IL

PARROCO ISTRUITO

MESSINA
Tipografia Fiumara
1832.

IL

PARROCO ISTRUITO

MESSINA
Tipografia Fiumara
1833.

IL
PARROCO ISTRUITO
OPERETTA

in cui si dimostra ad un Parroco novello, Vicario Curato, ed altri Ecclesiastici secolari e regolari, impiegati nella cura delle anime nella Diocesi di Malta e Gozo, la pratica di amministrare con frutto i Santi Sagramenti

data in luce

dal Canonico Tesoriere della Santa insigne Colleggiata Parrocchiale Chiesa dell' invitta Città Senglea,

DOTTOR IN AMBE LE LEGGI,

SACERDOTE GIOACCHINO BERTI,

già Consultore del Santo Ufficio, ed indi Regio Cappellano del Reggimento Cattolico, così detto, Real Malta, sotto i vessilli di Sua Maestà Britannica, e membro della Real Peloritana Accademia dei Pericolanti della Città di Messina.

Messina,

Dalla Tipografia Fiumara

1832.

In necessariis unitas, in dubiis libertas,
in omnibus caritas.
Nelle cose necessarie unità, nelle dubbiose
libertà, in tutte carità.

Ai Parrochi, Vicarj Curati ed altri Ecclesiastici segolari e regolari, impiegati nella cura delle anime nella Diocesi di Malta e Gozo.

Una delle promesse più affettuose, che Dio facesse al popolo cristiano per bocca di Geremia fu quando lo assicurò, come un dì gli avrebbe conceduti Pastori fatti al cuor suo, i quali lo pascerebbono, e con la scienza egualmente, e con la dottrina -- Dabo vobis Pastores iuxta cor meum, et pascent vos scientia, et doctrina — *Pare a prima fronte, che queste due doti fra loro non si distinguano; ma pur troppo la prima ci dà a conoscere, che non solo sono diverse, ma ancor divise. Molti sanno, ma non insegnano: molti insegnano, ma non sanno. Ad essere un Pastore conforme al cuore divino, convien che l' arte sia ridotta alla pratica, convien che la pratica sia regolata dall' arte.*

Chiamati dalla divina provvidenza al governo delle chiese Parrochiali e cura delle anime, a voi affidate, vi prego miei cari rispettabili fratelli, di leggere, di tanto in tanto quest' operetta per maggiormente istruirvi delle forme e regole, che dovete voi osservare per esserne i dispensatori fedeli dei Sagramenti. Vi trovarete un ristretto delle verità, che dovete insegnare, e dei principii che devono dirigervi nella cura delle anime, di cui siete stati in-

fu , che come Uomo-Dio , e mediatore tra Dio e gli uomini , ha attaccato a certi segni sensibili la virtù di produrre la grazia. Nella sua chiesa questi sono tante pubbliche sorgenti, ove noi dobbiamo attingere con gioja quest' acqua salutare , la quale zampilla fino all' eterna vita.

Questi segni sacri sono stati stabiliti per molte ragioni. 1. ° Gesù Cristo, in ciò, si è conformato alla natura ed ai bisogni dell' uomo. Se voi foste un puro spirito, dice il Grisostomo, Dio si sarebbe contentato di farvi dei doni, puramente spirituali ; ma siccome l' anima vostra è unita ad un corpo , vi dona la sua grazia tutta spirituale , sotto dei segni sensibili e corporali. 2. ° Vi abbisognavano certi segni, che potessero far riconoscere i fedeli ; i Sagramenti li distinguono dagl' infedeli, e con un legame tutto divino, uniscono i fedeli tra loro, 3. ° Egli è principalmente dall' uso dei Sagramenti, che noi facciamo una professione pubblica della fede. 4. ° I Sagramenti essendo come i rimedi salutari del Samaritano dell' Evangelio, Iddio ha voluto che noi potessimo sempre avervi ricorso , o per ristabilire la salute delle anime nostre, o per conservarla; poichè se la virtù della passione di Gesù Cristo, cioè a dire, se la grazia ch' egli ci ha meritato sulla croce non si spargesse incessantemente sù di noi per mezzo dei Sagramenti, come per altrettanti canali, non vi sarebbe alcuna speranza di salute per noi; perciò nostro Signore, per un' effetto di sua infinita carità, ha lasciato nella chiesa dei Sagramenti , affinchè noi non potessimo dubitare esserci stato comunicato il frutto di sua passione, purchè ciascun di noi faccia uso di questi sovrani rimedi con pietà e con religione.

Tre cose devono concorrere per far un Sagramento ; la materia, la forma e l' intenzione del ministro. Una sola mancando , il Sagramento è nullo. Queste sono le proprie parole d' Eugenio IV. — *Omnia Sacramenta tribus perficiuntur, videlicet rebus tanquam materia, verbis tanquam forma, et persona ministri conferentis Sacramentum , cum intentione faciendi quod facit Ecclesia: quorum si aliquod desit, non perficitur Sacramentum.* (Decret: Eugen: ad Armen:) Questo ha bisogno di dettaglio e di spiega.

PARAGRAFO SECONDO

Della materia e della forma dei Sagramenti.

I Teologi hanno nominato *materia*, le cose o le azioni sensibili che fanno parte dei Sagramenti; *forma*, le parole che pronuncia il ministro, applicandone la materia. La cosa sensibile ch' è applicata, chiamasi *materia remota*, e l' uso o l' applicazione che se ne fà, *materia prossima*. Nel battesimo, l' acqua è la materia remota, e l' effusione sul corpo del battezzato, la materia prossima. Le cose che non possono manifestarsi dai sensi, e che entrano nella composizione dei Sagramenti, non sono la materia che quando unite sono a qualche segno esterno, che le rende sensibili: per esempio, la contrizione che da se stessa è insensibile, diviene materia del Sagramento della penitenza, intanto che manifestata è, e resa sensibile da qualche segno esterno.

Il Sagramento essendo un complesso morale, composto di materia e di forma, bisogna che la materia e la forma si trovino insieme e di tal maniera, che l' applicazione della materia e la pronunciazione della forma concorrino, moralmente parlando, in un solo medesimo tempo, cioè a dire, che vi abbia si poca distanza tra l' applicazione dell' una e la pronunciazione dell' altra, che, secondo la maniera ordinaria di agire, un' uomo ragionevole giudichi, che il ministro ha intenzione di fare un sol tutto. Se la distanza è bastantemente notabile tra l' applicazione della materia e la pronunciazione della forma, da non esser considerati rapportarsi ad una stessa ceremonia, non si fà Sagramento.

Come la materia e la forma sono dell' essenza del Sagramento, non può cambiarsi essenzialmente nè l' una nè l' altra, senza render nullo il Sagramento.

Nella materia il cambiamento è essenziale, quando è d' una specie differente, secondo l' uso comune ed il sentimento degli uomini, da quello che Gesù Cristo ha determinato, e di cui la chiesa ha per uso di servirsi; come se per battezzare si prendesse del vino, o tutt' altro liquore, in vece di acqua naturale.

Si è detto, *secondo l' uso comune ed il sentimento degli uomini*; perchè il cambiamento della materia è giu-

dicato essenziale, non solamente quando la materia, di cui servonsi, è, nelle sue qualità essenziali, di una specie differente da quella prescritta da Gesù Cristo; ma ancora quando non ha più l' uso, per cui Gesù Cristo l' aveva destinata; quando più non conserva l' istesso nome, e che, secondo il sentimento comune degli uomini, non passano più per una materia dell' istessa specie. Per questa ragione il ghiaccio, benchè non sia che acqua gelata, esser non può la materia del battesimo, almeno che non si faccia disciogliere.

Il cambiamento della materia è accidentale, quando la cosa determinata da Gesù Cristo è alterata, ma sì leggermente, che non cambia di specie.

Nella forma del Sagramento il cambiamento è essenziale, quando le parole hanno altro senso di quello, che devono avere dall' istituzione di Gesù Cristo, o che ne hanno uno contrario, o uno che non conviene con quello che la chiesa gli attribuisce.

Il cambiamento è accidentale, quando non impedisce, che le parole della forma conservino lo stesso senso e la loro significazione ordinaria. Il cambiamento accidentale della forma non rende nullo il Sagramento; poichè non toglie alla forma niente che sia di sua assenza, mentre le parole hanno sempre il senso, che devono avere. Frattanto un cambiamento, solamente accidentale in se stesso, può divenire essenziale per la cattiva intenzione del ministro. Ciò accade, quando questo cambiamento fà un doppio senso, di cui l' uno è vero e lo stesso che quello delle parole; l' altro falso e differente da quello che le parole hanno per loro istituzione, o vi è contrario. Allora la cattiva intenzione del ministro determina il senso ch' era equivoco, a quello ch' è falso e differente da quello dell' istituzione; ciò che rende il cambiamento essenziale, ed il Sagramento nullo. Egli è sù questo principio, che il Papa Zacharia decise valido il battesimo dato, dicendo -- *Baptizo te, in nomine Patria, et Filia, et Spiritua Sancta* -- perchè il sacerdote pronunciata avea la forma del battesimo di questa maniera per pura ignoranza, e senza alcuna cattiva intenzione. Se, in pari caso, non si potrà assicurare dell' intenzione del ministro, bisognerebbe reiterare il battesimo sotto condizione, poichè non

si avrebbe per certo che fosse valido. Ma se il cambiamento accidentale della forma d' un Sagramento, benchè fatto da un ministro infetto di errori, non fà affatto un doppio senso; e s' egli non altera in veruna maniera il senso vero ed ordinario della forma, la cattiva intenzione del ministro non rende punto il cambiamento essenziale, perchè il senso delle parole non dipende dalla sola intenzione di quello, che le proferisce, ma dall' uso che nè fà tutto il mondo; e che l' intenzione particolare del ministro non può nuocere all' intenzione generale della chiesa, secondo la quale si presume voler fare ciò, che fà la chiesa.

Fare si può ancora dei cambiamenti nell' amministrazione dei Sagramenti per addizione, per omissione, per transposizione, per interruzione, o per corruzione.

Il cambiamento per addizione è essenziale, allorchè si aggiunge alla forma qualche parola, che distrugge il senso, nel quale la chiesa intende le parole sacramentali. San Tomaso ne dà questo esempio -- *Puta si aliquis dicat -- Ego te baptizo, in nomine Patris majoris, et Filii minoris; sicut Ariani baptizabant* -- (Summ: Theol: tert: part: quest: 60. art. 8.) Il cambiamento sarà accidentale per addizione, se si aggiungono parole, che non distruggono punto il senso della forma. Infatti il Papa Stefano II. dichiarò perciò valido il battessimo, che un sacerdote avea amministrato, proferendo per ignoranza -- *In nomine Patris mergo, et Filii mergo, et Spiritus Sancti mergo* --

L' omissione cagiona un cambiamento essenziale nella forma d' un Sagramento, quando si toglie qualche parola essenziale, di sorte che non avrà più lo stesso senso: per esempio, se battezzando si omettesse il nome d' una delle tre persone della SSma Trinità. Se l' omissione d' una parola non toglie alla forma il suo senso ordinario, come se battezzando non si omettesse che il pronome *Ego*, il cambiamento non sarebbe che accidentale.

Se si traspongono le parole di tal maniera, che più non abbiano quel senso che devono avere, il cambiamento è essenziale: per esempio, battezzare così -- *Filii, ego te baptizo, in nomine Patris, et Spiritus Sancti* -- non sareb-

be battezzare. Al contrario quello che battezzarebbe, dicendo -- *In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, ego te baptizo* -- conferirebbe un valido battesimo; perchè questa trasposizione non cambia punto la significazione essenziale della forma.

Allorchè l' interruzione nel pronunciare le parole è tale, che queste parole non sembrano più fare una stessa proposizione, o uno stesso seguito di discorso; allorchè l' azione non può esser creduta moralmente la stessa; e che l' intenzione dev' esser riguardata come interrotta, il cambiamento giudicar si deve essenziale: per esempio, se tra le parole passa molto tempo, o che si tiene qualche discorso; ma se il ministro non facesse che una piccola pausa, come sarebbe, per respirare, tossere, sputare, starnutare, l' interruzione non sarebbe considerabile. Che se accadesse tra due sillabe d' una stessa parola, richiederebbe molto meno di tempo per produrne un cambiamento essenziale, che se si trovasse tra due parole.

Si possono in differenti maniere corrompere le parole sagramentali. 1.° Pronunciandole in altro linguaggio, che quello in uso nella chiesa: benchè questo cambiamento non sia che accidentale, non è permesso che nell' amministrazione del battesimo, e solamente quando è dato in caso di necessità, per evitare il pericolo di mancare in ciò ch' è essenziale ad un Sagramento sì necessario alla salute. Bisogna puranche avvertire i secolari, che non sanno il latino, di pronunciare la forma del battesimo in lingua volgare, allorchè si troveranno obbligati di amministrare questo Sagramento. 2.° Cambiando le parole ordinarie della forma in altre, benchè sinonime. Se le parole sostituite hanno lo stesso senso nell' uso comune, il cambiamento non sarebbe che accidentale: per esempio, se qualcuno, battezzando, dicesse *Ego te abluo, tingo, lavo* — il battessimo sarebbe valido, come se dicesse — *Ego te baptizo* — Non sarebbe già lo stesso, sostituendo parole di un differente significato, o che non fosse così distinto e così chiaro, che lo è quello delle parole, di cui si serve la chiesa: per esempio, se battezzando si dicesse — *Te mundo, purgo, refrigero* — poichè l' effetto del battesimo, ch' è di purificare dai peccati,

dev' essere espresso con termini, che significano *lavare*. Similmente, se si dicesse — *Io ti battezzo in nome della SSma Trinità* — poichè Gesù Cristo ha ordinato, battezzando. l' invocazione chiara, distinta ed espressa del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Tutte le volte che si cambiano artificiosamente le parole usate dalla chiesa in altre, che non hanno interamente lo stesso senso, devesi giudicare che non si fà il Sagramento, mentre il senso delle parole più non sussiste, e che avvi luogo di credere, che il ministro, facendo questo cambiamento, non abbia intenzione di fare ciò che fà la chiesa, ma bensì d' introdurre qualche errore.

Il cambiamento non è che accidentale, quando le parole pronunciate da un ministro, il quale articola malamente, imprimono lo stesso senso nello spirito, che se fossero ben pronunciate; e che dalla maniera con cui le pronuncia in tale circostanza, si vede ch' egli vuole ed intende di dire la stessa cosa, che dice la forma del Sagramento.

Nell' amministrazione dei Sagramenti richiedesi un' attenzione particolare a non recare alcun cambiamento, nè nella materia, nè nella forma, e nè anche nei riti e ceremonie. Mai è poi mai egli è permesso ad alcun particolare di cambiare volontariamente nè la materia, nè la forma del Sagramento: per poco considerevole che sia il cambiamento, s' egli è volontario, sempre è peccato.

Il peccato è mortale, egli è un sacrilegio se si fà per disprezzo, per grossolana negligenza, o per una criminosa ignoranza, un cambiamento che rende nullo il Sagramento. L' ignoranza, sù questo punto, è riputata volontaria, e non può scusare avanti Dio; poichè riguarda una materia importantissima, la validità o la nullità d' un Sagramento, e che i ministri sono per dovere della loro carica, obligati d' esser pienamente istruiti di ciò ch' è necessario di osservare in simili amministrazioni. Per un laico, il quale mancherebbe nella materia o nella forma, l' ignoranza lo potrebbe scusare; almeno che per sua professione non fosse obbligato saperne la maniera d' amministrare questo Sagramento, come sono le levatrici.

Peccato similmente mortale, se fuori il caso di un' estrema necessità s' impiegasse una materia dubbiosa ed incerta,

benchè fosse probabilmente valevole ; perchè nell' amministrazione dei Sagramenti non basta seguire un' opinione probabile, bisogna ancora che sia la più sicura ; altrimenti si tratterebbe indignamente un Sagramento, esponendolo ad esser nullo. Tanto ne segue constantemente dalla censura, che Innocenzo XI. fulminò a questa proposizione — *Non est illicitum*, *in Sacramentis conferendis* , *sequi opinionem probabilem de validitate Sacramenti, relicta tutiore*. —

Ciò non impedisce, che nel caso di un' estrema necessità, allorchè si tratta di dare un Sagramento, assolutamente necessario alla salute , come il battesimo e la penitenza , non deve servirsi d' una materia dubbia, non avendo una certa; poichè vale meglio esporre un Sagramento ad esser nullo , che un uomo alla dannazione eterna. Coiui pecca mortalmente , il quale per disprezzo fà nella materia o nella forma un cambiamento, anche accidentale. Similmente colui , il quale fà un cambiamento alquanto considerabile nella maniera, con cui la chiesa applica la forma e la materia: per esempio, colui il quale per disprezzo non mette acqua col vino nel calice: colui il quale, nella consecrazione del vino, omette queste parole — *novi et æterni testamenti* — Non è egli necessario che il disprezzo sia formale ed attuale per rendere mortale questo peccato, basta che il cambiamento sia fatto con deliberato proponimento, e volontariamente.

Un sacerdote conformarsi deve esattamente nell' amministrazione dei Sagramenti a quanto vien prescritto nel rituale, senza aggiungervi, e senza diminuirne in cosa alcuna. S' egli non trova forme condizionali, prescritte per altri Sagramenti, che per il battesimo , non deve di propria autorità aggiungere una condizione nella forma ordinaria. S' egli reitera un Sagramento , perchè ne dubita della validità dell' amministrazione da lui fatta: per esempio , quando dubita se ha pronunciato sì o nò per intero , o secondo le regole, la forma d' un Sagramento; o quando egli dubita, se un moribondo sia capace d' assoluzione ; allora basta che abbia l' intenzione di non fare, o di non amministrare questo Sagramento ; che sotto condizione.

Importa molto di osservare, che quando si reitera un Sagramento, prima d' ogn' altra cosa è necessario esaminar bene

con attenzione se avvi giusto motivo di dubitare. L' esame dev' essere ancora più esatto, quando si tratta di un Sagramento, che imprime carattere.

PARAGRAFO TERZO

Del ministro dei Sagramenti.

Dio poteva, da se solo, salvare gli uomini; frattanto ha voluto piuttosto servirsi, per la loro salute, degli uomini stessi; e ciò per un' effetto ammirabile di sua potenza e di sua bontà: di sua potenza, producendone, per l' umana debolezza, dei capi d' opera veramente divini; di sua bontà, associandone alle sacre funzioni uomini a noi simili, ai quali noi possiamo aver ricorso con facilità e con confidenza.

Tutti gli uomini indifferentemente non sono già ministri di tutti i Sagramenti: ve ne sono, che li soli vescovi possono conferire; altri che non possono esser dati, che dai sacerdoti. Ognuno, in caso di necessità, può amministrare il battesimo. Sarà questo meglio spiegato nelle particolarità d' ogni Sagramento.

Per amministrare validamente un Sagramento bisogna avere, almeno, l' intenzione di fare ciò che fà la chiesa, cioè a dire, la volontà di fare, o il Sagramento che si presenta a fare, o ciò che Gesù Cristo ha istituito, ovvero ciò che fà la chiesa in simile occasione. Affin di togliere ogni scrupolo in questo punto, egli è a proposito di avvertire, che per aver questa intenzione, non è necessario di dire internamente o esternamente — *io voglio conferire un tal Sagramento* — poichè è moralmente impossibile che non si ometta qualche volta di fare, al momento, queste riflessioni; ma basta di portarsi, con conoscenza, a fare ciò che la chiesa o li cristiani fanno in simile occasione: basta, colla volontà di fare ciò che fà la chiesa, d' aver lo spirito applicato ed attento all' azione che si fà, o che si abbia avuta, almeno, quando si portava a cominciare quest' azione.

Quindi, l' intenzione attuale non è necessaria per la validità del Sagramento; perchè, come dice San Tomaso, qualche volta è quasi impossibile all' uomo, il quale volendo applicarsi fortemente ad una cosa, non pensi sovente ad un'

altra , conforme è scritto nel salmo 39. — *il mio cuore mi ha abbandonato* — Frattanto il ministro del Sagramento deve fare il suo possibile per aver questa intenzione attuale; ed è ciò che il Santo Dottore si prende la cura di avvertire (S. Thom: 3. Part:, Quest: 64. Art: 8. Ad: 3)

L' intenzione virtuale adunque basta; conforme ancora lo stesso San Tomaso spiega colla sua ordinaria chiarezza e precisione. Se nell' esercizio attuale dell' amministrazione dei Sagramenti, dice questo Santo Dottore, il ministro è distratto, e pensa ad altra cosa, il Sagramento non lascia d' esser validò, in virtù della prima intenzione che ha avuto, purchè questa intenzione sia la causa di ciò, che fà in seguito. (S. Thom: ibid.)

Ma non si può dire l' istessa cosa di colui, il quale nel delirio, in un sogno, o nell' ebrietà amministrarebbe per abitudine un Sagramento; poichè non avendo in questo stato l'uso della ragione, non potrebbe avere l' intenzione sufficiente. In caso di dubbio ben fondato, se la ragione fosse offuscata, bisognerebbe, sopra tutto nei Sagramenti necessari alla salute, ricominciare sotto condizione, sebben assicurati che il ministro non abbia mancato, nè nella applicazione della materia nè nella pronunciazione delle parole della forma. Nè si può dire che colui, il quale, amministrando un Sagramento, agirebbe per inavvertenza senza deliberazione, senza riflessione alcuna all' azione che egli fà, senza aver formato il disegno di farla, abbia sufficiente intenzione per la validità del Sagramento: perciò in un caso simile il Sagramento sarebbe nullo.

Ma, egli è necessario che il ministro dei Sagramenti abbia intenzione di produrne gli effetti? Nò, poichè altrimenti la chiesa non approvarebbe il battesimo dato dagli eretici, i quali non credono che questo Sagramento conferisca la grazia, e rimetta il peccato originale.

Da tutto ciò che si è detto ne segue, che un' infedele aver può l' intenzione necessaria per fare un Sagramento; poichè, sebbene egli non creda i nostri misteri, ch' egli riguarda il battesimo, per esempio, come una ceremonia superstiziosa, può voler fare seriamente ciò che ha veduto praticare ai cristiani; e questo basta per un' intenziône necessaria. Dico seriamente: poichè se nol facesse che per gioco, non vi sa-

rebbe Sagramento; per la ragione, che visibilmente non vi avrebbe volontà di fare, ma solamente di rappresentare ciò che fanno i cristiani.

Del resto, sulla questione di sapere, se per la validità d' un Sagramento vi abbisogna, che il ministro abbia l' intenzione interna, o se l' esterna sia sufficiente, dico, che nella pratica bisogna tenersi ai primi sentimenti. Per provarlo, non adduco che questo principio — Bisogna, allorchè è questione della validità d' un Sagramento, abbandonare un sentimento che non è, al più, che probabile, per seguire il partito più sicuro. Tale è, come l' ho di già osservato, la decisione d' Innocenzo XI. Dunque egli è evidente, che il sentimento di quelli, i quali sostengono la necessità dell' intenzione interna è più sicuro nella pratica, e per lo meno, così probabile che l' altro, sia che si compari il numero e l' autorità dei teologi d' una parte e l' altra; sia che si bilanci la forza delle ragioni per le due parti. Si deve adunque nella pratica tenersene al primo sentimento.

La fede e la santità sono molto a desiderarsi nel ministro dei Sagramenti. Frattanto, nè la sua indegnità, nè la sua cattiva disposizione, impediscono che un Sagramento non sia valido, quando nulla si omette d' essenziale, e nuocere non possono a quelli, i quali ricevono il Sagramento di sua mano, s' eglino non conoscono il suo delitto; o se il conoscono, hanno il dritto d' indirizzarsi a lui, sopra tutto nel caso di necessità, e particolarmente ancora se non hanno la comodità d' indirizzarsi ad un' altro.

Non è già in virtù dei meriti del ministro, ma per li meriti infiniti di Gesù Cristo, che un Sagramento produce il suo effetto. Sempre lo stesso, egli tira sua virtù e sua forza unicamente da nostro Signore Gesù Cristo, sia che il ministro è cattolico o eretico, santo o empio; basta ch' egli faccia ciò, che Gesù Cristo ha istituito. Tale è la decisione del Santo Concilio di Trento — *Si quis dixerit ministrum in peccato mortali existentem, modò omnia essentialia, quae ad Sacramentum conficiendum, aut conferendum, pertinent, servaverit, non conficere, aut conferre Sacramentum; anathema sit* —(Concil: Trid: Sess: 7. Can: 12.)

Ma, sebbene la cattiva disposizione del ministro dei Sa-

gramenti non ne impedisce l' effetto, essa lo rende colpevole di un' orribile sacrilegio. Qual indegnità, che un membro del demonio serva d' istrumento a Gesù Cristo, e riceva da lui un' impressione sopranaturale e divina, per produrre i capi d' opera del suo amore e della sua potenza? Che un' inimico di Dio faccia presso quest' Ente sovrano, che ha irritato, le funzioni di mediatore? Che un criminoso, il quale ha rigettato la grazia, intraprenda di donarla agli altri? Ch' egli agisca come deputato della nostra santa religione, e che disponga a suo nome, malgrado i suoi divieti, di ciò ch' ella ha di più santo e di più augusto? Se questo era un delitto punito di morte nei sacerdoti della Sinagoga, di fare qualche funzione legale, allorchè si trovavano imbrattati, quanto crederete voi, dice l' Apostolo, che quello sia degno dei più terribili castighi, il quale avrà messo sotto i piedi il Figlio di Dio, trattato, come una cosa inutile e profana, il sangue dell' alleanza, e fatto oltraggio allo spirito della grazia, di cui i Sagramenti antichi non erano che segni e deboli figure? I sacerdoti non possono adunque essere bastantemente attenti a menare una vita pura, casta, piena di pietà, per esser ad ogn' ora e ad ogni momento preparati ad esercitare il santo ministero.

Ma se un sacerdote, colpevole di peccato mortale, si trovasse nella necessità d' amministrare un Sagramento, senza poter incaricarne un' altro, che potesse supplire in vece sua, cosa dovrà fare? Caso simile sembrar dovrebbe moralmente impossibile; poichè, sebbene tutti gli uomini, qualunque sia il grado di perfezione che possino aver acquistato, siano sempre in pericolo di cadere; ciò nonostante questo pericolo sembra sì lontano da un sacerdote, il quale possiede le qualità, che domanda il suo carattere.....

Supponendo una tale disgrazia, che Dio allontani sempre da questa Diocesi e da tutta la chiesa, qual regola certa darne a colui, il quale per evitare un nuovo sacrilegio non ha che un momento, un momento per domandare perdono, e per raccogliersi? Se Dio, nel corso ordinario, non perdona a quelli, i quali hanno violato il loro battesimo, che dopo abbondanti lagrime, e lunghi sforzi — *non sine magnis nostris fletibus et laboribus* — come dice il Concilio di

Trento, Sess: 14. Can: 2.; può credersi, ch' egli si lasciasse piegare alla prima parola, al primo pianto di un sacerdote, il quale profanatore e del battesimo e del sacerdozio, non ha forse provato ancora verun sentimento di un delitto sì abbominevole, e non penserebbe ancora a damandarne il perdono, s' egli non si vedesse al momento e nella necessità d' amministrare un Sagramento.

L' avvertimento che gli si può dare, e che pratticar deve in questo funesto caso, è, che non potendo nell' istante offrire a Dio ne' fiumi di lacrime, nè un gran numero di buone opere, nè penitenze proporzionate, gli offra almeno buoni desiderj, ed una volontà pienamente determinata a fare in seguito ciò, ch' egli doveva aver di già fatto. Dopò di che si confesserà, e non avendo il comodo per mancanza di confessore, piangerà nel secreto dell' anima, farà tutti i suoi sforzi per produrre, dal fondo del suo cuore, atti di contrizione la più perfetta; farà tutto quel che potrà per assicurarsi; per quanto gli è possibile, della sincerità del suo pentimento e del suo dolore; formando per altro una forte risoluzione, non solamente di non più ricadere, ma di espiare ancora, di riparare del più presto possibile il suo peccato, secondo le leggi e lo spirito della chiesa. Disgraziato colui, se l' estremità in cui si è veduto, non gli servirà d' ora in poi di lezione per eccitare la sua vigilanza, e per impegnarlo quindi a vivere constantemente nella santità, che il suo stato richiede.

Si comprenderà facilmente, da ciò che si è detto, quanto è grande la temerità di coloro, i quali ancor deboli, soffrono ed acconsentono addossarsi il gran peso della condotta delle anime. I Teologi hanno stabilita questa massima, che un Pastore deve di già aver acquistato tutta la perfezione, alla quale un religioso è soltanto obbligato di aspirare; e ciò sulla massima, che essendo per la sua carica, come un canale di grazie e di santità, continuamente ed in ogni momento nell' obbligo di comunicarla a quei, confidati alla sua cura: il suo dovere domanda, che ne abbia sempre la pienezza, e che giammai ne sia sprovisto.

Oltre la purità di coscienza, il sacerdote che amministra un Sagramento, aver deve l' attenzione e la divozione, ch'

esiggono tutte le cose sante, ch' egli ha a trattare. Questo è l' esempio che Gesù Cristo ci dona, avendo voluto comparire santamente rapito, quando eseguiva i nostri santi misterj. Queste sono ancora le disposizioni, che la chiesa esigge da' suoi ministri, colle proibizioni espresse che loro fà, di salutare a chichesia, o di dare alcun segno di rispetto umano nell' atto che amministrano i Sagramenti: l' unico loro dovere allora è d' esser intieramente ed unicamente occupati delle loro funzioni. Che sarebbe, se un sacerdote, mezzo stordito dal vino, o l' immaginazione piena ancora dei suoi divertimenti, osasse trattare misterj sì augusti e sì terribili? Non basta, che il ministro del Signore provi internamente la riverenza, la divozione dovuta a misterj così divini: questi sentimenti devono sfavillare al di fuori, e manifestarsi con differenti affetti.

1.° Egli avrà una straordinaria cura, che li sacri vasi, li pannilini e tutti gli ornamenti siano proprj, ricchi e belli, per quanto sarà possibile, e conservati di una maniera, capace d' attirare la venerazione. L' esempio del Figlio di Dio, il quale, benchè povero, non ha niente adoperato, che di scelto e di prezioso nell' ultima cena, non permette ad alcun Pastore di scusarsi di un dovere sì indispensabile, sulla sua povertà, e quella della sua chiesa. Colui, il quale può avere pannilini bianchi per suo uso, si rende agli occhi di Dio, come pure a quei del pubblico, colpevole non solamente di negligenza, ma di difetto di pietà e di religione, ed ancora di peccato mortale, s' egli si serve di corporali, per esempio, o di purificatori mal proprj e laceri. La mancanza di altri non diminuirà certamente la sua; e se li procuratori e sacristani non fanno quel che devono, non sarà egli perciò innocente, se lascia il Corpo di Gesù Cristo nella polvere e mal proprietà.

2.° Egli esorterà, impegnerà il popolo affidato alla sua cura di attingere spesso in queste sacrate fonti; farà tutti i suoi sforzi per disporli; mostrerà loro spesso li vantaggi, che ne ritirano quelli, che si approssimano ben disposti, e li pericoli nei quali si espongono quelli, che si allontanano, o che non hanno le richieste disposizioni.

3.° Chiamato per amministrare i Sagramenti in ore an-

cora incommode, dev' essere sempre pronto, e giammai mostrarne dispiacere, per non togliere la confidenza e la libertà d' indirizzarsi a lui: dev' egli ancora mostrarsi sempre contento e sodisfatto, se ha lo spirito del suo stato, quando sarà occupato nelle sue sacre funzioni; poichè in effetto, niente esser deve più piacevole ad un vero Pastore, che la salute delle anime, ed il loro progresso nella virtù. Si esorta perciò a riguardare, come un dovere del suo impiego, ed un' obbligazione del suo zelo, la cura di avvertire i suoi parrochiani di non privarsi, per tema forse d' incommodarlo, dei frutti ch' eglino possono ricevere, approssimandosi spesso ai Sagramenti; e che nè rigidezza di tempo, nè smanie di caldo, nè lunghezza o difficoltà di strade, nè alcun' altro incommodo, non gl' impediranno di prestar loro tutti i soccorsi per il bene delle anime loro. Bisogna che faccia spesso loro conoscere l' ardente suo desiderio ed impegno, che sii prontamente avvertito, quando avranno bisogno del suo ministero. Egli deve, senz' alcuna distinzione, amministrare i Sagramenti con ugual carità ai poveri ed ai ricchi, senza apportare il menomo indugio, sopratutto se la necessità è pressante.

4.° Prima di amministrare i Sagramenti, egli deve, tanto che far si possa, mettersi in ginocchio per domandare, con contrizione, il perdono de' suoi peccati; per raccogliersi, applicare sua intenzione, riflettere, qualche istante almeno, sulla santità dell' azione, che si presta a fare, per ottenere da Dio, con una umile preghiera, la grazia per lui di adempire degnamente ad una funzione sì santa, e per le persone che ricever devono i Sagramenti, quella di profittarsene. Che impieghi tutto il suo zelo ad inspirar loro la pietà e la divozione che si conviene; e per riuscirvi che spieghi spesso la necessità di questi divini misterj, la loro istituzione, la loro virtù, la loro eccellenza, i loro effetti, e sopratutto le disposizioni necessarie per approssimarsi degnamente. Che avvertisca quelli ancora, che si trovano presenti nell' amministrazione dei Sagramenti, di tenersi nel rispetto e modestia, che le cose sante domandano; di comparire in abito decente, di non mai parlare senza necessità, e di far vedere dal loro contegno e gravità esteriore, li sentimenti di stima e di venerazione, che nutriscono nel cuore per li misterj di nostra santa religione.

5.° Per mantenere nello spirito dei fedeli l' alta idea, che aver devono dell' eccellenza dei Sagramenti, bisogna che il parroco, conforme vien' ordinato dal Santo Concilio di Trento, spieghi loro le ceremonie, secondo la dottrina dei SS. Padri, e del Catechismo Romano, communemente detto, il Catechismo del Concilio di Trento; ed è molto a proposito che lo faccia di tanto in tanto nell' atto dell' amministrazione, per quanto però il luogo ed il tempo lo permettano; ed in tale occasione bisogna più che mai parlar con brevità e con termini intelligibili, d' una maniera piena d' unzione, capace di edificare, come che d' istruire.

6.° Durante l' amministrazione vi si applicherà unicamente, pronunciando con distinzione, posatezza, devozione, ed a chiara voce, ma senza affettazione, la forma e le orazioni prescritte; leggerà esattamente nel rituale, per quanto sia possibile, senza fidarsi alla sua memoria. Unicamente attento al ministero ch' egli esercita, procurerà, come conviene ad un ministro di Gesù Cristo, e ad un dispensatore dei misterj di Dio, di onorarli e farli onorare.

7. Dopo l' amministrazione, si metterà in ginocchio, per ringraziare Dio d' aver voluto servirsi di lui per dispensare un Sagramento sì santo, pregarlo di conservarne il frutto in quei, che vengono di riceverlo, e per domandar perdono dei difetti, dei quali, forse per sua debolezza, non si sarà accorto.

8.° Un' intrepida fermezza per resistere agli indegni, è una prova ancor necessaria del suo rispetto per li Sagramenti, purchè almeno accompagnata sia colla discrezione; e che precedentemente abbia fatto il possibile per disporli; poichè non solo egli è il dispensatore, ma il custode puranche di questi preziosi tesori. Posto, come quel Cherubino terribile alla porta del paradiso terrestre, star deve in guardia, pronto a dar la vita, non restandogli altro mezzo che questo, per allontanare gl' indegni.

9.° Sopratutto evitar deve il ministro ogni apparenza di sordido interesse. Non vi ha cosa più ingiuriosa ai nostri augusti misterj, e che ne allontani i popoli, quanto la mercenaria avarizia, che sembra farne un traffico, stimarli e venderli a prezzo d' argento. Perciò è proibito di esigere

qualunque cosa avanti la celebrazione dei Sagramenti, di quello ancora del matrimonio, nè domandare di assicurarne i dritti da riceversi. Convinto d' aver contravenuto a questi regolamenti, punito esser deve dal Vescovo, o dal suo Vicario generale colle pene contro i Simoniaci.

10.° Abbenchè proibito sia espressamente ad ogni ministro di nulla esigere, con parole o con segni, nè direttamente nè indirettamente, avanti di fare le sue funzioni; ciò nonostante gli è permesso di ricevere, dopo finito, le mercedi stabilite, e ciò che li fedeli offrono per elemosina o per divozione. Così ordina il Concilio Lateranense, tenuto sotto Innocenzo III. nel 1215 — Da una parte proibisce ogni esazione, quando si tratta d' amministrazione dei Sagramenti; dall' altra ordina di osservare i lodevoli usi, che la pietà e la divozione dei fedeli hanno introdotti, facendo delle offerte a quelli, che servono l' altare. — Ma non è mai permesso di riceverne alcuna cosa per il Sagramento della penitenza, quand' anche venisse volontariamente offerta.

11.° Non basta guardarsi a non fare alcun convenio di prezzo, a non esigere alcuna sicurtà del pagamento, a non differire nè rifiutare i Sagramenti, perchè non si pagano i dritti, a non dimostrare più di premura ed attenzione per quelli, che danno di più, a non domandare oltre allo stabilito dalle tasse, regolate e fissate dall' ordinario. Non deve ancora il parroco obbligare i suoi parrochiani, con durezza, a pagargli i suoi dritti, acciò non apparisca domandarli qual prezzo dei Sagramenti.

12.° Finalmente, facendo vedere l' esperienza, che l' esteriore grave e ben composto del ministro imprime efficacemente il rispetto, ed inspira la divozione verso i nostri santi misterj; non dev' egli perciò amministrarne alcuno nella chiesa, che non sia vestito di sottana; e se il Sagramento lo esigge, con abiti corali e stola. Andando a confessare un' ammalato, per quanto lontano sia il domicilio, devesi andar sempre in sottana, eccettuato il caso di un' assoluta necessità.

PARAGRAFO QUARTO

Del numero e degli effetti dei Sagramenti.

Vi sono sette Sagramenti nella nuova legge, il Battesmo, la Confermazione, l' Eucaristia, la Penitenza, l' Estrema-Unzione, l' Ordine Sacro, ed il Matrimonio. Tutti contengono la grazia che significano, e la conferiscono a quelli, che non vi pongono ostacolo. Questa grazia, che i Teologi chiamano abituale e santificante, commune a tutti i Sagramenti, ha i suoi gradi di perfezione, più o meno grandi, quali possono aumentarsi o diminuirsi di più in più.

Li Sagramenti istituiti per cancellare il peccato mortale: il Battesimo e la Penitenza producono, da se stessi, il primo grado della grazia santificante, o la prima grazia. Chiamansi perciò Sagramenti dei morti, perchè donano o rendono la vita spirituale a quelli, che non l' hanno, o che l' avessero perduta: morti gli uni per il peccato originale, gli altri per il peccato attuale.

Gli altri cinque Sagramenti, chiamati Sagramenti dei vivi, donano la seconda grazia, perchè suppongono in quei che li ricevono la vita spirituale, quale aumentano e fortificano. Non si devono perciò riceverli, che in istato di grazia: avranno perciò cura i sacerdoti d' istruirne sù di ciò i fedeli.

Ogni Sagramento, oltre la grazia santificante, che produce, conferisce il dritto a certe grazie attuali, che Dio s' impegna di dare, in tempo e luogo, a colui che avrà le richieste disposizioni; e queste chiamansi grazie sacramentali; perchè corrispondono alla natura di ciascun Sagramento, e che sono li propri e specifici effetti. Queste sono ajuti dati da Dio per ottenere il fine del Sagramento, per adempire degnamente e con benedizione le obbligazioni che ne sieguono, e per superare gli ostacoli, che vi si oppongono ordinariamente ai nostri progressi.

Così il Battesimo, donando una nuova nascita, ed una vita nuova, dona dritto alle grazie necessarie per vivere da figliuoli di Dio, e conformemente all' Evangelio.

La Confermazione ci consacra in qualità di soldati di Gesù Cristo: ci riempie di forza e di coraggio per professare

la fede; e nelle occasioni difenderla contro li profani , che la disprezzano o la perseguitano.

L' Eucaristia è il nutrimento spirituale delle nostre anime, data per farci crescere nella vita spirituale.

La Penitenza ci è accordata per purificarci dai peccati , e farci evitare le ricadute. Con questa si ricupera la grazia, che il peccato avea fatto perdere.

L' Estrema-Unzione, stabilita per fortificarci nell' ultimo passaggio contro i dolori della malattia, i timori della morte, e le tentazioni del demonio , finisce di purificarci , e così disporci a comparire avanti Dio.

L' Ordine, istituito per consacrare il ministro della chiesa, conferirgli quelle possenti grazie, di cui avrà un continuo bisogno per disimpegnarsi degnamente delle sacre funzioni, e travagliare con frutto alla salute delle anime.

Il Matrimonio santifica l' unione dell' uomo e della donna ; gli dona forza di portare cristianamente i pesi del loro stato ; e le grazie necessarie per allevare santamente i loro figli, nel timore ed amor di Dio.

Dei sette Sagramenti, tre, cioè il Battesimo , la Confermazione, e l' Ordine imprimono nell' anima un carattere , e ciò fà che non si possono reiterare. Questa impronta, che giammai si scancella, distingue da tutti gli altri quelli , i quali hanno ricevuto il Sagramento che la produce , e li consacra d' una maniera particolare al servigio di Dio , ed a certi doveri della religione. Un battezato, per il carattere del Battesimo, è divenuto il figliuolo , il tempio di Dio , capace d' esser ammesso agli altri Sagramenti. Un Confermato è, o dev' essere in arme ed in stato di combattere li nemici della fede e della chiesa. Un ministro , che ha ricevuto il Sagramento dell' Ordine, è consacrato al servigio dell' altare, e possiede il potere d' amministrar li Sagramenti.

PARAGRAFO QUINTO

Delle persone capaci di ricevere i Sagramenti.

Gesù Cristo non avendo istituito i Sagramenti che per gli uomini, gli uomini soli sono capaci di riceverli. Il battesimo è per tutti; bisogna averlo ricevuto per esser capace degli altri Sagramenti. Ogni battezato, non pertanto, è tosto capace di riceverli tutti; una femmina, per esempio, non può essere ammessa all' ordine, nè i figliuoli al matrimonio prima dell' età di pubertà; alla penitenza avanti l' età di ragione.

Abbisogna puranche negli adulti una vera ed interna intenzione, o la volontà di ricevere i Sagramenti Non si può amministrare veruno a colui, il quale non avesse dato qualche segno di volerli ricevere. Un Sacramento conferito ad un' adulto, contro sua volontà, sarebbe nullo, e non avrebbe alcun effetto.

Si eccettua da questa regola, in quanto alla nullità del Sagramento, quello dell' eucaristia, il quale non consiste nell' uso, e nell' applicazione, che se ne fà, ma in una cosa permanente, e che esiste indipendentemente dalla volontà di colui che lo riceve. Il Sagramento sussiste, in quanto agli adulti, senza loro intenzione; ma per la loro indisposizione, non ne produce il suo effetto.

Quale dev' essere quest' intenzione ? Basta l' interpretativa per l' estrema unzione; l' abituale almeno è necessaria per il battesimo e la penitenza ; la virtuale per il matrimonio. L' intenzione interpretativa trovasi in colui il quale, non comparendo d' altronde aver veruna passione peccaminosa, avrebbe inaspettatamente perduto per malattia l' uso della ragione , senza aver pensato a domandare l' estrema unzione ; si presume ch' egli l' avrebbe domandata, se avesse previsto il pericolo ; gli si deve amministrare.

Non può presumersi l' istessa cosa di colui , che non si sapesse con sicurezza d' aver in alcuna maniera ritrattata la cattiva sua volontà: così, un uomo il quale perde la ragione, e che si trova agli ultimi, bestemmiando ancora, o sollecitandone la sua vendetta, o bevendo con un' eccesso notabile e peccaminoso; gli si deve rifiutar el' estrema-unzione.

Nel dubbio s' egli avesse avuto il tempo di ravvedersi, bisognerebbe amministrargliela.

Queste regole concernenti l' intenzione, non riguardano che gli adulti; poichè per i figliuoli, se il peccato del primo Adamo ha potuto perderli, senza che la loro volontà abbia in niente avuta parte; la carità del secondo Adamo può certamente salvarli per l' applicazione del battesimo, senza che vi sia bisogno, o di presupporre, o di attenderne il loro consentimento. Altrevolte si amministravano loro ancora li Sagramenti della Confirmazione e dell' Eucaristia: segno sicuro, che la chiesa li giudica capaci. Bisogna dire l' istessa cosa rapporto al Battesimo degli insensati, che sempre lo sono stati; ma a riguardo di quelli che lo sono divenuti, si deve osservare ciò che si è rimarcato per gli adulti. Se hanno qualche lucido intervallo, si farà tutta l' attenzione, e si cercherà di approfittarsene, per fargli ricevere i Sagramenti.

A riguardo dei sordi e muti di nascita, non si ammetterà alcuno ai Sagramenti, che dopo aver consultato l' Ordinario. Del resto, non bisogna amministrarli che a persone, alle quali si ha dritto di amministrarli, e sulle quali si ha giurisdizione; altrimenti l' amministrazione sarebbe sempre illecita, ed il Sagramento nullo rapporto al Matrimonio.

I Sagramenti non devono amministrarsi che a quelli, i quali dimostrano dalla modestia dei loro abiti, e da tutto il loro esteriore, il rispetto e la divozione, di cui sono penetrati per questi santissimi ed augustissimi Misterj: non devono profanarsi, amministrandoli alle donne, che si presenteranno in portamento sfacciato con abiti indecenti e scandalosi.

Non si devono ammettere ai Sagramenti, che le persone bastantemente istruite dei principali Misterj, dei Comandamenti di Dio, e della Chiesa, dei doveri del cristiano, e di quelli del loro stato; quelli che sanno le orazioni, gli atti di fede, di speranza, di carità, e di contrizione, in fine che conoscano bastantemente la virtù, l' eccellenza, gli effetti dei Sagramenti, le disposizioni che vi si richiedono.

Egli è penetrato, che li Parrochi, Vicarj curati, ed altri Ecclesiastici, incaricati dell' istruzione e della cura delle anime, non devono trascurare d' imprimere queste cognizioni nello spirito di coloro, la salute dei quali è loro affidata.

Siccome saranno oltrove indicate le particolari disposizioni, che domanda ogni Sagramento; quì basta ricordarsi di questa regola generale, che Gesù Cristo proibendo di dare le cose sante ai cani, cioè a dire, agl' indegni, bisogna allontanarli.

Frattanto, qualunque sia l' indegnità di colui, che si accosta, bisogna esaminare se il suo peccato è occulto ovvero pubblico. S' egli è occulto, il peccatore si presenta o in pubblico con gli altri, o in particolare e senza testimonj; nel primo caso, per evitare lo scandalo ed altri inconvenienti, gli si devono accordare le cose sante, ad esempio di Gesù Cristo, che communicò Giuda, di cui Egli solo conosceva la perfidia; ma nel secondo non si deve ammetterlo, quante volte però il suo stato è altrimenti conosciuto, che dalla sagramentale confessione, poichè non si può servirsene di questa conoscenza fuori del tribunale, che col permesso del penitente.

Se il peccato è notoriamente pubblico e scandaloso, bisognerebbe, anche in pubblico, ricusare i Sagramenti al colpevole, fino a tanto ch' egli avesse rigorosamente riparato lo scandalo; convien però, in questo caso, di procedere colla più savia discrezione. I Pastori, prima di venirne a questo, devono consultare l' Ordinario, e non avendo il tempo, si conformeranno alle regole, delle quali se ne farà menzione, trattando dei Sagramenti dell' Eucaristia e dell' Estrema-Unzione.

Ne siegue chiaramente dai principj quì stabiliti, che il Confessore può e deve, in ogni caso, ricusare l' assoluzione a coloro, ch' egli conosce indegni, poichè tale rifiuto facendosi sempre in secreto, non può giammai scandalizzare alcuno.

Per la Confessione, devesi ordinariamente ammettere, senza distinzione, chiunque si presenta; essendo un' occasione molto propria per ammonirli, e dargli degli avverti-

menti, che altrove non potrebbero nè gustare, nè meno sentire.

Si è detto, ordinariamente; poichè, se un peccatore pubblico e scandaloso si presentasse solamente per evitare le censure, il Confessore, bastantemente avvertito d' un simile disegno, non dovrebbe permettergli di cominciare la sua confessione, nemmeno di entrare nel confessionile, ma dovrebbe levarsi, e reclamare contro lo scandalo. Egli è quì ancora, che vi abbisogna una grande prudenza, una somma circospezione, per non cagionarne verun chiasso. Una santa fermezza, senza asprezza, imporrà sempre, ma per renderla ancor più rispettabile, bisogna unirvi quella decenza, che la carità cristiana mette sempre nella maniera di agire, e nelle risoluzioni.

PARAGRAFO SESTO.

Delle Ceremonie dei Sagramenti.

La chiesa ha istituite diverse ceremonie, e vuole che sieno osservate nell' amministrazione dei sagramenti: queste sono altrettante azioni, piene di religione e di misterj, destinate a rappresentare più sensibilmente l' effetto di ciascun sagramento, e le obbligazioni ch' egli impone. Il loro scopo è di attirare, fissare l' attenzione, di elevare li spiriti, e di far nascere nel cuore questi sentimenti religiosi, i soli degni di occuparci durante così auguste funzioni.

Benchè queste ceremonie non siano essenziali ai sagramenti, veruno può, senza peccato, ometterle o cambiarle di sua propria autorità, sia aggiungendone, sia diminuendone. Così si dichiara il Concilio di Trento, *Sect.* 7. *Can.* 13. *de Sacrament*: = Se qualcheduno dice, che le ceremonie accettate ed approvate nella chiesa cattolica, e che si pratticano nell' amministrazione dei sagramenti, possono esser tenute in poco conto, ovvero omesse a piacere del Ministro, o che possono esser cambiate in altre nuove da ogni Pastore, qualunque siasi; sia scomunicato.

Che potrebbesi in effetto attendere, o piuttosto che non

dovrebbesi temere, se si ammettesse, per regola in questo genere, l' idea ed il capriccio di ciascun Ministro? Non si svia a prima vista, che per cambiamenti in apparenza poco importanti; ma, li principj una volta abbandonati, ove arrestarsi.

Tutto si deve adunque, ma colla più rigorosa esattezza, praticare ciò che la chiesa pratica e comanda, sia in quanto alle azioni, sia in quanto alle parole. Perciò, ognuno avrà cura, prima di amministrare i sagramenti, di preconoscerne le ceremonie, d' impararle, e di esercitarvisi, affin di acquistare la facilità di farle senza incertezza, e con tutta la richiesta decenza. Studieranno la loro significazione, affin di poterla spiegare al popolo, allorchè giudicheranno esser necessaria e convenevole tale istruzione.

Vien proibito espressamente d' amministrare alcun sacramento, o di fare alcuna sacra funzione, in abiti corti, eccetto il caso di una vera ed urgente necessità: Li ministri esser devono, in ogn' altra circostanza, vestiti di sottana, degli abiti corali, e d' una stola, del colore convenevole, eccettuato il Sacramento della Penitenza, che può amministrarsi senza stola in chiesa, e senza abiti corali ancora agli infermi nelle case. Per ciò che riguarda il Battesimo, l' Eucaristia, il Matrimonio, e l' Estrema Unzione devesi, oltre gli abiti corali, portare la stola, e farsi accompagnare da un chierico in sottana e cotta, per rispondere alle preci, portare e presentare ciò che sarà necessario. In difetto di chierico, impiegheranno un laico savio, e in grado di rispondere durante queste sacre funzioni. Sarebbe bene, e degno di un zelante Parroco, scegliere tra suoi parrochiani dei giovani modesti e pij, istruirli e formarli per l' occasione,

I Parrochi e Vicarj curati conserveranno, con gran cura, li antichi e nuovi registri dei battesimi, dei matrimonj e dei morti, secondo le formole del Rituale Romano,

CAPITOLO SECONDO.

Del Sagramento del Battesimo.

PARAGRAFO PRIMO

Della necessita' del Sagramento del Battesimo.

Tra li mezzi esterni stabiliti per la nostra salute, il battesimo è il più necessario, ed il più indispensabile: egli è il primo di tutti i Sagramenti.

Il primo, perchè fa nascere in Gesù Cristo quei che lo ricevono; li costituisce figli della chiesa, e gli dona il dritto agli altri sagramenti.

Il più necessario, perchè, dopo che l' Evangelio fù bastantemente pubblicato, obbliga tutti gli uomini, senza eccezione, fedeli, ed infedeli, i piccioli sì bene che i grandi.

Il più indispensabile; perchè veruna eccezione può distruggerne la necessità; nè l' ignoranza invincibile, quella, per esempio, dei popoli che non hanno potuto intenderne parlare; nè l' impotenza assoluta, per esempio, quella d' un bambino che muore nel seno di sua madre; perciò vien da San Pietro paragonato all' arca di Noè, *Ep.* 1. *Cap.* 3. *ver.* 21. = Siccome quelli che non vi entrarono, furono tutti sommersi nelle acque; così chiunque non è stato battezato, perirà nella corruzione, sparsa sopra tutta la natura umana per il peccato del primo uomo = Vi dico in verità (queste sono le espresse parole del Figlio di Dio) che se un' uomo non rinasce dall'acqua, e dello Spirito Santo, non può entrare nel regno di Dio= *Amen, amen. dico tibi, nisi quis renatus fuerit ex aqua, et Spiritu Sancto, non potest introire in regnum Dei* = Joan. 3. 5.

Egli è vero, frattanto, che questo sagramento esser può supplito col martirio: può esserlo negli adulti con un' atto di carità, che racchiude il desiderio di riceverlo. Egli è sù questi principj, che i Teologi distinguono tre sorta di battesimo, quello dell' acqua, ed è quello che trattiamo; quello del fuoco, ossia del desiderio; quello del sangue; ma il battesimo dell' acqua soltanto è un vero sagramento, ed egli solo rende capace di ricevere gli altri: infatti nel

linguaggio della chiesa chiamasi, la porta di tutti i sagramenti.

Questa necessità del battesimo esser deve, per i genitori cristiani, un pressante motivo di non differire quello dei loro bambini. Qualunque ragione, ch' eglino possino avere di aspettare un patrino, o una matrina, queste ragioni devono sparire, e ceder devono al pericolo dell' eterna dannazione, sempre a temersi per un bambino, che non è battezzato. I Pastori devono con tutto zelo vegliare, che un bambino non muoja senza un sagramento tanto necessario. Che impongano alle levatrici di prontamente informarli della nascita dei bambini: ecco uno degli oggetti i più sacri della loro pastorale sollecitudine. Dopo queste interessanti considerazioni, si deve raccomandare ai genitori di far sapere in chiesa la nascita dei loro bambini, al più tardi, l' indomani della lor nascita. Ed affin di nulla trascurare in un' affare di questa importanza, li Curati avvertiranno i loro parrochiani, che portando i bambini in chiesa per il battesimo, devono sempre aver pronta l' acqua per battezzarli, in caso che per istrada si trovassero sorpresi da qualche accidente di malattia.

In questo Sagramento, come in tutti gli altri, alcune cose sono d' istituzione divina, ed assolutamente necessarie per conferirli validamente, come la Materia, la forma, ed il Ministro: altre sono richieste per amministrarli solennemente in chiesa: queste sono differenti ceremonie, che non sono in verità d' istituzione divina, ma che sono augustissime, antichissime, istituite la maggior parte dagli Apostoli, e canonizati dai scritti dei Santi Padri, e che non possono esser omessi senza peccato, eccetto il caso di necessità.

PARAGRAFO SECONDO.

Della Materia del Battesimo.

La materia remota del battesimo è l' acqua pura e naturale. Chiamasi naturale e pura l' acqua di un fiume, d' una fontana, d' un pozzo, d' una cisterna, d' uno stagno, d' un lago, del mare, l' acqua della pioggia e della rugiada, quella della fontana ancor solforata e minerale. L' acqua

rosa e tutt' altro sugo tirato dai fiori; dalle frutta, dall' erbe, dalle piante, in una parola, ogn' acqua prodotta per chimiche distillazioni, o per tutt' altro artificio, non è la materia del battesimo, neppur quella che cola dai terreni, neppur il sudore, le lagrime, la saliva, l' acqua del sale liquefatto.

Che l' acqua sia pura e netta, per quanto è possibile: corrotta per intero non sarebbe più sufficiente. Nella urgente necessità si può tuttavia, in difetto di acqua pura, battezzare con acqua alterata fino a un certo punto, torbida ancora, com' è l' acqua della lisciva, l' acqua fangosa; ma si deve far attenzione, che per il mescolamento in troppo grande quantità, d' una materia estranea, l' acqua non abbia cessato d' esser vera acqua, e non sia divenuta un nuovo corpo tutto differente: con un simile composto, il Battesimo sarebbe nullo. Trovandosi, in difetto d' acqua pura, obbligato di battezzare con acqua dubbiosa una persona prossima a spirare, se sopravive, devesi di nuovo battezzare sotto condizione.

Benchè la benedizione dell' acqua non sia essenziale al Battesimo, conviene, nel caso ancora di necessità, servirsi dell' acqua benedetta per battezzare: se non riesce possibile di averne, bisogna servirsi dell' acqua comune.

Quando si battezza solennemente, bisogna servirsi dell' acqua, benedetta nell' istesso anno, il Sabbato Santo, o la vigilia della Pentecoste. Devesi perciò con tutta attenzione conservare quest' acqua in un vaso ben netto, chiuso nel fonte battesimale.

Allorchè si vorrà benedirne di nuovo, si verserà l' antica, non già nel vaso dell' acqua santa, ma nel sacrario della chiesa, o in quello del battisterio. Se si distribuisce di quest' acqua ai fedeli, desiderosi di conservarne nelle loro case, gli si darà, prima che sia mescolata col santo Crisma. Che la quantità, che si benedice allora, sia bastante per servire fino alla nuova. Se diminuisce in modo, che non si creda averne abbastanza fino a quel punto, si potrebbe mescolarvi altr' acqua non benedetta, purchè sia in minor quantità di quella che rimane. Che se venisse a mancare affatto, a spargersi, o a corromper-

si. bisognerà, dopo aver nettato il vaso, benedirne altra, nella maniera prescritta dal Rituale Romano.

La materia prossima del Battesimo è l'abluzione, o l'applicazione dell'acqua sul corpo del battezzato: in tre maniere può farsi; per *aspersione*, gettando sulla persona parecchie goccie d'acqua, come alcuni presumono che facessero gli Apostoli, quando migliara di proseliti si presentavano insieme, e domandavano nell'istesso tempo il Battesimo: per *immersione*, immergendo la persona nell'acqua, come pratticavasi altre volte: per *infusione*, spargendo l'acqua sulla testa. Bisogna battezzare in questa terza maniera, la sola in uso al presente nella chiesa latina.

Si deve versare l'acqua sopra quello, che si battezza in tanta quantità, che possa dirsi esser' egli lavato: non basta dunque spargerne qualche goccia. Quest' acqua deve toccare la pelle; poichè, se non tocca che gli abiti e li capelli, il bambino non sarà battezzato. Colui che battezza separi dunque e divida i capelli con la mano sinistra, nel mentre che versa l'acqua colla mano destra, affinchè l'acqua possa con più sicurezza penetrare.

Sulla testa è che l'acqua deve versarsi, perchè nella testa risiedono principalmente gli organi dei sensi e della ragione. Tal' è l'uso della chiesa, al quale bisogna conformarsi, eccetto il caso di necessità, nel quale ancora, se si avesse versata l'acqua sopra un'altra parte del corpo, bisognerà ribattezzare sotto condizione; non essendo affatto certo, che un tal battesimo sia valido.

Abbenchè basti, per la validità, di versare l'acqua una volta, l'uso della chiesa, sopratutto quando si battezza pubblicamente, è di versarne tre volte, formando ogni volta il segno della croce. Si faccia attenzione di non versare, che la quantità sufficiente per lavare le testa del bambino; e che non cada nè a terra, nè nel vaso ove conservasi l'acqua battesimale, ma nel sacrario; e servendosi di un bacile per riceverla, bisogna in seguito versarla nel sacrario della chiesa, o in quello del battisterio.

PARAGRAFO TERZO.

Della Forma del Battesimo

La forma del Battesimo consiste essenzialmente in queste parole, = *Ego te baptizo, in nomine Patris,* ✠ *et Filii,* ✠ *et Spiritus* ✠ *Sancti* = *Io ti battezzo nel nome del Padre,* ✠ *e del Figlio,* ✠ *e dello Spirito* ✠ *Santo.*

Per la validità del Battesimo, bisogna esprimere l' azione del Ministro, dicendo, *Io ti battezzo, e marcare l' invocazione espressa e distinta delle tre persone della Santissima Trinità*, in nome delle quali dev' esser amministrato. Quindi colui, il quale pronunciasse solamente, *nel nome del Padre*, senza dire, *Io ti battezzo*, o che dicesse, *Io ti battezzo, nel nome di nostro Signore Gesù Cristo*, o *nel nome della Santissima Trinità*, o *nel nome del Padre, e del Figlio*, senza aggiungere, *e dello Spirito Santo*, non darebbe affatto il Sagramento.

Bisogna esprimere la persona, alla quale si dona il Battesimo = *Similiter etiam expressio personæ baptizatæ est de substantia formæ, dice San Tomaso; quia per eam determinatur actus ad hunc Baptismum; et ideo, si substrahatur, non erit Baptismus.*

Siccome per la validità del Battesimo, è necessario che l' istessa persona versi l' acqua e pronunci le parole; colui che battezza, *deve pronunciare tutte queste parole distintamente, con attenzione, rispetto e divozione, nell' istesso tempo che versa l' acqua*. Il Battesimo è valido in qualunque lingua che si pronuncia; ma, quando si battezza solennemente, nella chiesa latina; non si deve pronunciare che in latino.

Se colui che battezza, perdesse all' improviso la parola, senza aver finito di pronunciar la forma, dev' esser rimpiazzato da un' altro, ricominciando il tutto di nuovo.

Siccome il Battesimo imprime carattere, non si può reiterare scientemente, senza sacrilegio, e *senza incorrere l' irregolarità*. Determinarsi ancora, sopra leggieri

pretesti, a conferirlo sotto condizione, sarebbe un peccato; ma quando, dopo aver esaminato con esattezza tutte le circostanze, vi resta un dubbio ragionevole, se la persona è stata battezzata, o se vi avessero omessa o cambiata qualche cosa di essenziale al Sagramento, bisogna battezzarla sotto condizione, dicendo = Si non es baptizatus, (o baptizata,) Ego te baptizo, in nomine Patris, † et Filii, † et Spiritus † Sancti = Questa forma condizionale è antichissima fin dall' ottavo secolo, ed il Papa Alessandro III. ordinò che si praticasse in tutta la chiesa.

PARAGRAFO QUARTO.

Del Ministro del Battesimo.

Il Battesimo essendo il più necessario dei Sagramenti, Gesù Cristo ha voluto che fosse il più facile ad amministrarsi. Ogni sorta di persone, ecclesiastiche e secolari, uomini e donne, fedeli ed infedeli, possono battezzare in caso di necessità. Tuttavia nè il padre, nè la madre devono battezzare; altrimente contrattarebbono insieme un' alleanza spirituale, che loro impedirebbe i dritti del matrimonio, fino a tanto che avessero ottenuto dispensa dall' Ordinario. Frattanto trovandosi eglino soli presenti, e nell' impotenza di chiamare altre persone, potranno, anzi dovranno battezzare il loro bambino; ed in questo caso non contrattarebbono veruna alleanza spirituale: Del resto un laico che battezza, contratta quest' alleanza con la persona battezzata, e col padre e madre della medesima; e quest' alleanza è un' *impedimento dirimente del matrimonio*.

Domanda il buon' ordine, che si preferisca per questa funzione il più degno tra le persone presenti, un sacerdote ad un diacono, un diacono ad un suddiacono, un suddiacono ad un minorista, un minorista ad un chierico, un semplice tonsurato ad un laico, un' uomo ad una donna; ma per altro una donna, che sà perfettamente la maniera di battezzare, dev' esser preferita ad un' uomo, che non la sà. Richiede la decenza, che sia puranche preferita,

nel caso in cui il bambino non sarà interamente sortito dal seno di sua madre.

Un laico, obbligato di battezzare, aver deve, s' egli è possibile, due testimonj, sia per correggerlo s' egli manca, sia per procurare al Parroco delle prove certe della maniera, con cui il Battesimo sarà stato amministrato. E tanto più, che gli errori in questa materia sono della più pericolosa conseguenza, e che d' altronde sarebbe inutile, che ciascuno avesse il potere di conferire il Battesimo, in caso di necessità, se tutti non sapessero la pratica. I Parrochi e Vicarj curati devono invigilare, che i loro parrochiani ne siano perfettamente istruiti.

Siccome per professione le levatrici trovansi sovente nella necessità di battezzare, veruna può farne le funzioni, che dopo essere stata esaminata, e giudicata perfettamente istruita; e siccome possono esse, in questo genere, facilmente dimenticare, il Curato le interrogherà sù questo punto, così spesso, che la prudenza lo richiederà.

L' amministrazione del Battesimo essendo un' azione sacra, sopranaturale e divina, conviene che sia in ogni caso accompagnata da una singolare riverenza e divozione; e benchè non sia deciso che una persona, battezzando in peccato mortale, senza solennità, nel caso di necessità, commetta un sacrilegio; nulla di meno per evitarne il pericolo è convenevole nella circostanza, per quanto il tempo e la malattia del bambino lo permetteranno, di produrre dal fondo del cuore gli atti, s' egli è possibile, d' una perfetta contrizione. Le levatrici particolarmente hanno bisogno di questo avviso; e siccome la loro professione le mette spesso nella necessità di battezzare, devono nel tempo stesso menare una vita più regolata, confessarsi più spesso d' ogn' altro.

I Parrochi e Vicarj curati avvertiranno le levatrici, e quei che non sanno la lingua latina, di battezzare in lingua volgare, per tema che la loro ignoranza non esponga alla nullità il Sagramento, ed il bambino alla disgrazia, dalla quale la loro buona intenzione non lo preservarebbe.

Fuori il caso di necessità, non è permesso di battezzare senza solennità, nè senza le ceremonie ordinate dalla

chiesa . Il Ministro ordinario del Battesimo solenne è il Vescovo , il Parroco , il Vicario curato , ed ogn' altro Sacerdote , da loro commissionato . Il Ministro estraordinario è il Diacono ; poichè egli può , colla commissione del Vescovo o del Curato , battezzare solennemente ; ma questa commissione non si deve accordare , che nella necessità , ed il Diacono che battezzarebbe , senza averla ricevuta , avendo il tempo di domandarla , peccarebbe e caderebbe nell' irregolarità .

Un bambino a battezzare , che non sarà della Parrochia, si deve rimandare nella sua propria Parrochia , al meno che non vi sia pericolo di morte , ovvero il permesso di battezzarlo in questa Parrochia , che non è sua. Immediatamente dopo fatto il Battesimo , prima che i Padrini se ne vanno via , il Parroco , Vicario curato , o altro Sacerdote , che avrà battezzato , ne trascriva l' atto a tenor delle formole, prescritte nel Rituale .

PARAGRAFO QUINTO.

Del Soggetto del Battesimo .

Ognuno è capace di ricevere il Battesimo . Si deve senza difficoltà ammettere gli adulti , pazzi o furiosi , che lo sono stati dalla nascita ; e sebbene non abbiano mai goduto verun' intervallo di ragione , bisogna giudicarli in qualità di figliuoli senza senno , e battezzarli nella fede della chiesa ,

L' istessa condotta a riguardo di quelli divenuti pazzi , o furiosi , o frenetici , se prima di cadere in questo stato hanno manifestato qualche desiderio di ricevere il Battesimo ; ma se non hanno fatto niente conoscere riguardo a questo , ed a più forte ragione, se hanno dimostrata una volontà contraria , non si deve loro amministrare .

In quanto a quelli di questo genere , i quali hanno qualche intervallo di ragione , bisogna scegliere questi momenti per battezzarli , manifestando eglino il desiderio del Battesimo . Basterebbe , per doverli battezzare nel pericolo di morte , ch' eglino avessero qualche volta dimostrato questo desiderio ,

A riguardo di quelli nati quasi stupidi, ma che frattanto hanno bastantemente lume e spirito per pensare alla loro salute, quando glie se ne parla, bisogna battezzarli, se vi acconsentono; non già, se non mostrano in qualche maniera di volerlo; e sopratutto, se positivamente non lo vogliono.

Per i sordi e muti di nascita, bisogna, per quanto si può, istruirli dei Misterj, che ogni fedele è obbligato di credere con una fede espressa e distinta. Alcuni hanno molto spirito, e' sono capaci di tutte le istruzioni si devono battezzare, avendone una certezza morale, ch' eglino posseggono le necessarie disposizioni. E puossi giudicare allorchè fanno intendere con qualche segno, ch' eglino comprendono li principali Misterj di nostra Santa Religione. Siccome la maggior parte hanno sì poco spirito, che si ha ragion di credere, ch' eglino nulla comprendono, non si deve dare loro il Battesimo prima di consultare l' Ordinario. In un caso urgente, che non permetterebbe questo ricorso, si può, dopo aver impiegato ad istruirli un tempo convenevole, ed allorchè non si ha più speranza d' istruirli di vantaggio, amministrar loro il Battesimo, s' eglino manifestano il desiderio, abbenchè appariscano d' altronde non aver compreso ancora tutto ciò, che la chiesa esigge dagli adulti per ricevere questo Sagramento.

PARAGRAFO SESTO.

Del Battesimo dei Bambini.

Tosto che un bambino sarà nato, devesi avvertire il Curato, e prenderne l' ora per il Battesimo. Li Parrochi e Vicarj curati avvertiranno i padri e le medri di presentare i loro bambini con tutta la modestia, che conviene ad un Sagramento, in cui vanno a rinunciare alle pompe di Satanno.

Le nutrici non devono incaricarsi dei bambini, che dopo essere stati battezzati, o facendoli battezzare del più presto possibile.

Un bambino colla forma, battezzato in particolare a cagion del pericolo di morte, si deve, passato il pericolo,

fargli supplire in chiesa le ceremonie del Battesimo. Differirle senza una giusta causa, sarebbe una negligenza, che non può esser iscusata di peccato, dice il Papa Benedetto XIV *de Synodo Diœcesana*.

Non si deve ordinariamente battezzare un bambino, che non sia intieramente sortito dal seno di sua madre; ma, *se solamente la testa comparisca fuori, e ch' egli sia in pericolo di morte, bisogna battezzarlo sulla testa, ed allora non vi è bisogno di reiterare il Battesimo*. Reiterar non si deve sotto condizione, che nel caso, in cui sarebbe stato in tale circostanza battezzato sul piede, la mano, o tutt' altra parte, che la testa. Questa è la decisione di San Tomaso, 3. *Part. Quœst*, 68. *Art.* 11. *Add.* 4., e quella di San Carlo Borromeo nella quarta parte degli atti della chiesa di Milano. Queste due autorità devono prevalere sopra quelle dei Teologi, i quali opinarebbero il contrario.

Se non comparisce che un braccio, un piede, o qualche altra parte del corpo, che dà col suo movimento segno di vita, bisognerà, se vi ha luogo di temere la morte del bambino, battezzarlo sù questa parte, sortito in seguito dal seno materno, trovandosi morto, si sepellirà in chiesa. S' egli vive, bisognerà ribattezzarlo sotto condizione, dicendo = *Si tu non es baptizatus, Ego te baptizo, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti.*

Avanti di battezzare un bambino, il Sacerdote domanderà se è maschio o femmina, per non battezzare l' uno per l' altra. Si raccomanda questa precauzione, perchè si ha l' esperienza, che questa negligenza non è sì rara quanto si pensa, e che degli errori, in simil caso, hanno spesso delle conseguenze imbarazzantissime per la quiete delle famiglie.

Non si deve affatto, contro la volontà dei loro parenti giudei o infedeli, battezzare i piccoli bambini, *almeno che la loro vita non sia intieramente disperata*; tale è la pratica generale della chiesa: nemmeno col consentimento ancora dei parenti, allorchè rimaner devono in queste mani infedeli, col continuo pericolo, e quasi inevitabile di cedere bentosto alle lezioni, o alli esempj di

superstizione, li soli ch' eglino avrebbero innanzi agli occhi. *Se questi bambini sono in positivo pericolo di morte, si devono battezzare, se si può farlo senza violenza, e senza scandalo*. S' eglino non muojono, quelli che l' hanno battezzati, devono invigilare sulla loro condotta, e se possono, separarli dai loro parenti, per tema che stando con essi non si pervertiscano: tale è la legge del quarto Concilio di Toledo, *Can*. 60.

Si può, contro la volontà dei parenti, battezzare i bambini degli apostati; poichè gli apostati, in virtù del loro battesimo, rimangono sempre sotto la giurisdizione della chiesa. Ugualmente, contro la volontà dei parenti, giudei, o infedeli, si possono battezzare i figli, i quali nell' età della ragione domandano il battesimo. La prudenza vuole, che si separino ancor questi dalla loro famiglia, che li perseguitarebbe, ed a lungo andare li pervertirebbe ancora.

Allorchè si presentano in una volta molti bambini, se vi ha luogo di temere che muojano, prima che si possano separatamente battezzare, bisogna versare l' acqua sopra tutti insieme, e dire nel tempo stesso in plurale *Ego vos baptizo, in nomine Patris, etc.*

Fuori di questo caso, bisogna battezzarli separatamente, versando l' acqua sopra ciascuno, dicendo *Ego te baptizo etc*: articolando in particolare il nome di ciascuno. L' istessa cosa a riguardo delle ceremonie; poichè, sebbene si possono dire le orazioni, li esorcismi e le altre parole in plurale, quando si battezzano molti bambini insieme, bisogna nondimeno, prescindendo dal pericolo di morte, fare sopra ciascuno di loro in particolare, le azioni principali, cioè soffiare, formare il segno della croce, mettere del sale, della saliva; domandare a ciascuno, s' egli rinuncia al demonio, alle sue opere etc., s' egli crede in Dio, in Gesù Cristo, etc., fare le unzioni, versare l' acqua del battesimo; pronunciare le parole della forma; mettere il velo, ossia la veste battesimale, e dare la candela accesa. Se questi sono bambini di sesso diverso, il Sacerdote farà mettere i maschj alla dritta, e le femmine alla sinistra; e quando pronuncierà le parole che hanno rappor-

to a queste azioni , si servirà del genere di ciascuno , come *hunc famulum* , *hanc famulam* , *hunc electum* , *hanc electam* .

Che il Ministro , dopo fatto il battesimo , inculchi al padre , alla madre , alla nutrice , di non mettere il bambino nello stesso letto con loro , prima che non compisca l' anno ; e se accade prima di questo termine, che il bambino venisse ad esser affogato nel letto da loro , essi caderebbero in un caso riservato , come colpevoli di un vero omicidio . Egli è proibito ancora ai padri ed alle madri di far dormire i loro figliuoli con essi nel proprio letto , come pure i fratelli e le sorelle insieme , arrivando all' età della ragione . L' inconvenienza e l' indecenza di un' uso simile , è da tutti conosciuta .

PARAGRAFO SETTIMO .

Delle cure che la Religione deve far prendere ad ogni Pastore verso le donne incinte, affin che si garantiscano da ogni accidente , e che il loro frutto non sia privato del Sagramento del Battesimo .

» Quandoquidem in zelo religionis et studio humanitatis ceu gemino cardine , tota vertitur Pastorum sollicitudo; his non inter ultima suscepti muneris officia recensendum videtur , ut ipsosmet infantes adhuc maternis visceribus inclusos , pretiosi Reipublicæ Ecclesiæque germina , quantum ad se pertinere possit, curent ac tueantur. Ac primo quidem parochianos interdum gravissimis verbis cohortentur , ut , pro felici prægnantium partu et fætuum salute , Deo misericordi supplicent .

» Præterca , tum publicè , tum privatim , doceant quam immane scelus perpetraret qui fæminam utero gravem tractaret adeo inhumaniter, ut inde sequeretur abortus. Prægnantes autem fæminas moneant , vel moneri provideant , ut seipsas fætumque suum incolumem servent quam diligentissimè ; alioquin eas lethaliter peccare : sique , per

gravem negligentiam, abortum faciant, quasi infanticidium committere. Pleræque, ex falsa opinione circa tempus animationis, non se, ineunte prægnatione, satis consideratè gerunt: hinc tot abortus in primis fœcundati uteri mensibus. Imperio damnosam, ecclesiæque flebilem negligentiam, omni via prudenti et possibili, è medio tollere studeant Pastores.

» Multò citiùs quam antea existimatum sit fætum animari probant anatomicæ recentiorum observationes: quinimò, in ipso etiam conceptu, immortalem fætui humano animam infundi, nonnullis ecclesiæ patribus, philosophis, medicisque pluribus doctissimis, certum videtur. Quamobrem, vitet gravida mulier, etiam a primo suæ prægnationis instanti, quidquid in cibo vel potu noxium sibi esse possit: abjiciat pernoctationes, saltationes, strictiorem elegantiæ causà vestitum; timeat longiora itinera, graviora onera, violentam atque insolitam brachiorum elevationem, nimios labores; temperet a jurgiis, ab ira, tristitia, cæterisque animi motibus, qui, cum sunt vehementiores, acerbissimo, ut plurimum, effectu, in matris ac fætus perniciem redundant.

» Hic observent Pastores abortui non raro causam esse extremam paupertatem. Inops mulier, convenientibus alimentis, nutrimentum sibi et fætui sufficere non potest, ne remedia, si ægrotet, suo statui accomodata sibi comparare, nec laboris ad suam sustentationem necessarii pondus alleviare. Pastorali charitate nihil dignius, quam si talibus fæminis auxilia et curam omnem ex pietate fidelium accersant, iisque ipsi, de propriis facultatibus, quantum potuerint, opitulentur.

» Illud etiam admoneantur conjuges, ut, quotiescumque abortus periculum erit, continentiam observent; ad quod videlicet, ipso jure naturæ, sub lethali culpa, tenentur. Et quidem partubus laboriosis vel desperatis, in quibus mater cum fætu malè conflictatur, vel miserrimè interit, alia sæpe causa nulla est præter usum conjugii, vel inordinatum, vel immodicum.

» Curis in providentia humana positis, adjungant fæmi-

næ prægnantes multam in Deum pietatem. Fervidis orationibus eum exorent, ut de ventre matris infanti suo sit protector; utque felici partu editus, regenerationis gratiam consequatur. Ne autem, pro peccato animæ suæ, pereat fructus uteri sui, sed Dominus huic benedicat, animo verè contrito sacrum pænitentiæ tribunal adeant; bonis operibus incumbant; se et fætum quotidiè, implorato Deiparæ Virginis interventu, divinæ bonitati commendent; vicino partu, sese nova confessione mundare studeant, et, de spiritualis moderatoris consilio, divinæ Eucharistiæ participes fiant, cujus virtute, necessariam in dolore parituris obtineant fortitudinem; quo cælesti pignore, si temporalis vitæ periculum ingruat, beatæ immortalitatis expectatione subleventur.

» Fæminis quibus, etiam præter voluntatem, contigisset abortio, gravem pænitentiam imponebat vetus ecclesiæ disciplina, cum infans, non nisi Deo in parentes justissimo ultore, periisse præsumeretur. Nunc quoque, multum prodesset ut in pænitentes quæ, per negligentiam licet minus gravem, abortum fecissent, spirituali sua auctoritate animadverterent Sacerdotes. Eas quidem in posterum vigilantiores cautioresque faceret imposita solito gravior pænitentia.

» Licitum esse abortum voluntarium existimarunt Gentiles et Manichæi: eum detestatur, naturæ vindex, Religio. Nefas igitur cuivis mulieri medicata pocula haurire, frequentibus saltationibus, seu violentis motibus indulgere, ac tandem quidquam eo consilio moliri ut abortum faciat, etiamsi tam perversæ voluntatis non sequatur effectus. Nec verò ullam artem suggerere, ullum indicare, vel quoquomodo subministrare medicamentum, opem aut consilium faciendi abortus causa præbere cuiquam licitum est.

Mulieres, heu! nimis multæ, invito animo prænantes, quia furtivè ac turpiter, ubi primum gravidas se sentiunt, abortum meditantur, eumque statim ab ineunte conceptu exequuntur, horrorem sibi ex eo minuentes, quod fætum, quem gerunt, nondum esse animatum falsò excogitant.

» Tanti sceleris atrocitatem puellis clam corruptis, quæ tamen speciosam honestatis larvam retinuere, suggerit ma-

lus pudor et metus parentum. Multæ puellæ, ut suum occultarent opprobrium, medicamentis ad abigendum fætum haustis, cum fætu miserrimè interierunt. In ipsomet connubio, hujusmodi execrando facinori locum etiam aliquando præbet malesuada paupertas. Quanquam liberior voluptas, novarum artium inventrix, frequentiores hoc sæculo abortus efficit, dum, resonante *humanitatis* vocabulo, inhumana quæque et atrocia invalescunt. Multæ, nequicquam fremente natura fætum suum in mare, aut etiam in loca immunda vivum præcipitarunt, vel in terram defoderunt; multæ exposuerunt; pleræque non baptizarunt, nec quis baptizaret, curaverunt.

» Parochi fortassè in hujusmodi sciolos quasi moralium doctores incident, qui fætus nondum animati abortum, ut puellæ familiæque integra servetur, existimatio, licitum esse contendant. Solemni decreto pessimam hujusmodi opinionem proscripsit Innocentius Papa XI. Voluntarium itaque abortum facere, sive ad eum faciendum ullo modo concurrere non licet, etiam, si id fieri posset, ante fætus animationem, et quamvis timeatur famæ aut ipsius vitæ detrimentum: actus quippè natura malus nullo in casu legitimus fieri potest: qui autem impedit ne conceptus homo nascatur, hominem eo ipso perimere censetur. Ea porro calliditate, qua fætus nondum animatus, si quis sit, ab animato distinguitur, nihil insulsius, nihil periculosius. Fætum, vel antequam organa evolvantur, imò in ipsomet conceptu, animari, ferè omnibus nunc persuasum est; et nemo jam dubitat quin tempus animationis idem sit in maribus atque in fœminis; licet maribus non nisi quadragesimo die, fæminis octogesimo tantum, vel nonagesimo rationalem animam infundi, Aristotele perperam definiente, creditum olim fuerit, quod hodiè, ut falsum omninò, ab omnibus rejicitur. Quæ ergo sibi abortum moliuntur, periculum incurrunt animas perdendi, quas non existere sibi fingunt. Et, cum fortè nihil unquam de his audierint plerique rurales medici vel chirurgi, eos rectis opinionibus ac sensibus religioni consentaneis, data occasione, imbuant Pastores: sic nempè, et corporum et ani-

interroget num reipsa partum gerat: hoc ipsum, urgente morbo vehementi, etiam ab innuptis fæminis (si sit prudenti suspicioni locus) cautè sciscitetur; ut erga utraslibet earumque fætum, quæ providenda occurrent, sapienter et considerate provideat.

PARAGRAFO OTTAVO.

Delle misure a prendersi, affinchè in caso di aborto, il frutto non sia privato del Battesimo, s' egli è capace di ricevere questo Sagramento.

» Horrenda quidem illa strages fuit, cum Rex impius, Christum ad necem quærens, occidit omnes pueros, qui erant in Bethleem, et in omnibus finibus ejus, a bimatu et infra. At quantò flebilior ea clades, qua passim infantuli, vel, quia fætus sunt informes aut in speciem mortui, abjiciuntur, et minime baptizantur; vel, quia fæminarum visceribus educi nequeunt, baptizatu impossibiles judicantur; vel, cum prius intereunt fæminæ quam partum ediderint, non illi uteris extrahuntur, ut sacra lotione regenerentur! martyrum ingentem exercitum cœlo consecravit Herodiana illa occisio: hæc autem innumerosi infantes æternæ felicitati subducit, in peccato originali morientes.

» Plurima miseratione commota Ecclesia, dum animo reputat spirituales ejusmodi neces parvulorum, quædam ex recentibus ac probatis rei medicæ et chirurgicæ experimentis desumpta, Pastorum zelo in subsidium religionis committenda censuit. Quæ si diligenter observentur, id futurum sperat, ut multi infantes, qui, deficientibus hisce documentis, neglecti fuissent, salutari Baptismo regenerentur, ac forsitan Reipublicæ Ecclesiæque aliqui serventur incolumes. Tantæ verò excellentiæ est vel unius animæ salus, ut, etiamsi anima non amplius una suggestæ curæ adminiculo in vitam æternam postea servetur, ingens illud operæ pretium fore existimatur.

» Frequentes sunt mulierum abortus, ut infelix ubiquè docet experientia; nec semper, in his rerum angustiis, præstò esse possunt viri ecclesiastici ad Sacramentum regenera-

tionis opportunè administrandum. Hinc manifestè necessarium ostenditur, ut cuncti fideles, ac præsertim obstetrices, baptizandi ritum opprimè calleant.

» Duplicis generis sunt fœtus abortivi: alii non modo præcipua membra evoluta, sed et corpusculum habent distinctè perfectèque configuratum; alii nondum sunt membris omnibus instructi. Si prioris generis abortivus motu apparenti vitale signum exhibeat, hic , *etiam absolute* , baptizandus. Si videatur omni motu carens, sed non sit ex toto putrefactus, etiamsi plura corporis membra scissa , imo et evulsa sint; modò magnæ ejus cavitates, quas ventres - vocant medici, caput nempè, thorax et abdomen , nec dilaceratæ, nec apertæ fuerint; nec viscera vitalia ibi conclusa , cerebrum, cor, pulmo, mutilata ac discerpta; quamvis appareat lividus, nec motum, nec sensum, nec spiritum habens; dubitari tunc meritò potest vivusne sit, an mortuus : sæpè quidem abortus violentia tam debilis factus est, ut mortuus videatur, licet reipsa vivat. Stante hoc dubio , fœtus , sub conditione, *Si vivis*, baptizandus est. Et quidem, quandiù dubitari potest an fœtus informis anima sit præditus, postulant æquitas et religio ut eligatur opinio tutior , et fœtus ejusmodi baptizetur, saltem sub conditione, *si tu es capax*; levius enim , longèque levius et periculum Sacramenti non coficiendi, quam animæ, quæ fortè adest, immortalis, extra Dei conspectum, deficiente Sacramento, in æternum relegandæ.

» Eveniente abortu, attentè inspiciendum est an fœtus vitale signum aliquo motu indicet. Hic verò motus aliquandò fallit oculos, et posteà manifestus emicat. Quò brevior extiterit graviditas, eò, magis fallax mortis indicium erit motus in fœtu abortivo deficiens: 1.° enim, quæ mors esse videtur , nihil fortasse est, præter animæ deliquium ex abortu nimis laborioso. 2.° Si anima in ipso conceptu creatur, ut hodie ferè omnes sentiunt, fœtus est animatus; licet fieri possit ut videatur motu carere, et reipsa careat; quippè cui nondum evoluta sint motus organa. Hujusmodi ergo fœtui, dummodò primis humanæ figuræ lineamentis conspicuus agnoscatur, nec universa putrefactione evidenter mortuus, ministretur Baptisma conditionale, *Si capax es*.

» Fœtus aliquot dierum, quamvis juxta plerosque medicos

credatur esse animatus, attamen, quoniam id ambigitur apud aliquos, sub hac conditione, *Si tu es capax*, baptizari debet, quamvis membrana sua involutus; ne tempus teratur fortassè momentaneum, neve teneriori fætui ad auras patefacto mortis periculum accedat. Deindè (cum dubitetur an non membrana immediatum aquæ tactum impediens, ipsum quoque Baptismi valorem impediat) statim aperienda est membrana, et fætus sub hac gemina conditione baptizandus, *Si tu es capax, et si non es baptizatus, ego te baptizo etc.* Et quidem sic agendum est, sive motus in fætu aliquis, sive nullus observetur; dummodò eum vitæ expertem non demonstret evidentia.

» Hujus generis abortivi per immersionem baptizantur acqua tepefacta, in scypho aut alio vase idoneo. Nec metuat quisquam ne fiat homicida (et irregularis, si sit Presbiter) eo quod fætui, detracta membrana, mortem accelerare possit. Neque enim ideò præcisè suffocabitur, quod fuerit aqua immersus: id si fortè contingat, vita ipsius tam levi constat flamine, tamque impossibile est eam servari, ut quominus baptizetur, impedire non debeat metus aliquot momenta resecandi.

» Utrum verò illud quod in lucem ediderit fæmina recens gravida, verus sit fætus, an molucrum (mole), sanguinis coagulum (sangue grumoso), aut falsum germen, summa circumspectione definiat obstetrix, vel chirurgus.

» Fætum a molucro his dignosci indiciis docet ars medica. Cum fætus, præ debilitate, membranam dirumpere, et proprio conatu exire non potuit; si colorem albicantem, figuram ovatam præseferat hæc membrana, digitique tractantis impressioni molliter cedat, faetus est, non molucrum; et ipse continuò, sub conditione — Si tu es capax — est baptizandus.

» Si faemineo sinu exierit caro informis, nigricantibus et sanguineis venis aut variis maculis interfusa, duraque tractanti digito resistat, nihil aliud est praeter molucrum; nec proindè Baptismus, etiam sub conditione, adhibendus, nisi prudenter dubitetur: tunc enim illud germen cautissimè secandum, si fortè in eo delitescat faetus, quem, edito vitae signo, baptizari oporteat: quod quidem haud semel contigisse affirmant anatomici. Multae faeminae, quae non se

praegnantes existimabant, faetum edidere in figura conglobati sanguinis, intra quem, post horas quatuor et viginti, repertus est infans vivus.

» Itaque, non primo intuitu abjiciantur fætus informes, qui fortasse in vitam aeternam regenerandi sunt. Procul impia illa domesticorum, obstetricum, vel ruralium chirurgorum agendi ratio, qui, supina ignorantia, vel non praemisso examine sufficienti, temere abjiciunt molem abortivam, quae sibi aliud nihil videtur praeter sanguinis globum, vel carnem minimè organicam; quo tamen contineri potest anima cœlo destinata. Procul deploranda' illa caecitas, qua negligitur faetus abortivus, eo quod animationis tempus nondum attigisse, falsò, si fides plerisque medicis, existimatur; et quia non modo non baptizantur faetus primis diebus graviditatis in lucem editi, sed etiam ii parvi dicuntur qui quadragesimum, qui sexagesimum, et ultra, diem attigere. Tanquam sordes vilissimae, projiciuntur animae immortales, ad imaginem Dei factae, ad fruendum Deo creatae, et simul corpora, quae per Baptismum facienda erant membra Christi, ac decentissimè, spiritu digresso, tumulanda! Praxim huic tantae impietati contrariam, pro sua quisque parte, inducere studeant Parochi et Confessarii: scilicet, in quocumque praegnationis articulo eveniat abortus, permagni interest ut diligenter inspiciat obstetrix, num faetus, quantuluscumque sit, motum aliquem habeat, vel satis configuratus, nec evidenter exanimis haberi queat: tunc enim baptizandus esset. *Quantunvis autem horridus ille appareat, eum interficere nunquam licet.*

» Cum igitur hodie communior apud medicos opinio sit faetum, *in ipso conceptu*, animam divinitus inspiratam recipere, et continuò Adae filium, indita peccati originalis macula, constitui; erga faetus vel minutissimos qui non sint manifestè mortui, ea, quam diximus, baptismi conditionalis adhibita cautione, animae Deo carissimae saluti consulitur, quantum id fieri potest: apposita vero conditione, salva manet debita Sacramento reverentia.

» Sunt faeminae, ut docet experientia, quae abortiun-

tur incogitantes et insciae. Praegnantes moneat obstetrix, ne faetus humanus pro sanguine aut falso germine abjiciatur: Quin etiam, diligenter exquirendi sunt faetus gemelli, vel plures, qui non raro maximèque in abortibus inveniri dicuntur; id nempe quod sit multiplex, difficilius perficiente natura. Itaque, postquam baptizatus est faetus abortivus, inspiciendum est quidquid praeterea sinu mulieris egreditur: fieri enim posset, inquiunt medici, ut inveniretur gemellus superfaetatione conceptus, qui eò facilius oculos falleret, quod esset mole perexiguus.

» His in antecessum notatis, Parochus aliquam faeminam abortum fecisse aut probabiliter facturam audiens, ad illam se conferat, non modò ut parochianam in statu luctuoso constitutam sui ministerii subsidiis adjuvet et consoletur, eique si mortis immineat periculum, sacramenta ministret; sed etiam ut faetum in lucem editum vel ipse domi baptizet, si sit baptizandus, possitque decenter offerri, vel eum ad ecclesiam portari jubeat sacro fonti abluendum, si non sit informis, et saltem caput humanam speciem gerat, si praeterea satis vegetus esse judicetur. Faetum sic debilem ut sacerdotis ministerium expectare nequeat, statim baptizet obstetrix.

» Quod si religionem Pastoris fallere velit impia hujusmodi hominum crudelitas, qui faetum abortivum nec ostendi, nec baptizari debere contendant, eo quod illum penitus exanimem esse proprio temerarioque judicio pronuntient; aut si faetum satis conformatum et valentem; ad ecclesiam deferri quisquam prohibeat: prius adhibito benignae charitatis afflatu, Pastor, si nihil exhortando proficiat, saecularis magistratus auctoritatem invocet, ut quod religioni consentaneum erit, quovis repugnante, perficiatur.

PARAGRAFO NONO.

Di ciò che il Pastore deve fare, quando non si può battezzare un bambino, che tirandolo dal seno di sua madre con l' operazione cesarea.

» Quod si, frustrata peritorum arte, infans naturali partu in lucem edi non possit; spes novissima superest, in-

cisio caesarea. Eam veteres aegrè adhibuerunt, eo quod imperitis manibus raiò feliciter succederet. Hinc illa plurium theologorum opinio, qua volunt matrem ad subeundam ejusmodi incisionem non teneri. Et quidem, si inde certus aut quasi certus mulieri interitus imminere judicaretur, crudele esset eam, vel consentientem, secari; innocenti siquidem, etiam volenti, mortem inferre, cujuscumque necessitatis inducto nomine, omninò nefas est: cum praesertim sic doceat Apostolus = Non ... faciamus mala, ut veniant bona = *Rom.* 3. 8. Absit tandem ut quisquam per homicidium salvetur.

» Cum faeminae solius res agitur, cum v. g., infans jam in utero mortuus est; ipsa quidem ad patiendam ejusmodi sectionem compelli nequit, licet hinc propriam sibi possit incolumitatem appromittere: violentum siquidem ac praeter naturam est illud remedium. Ubi verò de infantis adhuc in utero viventis aeterna salute agitur; mulierem ferenda uteri sectione teneri sentiunt Angelici Doctoris sequaces plerique theologi, eo quod videlicet tanta peritia et experientia valeant hujus aetatis chirurgi, ut matrem et faetum sic posse incolumem servari manifestum videatur.

» Excipiendus tamen casus fæminæ intra septimum mensem laborantis; quo mense non completo, inusitatam esse hujusmodi sectionem docet ars medica. Excipiendus pariter summæ debilitatis aut morbi vehementis articulus, undè matri prorsus intolerabilis aut etiam lethalis futura esset incisio. Totum vero illud judicium penes medicos esse intelligitur; iisque et chirurgis videndum, ne unquam hujusmodi sectionem temerè præcipiant vel aggrediantur. Hoc nempè ultimum sit perfugium, cum nihil neque naturam neque artem ad partum consueto modo efficiendum jam posse prudenter judicatur. Procul autem, procul ii partus adjutores ignari aut supra modum barbari, qui, sub ea specie ut matres, vitata sectione, serventur, miseris infantibus, quos dilaniant atque in frusta discerpunt crudelissimè, ferrum admovere lethiferum non perhorrescunt.

» Cæterum, positis, hinc fæminæ et infantis morte ineluctabili, nisi uterus aperiatur, illinc dubio incisionis exitu; eam incisionem, quantumlibet incertam suadere et

exequi licet, quemadmodum et ægro desperato dubium remedium administrare. Nec verò quisquam objecto mortis accelerandæ metu terreatur. Requirit sapientia ut æger anticipatæ mortis periculo potius, quam indubitatæ morti offeratur: spes enim, etiam incerta, vitæ recuperandæ, certa vicinæ mortis expectatione melior est.

» Cum autem Parochus necessariam esse incisionem, et matrem cum fætu adhuc vivente incolumem servari posse medicorum judicio resciverit; nihil omittet quod suggesserit prudentia charitasque pastoralis, ut ipsa inducatur ad incisionem forti animo tolerandam. Nec primo aditu, fæminam propositæ sectioni repugnare, tuta conscientia, non posse denuntiabit; nisi eam esse noverit, quæ religionis impulsu facilè ducatur, et circa omne periculum securo animo in Dei voluntate acquiescat. Quanta spes ex illa sectione affulgeat, ei primùm omnium exhibebit; deinde opinionem doloris imminuere conabitur; ac tandem satius esse omnia perpeti, quam committere ut infans non baptizatus moriatur, admonebit.

» Si quid autem sinistri metuendum videatur, suaviter exhortante Parocho, intelligàt pia mulier majorem a se charitatem ostendi non posse, quam si vitam in discrimen adducat pro salute unius animæ, quæ, nisi Baptismo regeneretur, in æternum sit exitium demergenda: sibi autem non patris aut fratris, sed carnis propriæ causa periclitandum. Et quoniam plerumque vividiùs commovet sui ipsius amor, quam charitas proximo debita, monente Pastore, advertat mulier secanda hic quoque rem suam agi; seipsam enim, si fætus in utero moriatur, evidenti mortis periculo objectum iri; ac demum, si volet sospes evadere, necessariam fore incisionem, ut sibi e visceribus infans mortuus extrahatur: quo tamen posito casu infantis in utero evidenter mortui, videat chirurgorum prudentia, ne, per sectionem fætui jam inutilem, fæminæ viribus exhaustæ mors acceleretur.

» Verum, quoniam sectio cæsarea, quandoquè nimis periculosa evadit, recèns inventa est altera species incisionis, nimirum *symphiseos*, quæ felici fuit exitu comprobata. At, quænam ex illis, et quibusnam in casibus,

una alteri anteponenda sit, judicent artis medicæ, et chirurgicæ periti.

» Ne verò incisionem, cum adhiberi salubriter poterit, abjiciat vanus timor vel malè præjudicata opinio; intelligat mulier eo subsidio indigens, possibilem esse faustum sectiònis exitum: scilicet, experientia teste, plures fæminas, postquam sic liberatæ semel fuissent, postea non minus fæcundas extitisse: alias absque incisione periisse, alias, multiplicatis conceptibus partubusque laboriosis, adhuc pluries, unam sexies æquè bono exitu sectas fuisse; plerasque, posita chirurgi peritia, evadere posse incolumes; nulli denique eam præcisè sectionem rectè et appositè factam, hactenus fuisse lethalem. Quod spectat infantes, sciat fæmina secanda multos in matrum uteris viventes repertos fuisse, eosque baptizatos: quosdam extitisse, qui, cum biduo antè mortui pronuntiarentur, felici sectione extracti, attentèque inspecti, cordis pulsu vitale signum leviter indicante, baptizati similiter fuerint.

» Fætus hac via eductus, absolutè baptizetur, si vivus appareat; sub conditione verò, *Si vivis*, si de ipsius vita dubitetur. Quod si ex mora periculum immineat, patefactum infantem, nec tamen utero eductum, statim in illo baptizet chirurgus; eductum autem et vivum, sub conditione, *Si tu non es baptizatus*, baptizet, si quis adsit Presbyter; eo deficiente, quivis alius: multoquè magis ea cautione utendum, si fætus adhuc sit membrana involutus, quæ scilicet in ipso utero diduci non potuerit.

» Quod si fæmina, cujus naturalis partus omnino desperetur, cæsaream, præ debilitate vel morbi angustiis, tolerare nequeat incisionem, nullusve occurrat qui possit hoc opus aggredi; vel si, dum mulier difficili partu laborat, metuendum sit ne infans mortuus nascatur, vel nascendo moriatur; ad consulendum infantis beatitudini, hoc unum superest, ut ipse in matris utero, per *injectionem* baptizetur: atque hic Baptismus extra consuetum ordinem positus, plerumque feliciter adhibetur, ut ex medicorum et chirurgorum testimonio constat. His nempe auctoribus, aqua in uterum curva manu, cochleari,

spongiola intromitti, simulque infantulo admoveri, tubo saltem aut siphone chirurgico injici potest. Hunc baptizandi modum, suadentibus Pastoribus, a medicis vel chirurgis discant obstetrices; cujus adhibendi cum se dederit occasio, formam atque intentionem materiæ comites adjungere non omittant.

» Hic autem Baptismus ne cuiquam improbetur, eo quod novus sit atque insolitus. Ne quis infans materno latens utero baptizetur, vetat quidem ecclesiæ ritualis liber, cæterique ad ejus normam exacti, hoc posito axiomate — Qui natus secundum Adam non est, secundum Christum regenerari non potest; neque enim dici in eo regeneratio potest, quam generatio non præcessit — Si verò infans aliquod ex utero membrum emiserit, eum in illo baptizari præcipit idem ritualis liber. Scilicet infanti adhuc in sinu matris incluso, aquam physicè applicari nullo modò posse, usque ad hæc novissima tempora, universè creditum est; neque aliam ob causam *injectivo* huic Baptismo olim repugnarunt Theologi: quo tamen nihil magis possibile esse multiplex recentiorum demonstravit experientia.

» Illum præterea Baptismum magnoperè commendat ratio. Statim atque homo in ventre matris figuratus est caro, eique anima rationalis divinitus infusa, hoc ipso filius Adæ, et originalis peccati reus constituitur; ideoque, licet nondum *ex utero*, jam saltem *in utero* natus est. Cum autem infans, maturo partu, incipit nasci, vincula sua dirumpens, et toto corpusculi conatu in difficilem sui carceris exitum incumbens; tunc certè magis *ex utero*, quam *in utero* natus existimari debet. Et quoniam aqua injecta baptizari potest, non minus eo modo qui sit possibilis, baptizandus videtur, quam qui manum, vel pedem, residuo corpore intus manente, protulerit: neuter adhuc perfectè natus; uterque tamen inter homines, quos Deus vult salvos fieri, procul dubio numerandus est.

» Huic etiam Baptismo suffragatur auctoritas: eum in suas Diœceses inductum laudant plurium provinciarum, ac præsertim Italiæ, Siciliæque Episcopi; et, quod omnium suffragiorum instar esse potest, sic de ipso loquitur Benedictus

Papa XIV. in suo libro de Synodo Diæcesana: — Ad Parochos pertinebit obstetrices instruere, ut, cum casus evenerit, in quo infantem *nulla adhuc sui parte editum*, mox decessurum prudenter timeant, illum baptizent sub conditione: sub qua pariter erit iterum baptizandus, si periculum evadat, *et foras prodeat.* —

» His tam gravibus exemplis incitati, a Parochis Baptismum per injectionem obstetricibus commendari in Domino exoptatur. Nondum quidem pronuntiavit Ecclesia num valeat Baptismus infanti adhuc maternis visceribus incluso, necdum aliqua sui parte egresso, administratus. Valere hujusmodi Baptismum nunc multi existimant; cui tamen opinioni hactenus deficit ille certitudinis gradus, quem à sola Ecclesiæ auctoritate mutuari potest. Quem Baptismum, etsi dumtaxat probabilem, ut Baptismum in brachio vel pede, oblata occasione, adhiberi debet, quam, eo deficiente, animam perire, quæ potuerit illius ope salvari.

» Hic verò extremæ necessitatis Baptismus, tunc nempe adhibendus cum alius omninò adhiberi nequit, duplicem requirit conditionem sic exprimendam — *Si vivis*, *et si baptizari potes*: — Infans denique sic baptizatus, si postea membrum aliquod emiserit, vel ex utero totus prodierit, vel per caesaream incisionem eductus fuerit, baptizetur sub conditione, *Si non es baptizatus.*

PARAGRAFO DECIMO

Di ciò che far deve un Pastore nel caso, che una donna incinta sarebbe morta, senza aver partorito, per assicurare il Battesimo al suo frutto, se vivesse ancora.

» Si, nondum edito partu, animam efflaverit gravida mulier, quodcumque mortis genus fuerit, suadente humanitate simul et religione, faetus per caesaream incisionem educendus est, ut baptizetur, si vivus repertus fuerit, utque homo societati, si fieri possit, conservetur. Et quamvis infans, sive aliquo membro exterius prolato, sive in utero, per *injectionem*, baptizatus fuerit, non ideo minus exequenda foret

incisio : dubius enim est uterque Baptismus , et in capite infantis ex toto producti, sub conditione, *Si non es baptizatus etc.* administrandus est.

» Negat Lex Romana Regia mulierem quae mortua sit , humari, antequam ei partus excidatur: qui contra fecerit , spem animantis cum gravida peremisse videtur. §. de mortuo inferendo. Sic praeeunte jure civili, eam sectionem injungit Ecclesiae Ritualis liber, et, post varia Concilia, Sanctus Carolus Borromaeus; ac tandem hisce novissimis temporibus, in sua quisque ditione , Siculi Praesules. His autoribus, si quid mulieri praegnanti humanitus contigerit , eam, hortante Parocho, secari vehementer suadentur.

» Cum igitur gravida mulier lecto doloris affixa vergit ad horam supremam, neminem secum in cubiculo habeat Obstetrix, præter duas vel tres fæminas moribundæ dilectas. Pastor cæteras leniter submoveat, ne quid , ex nimia frequentia, pertubationis oriatur. Ipse autem continuos in ejus animo sensus religionis ac pietatis foveat; ei tandem ad extremum usque spiritum omni studio charitatis assistat , eoque diligentius, quod moriatur infelix mulier ea morte, quæ miseratione omnium tenerrima naturam afficere videatur.

» Præmonitus Chirurgus, in vicino cubiculo cum familia subsistat , ne sua præsentia terreat fæminam , cui fortasse nondum spes omnis , Deo miserente, sit oblata. Parabitur ad Baptismum aqua tepefacta: si demum nulla suppetat via salutis, et anima exierit ; mortuæ mulieris calor fovebitur , donec præstò sit Chirurgus , si nondum venerit. Apertum interim, dentibus, arundinea fistula, sive alio quolibet retinaculo, diductis, os fæminæ teneatur: non quod aliter spirare nequeat infans utero conclusus; sed, inquiunt Medici , ut in ventrem intret aer frigidior ac purior , utque matris visceribus effluant cadaverosæ exhalationes, quæ infanti, media in morte palpitanti, mortem accelerare possent.

» Sæpe mulier, in ultimo exeuntis animæ articolo , fætum parit, statimque efflat animam: et nonnunquam sub stragulò repertus est infans miserrime præfocatus. Quid auxilii et curæ in hoc promiscuo moriendi nascendique confflictu ab obstretrice desideretur, quantum ipsius manu juvari possit lugubris hujsmodi partus, nemo est qui non intelligat.

» Cum mulier infantem non peperit moriens, tunc suscipiendæ sectioni locus est: cui tamen operi non prius manum admoveat chirurgus, quam certis indubitatisque signis de mulieris morte constiterit. Ea verò signa diligenter inspiciantur, ne in errorem inducant. Hæc sunt quæ a medicis tradi solent. Si nulla aut exigua in vultu contigit mutatio, si membra adhuc facilè flectuntur, si corpus solito gravius non evasit, si cornea oculi tunica suam non amisit perluciditatem; vivit mulier: a cæsarea incisione supersedendum, quamvis multos jam dies illudat hæc mortis similitudo. Si autem in vultu color elanguit; si pallidum, si plumbeum, si subflavum se exhibet; si membra (aliter tamen quam ex nervorum contractione) obriguerunt; si corpus mole gravissima stat solidum; si denique ita molles, ita flaccidi atque infuscati apparent oculi, ut jam non sint quasi speculum in quo suam quisque cernat imaginem; procul dubio extincta est fæmina, uterusque, nulla interposita mora, aperiendus: tunc enim sæpissimè infans cum morte luctatur, aut saltem in gravi periculo est. Aperto sinu matris, et patefacto infante, si moribundum hunc judicet chirurgus, ei statim Baptismum administret vel administrari curet in ipso utero: si autem certis indubitatisque signis vivus appareat, hunc maternis visceribus eductum baptizet Sacerdos; absente Sacerdòte, quivis alius.

» Si postquam ex utero eductus fuerit infans, de vita ipsius dubitetur; admota manu exploretur capitis locus qui *fontanella* dicitur; pectoris latus sinistrum, in quo vigent cordis pulsationes; tempora, umbilicus, vena saliens. Si motus arteriarum vel levissimus deprehendatur; vivit infans, et continuò baptizandus est. Si nullus occurrat pulsus, nec spiritus, nec sensus, nec motus, aliundèque non adsit putrefactio, nec certum aliud mortis indicium; statim infans sub hac conditione, *Si vivis*, baptizandus: aliquando enim fætus ita debilis est, ut constitui nequeat vivus ne sit, an mortuus. Cæsones porrò domi baptizantur, neque in ecclesiam, nisi ad supplendas Baptismi cæremonias, si fortè supervixerint, deferuntur: iis enim,

et magistratuum auctoritate fretus, uterum secari, et quidem felicissimo exitu, perfecit.

» Si mulieres legitimè gravidas secari nonnunquam ægrè sustinent propinqui, multò magis id refugiunt, cum furtiva nec legitima fuit prægnatio. Tunc quidem, ne peccatum in vulgi cognitionem erumpat, et opprobrium in familiam redundet; matrem exanimem, cum factu, heu! forsitan vivo, sepultam, curiosis oculis subducere festinant. In his casibus, summa prudentia se gerant Pastores; atque, ut difficultati praevia cautione occurratur, si qua mulier innupta in arcano tribunali culpas fateatur, unde praegnatio turpis accidere potuerit, Sacerdos (nisi obstent circumstantiae) ei persuadeat ut suam extra sacrum tribunal manifestet graviditatem: sic enim, si fortè ingruat morbus lethifer, et matris et faetus saluti certius providebitur. Quae declaratio ne puellae difficilior videatur, ipsa, monente confessario, intelligat rem sub secreti naturalis sigillo detegendam personae circumspectae, quae promissura sit arcanum sibi commissum nemini unquam a se revelatum iri; vel, si aliter fieri cogat necessitas, iis tantum quibus fieri non possit quin reveletur.

» Ubi autem occurrunt propinqui aut familiares exequendae caesareae incisioni sese interponentes, vel chirurgi eam exequi detrectantes; quam gravibus de causis a proposito desistere teneantur, iis ad vivum exhibebit animarum sollicitudinem gerens Parochus. Quod si ad humanitatis et religionis vocem aures obstruant, consensumque aut operam sectioni pertinaciter denegent; faeminae, quae praegnans decesserit, exequias celebrare deneget Pastor, donec Episcopum et Magistratum de familiae aut chirurgi perversa voluntate certiores fecerit, et quid sibi ulterius sit exequendum acceperit. Tum ipse, testibus adhibitis, publicè ostendet quanto studio efficere contenderit, ut infans probabiliter vivus a corporis animaeque exitio servaretur. Nec verò dubitatur quin Magistratus, pro sua in patriam simùl et Ecclesiam pietate, Pastoribus egregiè opituletur: scilicet, qui mulierem gravidam non sectam sepeliunt, eorum pars est cum homicidis. Si autem ab Episcopo vel Magistratu longius distet Parochus, et urgeat sepulturae

necessitas ; eam ipse quidem justo diutius non differat: ad Episcopum vero et Magistratum rei ordinem nihilominus prescribat , ut imposterum , quid in simili casu agendum sit , utriusque potestatis auctoritate constituatur .

» Deficiente vel abnuente chirurgo , sive alio cæsareæ incisionis perito , eam suscipere potest , vel obstetrix , vel quælibet alia persona ætate et judicio gravis , cui sint oculi , manus , novacula , aut aliud simile instrumentum; plurima tamen cautione adhibita ne ferrum infantem attingat : quinimo ad illam suscipiendam lege charitatis obstringitur .

» Si tandem , in his rerum angustiis , solus remaneat Pastor aliusve Sacerdos , nullusque possit aut velit chirurgicam' ejusmodi operationem aggredi ; numquid cum matre mortua fætum probabiliter vivum , neque baptizatum , sepeliri sinet Presbyter ? absit . Quod plures Sacerdotes , in Siciliæ Diœcesibus , feliciter executi sunt , id , prius invocato Dei auxilio , fiducialiter aggrediatur . Peritissimam quidem manum exigit cæsarea incisio in muliere viva ; in mortua vero non tantum cautionis requirit . Sacerdos igitur , cæteris deficientibus , statim atque mulierem expirasse indubitatum ipsi fuerit , aptum incisioni exequendæ instrumentum accipiat , ejusque manum dirigat industria charitas . Nulla hic timenda *irregularitas ex defectu lenitatis* , quæ nempè ex homicidio dumtaxat , vivorumque corporum mutilatione contrahitur . Procul omne vani scrupuli terriculum : lex quæ vetat chirurgiam a Sacerdote exerceri , profectò silet , ubi quisquam de corporis simul et animæ vita periclitatur .

» Pastores autem , quò rarius hanc difficultatem experiantur , cæsareæ incisionis peritas obstetrices , quantum fieri poterit , in suis Parochiis habeant : maximèque , prout se dederit opportunitas , chirurgum , qui hac in re, quasi ex officio religionis zelo pastorali se adjutorem , oblata occasione , præbeat .

PARAGRAFO UNDECIMO.

Del Battesimo dei Mostri.

» Monstrum nullam hominis figuram gerens, quamvis è muliere prognatum, anima rationali carere, pronum quidem est ut judicetur, utque talem animam tali corpori infusam quivis facilè neget; cum præsertim in hujusmodi monstris nunquam se, nisi dubiis omninò signis, præsentem exhibeat rationalis anima. Hinc pronuntiant Rituales libri ferè omnes, monstrum quod ita informe sit, ut nullam præseferat hominis speciem nequaquam esse baptizandum.

» Attamen, ex Medicorum responsis, dubium saltem est an quidquam, præter hominem, possit ex muliere nasci; an aliunde, monstrum fæmineo sinu editum, ex eo solo quod humana deficiat figura, irrationale meritò habeatur. Ii nempe nihil esse existimant, propter quod summus rerum conditor suum suspendere concursum, et a creanda in fætu anima rationali abstinere dicatur, quia fætus partes organicas miscuerint, earumque ordinem perturbaverint imagines viri aut mulieris animo conceptæ: hanc videlicet tanquam frequentiorem monstrorum causam assignant. Præterea non impossibile hoc censent, ut fætus humanus exteriori specie monstruosus inveniatur, neç tamen monstrosa sint cerebrum atque interna viscera: quo posito, nihil esse putant, cur fætus exteriori duntaxat configuratione monstrosus, adjunctam non habeat animam immortalem. Neque aliam ob causam fieri suspicantur ut statim ferè ab ortu intereant monstra, quamquod inter corpus illud degener et animam ei conjunctam usque adeo portentosa intercedat inæqualitas. Tam insueta coagmentatio, inquiunt, sponte sua destruitur, et anima, utpotè inutilis corpori cui sunt organa tam malè ipsi convenientia, ex illo, quasi peregrina, evolare festinat.

» Quapropter immutabilem creatoris ordinem nunquam in generatione quoad essentiam interverti, eximiumque illum rationis caracterem, sibi ex naturæ intentione destinatum, a creatura quantumcumquè deformata nunquam amitti persuasum habent; aut saltem nihil in contrarium evinci posse affirmant. Hinc in Monstris, etiam humana figura omninò carentibus, animam vigere posse rationalem, eaque idcircò, si

vivant, Baptismi capacia esse arbitratur, eo magis quod Baptismum *sub conditione* jamdiù, variis in casibus, admittat Ecclesia.

» Quin etiam, adjiciunt iidem, non sine periculo negligendæ animarum immortalium beatitudinis prætermitti Baptisma cujuscumque fætus vivi, ex muliebri utero, qualibet supposita causa, prodeuntis: idem sentiunt de monstris humanam speciem gerentibus, si qua interdum è brutis fæminis, quacunque pariter supposita causa exierint; eo quod scilicet, anima rationali prædita non esse ea monstra, tuto pronunciare nemo possit.

» Medicis adstipulantur Theologi, vel ex ea sola ratione quod minimè certum sit ea monstra immortali anima carere. Et verò tanta est Baptismi ad salutem necessitas, ut quotiescumque ex qualibet causa, vel levissimè dubitatur an possit valide conferri, *sub conditione saltem* sit conferendus : quia longe minus detrimentum est, si quando Baptismus nullo effectu sub conditione administretur , quam si erga illam creaturam, de qua dubitetur an sit illius capax, cum æterni exitus discrimine, omittatur.

» His prænotatis, æquo et bono, ipsique rationi et pietati consentaneum censetur , ut Sacerdotes, vel urgente necessitate, ipsimet laici, quibuscumque monstris ancipitem potius Baptismum adhibeant, quam illius creaturæ, de qua non satis appareat an sit homo, ancipitem relinquant sortem æternam. Cum tamen in monstris baptizandis gravissimæ nonnunquam occurrant difficultates; tunc summa circumspectione opus est: quinimò juxta Ecclesiæ mentem, nihil, si fieri possit, inconsulto Episcopo, definiendum. Si longius distet Episcopus, et ex mora periculum imminere judicent Parochi; a vicinioribus et peritioribus collegis consilium exquirant : ad quod ipsum exequendum si tempus deficiat, monstrum omne quod muliebri sinu vivum prodierit, baptizent sub conditione, *Si tu es homo*. Quod si dubitent an vivat , geminent conditionem his verbis. *Si vivis, et si es homo*.

» Monstrum , cui sit humanum caput, humanaque exterius configuratio, licet membris deformitate horridis instructum, etiamsi corporis aliqua parte careat, absolutè et simpliciter baptizetur.

» Si monstro nihil sit humani præter caput, et turpiter in brutum animal desinant membra cætera, monstro biformi nihilominus rationalem inesse animam probabile est: non tamen baptizetur, nisi sub conditione, *Si tu es homò*. Idem observetur, si fortè humano corpori junctum sit caput animale; sed mistum illud genus in pectore baptizetur: in monstris enim baptizandis aqua illi potissimum parti affundenda est, quæ conformationis humanæ speciem gerat perfectiorem, dummodo sit caput aut pectus.

» Acephali prodière non pauci: tale monstrum, quamvis homo sit reliquis partibus, non nisi sub conditione, *Si tu es homo*, baptizandum. Porrò, inter acephalos, non ii computantur quibus est caput sine oculis, naribus etc. Celeberrimum est illud monstrum, quod etiam nunc Bononiæ servatum existit: eminebat quidem figura hominis; sed deerant caput, stomachus, cor, pulmones, aliæque partes nonnullæ: usque ad nonum mensem vixit homo ille imperfectus. Si quando ex muliebri utero monstra hujusmodi viva prodeant, sub conditione, *Si tu es homo*, baptizentur.

» Si monstro cuiquam sint duo corpora, quæ, licet conjuncta, suis tamen singula distinctis membris polleant; duo sigillatim conferendi sunt Baptismi: duo certè adsunt homines, duæ animæ. Quod si mortis immineat periculum; aqua super utrumque caput effusa, collectivè baptizetur sub hac formula, *Ego vos baptizo etc.* Quæ baptizandi forma *in plurali*, hoc tantum in casu, et si quos similes monstra obtulerint; alias nunquam adhibeatur.

» Monstro nonnunquam sunt duo capita, et duo pectora, cæteris membris non geminis: tunc duo pariter conferuntur Baptismi.

» Si monstro unum sit caput, unumque pectus, quamvis gemina sint membra cætera, unus est homo: unus conferatur Baptismus.

» Quod si verò uni corpori vel pectori duo sint capita inæqualiter conformata; caput illud in quo perfectior eminebit humanitas, absolutè baptizabitur; alterum, sub hac conditione, *Si tu es alter homo*.

» Si monstro unicum sit caput, pluribus corporibus, sive pectoribus insitum; non certum est unicum adesse hominem,

cum extiterint fœtus acephali, et tamen viventes. Primum itaque absolutè baptizandum est caput, ac deinde sub conditione, *Si tu es alter homo*, corpus aut pectus quod non respondeat capiti: fieri enim potest ut corpus illud alterius sit hominis.

» Monstrum amplius biceps, in singulis capitibus baptizandum foret; sed, in capitibus ambiguè conformatis, sub eadem conditione, *Si tu es alter homo*. Monstra hujus generis duo extitère, cum septem capitibus et septem brachiis.

» At verò, quantumvis horrendum atque humanitati alienum videatur monstrum quod ex aliqua fœmina prodierit; cum tamen vel studiosissimos naturæ indagatores non rarò fugiat ipsius arcana vis, et rudibus involucris tegi possint organa paulatim evolvenda; imperitorum arbitrio nequaquam permittendi sunt ejusmodi fætus; multo minus præfocandi, sive baptizati, sive non baptizati fuerint. Hanc humanitatis legem inculcare non omittat Parochus, adversamque crudelitatem studeat prudenti zelo reprimere. Moneantur Parochiani, ac præsertim obstetrices, ut hæc monstra, cæteraque generatim, Pastori ostendant; quibus diligenter inspectis, num iis sanctum Baptisma conferre possit ipse judicet. Hæc autem, si sint baptizanda, non publicè, sed inter domesticos parietes baptizari decet: si difficilis et ambigua res videatur, et per tempus liceat, consultatur Episcopus.

» Quod si omninò deforme sit monstrum; illud sponte sua, nec multo post, emoritur: quasi natura opus suum exhorrescat, ipsumque destruere festinet. Verumtamen, si quando vitari posse non videatur illa extrema necessitas, qua fætus horrendè monstrosus, et præter solitum vivax, præfocari debeat; neque ad Ecclesiam, neque ad parentes aut propinquos, ea de re judicium ferre ullo modo pertinebit: sola magistratus auctoritate res conficietur, adhibita prius omni diligentia, si forte lapsu temporis vel industriæ subsidio evolvi se natura patiatur.

» Quidquid verò, quantumlibet monstrosum, quantumvis dubiè et sub quavis conditione, baptizatum fuerit; illud, sponte sua mortuum, in terra sancta, christiano more, sepeliatur.

» Ad infantem domi baptizatum quod pertinet : antequam ei suppleantur Baptismi cæremoniæ, Pastor sollicita diligentia investiget an rite baptizatus fuerit, ut cum, *stante dubio vel levissimo*, sub conditione, *Si non es baptizatus, etc*: baptizet. Neque omninò prætermittenda hujusmodi inquisitio, etiamsi baptizasset alius Presbyter. Absit ut quisquam ex ordine sacerdotali de conferendo Baptismo non satis edoctus judicetur, vel in ejus administratione non satis attentus : cum tamen de animæ salute agatur, in quæstionem, illæsa charitate, vocari potest Baptismus a quolibet Sacerdote, præsertim ignotò, administratus. Nemo quippe est qui, præ nimia festinatione ac trepidatione, etiam in re facillima errare non possit, si maximè non fuerit in illius praxi adhuc versatus. Baptismum dubiè, *ne quid gravius dicatur*, vel a Sacerdotibus collatum, nonnunquam ingemuit Pastorum religio.

» Cum, dubiæ peritiæ, probitatis, aut religionis, laïcus baptizavit: id si, nullo teste, fecerit, infans sub conditione, *Si non es baptizatus etc.*, baptizandus est. Quin etiam plura Concilia eam sapientissimam censuerunt adhibendam esse cautionem, ne cui laïco vel obstetrici de Baptismo a se collato, *absque duplici testimonio*, crederetur; et sub conditione, *Si non es baptizatus etc.*, baptizaretur infans, de cujus Baptismo *solus* ille rationem redderet qui ejus minister fuisset.

» Ubi agitur de Baptismo festinanter, ob imminens periculum, administrato, a testibus affirmari necesse est, non modo collatum fuisse Baptismum, sed etiam ritum Sacramenti adhibitum legitimum; nihil tandem, neque in materia, neque in forma, prætermissum vel immutatum; alioqui, *si nullus evidenter fuerit baptismus, simpliciter et absolutè conferendus erit*; si dubius sub conditione, *Si non es baptizatus etc*, administrandus.

» Cum igitur aliquis infans domi a laïco baptizatus est; eo in casu, cum summa prudentia se gerat Parochus, ne quid peccet vel contra immortalis animæ salutem, vel contra Sacramenti reverentiam. Oblato infante qui perhibeatur aqua tinctus, rei gestæ ordinem, tum ab ea persona quæ baptizaverit, tum ab iis qui Baptismo inter-

fuerint *sigillatim assumptis*, cautè atque industriè sciscitetur qualis adhibita fuerit aqua; quænam verba prolata; an verba simul, et ab eo ipso qui aquam fuderit, pronuntiata fuerint; quanam corporis parte ablutus infans; quisnam ejus, dum baptizaretur, status esset. Hinc scilicet potissimum intelligitur an valuerit Baptismus; si, v.g., infans in capite, quod tunc solum promineret, baptizatus fuisse dicatur; inquirendum est, 1.° an caput reipsa totum utero egressum foret, cum aquam suscepit, 2.° an sufficiens ad pellem capitis immediatè tangendam, infusa fuerit quantitas aquæ; an non potius capillorum dumtaxat superficie aqua defluxerit. Si diserta firmaque illius expositione qui baptizaverit, de cujus peritia, probitate et religione, nihil sit ambiguum; *si duorum insuper testium* idoneorum assensu constet legitimè collatum fuisse Sacramentum, non iterandum illud erit, sed tantum supplendæ cæremoniæ, juxta ordinem qui describitur in Rituali libro.

» Et quidem testis unius judicio stare licet, cum tantæ gravitatis ipse est, ut non modo ei benè credatur, sed ei malè non crederetur. At, quando persona quæ baptizavit, vel testes de illo Baptismo seorsim interrogati non sibi consentiunt, quando ambiguè respondent, vacillant, hærent ancipites, justamque suspicandi causam afferunt, aliquid ad Sacramenti essentiam pertinens, propter illius momenti perturbationem, vel omissum, vel immutatum; dubiam adhibitam fuisse materiam, verba non distinctè, non integrè, vel citius, vel tardius prolata; non modo infanti supplendæ cæremoniæ baptismales, sed infans, sub conditione, *Si non es baptizatus etc.*, baptizandus.

» Quod si baptizaverit obstetrix, multò severiori examine discutiendum quomodo baptizaverit. Multæ enim, ruri præsertim, ultra modum sunt imperitæ, nullius judicii, crassi et pinguis ingenii, intelligentiæ obtusæ, memoriæ brevissimæ; nonnullæ forsitan satis impiæ et irreligiosæ, ut rem summi momenti cum summa negligentia, et quasi ludentes, exequi non reformident. Eæ sepius nesciunt, vel non satis intelligunt, hæc verba, *Ego te baptizo*, ad Sacramenti essentiam pertinere, ideoque hoc solum dicunt, *In nomine Patris etc.*, aliæ Sacramenti ver-

ba immutant, nec baptizant *in nomine Patris*, sed *cum nomine*, vel *per nomen*: aliæ verba quædam permistim adhibent nihil ad Sacramentum pertinentia: multæ sunt quæ verba non pronuntiant, nisi post infusam aquam, aut vice versa,

» Imminente igitur baptizandi necessitate, curet obstetrix ut adsint, præter matrem, *duæ mulieres ætate et judicio graves*, quæ de Baptismo collato Ecclesiæ poscenti rationem reddant. *Mulieres* quidem dicitur; quod, cum infantulos periclitantes baptizandi necessitas non occurrat, ut plurimum, nisi in ipso pariendi articulo, quo munus baptizandi solam decet obstetricem, in talibus rerum circumstantiis nulli ferè unquam viri intersint. Quæ duæ testes, *seorsim interrogatæ*, Baptismum ritè collatum claræ atque unanimiter affirment: alioquin, sub conditione, *Si non es baptizatus*, administretur.

» Sæpè quidem festinatio in baptizando infante, qui tenuem spiritum jamjam exhalaturus videtur, studium simul ferendi opem matri pressuram patienti, mentem avocare facilè possunt, ne Sacramentum ritè conferatur; tunc certè fieri potest ut materiam a forma sejungat obstetrix; ut aquam temerè projectam non benè cuti applicet; ut tandem variis modis, nolens et inscia Sacramenti administrationem corrumpat.

» His de causis, in praxi constituunt Rituales libri, multaque statuta Synodalia, ut omnis infans ab obstetrice baptizatus, sub conditione baptizetur; eo quod rei gestæ ordinem certò dignoscere sæpius difficillimum judicent. Et verò, cum tanta sit Baptismi ad salutem necessitas, sufficit dubium multò levius, ut Baptismus jam collatus sub conditione administretur, quam ut aliud quodlibet Sacramentum, iterata actione suppleatur. Porrò, cum obstetrix domi baptizavit, semper, aut ferè semper; subest aliquis dubio locus: num subitò necessitatis casu turbata, aliud referat quam quod egerit et dixerit; num, sui muneris amittendi metu, id celet quod inter baptizandum peccaverit; num postquam olim semel atque iterum Baptismi ritè collati fidem fecerit inconcussam, dehinc perfunctoriè aut malitiosè rem gesserit, et se more solito baptizas-

se nihilominus affirmet. Itaque, ut parvulorum saluti consulatur, eos, tametsi ab obstetricibus domi baptizatos, sub conditione, *Si non es baptizatus*, *Ego te baptizo etc.* in Ecclesia baptizandos esse censetur, nisi cum relatione firma, clara et lucida obstetricis, de Baptismo a se ritè collato, consentiat ea de re duplex testimonium omninò inconcussum.

» Qui ab Hæreticis rectam baptizandi formam servantibus, baptizati fuerunt, ii ne sub conditione quidem baptizandi. Qui verò ab Hæreticis apud quos legitima Baptismi forma corrupta est, baptizati fuerint; ii simpliciter et absolutè baptizandi sunt. Si sit aliquis dubitandi locus, res ad Episcopum deferatur; sed, in mortis periculo, sub conditione, *Si tu non es baptizatus*, *ego te baptizo etc.*, baptizetur.

PARAGRAFO DECIMOTERZO.

Dei Patrini e delle Matrine.

Quando il Battesimo è conferito sollennemente vi abbisogna un patrino ed una matrina; non già quando si conferisce senza solennità.

Il patrino e la matrina rappresentano la Chiesa che offre il bambino a Gesù Cristo. Sono eglino i mallevadori del bambino, rispondono per lui, promettono in nome suo, ch' egli adempirà fedelmente alle obbligazioni del suo battesimo.

Egli è un' abuso, che i Parrochi e Vicarj Curati sforzar si devono di abolire, o di non fare rispondere che dal chierico alle interrogazioni che il Sacerdote fa allora al bambino; in tale circostanza egli è officio proprio del padrino; e se vi è da temere che non renda bastantemente con esattezza le risposte, perchè sono in latino, bisogna almeno farlegli ripetere dopo il chierico.

Un' adulto, che si battezza solennemente, egli stesso deve rispondere il ministero del patrino, e della matrina si ristringe allora a presentare, in nome della Chiesa, a Gesù Cristo, ed al Sacerdote che fa le sue veci, il nuo-

vo proselito ; a tenerlo sul fonte nel mentre che si battez za , e che lo ungono dell' olio santo .

Avanti di procedere alla ceremonia , il Sacerdote è obbligato informarsi esattamente , chi sono gl' incaricati di fare le funzioni di patrino e di matrina , per vedere se sono o nò da riceversi . Nel dubbio , gl' interrogherà prima del battesimo , e se non gli trova bastantemente istruiti , rifiuterà di ammetterli , con più ragione esclusi esser devono gl' indegni .

Chiamansi indegni , gl' infedeli , gli eretici , li scismatici , li scommunicati denunciati ; quelli che sono interdetti pubblicamente d' entrare in chiesa ; quelli notati d' infamia ; li peccatori pubblici , bestemiatori, concubinari , usurarj , ubbriachi pubblici e scandalosi ; quelli in fine , che non avranno sodisfatto il precetto pasquale in quell' anno , se la cosa è notoria e costante .

Devono essere ancora riguardati come indegni coloro , i quali nell' ignoranza crassa de' nostri principali Misterj, non sanno nè il Simbolo degli Apostoli, nè l' orazione domenicale, nè i comandamenti di Dio e della chiesa . Incaricati, in certi casi , di apprendere queste cose ai loro figliocci , come potranno insegnar loro ciò ch' essi stessi non sanno ?

Rifiutar si deve ancora ogni straniero non conosciuto ; chiunque non avesse fatta ancora la prima comunione; quelli che non sono confirmati ; ogni maschio avanti l' età di quattordici anni, ed ogni femina di dodici; li pazzi, i stupidi, gli energumeni ; ogni donna che non si presentasse con tutta la convenevole decenza. Con civiltà avvertir si devono i Patrini di deporre, per rispetto della ceremonia , le loro armi, e cavarsi i loro guanti.

Li Religiosi e Religiose, ogni persona che ha rinunciato al mondo , non possono nè tenere nè far tenere , a nome loro, bambini sul Fonte battesimale: li sacri Canoni lo proibiscono. È proibito ancora in questa nostra Diocesi di Malta, di ammettere per Patrini Ecclesiastici secolari , iniziati nei sacri Ordini, almeno che non sia per fratelli, sorelle, e nipoti.

Chiunque amministra il Battesimo contraè , ugualmente che il patrino e la matrina , un' affinità colla persona bat-

tezzata, e con il padre e la madre. Quest' affinità è un' impedimento dirimente al matrimonio.

Colui che solamente mettesse la mano sul bambino, mentre che si battezza, non contratterebbe, come il patrino, la matrina ed il ministro, spirituale alleanza ; nè meno quelli che li tengono, quai procuratori dei patrini; nè anche quelli che tengono un bambino per supplire le ceremonie, avendo la forma; come pure quelli, che per ignoranza avessero, in un battesimo senza solennità, preso la qualità di patrino o di matrina.

Riguardo al ministro, patrini e matrine in un battesimo dato sotto condizione, come non si può assicurare, che questo battesimo sia un vero Sagramento, mentre non si conferisce che nel dubbio; non è egli certo , che contrattino questa spirituale alleanza; ma siccome non è egli certo ancora, che non la contrattino, devono, per ragion di questo dubbio , prenderne il partito più sicuro , ottenenendone la dispensa.

Quando un bambino non è stato battezzato che sotto condizione, e che gli sono supplite le ceremonie, bisogna esprimerlo nel registro; gli atti del battesimo essendo i soli documenti autentici, a cui puossi ricorrere per assicurarsi, che si è contrattata un' alleanza, sì importante di avverare.

I Parrochi e Vicari Curati non devono permettere, che si diano ai bambini, nomi profani, indecenti, favolosi; nomi di false divinità ; nomi dei pagani o di uomini scellerati ; quelli prediletti dagli eretici: esigeranno che s' imponga a ciascuno, secondo il suo sesso, il nome d' un Santo o d' una Santa dalla chiesa riconosciuti.

Allorchè i padrini daranno il nome d' un Santo o d' una Santa dell' antico testamento , si aggiungerà il nome d' un Santo o d' una Santa del nuovo. L' intenzione della chiesa è, che ciascuno prenda un Patrono particolare; perciò non si deve ammettere a veruno il nome, preso dai nostri misteri, come sarebbe di *Natale*, nè il nome troppo augusto di *Spirito*, nè quello troppo vago di Tuttisanti. I Curati avranno l' attenzione , che i padrini, durante la ceremonia, si comportino col dovuto rispetto e modestia.

Egli è a proposito, particolarmente nella campagna, di spiegar loro, prima di rimandarli, i doveri che si sono addossati; di pregare cioè per i loro figliocci, di amarli come loro figli spirituali, d' invigilare sulla loro cristiana educazione; ed ancora incaricarsene in mancanza dei genitori, di spiegarli le promesse per loro fatte nel battesimo, ed impegnarli a non smentir tali loro promesse, presentandosi l' occasione. Da tutto ciò si vede, quanto importa nella scelta dei patrini d' aver meno riguardo alla nobiltà, al credito, alle ricchezze, che all' integrità della vita, ed ai buoni costumi. Finalmente, che li figliuoli apprendino, ch' eglino celebrar devono ogni anno la festa dei Santi, dati loro per Patroni nel battesimo.

PARAGRAFO DECIMOQUARTO.

Degli effetti del Battesimo, e degli obblighi che vi si contrattano.

Gli effetti del Battesimo sono ammirabili: è molto interessante di esporli e spiegarli spesso al popolo, per dargli un' alta e vera idea della grazia, che hanno ricevuto, ed indurli così a vivere di una maniera conforme alla santità della loro professione.

Il primo è di scancellare, non solamente il peccato originale, ed ogn' altro peccato commesso di sua propria volontà, ma ancora tutte le pene dovute alla giustizia divina, in modo, dice il nostro gran Padre, l' Apostolo San Paolo (Rom. 8.) *che non vi ha più condannazione per quelli che sono in Gesù Cristo*.

Nulladimeno, l' ignoranza, la concupiscenza, le infermità corporali e spirituali, la necessità di morire, frutto del peccato originale, distrutte non sono dal battesimo lagrimevole eredità dei figliuoli di Adamo, noi non saremo liberati, che al momento in cui questo corpo di morte essendo distrutto, cominciaremo la vita eterna.

La concupiscenza che rimane dopo il battesimo, non è per altro propriamente un peccato; ella è, nello stato di depravazione in cui è caduta per il peccato del primo Uomo, l' effetto permanente del peccato; ella è una disgra-

ziata propensione al peccato, e secondo l' espressione dei Teologi, un continuo fomite del peccato, *fomes peccati.* Dio ha voluto, che l' uomo nel suo esilio la conservasse, per esserne con essa continuamente avvertito della sua caduta e della sua miseria; per viverne sempre nell' umiliazione, nel timore, e nella diffidenza di se stesso; in una parola, per procurare alla virtù, dice il Concilio di Trento, nei continui combattimenti, un' esercizio continuo, un' occasione senza posa rinascente di meritare, un motivo sempre presente di sospirare il cielo.

Il secondo effetto del battesimo è di renderci figliuoli adottivi di Dio. Figliuoli di Adamo per la nascita carnale, non siamo a questo titolo, che figliuoli di colera, figliuoli del demonio. Per il battesimo rinasciamo in Gesù Cristo per essere i figliuoli di Dio, fratelli di Gesù Cristo; e perciò questo Sagramento chiamasi Sagramento di rigenerazione. Questa divina adozione il dritto ci dona di chiamar Dio nostro padre. Suoi figliuoli d' or' innanzi, siamo ancora suoi eredi, e li coeredi di Gesù Cristo.

Il terzo effetto del battesimo è di riempirci di questa grazia divina, che rendendoci giusti e figliuoli di Dio, ci stabilisce, per questo stesso mezzo, eredi della salute eterna. Il battesimo fà di più ancora: oltre la grazia santificante, ci communica la carità, tutte le altre virtù infuse, e li doni dello Spirito Santo.

Un quarto effetto del battesimo è di unirci a Gesù Cristo, per una nuova vita, per lo Spirito Santo, che ci communica; di sorte che incorporati a Gesù Cristo, siamo a lui uniti, come le membra al capo; Egli vive in noi, e noi in lui; e come le membra ricevono dalla testa il necessario movimento, così dalla pienezza di Nostro Signore, Gesù Cristo, la grazia, che ci rende capaci di tutti gli atti della pietà cristiana, deriva e spandesi sù di noi; così il battesimo ci rende figliuoli e membra della chiesa: figliuoli, perch' ella è che ci fà nascere in Gesù Cristo, per questo Sagramento, che ci conferisce; membra, perchè per il battesimo, noi apparteniamo alla chiesa, come la parte al tutto. Ammessi d' allora al numero dei fedeli, acquistammo il dritto agli altri Sagramenti, a tutti gli

altri beni comuni della chiesa. Ogn' altro Sagramento non opererebbe alcun' effetto, nessuna grazia, verun carattere, se non si avesse prima ricevuto il carattere di quello; e questo è il quinto effetto del battesimo.

Egli imprime nell' anima un carattere indelebile, il quale fà, che non si possa reiterare. Carattere che è la vera impronta del suggello di Dio, ci consacra al suo servigio, noi ed assolutamente tutto ciò ch' è in noi; da ciò si ebbe questa massima, che i peccati dei cristiani sono molto più gravi: sono della specie dei sacrilegi, perchè profanano i cuori specialmente a Dio consecrati, i templi, de' quali egli ha gradito la consecrazione.

A sì grandi grazie, corrispondono da parte nostra le proporzionate obbligazioni?

1.° Ricevendo il battesimo, abbracciato abbiamo la professione della legge di Gesù Cristo, contrattata l' obbligazione d' imitarlo, e di vivere conformemente alle regole ed alle massime del suo Vangelo. Divenuti nel tempo stesso figliuoli della chiesa promesso abbiamo una figliale obbedienza a questa madre comune, promesso di sottometterci ai suoi ordini, ed alla condotta de' suoi Pastori.

2.° Rinunciando solennemente al demonio, alle sue massime, alle sue triste suggestioni, promesso abbiamo di resistergli, di combatterlo, lui ed i suoi perversi ministri, i quali travagliano di stabilire e stendere il suo impero, a pregiudizio, di quello di Nostro Signore Gesù Cristo.

3.° Abbiamo rinunciato a tutte le opere del demonio, cioè a dire, ai peccati che chiamansi sue opere, perchè egli è l' istigatore, e che le sue tentazioni vi hanno spesso tanta parte, che la nostra fragilità. Noi promesso abbiamo di fuggirle e di evitarle con quell' orrore sommo, che inspirar deve la vita tutta divina ricevuta nel battesimo: poichè, dice S. Giovanni, (Epist. 1. c. 5.) chiunque è nato da Dio non pecca; ma la nascita che ha ricevuto, lo conserva puro, ed il maligno spirito punto non lo tocca.

4.° Abbiam rinunciato alle pompe del demonio, alle vanità del mondo, ai suoi onori, ai suoi piaceri, alle sue

ricchezze, per seguire Gesù Cristo, ed attaccarci unicamente ai suoi esempi.

Rammemorando spesso queste obbligazioni ai fedeli, che i Pastori gli esortino a rinnovare, almeno di tempo in tempo, le promesse del loro battesimo, ed a riguardare il giorno, in cui hanno avuto la fortuna d' esserne ammessi, come un giorno per loro mai sempre solenne: questo è il giorno, in cui noi siamo sortiti dalla schiavitù d' Egitto. Dio ordina, nell' Esodo (cap. 12.) di celebrarlo con riconoscenza: = Habebitis hunc diem in monumentum, et celebrabitis eum solemnem cultu sempiterno. =

PARAGRAFO DECIMOQUINTO.

Delle Ceremonie del Battesimo.

Verune ceremonie nella chiesa, nè più antiche che quelle del battesimo, mentre rimontano la maggior parte fin dal tempo degli apostoli; nè più celebri, poichè i Padri, che hanno trattato di questi Sagramenti, si sono tutti particolarmente stesi sulle ceremonie che l' accompagnano, le più auguste: Sarebbe egli possibile d' aver un cuore, di vederle, di studiarne lo spirito e l' energia, e di non sentirsene a questo spettacolo presi d' ammirazione e di rispetto, penetrati da tenerezza e da riconoscenza?

Queste ceremonie si dividono in tre classi: le une si fanno fuori della chiesa, sulla porta; le altre nella chiesa, vicino al fonte, immediatamente prima del battesimo; le ultime dopo.

Le prime si chiamavano, nei tempi antichi, ceremonie di *scrutinio*; perchè si esaminava allora quello, che si presentava al battesimo. L' esame durava molti giorni, perciò erano chiamati i *giorni dello scrutinio*: il terzo era il *giorno dell' apertura delle orecchie*; perchè si cominciava a spiegare al catecumeno l' evangelio, il simbolo sopratutto e l' orazione domenicale, che dovevano recitare nel battesimo.

Durante questa prima epoca, si facevano li esercismi, e le altre ceremonie, che noi pratichiamo ancora prima d' accordare al bambino l' entrata in chiesa, e che da noi

puranche si chiama Catechismo, a motivo che anticamente accompagnavano l' istruzione dei Catecumeni. Puol' essere che l' uso, tuttavia sussistente in molte chiese, di fare tre o quattro esorcismi, derivi da questo antico ceremoniale.

1.° Si arresta il bambino alla porta delle chiesa: simbolo energico, il quale intima, che veruna contaminazione entrar debba nei luoghi santi, niente d' impuro nella società dei fedeli.

2.° Si domanda al patrino ed alla matrina, se vogliono vivere e morire nella fede cattolica, apostolica e romana: senza queste disposizioni ben ferme, non si riceverebbe responsabilità per il bambino.

3.° Si dà un nome al bambino, per significare, che egli và a cambiar di stato, sortire dal peccato, elevarsi alla grazia, passare dalla condizione di figliuolo di Adamo, alla dignità di figliuolo di Dio. Di tal maniera s' annunciano con un nuovo nome, allorchè uno è inalzato ad una nuova dignità. Spetta al patrino di dar il nome al maschio, ed alla femmina la matrina. Il Sacerdote gli avvertirà, per impedire le contestazioni importune, che sturbarebbero dei momenti, in cui non si dovrebbe esser occupati, che a venerare le cose sante che si operano.

4.° Gli esorcismi annunciano: 1.° la potenza tirannica dei demonj sopra colui, che la chiesa non ha ancora messo sotto la sua protezione: = Exorcizatur diabolus, ut justum super se judicium timens, recedat ab homine, nec jam contendat eum arte sua subvertere, ne baptismum consequatur. *S. Greg. Homil.* 29. *in Evang.* 2.° il potere assoluto dato alla chiesa sopra i demonj; mentr' ella comanda loro con autorità = O si audires eos, et videre velles, quando a nobis adjurantur et torquentur spiritualibus flagris, et orationis flagellis exire coguntur. *S. Cyprian.*

Il primo si fà soffiando. Per qual segno potrebbe la chiesa più vivamente rimproverare allo spirito delle tenebre la sua debolezza, malgrado il suo orgoglio, esprimere più energicamente il disprezzo, ch' ella fà del suo odio e di tutti i suoi sforzi? Questo soffio è inoltre, come l' an-

nuncio di quello Spirito Santo, che Nostro Signore communicò ai suoi Apostoli, con un soffio della sua sacra bocca. Per questa ragione il Sacerdote, dopo le parole, *Recede ab eo*, aggiunge, *Accipe Spiritum Sanctum*.

5.° Si raddoppiano i segni della croce, per significare: 1.° per qual virtù operano i Sagramenti: 2.° che colui, che si battezza è d' allora in poi consacrato a Gesù Cristo, e che a lui appartiene: 3.° che la vita di un cristiano dev' essere, fino alla morte, una vita di croce e di continua mortificazione.

Questo sacro segno s' imprime sopra tutti gli organi, perchè tutti sono stati infettati dal peccato originale, e che tutti vanno ad esser santificati dal battesimo. Si fà sulla fronte del bambino, per farci apprendere: 1.° che un cristiano non deve giammai arrossirsi dell' Evangelio, giammai aver vergogna di seguirne le massime: = Usque adeo de cruce non erubesco, ut non in occulto loco habeam crucem Christi, sed in fronte portem *S. Aug.* 2.° che d' allora in poi sotto la protezione, e segnato col carattere di Gesù Cristo, egli è fuor di attacco, non è più una vittima abbandonata alle mani dell' angelo sterminatore: = Crucis signo in fronte tanquam in posse signandus es: *S. August.*

6.° Si mette, nella bocca del bambino, un grano di sale benedetto: questo è come una prima impressione del vivo allettamento, che il cristiano deve in seguito provare per la dottrina del suo Maestro; questo è un' anticipato gusto della viva soddisfazione, che gli deve procurare la pratica delle cristiane virtù.

7.° Il Sacerdote applica della saliva alle orecchie ed alle narici del bambino: 1.° questo è all' esempio di Nostro Signore, che guarì un sordo ed un cieco, mettendo le sue dita nell' orecchio dell' uno, ed ungendo gli occhi dell' altro colla polvere stemprata di saliva: 2.° egli è un' avvertimento al cristiano d' aver sempre le orecchie aperte alle verità dell' Evangelio, di respirarne il buon' odore, e di dire con la sposa della Cantica = Curremus in odorem unguentorum tuorum = *Cant.* 1. *vers.* 3.

8.° Introdotto il bambino in chiesa, e portato verso

il fonte, il Sacerdote ordina al patrino ed alla matrina di recitare, per o a nome del bambino, l' orazione domenicale ed il simbolo degli apostoli: ciò rappresenta l' antica pratica, che i catecumeni dovevano aver imparato a mente l' uno e l' altro, e recitarli pubblicamente il giorno del loro battesimo.

9.° L' olio santo con cui si unge il bambino, significa primo, che per il battesimo egli è divenuto un tempio vivo dello Spirito Santo, dedicato d' allora in poi al culto di Dio, colle unzioni simili a quelle usate per consacrare i templi materiali. Di più, questa unzione è un simbolo della grazia, che penetra sino al fondo del cuore, per guarirne le piaghe, addolcirne le pene, e fortificarlo per sempre contro i stimoli della concupiscenza. Si fà, in forma di croce, sulle spalle e sul petto, affinchè il battezzato sappia, che se la vita cristiana è una vita di sofferenze, e che s' egli deve, sino alla fine, portare la sua croce, portar la deve sempre senza amarezza: l' amore ad ogni passo deve allegerirne il peso.

10.° Nella professione di fede pronunciata a nome del bambino, si fà espressa menzione della SSma Trinità, 1.° perchè questo mistero è il primo di tutti, l' oggetto principale di nostra fede: 2.° perchè nel battesimo, noi contrattiamo un' ammirabile alleanza colle tre persone divine: col Padre, noi diventiamo suoi figliuoli e suoi eredi; col Figlio, egli diviene nostro capo, e noi sue membra; con lo Spirito Santo, di cui noi siamo d' allora in poi gli organi e li templi, per non più agire, che da lui e per lui.

11.° Si domanda al catecumeno se vuol' esser battezzato; egli è per fargli dimostrare, coi suoi desideri, la stima dovuta alla grazia, che Dio gli presenta, come pure per fargli intendere, che non potrà in conseguenza trovare di poi nei doveri della religione, niente di troppo difficile.

12.° Dopo il battesimo si unge la testa del battezzato col santo Cresma, d' onde è derivato il nome di Cristo, o di cristiano. Membra di Gesù Cristo d' allora in poi, ci communica, come per una naturale conseguenza, il suo

nome, l' istessa sua dignità reale, per dominare sù i nostri disordinati desiderj; il suo sacerdozio, per offrire con lui e da lui, un perpetuo sagrificio: — Omnes in regnum Dei et sacerdotium ungimur gratia spirituali — *S. Ambrosius libr. de Init. Cap.* 6.

13.° La cuffia bianca è in memoria della veste dell' istesso colore, che si dava altre volte ai battezzati, come un segno della santità, alla quale un cristiano si dedica fino alla morte, e della gloria ch' egli spera dopo la risurrezione.

14.° Si mette nelle mani del battezzato, o de' suoi patrini, una candela accesa, simbolo per avvertirlo che la santità di cui si vien di rivestirlo, non deve esser oziosa, e ch' egli incorrerebbe la disgrazia delle vergini stolte, se non la facesse risplendere al di fuori, con la pratica costante delle buone opere: — Datur cereus ardens in manu baptizati, quatenus doceatur implere illud Evangelii: sic luceat lux vestra coram hominibus, ut videant opera vestra bona, et glorificent Patrem vestrum, qui in cœlis est. — *Ivo Carnotensis.*

15.° Si scrive il nome del battezzato nel libro della chiesa, per far intendere che il suo nome è trascritto in cielo, e ch' egli ha un posto nel catalogo dei Santi.

PARAGRAFO DECIMOSESTO

Del luogo e tempo del Battesimo.

Il luogo è la chiesa parrochiale, o vice parrochiale, ed ancora la figliale col permesso del Vescovo. I Parrochi e Vicari Curati non devono, sotto qualunque pretesto si sia, battezzare nelle case o cappelle private, eccettone il solo pericolo di morte.

Fuori questo caso di necessità, non si deve battezzare durante la notte, nemmeno durante la messa parrochiale, o altro officio pubblico e solenne.

Benchè battezzare si può ogni giorno, nel tempo ancora d' un' interdetto, sia generale sia particolare, i Parrochi e Vicari Curati, ciò nonostante, si ricorderanno che le vigi-

glie di Pasqua e della Pentecoste sono state particolarmente destinate per il solenne battesimo dei catecumeni. Per conformarsi all' antico uso della chiesa, si differirà in tale occasione il battesimo degli adulti, come pure quello dei bambini, nati il giorno avanti, per battezzarli dopo la benedizione del fonte, se ciò si può commodamente, e senza visibile pericolo praticare.

PARAGRAFO DECIMOSETTIMO.

Dei fonti battesimali e dei santi olii.

In ogni chiesa parrochiale, viceparrochiale, ed in tutte altre chiese, destinate per l' amministrazione del battesimo, vi si avrà dei fonti battesimali d' una materia solida, come sarebbe di pietra o di marmo; un sacrario vicino a questi fonti, per ricevere l' acqua che si versa sulla testa del bambino. Il condotto del sacrario non deve communicare col fonte, ma nel fondo, in mezzo d' una pietra, tagliata in forma di bacile, largo più d' un piede, ed elevato almeno tre piedi.

All' entrar nella chiesa dalla porta maggiore, dalla parte dell' evangelio, dev' esser situato il fonte: questo luogo attorniato d' una ballaustrata, dev' esser sempre tenuto colla maggior decenza. Sarebbe bene adornarlo di qualche pittura divota, analoga ai misteri che si celebrano, e propria a rappresentare i sentimenti, che vi si devono apportare.

Il vaso delle acque battesimali dev' esser di stagno o di rame stagnato con un coperchio dell' istessa materia, che chiuda bene ermeticamente: dovrà essere proporzionato alla larghezza del fonte, incastrato nel legno, di maniera che il fondo della pietra sia interamente coperto. I fonti saranno chiusi con un coperchio e serratura a chiave, quale sarà sempre conservata dal curato.

I Parrochi, e Vicari Curati faranno la benedizione solenne dei fonti, ogn' anno, il Sabbato santo, e la vigiglia della Pentecoste: invigileranno che la vasca sia ben ripulita e netta. Quelli che non avranno ancora ricevuto i nuovi sacri olii il Sabbato santo, ne riserveranno la ceremonia

dell' infusione fino a tanto, che l' avranno ricevuti; e perchè in questo intervallo potrebbe accadere una necessità di battezzare (il che non deve farsi che con l' acqua santificata col mescolamento dei sacri olii), perciò prima di svotare i fonti, bisogna prenderne l' acqua dell' anno precedente, e conservarla in un vaso separato, da rimanere nel fonte.

Quando il Parroco o Vicario curato, assistito da alcuni chierici, de' quali l' uno porterà la croce, e due altri li accoliti, avrà ricevuto i nuovi olii, in abito corale e stola, ne farà l' infusione nel fonte battesimale, dicendo, *sanctificetur etc.*, *infusio chrismatis etc:*, *commixtio etc:*, conforme vien marcato nel rituale per la benedizione del fonte battesimale.

Se le acque battesimali venissero a corrompersi, o a perdersi interamente, il curato ne benedirà delle altre, come vien prescritto nello stesso rituale. Se ve ne restasse alcun poco, potrebbe mescolarvi dell' acqua propria e naturale, ma in minor quantità.

Il fonte servir non deve per altra cosa, che per l' acqua battesimale. Da un lato del fonte vi sarà un' armario foderato di legno, per tenervi sotto chiave il registro degli atti di battesimo, una candela, una stola, due piccoli vasi; l' uno per versare l' acqua sulla testa del bambino, e l' altro per conservare il sale benedetto. I sacri olii saranno conservati in un' armario, vicino all' altare maggiore, cornu evangelij : questo armario chiuso a chiave, sarà al di dentro foderato di legno, dipinto al di fuori, con questa iscrizione, in lettere d' oro: OLEA SANCTA.

I santi olii devono esser benedetti da un Vescovo, il giovedì santo, e rinnovati ogn' anno. Se ne rimane dell' anno precedente, si consumerà nella lampada accesa avanti il SSmo Sagramento, dopo averne ricevuto i nuovi. La bambagia, la midolla di pane di cui è duopo servirsi per tergere le parti unte dai santi olii e le dita del Sacerdote, le ceneri degli ornamenti e biancheria dell' altare, quelle degli ornamenti sacerdotali, in una parola, tutte le cose sacre, passate dal fuoco; come pure l' acqua benedetta che ogni sabbato si leva dai vasi dell' acqua santa

all' entrata della chiesa; quella che si rinova dei fonti battesimali ; l' acqua che avrà lavato li corporali , purificatori, e generalmente tutte le cose , ordinate dal messale e dal rituale , devono gettarsi nel sacrario , da aversi uno dietro l' altare maggiore , ed un' altro vicino il fonte battesimale .

I santi olii saranno conservati in ampolline di argento o di stagno: ciascuna col suo coperchio, e distinta dalla sua propria iscrizione in caratteri chiari e leggibili .

SANCTUM CHRISMA, sù quella della cresima .

OLEUM CATECHUMENORUM , sù quella dei catecumeni .

OLEUM INFIRMORUM, sù quella degli infermi .

Le ampolline della cresima e dell' olio dei catecumeni saranno chiuse in una stessa cassettina ; e quella degli infermi in un' altra: le cassettine saranno dell' istessa materia che le ampolline , e piene di bambagia , per assorbire i santi olii in caso di qualche accidente . La bambagia una volta insuppata di questi santi olii , non potrà servire ad alcun' uso profano , ma dev' essere bruciata , e la cenere messa nel sacrario .

I Parrochi e Vicari curati non permetteranno giammai che i sacri olii siano loro portati da laici , e nemmen da chierici , che non siano ordinati in sacris , poichè sarebbe mancare di religione e di rispetto per i santi olii , il confidarli in mano dei laici .

PARAGRAFO DECIMOTTAVO .

Di ciò che bisogna preparare per il solenne Battesimo.

Per il battesimo solenne si avrà cura di preparare ,

1.° Le ampolline della santa cresima , e l' olio dei catecumeni .

2.° Un piccolo vaso , in cui vi sia del sale asciutto , ben polverizzato, ben netto , e benedetto conforme viene prescritto nel rituale per l' amministraztone del battesimo dei bambini . Questo sale benedetto non bisogna darlo a veruno , nemmen quel che resta dopo il battesimo ; ma si

deve conservare in un luogo ben secco, per servirsene un' altra volta nell' amministrazione di questo Sagramento. Liquefacendosi, si getterà nel sacrario.

3.° Un' altro piccolo vaso, in forma di conchiglia, di argento o di altro metallo convenevole, unicamente destinato a prendere l' acqua dal fonte, ed a versarla sulla testa delle persone, che si battezzano.

4.° Un bacile per ricevere l' acqua, versata sulla testa della persona, che si battezza.

5.° Alquanta midolla di pane, ed un poco di bambagia, con un piattino per deporre, dopo le unzioni, le porzioni di bambagia e di pane, già usate.

6.° Due stole, una bianca, e violacea l' altra.

7.° Un piccolo velo bianco, da mettersi sulla testa del bambino novellamente battezzato.

8.° Una candela di cera bianca.

9.° Un bocale, un bacile, uno sciugatojo per il Sacerdote; l' acqua di cui si sarà servito, dovrà gettarsi nel sacrario,

10.° Il rituale, con i registri, per notare l' atto del battesimo. Sarebbe molto a proposito ancora avere un martirologio, per consultare nell' occasione, se i nomi, che si propongono, siano nomi dei Santi, e s' egli è permesso d' imporglieli.

PARAGRAFO DECIMONONO.

Del Battesimo degli Adulti.

Chiamansi adulti quelli, che in ragione della loro età sono in istato di rispondere per loro medesimi con piena conoscenza.

Un' adulto si presenta, o dai suoi parenti è presentato al battesimo: bisogna prima di tutto sapere, se egli sia infedele, giudeo o turco; se sia impegnato in qualcheduna di quelle sette, che non hanno conservato la forma del battesimo, e nelle quali, per conseguenza, il vero battesimo non esiste. S' egli è nato da genitori cristiani e cattolici, come ed il perchè è pervenuto a quest' età senza esser stato battezzato.

S' egli è uno straniero, o un non conosciuto, bisogna con diligenza informarsi del suo stato e della sua condizione: nulla trascurando per scuoprire se sia stato già battezzato; se ciò non sia per errore, per debolezza, per ignoranza, forse per frode, per empietà, o per qualche ragione d' interesse temporale, ch' egli domanda il battesimo. È cosa conosciuta, particolarmente negli stranieri poveri e mendici, ai quali ogni religione è indifferente, di presentarsi al battesimo, e molte volte ancora, per guadagnar danaro (come facevano i turchi schiavi sotto il governo dell' Ordine Gerosolimitano in quest' isola di Malta) o per altri cattivi fini. I Pastori avranno sù di ciò la più severa attenzione.

Fuori il caso di assoluta necessità, non sarà lecito a veruun Sacerdote di battezzare un' adulto, senza un' espressa permissione del Vescovo. Un' adulto non deve essere a prima vista battezzato, senza esser stato provato sulla sua fede. Ammetterlo non si deve, che dopo d' essersi moralmente assicurato, ch' egli voglia con sincerità fare professione della fede cristiana, insegnata dalla chiesa cattolica, apostolica romana.

Avanti il battesimo, gli si devono spiegare i misteri della religione, ciò ch' egli è obbligato di credere per necessità di mezzo, come l' unità d' un Dio in tre persone, i misteri dell' incarnazione, e della redenzione, la verità d' una vita eterna, ove i buoni saranno ricompensati, e puniti i cattivi. Bisogna istruirlo di ciò ch' egli deve sapere e credere per necessità di precetto, insistere sul simbolo degli apostoli, sulli sette Sagramenti, particolarmente sopra il battesimo, la penitenza, l' eucaristia, sopra i doveri generali del cristiano, proposti nel decalogo, sopra i comandamenti della chiesa, sopra le obbligazioni contrattate col battesimo, finalmente sopra la sommissione che devesi alla chiesa. Riguardo agli altri articoli, basta prima d' esser battezzato, che li creda in generale. Oltre il simbolo, gli si farà imparare a memoria l' orazione domenicale.

Non si può da lui esigere la confessione, ma conviene impegnarlo a far conoscere, prima del suo battesimo, le

sue interne disposizioni, affinchè il confessore lo aiuti a sradicare le cattive abitudini, che potrebbero far ostacolo alla grazia del battesimo; come pure determinarlo sulle reparazioni, restituzioni, riconcigliazioni, alle quali potrebbe esser' egli tenuto, e di cui il Sagramento, che va ricevere, non lo dispensa; in una parola, è d' uopo suggerirgli dei salutari avvertimenti, proporzionati ai bisogni della sua anima.

Un' adulto dev' esser provato sulli costumi. Si deve esigere, ch' egli abbia di già incominciato a praticare le opere e le virtù cristiane, il solo garante certo, ch' egli sia nella ferma risoluzione di continuare ciò per tutta la sua vita. In simile guisa si praticava nei primi secoli riguardo ai catecumeni.

Esaminar si deve con tutta attenzione, non solamente i suoi motivi e la sua intenzione, ma sopra tutto la volontà e il desiderio ch' egli manifesta, d' esser battezzato: non gli si accorderà la grazia, che dopo aver riconosciuto, ch' egli la domanda francamente, sinceramente, e con tutto l' ardore, ch' ella merita.

In una parola, non si può dare un' idea più giusta delle disposizioni da esigersi, che valersi dei termini del santo Concilio di Trento (*Sess.* 6. *Cap.* 6. *de Justificatione.*) Gli adulti, dice questo Concilio, si dispongono alla giustizia, primieramente, allorchè eccitati ed aiutati dalla grazia di Dio, concependo la fede dall' orecchio, si portano liberamente verso Dio, credendo e tenendo per vere le cose che sono state promesse e rivelate da Dio; e, questo punto sopra tutti gli altri, che il peccatore è giustificato da Dio per la sua grazia, per la redenzione acquistata da Gesù Cristo: in seguito, allorchè considerandosi essi stessi come peccatori, ed indi passando dal timore della divina giustizia, la quale da principio è stata utile per scuoterli, fino alla considerazione della misericordia di Dio, s' inalzano alla speranza, confidandosi che Iddio gli sarà propizio, per l' amore di Gesù Cristo, ed eglino cominciano ad amarlo, qual sorgente d' ogni giustizia; e perciò si sollevano contro i peccati, con un certo odio ed abborrimento, cioè a dire, con quella penitenza, che pre-

ceder deve il battesimo; insomma, allorchè prendono la risoluzione di ricevere il battesimo, e di cominciare una nuova vita, e di osservare i comandamenti di Dio.

Se sopravviene, durante l' istruzione, un pericolo di morte, e che l'adulto manifesta un vivo desiderio d' esser battezzato, anticipar si deve il tempo del suo battesimo; ma bisogna por mente, che quando si tratta di battezzare un moribondo, si deve almeno fargli produrre un' atto di fede esplicito e distinto, sopra ciò ch' egli deve credere di necessità di mezzo; e riguardo agli altri articoli, basta ch' egli produca un' atto di fede in generale, non potendosegli spiegare; ma bisogna ch' egli prometta di farsi istruire allorchè avrà ricuperata la salute, e di praticare quel che la chiesa ordina ai fedeli.

Fuori il caso di necessità, si deve sempre battezzare solennemente gli adulti. Avrà egli, se vuole, un patrino ed una matrina, i quali daranno il nome; ma il catecumeno risponderà lui stesso al Sacerdote, almeno che non intenda la lingua, nella quale s' interroga; ed allora il patrino o qualche altro interprete, risponderà in suo nome; ed il catecumeno farà, come meglio potrà, conoscere con qualche gesto, ch' egli approva le risposte date per lui.

Colui, che avrà l' espressa commissione del Vescovo, affin di rendere questa ceremonia più solenne, riunirà per assisterlo, quanti ecclesiastici potrà; e perchè il rispetto, dovuto a questo Sagramento domanda che gli adulti lo ricevano a digiuno, non si battezzerà che di mattino, meno che per causa grave.

Quando il battesimo si darà il mattino, subito dopo si celebrerà la santa messa, in rendimento di grazie; il neofito si communicherà, beninteso ch' egli ne abbia la discrizione, i lumi e le disposizioni sufficienti e necessarie. Bisogna perciò, prima del battesimo, istruire attentamente gli adulti di tutto ciò, che riguarda l' eucaristia e la santa comunione, se sono in età di ricevere degnamente questo augusto Sagramento.

Riguardo a quelli, i quali nella setta che abbandonano, non hanno ricevuto che un battesimo essenzialmente difettoso nella materia o nella forma; bisogna battezzarli di

nuovo, facendogli precedentemente detestare i loro errori, istruirli con ogni cura di ciò che crede ed insegna la chiesa cattolica, apostolica e romana. Per quelli che hanno ricevuto il battesimo con la materia e forma richieste, basterà di supplire loro le ceremonie ommesse, almeno che, per cause giuste e ragionevoli, non sarà altrimenti giudicato dal Vescovo.

Allorchè dopo un serio esame, vi rimane un dubbio ben fondato, se la persona sia stata battezzata, o se siano state osservate, nel suo battesimo, le regole della chiesa. Il Parroco ne darà tosto avviso al Vescovo, per agire in seguito, a tenore de' suoi ordini.

Si preparerà per il battesimo di un' adulto, le stesse cose che si usa di disporre per il battesimo dei bambini, all' eccezione del velo bianco che si mette sulla testa dei bambini, in vece del quale si avrà un camice di tela bianca con una cintura bianca di lino o di seta, con cui si vestirà il neofito, indirizzandogli queste parole, *accipe vestem candidam*, come vien marcato nel rituale romano per il battesimo degli adulti.

ESORTAZIONE

ALL' ADULTO DOPO IL BATTESIMO.

Il nostro benignissimo Dio esercitato ha sù di voi, fratello mio caro, la sua infinita misericordia, ritirandovi dalle tenebre, per far in voi risplendere la verità eterna. Da figlio di colera e maledizione, imbrattato col peccato originale, privo di tutti i doni della grazia, e condannato ad una morte eterna, siete stato rigenerato in Gesù Cristo. Ed he, che felice cambiamento si è nell' anima vostra operato! Purificato nelle acque salutari del battesimo, siete divenuto il figlio adottivo di Dio, il fratello ed il coerede di Gesù Cristo, il tempio vivo dello Spirito Santo; e la chiesa di già ha inscritto il vostro nome tra quei, che destinati sono a regnare eternamente in Cielo.

Partecipate pure, mio amatissimo fratello, della gioja ed allegrezza di questa tenera madre; ma nel tempo istesso sentite tutto il peso delle obbligazioni, che venite di contrattare. Voi avete solennemente giurato a Dio di conservare, fino all' ultimo respiro, una viva fede di tutte le verità, che la chiesa cattolica insegna. Voi rinunciato avete al peccato ed ai suoi perfidi allettamenti; al mondo ed alle sue perverse massime; al demonio, alle sue pompe ed alle sue opere; finalmente promesso voi avete di adempiere tutti i doveri, attaccati all' augusto titolo di cristiano. La chiesa ha ricevuto le vostre promesse: questo sacro tempio ed i suoi altari sono stati testimoni dei vostri giuramenti; guardatevi bene adunque di non giammai violarli.

Procurate di vivere sempre da buon cristiano; abbiate cura di vieppiù istruirvi delle sante verità di nostra religione: Siate attento a premunirvi contro tutto ciò, che potrebbe alterare la vostra fede o la vostra innocenza. Fate tutto il vostro possibile per conservare l' inestimabile tesoro della grazia, di cui siete stato arricchito. Siate sempre il buon' odore di Gesù Cristo. Procurate colla vostra buona condotta di tener sempre la vera strada, nella quale possiate camminare con sicurezza tra i pericoli e tentazioni del mondo ingannatore. Tali sono, mio caro, i doveri che la religione v' impone: tali sono i sentimenti, che la chiesa da voi ne attende.

Ed oh, quanto interessante esser deve questo giorno per voi, fratello mio dilettissimo! Vincitore del demonio per mezzo degli anatemi, de' quali è colpito, non permettiate nò; divenire nuovamente schiavo di questo terribile nimico della vostra salvezza; ma fate che sempre egli fugga da voi, e che senta la forza invincibile del braccio, che vi sostiene. Che il sale della sapienza vi preservi dalla corruzione della terra. Badate di camminar sempre, non secondo la carne, ma secondo lo spirito, conforme ci raccomanda il nostro gran padre l' apostolo s. Paolo. Fortificato dalla divina virtù degli sacri olii, armato del segno di Gesù Cristo, correte a gran passi nella carriera della pietà e della carità cristiana. Combattete e trionfate come un generoso Atleta sotto lo stendardo della Croce. Voi eravate altre

volte tenebre, sappiate che ora siete luce: conducetevi adunque come figlio della luce; e poichè siete ora puranche decorata colla candida veste dell' innocenza, guardatevi bene, ah sì ! guardetevi bene, fratello mio caro, di non imbrattarla col peccato; ma conservatela pura e senza macchia, per presentarla nel giorno del giudizio innanzi al trono dell' Agnello immacolato. Così sia.

PARAGRAFO VIGESIMO.

Sulla scelta delle mammane, ossiano ostetrici.

Egli è del più grande interesse, per la vita delle madri, e per quella dei loro figli, di fare una giudiziosa scelta delle mammane: infinitamente più ancora per la salute dei bambini, mentre queste persone sono assai spesso nel caso di doverli battezzare. Perciò, allorchè si tratterà di stabilirne una, i curati impegneranno le donne le più virtuose della loro parrochia a sceglierne una la più propria a questa importante funzione.

Affin di prevenire gl' inconvenienti che possono accadere nei parti, per la malizia, ignoranza, temerità o indiscrezione delle mammane, i Parrochi invigileranno, che veruna ne sia ammessa a fare questa funzione; s' ella non è interamente al coperto d' ogni sospetto di sortilegio, di maleficio, di libertinaggio, o di tutt' altra colpa; s' ella non fà professione della religione cattolica, apostolica e romana; se non è di buoni costumi e di buona riputazione; e che non sia stata prima esaminata da un chirurgo, o almeno da un medico.

Il Parroco deve istruirla in ciò che riguarda la materia e la forma del Sagramento del battessimo; la maniera di versare l' acqua sulla testa del bambino, di pronunciare le parole della forma nello stesso tempo; ed in fine, l' intenzione che devono averne battezzando. L' avvertirà d' esser fedele a mantenere il segreto delle famiglie; sagace nell' aver cura della vita e salute delle madri, e dei figli; esatta e caritatevole, per tenersi sempre pronta ad assisterli nel bisogno: gli raccomanderà di non battezzare che in caso

di pressante necessità, di farlo sempre in presenza della madre, e di chiamare, se si può, almeno due persone, che possino rendere al Parroco una sufficiente testimonianza della maniera con cui il battesimo sarà stato amministrato. L'avvertirà di non battezzare, nel caso ben' anche di pressante necessità, se vi sarà presente un prete, o tutt' altro uomo, eccetto il padre, e che sappia amministrare questo Sagramento. Si eccettuano certi incontri, ove la verecondia non soffrirebbe la presenza di un' uomo.

Passato il pericolo, la mammana avrà tosto cura di portare in chiesa i bambini da lei battezzati, per supplire su di loro le ceremonie. Nei parti ancora i più felici, solleciterà il padre e la madre di far battezzare il più presto possibile il loro bambino; e nel caso di un lungo ritardo, darne parte, essendo suo dovere di avvertire a chi appartiene.

Che sia severamente proibito alle mammane usare della superstizione, nè di alcun mezzo illecito, per sollecitare il parto, con parole o con segni; di consentire giammai, in veruna maniera, a ciò che potrebbe far perire il frutto della parturiente; di battezzare esse stesse in segreto i bambini illegittimi senza portarli in chiesa, affin di occultarli, ed impedire che non si conoscano i padri e le madri. Sopratutto è loro proibito, sotto pena di scommunica, di battezzare fuori il caso di necessità, per quanto venghino caldamente pregate.

Il curato, finito il battesimo, potrà, guidato dalla prudenza e dalle circostanze, dare alla mammana, l' avviso seguente.

Abbiate cura di avvertire la madre di questo bambino, ch' essa deve, conforme il voto della natura e della religione, nutrirlo essa stessa col suo latte, potendolo, o almeno di non confidarlo ad un balia, ossia nutrice di cattivi costumi, e che non professi la nostra religione.

Avvertirete pure il padre e la madre, come pure la nutrice, che gli è proibito di farlo dormire con loro nello stesso letto, durante il primo anno del giorno della sua nascita, sul timore che non sia affogato; e che se un simile accidente accadesse, per averlo messo così a dormire con loro, prima che avesse compito l' anno, sareb-

bero colpevoli d' un vero omicidio ; similmente facendolo dormire con altre persone, prima che spiri l' anno.

PARAGRAFO VIGESIMOPRIMO.

Sul registro degli atti di battesimo.

I registri degli atti di battesimo essendo d' una estrema conseguenza per la tranquillità delle famiglie, i Parrochi e Vicari curati impiegheranno tutta l' attenzione per conservarli e tenerli in buon' ordine: li conserveranno chiusi sotto chiave: e siccome spesso contengono dei segreti, molto importanti all' onore delle famiglie, non devono confidarli a veruno, nè lasciarli tra le mani di altri.

Tutti gli atti dei battesimi saranno registrati in un gran libro; non si deve lasciare verun vuoto tra i versi in bianco: verun numero si deve scrivere in cifra, ma bensì esprimerlo in lettere per intiero: se accade di aver ommesso qualche parola, si dovrà con chiamata scrivere in margine, o pure al di sotto dell' atto, tutte le parole ommesse. Se sarà necessario farne qualche concettura, al di sotto parimenti dell' atto si farà menzione del numero delle parole scancellate, o pure in margine.

I Parrochi e Vicari curati daranno delle copie, estratte da questi registri, a coloro che ne avranno bisogno; osservando che sono tenuti di farne menzione del giorno della data estratta, diversamente si avrà per nulla. Questi registri non essendo conservati tra le loro mani, che per assicurare il riposo e la tranquillità del pubblico, non possono, *in conscienza*, mostrarne gli atti, o darne degli estratti a quelli che non li domandano che per curiosità, o nell' intenzione di penetrare li secreti delle famiglie. Avranno particolarmente quest' attenzione a riguardo degli atti di battesimo dei bambini illegittimi, o nati avanti il matrimonio dei loro padri e madri, come pure per gli atti di matrimonio, che contengono la riconoscenza, o legittimazione dei figliuoli: è proibito espressamente di mostrare o dare queste sorta di atti ad altri che a quelli, i quali si saprà essere li padri, madri, o loro figli, se non saranno

costretti con un' ordine di legittimo tribunale, o superiore, legalmente loro significato.

Negli atti dei battesimi spiegheranno i giorni della loro celebrazione, e della nascita del bambino, esprimeranno s' egli è un maschio o una femmina, ed il nome che gli sarà stato imposto : indicheranno il nome ; cognome, qualità e domicilio del padre e della madre, spiegando s' eglino sono legittimamente maritati: descriveranno il nome, cognome, qualità e domicilio del patrino e della matrina.

Per registrare il battesimo dei bambini gemelli, che saranno nati in differenti giorni, indicheranno esattamente il giorno della nascita di ciascuna; e quando ancora nati fossero nello stesso giorno, non mancheranno di fare tanti atti separati, che vi avrà di bambini battezzati. Eviteranno, in questi atti, di autorizzare l' opinione di coloro, i quali credono che il bambino nato l' ultimo sia il primo genito a riguardo di quello, che l' ha preceduto; ma per evitare ogni sorpresa, ed assicurare a ciascuno il suo dritto, si registrerà ognuno di questi atti nella forma ordinaria, con questa sola differenza, che sarà indicato esattamente quello, che è nato il secondo o il terzo.

Se il bambino sarà stato esposto, scriveranno ciò che sarà loro rapportato del giorno e del luogo, ove sarà stato trovato, le persone che l' avranno raccolto e che lo presenteranno, e l' età che si giudicherà egli avere. Se sarà stato trovato con un biglietto, bisognerà trascrivere questo biglietto sul registro, ed ivi attaccarlo. Per distinguerlo sarebbe bene dargli, nell' atto, un sopranome, astenendosi però d' imporgli dei nomi d' una famiglia conosciuta; ma qualche nome che rammenta il luogo, ove sarà stato trovato, o che avesse rapporto alle circostanze, che l' hanno fatto presentare.

Allorchè si ommetteranno le ceremonie del battesimo, a causa del pericolo di morte, o con un particolar permesso del Vescovo, distenderanno un' atto, in cui faranno menzione di tal causa, o del permesso, di cui indicheranno la data. Faranno puranche menzione del giorno della nascita del bambino, e del nome del padre e della madre. Il giorno in cui si suppliranno le ceremonie, si farà un nuovo

atto, nel quale si esprimerà conforme si è di già quì sopra riferito per li battesimi; e nel tempo stesso farassi menzione dell' atto del battesimo, conferito senza le ceremonie. Si aggiungerà ancora il nome, le qualità di colui, che l' ha battezzato, affin di poter più facilmente trovare quest' atto di battesimo, conoscere l' età ed il luogo della nascita, e che l' atto di supplimento delle ceremonie possa servire ancora di prova, in difetto dell' atto del battesimo, conferito senza le dovute ceremonie.

Se il bambino sarà stato battezzato in casa dalla mammana, o da qualche altra persona, nel caso di necessità, chiunque gli avrà dato la forma, sarà tenuto di tosto avvertirne il curato, il quale formerà un' atto, trascrivendolo sul registro, facendo menzione della persona, che avrà dato la forma. Se il curato giudica di dover reiterare il battesimo sotto condizione, lo spiegherà nell' atto del registro, aggiungendo, che la forma è stata data in casa, indicando il nome della persona che l' avrà data; ma che vi era luogo da dubitare della validità del battesimo.

Se accade che un bambino venga battezzato in una Parrochia, fuori del domicilio de' genitori, il curato che lo avrà battezzato, dopo averne scritto l' atto sù i registri della Parrochia, in cui gli sarà amministrato il battesimo, darà un' estratto in forma al curato della Parrochia del padre e madre, affinchè egli lo registri, trascrivendone questo estratto, il quale resterà attaccato al registro — Questa precauzione dev' esser particolarmente osservata a riguardo dei bambini che nascono, trovandosi la madre in viaggio. —

A riguardo dei bambini illegittimi, si userà la più grande prudenza nel registrare il loro battesimo. Siccome i curati trovansi sovente imbarazzati in queste occasioni, e che ordinariamente non hanno il tempo di consultarsi, ecco le regole che devono osservare.

1.° L' onore della famiglia spesso domanda, che il nome delle madri rimanga non conosciuto, se le persone, che presentano il bambino, rifiutano di manifestarlo; i curati si guarderanno bene d' insistere per saperlo, e molto più di rifiutare il battesimo, sotto pretesto che il bambino non sia conosciuto: devono, in queste circostanze, guardare il

il più gran secreto, per non dare occasione a delle ricerche, le quali presto o tardi, facendo scoprire li colpevoli, producono la perdita della loro riputazione. Perciò li curati non devono mai scrivere negli atti del registro il nome della madre, ma esprimere soltanto che il bambino è nato da una madre non conosciuta; almeno che non sia la mammana, o altra persona proba, che lo dichiara per ispeciale commissione della madre.

2.° Non si deve giammai fare menzione del padre del bambino, che nelli seguenti due casi. 1.° Allorchè in assenza del padre il giudice dichiara quale ne sia il padre, ovvero per mezzo di un' atto autentico il padre riconosca per figlio il bambino, e che questa sentenza, o quest' atto autentico sia debitamente significato al curato. 2.° Allorchè il padre essendo presente, riconosce per suo figlio il bambino, e che per la riconoscenza si sottoscriva nell' atto del battesimo; e non sapendo egli scrivere, sottoscritto in sua vece da due testimoni. S' egli è assente si farà menzione della sentenza o dell' atto, per cui il bambino sia stato riconosciuto; ed il curato conserverà con attenzione presso di se questi documenti, per la sicurezza.

Allorchè il bambino è nato da una donna maritata, il Parroco scriverà il nome del marito della madre, nella maniera ordinaria degli atti del battesimo dei bambini legittimi: si ricorderà bene di questa massima — *Illius esse filium, quem nuptiæ demonstrant* — Qualunque presunzione che vi possa avere, che il bambino sia illegittimo, non vi ha che un giudizio sussistente senza appello, e debitamente significato, che possa autorizzarlo ad allontanarsene.

È molto utile, allorchè i patrini e le matrine sono parenti o affini del bambino, esprimere il grado di parentela o di affinità, da chi egli deriva; ed il domicilio dei patrini e delle matrine.

Finalmente se per il susseguente matrimonio il bambino è legittimato, e che se ne sia fatta menzione in seguito dell' atto della celebrazione del matrimonio, niente impedisce di farne una nota, sottoscritta dal curato in margine dell' atto del battesimo, indicando la data della celebrazione del matrimonio.

PARAGRAFO VIGESIMOSECONDO.

Della benedizione delle donne dopo il parto.

Le donne che danno alla luce dei bambini, con l' uso di un santo e legittimo matrimonio, non contrattano avanti Iddio veruna macchia di peccato; non vi è perciò alcuna legge, che proibisca loro al presente di entrare per qualche tempo in chiesa, nè che le obbliga di purificarsi dopo il loro parto. Egli è nondimeno un' uso universalmente approvato, che quando sono perfettamente ristabilite, si presentino avanti il Sacerdote per ricevere la benedizione, ringraziare Iddio del loro felice parto, fargli una nuova offerta di se medesime e dei loro bambini, e promettere che li educheranno nel suo santo timore ed amore.

Questa ceremonia dev' esser fatta nella chiesa Parrochiale, dal Parroco, Vicario curato o altro Sacerdote, da loro delegato. Non si deve fare in una cappella privata, ed ancor meno in casa, qualunque possa essere la malattia o il pericolo della donna.

Non si devono ammettere le donne di cattiva vita, le donne adultere, lo scandalo delle quali sia stato pubblico e notorio; nè generalmente quelle, che si sà costantemente e giuridicamente aver concepito da un' illecito commercio.

Il Parroco avrà cura, che le donne non osservino veruna superstizione, sia nel numero delle candele, sia nella maniera di presentare la loro offerta, sia nella scelta del giorno: se rifiutassero di presentarsi in certi giorni, perchè li giudicano di sinistro augurio, devesi loro rifiutare la benedizione.

Non si devono fare altre preghiere, nè altre ceremonie, che quelle prescritte nel rituale romano. La donna assisterà, se può, alla messa, che si celebrerà, s' ella lo desidera, a sua intenzione.

Le donne, i di cui bambini sono morti senza il battesimo, e quelle che l' avessero affogati, per averli tenuti con loro a dormire nel proprio letto, non devono ammettersi per ricevere questa benedizione.

samo, benedetto solennemente dal Vescovo. L' olio rappresenta la grazia dello Spirito Santo, conferita da questo Sagramento, e di cui l' effetto è di addolcire ciò che la legge di Dio ha di penoso, di sostenere il coraggio di chi vuol' osservarla. Il balsamo, con il suo odore, significa che un confermato dev' esser, in ogni luogo, con le sue virtù e sue buone opere, il buon' odore di Gesù Cristo.

L' unzione si fà, in forma di croce, sulla fronte, per avvertirci di non mai aver vergogna della croce, di armarci, in ogni occasione, di un santo ardire per professarla, o per difenderla. Il Vescovo batte leggermente il viso, per far ricordare che un cristiano dev' esser sempre pronto a soffrire oltraggi, disprezzi, umiliazioni, per il nome di Gesù Cristo, e per l' evangelio.

La confermazione è in seguito del battessimo, di cui ella è la perfezione ed il compimento. Altre volte si dava ai bambini novellamente battezzati: tale è tuttavia la pratica della chiesa greca. Secondo la disciplina della chiesa latina, vi abbisogna l' età di ragione, e che si creda capace di conoscerne gli effetti e la virtù.

Siccome è cosa propria di questo Sagramento di dare la pienezza dello Spirito Santo, e d' allora l' aumento della grazia, non si deve in conseguenza presentarvisi che in istato di grazia; riceverlo in peccato mortale, sarebbe un sacrilegio: sù di che li Parrochi e Vicari curati aver devono tutta l' attenzione d' istruirne ed avvertirne coloro che si presenteranno a tale effetto.

Nessuno sarà ammesso, che non sappia li principali misterj della fede, la dottrina dei Sagramenti, sopratutto del battesimo, della confermazione, e della penitenza, l' orazione domenicale, la salutazione angelica, il simbolo degli apostoli, li comandamenti di Dio e della chiesa.

Sebbene la confermazione non sia assolutamente necessaria alla salute, mancare di riceverla per disprezzo, sarebbe un gran peccato. Non si possono scusare di peccato quelli ancora, i quali, senza disprezzo, trascurano di procurarsela: mancano in tal maniera di corrispondere all' intenzione di Gesù Cristo, il quale ha istituito questo Sagramento per tutti li cristiani; eglino privano se stessi volon-

tariamente di uno dei nostri più poderosi soccorsi per la salute. L' obbligo di riceverla diviene più stretto nella circostanza d' una persecuzione, nello stato d' una violenta tentazione contro la fede; poichè allora si ha bisogno d' una più grande forza.

I Parrochi e Vicari curati, per preparare i loro parrochiani alla confermazione, non devono già aspettare che sia indicato il giorno della santa visita del Vescovo: devono in ogni tempo dare sù di ciò le istruzioni ; l' esperienza prova, che le conoscenze e le disposizioni necessarie non si acquistano in sì poco tempo. Egli è naturale, conducendosi altrimenti, di spesso accadere, che questo Sagramento sia quello, tra tutti, che si riceva con meno disposizione e con meno frutto. Molti, che si presentano, ne ignorano assolutamente la natura ; altri non conoscono che una corta definizione, e che punto non comprendono: quasi niuno sà nè la virtù ch' egli contiene , nè il fine per cui è stato istituito, nè le obbligazioni che impone; le istruzioni perciò e li catechismi devono essere continuati, due o tre volte almeno per settimana.

Devono avvertirli di vestirsi con proprietà e modestamente; d' essere a digiuno, se la confermazione si darà al mattino. Quelli che hanno già fatta la prima comunione , devono invitarli a comunicarsi nello stesso giorno , se lo possono fare. Gli daranno ancora questo avvertimento essenziale e molto importante — Che veruno si approssimi per ricevere la santa unzione, che non abbia assistito all' imposizione delle mani, ed alle preghiere, che fà il Vescovo sù di quelli che sono presenti, e non si ritiri che dopo aver ricevuto la benedizione, che si dà alla fine della ceremonia — Ciascuno porterà in mano un biglietto di approvazione, scritto dal Parroco, segnato di proprio pugno, contenente il suo nome, cognome ed età.

Ogni curato scriverà in un registro particolare l' atto della confermazione, con esprimere il giorno, il nome del Vescovo, il nome cognome e l' età di ciascun confermato, con li nomi dei loro padre e madre, come pure nome e cognome dei patrini.

Che i Parrochi e Vicarj curati s' impegnino in seguito,

con un nuovo zelo, a conservare nei nuovi confermati lo spirito, che abita in loro, ad inspirargli l' orrore di tutto ciò che sarebbe capace di contristare questo Spirito; ad esortarli di conformare, con docilità, i loro divoti movimenti; a mortificare i desiderj della carne; a spargere da per tutto il buon' odore di Gesù Cristo.

Si avverte, che i patrini devono, essi stessi, essere confermati; ch' eglino contrattano l' istessa affinità spirituale, che contrattano i patrini nel battesimo. Perciò, padre, madre, marito, moglie della persona confermata, devono essere, come nel battesimo, esclusi da questa funzione di patrino o di matrina.

CAPITOLO QUARTO

Del Sagramento della eucaristia.

Gesù Cristo ha confidato alla sua chiesa la divina eucaristia; qual pegno per sempre durevole del suo amore, la quale contiene lui stesso realmente ed in verità, lui, lo stesso autore della grazia, ed il principio d' ogni santità. Con quai profondi sentimenti di rispetto e di religione non devesi adunque trattare un mistero cotanto augusto! con qual zelo non devono i Parrochi spiegarlo al popolo, che incaricati sono d' istruirlo!

PARAGRAFO UNICO

Della natura della eucaristia.

L' eucaristia è insieme il sacrificio ed il Sagramento del corpo e del sangue di Gesù Cristo, offerto e distribuito sotto le specie del pane e del vino.

È un sacrificio, perchè Gesù Cristo è, sull' altare, offerto come vittima della nuova legge, per rendere a Dio il culto sovrano; egli è una continuazione del sacrificio della croce, applicandone in tale maniera i meriti.

Ella è un Sagramento, poichè significa e produce la grazia; e contiene lo stesso Gesù Cristo, fonte e principio della grazia.

SEZIONE PRIMA

Dell' eucaristia come Sagramento.

Gesù Cristo la vigilia di sua passione, dopo aver mangiato l' agnello pasquale con i suoi apostoli, *prese del pane, lo benedisse, lo ruppe, e lo distribuì ai suoi discepoli, dicendo — Prendete e mangiate; questo è il mio corpo, che sarà dato per voi : fate questo in mia memoria. Prese ancora il calice, lo benedisse, e lo diede loro, dicendo: Bevetene tutti; poichè questo è il mio sangue, che sarà sparso per voi e per molti altri, in remissione dei peccati : fate questo in mia memoria.* — (Math. 26. Marc. 14. Luc. 22. — 1. Cor. 11.) Da queste parole, la chiesa ha creduto in ogni tempo. 1.° Che gli apostoli e loro successori nel sacerdozio, abbiano ricevuto da Gesù Cristo il potere di consacrare il pane ed il vino. 2.° Che, per questa consacrazione, tutta la sostanza del pane è cambiata in corpo di Gesù Cristo, e tutta la sostanza del vino nel suo sangue. 3.° Che Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, ora glorioso ed immortale, indivisibile, è tutto intero nel Sagramento, ancora sotto ciascuna specie, sia sotto ciascuna parte della specie. 4.° Che i fedeli, i quali si communicano, ricevano veramente il corpo ed il sangue di Gesù Cristo, poichè egli dice in termini espressi — *Prendete, questo è mio corpo, questo è mio sangue* — parole che l' antichità ha sempre compreso nel senso proprio e naturale, condannando chiunque ha voluto volgerle ad un senso figurato. Questi differenti punti di dottrina esser devono l' oggetto d' uno studio particolare per parte dei Parrochi e Vicarj curati, specialmente di quelli, che hanno, nei limiti della loro parrochia, persone d' una credenza opposta a quella della chiesa cattolica.

La materia dell' eucaristia è il pane, fatto di farina di frumento, stemprata con acqua naturale, ed il vino tirato dalla vite.

I greci consacrano col pane fermentato. I latini credono conformarsi così più esattamente all' esempio di Gesù

Cristo, il quale, più probabilmente, si servì del pane azimo nella istituzione. Il concilio di Firenze decise, che si può consacrare validamente con l' uno e l' altro, ingiungendo però ad ogni Sacerdote di seguire l' uso della sua chiesa.

Il vino dev' essere puro e senza mescolanza; frattanto la chiesa, per una antichissima tradizione, ordina di mescolarvi un poco d' acqua; ed il non farlo sarebbe un rimarchevole peccato.

La forma dell' eucaristia consiste nelle parole della consecrazione — *Hoc est corpus meum* — per il pane — *Hic est calix sanguinis mei etc.* — per il vino.

Queste parole sono pratiche; operano ciò che significano; cambiano il pane in corpo, il vino in sangue di Gesù Cristo. Nulladimeno, siccome questo corpo è inseparabilmente unito al sangue, all' anima, alla divinità di Gesù Cristo, il sangue, come il corpo, l' anima, la divinità, tutto, per un seguito necessario, che i teologi chiamano *concomitanza*, tutto è sotto le specie del pane; tutto sotto le specie del vino: di maniera che communicandosi sotto una sola specie, si riceve Gesù Cristo *tutto intiero*, come se si communicasse sotto amendue le specie.

Ciò che apparisce ai sensi dopo la consecrazione, non è già il corpo di Gesù Cristo, nè alcuna delle sue qualità sensibili; sono le specie o apparenze del pane e del vino, rimanenti senza loro sostanza, che più non esiste, e che cambiata è in corpo ed in sangue di Gesù Cristo. Sino a tanto che queste specie si conservano nella loro integrità, il Sagramento sussiste, e Gesù Cristo vi è realmente: per questa ragione l' uso della chiesa è stato sempre di conservarlo per i bisogni, la consolazione e l' edificazione dei fedeli.

Ma ogni Sacerdote deve osservare che, sebbene Gesù Cristo non soffre in verun modo dei cambiamenti, che accadono a queste specie o apparenze, sarebbe egli purnondimeno molto colpevole, se per negligenza lasciasse alterarsi o corrompersi le ostie consecrate. Per ovviare a simile inconveniente, i Parrochi e Vicarj curati devono esattamente conformarsi alle regole, che in appresso si daranno, sulla decenza colla quale devesi conservare la santa eucaristia nelle chiese.

PARAGRAFO PRIMO

Degli effetti del Sagramento dell' eucaristia.

Qui gli effetti corrispondono più prodigiosamente che mai alla causa. L' eucaristia è il più grande, il più santo de' nostri Sagramenti; è il più fecondo ancora in maraviglie e prodigi.

1.° Ci unisce a Gesù Cristo. Egli è Gesù Cristo istesso che ci ha detto (Joan. 6.) *La mia carne è veramente vivanda; colui che mangia la mia carne, dimora in me, ed io dimoro in lui.* Diventiamo noi, in qualche maniera, uno stesso corpo, uno stesso spirito con lui: unione sì stretta, che San Cirillo Alessandrino (*Lib.* 10. *in Joan.*) la paragona a quella di due cere mescolate e liquefatte insieme.

2.° L' eucaristia conserva, fortifica, aumenta la vita spirituale, ricevuta nel battesimo, e negli altri Sagramenti, come il pane nutrisce il corpo, e conserva il suo vigore.

3.° Ella è il più potente soccorso per resistere alle tentazioni. Il nostro divin Salvatore ha detto (*Joan.* 6.) *Colui che mangia questo pane, vivrà eternamente, e colui che mi mangia, vivrà per me* — cioè a dire, ch' egli communica a quelli, che si communicano degnamente, i suoi sentimenti, le sue inclinazioni, la sua vita divina; che li mantiene nelle disposizioni di amore, di religione; che li fà agire per li stessi motivi, ond' è animato egli stesso.

4.° L' eucaristia riempie le nostre anime di grazie e benedizioni celesti: essa non conferisce già la prima grazia, per la quale l' uomo diviene giusto, ma la suppone: il suo proprio effetto è di produrre la seconda grazia, per la quale la carità sparsa nei cuori, prende nuove forze, riceve un nuovo accrescimento. Questo è ciò che Gesù Cristo ha voluto farci comprendere, donandoci la sua carne sotto le specie del pane e del vino, i due simboli ricevuti per spiegare tutto ciò che fà l' alimento della vita. L' eucaristia non rimette *direttamente* i peccati mortali; istituita per esser il

nutrimento spirituale delle anime, è stata data per conservare, e non già per far ricuperare la vita spirituale. Essa agisce nell' anima, come gli alimenti nel corpo — *Caro mea verè est cibus*, disse Gesù Cristo, *et sanguinis meus verè est potus* — Gli alimenti non cacciano la morte, nemmeno le malattie; eglino suppongono la vita e la salute.

5. ° L'eucaristia conserva non solamente la vita spirituale, ma aumenta puranche, fortifica, rassoda nei cuori la carità e tutte le cristiane virtù: indebolisce, diminuisce la propensione al male, e la violenza delle passioni: ci fà avanzare, a grandi passi, nella cristiana perfezione. Come il pane, ch' è il preservativo contro i languori e le debolezze del corpo, essa ripara le debolezze dell' anima, le dona un vigore sempre nuovo, la consola nelle sue afflizioni, la distacca dalle creature, e le inspira il coraggio di tutto intraprendere per Dio, nel quale ella vive, com' egli vive in essa.

6. ° Questo Sagramento eccita i santi desiderj, sana la timidezza, fà che uno si porti a cercare Iddio con più fervore: ci fortifica contro gli inimici della salute: opera da se stesso la remissione dei peccati veniali, specie d' infermità che affligge gli uomini i più giusti: *L' eucaristia*, dice il Concilio di Trento (*Sess.* 13. *cap.* 2. *de Euchar.*) *è come un' antidoto, col quale noi siamo liberati dai nostri falli giornalieri, e preservati dai peccati mortali:* onde l' autore dei libri dei Sagramenti, attribuiti a Sant' Ambrogio, dice — *Debeo illum* (*sanguinem*) *semper accipere, ut semper peccata mihi dimittantur. Qui semper pecco, semper debeo habere medicinam* — Lo stesso santo dottore dice altrove di questo divin Sagramento — *Iste panis quotidianus sumitur in remedium quotidianæ infirmitatis.* —

7. ° L' eucaristia riempie l' anima di consolazione. Il pane vivo disceso dal Cielo, contiene in effetto, come la manna del deserto, ogni sorta di delizie; e tanto ne provano le persone pie. Se molti non ne provano questo gusto, questo spirituale piacere, egli è forse, perchè non si accostano alla sacra mensa con bastante divozione e fervore. In una parola, questo sacro nutrimento, dice il Crisostomo (*in* 1.

Epist. ad Cor.)è il vigore dell' anima nostra, il legame che unisce il nostro spirito a Dio, il fondamento della nostra confidenza, della nostra speranza, della nostra salute, della nostra luce, della nostra vita.

8.° In fine l' eucaristia opera ancora sù i nostri corpi; li santifica, reprime i movimenti della concupiscenza: ella è per essi il pegno dell' immortalità, il germe che li riscusciterà per la vita eterna, secondo queste parole di Gesù Cristo (*Joan.* 6.) *Colui che mangierà la mia carne, ha la vita eterna, ed io lo riscusciterò nell' ultimo giorno.*

Ma questi beati effetti non sono che per coloro, i quali si accostano a questo Sagramento con le necessarie disposizioni. Gl' indegni ricevono il corpo di Gesù Cristo, ma senza partecipare delle sue grazie: al contrario, mangiano la loro condannazione, rendendosi colpevoli del corpo e del sangue del Signore. Una punizione ordinaria di questo peccato è la durezza di cuore, accompagnata dalla impenitenza finale, qualche volta ancora da malattie corporali, e da morti subitanee.

PARAGRAFO SECONDO

Del ministro della eucarista.

Nell' ultima cena fu, che Gesù Cristo ha confidato ai suoi ministri il potere di consacrare, allorchè disse ai suoi apostoli: *fate questo in memoria di me.* Essere senza peccato, quando uno si presenta per una simile funzione, non basta: essa richiede una santità eminente.

Il sacerdote è il dispensatore ordinario dell' eucaristia. Il diacono può essere commesso per questa amministrazione, ma in casi molto rari; e gli abbisogna perciò un permesso espresso, eccettuato nel caso di necessità.

Allorchè si domanda di comunicarsi in un' altare, in cui non è conservato il SSmo Sagramento, il sacerdote deve consecrare a un dì presso tante particole, quante persone domandano di comunicarsi; e se avesse consecrato qualcheduna di più, deve consumarla prima di prendere l' abluzione.

Se si presentano più di persone, che ne ha di particole consecrate, il sacerdote potrà dividerne qualcheduna, rompendole con rispetto e riverenza sulla patena, o sul corporale; ma non darà loro giammai alcuna particella dell' ostia, di cui egli si serve per il sacrificio, eccettuato nel caso non preveduto della necessità di dare ad un' ammalato il santo viatico, che non si potrebbe amministrarglielo altrimenti.

Conforme l' uso presente non si dà la comunione ai laici, alli stessi sacerdoti ancora, che sotto una sola specie, quella del pane.

Un diacono potrebbe, in assenza o in difetto di un sacerdote, dare il viatico ad un' ammalato, non potendo esser altrimenti amministrato; ma fuori il caso di una estrema necessità, il solo sacerdote può distribuire la santa eucaristia.

Con tutta la precauzione possibile saranno attenti di non lasciar giammai cadere a terra, o sulla tovaglia, l' ostia, nè alcuna particola. Per premunirsi contro un sì dispiacevole accidente, terranno la pisside o la patena sotto la particola fino a tanto che la deporranno in bocca del comunicando, e non la lascieranno che dopo aver egli chiusa la bocca.

Se malgrado queste precauzioni, la particola venisse a cadere sulla tovaglia, bisognerà raccoglierla con riverenza, lavarne la tovaglia in un bacino, e gettare l' acqua nel sacrario. Se poi cadesse in terra, il sacerdote, dopo averla raccolta, strisciando la patena al di sotto, raschierà ove sarà caduta, tergendone con un purificatojo bagnato, e getterà la raschiatura nel sacrario.

PARAGRAFO TERZO

Della necessita' dell' eucaristia, e delle disposizioni necessarie per ben comunicarsi.

Gesù Cristo s' indirizzava a tutti gli uomini, ed a tutti i secoli, allorchè disse — in verità, io ve l' ho detto: se voi non mangiate la carne del figlio dell' uomo, e non bevete il suo sangue, voi non avrete la vita in voi — *Joan. cap.* 6, ℣. 54.

Per queste divine ed energiche parole il precetto è intimato a tutti, almeno a tutti gli adulti, di fare uso di questo sacro nutrimento. Tale è stato in tutti i tempi il sentimento, tale la dottrina della chiesa. Essa non era, ne' suoi bei giorni, obbligata di sollecitare i suoi figli di sedersi alla tavola, ch' era stata loro preparata: tutti vi accorrevano da se stessi, con una santa sollecitudine. Dopo molti secoli essa si è veduta però ridotta a combattere l' indifferenza per questo divino banchetto. Il quarto Concilio Lateranense ordina a tutti i fedeli, pervenuti all' età della discrezione di comunicarsi, almeno una volta l' anno, a Pasqua. La comunione esigge delle disposizioni interne ed esterne.

La prima è la purità del cuore. Il cristiano deve, prima d' ogni cosa, provar se stesso, secondo la dottrina dell' apostolo, per non mangiare indegnamente il corpo di Gesù Cristo.

Se, dopo un serio esame, si sente colpevole di peccato mortale, che ricorra al Sagramento della penitenza, conforme l' ordina il santo Concilio di Trento, nella *Sess.* 13. *cap.* 7. sulla preparazione che devesi premettere per ricevere degnamente la santa eucaristia. Ecco le sue parole — *Ecclesiastica autem consuetudo declarat eam probationem necessariam esse, ut nullus sibi conscius mortalis peccati, quantumvis sibi contritus videatur, absque præmissa sacramentali confessione, ad sacram eucharistiam accedere debeat. Quod a christianis omnibus, etiam ab iis sacerdotibus, quibus, ex officio incumbit celebrare, haec sancta Synodus perpetuò servandum esse decrevit, modò non desit illis copia confessarii: quod si, necessitate urgente, sacerdos absque prævia confessione celebraverit, quam primum confiteatur.* — Ed il santo Concilio, nell' istessa *sessione*, *can.* 11. ha pronunciato anathema contro quelli, che osarebbero dire il contrario — *Statuit atque declarat ipsa sancta Synodus, illis quos conscientia peccati mortalis gravat, quantumcumque etiam se contritos existiment, habita copia confessoris, necessariò præmittendam esse confessionem sacramentalem. Si quis autem contrarium docere, praedicare, vel per-*

tinaciter asserere , seu etiam publicè disputando defendere praesumpserit , eo ipso excommunicatus existat — Bisogna adunque, per ricevere degnamente la santa eucaristia, aver la conscienza netta da ogni peccato mortale , e da ogni affezione al peccato mortale. Vi abbisogna ancor più.

Per profittare della grazia di questo Sagramento, *in tutta la sua estensione*, bisogna non avere alcun attacco ai peccati veniali. Senza questa disposizione, come ricevere , nel Sagramento, la remissione di questi peccati ? come nutrirvi il fervore, incompatibile, senza dubbio con simili affezioni ? come trovarvi le interne consolazioni , che l' eucaristia sparge nelle anime distaccate dalle creature. Bisogna ancora apportare alla santa tavola.

1. ° Una fede viva. Senza voler penetrare, con curiose ricerche, la profondità del presente mistero , si deve ammirarlo come il capo d' opera della potenza e bontà divina.

2. ° Una ferma speranza. Che non dobbiamo noi aspettarci da un Sagramento, nel quale il Signore del cielo e della terra si dona lui stesso a noi ?

3. ° Una carità ardente. Quì è che Gesù Cristo si unisce a noi della maniera la più tenera; quì dunque ancora, noi gli dobbiamo dimostrare un' amore più attivo, una riconoscenza più viva.

4. ° Un' umiltà profonda; quella del Centurione, il quale si credette indegno di ricevere Gesù Cristo in sua casa.

5. ° Un desiderio ardente di unirsi a Gesù Cristo , per non più separarsene.

6. ° Una divozione attuale, che sia esente dalla tiepidezza, dalla negligenza, dalla precipitazione.

Sopratutto, esser in pace col prossimo ; amare i nostri simili: questo è il segnale a cui Gesù Cristo ha detto, che si distingueranno i suoi discepoli, e che bisogna, senza dubbio, apportare prima d' ogn' altra cosa alla sacra mensa.

Per attendere, nell' occasione, a disposizioni così necessarie, non basta d' esercitarvisi nel momento del bisogno ; è duopo prepararvisi prima, ed ancor da lontano, con la preghiera, con la lettura spirituale, con tutti i diversi esercizi della pietà cristiana. Questo è un principio , sù di cui i

Parrochi devono spesso e fortemente insistere.

Le disposizioni del corpo sono 1.° D' essere a digiuno. Non si eccettua da questa regola, che gli ammalati, i quali si comunicano per viatico. Egli è di precetto divino il comunicarsi quando uno si trova in pericolo di morte, e l' obbligo di comunicarsi a digiuno non è, che di precetto ecclesiastico: or, il precetto divino è più premuroso, che deve prevalere, quando non si può osservare l' uno e l' altro insieme.

2.° Una grande purità di corpo. L' apostolo esorta le persone maritate ad astenersi qualche volta, per attendere più liberamente alle orazioni, a più forte ragione, per disporsi a ricevere l' agnello senza macchia.

3.° Bisogna esser vestito con proprietà e modestamente, ciascuno secondo il suo stato. Troppo di lusso e caricatura negli acconciamenti, sarebbe una sorte d' insulto a Dio annichilito: troppo di negligenza annunciarebbe, che non si conosce bastantemente il rispetto dovuto a Dio presente.

Per procedere ad un' azione sì santa, con la decenza che essa esigge, si farà osservare alli comunicandi l' ordine seguente.

I sacerdoti, che vorranno comunicare, avranno una stola sopra li abiti corali, e si metteranno ginocchioni nel santuario, sul più alto gradino dell' altare: i chierici da comunicarsi in cotta sull' ultimo gradino; i laici fuori del santuario, attorno il ballaustrato, e leveranno i loro guanti, e la loro spada, avendone.

San Carlo Borromeo raccomanda di presentarsi con un gran rispetto, gli occhi fissi divotamente sulla santa particola, ovvero modestamente abbassati; di non far sortire la lingua fuori della bocca, ma solamente avanzarla un poco, e di non ritirarla, che dopo sentirne riposarvi la particola: dopo di che si deve abbassare umilmente la testa, e tenersi in un profondo raccoglimento.

Bisogna dare all' azion di grazie il tempo convenevole. In tale circostanza si sentirebbe, senza dubbio, ognuno portato a prolungarla, se si trova, come il dovrebbe, penetrato dai sentimenti degni di una simile situazione: un Dio che si dona a noi, che mescola attualmente e veramente il suo

corpo al nostro corpo, il suo sangue al nostro sangue, per non essere più che uno con noi, e noi con lui: queste sono le espressioni dei SS. Padri — *concorporei et consanguinei cum Christo* — Qual momento per esprimergli il nostro amore, per sentire il suo, per rappresentargli i nostri bisogni, o implorare le sue beneficenze, per protestargli la nostra fedeltà, e per ottenere in fine tutte le grazie, che devono per sempre attaccarci a lui!

Se simili sentimenti trovansi nel cuore, la loro impressione non si scancellerà già per la circostanza, che gli aveva fatti nascere. Almeno il giorno stesso della comunione si dovrà passare nell'esercizio di buone opere: lontani da ogni profano divertimento, passar si deve il tempo tra le orazioni, la lettura di libri edificanti, la visita delle chiese, dei poveri, degli ammalati, etc.

È inutile di osservare che questi doveri di circostanza per i semplici fedeli, sono per i Sacerdoti, dei doveri di ogni giorno. Quanto non sono eglino ancora per loro, più sacri e più severi!

PARAGRAFO QUARTO

Della prudenza dei Confessori per regolare la comunione dei penitenti.

Di tutte le dottrine, che tendono ad alterare la morale cristiana, non vi ha di più pregiudizievole alla salute delle anime che quelle, le quali stabiliscono, o una severità, che eccede i limiti della ragione, o un' indulgenza eccessiva nell' amministrazione dei Sagramenti della penitenza e della eucaristia. Egli è di somma importanza che i ministri della chiesa conoscano le regole, ch' essa ha loro prescritte, per condursi secondo il suo spirito. Si parlerà in appresso della penitenza, quì si tratta della comunione.

Bisogna usare di un savio discernimento nel ricevere il corpo ed il sangue di Gesù Cristo — *In perceptione corporis et sanguinis Domini, magna discretio adhibenda est* — Dicono i dottori.

Se, unicamente occupato della grandezza e dignità del

La chiesa consiglia adunque la comunione frequente, e molto frequente, ma non l' ha giammai ordinata.

Bisogna pertanto distinguere, con il Concilio di Trento, il precetto dal consiglio. Allorchè si tratta di precetto, il Concilio parla con autorità — *Si quis negaverit omnes et singulos fideles, utriusque sexus, cum ad annos discretionis pervenerint, teneri singulis annis saltem in Paschate, ad communicandum, juxta praeceptum matris ecclesiae, anathema sit* — Ma trattasi egli della frequente comunione? Essa prega, esorta con tenerezza, con unzione: non è più il tuono di un padrone, che ordina, che minaccia; è una tenera madre che avvertisce, che scongiura con quell' effusion di cuore, che penetra, commove ed ottiene — *Paterno affectu admonet sancta Synodus* (dice il Concilio di Trento sess. 13. cap. 8. de euchar.), *hortatur, rogat et obsecrat per viscera misericordiae Dei nostri, ut . . . . panem illum supersubstantialem fideles frequenter suscipere possint* — Del resto, esortando i giusti alla frequente comunione, non si deve già parlare, con meno di ardore e di zelo, delle disposizioni necessarie: egli è sopratutto in questa importante materia, che bisogna che le parole siano condite del sale di quella sapienza, che l' apostolo domanda.

Egli è essenziale di comprendere che, siccome vi sono nella casa del padre celeste diverse mansioni, così ancora vi sono nella chiesa diverse classi di giusti: gli uni incominciano soltanto; gli altri camminano costantemente e fedelmente, da più anni, nella via della virtù: altri, per continuati progressi, giunti alla perfezione, per quanto possa permettere l' umana fragiltà. Ricevere ugualmente alla sacra mensa delle persone sì differentemente disposte, sarebbe questo conoscere il prezzo del dono celeste? non sarebbe esporlo alla profanazione? sarebbe questo imitare il savio e fedele dispensatore, che Gesù Cristo ha stabilito sulla sua famiglia, per distribuir a ciascuno, a suo tempo, la quantità di fromento che gli è convenevole? ma ciò che non si può di troppo ripetere ai cristiani, egli è che la chiesa non ha fissato, per li giusti, il numero delle loro comunioni, essa ha incontestabilmente regolate le disposizioni, che apportar de-

vono alla sacra mensa, e senza le quali non vuol' essa ammettervili.

Egli è, in effetto, per queste disposizioni, e per esse sole, che un direttore prudente misura a ciascuno l' alimento spirituale, che deve prendere. Un Pastore veramente zelante, esorta, invita, sollecita tutti i cristiani d' entrare nella sala del festino, ma non gli ammette senza scelta, senza distinzione. Fedele alla legge della chiesa, differisce per qualche tempo la comunione agli uni; permette agli altri di comunicarsi frequentemente; e se trova delle anime bastantemente sante per essere ammesse alla comunione giornale, glie la permetterà : regolandosi sempre sù i gradi di virtù, ch' egli riconosce. Bisogna confessare esser questa una delle più difficili e delle più importanti funzioni del sacro ministero: poichè, dare questo pane celeste nell' ardore della febbre, è lo stesso che dare la morte: darlo con troppa abbondanza a quelli, appena rilevati dalla malattia, è esporli al pericolo d' una ricaduta : rifiutarlo ai deboli, è privarli d' un nutrimento, spesso salutare, necessario ancora qualche volta: non farne il nutrimento ordinario dei robusti, e di quei che sono in una perfetta salute, è indebolirli ed esporli ad un pronto deterioramento.

Che un confessore conosca dunque, non solamente le disposizioni, che la chiesa domanda per la comunione in generale, per la comunione frequente, per la comunione giornale ; ma ancora ch' egli sappia penetrare, con una esatta e scrupolosa discussione, nel cuore dei penitenti, conoscervi con precisione qual grado di santità, di virtù e di disposizione ha in loro formato la grazia.

A Dio non piaccia nulladimeno, che raccomandando di non ammetterne i penitenti che sono stati gran peccatori, che dopo una prova di un vero pentimento, si pretenda richiamare quì l' antica pratica della chiesa, e la disciplina di quei secoli fervorosi, quando le pubbliche espiazioni precedevano la riconciliazione dei penitenti. La chiesa aveva le sue ragioni stabilendo questa regola, e ne ha avute cessando di osservarla ; a noi spetta di conformarci alli suoi usi, e non già di riformarli. Ma lo spirito della chiesa non ha punto variato, essa pensa tuttavia come pensava allora ,

che si deve, se non colli stessi mezzi, almeno con mezzi sufficienti, assicurarsi della sincerità della conversione dei peccatori.

Con questa prova, che si raccomanda, non s' intende già la penitenza soddisfattoria. Alessandro VIII. condannò la dottrina, che accusa di sacrilegio quelli, che pretendono aver dritto alla comunione, prima di aver interamente soddisfatto alla divina giustizia. Quì si parla della penitenza medicinale, che in certe circostanze è sì utile, sì necessaria ancora per preparare il peccatore alla riconciliazione, almeno per conoscere se il suo cuore sia veramente cambiato; che serve, come dice il Concilio di Trento, di rimedio al peccatore, e distrugge colla pratica delle virtù contrarie, i cattivi abiti contratti con una vita sregolata.

Parlasi di quella penitenza, che tende a distruggere ogni affezione al peccato mortale, a purificare l' immaginazione, a dirizzare le idee e le inclinazioni. Noi diciamo, che i gran peccatori hanno bisogno di un tempo di prova e di mortificazione, per piangere i loro peccati, per purificarsi col digiuno e colla preghiera, e disporsi così alla partecipazione dei santi misteri. Diciamo, ch' eglino devono frapporre un' intervallo di penitenza, tra i loro disordini e la tavola del Signore, e che farli passare dal peccato all' altare, sarebbe questo, dice San Bernardo, consumare la loro iniquità, e non già condurli alla sorgente delle grazie — Stiamo attenti, dice Sant' Ambrogio (*libr. 2. de paenit. cap. 9.*) che una ingiusta compassione non renda peggiore colui, che noi dobbiamo guarire. Qualcheduno non domanda la penitenza, che per esser presto ristabilito nella comunione; ma questi tali non desiderano tanto d' esser disciolti, che di legare il ministro, e non discaricano la loro coscienza dai loro peccati, ma ne caricano quella del ministro, che gli assolve — *Hi non tam se solvere cupiunt, quam sacerdotem ligare: suam conscientiam non exuunt, sacerdotis induunt.* —

Egli è vero, che questa massima può avere le sue eccezioni. La compunzione è qualche volta sì viva in un peccatore, sì abbondanti le lagrime, la conversione sì pronta, sì intiera, sì distinta, che devesi abbreviare il tempo

delle prove, ed esser sollecito di consolare la sua afflizione con l' uso di questo celeste nutrimento. Vi sono ancora qualche volta dei figli prodighi, sì ripentiti, sì compunti dei loro disordini, sì penetrati dal dolore, che appena hanno essi detto al padre di famiglia --- io ho peccato contro il cielo, e contro voi, --- che si può farli sedere come lui alla sacra mensa, e ristabilirli in tutti i dritti, dai quali erano decaduti per i loro peccati; ma questi miracoli sono eccezioni, che confermano la regola.

Questa regola, la regola ordinaria, è dunque che la comunione, per un gran peccatore, sia il frutto ed il premio, e non il primo passo di sua penitenza, ch' essa deve coronare e ricompensare le sue lagrime; e non già succedere ai suoi peccati : questa è l' intenzione della chiesa ; questa è la dottrina dei Santi; questa è la pratica di tutti i secoli; questo è ciò, che l' apostolo intendeva quando disse --- *Probet autem se ipsum homo, et sic de pane illo edat.* ---

Vi sono alcuni casi, nei quali colui che ha commesso un peccato mortale, benchè confessato ed assoluto, deve astenersi dalla comunione per qualche tempo, almeno, per il rispetto dovuto a questo Sagramento. Conviene, dice San Tomaso (*in* 4 *dist.* 9. *n.* 4.) che un peccatore, pieno tuttavia delle imagini impure de' suoi disordini, si unisca all' istante con Dio ch' è la santità per essenza? che uno schiavo, al momento istesso, in cui ha avuto bisogno della più grande misericordia, vada sedersi alla mensa del suo padrone? troppo felice di raccogliere le miche che ne cadono, non deve già mangiare il pane dei figli, senza averlo procurato, almeno colle sue lagrime, colla sua condotta e sue umiliazioni.

Sarebbe per lo meno grande indecenza di ammettere alla comunione, immediatamente dopo l' assoluzione, i peccatori che hanno scandalizzato coi loro disordini, e con una lunga impenitenza: bisogna (eccettuato il caso di necessità) dar loro, dopo la confessione, qualche tempo per prepararsi alla comunione, con l' esercizio di buone opere: questo ritardo è dovuto alla pubblica edificazione; ed è convenevole per assicurarsi maggiormente della sincerità del ravvedimento di questi penitenti.

Non si deve nè anche permettere la comunione ad un peccatore, benchè ripentito, se scorgesi in lui qualche ostacolo. che offenderebbe la santità di questo Sagramento, ed il rispetto che gli è dovuto. (San Tomaso nel luogo sopra citato) *Dicendum quod non esset consulendum alicui, quod, statim post peccatum mortale, etiam contritus et confessus, ad eucharistiam accederet, sed deberet, nisi magna necessitas urgeret, per aliquod tempus, propter reverentiam abstinere.*

Ciò che dice quì San Tomaso, si deve applicare particolarmente ai peccati d' impurità, i quali d' ordinario lasciano nello spirito delle idee, che lo sturbano; nel cuore delle inclinazioni ed impressioni sempre pericolose. Se veruno esporsi deve all' esercizio d' una funzione sacra, senza una santa preparazione, dice il Concilio di Trento (*Sess.* 13. *cap.* 7. *de euch.*) è certo che, più questo Sagramento celeste (la santa eucaristia) è riconosciuto santo e divino, più devesi star attento a non accostarsi, e a non riceverlo, che con un gran rispetto ed una grande santità.

Queste parole del Concilio di Trento bastano per provare che, secondo questo Concilio, ogni prova da San Paolo richiesta, avanti la comunione, non consiste già a confessarsi dei peccati mortali. Non si può dunque, senza temerità, dire che, per una comunione degna, meritoria, piacevole agli occhi di Dio, la sola disposizione necessaria sia l' esenzione dal peccato mortale. Non è questa la dottrina, che i Santi hanno insegnato: tutti, oltre lo stato di grazia, esiggono.

1.° La purità d' intenzione, cioè a dire, che nella comunione non dobbiamo aver in vista, che la gloria di Gesù Cristo, l' avanzamento spirituale delle nostre anime, o altri buoni oggetti, virtuosi e degni della santità del Sagramento — Dirigete esattamente la vostra intenzione, dice San Bonaventura, (*in* 4. *Sentent.*) considerate bene ciò che voi desiderate; guardatevi di avvicinarvi a questa sacra mensa, per vanità, per orgoglio, per costume, per qualche mondana compiacenza, per ottenere qualche favore temporale, come lo fanno molti ai giorni nostri, i quali abusano per loro perdizione di ciò, che loro è stato dato per loro

salvezza — Tutti li padri tengono lo stesso linguaggio.

2.° Un' attenzione attuale alla santità dell' azione. Per comunicarsi degnamente, dice lo stesso San Bonaventura (*in brev. part.* 6. *cap.* 9) bisogna mangiare il corpo del Signore spiritualmente, con l' attenzione dello spirito, e la divozione del cuore.

3.° Il rispetto interiore ed esteriore. L' interiore consiste nell' adorazione, nell' umiliazione profonda dell' anima in presenza del Re dei Rè. L' esteriore domanda che uno si prosterni avanti un così santo mistero: che con tutte le più rispettose maniere si dimostrino alla maestà presente, si manifestino a tutti i riguardanti i sentimenti, de' quali uno è penetrato. San Bonaventura (*de praepar. ad miss. cap.* 5.) dice, che ricevere questo Sagramento senza tale rispetto, è riceverlo indegnamente.

Ed in effetto, un Sagramento così augusto, basta egli forse di non profanarlo? non bisogna ancora onorarlo? E come onorarlo, se non vi si arreca un santo terrore, un' umiltà profonda, una grande modestia? La semplice preghiera senza attenzione e senza rispetto, ci rende colpevoli; la semplice assistenza ai divini misteri, senza raccoglimento e con dissipazione, è un peccato, perchè è un' irriverenza diriggere le nostre preghiere a Dio, ed esser in sua presenza, occupati volontariamente di tutt' altro oggetto: con quanta più forte ragione, sarebbe uno colpevole di ricevere il corpo stesso di Gesù Cristo, senza rispettarlo, senza fare attenzione alla maestà infinita dell' ospite, che venir si degna di abitare con noi.

I padri domandano, di commune accordo, una quarta disposizione; ed è la divozione attuale, la quale consiste in un desiderio, fame e vivo gusto per la divina eucaristia. Accostarsi senza provare nell' anima questo santo affanno, secondo loro, è fare ingiuria al Sagramento; è privarsi delle grazie che deve procurare; è esporsi a non raccoglierne verun vantaggio: tale è il sentimento di San Giovanni Grisostomo, di San Gregorio Magno, di San Bonaventura e di San Tomaso.

Egli è dunque certo, che le disposizioni attuali di attenzione, di rispetto, di desiderio, e di purità d' intenzione,

Supposta questa distinzione, io non biasimo, dic' egli (*ibid. part.* 2. *cap.* 20.), nè lodo la comunioue d' ogni giorno; ma esorto a ciascuno, e lo consiglio di comunicarsi tutte le domeniche, purchè lo spirito sia senza alcuna affezione al peccato. E più avanti. Per ricevere la comunione in tutti li otto giorni, è necessario di non aver nè peccato mortale, nè alcuna affezione al peccato veniale, e di aver un gran desiderio di comunicarsi.

A questa disposizione necessaria, San Francesco di Sales aggiunge il desiderio ed un grande desiderio della comunione, e ciò, conformemente a questa esortazione di S. Giovan Grisostomo — Che nessuno si accosti con disgusto, con indifferenza; siate tutti infiammati, fervorosi, pieni di zelo, e riempiti di ardore. —

Non è già necessario, in verità, che questo desiderio sia sensibile; basta che sia nel cuore; egli è però importante conoscerne il principio: poichè vi ha due sorta di fame, l' una causata dalla buona digestione, l' altra da qualche vizio radicale nello stomaco. San Francesco di Sales richiede, che la fame per l' eucaristia nasca dal calore dell' anima infiammata di amore: or per giudicarne, bisogna esaminare se questo nutrimento fà profitto. I desiderii i più ardenti della comunione sembrar devono sospetti, quando non si riconosce qualche profitto, sopratutto quando ne segue un' aumento di debolezza, piuttosto che un' aumento di forza.

Ma, poichè ella è una fame, la quale non è che apparente, una fame falsa dell' eucaristia, il desiderio che un penitente mostra della comunione, non è dunque sempre una ragione sufficiente per permettergliela. Dio solo è il principio? L' amor proprio, la vanità, l' abitudine, il rispetto umano non vi hanno parte? Questo desiderio, non si vede infiammarsi qualche volta fino in quelle persone, le quali aggravate di vecchi peccati, non hanno mai fatto per espiarli altri sforzi, che per confessarli, ed attualmente ancora non ne fanno alcuno per acquistare le cristiane virtù, ch' essi non hanno mai conosciuto.

Non si vedono, ogni giorno, nascere certe cause esteriori, certe occasioni, certe circostanze, e di quelle sole circostanze, come sarebbero quelle, ch' esperimentano in alcune

da ogni affezione al peccato veniale, non s' intende già quì per affezione al peccato veniale una volontà considerata, deliberata di continuare a commettere il peccato veniale. Qual' è il giusto, che pronto a comunicarsi, dica — io voglio perseverare in tal peccato veniale; io non voglio correggermi — L' affezione al peccato veniale può sussistere, e sussiste in effetto più sordamente in molti: ella è una volontà reale di ricadere, la quale si nasconde e si rinchiude nei segreti nascondigli del cuore, che rimane assopita prima della comunione, ma che dopo si risveglia, e che nell' occasione si fà conoscere dagli effetti, le sole prove veramente decisive in questo genere.

Così fan conoscere se vi è, o nò questa volontà, gli stessi principii per i quali uno si determina sull' affezione al peccato mortale. Esaminar si devono gli sforzi, la violenza che se ne fà; il grado di vigilanza che vi si apporta, l' attenzione che si ha di umiliarsi avanti Dio, la prontezza a rilevarsi, l' allarme o l' indifferenza nell' occasione, la premura o la negligenza per ricorrere ai rimedii proprii a distruggere la radice del male. Perciò, una volontà debole, leggiera, superficiale, che si agita, che facilmente cede nell' occasione, che trascura, e spesso ancora fugge i mezzi di correggersi, è piuttosto una velleità, che una vera volontà, ed ella non impedisce, nè distrugge l' affezione al peccato veniale.

Per evitare ancora con più sicurezza ogni abbaglio, aver si deve innanzi agli occhi ciò, che San Francesco di Sales chiama il vero stato di salute, lo stato dei giusti fervorosi, veramente degni d' essere nella famigliarità del nostro Dio.

Questi sono, senza dubbio, dei difetti; se ne commettono ogni giorno; ma sono difetti di fragiltà, di precipitazione, di sorpresa, d' inavvertenza, di leggerezza, alle quali si rimedia tosto che uno se ne accorge; si piange, si umilia avanti Dio, e si diviene più umile, più circonspetto, più vigilante: questi stessi difetti, de' quali uno si punisce severamente, contribuiscono a nutrire nel fondo del cuore un gemito continuo, l' anima della preghiera, ed il possente grido che attira sopra le più abbondanti grazie.

Allorchè si tratta, o di consigliare la comunione frequente,

delle pene, timori e spaventi; che passano la più gran parte della loro vita in una continua aridità; che sostengono questo stato penoso senza rilassarsi; bisogna avvertirle che un banchetto è preparato sù i nostri altari per fortificarle contro tutti gli attacchi: — *Parasti in conspectu meo mensam, adversus eos qui tribulant me* — dice il Re profeta, che nei nostri tabernacoli è conservato il pane celeste, che donerà loro delle forze per consolarle nel loro esilio, traversare il deserto, e terminare la loro carriera: egli è così che si esprime San Bonaventura.

Si aggiunga, che non si deve niente dimenticare per moderare le loro turbolenze. Ai santi spaventi della pietà troppo allarmante, deve apporre i santi ardori dell' amore, le vive premure della carità, chi ama ad unirsi all' unico oggetto de' suoi desiderii. Si deve avvertire, nello stesso tempo, a questi giusti agitati ed allarmati di osservare, per la comunione, le regole di un direttore pio ed istruito. Si deve loro infine insegnare, che vi ha spesso un' eccesso in queste ricerche troppo profonde del cuore e de suoi nascondigli, nell' esame scrupuloso dei menomi difetti; che queste discussioni troppo continue rifiniscono lo spirito, diseccano il cuore, ed occasionano spesso delle agitazioni nell' approssimarsi alla comunione. Del resto, si devono allontanare quei pretesi giusti, i quali, senz' altra attenzione che quella di evitare le gravi cadute, indifferenti sù tutto ciò che non fà che indebolire in loro la grazia del Signore, vivono nella rilassatezza, nella dissipazione, senza sollecitudine per premunirsi, senza rimorsi delle loro infedeltà, senza peccati, egli è vero, ma senza virtù ancora. A questi tali non basta già di non consigliare la comunione frequente, bisogna interdirgliela.

Tali sono le massime di San Francesco di Sales: con tutta attenzione si raccomanda la lettura e la pratica ai Parrochi, Vicarii curati ed ai confessori. Allontanarsi da questi principii, sarebbe abbandonare la strada, esporsi volontariamente al pericolo di smarrirsi, e di sviare gli altri, in un punto della più alta importanza.

Ma ciò che bisogna ben' osservare è, che quando si dice che, per comunicare frequentemente è necessario esser esente

fezione, questo zelo, questa santità, è che allora una pressante ragione determinava a render facile, e per così dire, famigliare l' uso della sacra mensa : tale era l' attuale stato del cristianesimo. In mezzo alle persecuzioni ed ai persecutori, era ogni cristiano, a tutte le ore, minacciato di comparire avanti dei giudici: bisognava nutrirli del pane dei forti, vestirli di quelle possenti armi, che li rendevano invincibili ed impenetrabili ai dardi dell' inimico — Diamo la comunione a quei, che noi eccitiamo al combattimento, esclamava San Cipriano (*cap.* 17. *epist.* 2.) non li esponiamo senz' arme e senza difesa; fortifichiamoli, armiamoli col corpo e sangue di Gesù Cristo.

Da questa condotta, convenevole allora, non ne siegue già, che si deve oggi giorno permettere la comunione giornale ai pii e divoti cristiani meno fervorosi. Egli ne siegue al più, che nelle stesse circostanze, o in altre egualmente pressanti, si potrebbe per il tempo di bisogno usare della medesima condiscendenza.

San Francesco di Sales in una parola esprime le disposizioni che domanda la cotidiana comunione; ma questa parola ben' esaminata è si energica, ch' essa sola presenta ciò che vi ha di più grande e di più eroico nella pratica della virtù. Leggasi l' introduzione alla vita divota, *part.* 2 *cap.* 20.

Egli incomincia da una esortazione patetica alla comunione frequente. Venendo in seguito alla comunione giornale, dice, che non la biasima nè la loda assolutamente, ma che la lascia alla disposizione del padre spirituale. La ragione che ne adduce è, che la disposizione richiesta per una sì frequente comunione, dovendo esser molto ottima, non conviene consigliarla generalmente; e perchè questa disposizione può trovarsi in molte anime buone, non conviene altresì distornarne, e dissuaderne generalmente ognuno; ma devesi praticare considerando lo stato interno di ciascun particolare. Fissa in seguito la disposizione necessaria per la comunione giornale. Bisogna aver soggiogato la maggior parte delle cattive inclinazioni, cioè a dire, non solamente l' affezione alle cose inutili e pericolose, come sono il gioco, i festini, gli abbigliamenti, ed altre cose simili; ma ancora le inclinazioni naturali, le quali, non avendo preso l' origine dai

nostri particolari peccati, non sono propriamente vizii, nè peccati, ma imperfezioni, come sono la volubilità, l'inclinazione alla colera, la malincolia, ed altri difetti provenienti dal temperamento e dal naturale. Bisogna ancora, soggiunge il Santo, per comunicarsi ogni giorno, che vi sia l'approvazione del padre spirituale.

Tali sono le regole, che questo gran Santo aveva cavate dai SS. Padri, dai Dottori della chiesa, e dai migliori autori, maestri i più sp rimentati nella via spirituale. Dai differenti principii, in questo paragrafo stabiliti, tirar conviene ancora, per non lasciar veruna oscurità in questa materia, delle conseguenze pratiche.

Per comunicarsi degnamente, cioè a dire, per fare una comunione piacevole a Dio, meritoria, vantaggiosa alla salute, e che non sia un peccato, i padri domandano lo stato di grazia, la purità d' intenzione, le disposizioni attuali d'attenzione, di rispetto e di desiderio. In conseguenza.

1.° Un penitente obbligato di ricevere la comunione, sia a cagion della santa pasqua, sia a ragion del pericolo di morte, se non si giudica indegno dell' assoluzione, se non si vede in lui alcun' altro impedimento, si deve, conoscendolo istruito, presumere ch' egli abbia le disposizioni attuali, che la chiesa domanda, e permettergli di comunicarsi. Non appartiene già al confessore di sottrarlo ad una legge inviolabile, ch' egli è in istato di compire. Non si deve esiggere, che prima di comunicarsi, abbia egli soddisfatto, nè in tutto, nè in parte, alla giustizia divina; meno ancora, ch' egli sia arrivato a quell' amore puro e senza mescolanza, quale è piuttosto il termine, ove la comunione conduce, che una disposizione necessaria alla comunione. Allorchè il penitente è una persona rozza, e mal' istruita, si deve esaminare, avanti di assolverlo, le sue disposizioni; ajutarlo a fare gli atti di una fede viva, di una speranza ferma, di una carità ardente; a purificare la sua intenzione; inspirargli, per quanto si può; una divozione attuale e fervorosa. Sebbene i Parrochi e i Vicari curati nei catechismi e nelle prediche devono ai loro parrochiani questo genere d' istruzione, non sono meno in dovere i confessori

dissipa, e contro delle quali dona vigore e forza. L'eucaristia, dice il Concilio di Trento, è come un' antidoto, per il quale noi siamo affranchiti de' nostri falli giornalieri. Si deve pertanto, ed a più giusto titolo, consigliare ancora la frequente comunione a quelle persone generose, le quali si sforzano di piacere a Dio, che rinunciano a tutto ciò che gli dispiacerebbe, che fuggono l' ozio ed il mondo, e travagliano continuamente a vincere le loro passioni. L' esperienza, dice San Francesco di Sales (*lib. 2. epi. 41.*) mi ha fatto vedere, in venticinque anni, che servo le anime, la potentissima virtù di questo divin Sagramento, per fortificare i cuori al bene, esentarli dal male, consolarli, in una parola, divinizzarli in questo mondo, purchè siano famigliari con la fede, la purità e la divozione.

4.° Per permettere la comunione frequente, dice San Tomaso, (*4. sent. diss. 12. quaest. 2. art. 1.*) bisogna esaminare le disposizioni del penitente, scrutinare la sua coscienza, studiare, tener sott' occhio i suoi progressi nelle virtù cristiane: vedere, se comunicandosi spesso, egli si senta di giorno in giorno vieppiù portato alle opere buone, più circorspetto ne' suoi discorsi e nelle sue azioni, più vivamente animato dell' amor di Dio, più riempito di quello del prossimo. Trovando ciò che si cerca nel penitente; allora, conchiude il Santo Dottore, la comunione gli è utile; gli si deve permettere, abbenchè non sia forse libero da ogni imperfezione, nè guarito da ogni languore: queste sono le malattie delle anime sante, e non già le piaghe de' peccatori. Trovando il contrario, marca, che le sue comunioni sono sterili, o che almeno poco frutto ne ricava; è un' avvertimento che deve comunicarsi meno spesso. Un medico abile e savio permette negli ammalati il nutrimento, che reca profitto, e lo proibisce da che non profitta. Si trovano dei penitenti, che rifiutano questo regolamento, insistono a domandare, in questo stato, la comunione frequente; bisogna risponder loro con San Bonaventura — *Majorem efficaciam recipit homo in una manducatione cum bona praeparatione, quam in multis, si non se praeparet diligenter.* —

Bisogna pertanto avvertirli, che l'allontanarsi dall' eucaristia, benchè necessario in molti casi, non è per se stesso il rimedio della malattia. Rimanendo in questo allontanamento, senza desiderare di sortirne, senza travagliare a preparare il suo cuore al Signore, si espone visibilmente a divenire più debole, più languente, più ammalato, e senza dubbio a morire dopo tutti questi svenimenti. L' uomo infermo, il di cui stomaco s' indebolisce, per ristabilirsi, deve almeno, se vi è bisogno, astenersi dagli alimenti solidi, che non può sostenere, prendere i rimedii ed i nutrimenti proprii al suo stato. Così un penitente nella presente circostanza, deve travagliare a purificarsi dai menomi falli, con la preghiera, l' umiliazione, la penitenza; deve impiegare il ritardo a penetrare i segreti movimenti del suo cuore, a fare maggiori sforzi, a prendere maggiore precauzione per correggersi, per evitare le occasioni, de' quali conosce l' ascendente; ad estirpare dal suo cuore l' affezione, l' attacco alle sue debolezze: ad ornare ed abbellire l' abitazione, ch' egli prepara a Dio; ad eccitare in se una fame, una sete più ardente della giustizia: a rianimare nel suo cuore un' ardente desiderio, una santa impazienza di ritornare alla comunione; in una parola, a far vedere colle sue opere un rinnovamento di fervore, una vita nuova: geloso di far vedere, ch' egli non ha differito di avvicinarsi all' agnello, che per rendersi più degno d' esser al suo seguito, e di partecipare, come tante anime sante, al suo banchetto e festino.

San Francesco di Sales, scrivendo ad una signora di un' eminente virtù, benchè soggetta a delle impazienze e a delle vivacità, approva che le si abbiano ristrette, per qualche tempo, le comunioni frequenti — Voi avete fatto bene, gli disse, di obbedire al vostro confessore, sia che vi abbia ristretta la consolazione di comunicarvi spesso, per provarvi; sia che l' abbia fatto perchè voi non avete bastante cura di correggervi delle vostre impazienze. Se voi obbedite umilmente, una comunione vi sarà più utile, che due o tre fatte altrimenti; poichè niente vi ha che renda la vivanda sì profittevole, che di prenderla con appetito, e dopo l' esercizio; or il ritardo vi donerà l' appetito più grande, e l' eser-

cizio che voi farete a mortificare la vostra impazienza, ridonerà il vigore al vostro stomaco spirituale.

5.° In generale, allorchè si tratta di far comunicare regolarmente tutte le settimane, o tutti i mesi, non bisogna contentarsi d' aver fatto fare una buona confessione; altrimenti, gli uni vanno alla sacra mensa senza bastante preparazione; gli altri concepiscono una vana stima di se stessi; altri si rattiepidiscono, credendo toccare già alla perfezione; altri in fine, con una vita che malamente corrisponde a tante comunioni, reca al mondo un' occasione, che il mondo non manca di profittarsi, per disprezzare la frequenza dei Sagramenti, e di calunniare la divozione. Si deve dunque esaminare con la più seria e continua attenzione, qual' è nel penitente la fuga dal peccato; quali i suoi progressi nella pietà fino a qual punto si può presumere che, avuto riguardo alle circostanze in cui si trova, si comunicherà con il raccoglimento e' la divozione convenevole.

Immaginare non si deve che dei fedeli, unicamente perchè si sono comunicati a Pasqua, siano in dritto ed in istato di comunicarsi frequentemente. La loro negligenza passata, la presente loro debolezza, il bisogno di esser in seguito provati, sono delle ragioni più che sufficienti per tenerli, qualche tempo almeno, in un rispettoso allontanamento, per quanto dimostrino pentimento del passato, e proteste faccino per l' avvenire; in generale, questi sono dei convalescenti, sortiti appena da una malattia pericolosa e inveterata: la prima causa del male è felicemente rimossa, si sono benanche guariti; ma ne rimane una debolezza più o meno grande, dalla quale non si riviene che gradatamente; bisogna osservare una dieta, mangiare poco, e sopratutto temere che un nutrimento troppo forte e troppo precipitoso non occasioni una ricaduta, peggio che la prima malattia.

Si devono dunque distinguere, tra i giusti, quelli che sono ancor deboli o già forti; novizj nella pietà o solidamente stabiliti. Le comunioni, secondo questi differenti stati esser devono o più rare, o più frequenti. Da questi principii, si può valutare l' illusione di quelle persone, le quali senz' altro mobile, che un' abitudine da lungo tempo contratta, regolano le loro comunioni unicamente per intervalli

dei tempi, e per incontri di feste. Ne vedo molti, dice il Grisostomo, i quali si contentano di accostarsi alla sacra mensa come per occasione, e piuttosto per assuefazione, che per gusto e per scelta. Queste persone vogliono partecipare al mistero, in qualunque stato trovansi, a cagione che è il tempo della quaresima o dell' epifania; ma questo non è il tempo, che ci mette in istato di fare questa santa azione, poichè non è nè la quaresima, nè l' epifania che ci rende degni di costarci al figlio di Dio, ma la sincerità e la purità del cuore.

6.° Nella maggior parte delle comunità religiose, la comunione è fissata dalli statuti, a certi giorni. Per accostarsi più spesso, vi abbisogna un' espressa permissione dei superiori o delle superiore. I confessori non devono allontanarsi da quest' uso, approvato dalla Santa Sede, e da se stesso molto proprio per mantenere l' osservanza religiosa, ed a conservare l' ubbidienza, che n' è l' appoggio ed il fondamento.

7.° Abbenchè le persone consacrate a Dio devono esser portate a comunicarsi più spesso che il comune dei fedeli, non gli si deve permettere, che a proporzione delle loro disposizioni. Allorchè vengono a rilasciarsi, bisogna loro sospendere qualcheduna delle loro comunioni ordinarie. Le regole di San Francesco di Sales devono esser loro applicate sì bene, che agli altri fedeli.

8.° Non si deve ammettere tutto d' un colpo ad una comunione troppo frequente quei, che prima si comunicavano molto di raro, almeno che non mostrino quelle disposizioni eccellenti, sintomi infallibili d' una virtù profondamente stabilita: vale meglio andar da grado in grado, à misura che si vede del profitto e delle migliori disposizioni. Tali sono, sulla comunione frequente, le massime le più abbracciate da tutti i direttori della vita spirituale.

Per la comunione d' ogni giorno, vi abbisogna ancora qualche cosa di più: bisogna, dice San Francesco di Sales, aver superato la maggior parte delle cattive inclinazioni.

Non è già nella primitiva chiesa soltanto, che si è veduto delle anime, alle quali si doveva permettere la comunione d' ogni giorno; si è veduto in tutti i secoli; e si vede nel

nostro. Cristiani veramente degni di un sì gran nome, i quali uniscono alla pratica esatta dei precetti, quella del più sublime consiglio, la mortificazione all' innocenza, l' umiltà la più profonda alle virtù le più sublimi; non camminano mai, che sotto gli occhi di Dio; studiano a ciascun passo il suo volere; non provano che un sol desiderio, ed è di piacergli; ardono in ogni tempo di una santa impazienza di unirsi a lui. Ecco il genere di persone, che si possono ammettere alla comunione d' ogni giorno: puol' esser ancora, rifiutandogliela, si esporrebbe a combattere lo spirito e l' intenzione di Dio. Si osservi però.

1.° Che più questa perfezione è sublime, ella è più rara.

2.° Che, per pervenirvi, bisogna avere fatto lunghi sforzi, e trionfato in molti combattimenti.

3.° Che, per sostenersi, bisogna, oltre una continua vigilanza, oltre una fermezza immobile, una posizione ed un concorso di circostanze costantemente favoreli.

Da ciò si conclude primo. Che si deve riguardare come un' impedimento alla comunione d' ogni giorno, tutto ciò che è incompatibile con quell' attenzione sempre fissa sopra se stesso; tutto ciò che la disturba, come le compagnie, le occupazioni di fuori, gl' imbarazzi, le dissipazioni di dentro; tutto questo dev' esser bilanciato. Secondo. Che prima di permettere la comunione giornale è a proposito provar, durante un tempo sufficiente, di esaminare qual frutto il penitente ricava dalle frequenti comunioni, che gli si permetteranno; non è che dopo questo accorgimento, che un savio direttore può e deve decidersi.

Da tutti questi principii e tutte queste riflessioni, si vede quanto e temerario di chiamare un confessore, buono o cattivo direttore, perchè fa comunicare spesso; cattivo o buono, perchè fa comunicare raramente. Ciò che costituisce, in questa materia, come in tutt' altra, il buono o il cattivo direttore, consiste nel seguire o ferire le leggi della cristiana prudenza. Cattivi direttori allora i confessori, che prevenuti, da qualche principio che si sia, contro la comunione frequente, la condannano, senza esame l' interdicono, e privano così le anime, sovente le più disposte, dei più possenti soccorsi, che la religione gli presenta, Cattivi di-

ıttori parimenti quelli, che la permettono a tutti, senza iscernimento, senza fare una seria attenzione sullo stato, ulla santità della vita, sul buono o cattivo uso, che possono farne.

Quì ogni eccesso è della più pericolosa conseguenza, e per i confessori e per i penitenti. Si deve condannare e la cieca fretta per comunicare, e la negligenza o l' indifferenza inescusabile per la comunione. Qualche differenza che vi è tra comunicare indegnamente, e rinunciare alla comunione, l'uno e l' altro conducono sicuramente alla morte eterna. L' oracolo è pronunciato da Gesù Cristo: colui che non mangerà la carne del figlio dell' uomo, e che non beverà il suo sangue, non avrà la vita in lui. Sopra questo oracolo è fondata l'obbligazione della comunione: la morte eterna è dunque la sorte che attende coloro, i quali per loro mancanza, si privano della comunione. E siccome non è meno certo, che coloro i quali si comunicano indegnamente, mangiano e bevono la loro condanna; bisogna conchiudere, che un cristiano per salvarsi, deve dunque comunicarsi; ma prima d' ogn' altra cosa sforzarsi e niente trascurare per giungere alle sublimi disposizioni, che domanda quest' azione, la più santa di tutte nella vita cristiana.

PARAGRAFO QUINTO

Di quei che si possono ammettere alla santa Comunione o ai quali si deve rifiutare.

Nella primitiva chiesa si dispensava il pane eucaristico, puranche ai più piccoli bambini. La purità di lor battesimo, ancor intiera in quelle anime innocenti, sembrava renderli degni di questa participazione. Le irriverenze esteriori, che risultavano quasi inevitabilmente da questa disciplina, hanno impegnata la chiesa a cambiare su questo punto.

Essa non ammette più alla tavola del Signore, che le persone in età di discrezione, e supponendole ancora bastantemente istruite dei principali misteri della fede. Non ammette, nemmen nel punto di morte, gl' insensati, che non hanno dato segni di luciti intervalli: vi riceve, nei loro

intervalli di ragione, quei che non hanno che degli accidenti. I spiriti i più deboli, se la loro debolezza non arriva ad una intiera imbecillità, non li esclude, ben' inteso però, che col discernimento del bene e del male, abbino acquistato una certa conoscenza dei nostri principali misteri, e che si possa essere sicuri, fino ad un certo punto ch' eglino abbino sentimenti di rispetto per il Sagramento, al quale domandano di partecipare.

I sordi e muti, di nascita non sono, per età, incapaci di questo Sagramento. Abbenchè la fede viene dall' udito, l' udito non è la sola via dell' istruzione: possono istruirsi dagli occhi, basta che abbino il dono di riflettere. La maestà delle ceremonie della chiesa, l' esteriore rispettoso e raccolto dei sacerdoti e dei fedeli alla vista della santa Eucaristia, sono delle immagini che parlano abbastanza intelligibilmente, le quali dicono assai chiaro, qualmente ciò che è così rispettato, deve racchiudere qualche cosa di divino. Ajutati dalla grazia propria del battesimo, e quella fede infusa che hanno ricevuto, un sordo muto può intendere questi spettacoli, e marcare con dei segni abbastanza espressivi, ch' egli li comprende. Se si può pervenire ad una presunzione ragionevole, bisogna ammetterlo alla comunione; ma come è molto difficile giudicare di queste disposizioni, i parrochi e vicarii curati, che hanno dei sordi muti di nascita nelle loro parrochie, eccettuato il pericolo di morte, non gli devono comunicare che dopo aver consultato il vescovo.

Rapporto ai delinquenti condannati alla morte, se la sentenza si eseguisce il giorno stesso, in cui è stata pronunciata non si devono comunicare, per un giusto rispetto al corpo di Gesù Cristo; conviene rifiutarne la partecipazione a dei disgraziati, prossimi a perire nell' ignominia, ed il corpo de' quali, spesso privato della sepoltura ecclesiastica rimaner deve esposto in ispettacolo di spavento e di esecrazione.

Rifiutar si deve la comunione ai peccatori pubblici e scandalosi, quand' anche la domandino pubblicamente. Si intende per pubblici peccatori, i scomunicati o interdetti denunciati, gli eretici, i scismatici notorj, gli usurarj pub-

blici, i concubinarj conosciuti, le persone infami, etc. In generale frattanto, prima di rifiutare pubblicamente i Sagramenti a chiunque, bisogna sempre consultare il vescovo. Se le circostanze non lo permettono, deve il curato condursi a tenor delle regole stabilite; mettendo però nell'applicazione tutta la prudenza, tutta la carità, tutta la circonspezione possibile.

A riguardo dei peccatori, il delitto dei quali, sebbene certo, non è però notorio; se domandano la comunione in segreto e senza testimonii, non si devono ammettere (si deve supporre esser la loro indegnità conosciuta altrimenti che dalla confessione, e che non abbiano fatto alcuna penitenza :) ma se la domandano in pubblico, non è lecito di rifiutargliela. Sarebbe a desiderarsi, per impedire un sì orribile sacrilegio, che si potesse esser prevenuti del loro disegno, ed avvertirli in particolare, di non presentarsi. In simili occasioni il Pastore ha bisogno della prudenza la più cauta, animato però e stimolato dal zelo, dal zelo il più attivo, ma temperato, e diretto sempre dalla prudenza.

PARAGRAFO SESTO

Della Comunione Pasquale.

I primi cristiani si comunicavano spesso: la loro vita era una continua preparazione alla comunione. Col tempo i loro costumi degenerarono; essi si allontanarono da un Sagramento, il più santo di tutti, che esige le più sante preparazioni. A misura che si allontanarono, ne perderono il gusto ed il desiderio; e ben tosto l'indolenza e l'insensibilità della maggior parte giunse a tal segno, che rimasero molti anni lontani dalla sacra mensa. La chiesa si vide obbligata stabilir loro dei giorni : molti concilii prescrissero, che si comunicassero tre volte l'anno a Pasqua, alle Pentecoste ed al Santo Natale.

La rilassatezza, in seguito, andava tuttavia peggiorando, e la chiesa madre indulgente, nel concilio generale di Laterano, tenuto sotto il Papa Innocenzo III. ha disteso in fine il famoso canone -- *Omnis utriusque sexus*, -- il quale ordi-

na che — Ogni fedele, dall' uno e dall' altro sesso, pervenuto nell' età di discrezione, riceva con rispetto il santo Sagramento dell' eucaristia , almeno a Pasqua; se non è che, per ordine a sentimento del suo proprio Pastore giudicato sia più a proposito, di differire ad un' altro tempo la comunione, per qualche causa giusta e ragionevole; che se qualcheduno viene a mancare a questo dovere, sia interdetto di entrare in chiesa vita sua durante, e che, s' egli muore in questo stato, sia privato della sepoltura ecclesiastica — il Concilio di Trento (*sess.* 13. *can.* 9. *de euchar.*) ha rinnovato e confermato questa legge, e pronunciato anathema contra chiunque negarebbe l' obbligazione.

Dal tenore di questo decreto ne risulta, che ogni fedele, in età di discrezione, è obbligato, sotto pena di peccato mortale di comunicarsi a Pasqua, cioè a dire, secondo l'uso di questa diocesi di Malta , nell' intervallo di tempo che corre, ad incominciare dalla domenica delle palme inclusivamente fino alla domenica terza dopo Pasqua ancora inclusivamente.

I confessori possono, nondimeno, rimettere ad un' altro tempo quelli, che non si trovano ben disposti; ma il precetto rimane sempre, e stringe questi tali: sono eglino tenuti operare, senza interruzione, a mettersi in istato di soddisfarlo al più tosto possibile.

Non si soddisfa con una comunione indegna: sarebbe orribile il pensarlo, empio il dirlo. La chiesa ha in abominio i sacrilegi: non obbliga a mangiare questo pane celeste , che conformemente alla volontà di Gesù Cristo, il quale, invitandoci al suo banchetto, ha preteso senza dubbio invitarci ad un' atto di pietà e di religione, e non già ad un' atto d' irreligione e d' empietà. Perciò il Papa Innocenzo XI. col suo breve del mese di marzo 1679 ha candannato questa proposizione — *Praecepto communionis annuae satisfit per sacrilegam corporis Christi manducationem.*

Colui il quale prevede qualche viaggio o qualche affare indispensabile, che non gli lasciarebbe, durante il mese, il tempo o la libertà di comunicarsi, deve col sentimento del suo confessore, e la permissione del suo curato, anticipare la sua comunione pasquale. Ma colui, che non si è comu-

nicato durante il mese, per motivo che non ha potuto, o perchè ha trascurato di farlo, o perchè il suo confessore non glielo ha permesso. non s' intende perciò dispensato dall' annuale comunione; l' obbligazione rimane sempre. Non è già per restringerla o limitarla, che il concilio Lateranense ha fissato un termine, in cui tutti devono soddisfarla, è per impedire di trascurarne troppo lungo tempo l' adempimento. S' intende lo stesso dell' obbligo di confessarsi una volta l'anno.

Veruno può ricevere la comunione pasquale fuori della sua parrocchia, se non ne ha un' espresso permesso del vescovo e del suo curato; e quei che senza aver avuto questo permesso, si comunicassero altrove non soddisfarebbero al precetto. Si eccettuano per tanto quelli, i quali viaggiando e senza disegno di eludere la disciplina della diocesi, avranno soddisfatto a questo dovere, di buona fede, nel luogo ove si saranno trovati. Ma, sia nel caso in cui uno si sarebbe comunicato con il permesso, sia in quello in cui si avrebbe soddisfatto questo dovere, essendo in viaggio, sono sempre tenuti di presentare al curato un certificato dell' adempimento. Durante il mese, i Parrochi ed i Vicarii curati non ammetteranno alla sacra mensa per l' adempimento del precetto pasquale che i loro parrochiani. Si eccettuano da questa regola quelli, che avranno ottenuto il permesso dal vescovo, o dal loro curato, di comunicarsi altrove; i pellegrini, i viaggiatori, ed i mendici che sono senza domicilio. Non si devono ammettere nemmeno i stranieri sospetti, che dopo aver riconosciuto da buoni certificati, o da sufficienti informazioni, non esservi niente in loro, che debba allontanarli dai santi misterj. Per esser domiciliato in una parrochia, per rapporto alla comunione pasquale, basta di abitarvi, come si dice nel dritto — *animo manendi* — Perciò uno dei concili di Milano, tenuto sotto S. Carlo, ammette alla comunione pasquale quei venuti in una parrochia qualunque, dopo qualche mese ed ancora dopo qualche giorno, per ivi stabilirsi.

I Parrochi e Vicarii curati terranno nota di quelli, che non avranno soddisfatto al dovere pasquale, gli avvertiranno in particolare, li solleciteranno di adempirlo: metteranno loro vivamente innanzi agli occhi le pene pronunciate contro di loro, ed il pericolo d' incorrerle. Se non riescono a ricon-

durli per questa via di dolcezza, ripeteranno dal pulpito o dall' altare le minacce dellla chiesa: si sforzeranno d' inspirarne il terrore, senza però nominare nè disegnare alcuno. Adoperati invano tutti questi mezzi, i curati daranno nota al vescovo; e se qualcheduno di questi venisse a morire nella sua ostinazione, rifiuteranno di sepellirli fino a tanto che non avranno ricevuto un' ordine espresso dal vescovo.

I Parrochi e Vicarii curati all' incominciar della quaresima, avvertiranno i loro parrochiani di confessarsi per prepararsi alla santa Pasqua. Spiegheranno loro il decreto del Concilio generale Lateranense. Sarebbe bene scegliere e fissare in ogni settimana certi giorni per fare, da loro stessi o per mezzo di altri sacerdoti, delle istruzioni famigliari, alle quali procureranno di far intervenire i loro parrocchiani, invitando particolarmente la gioventù, e le persone rozze: raccomanderanno istantemente ai padri e madri di mandarvi i loro figli ed i loro servi. Quando si ha lo zelo della gloria di Dio, e della salute delle anime, mai uno si stanca. Si devono adoperare tutti i mezzi di spiegare a ciascuno i suoi doveri; riprendere, correggere a tempo ed a contra tempo per servirsi dei termini dell' apostolo, ma sempre con pazienza, saviezza e carità.

Durante il mese del precetto, si deve dare la comunione agli ammalati; a quelli ancora che l' avrebbero di già ricevuta per viatico; beninteso che siano in istato di riceverla a digiuno, e di soddisfare così al precetto della chiesa. Si deve dare per viatico, durante questo mese, a quelli ancora i quali dopo essersi comunicati per la pasqua, caderebbero ammalati, ed in pericolo di morte. Comunicarsi a Pasqua, e ricevere il viatico, sono due obbligazioni fondate sopra due differenti precetti.

PARAGRAFO SETTIMO

Della prima Comunione della gioventu'.

Nulla di più importante che una prima comunione, essa influisce d' ordinario sopra tutte quelle, che la sieguono. Un parroco riguardar deve, come l' opera la più degna

della sua sollecitudine, la cura di prepararvi la gioventù, che gli è confidata.

Non si devono ammettere, quelli benanche pervenuti all' età di discrezione, se non saranno bastantemente istruiti della santità del mistero, e delle disposizioni, ch' egli esigge. Non è facile di fissare l' età, in cui la gioventù vi può esser ammessa. Appartiene al confessore di giudicarne, dalle disposizioni che troverà in essi, dalla loro capacità, pietà, modestia, e dalla buona fama, che godono presso il pubblico. Molti, dell' età soltanto di undici o dodici anni, possono esser bastantemente istruiti per discernere questo celeste nutrimento; altri di uno spirito più pesante, non lo saranno in un' età più avanzata. Si deve soltanto rimarcare in generale, che all' età di quattordici anni il precetto della comunione è urgente, e perciò non si deve differire al di là, senza delle ragioni considerabili. Il curato, raddoppiando a tale scopo i suoi sforzi e le sue istruzioni, deve allora condiscendere, non esigere che delle istruzioni essenziali, ammettere, se non deve assolutamente escludere.

Dall' incominciamento della quaresima i Parrochi e Vicarii curati prenderanno nota di tutti quelli, destinati alla prima comunione; faranno loro espressamente dei catechismi, almeno tre volte per settimana, oltre quei delle Domeniche e feste; li obbligheranno di assistervi, senza escludere gli altri; procureranno ancora di attirarvi le persone più avanzate in età, che giudicheranno aver bisogno d' istruzione, o d'esser sostenuti ed incoraggiti nèlla pietà. Studieranno, durante questo tempo, più particolarmente le inclinazioni di questa gioventù il loro carattere, i loro difetti, e le loro inclinazioni; invigileranno con più d' attenzione sulla loro condotta. Avvicinandosi il giorno della comunione, li disporranno ad una sì santa azione, eccitandoli al dolore dei loro peccati, facilitar loro l' esame di conscienza, in una parola, penetrarli dei sentimenti della tenera e solida pietà, che accompagnar gli deve alla sacra mensa.

Siccome vi è a dubitare, che la gioventù, per mancanza di lume e di riflessione, non abbia fino allora fatte confessioni bastantemente serie, egli è comunemente molto a pro-

posito di fargliene fare una generale prima, riservando di riconciliarsi nel giorno della comunione.

Nel giorno della prima comunione, si canterà la messa con tutta la solennità possibile, affinchè la magnificenza della ceremonia possa più profondamente imprimere nello spirito la memoria di una sì santa azione, ed inspirarne un' alta idea. Vi assisteranno tutti insieme, in luoghi separati, i maschi alla dritta, e le femmine alla sinistra, vestiti tutti con proprietà e modestamente secondo il loro stato. Il celebrante, dopo di aver bevuto il prezioso sangue, si volterà verso loro, per fare un' esortazione corta, ma viva, tenera e patetica, per eccitare la loro fede, la loro divozione, il loro desiderio, ed il loro amore per un Dio, il quale va donarsi a loro tutto intiero e senza riserva; in seguito intuonerà l' Inno — *Veni*, *creator* —, e mentre che si canta, darà loro la comunione: dopo di che in un'altra esortazione, avrà l' attenzione d' inserire in poche parole gli atti che devono formare il ringraziamento.

Dopo mezzogiorno poi, finito vespro si farà una processione in chiesa, cantando il — *Te-Deum* — la gioventù marcierà a due a due, i maschi separatamente dalle femmine. Giunti al sacro fonte battesimale, si fermeranno per fare la rinnovazione dei voti del battesimo. Uno di loro pronuncierà ad alta voce la formula a nome di tutti, posatamente e distintamente, affinchè ciascun possa pronunciarla nello stesso tempo sotto voce ed in particolare.

Un' ulteriore dovere di zelo dei Parrochi e Vicarii curati, è di coltivare, in queste giovani piante, una grazia si preziosa. Devono impegnarli a confessarsi ogni mese ed a comunicarsi così frequentemente, che crederà a proposito il loro confessore: sarebbe bene assegnargli la terza domenica di ogni mese, giorno di comunione generale, per sostenere e ricordar loro più fortemente, con questo mezzo, le loro buone risoluzioni. Sopratutto indurli a frequentare il catechismo, ossia l' esercizio della dottrina cristiana, e continuar ciò il più lungo tempo possibile; eccitare tra loro una santa emulazione, proporre loro dei premj, delle ricompense, in una parola, tutto ciò che lo zelo (quando egli è vero) inspira sempre per attirarli ed interessarli alle istruzioni, e farli di

più in più gustare le sante verità, che guidar li devono nella via della salute.

Nel pericolo di morte, si può anticipare il tempo ordinariamente richiesto per la prima comunione; ben'inteso che il soggetto sappia l' essenziale di ciò che si deve sapere per questa santa azione: particolarmente quando egli mostra una vera pietà, un vivo desiderio di comunicarsi, non si deve lasciar morire senza viatico; s' egli ricupera la salute si deve aver particolar cura di perfezionare le sue disposizioni.

PARAGRAFO OTTAVO

Della Comunione degli ammalati.

Un' ammalato in pericolo di morte, sebbene siasi comunicato a Pasqua, e più volte ancora tra l' anno, non è meno obbligato di procurarsi, se può, il santo viatico. Non vi è tempo, nella vita, in cui l' eucaristia sia sì necessaria: egli è in questo momento che gli attacchi dell' inimico di nostra salute sono più violenti, le tentazioni più gagliarde, imminenti i pericoli della morte eterna. Perciò, la disciplina universale della chiesa è stata costantemente di non lasciar morire i fedeli, senza aver loro data l' eucaristia. Nei primi secoli, si mandava a quelli, che non avevano assistito alla messa: si confidava ai cristiani per portarla nelle loro case, a quelli che viaggiavano sopra mare per i casi di bisogno. Alcuni canoni ordinano di portarla agli ammalati, malgrado l' incommodo dei tempi e delle strade: altri l' hanno esentati dalla legge d' esser a digiuno, e vogliono che gli si porti, a pericolo ancora della propria vita, come accade in tempo di peste. Tutte queste precauzioni provano la necessità in cui sono gli ammalati di riceverla, quando il possono, ed il precetto divino che ve li obbliga.

La carità forma un' indispensabile dovere ai Parrochi e Vicarii curati d' esser incessantemente attenti ai bisogni del loro gregge; raddoppiar devono di zelo, a riguardo di coloro i quali, sembrando più prossimi alla morte, hanno bisogno de' più possenti soccorsi. Il più sacro loro dovere è

dunque d' invigilare, che veruno dei loro parrochiani muoja privo del santo viatico. Siccome qualche volta si osserva della ripugnanza, in verità scandalosa, che alcuni de' cristiani manifestano a ricevere i Sagramenti, trovandosi ammalati, sono pregati e scongiurati i Parrochi, Vicarii curati e predicatori armarsi di un santo zelo, e di combattere in ogni occasione un' abuso sì deplorabile in ogni senso ed in ogni riguardo.

Si esortano puranche i medici e chirurgi di conformarsi a ciò, che vien loro ordinato, *sotto pena di interdetto dalla chiesa*, nel capitolo — *Cum infirmitas*; extra, *de paenitent*; *et remissionib.*, d' avvertire gli ammalati, dal principio della malattia, di ricorrere ai loro pastori, e di avvertir questi ancora, da che la malattia è di natura ad apportare degli accidenti, che toglierebbero la libertà, necessaria per ricevere con frutto i santi Sagramenti. Inculcar devono agli ammalati, che se i medici li avvertiscono, non già perchè disperano, ma perchè vogliono attirare le benedizioni del cielo sopra i loro rimedj.

Si mettono quì in vista alcune considerazioni, che un curato non deve mai trascurare, e che devono essere, nell' esercizio del santo ministero, di un' uso quasi continuo.

1.° Siccome non vi ha cosa più terribile, che una morte improvvisa, gli ammalati che temono di morire, devono molto più temere ancora di morire senza esservi preparati; perciò la prudenza domanda, che impieghino le loro prime cure alla guarigione dell' anima.

2.° Ancorchè le malattie sembrino leggiere nel loro principio, spesso esse diventano ad un tratto considerabile. La maggior parte sorpresi in questo punto e quasi tutti, senza aver ancora pensato alla salute dell' anima, muojono nel tempo stesso, che si lusingano delle più ridenti speranze.

3.° Quando si potrebbe riposarsi sur un'amico il quale promette di avvertire del pericolo; o questo amico sarà ingannato lui stesso, o l' avvertirà troppo tardi, allorchè le forze dello spirito e del corpo in un colpo abbattute, non sarà più possibile di dare all' affare della salute eterna l' applicazione, ch' essa domanda.

4.° I padri hanno sempre tenuto per sospetta la penitenza che incomincia alla morte: eglino non fondano una speranza certa che sopra quella, che si abbraccia in tempo di perfetta salute. — *Quomodo paenitentiam agere poterit qui nulla jam pro se opera satisfactionis operari potest? Et ideo paenitentia quae ab infirmo petitur, infirma est; quae a moriente tantum petitur, timeo ne et ipsa moriatur. Et ideo quicumque invenire vult misericordiam Dei, sanus agat paenitentiam in hoc saeculo, ut sanus esse valeat in futuro.* — S. Aug. Serm: 57 de Temp:

5.° Non è già solamente alla morte, che un cristiano deve prepararsi, ma ancora nella malattia. Quando una malattia arriva non prevista, l' affanno ordinariamente occupa lo spirito, la malincolia l' abbatte, il timore della morte lo disturba e l' impazienza o il cattivo umore, rendendo in se stesso stupido l' ammalato, lo allontana da tutti i buoni pensieri, che potrebbero consolarlo e fortificarlo. Ma, se durante la buona salute, si è avuta cura di raccogliere le semenze delle divine verità, frutterebbe allora; la sua fede si nutrirebbe nella malattia, e vi troverebbe la sua consolazione e la sua forza.

6.° Supponendo (ciò che non è ordinariamente(di cui, frattanto uno si lusinga sempre, e su di che si trova molto spesso ingannato) supponendo che la malattia non sia così pericolosa, che si potesse pensarlo, un cristiano deve sempre profittarne per rianimare la sua fede, rassodarsi nella speranza, eccitarsi con più di ardore nell' amor di Dio, mettersi tra le sue mani, e distaccarsi dalle cose terrene. Qual' esperienza infatti più sensibile della vanità dei beni del mondo, che la malattia? qual necessità più pressante di entrar in se stesso e di fissare le sue riflessioni sopra l' abuso che si è fatto della sua salute, delle cariche, degli impieghi, che non si sono spesso considerati, che per rapporto alla vita presente; sopra un' infinità di peccati, che la passione, l' abitudine, il cattivo esempio hanno impedito di riconoscere, ovvero hanno fatto dissimulare; sopra tante confessioni malfatte, e Sagramenti mal ricevuti? quelle occasioni più favorevoli di soddisfare a Dio, con l' esercizio di tutte le virtù, particolarmente della penitenza, della

mortificazione, della pazienza, di cui il solo stato di i
lattia , e spesso più ancora , i difetti di quelli che
servono, ci forniscono continuamente la materia ? A
penitenza più austera, che quella di un' ammalato interd
dai suoi impieghi, chiuso in una camera, come una pers
bandita dalla società degli uomini , inchiodato ad un l
come ad una croce, esercitato da continui dolori che l'
bligano di vegliare giorno e notte , condannato ad un
giuno che non si rompe mai, che per soffrire nuovi
menti ? Or questa grande penitenza , sì salutare a chi
soffre ben disposto , è inutile , perniciosa ancora qual
volta a quei che non sanno servirsene ; essi ne prov
le amarezze senza gustarne la dolcezza de' suoi frutti.

7.° Oltre queste considerazioni i curati rappresentera
agli ammalati, spaventati dalla proposizione di dispors
Sagramenti , o che volessero che si aspettasse per ess
amministrati, che il pericolo fosse più grande , che in i
teria di salute, bisogna prender il partito il più sicuro;
differendoli, corrono eglino rischio di trovarsi oppressi d
malattia, al punto di non potervi dare la necessaria ap
cazione; che potrebbe puranche sopravvenire un' accessio
una tosse dei vomiti, che li renderebbero incapaci; che i
devono già riguardare i Sagramenti quai presagi fune
che al contrario sono , per un' ammalato , preziosi pe
della protezione di Dio; che Gesù Cristo ha spesse v
guarito i corpi colla sua presenza; che più o meno, santi
le anime, le consola, le fortifica, e loro dona la grazia
fare un buon uso delle sofferenze.

Se l' ammalato resiste ancora, il curato non deve abb
donarlo, raddoppierà anzi le sue cure e le sue assiduità,
farà premura, impiegherà le persone che crederà aver d
ascendente sul di lui spirito.

La confessione degli ammalati non è riservata ai cura
perciò ogni confessore può e deve loro portare, senza ri
do, tutti i soccorsi del suo ministero. Ma se il confess
è chiamato da un' ammalato, che non conosce, la prude
vuole di darne tosto avviso al curato. Accade spesso ,
certi ammalati si fanno , del ricevere i Sagramenti , i
un' affare di religione , ma un' affare semplicemente di

cenza e di onore ; ch' eglino evitano di ricorrere al loro parroco, perchè egli ha conoscenza dei loro disordini, delle ingiustizie, dei scandali che avrebbero a riparare, delle occasioni prossime che bisognerebbe allontanare, e che temono, per questa ragione, d' indirizzarsi a lui.

Sebbene l' ammalato si sia confessato , il parroco , eccettuato il caso di premurosa necessità, non deve portargli il viatico, che dopo averlo visitato lui stesso ; che dopo aver da se medesimo, per quanto si potrà , esaminato le sue disposizioni, e riconosciuto che verun' accidente della malattia gl' impedisce di comunicarsi. Se l' ammalato è sospetto in fatto di religione o di sommissione alla chiesa (su di che, nel dubbio , bisognerà ancora esigere ch' egli si spieghi) ; s' egli è conosciuto per posseditore ingiusto dei beni altrui; se nutrisce qualche inimicizia o resto d' indisposizione ; se mantiene in casa o altrove qualche legame peccaminoso; in una parola in tutti questi casi di grave e pubblico scandalo, il curato, prima di amministrarglielo , esigerà da lui una reparazione pubblica. Se il pericolo stringe, e che il parroco niente conosca che renda l' ammalato indegno dei Sagramenti , porterà il santo viatico , prima ancora che l' ammalato si sia confessato ; sentirà la sua confessione , e gli amministrerà successivamente l' eucaristia e l' estrema unzione.

Fuori il caso d' una urgente necessità, non si deve portare il viatico che di giorno. Non si deve amministrarlo , quando vi ha luogo di temere qualche irriverenza , benchè involontaria. Se si dubitasse che l' ammalato non possa inghiottire, si potrebbe fare, avvertendolo, una prova con un' ostia non consacrata, con dargli una sola particola, e fargli prendere subito un' abluzione ; ma non si deve mai , per ajutarlo ad inghiottirla , stemprare la sacra particola in qualche liquore, qualunque sia, o possa essere. Quando gli accidenti della malattia impediscono di ricevere il santo viatico, il curato consolar deve gli ammalati ; rappresenterà loro, poichè non è per loro mancanza , nè per loro negligenza, che privati si sono dell' eucaristia , Dio avrà , senza dubbio , riguardo alla loro divozione, e supplirà al Sagramento con la sua misericordia : prometterà loro di amministrargliela , tosto che gli accidenti cesseranno. Frattanto

insegnerà loro in qual maniera possono, nello stesso loro letto, adorare questo augustissimo Sagramento, e riceverlo almeno in ispirito e desiderio.

Non appartiene che ai Parrochi e Vicarii curati, o ai sacerdoti, da loro commissionati, di amministrare il viatico nelle loro parrochie. È proibito ad ogni sacerdote, secolare o regolare, di fare questa funzione, senza il consenso del curato, a meno che il curato non sia assente. Non si deve prendere d'altrove il Santissimo Sagramento, che dalla chiesa parrochiale; eccettuato il caso di una pressante necessità. I curati non commetteranno, a questo effetto, che i sacerdoti approvati per la confessione, meno che l'ammalato non abbia accanto il suo confessore, pronto a sentirlo in caso di bisogno. Non si può dare ad un' ammalato l' eucaristia come viatico, se non si trova in pericolo di morte; ed in questo caso, può riceverla a tutte le ore, senz' essere a digiuno. Se lo stesso pericolo continua, si potrà, s' egli mostra un gran desiderio, comunicarlo di nuovo per viatico, e senz' essere a digiuno, basta che vi sieno quindici giorni d' intervallo tra le due comunioni. Un primo pericolo di morte passato, se rinasce un secondo, si deve di nuovo amministrare il viatico, quand' anche non fossero trascorsi i quindici giorni, perchè tale ricaduta deve esser riguardata come una nuova malattia, la quale avendo di nuovo gettato l' ammalato in un nuovo pericolo di morte, lo mette in una nuova obbligazione di ricevere la santa eucaristia. L' uso di molte diocesi è di dare il viatico ad una persona la quale, dopo d' essersi comunicata nello stesso giorno, cade di botto in un' imminente pericolo di morte. Se si obietta esser contro la regola di comunicare più volte in un giorno, si risponde che la regola deve intendersi delle circostanze ordinarie, e non già del caso di pericolo imminente di morte. Un' ammalato ha bisogno, per questa nuova circostanza dei nuovi soccorsi; perchè dunque privarlo del più possente di tutti? Frattanto i dottori non convenendo che possa accordarsegli, non devesi un tal' uso autorizzare con una legge generale all' eccezione di alcuni casi particolari.

Per gli ammalati, i quali senz' esser in pericolo di morte, desiderassero di comunicarsi per divozione, si potrà accor-

dar questa grazia, due volte al mese, secondo le loro disposizioni. Il curato li esorterà a prepararvisi, particolarmente all' approssimarsi delle grandi feste; molto più se questi tali facevano, essendo in buona salute, professione di vivere cristianamente, e frequentavano spesso i Sagramenti: ma in questo caso, bisogna che sieno a digiuno per comunicarsi.

Se l' ammalato vomitasse dopo essersi comunicato, e si vedranno le sacre specie, bisognerà separarle, mettendole in un vaso decente e portarle in chiesa, per conservarle in un luogo decente, ed attendere che sieno corrotte, per gettarle nel sacrario: frattanto si asciugherà e si tergerà ciò che l' ammalato ha rigettato con della bombace, per bruciarla in seguito, e gettar le ceneri nel sacrario. Se l' ammalato muore prima d' aver inghiottita la sacra ostia, bisogna tirargliela dalla bocca, e farne come si è detto sopra. Il sacerdote aver deve grand' attenzione, che la santa ostia, nè alcun fragmento d' essa cada a terra, o sopra il letto dell' ammalato. Se arrivasse l' accidente, bisognerà raccoglierla con rispetto, rimetterla nella pisside, purificare in seguito il luogo ove saranno cadute: a terra, bisognerà raschiare il sito su qualche pezzo di tela, differente dal corporale, lavarlo e portare la lavatura e la raschiatura in un vaso decente, per esser gettati nel sacrario. Accadendo il caso in una casa troppo distante dalla parrochia, si potrà consumare il tutto in un fuoco qualunque. Se l' ammalato avesse rigettata la sacra ostia, solamente per gli sforzi di una tosse passeggiera, bisognerà rimettergliela in bocca; raschiare o lavare il sito, ove sarà caduta, e fare come già si è detto sopra.

Nelle parrochie popolate vi avrà un baldacchino, il quale in difetto di ecclesiatici, sarà portato dalli confratelli del Sagramento, o da quelli indicati dal parroco. Il santo Sagramento sarà preceduto da un chierico o altra persona, avendo un piccolo campanello, per avvertire di adorar Gesù Cristo presente; e da altri quattro almeno, i quali porteranno una candela accesa in una lanterna. Essendo tutto disposto, si suonerà la campana, per invitare i fedeli ad accompagnare Nostro Signore dall' ammalato. I Parrochi, e

Vicarii curati esorteranno spesso i loro parrochiani di rendervisi, per quanto le loro occupazioni glielo permetteranno; rappresentando loro le grazie attaccate ad un'azione sì santa, e l'indulgenza di quaranta giorni, dai Sommi Pontefici concessa a quelli ed a quelle, che essendo ben disposti, vi assisteranno.

Quando, per amministrare il viatico, bisognerà sortire dalla città o dal casale, il sacerdote, in vece della pisside, si servirà d'una piccola custodia ossia scatola d'argento, dorata al di dentro, in cui vi metterà delle particole consecrate, precisamente quante ne avrà bisogno nella circostanza, e se ne ritornerà senza veruna cerimonia. Se il cammino sarà difficile o il tempo cattivo, o se il sacerdote non potrà andare a piedi, potrà montare a cavallo, dopo aver messa questa scatola o questa piccola custodia, con il corporale piegato, in una borsa di seta, appesa al suo collo con un cordone o fettuccia, quale attaccherà al suo petto, con altri due cordoni, che terranno alli due lati della borsa; quali stringerà attorno del suo corpo, affinchè questa borsa non troppo scossa dall' agitazione del cavallo, e che non possa cadere. Sarà sempre vestito con suttana, abiti corali e stola; e se il cattivo tempo lo costringe, potrà metter un mantello di sopra, purchè sia decente, e si coprirà col suo cappello. Ma, in quest' occasione, non deve salutare a chichesia; guardar deve un profondo silenzio, quale farà ugualmente osservare a quelli, che l'accompagneranno. Questi dovranno esser almeno due; l'uno porterà la candela accesa in una lanterna, l'altro suonerà il campanello, e porterà il rituale, il piccolo tosello e l'aspersorio. Se il pericolo dell' ammalato non è pressante, conviene di portare il Santissimo Sagramento a piedi ed in processione, come all'ordinario fino all'ultima casa del borgo o del casale, e là potrà montare a cavallo. Eccettuato il caso di necessità, il sacerdote aver deve nuda la testa e senza callotta, particolarmente quando marcia sotto il baldacchino ed in chiesa; potrà nondimeno cuoprirsi con un berrettino, andando puranche a piedi, e portando alla campagna il santo Sagramento un poco lontano.

Il curato avvertirà o farà avvertire di ripulire la camera

l'entrata della casa, da dove passar deve il Sagramento; li cuoprire il letto dell' ammalato con un drappo bianco, ıettendogli al petto uno sciugatojo; di preparare un tavolino icino al letto dell' ammalato, che possa facilmente vederlo; i mettervi sopra due candelieri con due candele accese, u crocefisso, un piccolo vaso con acqua per purificare le ita del sacerdote. Se tutte queste cose non si troveranno all' ammalato, si pregherà qualche vicino o altra persona aritatevole di supplirvi. Che la camera sia in istato il più ıesto, che le sue facoltà lo permetteranno, sopratutto che on si veda niente d' indecente.

Se vi rimane qualche fragmento dell' ostia nella custodia, sacerdote la laverà con l' acqua, e la farà bere all' am- ıalato. Se l' ammalato mostra qualche ripugnanza, il sacer- ote la getterà al fuoco, ed indi rasciugherà la custodia con purificatojo.

Se il sacerdote, in istrada per questa funzione, si troverà d un tratto colpito da qualche male, o dalla morte, uno i quei che l' accompagneranno si distaccherà per chiamare n sacerdote dal luogo il più vicino, il quale porterà il ınto viatico all' ammalato che l' attende. In difetto di sa- ɟrdoti, un diacono, suddiacono, un chierico, in difetto di reti e chierici, un laico potrà prender la scatola o la cu- odia, e portarla in chiesa senza veruna solennità.

PARAGRAFO NONO

Della visita degli ammalati.

Il Pastore riguardar deve, qual' uno dei doveri i più sa- i del suo ministero, quello di preparare e disporre gli nmalati al viatico: una delle sue soddisfazioni le più pie- ; è quella di esservi riuscito; ma la sua sollecitudine deve endersi più lungi, rianimarsi ancora e vegliare dopo l' am- ıinistrazione, acciò che gli ammalati non ne perdano il utto. Lo stato di malattia, ed in particolare di malattia rave, è da se solo una tentazione, e la sorgente di una ıoltitudine di tentazioni molto importune. Il dolore, la

lunghezza del male, la frequenza, l' inutilità dei rimedj, la povertà, l' impotenza di attendere ad affari pressanti, la costernazione di una famiglia, gli sbagli, gli errori dei medici, le disattenzioni, la goffagine dei servi, i rimorsi della conscienza, il timor della morte, sono tante tentazioni sempre rinascenti, sempre pericolose, e raramente inevitabili. Vedendo attorniata da tanti pericoli un'anima, confidata alle sue cure, un Pastore, se ha buon cuore, potrebb' egli abbandonarla lungo tempo? il suo zelo, se ne ha, non deve inquietarlo, e condurlo spesso al letto dell' ammalato, ed impegnarlo a vegliare come un' angelo tutelare? Non è forse per queste occasioni, che il Signore ha promesso alla sua chiesa quel dono sopranaturale dello SPIRITO-SANTO, che l' apostolo chiama -- *Opitulationes* -- (1. *Cor*: 12. 28.) Ma per esser un' istromento degno dello SPIRITO-SANTO, bisogna.

1. ° Esser egli stesso di una santa vita, di una condotta esemplare; poichè, in che modo colui che sembra non vivere che per la vita presente, ne predicherà egli efficacemente agli altri il disprezzo?

2. ° Ricorrere a DIO, con fervorose preghiere -- se il Signore non custodisce egli stesso la città, ogn' altro veglierà inutilmente -- (*Ps*: 126. ℣. 1.) L' umana debolezza non è capace di resistere alle potenze infernali, le quali riserbano per questo momento, in cui trovasi all' ultimo suo grado, i loro ultimi ed i loro più possenti sforzi.

3. ° Proporzionare i suoi discorsi ai bisogni dell' ammalato, al suo genio, ai suoi lumi, al suo umore, a tutte le circostanze del momento.

4. ° Manifestare della compassione, dell' interesse dello zelo. Non è che dopo queste dimostrazioni che si può fruttuosamente parlare sopra l' utilità delle malattie, e sopra i disegni di DIO nel mandarceli.

5. ° Non bisogna stordire l' ammalato, parlando o troppo alto, o troppo lungo tempo. Evitar bisogna i lunghi ragionamenti, che domandano troppo di applicazione; Le verità proposte d' una maniera affezionata, o in forma di sentenze, s' internano più facilmente e compungono ancora. Ecco quì indicati parecchi versi della sacra scrittura, de' quali i Parrochi e Vicarii curati potranno servirsi nell' occasione. *Si*

ambulavero in medio umbrae mortis, non timebo mala, quoniam tu mecum es. Psal. 22. ✶. 4.

Virga tua et baculus tuus, ipsa me consolata sunt. ibidem
Etiamsi occiderit me (Deus), in ipso sperabo. Job: 13.✶.15.

Nihil odisti eorum quae fecisti. Sap: 11. ✶. 25.

Manus tuae (Domine) fecerunt me, et psalmaverunt me totum. Iob. 10. ✶. 8. .

Qui etiam proprio filio suo non pepercit, sed pro nobis omnibus tradidit illum, quomodò non etiam cum illo omnia nobis donavit. Rom. 8.

Advocatum habemus apud Patrem Jesum Christum justum; et ipse est propitiatio pro peccatis nostris, sempervivens ad interpellandum pro nobis. 1.Joan; Hebr.7.✶25.

Dominus illuminatio mea, et salus mea, quem timebo? Psal: 26. ✶. 1.

Si consistant adversum me castra, non timebit cor meum. Ibid :

Fidelis Deus, qui non patietur vos tentari supra id quod potestis, sed faciet cum tentatione proventum. 1.Cor: 10.✶.13

Nullus in Domino speravit, et confusus est. Eccl.2.✶. 11.

Inte Domine speravi non confundar in aeternum Psal:30.

Sacrificium Deo spiritus contribulatus, cor contritum et humiliatum, Deus, non despicies. Psal: 50.

Quoniam ego in flagella paratus sum. Psal 37. ✶. 18.

Flagellat autem omnem filium quem recipit. Hebr:12.✶6.

Non sunt condignæ passiones hujus temporis ad futuram gloriam quae revelabitur in nobis. Rom. 8 ✶. 18. San Bernardo aggiunge ; *Nec ad praeteritam culpam, nec ad praesentem consolationem.*

Quos prescivit et praedestinavit conformes fieri imaginis filii sui. Rom. 8 ✶. 29.

Omne gaudium, fratres mei, existimate, cum in tentationes varias incideritis; scientes quod probatio fidei vestrae patientiam operatur; patientia autem opus perfectum habet. Jacob 1. ✶ 2. 3. et 4.

Diligentibus Deum omnia cooperantur in bonum Rom8✶28.

Libenter igitur gloriabor in infirmitatibus meis 2.Cor.12✶9.

Cum infirmor, tunc potens sum. Ibid: ✶. 10.

Virtus in infirmitate perficitur. Ibid: ✶. 9.

Bonum mihi quia humiliasti me, ut discam justificationes tuas. Psalm: 118.

Mihi vivere Christus est, et mori lucrum. Phil: 1.

Mihi adhaerere Deo bonum est. Psal: 72.

Quid mihi est in Coelo, et a te quid volui super terram? Ibid:

Defecit caro mea et cor meum: Deus cordis mei, et pars mea Deus in aeternum. Psal: 72.

Qui amat animam suam, perdet eam; et qui odit animam suam in hoc mundo, in vitam aeternam custodit eum. Joan: 12 ✝. 25.

Non mea, sed tua volunta fiat. Luc: 22. ✝. 42.

Qui non bajulat crucem suam, non potest meus esse discipulus. Luc. 14. 26.

Quae sursum sunt quaerite, quae sursum sunt sapite, non quae super terram. Coloss: 3. ✝. 1.

Non ex tristitia aut ex necessitate: hilarem enim datorem diligit Deus. 2. Cor: 9. 7.

6.° Dopo ciascun di questi versi, bisogna fare una posa, per dare all' ammalato il tempo di riflettere. S' egli vuol parlare, e che ciò lo incommoda, gli si dica, che basta di manifestare, con qualche segno, ch' egli gusta ciò che gli si dice. Se può parlare, bisogna ascoltarlo, ed appoggiarsi su di ciò, ch' egli dice di buono: una verità che ha messe le sue radiche nello spirito, frutterà più facilmente che un' altra, la quale non è ancor internata. Se il dispiacere, il cattivo umore, l' impazienza lo fanno parlare, bisognerà opporgli subito, con dolcezza ed affabiltà, un passo della scrittura, adattato alla circostanza; poi rispondere alle sue doglianze, rappresentargli i giudizi di Dio, che l' affligge, e quanto sarebbe disgraziato di non corrispondervi.

7.° Le visite esser non devono, nè sì lunghe che siano importune, nè sì corte, che divenghino inutili. Il curato che non rimane presso di un' ammalato che appena gli dica due o tre parole da lontano ed in fretta cagiona ordinariamente più di dispiacere, con le sue visite, che apportargli consolazione.

8.° Nelle visite agli ammalati, non bisogna restar solo con loro, almeno che non abbiano delle cose segrete a co-

municare; ed allora la porta resterà aperta, in maniera che da fuori si potrà vedere di che si tratta.

9.° Bisogna, entrando, informarsi dello stato dell' ammalato; in seguito avvicinandosi al suo letto, parlargli conformemente a ciò, che si è saputo del suo stato. Se ha migliorato, convien rallegrarsi con lui, ringraziando Iddio, corroborandolo nelle sue buone risoluzioni, esortandolo a non perder mai di vista la vanità dei beni del mondo, che il Signore gli ha messo sotto gli occhi. Se avrà impeggiorito, bisogna avvicinarsi a lui con tutte le dimostranze di dispiacere e di compassione, necessarie per insinuarsi nel suo spirito, ed acquistar la sua confidenza. Sembra egli sensibile a questi contrasegni di amicizia, e rassegnato alla volontà di Dio? Il curato da ciò prenderà occasione di esortarlo, dicendogli, per esempio. -- Qual consolazione in me provo, mio signore: (mia signora) mio caro fratello (mia cara sorella)! il vostro coraggio mi dà la confidenza di dirvi -- *Non sunt condignae passiones hujus temporis ad futuram gloriam, quae revelabitur in nobis* -- (Rom: 8. 18.) Se sarà talmente occupato del suo male, che non faccia a tutto il resto alcuna attenzione, gli si dovrà rappresentare, che più le sue pene sono grandi, più gl' importa di farne un buon uso, e che del resto la fede c' insegna, che Dio non permette mai d' esser tentati al di là delle nostre forze. S' egli dice, che non sente nè forza nè coraggio, bisognerà conchiudere, che la necessità è più pressante di ricorrere a Dio con le orazioni: in verità non siamo noi capaci, da noi stessi, di formare un buon pensiero, molto meno di resistere ad una grande tentazione; ma mettendo la nostra confidenza in Dio, siamo sicuri del suo soccorso, e della vittoria.

S' egli si abbandona allo scoraggimento ed all' impazienza, bisognerà insistere sopra i seguenti motivi, che quì si è creduto richiamare alla memoria.

Nei principj della religione, soffrire per amor di Dio, è una grazia: beato a chi Dio l' accorda, disgraziato chi ne abusa.

La religione cristiana è una professione solenne dell' amore delle sofferenze. Aver in odio la croce, le tribolazioni, è in qualche maniera apostatare.

Redentore e mio Salvatore, mi risusciterà un giorno: ciò sarà per la mia felicità e per la sua gloria. Sì, o mio Dio, io spero in voi; io spero dalla vostra bontà e misericordia infinita, il bene che voi ci avete promesso, la vostra grazia in questo mondo, il paradiso nell'altro; ed io lo spero, appoggiato, non solo sulla vostra infinita bontà e misericordia, ma ancora sulla vostra fedeltà alle vostre promesse, e sulli meriti di Gesù Cristo, vostro Figliuolo.

ATTO DI CARITA'

Diligam te Domine, fortitudo mea, (Ps: 17. 2.) *plusquam mea, plusquam meos, plusquam me.* (S. Bern.) Sì io vi amo, o mio Dio; io vi amerò fino all' ultimo respiro, con tutto il mio cuore, con tutto il mio spirito, con tutta l' anima mia, e con tutte le mie forze; perchè voi siete infinitamente amabile: io non voglio vivere e morire che nel vostro amore. Io amo ancora il mio prossimo, come me stesso, per amor vostro.

ATTO DI CONTRIZIONE.

Quoniam iniquitatem meam ego cognosco, et peccatum meum contra me est semper. Cor contritum et humiliatum Deus, non despicies. (Ps: 50) Sì, mio Dio, provo il più vivo dispiacere d' avervi offeso; perchè voi siete infinitamente buono, e che voi detestate in supremo grado il peccato. Io mi propongo fermamente di non più offendervi, ed impiegare per la vostra gloria e per la mia santificazione, tutti i momenti della mia vita. Voi avete promesso il perdono al pentimento; il mio è sincero ed è fondato sull' amore che ho per voi. Ricevete, o mio Dio, le proteste che vi faccio, di vivere e di morire in questi sentimenti.

Questi atti si possono fare in forma di protesta, particolarmente quando l' ammalato avrà quasi perduta la speranza.

Io N. protesto, in presenza del mio Angelo Custode, di voi, mio padre spirituale, e di tutti i quì presenti, che io voglio morire nella fede cattolica, apostolica e romana, nella

comunione, in cui hanno vissuto e sono morti i miei genitori. Io adoro i decreti del mi Dio, e mi sottometto con una intiera confidenza. Abbraccio la sua santa legge, in tutta la sua estensione: disapprovo tutte le trasgressioni, di cui mi sono reso colpevole. Il mio più gran desiderio sarebbe d' essere stato sempre fedele; il mio unico dispiacere d' aver offeso un Dio infinitamente amabile, e che io amo sopra ogni cosa. Io amo tutti i miei fratelli in Cristo, come me stesso.

12.° Un parroco dev' essere da per tutto il buon' odore di Gesù Cristo, singolarmente nelle sue visite agli ammalati, uno degli esercizj più degni dello zelo pastorale. Comparir egli deve come un' angelo consolatore nelle famiglie: evitar deve, specialmente, la famigliarità nel tratto, e la leggerezza nei discorsi. Bisogna che in lui tutto respiri la santità del ministero che esercita. Non deve mai mangiare in casa dell' ammalato, eccetto il caso di una indispensabile necessità.

13.° Il grand' oggetto di un parroco, nelle sue visite agli ammalati, è di tenere il loro spirito sempre tra la speranza della guarigione ed il timore della morte. Senza questo timore, la maggior parte degli ammalati trascurar potrebbero gl' interessi delle anime loro. Senza la speranza cader potrebbero in uno scoraggimento, in un' affanno qualche volta peggiore del male stesso. Inspirando loro questi due sentimenti alla volta, non proponendoglieli mai che temperati l' un dall' altro, vi è da sperare senza difficoltà ciò, che esser deve lo scopo principale di questa funzione, forse la più delicata del santo ministero: gli ammalati si occuperanno della loro conscienza e del grand' affare della salute, ma senza disturbo e senza scoraggimento.

PARAGRAFO DECIMO

Della decenza con la quale si deve conservare la santa Eucaristia nelle chiese.

Egli è dovere dei sacerdoti, depositarj del corpo di Gesù Cristo, di vegliare che sia conservato, se non con magni-

ficenza, almeno con decenza e proprietà convenevole: in conseguenza. 1.° Nelle chiese parrochiali, viceparrochiali, ed in quelle nelle quali si conserva il SSmo Sagramento, aver si deve un tabernacolo posto sull' altare maggiore, dorato almeno in parte, coperto di un baldacchino, e guarnito al di dentro in drappo di seta. Non vi potrà esser riposto, che solamente il SSmo Sagramento; e non vi si metteranno nè reliquie, nè calici, e nemmen l' olio santo. 2.° Questo tabernacolo sarà chiuso a chiave, distinta con un cordone e fiocco di seta. I Parrochi e Vicarii curati conserveranno questa chiave accuratamente, senza lasciarla mai sull' altare, nè confidarla a veruno. Bisogna che questo tabernacolo sia stato benedetto dal vescovo, o da altri di sua delegazione. 3.° Le sante ostie saranno conservate in una pisside d' argento, dorata al di dentro, ben chiusa e coperta con un piccolo velo di drappo in seta, e posta nel tabernacolo sopra un corporale bianco. Questa pisside dev' esser stata benedetta dal vescovo, o da un sacerdote, da lui delegato. Aver si deve ancora una custodia, o piccola scatola, che servirà a portare il SSmo Sagramento agli ammalati, ed un' ombrella. 4.° Vi si terrà sempre una lampade accesa avanti il SSmo Sagramento. I Parrochi e Vicarii curati aver devono tutta l' attenzione di tener sempre nella massima decenza l' altare, ripulirlo spesso dalla polvere, come pure l' interno del tabernacolo. 5.° I Parrochi e Vicarii curati impiegar devono particolarmente il loro zelo ad eccitare una fervorosa divozione verso il SSmo Sagramento. Sarebbe desiderabile, che in ogni parrochia, vi fosse stabilita una confraternità in suo onore, con dei regolamenti proprii a conservarne la divozione. 6.° Le ostie consacrate rinnovar si devono ogni 15 giorni, e più spesso ancora nelle chiese umide. Perciò, se il sacerdote non può distribuire tutte le antecedenti, nella comunione dei fedeli, le consumerà egli stesso nella messa, dopo aver preso il prezioso sangue, affinchè non ne rimanga di troppo, non si deve consacrare in ogni volta che la quantità, creduta sufficiente per 15 giorni: frattanto il sacerdote purificherà la pisside, facendo cadere i fragmenti nel calice, per prenderli e sumrli colle abluzioni.

PARAGRAFO UNDECIMO

Dell' esposizione del SSmo Sagramento.

Durante l'ottava della festa del *Corpus-Domini*, si deve esporre il SSmo Sagramento, tutto il giorno, nelle chiese o Parrochie, che potessero essere fornite delle persone pie in bastante numero per succedersi vicendevolmente, ed adorare così continuamente. Nelle altre chiese, devono contentarsi di esporlo durante l' officiatura.

Si deve esporre per tre o quattro giorni nelle Parrochie o chiese delle communità religiose, nelle quali le preghiere delle quarant' ore sono stabilite. I Parrochi e Vicarii curati devono esortare vivamente i loro parrochiani di convenire tra loro in maniera, che il Dio presente, durante questi giorni di grazia, non sia un sol momento senza adoratori.

Per l' esposizione solenne del SSmo Sagramento si deve osservare l' ordine seguente: Il sacerdote parato di cotta, stola e piviale, portando tra le sue mani una borsa guarnita di un corporale, si renderà all' altare, preceduto da un ceremoniere, da due chierici con torcie accese, ed un turiferario con l' incensiere e la navetta. Giunto, farà un' inchinazione profonda e monterà all' altare: Steso avendo il corporale, aprirà il tabernacolo, e fatta una genuflessione, poserà sul corporale l' ostensorio, che conterrà l' ostia consacrata, chiuderà il tabernacolo, e farà un' altra genuflessione. In seguito scenderà a piedi dell' altare, metterà l' incenso nell' incensiere, lo benedirà, ed inginocchiato incenserà il SSmo Sagramento triplici ductu, inchinandosi profondamente prima e dopo; indi monterà all' altare, e dopo una profonda inchinazione, metterà il SSmo Sagramento, con riverenza, nel luogo ove deve rimanere esposto, evitando per quanto sarà possibile, di montare o di mettersi a ginocchio sull' altare. Farà in seguito una profonda inchinazione, sceso al basso dell' altare, si prosternerà a due ginocchia, e ritornerà in sacristia. Allorchè l' esposizione si fa la mattina, e durar deve tutto il giorno, la benedizione non si darà, che la sera. Se il sacerdote, il quale espone il SSmo Sagramento, celebrar deve la messa, si parerà di

tutti gli ornamenti necessarii per la celebrazione del sant sacrificio, assistito da un diacono e suddiacono. Esposto il SSmo Sagramento, comincierà la messa, osservando ciò che è prescritto nelle rubriche generali, per la celebrazion in presenza del SSmo Sagramento. Si servirà degli ornamenti bianchi per l' esposizione, eccettuati i giorni solenni nei quali avrà luogo il colore del giorno. Allorchè saranno dal vescovo ordinate delle pubbliche preghiere con l' esposizione del SSmo Sagramento, conformar si deve agli ordini, che si daranno dal superiore.

SEZIONE SECONDA.

Dell' eucaristia come sacrificio.

PARAGRAFO PRIMO

Dell' eccellenza del sacrificio della messa.

Non vi è còsa più grande, nella religione, che il sacrificio della messa. Gesù Cristo, sopra i nostri altari, rinnova ogni giorno quei miracoli di carità divina, che risplendet tero sulla croce: si offre lui stesso per noi al suo divin padre: sacerdote e vittima tutto insieme, ma vittima di un prezzo infinito, effettua così, ed è così ch' egli ha fatto sparire tutte le antiche figure. Sacrificio di adorazione. E un olocausto, in cui Gesù-Cristo si offre tutto intiero a Di suo padre, per rendere omaggio alla maestà suprema, riconoscere il suo sovrano dominio sopra tutte le creature Sacrificio di azion di grazie. Avvi uno più grande, dic Sant' Agostino, di quello che si rende a Dio per Gesù-Cristo come si fa nel sacrificio della chiesa? Sacrificio di propiziazione. È la qualità che gli dona il Concilio di Trento, nell *Sess*: 22. *Cap*. 2. del sacrificio della messa, ed anathema esclama nel *Canone* 3. della stessa *Sess*:, anathema a ch direbbe il contrario. Sacrificio d' impetrazione. Anathema dice ancora lo stesso Concilio nello stesso *Can*. 3., a ch dirà che questo augusto sacrificio non debba già esser offerto per i vivi e per i morti, affin di ottenere il perdon dei nostri peccati, o i soccorsi, di qualunque specie ch siano, de' quali noi dubitiamo, o de' quali proviamo il bisogn

Il sacrificio della messa, infinitamente al di sopra di tutti gli antichi sacrifici, ne riempie egli solo tutti gli oggetti, tutte le condizioni. L' unico che possa espiare i peccati e meritare le grazie, durar deve sempre lo stesso, e da per tutto esser offerto sino alla fine dei secoli. — *Is igitur Deus et Dominus noster, et si semel seipsum in ara crucis, morte intercedente, Deo Patri oblaturus erat, ut aeternam illic redemptionem operaretur; quia tamen per mortem sacerdotium ejus extinguendum non erat; in caena novissima, qua nocte tradebatur, ut dilectae sponsae suae ecclesiae visibile, sicut hominum natura exigit, relinqueret sacrificium, quo cruentum illud semel in cruce peragendum repraesentaretur, ejusquae memoria in finem usque saeculi permaneret, atque illius salutaris virtus in remissionem eorum, quae a nobis quotidiè cômmittuntur, peccatorum applicaretur, sacerdotem secundum ordinem Melchisedech se in aeternum constitutum declarans, corpus et sanguinem suum sub speciebus panis et vini Deo patri obtulit; ac sub earumdem rerum symbolis, apostolis, quos tunc novissimi testamenti sacerdotes constituebat, ut sumerent, tradidit; et eisdem, eorumque in sacerdotio successoribus, ut offerrent praecepit per haec verba — Hoc facite in meam commemorationem* -- Concil. Trid: sess: 22. *de Sacrificio Missae* Cap. 1. Qual' alta idea dunque non deve il sacerdote formar del suo sacro ministero! Con qual santo terrore prepararsi a queste auguste funzioni! Qual folla di sentimenti tutti santi, tutti sublimi, devono condurlo, accompagnarlo e sostenerlo all' altare!

PARAGRAFO SECONDO

Delle Chiese e Cappelle destinate ad offrir il santo sacrificio della messa.

Gli apostoli offrivano ordinariamente il santo sacrificio della messa nelle case particolari — *frangentes circa domos panem* — dice San Luca, *Act*: *Apost*: Cap: 2. ℣. 46. Sembra nulladimeno da San Paolo, che allora erano luoghi particolari, unicamente destinati alla preghiera; e questi

luoghi chiamavansi chiesa — *convenientibus nobis in ecclesiam* — *I.* Cor. Cap. 11. ỳ. 18.

Nei tempi calamitosi delle persecuzioni, si sacrificava da per tutto, ove si poteva con sicurezza, puranche nelle prigioni. Ma da che il gran Costantino data ebbe la pace alla chiesa, si vide in ogni parte elevarsi dei tempi, e da quel tempo fu, ed è sempre stato proibito di offerire il santo sacrificio altrove, che nelle chiese o cappelle, erette a questo effetto. Vi abbisogna, per l' eccezione, uno speciale permesso, quale non si accorda che nei casi straordinarii. Le chiese devono essere consacrate, se è possibile; frattanto basta che siano benedette.

Allorchè si dedicano in onore di qualche santo particolare, si avrà cura d' istruire il popolo, ch' egli deve invocare i santi, onorare la loro memoria, domandare la loro protezione presso di Dio; ma che è a Dio, e a Dio solo che deve, e che la chiesa rende il culto di adorazione.

Non si deve costruire veruna chiesa o cappella senza il permesso dell' ordinario in iscritto. I Parrochi, Vicarii curati e beneficiati devono aver cura di tenerle sempre nella decenza e proprietà, in buon stato, il letto ben conservato, le finestre con vetri; le porte che chiudino bene; che verun particolare possa soggiornare nella chiesa, ma soltanto, avendo un titolo preciso, passare la notte per custodirla, ed essendo parrochiale trovarsi pronto a dar mano all' amministrazione dei Sagramenti.

Che nelle chiese non vi sia verun quadro, immagine, figura o statua indecente; veruna rappresentante false istorie, apocrife, o qualche nuovo miracolo, non verificato dalla potestà ecclesiastica. Ogni statua, ogni quadro rappresentante Gesù-Cristo, la santa vergine, o li santi, non possono esser esposti in una chiesa o cappella, senza esser stati prima benedetti dal vescovo, o da un prete, dal medesimo delegato. Non si deve mai esporre alla venerazione dei fedeli il ritratto di veruna persona, qualunque sia l' opinione che si ha della sua santità, se la santa Sede non ha ancora pronunciato sulle sue virtù; molto meno ancora l' immagine di qualche persona vivente, della di cui figura si saranno serviti, per rappresentare qualche santo o qualche santa.

Che particolarmente nelle campagne, s' imprima bene nello spirito dei popoli, che non è già alle immagini, che il culto s' indirizza, ma unicamente agli oggetti, che le immagini ci richiamano; che questi oggetti non sono così rappresentati, così proposti alla nostra venerazione, che per risvegliarci incessantemente con questo spettacolo a rianimare la nostra fede, eccitare nei cuori una santa emulazione, un santo desiderio di pervenire alle virtù, de' quali abbiamo noi l' esempio dinanzi gli occhi.

Che le reliquie dei santi siano conservate nei depositi, con ornamenti ricchi, per quanto si potrà; bisogna che la cassa sia prima benedetta dal vescovo, o da qualche sacerdote, da lui delegato. Che non si esponga veruna reliquia, che dopo esser stata verificata ed approvata dal vescovo. Non si devono mai esporre sullo stesso altare, ove si tiene esposto il SSmo Sagramento. Quando si espongono, saranno portate, o almeno precedute da un sacerdote, vestito di abiti corali e stola; e si riporteranno con la stessa ceremonia nel loro deposito.

Che i Parrochi e Vicarii curati non trascurano d' inspirare, ma sopra tutto dirigeranno e riterranno nei suoi giusti limiti, il rispetto dovuto alle reliquie; che apprendino ai popoli, che esponendo le reliquie alla loro venerazione, l' intenzione della chiesa è più ancora di predicare loro le virtù, che di domandar gli onori dovuti a questi corpi, che sono stati i templi dello Spirito Santo.

Non si deve mai confessare nelle cappelle domestiche senza una espressa necessità; si potrà dare la comunione, basta che non sia la comunione pasquale; ma non vi si dovrà giammai conservare il SSmo Sagramento. Non vi si deve dire la messa nei giorni di Natale, Pasqua, Pentecoste, nella festa dell' Assunzione della Beata Vergine, di tutti i santi, nella festa del patrono titolare della cattedrale e della parrocchia, come pure nel giovedì e sabbato santo. Le sole persone della famiglia vi sentiranno la messa nei giorni festivi di precetto.

È proibito di celebrare in una chiesa o cappella interdetta o profanata. Ecco i casi per cui lo sarebbe.

1.° Quando vi sarà stato commesso un' omicidio volon-

tario, ancora senza effusion di sangue. Se sarà stato commesso solamente in sacristia, nel campanile, sulla terrazza, nei luoghi aderenti alla chiesa, ed altri simili, che non sono riguardati come sacri, perchè destinati sono ad usi particolari, e non fanno parte della chiesa; la chiesa non è interdetta. Lo sarebbe, se il delitto fosse stato commesso in un sotterraneo che serve di sepoltura, poichè questo luogo, per la sola sua destinazione è riputato di appartenere alla chiesa, e di non fare che uno stesso luogosanto con essa.

Una chiesa è profanata, se qualcheduno vi riceve una ferita mortale; lo stesso senza effusion di sangue, abbenchè il ferito non muoja in chiesa. Se l' omicida portasse, da dentro la chiesa, il colpo mortale a qualcheduno che sarebbe fuori, la chiesa non s' intende profanata, benchè il ferito vi entrasse per sparger ivi il suo sangue e morire. Lo sarebbe se il colpo fosse portato da fuori al di dentro; sia che il ferito vi morisse, o non vi morisse. Se la morte non accade in chiesa che per accidente, come per la caduta di una pietra, di un trave, etc:, verun luogo è profanato; verun luogo ancora, nel caso che un pazzo si dasse la morte. Bisogna che l' omicidio sia stato un delitto, o che sia stato volontario.

2.° Una chiesa è profanata, non solamente per l' omicidio, ma puranche per una notabile ferita, cagionata dall' odio o dalla collera, se ne avviene una considerabile effusion di sangue. La chiesa sarà profanata, quand' anche il sangue non sarebbe grondato che dopo che il ferito si fosse sortito. Nel dubbio se una ferita, fatta senza effusione di sangue, sia per cagionare sì o nò la morte, si deve consultare il vescovo, per sapere se conviene di continuare o nò, durante la malattia del ferito l' officio divino nella chiesa, ove l' omicidio sarà stato commesso.

3.° *Violatur ecclesia per quamcumque seminis humani effusionem in ea voluntariè factam, sive in copula carnali, sive non; et etiam per actum conjugalem. Hinc illusio in somnis contingens, aut in vigilia, sed coactè, ecclesiam non violat.*

4.° Una chiesa è profanata, quando si avrà sotterrato un' infedele, o uno scomunicato denunciato, quand' anche si

avesse sotterrandoli ignorato lo stato loro. Non sarebbe già, se si avesse sotterrato solamente un' interdetto, sebbene denunciato. Sarebbe puranche profanata, per la sepoltura di un bambino, morto senza battesimo, quand' ancora questo bambino, tirato dal seno di sua madre già morta, vi fosse stato rimesso per esser sepolto con essa. Niente vi sarebbe di profanazione se il bambino non fosse stato tirato dal seno di sua madre.

5.° Una chiesa perde la sua consecrazione, quando accade d' esser incendiata, o quando nella più gran parte le sue mura si saranno demolite, e rifabricate tutto insieme in una volta. Non sarebbe già lo stesso, se non essendo demolite che in parte, ed in tempi differenti, venissero così riparate successivamente. Se la superficie interiore delle mura, o la più gran parte fosse caduta, la chiesa perderebbe la sua consecrazione; perchè la consecrazione è attaccata a questa superficie, sulla quale le croci e le unzioni del santo crisma sono state impresse. Se il tetto della chiesa cadesse, o si bruciasse, essendo di legno, e che sussistessero le mura, almeno per la più gran parte, la chiesa non perderebbe la sua consecrazione. Del resto, quando una chiesa perde la sua consecrazione, il cimiterio ossiano le sepolture non perdono perciò la loro benedizione. Ma vi ha quì una differenza a fare tra la profanazione di una chiesa e sua esecrazione.

Allorchè una chiesa è profanata, gli altari lo sono ancora: ugualmente la profanazione di un' altare importa quella della chiesa. Al contrario, l' esecrazione di una chiesa per la destruzione, per la rovina o l' incendio delle sue mura, non importa già quella degli altari, se questi rimasti sono intieri: lo stesso, l' esacrazione di un' altare non importa già quella della chiesa. Una chiesa, che per sua distruzione, ha cessato d' esser consacrata, non può esser abbandonata ad usi profani; bisogna prima che sia, secondo le regole, rimessa nello stato comune dei beni, che sono nel commercio. Ma bisogna osservare.

1.° Che una chiesa non è profanata in veruno dei casi, quì sopra espressi, se questi sono occulti, sebbene provati da due o tre testimoni; bisogna che il fatto sia pubblico,

2.° La sola notorietà del fatto basta. Perciò, se si commette un' omicidio nella chiesa, nel mentre che si celebra una messa, il sacerdote deve, all' istante, abbandonare l' altare, se il canone non è ancor incominciato. Se lo fosse, deve continuare la messa fino alla comunione, e consumate le specie, tosto ritirarsi.

3.° Un cimiterio contiguo ad una chiesa è profanato, quando la chiesa lo è; ma una chiesa non è già esecrata per la profanazione del cimiterio.

4.° Se il cimiterio è separato dalla chiesa, non perde la sua benedizione, quando questa è profanata.

5.° Un cimiterio è profanato per tutti e gl' istessi delitti, che cagionano la profanazione delle chiese.

6.° Una chiesa profanata non s' intende riconciliata, perchè dopo la profanazione, si è celebrato il santo sacrificio: sussiste sempre l' obbligazione di riconciliarla. Un sacerdote, celebrando in una chiesa profanata, peccarebbe mortalmente, senza però incorrere frattanto l' irregolarità.

Al momento stesso in cui una chiesa è profanata, si deve portar via il SSmo Sacramento, cessare l' ufficio divino, fino a tanto che non sarà stata riconciliata dal vescovo, o benedetta da un sacerdote, dal medesimo delegato.

PARAGRAFO TERZO

Degli altari, e di ciò che vi ha rapporto.

Celebrar non si deve la messa, che sopra un' altare consacrato da un vescovo. Vi sono due sorta di altari; gli uni fissi, e gli altri portatili. Gli altari portatili devono esser di marmo o di pietra, di una lunghezza di sedici pollici in circa, e quattordici di larghezza. Queste pietre consacrate si devono cuoprire di una tela, ed incastrarle nella tavola degli altari, di maniera che vi rimanghino solide, ed assolutamente a livello colla tavola.

Gli altari portatili perdono la loro consecrazione, allorchè non possono più contenere il calice e l' ostia, e secondo il parere il più comune, quando l' avello è rotto, e le reliquie tolte via; poichè l' intenzione della chiesa, secondo le parole — *Oramus te, Domine, per merita Sanctorum*,

quorum reliquiae hic sunt etc. — che il sacerdote deve pronunciare, bagiando l' altare, e visibilmente che questo genere di omaggio s' indirizza alle reliquie attualmente presenti. Un' altare portatile rimosso, non perde per questo solo, la sua consacrazione.

In quanto agli altari fissi, la perdono. 1.° Quando la chiesa è profanata. 2.° Allorchè vi ha una rottura considerabile nella tavola dell' altare. 3.° Allorchè la tavola dell' altare è separata dalla sua base, o dal suo sostegno. 4.° Quando l' avello è stato rotto, e portate via le reliquie.

L' altare maggiore di una chiesa dev' esser elevato al di là della gran navata, e sormontato di un baldacchino: il gradino più alto da servire di predella, deve avere tutta la lunghezza dell' altare, e tre piedi almeno di larghezza. Ogni altare aver deve almeno tre piedi di altezza, sei di lunghezza, e due di larghezza, oltre lo spazio ordinario per li gradini, etc: Aver vi deve, nei più piccoli altari ancora, una predella alta quattro pollici, larga almeno tre piedi. Non si deve tenere veruna specie di armario sotto l' altare.

Delle tre tovaglie benedette, che coprir devono l' altare ove si celebra, bisogna che quella di sopra si stenda sopra tutto l' altare, e giù su i due lati ancora: basta che quelle di sotto, o pure una sola piegata in due, cuoprino la lapide consecrata.

Che vi sia in mezzo all' altare, sempre un crocifisso; senza del quale non si potrebbe celebrarvi la messa. Non si deve mai levarlo, se non che quando è esposto il SSmo Sagramento; la figura dovendo sparire in presenza della verità. Che si tenghino le solite carte di gloria e del canone, con un certo numero di candelieri e candele proporzionate alla solennità del giorno; vi abbisognano in fine dei veli per cuoprire le croci e le imagini nel tempo dalla rubrica indicato.

PARAGRAFO QUARTO

Dei vasi sacri e di altri che l' accompagnano.

Il calice e la patena devono essere d' oro, o almeno di argento. Se non sono che di argento, il di dentro del calice ed il di sopra della patena devono essere dorate;

è indispensabile che l' uno e l' altra siano consacrate da un vescovo. L' uso che se ne avrebbe fatto per inavvertenza, non supplirebbe a questa consecrazione.

Un calice perde la sua consacrazione. 1.° Per li stessi delitti, che la fanno perdere ad un' altare. 2.° Per frattura, o per un cambiamento qualunque, dopo del quale non potrebbe più servire al sacrificio. 3.° Quando il recipiente del calice è bucato o spaccato verso il fondo. 4.° Quando il piede è, per frattura, separato dal calice. Se il calice non tenesse al piede che con una vite, la separazione che farne si potrebbe, non cambiando niente alla sostanza, non gli farebbe perdere la sua consacrazione. 5.° Quando perduto avrà la sua doratura. 6.° Quando sarà stato rindorato. 7.° Ed è lo stesso, in tutto, della patena.

Se un calice o una patena non avesse bisogno, che di essere riparata, adoperandone il martello, o pure il fuoco, nè l' uno nè l' altra perderebbe la sua consecrazione, purchè non sia stata tolta la doratura, e che i colpi non abbiano cagionato veruna rottura.

Che la pisside sia d' argento, ma dorata al di dentro; che sia benedetta dal vescovo, o da un sacerdote, da lui delegato. Lo stesso della scatola, della quale si può servirsene per portare il santo viatico. L' una e l' altra perdono la loro benedizione, perdendo la loro doratura. La sfera dev' esser di argento, e dell' altezza almeno di nove pollici, non compreso il piede: vi deve essere adattata una piccola mezza luna; pure di argento e dorata, per contenere la sacra ostia. Questa mezza luna deve esser benedetta, come la pisside, ed ugualmente perde la sua benedizione, perdendo la doratura.

PARAGRAFO QUINTO

Delle biancherie e degli ornamenti ad uso dell' altare e della chiesa.

I corporali devono esser fatti di una tela fina di lino, nè chiara nè trasparente, senza ricamo e senza merletti attorno; solamente una piccola croce nell' estremità. Si devono piegare di maniera, che le estremità siano tutte al di dentro. Un corporale lacerato, o pure semplicemente bu-

cato, di maniera a non più contenere; con decenza, il calice e la patena, perde la sua benedizione, ed è interdetto di dritto. Servirsi di un corporale malproprio, è dimenticarsi del rispetto dovuto a Gesù-Cristo. L' inavvertenza in questo genere, è al punto, qualche volta, che si può tacciarla di sacrilega profanazione. L' istessa tela per le palle, le quali devono esser benedette come i corporali. I purificatoi non hanno bisogno di alcuna benedizione. Ma quando hanno servito al sacrificio, bisogna come anche per li corporali e le palle, prima di darli ad imbianchire, che un sacerdote, o almeno un suddiacono li lavi per tre volte, cambiando l' acqua, gettandola indi nel sacrario o nel fuoco.

Gli abiti sacerdotali sono l'amitto, il camice, il cingolo, il manipolo, la stola e la pianeta. Che nel centro degli amitti vi sia marcata una croce, che si bacierà vestendosi: lo stesso omaggio alla croce della stola e del manipolo. Questi ornamenti devono esser benedetti, come pure la tunicella e la dalmatica per diaconi e suddiaconi: è una benedizione riservata al vescovo, e non può farsi senza suo permesso. Un sacerdote non può celebrare senza questi ornamenti: farlo senza qualcuno di essi scientemente sarebbe un' innovazione nella celebrazione del sacrificio, violare un precetto ecclesiastico in materia importante. In quanto alla cotta, rochetto, alla cappa o piviale, ai veli o paramenti di altare, non abbisogna veruna benedizione.

Gli abiti sacerdotali perdono la loro benedizione: 1.° allorchè non si può più servirsene, senza indecenza. 2° Quando perduta hanno la forma, sulla quale sono stati benedetti; come sarebbe, se un camice fosse senza una delle sue maniche; se un cingolo è rotto di maniera a non poter più cingere, nè più attaccare le due parti della stola; se si avesse separato le parti di una pianeta, benchè le avessero in seguito ricucite. Se non si facesse che riaccomodare, senza cambiar la forma, l' ornamento non perderebbe la sua benedizione: lo stesso sarebbe del camice. Una pianeta doppia, si benedice dalle due parti; allora volendoli separare, ciascuna conserva la sua benedizione, e si può celebrare con l' una e l' altra: dir si deve altrettanto di una stola e di un manipolo doppio. Quando gli ornamenti e le biancherie d' al-

tare non sono più in istato di servire, è proibito d' impiegarli in alcun' uso profano: bisogna bruciarli, e gettarne le ceneri nel sacrario.

PARAGRAFO SESTO

Delle altre cose necessarie nelle chiese, per la celebrazione della messa, ed altre funzioni.

Le chiese parrochiali devono essere provvedute dei libri necessarii, vale a dire, del graduale, antifonario, psalterio, missale, rituale etc. A ciascuna porta della chiesa vi si avrà un fonte di acqua benedetta. I Parrochi e Vicarii curati ne cambieranno l' acqua ogni otto giorni, gettandone l' antica nel sacrario. Vi si avrà una cattedra, ossia pulpito per le prediche, sermoni ed altre pubbliche istruzioni: sarà collocato nel luogo il più in veduta della chiesa. Vi si avrà almeno, nelle più piccole chiese, un confessionile, di cui i due lati saranno con doppie grate. Non si deve mai confessare altrove le femmine, eccetto il caso di una ben grande necessità, che non sia un vano pretesto. Questo confessionile sarà collocato sempre in un luogo, esposto alla veduta di tutti. Che vi sia ancora in tutte le parrochie una sacristia ben chiusa con finestre guarnite con barre di ferro, che non si possa penetrarvi, che dalla chiesa, e non già dal cimiterio, neppure dalla casa del curato. Che in questa sacristia vi si trovi sempre affissato un quadro, descrivente le fondazioni.

PARAGRAFO SETTIMO.

Dell' obbligo di offerire il santo sacrificio della messa.

Quando il Signore chiama ad uno stato, egli chiama principalmente ad adempirne i doveri. Applicabile a tutti i stati che compongono la società, questo principio lo è singolarmente, senza dubbio, il più santo di tutti. E qual' è il dovere il più speciale dello stato per un sacerdote? quale la funzione eminente del sacerdozio, se non è questa, di offerire a Dio il sacrificio? È per questo fine direttamente, dice l' apostolo, che ogni pontefice è stato stabilito da Dio; ed è questo che Gesù-Cristo ha egli stesso intimato ai suoi

apostoli, al momento stesso dell' istituzione - *Hoc facite etc.* - Così la chiesa ha in tutti i tempi spiegato queste divine parole; così le ha essa dichiarate (*Concil. Trid. Sess.* 22. *Cap.* 1. *de Sacrif. Miss.*) così lo pensavano fin dai primi secoli del cristianesimo. Basta qui citarne Sant' Irenèo: - *Ideo (sacerdotes) vult offerre munus ad altare; frequenter, sine intermissione* - Lib. contr. Heres. cap. 24.

Qual conto terribile, nel gran giorno, domanderà il Signore a quei sacerdoti adunque, i quali trascurano di adempire, o che non soddisfano che trascuratamente un dovere così sacro, così indispensabile? Che risponderanno se eglino hanno, con una scandalosa indifferenza, abbandonato ordinariamente l' altare, e reso il carattere che ve li chiamava, egualmente inutile alla gloria di Dio, alla loro propria santificazione, ed alla salute dei fedeli? Che pesino maturamente queste parole del venerabile Beda — *Sacerdos non legitime impeditus celebrare omittens, quantùm in eo est, privat sanctam Trinitatem laude et gloria; angelos laetitia; peccatores venia; justos subsidio et gratia; in purgatorio existentes refrigerio; ecclesiam speciali beneficio; seipsum medicina et remedio.*

Non si determina frattanto quì, qual sia, in conseguenza di questi principj, l' obbligo preciso di un sacerdote, che non ha nè peso di anime, nè fondazioni a soddisfare. La chiesa verun regolamento ha fatto su questo punto: essa commette soltanto, nel Concilio di Trento, ai vescovi d' invigilare acciocchè i sacerdoti celebrano la messa, almeno le domeniche e le feste solenni: — *Curet episcopus ut ii saltem diebus dominicis et festis solemnibus. Missas celebrent* — (Sess. 23. Cap. 24. de Reform.) Il primo concilio di Milano, sotto San Carlo Boromeo, esorta a dirla più spesso.

I dottori pensano comunemente, che un sacerdote, il quale non ha legittimo impedimento, pecca mortalmente, astenendosi dal celebrare per un' anno. Effettivamente sarebbe omettere un dovere essenziale in materia molto grave. A riguardo di quelli che hanno il peso delle anime, niente li dispensa di dire la messa tutte le volte, che i popoli confidati alla

loro cura sono obbligati di sentirla; e i beneficiati, quando la fondazione del loro beneficio lo prescrive.

PARAGRAFO OTTAVO

Della preparazione che si deve premettere alla celebrazione del santo sacrificio della messa.

Quale dev' essere, o piuttosto quale non dev' essere la santità del ministro della chiesa, il quale monta all' altare per offerire il sacrificio del Dio d' ogni purità! vedasi ciò che si è detto, parlando del ministro dei Sacramenti, e di quello dell' eucaristia: che quì si passa alle altre preparazioni necessarie.

Il sacerdote dev' essere a digiuno; senza di che non potrebbe celebrare, fosse ancora per dare il viatico, si eccettuano da questa legge i seguenti casi.

1.° Allorchè un sacerdote, all' altare, cade morto, o in uno svenimento dopo la consecrazione, ogni sacerdote può e deve compire il sacrificio, ancorchè non fosse più a digiuno, non trovandosene altri. 2.° Allorchè il sacerdote ha consacrato solamente dell' acqua, e che non se ne accorge che dopo averne gustato, non deve prenderne nè di più, nè rigettarne quella che ne ha preso; ma domandare del vino, consacrato, ed in seguito prendere il prezioso sangue, benchè non sia più a digiuno. 3.° Quando un sacerdote si ricorda, solamente dopo la consecrazioner puranche di una sola specie, ch' egli non è a digiuno, deve umiliandosi profondamente, continuare; se si ricorda avanti la consecrazione, ritirarsi, s' egli può senza scandalo; dice San Tommaso. 4.° Quando, dopo aver preso le abluzioni, il sacerdote si avvede esservi, sul corporale o altrove, qualche particella, grande o piccola, della grande o delle altre ostie che ha consacrate, deve prenderla, sebbene non sia più a digiuno; essa appartiene allo stesso sacrificio. Se restasse un' ostia intiera, bisognerà metterla nella pissile, o lasciarla per la messa seguente, all' istesso altare, per esser consumata dal sacerdote, che verrà appresso. Se non si potrà nè l' uno nè l' altro, si deve conservare quest' ostia decentemente nel calice, o sulla patena, fino a che possa esser messa nel

tabernacolo, o consumata da un altro sacerdote. Se questo ancora non è possibile, come puol' accadere in una cappella particolare, ove raramente si dice la messa, ed ove non vi ha tabernacolo, bisogna che egli stesso la consumi. Ma, fino a quando il celebrante può egli così prendere queste particelle? sin tanto che è all' altare: la sua funzione non cessa, che sortendone. Essendo sortito, non potrebbe più farlo, almeno che non vi fosse qualche pericolo visibilmente a temersi conservandole. In questo ultimo caso, potrebbe prenderle, quand' anche avesse levato gli abiti sacerdotali. Tale è la decisione del Papa Benedetto XIV. (*Comment. de Sacrifi. Miss. art.* 148) In una incursione repentina non prevista di empii o di pirati, allorchè vi ha luogo a temere, che la santa eucaristia non sia profanata, un sacerdote, senz' esser a digiuno, un laico ancora potrebbe consumare tutte le ostie consacrate. Lo stesso nel caso, in cui un sacerdote sarebbe caduto morto, o in uno sveuimento, dopo la consecrazione non trovandosi altri per compire il sacrificio, ed essendovi pericolo d' irriverenza per le sacre specie, ogni laico potrebbe consumarle senza esser a digiuno. È inutile di osservare, che in tale occasione, deve uno eccitarsi alla più perfetta contrizione, particolarmente se si sente colpevole di peccato. Un sacerdote, nel dubbio di aver mangiato dopo mezza notte, non può celebrare.

Celebrando il giorno di Natale, se si avrà preso, per inavvertenza, l' abluzione ad una messa, non può più dire le due altre, se ciò accade alla prima; la terza, se accade alla seconda.

Chi potrebbe approvare la condotta di colui, il quale, caduto in un peccato mortale, oserebbe, eccetto il caso di una pressante necessità, dire nello stesso giorno la santa messa, dopo di essersi puranche confessato? San Tommaso decide nettamente, che non può (*Libr.* 4. *de Sentent. Distin.* 9. *art.* 4. *Quest.* 2.) Tale è puranche la decisione di Benedetto XIV. nella sua opera sul sacrificio della messa.

Nel dubbio, se un illusione notturna sia stata colpevole o nò, si deve uno comportare come colpevole, quando ancora si avesse luogo di niente vedervi di criminoso; il rispetto

sembra domandare di allontanarsi dall' altare, se si può senza inconveniente.

La rubrica prescrive di non celebrare prima d'aver detto, almeno il matotino e le lodi: questa è una regola, che soffre delle eccezioni. Un curato, ovvero ogn' altro sacerdote sollecitato dall' ora indicata per la messa, può e deve dirla avanti ogni recitazione di ufficio. Egli è al coperto d' ogni rimprovero, se i suoi momenti antecedenti sono stati occupati in funzioni interessanti del suo ministero, come sarebbe di portare il viaticò, di consolare e confortare un moribondo.

La rubricà domanda ancora, che si dia, avanti la messa, qualche tempo alla preghiera: -- *Et orationi aliquantulum vacet* - Abbastanza si sente la necessità di questa preparazione. Tra queste preghiere, San Carlo consiglia quelle composte dai santi, particolarmente quelle di Sant' Ambrogio sì proprie ad ispirare pii affetti. Consiglia particolarmente d' internarsi nei sentimenti di Gesù Cristo, espressi nella preghiera ch' egli fece a suo Padre, per se e per i suoi, nell' ultima cena. (*Joan*: *cap*. 17.) Egli è a proposito, ma senza obbligo, di recitare le preghiere, impresse nel principio del missale, sotto questo titolo — *Oratione pro opportunitate sacerdotis*, *ante celebrationem dicendae* — Eccellente pratica sarebbe ancora di recitare; con attenzione e divozione, parandosi degli abiti sacerdotali per montare all' altare, le preghiere proposte a ciascun degli ornamenti.

PARAGRAFO NONO.

Del rendimento di grazie dopo la messa.

Ante gratiarum actionem resilere, dice San Giovan Grisostomo, *domumque redire*, *non mediocrem contemptum habet... vultis dicam*, *cujusnam opus perficiant illi qui*, *cuena absoluta*, *gratiarum actionis hymnum non offerunt? ... Quando ultimae cenae communicavit Judas*, *nocte illa postrema*, *caeteris omnibus recumbentibus*, *ipse se proripiens excessit*: *illum imitantur et isti qui*, *ante gratiarum actionem*, *discedunt*.

Il miglior rendimento di grazie è quello di un cuore riem-

pito della bontà di Dio, percosso dalle sue infinite misericordie. Quando si possiede un Dio nel proprio seno, e che si sà apprezzare una simile felicità, in quali profondi sentimenti non deve uno trovarsi immerso? Il linguaggio dell' uomo ha egli espressioni bastanti per spiegarlo? Come è dolce, nei primi momenti, di gustarli di saporirli, per così dire, in silenzio, in quel riposo celeste di un' anima, strapiena del suo giubilo! Quanto adunque i momenti, a questo delizioso abbandono dedicati, non devono sembrare, che fuggono con rapidità! Quanto i trasporti dell' amore e della riconoscenza, sì naturale in mezzo di queste ineffabili impressioni, non devono esser vivi, le proteste fervorose, forti e generose le risoluzioni!

Niente vi ha di più proprio ad inspirare ed a sostenere questi pii e sublimi sentimenti, che le preghiere, riportate in tutti i libri, per il rendimento di grazie dopo la messa; singolarmente quello di San Bonaventura, *Transfige*, *etc.* è il grido sostenuto di un cuore inebriato di un giubilo celeste, e che l' esprime con tratti di vivo amore. Devono i sacerdoti recitarle regolarmente con tutta l' attenzione degna del momento, e degli oggetti.

PARAGRAFO DECIMO

Delle ceremonie del santo sacrificio della messa.

Istituite dall' autorità la più legittima e la più santa, queste ceremonie devono essere conservate con attenzione, osservate con religione: non si può, senza peccato ometterle. Disprezzarle, sarebbe una specie di empietà; cambiarle, è una temerità orgogliosa: tale è la decisione del Concilio di Trento (*Sess. 7. Can* 23. *de Sacram.*)

Nella celebrazione della messa, evitar bisogna ugualmente e la lunghezza eccessiva e la precipitazione irreligiosa. Niente che abbia di scrupolo, niente che mostri la dissipazione, ecco il giusto mezzo. Le parole della consacrazione si devono pronunciare posatamente, distintamente, a voce bassa, senza fischiare; senza quei sforzi, i quali non tenderebbero che a sturbar se stesso il sacerdote, ed a distrarre gli assistenti; lo stesso per le secrete ed il canone, Ogni sa-

cerdote, il quale rispetta le leggi della chiesa, osserva esat tamente i riti, e non si regola sull' esempio dei spiriti or gogliosi, ribelli alla sua autorità. Quel che vi ha di' più grande, di più augusto e di più santo nel sacrificio, si passa in effetto nel secreto e nel silenzio: sotto un velo impene trabile, in un silenzio profondo è, che Gesù-Cristo vi s rende presente, si offre, vi priega, vi si immola per noi si deve rispettare questo mistero nascosto ai nostri sensi: non è fatto per essere contemplato che dagli occhi della fede.

Non è mai permesso di dire la messa senza missale Molti concilj proibiscono di niente dire a mente; e tra gl altri il primo concilio di Milano, tenuto nel 1565. Mai è permesso di dirla senza assistenti, che rispondano. Un sol basta; ma bisogna che sia un' uomo, assolutamente un ma schio. È degno del zelo dei Parrochi e Vicarii curati di far intendere ai loro parrochiani, che l' azione per loro l più sublime e la più santa, è di cooperare così all' offert del santo sacrificio. Il tempo di celebrare è dopo l' auror fino a mezzo giorno. Non si può prevenire l' aurora, che con il permesso del vescovo. Non si deve mai montare l' al tare sonato mezzo giorno. La messa di mezza notte del giorno di Natale è un' eccezione alla regola.

PARAGRAFO UNDECIMO

Dell' intenzione che aver deve il sacerdote nella celebrazione della messa.

Dev' essere quella stessa di Gesù-Cristo, e della sua chiesa, di consacrare, di offerire il corpo ed il sangue del Signore, alla gloria ed all' onore della SSma Trinita', pei i bisogni della chiesa e la salute dei fedeli. Trascurar non si deve di guadagnare l' indulgenza di 50 giorni, che Gre gorio XIII ha accordato ai sacerdoti, i quali, avanti di ce lebrare, reciteranno questa formula d' intenzione. — *Ego vol missam celebrare, etc., Gaudium cum pace, etc.* A questa intenzione generale il sacerdote deve aggiungerne una particolare, di applicare il frutto del sacrificio alle persone e per li fini per li quali vuole offrirlo. Questa intenzion

dev' esser almeno virtuale, dev' essere puranche certa, determinata, ed accompagnare l' azione del sacrificio, nei momenti almeno, che si esprime. Una porzione di questo frutto appartiene sì specialmente al celebrante, che non può applicarla a veruno. L' applicazione ad altri, bisogna che la faccia prima di montare all' altare, o almeno prima della consecrazione. L' intenzione in tal maniera diretta, basta di rinnovarla mentalmente in ciascun *Memento*. Non si deve annojare gli assistenti con una pausa troppo lunga: Nell' incertezza se quelli, ai quali si applica il frutto del sacrificio, ne hanno bisogno, o capaci sono di parteciparvi, si può loro sostituire altre persone con una seconda intenzione condizionata.

Si offre il sacrificio per tutti i fedeli vivi, giusti o peccatori, eccettuato per quelli, i quali, separati dal corpo della chiesa, non hanno più parte ai suoi suffragi. Il venerdì santo ancora in cui la chiesa prega per li giudei, non prega già per li scomunicati. Frattanto il sacerdote, non come ministro del sacrificio, nè a nome della chiesa, ma a suo proprio e privato nome, può domandare a Dio la loro conversione. — Se non ci è permesso di pregare per essi pubblicamente, dice San Bernardo, sarà sempre permesso al nostro cuore di farlo coi suoi gemiti e suoi sospiri — e lo stesso s' intende degli eretici, dei scismatici, e degli infedeli.

La pratica di offrire il sacrificio per li morti prende data dal tempo degli apostoli: si trova inviolabilmente ed universalmente osservata da pertutto, e conservata senza interruzione fino ai giorni nostri. La fede della chiesa, in questo punto, come in tutti gli altri, è dunque quella di tutti i tempi; ed il suo autore per conseguenza, è Gesù-Cristo stesso — *Quod universa tenet ecclesia, nec conciliis institutum, sed semper retentum est, non nisi auctoritate apostolica traditum rectissimè creditur* — S. Aug. lib. 4. de Baptism. Cap. 24.

PARAGRAFO DUODECIMO

Degli obblichi dei Parrochi e Vicarii curati sull' applicazione della messa.

Ogni Parroco e Vicario curato, il quale le domeniche e

feste celebra la messa parrochiale, non può applicare la sua intenzione, che ai bisogni spirituali e temporali de' suoi parrochiani; e quindi verun dritto di esigere una retribuzione. Tale è la decisione della congregazione interprete del Concilio di Trento; quella del 4 ° concilio di Milano; e quella di Benedetto XIV., nella sua opera *de sacrificio missæ.* Questo gran pontefice, nella sua lettera — *Cum semper oblatas*, chiama, *inanes et frivolas interpretationes* — ogni pretesto con cui si potrebbe pretendere delle retribuzioni per la messa parrochiale: Giacchè i popoli sono obbligati di sentirla, il Pastore deve loro dirla, e loro applicarne il frutto.

PARAGRAFO DECIMOTERZO

Delle mercedi.

Abbenchè l' uso di percepire delle mercedi per le messe, trovasi autorizzato dalla pratica la più antica, stabilito su li titoli i più rispettabili, non ne siegue già che non sia un sacro dovere per il sacerdote, di onorare il suo ministero con il disinteresse in tutte le occasioni. Questa mercede dev' esser accettata a titolo di elemosina. Qual' indegnità, se l' interesse facesse montare all' altare! San Tommaso non esita punto tacciare di peccato mortale questa mercenaria condizione. Non applicare il frutto del sacrificio a colui, che paga le mercedi, sarebbe tradire la giustizia e la fede pubblica: non sarebbe acquistare, ma usurpare.

Accettare, per l' istessa messa, due mercedi, sotto pretesto di applicarne da una parte il frutto particolare, che nel sacrificio appartiene al celebrante, è la pratica che Alessandro VII. ha condannato, censurando questa proposizione: — *Duplicatum stipendium potest Sacerdos, pro eadem Missa, licite accipere, applicando, petenti partem etiam specialissimam fructus, ipsimet celebranti respondentem.*

Un sacerdote, obbligato dal suo beneficio, da una fondazione, per un legato o un' elemosina, di celebrare egli stesso tutti i giorni la messa, può dispensarsene qualche volta, avendo una ragione legittima; ma non può allora celebrare, nè per se medesimo, nè ad alcuna intenzione ar-

bitraria. Se non è espresso che debba lui stesso celebrare, deve in tutti i casi farsi rimpiazzare. Tale è la decisione della sacra congregazione del concilio dei 18 settembre 1683. In quest' obbligo non sono comprese la seconda, nè la terza messa di Natale, almeno che l' intenzione non sia stata espressamente richiesta e determinata dal fondatore: lo stesso è per quella del giorno dei morti. Queste due decisioni sono del Papa Benedetto XIV. nella sua opera *de Sacrif. Miss.*

Non si può d' anticipato celebrare indeterminatamente all' intenzione di quelli che offriranno un' elemosina. Questa pratica è stata condannata dalla congregazione del concilio, sotto i Pontefici Clemente VIII., e Paolo V., che hanno confermata la decisione. Non è permesso ad un sacerdote incaricato di soddisfare l' elemosina di molte messe, e che le fa soddisfare da un' altro, non gli è permesso di ritenere per se parte dell' elemosina delle messe, ch' egli non celebra, quando anche donasse, a colui che lo rimpiazza, l' elemosina per ciascuna a tenor della tassa corrente. Questo vergognoso traffico è stato condannato dal Papa Urbano VIII. nella sua bolla: — *Cum saepe contingat* — e dal Papa Alessandro VII. Si devono celebrare le messe nei luoghi, nei tempi e nei giorni stabiliti da quelli che contribuiscono l' elemosina.

Si scusarebbero di peccato quei sacerdoti, i quali, temendo mancar di elemosine, ne prendono di avanzo quante ne trovano, e qualche volta per le messe di un' anno intiero? Possono mai supporre che i fedeli, i quali contribuiscono l' elemosina, consentino, senza prevenirli, ad una sì lunga dilazione? Non sarebbe obbligato alla restituzione il sacerdote che riceve un' elemosina per una messa richiesta in un pericolo pressante, e la quale non si soddisfa che dopo passato il pericolo?

Le messe fondate in certe chiese ed in certi indicati altari, non si possono dire altrove senza permesso del vescovo: il consentimento delli stessi esecutori ed amministratori non basterebbe. Verun sacerdote può ridurre le messe, delle quali è incaricato, per quanto tenue sia la fondazione: il solo vescovo e vicarj capitolari hanno quest' autorità.

PARAGRAFO DECIMOQUARTO

Della messa parrocchiale, e dell' obbligo di assistervi.

Chiamasi messa parrochiale quella che si celebra, le domeniche e altre feste, nella chiesa parrochiale, dal pastore, o da ogn' altro sacerdote da lui commissionato, per ed a nome dei parrocchiani riuniti. In questa messa il pastore deve fare al popolo le sue istruzioni, ossia breve spiega del vangelo, pubblicare le ordinanze della chiesa per li digiuni, astinenze, e per la santificazione delle feste; gli editti del vescovo; le dinunzie dei matrimonii. In questa stessa messa si fulminano le censure; si fà l' aspersione dell' acqua benedetta; si danno in fine diversi avvertimenti per il bene spirituale dei parrocchiani.

Fin dalla nascita del cristianesimo si videro i cristiani riunirsi le domeniche per assistere al sacrificio, ascoltare la santa parola, e fare le preghiere in comune; conforme si legge al capo secondo degli atti. Il nono canone di quelli attribuiti agli apostoli, fa menzione di queste assemblee. Sant' Ignazio martire conferma, nella sua lettera a San Policarpio, che tutti i fedeli vi assistevano. San Giustino, nel secondo secolo; Tertuliano, nel terzo, descrivono ciò che si passava le domeniche in quelle sante assemblee; ed è lo stesso ordine che si osserva oggi giorno nelle messe parrochiali.

In quei bei giorni, veruno se ne dispensava, tutti si facevano un sacro dovere di rendersi a queste assemblee. Il tempo, che tutto distrugge, rallentò questo fervore, ed in particolare lo zelo di questo dovere s' indebolisce e degenera nella stessa proporzione che li costumi. La chiesa, per rianimarlo, si vide obbligata di formare delle leggi espresse, e sostenerle con la più severa sanzione. Diversi concilj provinciali insistettero anticamente sopra quest' obbligazione, e giunsero a fulminare la scomunica a chiunque mancasse per tre domeniche di seguito. Quale scomunica venne rinnovata dal concilio Costantinopolitano *Can.* 80. Una delle principali sollecitudini di molti concilj provinciali, fu mai sempre d' impegnare i popoli a non limitarsi, le domeniche e feste, alle sole messe particolari. Finalmente

il Concilio di Trento determinò, che i vescovi impiegassero bisognando, le censure ecclesiastiche, per mantenere il rispetto dovuto a questo importante obbligo; ed incarica espressamente i Parrochi e Vicarii curati d' insistere in ogni occasione sopra un' obbligo, riputato in tutti i tempi cotanto indispensabile. Che i confessori prendino la cura di esaminare i loro penitenti sulla maniera, con cui adempiscono questo dovere. Essi devono soltanto entrare nel dettaglio delle scuse che si possono avere per dispensarsene sopra tutto, che sieno fermi e costanti su questo punto, coi genitori, capi di famiglia, ed ogn' altro che abbia qualcheduno sotto la sua dipendenza; e si vedrà bentosto più di zelo a soddisfare quest' obbligo.

PARAGRAFO DECIMOQUINTO

Sulla celebrazione della messa parrochiale.

La messa parrochiale deve celebrarsi ad un' ora fissa, senza che sia permesso al parroco o vicario curato di anticiparla o ritardarla, qualunque sia l' occupazione che possa avere, eccettuato il caso in cui bisognarebbe amministrare egli stesso i sacramenti ad un' ammalato in estremo pericolo.

Si suoneranno tre volte le campane, con un' intervallo, sufficiente per dare a tutti i parrochiani il tempo di rendersi in chiesa. Suonate l' ultima volta, il curato deve tutto abbandonare, puranche il confessionile, per non farsi aspettare dal popolo. Durante la messa parrochiale non si devono permettere messe lette. Nella messa parrochiale sono comprese l' aspersione dell' acqua benedetta, e la spiega del vangelo.

PARAGRAFO DECIMOSESTO

Dell' acqua benedetta.

Non si può fissare l' epoca, in cui l' uso di benedire l' acqua abbia incominciato nella chiesa: bisogna conchiudere, che sia dunque d' instituzione apostolica. Fin dai primi tempi s' impiegava l' acqua benedetta per gli stessi fini, che al presente. Tanto ci fa conoscere l' autore delle consti-

tuzioni apostoliche, il quale rapporta la preghiera in uso, nel tempo suo, per questa benedizione.

Il primo fine, è di avvertirci che noi siamo imbrattati di peccato, che bisogna lavarne le macchie, e di eccitarci così al pentimento da ottenerci il perdono. Il secondo, è di attirare su di noi lo spirito dell' orazione, e di allontanare da noi ogni distrazione importuna. Il terzo, è di tener lontano lo spirito tentatore; e di dissipare tutti i suoi perfidi disegni. A quest' oggetto s' impiega l' acqua benedetta negli esorcismi. Il quarto, è di cacciare dall' aria, in cui si vive quelle potestà, de' quali parlano i libri santi, e che spargono le maligne influenze.

Che i Parrochi e Vicarii curati istruiscano esattamente i popoli dell' uso e della virtù di quest' acqua; che conservino nelle famiglie la pia usanza di averne sempre in casa; di usarne prima di andar a letto e levandosi la mattina avanti di far orazione, nei momenti di qualche pericolo. Che non lascino loro ignorare particolarmente, con quale spirito bisogna osservare queste religiose pratiche. Vi è l' uso di spargere l' acqua benedetta sopra i morti, sulle sepolture, nei cimiterii. Questa è una lodevole e salutare ceremonia, che tuttavia si raccomanda, purchè accompagnata sia dalla fede e dalla confidenza, di cui sembra essere l' espressione.

La prima aspersione si fa all' altare. Effettivamente quì è, che si richiede più di raccoglimento, e da dove importa assaissimo di allontanare le tentazioni. Essa non si fa, allorchè il SSmo Sagramento è esposto: questa presenza supplisce abbondantemente a tutto. Il celebrante prender deve lui stesso l' acqua benedetta, prima di spargerla sul popolo. Se il vescovo trovasi ad assistere, gli si deve presentare l' aspersorio, affinchè prenda egli stesso l' acqua benedetta. È un' omaggio dovuto alla sua dignità, alla pienezza del sacerdozio che possiede.

L' acqua si deve benedire tutte le domeniche, eccettuato a Pasqua di Resurrezione ed alla Pentecoste, in questi due giorni si farà l' aspersione con quella benedetta la vigilia per il fonte battesimale. A questo fine, prima di versare i sacri olei nell' acqua battesimale, se ne riserba, quanto basta, per l' aspersione dell' indomane. L' aspersione si fa prima della

messa, sul clero e sul popolo, per disporli a profittare delle grazie, che vanno a spargersi. I fonti dell'acqua benedetta all'entrare della chiesa annunciano la purità che esigge il luogo santo; bisogna ripulirli rinnovandone l'acqua ogni domenica.

PARAGRAFO DECIMOSETTIMO

Dell' obbligo, che hanno i Parrochi e Vicarii curati d' istruire i loro parrochiani.

Un parroco, il quale trascura d'istruire, tradisce il più sacro de' suoi doveri, e pone in oblìo il grande scopo della sua vocazione. Gridate dice Isaja a tutti i Pastori, gridate e non cessate mai; alzate la vostra voce come la trombetta; annunciate al mio popolo i suoi delitti, i suoi attentati alla casa di giuda. *Isa. lib.* 1. Se, quando io dirò all' empio, tu morirai, voi non gli parlate per ritirarlo dalla sua via perversa; s' egli muore nella sua iniquità, io vi richiederò il suo sangue; voi resterete obbligati a render conto della sua perdita. *Ezech. XXXIII.* 8. Su di ciò i profeti non hanno, per così dire, che un sol grido. Mai tanto fuoco nei loro scritti, che quando si tratta d' infiammare lo zelo dei Pastori.

Veruno mai si è più energicamente espresso che il nostro gran Padre, l' apostolo San Paolo — Io vi scongiuro, disse egli a Timoteo, ed è avanti Dio e avanti Gesù-Cristo, che deve giudicare i vivi e i morti; è per la sua venuta e per il suo regno, che io ve ne scongiuro; predicate la santa parola, sollecitate il vostro popolo di tutte le maniere, a tempo, a tempo, a contratempo. Riprendete, pregate, minacciate, senza stancarvi giammai. 2. *Tim. IV.* 1. *et.* 2. Ciò che questo grande apostolo raccomanda sì vivamente, l'aveva lui stesso praticato con una fedeltà inviolabile; e non è che sulla testimonianza che gli rende la sua conscienza, ch' egli si rassicura al momento in cui incerto della sorte che l' attendeva, partiva per Gerosolima — Io sò, diss' egli ai fedeli di Efeso raunati a Mileto, io sò che voi non mi vedrete più, voi tutti ai quali ho predicato il regno di Dio. Io vi prendo in testimonio, che non vi ha un solo tra voi,

il di cui sangue mi possa esser imputato. Io lo dico co
confidenza, perchè non ho mai mancato di annunciarvi
disegni di Dio; perchè, durante tre anni passati in Efeso,
non ho notte e giorno, cessato di unire le mie lagrime all
esortazioni, che vi ho fatte in generale ed in particolare
Act: XX. 25 et sequent. A queste ardenti parole, esclam
Sant' Agostino, eh! qual' è dunque il Pastore, che no
si sentirebbe trasportato, infiammato, e divorato dallo ze
d' istruire?

Ed in verità, la tradizione più vetusta e più sicura dell
chiesa maltese, fiancheggiata dagli ecclesiastici monumen
ci assicura, che l' apostolo Paolo, approdato in questa fo
tunatissima isola di Malta con un maraviglioso naufragio
l' anno cinquantesimosesto di nostra salute, anno per n
memorabile sempre ed avventuroso, fu mai sempre dai fedel
cittadini maltesi venerato come padre e fondatore della no
stra cattolica chiesa per la sua fervorosa predicazione no
meno, che per il suo possente e disteso patrocinio. — *Ser
mo meus*, così egli additando il carattere del suo apostolic
ministero, *sermo meus, et predicatio mea in manifesta
tione et ostensione spiritus et virtutis.* — Ma per avern
una chiara certezza di quanto egli per nostro vantaggio fec
ed oprò, dobbiamo prima sovvenirci la rea condizione c
quei tempi, e lo stato deplorabile della nostra patria i
quei giorni, in cui sorta dai neri abissi l' idolatria, sec
trasse l' empietà, l' incredulità e la superstizione, l' oscenit
e la dissolutezza. Priva della cristiana morale, correano pe
essa a briglia sciolta le iniquità più detestabili; altri co
tratti non concludeansi che illeciti, altre sentenze non pr
ferivansi nei tribunali che inique ed ingiuste: i vizj pi
esecrandi posta avevano la loro sede nel cuor di tutti; alt
divinità non conosceansi che false e mensognere. Ercole
Giunone e Proserpina, a cui i più odorosi incensi etimi
mi, le vittime più pingui offerivansi sulle are de' più m
gnifici e sontuosi templi, di cui gloriavasi l' antichità;
vunque in somma volgeasi lo sguardo senza cognizione d
vero, non si vedea altro nell' ordine morale, che immen
confusione, orribile disordine senza scampo, senza ajuto
senza difesa. Ahi qual memoria, dolente ed ingiuriosa

nome dei nostri maggiori, rinfresco io mai! In quale aspetto luttuoso questa nostra isola io presento! Sì certamente; ma io nè sò pentirmene, nè, veruno deve recar ciò ad onta e rossore. Che importa che la nostra patria in quei torbidi secoli giacesse nelle tenebre e nell' ombra della morte, se dovea illuminarla il grande apostolo Paolo col chiaro splendore della divina fede? Ah che quando non v' abbia altra via di sapere l' eroismo di Paolo che questa, ah lasciate che io chiami felice quella colpa, che preparò a lui medesimo sì grande occasione di virtù! grande io la chiamo, e vedete se voleasi di meno alla reità di quei tempi. Trattavasi di demolire quegl' idoli mentovati e sterminarli; trattavasi di ricomporre le umane bòllenti passioni, ed assoggettarle al dolce giogo della divina legge: trattavasi di annunciare la divinità e santità di nuovi celesti misteri. E chi mai confidato sarebbesi di promuoverne il primo l' esecuzione? Chi mai non avrebbe paventato l' autorità, il contrasto, la forza della umana politica? Ognuno, fuor solamente Paolo: Egli solo è l' intrepido, che a fronte scoperta entra in aperta battaglia contro l' idolatria in questi luoghi stessi, dove sotto le ali trionfatrici delle aquile romane credeasi più sicura. Bel vederlo allora tutto per la gioja esultante intrepidamente correre ad evangelizzare, e fulminare contro l' errore ed il vizio, senza farsi mai ritardare o dalle fatiche che divora imperterrito, o dai patimenti che sostiene animoso, o dalle persecuzioni che disprezza magnanimo! Che bell' udirlo, simile al sapientissimo Esdra, dal nascere al tramontar del sole istancabile sempre interpretare la legge, i profeti ed il vangelo con tale dolcezza, con tale zelo, con tale persuasiva, che disvelandone la verità, e dimostrandone la virtù, conduce dalle tenebre del gentilesimo al lume del cristianesimo chiunque ha la felice sorte di esserne ascoltatore.

Deh perchè non posso io quì, qual nuovo Ezechiello, gridare e richiamare a nuova vita le aride ossa de' nostri antenati, per testimoniare pubblicamente in quale guisa l'apostolo, pieno dello spirito del Signore, fece lampeggiare lo zelo del suo apostolato? Concordamente ad una voce direbbero con l' evangelista Giovanni - *Et vidimus et testamur* - Noi lo vedemmo sempre in agitazione nell' apostolico mini-

stero per mettere a cultura l' evangelica vigna del Signore e spargere nel patrio terreno, e nelle nostre città quel verbo di Dio, che discese dal seno del suo eterno Padre — *Et vidimus et testamur* — Noi lo vedemmo simile al sole, il quale col suo luminoso camino misura i giorni, feconda i sterilli campi, e gli alpestri sassi arrichisce di metalli e di gemme, e mettendo in fuga le tenebre, sparge per ogni dove la luce ed il calore; sempre benefico diffondere ne' popoli quella grazia e quella santità, con cui lo Spirito Santo ricolma gli uomini fedeli, e di buona volontà — *Et vidimus et testamur* — Noi lo vedemmo, or qual' intrepido Gioabbo montar il primo all' assalto per conquistare a Gesù Cristo questa sua isola prediletta: or qual valoroso Gionata lanciarsi il primo sulle nemiche schiere idolatre, e sbaragliarle, e metterle in fuga, e disperderle; e quindi piantare pubblicamente la gloriosa insegna della religione di Cristo, ed inalberarla; ed incoraggire i credenti a sostenere e difendere la Divinità di Gesù-Cristo crocifisso — *Et vidimus et testamur* — Noi lo vedemmo miracolosamente scampare dall' imminente naufragio, ed intirizzito dal freddo scuotere dalla mano, illesa dal morso, la venefica e ferale vipera, e ricevere l' altissima virtù di Dio; onde fosse valevole a sostenere gli assalti nemici, e promuovere la vera religione, ed abbattere quella de' falsi Numi. - *Et vidimus et testamur* - Queste opere mirabilissime e stupende ci ricordarebbero certamente i nostri antenati se a respirare potessero nuova vita, unita mai sempre al suo apostolico spirito. Nello spazio di brevissimo tempo si vidde egli dilatare per tutta la vastità di questa isola di Malta l' alta virtù, e spargere il vangelo, ed abbattere le sacrileghe menzogne degli idolatri, e confermare sempre più nell' abbracciata fede i suoi dilettissimi maltesi con portenti, con prodigi e maraviglie.

Che più indugiamo ad ammirare il trionfo dell' alta virtù di Dio, a lui comunicata per rinforzare le verità predicate! Venga pure innanzi l' evangelista S. Luca, suo fedele compagno, a mettere in palese con infallibile testimonianza le maraviglie da Paolo operate — *Omnes, qui in Insula habebant infirmitates, accedebant et curabantur* — Dio buono! quanto mai ammirabile siete nei vostri santi! - *Omnes,*

qui in Insulis habebant infirmitates, accedebant et curabantur - Dunque - *Caeci vident* - a questi dona la spenta luce degli occhi - *Claudi ambulant* - a quelli dona libero il caminare - *Muti loquatur* - a chi la perduta favella - *Surdi audiunt* - a chi l' udito - *et mortui resurgunt* - questi richiama dalle contrade della morte. Oh maraviglie, oh portenti prodigiosissimi! Oh potessi io qui fendere il suo sacratissimo cuore a considerare minutamente i più secreti movimenti; quanti prodigi di santa carità con stupore scoprirei? Vedrei da una parte, che impaziente avvampa di desiderio di prolungar la sua dimora in questa sua diletta isola di Malta per consecrarsi sempre più a di lei vantaggio. Vedrei dall' altra parte, che da dolcissima estasi rapito colle sue apostoliche voci ai dilettissimi maltesi spesse volte ridice: Ah figli, cari amatissimi figli, lo sò che io, o resti con voi, o da voi mi parta, ugual gloria ridonda a Gesù-Cristo: ma oh quanto caro mi sarebbe di rimanere con voi per trarne nuovi frutti di fede, di penitenza e di religione; e voi nuovi beneficj: ma non dubitate - *Non relinquam vos orphanos* - Io da voi mi diparto, vi lascio sì; ma non vi abbandono. Lo spirito mio sarà sempre con esso voi: Deh non piangete, miei cari figli; altra volta verrò a rivedervi in migliore aspetto: frattanto vi raccomando al Divin Padre, vi consegno a Publio; egli sarà il pastore, il maestro, ed il vostro consolatore. Che tenero spettacolo! Adesso che è matura e biondeggia già la messe, gli si intima di abbandonare il campo. In questo passo l' attende l' amore dei suoi popoli per raddoppiargli il merito del sagrificio. Ecco infatti il giorno, ecco l' ora dell' acerba partenza. Là si vede il memorabile di Talasso, dov' egli naufragò; quì il luogo, ove scosse la ferale vipera, e per eterna memoria tolse con un portento il veleno a tutta la razza in Malta; questo è il fonte che miracolosamente scaturisce, e in eterno chiamerassi dell' apostolo: in quel luogo guarì l' infermo principe dell' isola, presso cui generosamente fu accolto dal figlio Publio. Giunto finalmente il tempo dell' amara divisione, tutto in pensieri di affetto e di tenerezza, rivolto alle pietose genti, che lacrimavano affollati intorno a lui. Ah miei cari maltesi, gli dice, non piangete me, ma per voi e per i vostri figli serbate il

pianto, vostro - *Quoniam post discessionem meam intrabunt lupi rapaces, non parcentes gregi* - dopo la mia partenza entreranno i lupi divoratori a straziare e disperdere la mia cara ed amante gregge; ma io veglierò per voi. Quindi in sì affannoso momento, interrotto con essi il ragionare, leva alto gli occhi verso al cielo, raccomanda a Dio l' afflitta schiera de' suoi discepoli; lo prega di patrocinio su la nascente sua chiesa, e dato un profondo sospiro gira d' intorno lo sguardo, mira i fidi suoi compagni, Luca e Trofimo; Oh! quanto, gli dice, quanto mi è doloroso partirmene da queste amate spiaggie - *Honoraverunt nos multis honoribus, et praestiterunt nobis non modicam humanitatem* - Ma sù andiamo, e vegga il mondo quanto mi è caro l' ubbidire ai divini voleri. Ma deh che nuovo spettacolo! Ecco gli afflitti isolani tra singhiozzi e lagrime, chi abbandonandosegli al collo, chi gittandosi ai suoi piedi, chi il lembo baciando della sua veste, chi la paterna benedizione chiedendogli, con mille amorosissime voci lo trafiggono. Confusamente lo chiamano padre, maestro, apostolo di Malta. Chi racconta la santità ottenuta, chi placate le tempeste, chi avverate le profezie. Altri rammentano la docilità del tratto, altri la fede lo zelo la carità la sollecitudine, e tutti insieme pallidi e confusi lo conducono alla nave - *Deducebant eum ad navim* - Ma lasciamo, che il grande l' incomparibile apostolo vada ad eseguire gli eterni decreti di quel Dio, che lo costituì vaso di elezione a portare il suo nome per tutto l' universo. Vedrà ciò nonostante l' idolatria, suo malgrado, vedrà che l' invitto Eroe di Cristo, anche da lontano ed in mezzo ad immense fatiche, si ricorda dei suoi amati figli, vedrà suo malgrado, che prima che Paolo chiuda la lunga serie dei suoi patimenti, e prima ancora di terminare il corso dei suoi giorni, rovesciati gl' idoli nefandi, abbattuti i tempj, i delubri, le are del gentilesimo, rifiorire sempre più in questa sua diletta isola di Malta lo spirito di religione, da lui piantato, e fino alla consumazione de' secoli mantenersi per sua intercessione santa ed illibata la fede tra le mondane vicende, e le presecuzioni del secolo.

Inclita isola di Malta, tu che per un tratto benefico e singolare della sovrana divina providenza avesti la non me-

ritata sorte di dare al naufrago Paolo amoroso ricetto; tu nel cui seno gittò egli le stabili fondamenta della più alta e robusta santità, solleva pure le tue speranze, e ti assicura delle grazie più' pregiate e più distinte. Se mai torbido nembo ed impetuoso si sollevasse, che questa patria sì bella, ed il suo fiorito distretto col suo orrore ingombrando, minacciasse lampi, fulmini e sterminatrici procelle, guai, angustie, al sacro altare, in onor di Paolo dedicato, io chiamo e giovani e vecchi, poveri e ricchi, nobili e plebei, là tutti d'ogn'età, d'ogni sesso, di ogni condizione volino; e là disciolti in pianti porgano i prieghi, ed inalzino le loro voci pietose, che certamente queste antiche rinomatissime mura, questa nobilissima nostra patria, questo cielo sì benigno e salubre, questi colli feraci ed ubertosi sono, e saranno mai sempre con parziale amore riguardati dal nostro apostolo e protettore; poich'egli dispergerà senza dubbio da essa ogni flagello, e farà su di questo cielo ritornare quel primiero sereno, quel puro e vago aspetto, in cui Iddio fin d'allora che tutto era informe e disordinato nel gran caos, di rari doni abbellita ed adorna cavolla. Ma a che questi tristi, pensieri di funesti avvenimenti? Affidate, o incliti Maltesi miei compatriotti, affidatevi a Paolo; quindi io lieto vi annunzio, che nè per volger di anni, nè per cambiare di umane vicende verrà giammai, che in virtù di lui, la nostra patria non si conservi, qual fu mai sempre, tranquilla, gloriosa ed avventurata.

Quei soli che istruiscono, dice il Grisostomo, sono degni del doppio onore, promesso ai sacerdoti. Il perfetto ministro è quello che conduce alla vita, e colle sue azioni e colle sue parole. Per quanto commovente sia l'esempio che voi presentate, voi non insegnarete se voi non parlate - *Sanctus Ghrysost: lib. 4. de sacerdot. cap. 8.* — Una cosa mi penetra di amarezza, dice il Papa San Gregorio; si abbandona il ministero della predicazione: Pastori, così ci chiamano; ma, se noi non lo siamo, è per nostra disgrazia. Quelli confidati alla nostra cura si allontanano da Dio, e noi non diciamo parola! Maledetto l'avaro che nasconde il suo grano nel tempo della fame: più maledetto ancora il Pastore che,

in questi cattivi giorni, rifiuta di distribuire l' alimento spirituale della divina parola. *S. Greg. lib.* 1. *Homil.* 17 *in Evang.*, *idem in Ezechiel. lib.* 6. *Homil.* 11. *n.* 6., *idem. part.* 3. *Pastor. cap.* 25. Non vi ha dubbio, dice Sant' Isidoro di Siviglia, i sacerdoti si dannano per l' iniquità dei popoli. Questa iniquità è loro propria allorchè mancano, o d' istruire gl' ignoranti o di correggere quelli che peccano. — Se tante anime periscono, dice un concilio Parisiense, tenuto nel 829, disgrazia ai sacerdoti, che dovevano istruirle, e che non l' hanno istruite.

A ben giusto titolo adunque, che parlando di questo dovere dei Parrochi, il Concilio di Trento stabilisce — *Id si quis eorum praestare negligat . . . ubi ab Episcopo moniti . . . muneri suo defuerint, per censuras ecclesiasticas . . . . cogantur. — Concil. Trid. Sess. 5. de Reform. cap.* 2. - Da per tutto questo gran dovere è preconizzato, come la prima, la più indispensabile delle funzioni del ministero pastorale; come l' obbligazione che importa specialmente il titolo di parroco, di curato. Da ciò si deve conchiudere, che un sacerdote incapace d' istruire, per difetto di talento, o per qualche vizio d' organo, diventando o restando parroco, curato, è dunque colpevole allora, se accetta l' impiego, colpevole se non l' abbandona. Per conseguenza i Parrochi e Vicarii curati tenuti sono, sotto pena di peccato mortale, di istruire: una sola ragione li dispensa, ed è l' impossibilità; ma un' impossibilità vera e reale di farlo, per il peso degli anni o delle infermità: in questa stessa posizione sono tenuti ancora assolutamente, di farsi supplire, se si può. Un parroco, un curato, che non istruisce, è dunque nell' abitudine di peccato mortale; e se la sua conscienza rimane tranquilla, bisogna dire d' esser egli in un' illusione molto cieca e deplorabile. Ogni sacerdote, che l' assolve, si rende perciò egli stesso colpevole. Simili confessioni dicono i moralisti, sono tanti sacrilegi. Un confessore deve allora trattare il suo penitente come un peccatore ostinato; inveire contro la profanazione ch' egli fa dei Sacramenti; spaventarlo sulle sue confessioni, sollecitarlo di ripararle. Se lo trova indocile ed indurito, deve rifiutargli inflessibilmente l' assoluzione.

PARAGRAFO DECIMOTTAVO

Della maniera d' istruire.

I doveri dell' oratore sono di istruire, di piacere, e di commovere. Queste leggi, dice Sant' Agostino, sono per l' eloquenza cristiana; come per tutt' altro genere di eloquenza.

Incaricato ed obbligato d' istruire, egualmente, gl' ignoranti ed i poveri, i sapienti ed i ricchi, un pastore deve, prima di tutto, rendersi intelligibile ad ognuno. La chiarezza: ecco qual' esser deve l' oggetto primario della sua attenzione. Bisogna che tutto vi presenti ne' suoi discorsi, ordine, pensieri, espressioni, pronuncia. Parlando particolarmente ai figliuoli, è la qualità singolarmente necessaria del discorso. Egli è, più che si crede, difficile; ma è ancora più importante di misurare il tutto, sulla loro forza, o piuttosto sulla loro debolezza, l' unico mezzo d' imprimere in queste anime nuove le istruzioni, quelle per l' ordinario che influiscono più efficacemente sopra tutto il seguito del viver loro. Con essi adunque mai alcun pensiere, veruna espressione al di sopra della loro capacità. Poche parole, ma sempre chiare, spesso ripetute, non solamente perchè possino eglino intenderle, ma ancor per meglio imprimerle nella loro mente: giammai rapidità nel pronunciare, nè d' indolenza nell' azione. Si deve dare loro di tutto corte definizioni, sempre negli stessi termini. Le verità ch' eglino possono cogliere, bisogna renderle loro, potendo, sensibili per via di esempj conosciuti, di comparazioni famigliari. Questa chiarezza di discorso, necessaria in ogni circostanza, sensibile ch' ella è, tanto più lo diviene; quando il popolo che si istruisce, è più inculto e limitato.

Non basta istruire; bisogna fare in maniera, che sieno gradite ed amate le istruzioni. In generale, non si giunge al cuore che per via dello spirito: bisogna piacere, per commovere. Studiar dunque si deve ed impiegare gli ornamenti dell' arte. Per quanto severa ella sia, la verità, non gli sdegna, li richiede anzi, mentre non sono fatti che per essa. Per quanto autorevole possa essere, presentata colla sua severità, e nella sola sua semplicità naturale, non comparirebbe ella forse al maggior numero o troppo aspra, o troppo

insipida? Conviene soltanto osservare che se la verità vuole degli ornamenti, non ammette però che quelli degni di essa. Tutto è sì grave, sì maestoso nella dottrina della religione: gli oggetti ne sono tutti o sì terribili o sì sublimi, che ogni affettazione di pensieri o di stile, ogni superflua tratta di spirito e d' immaginazione sconvengono in una cristiana istruzione.

Se vi è in questo genere un vizio più condannabile, più ingiurioso al santo ministero, è quello di quei pastori indolenti o presuntuosi, che trascurano, o che sdegnano di preparare le loro istruzioni, i quali ordinariamente non spacciano, esitando sempre, che vane parole senza idee, una verbosità confusa e triviale, una morale secca ed indigesta, senz' ordine nella tessitura, senza precisione nei racconti, senza giustezza nelle conseguenze; che così avviliscono nello spirito di molti la parola di Dio, e se stessi agli occhi di tutti.

Il dovere però più interessante, particolarmente di un pastore cristiano, il quale di ordinario non propone, che virtù pratiche, e verità inimiche del senso e delle passioni, e di tutti i disordinati appetiti, il suo oggetto veramente essenziale, è di compungere e di commuovere. Ecco essenzialmente la prima e l' ultima delle mire, ove tender devono le sue vedute, i suoi sforzi: non vi ha per pervenirvi che un solo mezzo, ed è di conparire egli stesso commosso, vivamente penetrato delle verità che si annunciano, divorato dallo zelo di diffonderne la persuasione negli spiriti, il sentimento nei cuori. Or per comparire tale, bisogna esserlo; bisogna che precedentemente i suoi costumi abbino parlato, che la sua condotta, in ogni tempo esemplare, abbia provato che lo sia, in effetto, tal quale vuol comparire. Di più non è già dai suoi esempi, meno ancora dai suoi talenti o dai suoi sforzi, ch' egli deve, in questo genere, attendere il successo. L' uomo parla alle orecchie: Dio solo si fa intendere al cuore. Non deve mai presentarsi nella cattedra della verità, che dopo aver con una fervorosa preghiera implorato, su di lui e sulla sua udienza, quella benedizione, la quale non può discendere, che dal padre dei lumi, dal Dio dei cuori. Del resto, due sorgenti gli sono aperte, ove dev' egli attingere

in ogni occasione, e che sopra tutti gli soggetti, gli forniranno sempre una materia abbondante, la scrittura e li Santi Padri.

La scrittura, questo sacro deposito delle intenzioni e volontà del Signore, questo fondo inesausto della dottrina e della morale, che nell' antica legge sì espressamente raccomandato ai sacerdoti di consultare continuamente, e di non mai perder di vista questo tesoro, di cui noi possediamo un compimento sì prezioso nel nuovo testamento; la sacra scrittura dev' essere più specialmente ancora nella nuova legge, l' oggetto costante della nostra applicazione, l' alimento giornale del nostro spirito, il nostro studio in tutti i momenti. Sopra qualunque soggetto che s' interroga, può essa fornire in abbondanza dei sentimenti vivi e penetranti, dei tratti di lume o di fuoco. Frammesssa; ma giudiziosamente nei nostri discorsi; qual peso d' altra parte, qual' autorità non gl' imprimerebbe? Allorchè sono i suoi oracoli, che noi citiamo, o che noi mettiamo in chiaro, con qual' ascendente non possiamo noi dire alla lettera, come S. Paolo — Abbassate la testa: Dio, sì, Dio stesso vi parla per bocca mia. E lui che vi esorta per organo mio. Noi vi parliamo avanti Dio in Gesù-Cristo; o piuttosto, è Gesù Cristo che parla in noi.

I santi padri, quegli uomini, la gloria dell' umanità e della religione, il lume dei loro tempi e di tutti i secoli che li hanno seguiti, o che verranno ancora; i padri ci chiamano sulle loro tracce, e sapendo apprezzarle, sarà un piacere, come pure un dovere di studiarle nel bisogno. Veruna materia di morale o di religione, che non ritrovasi, nei loro scritti, trattata con grandi lumi, e con tutta la forza degna degli oggetti. Si può puranche prender da essi, non solamente i principii e le loro conseguenze, le verità e le loro prove, le regole e la loro applicazione, ma spesso ancora quei piani felici, che espongono un soggetto in tutti i suoi punti di vista i più interessanti, quell' elocuzione grave e maestosa, che sembra condurre la verità in trionfo, quei vivi ed ardenti pensieri, che commuovono tutti gli spiriti, quei sentimenti energici e profondi, che penetrano tutto d' un colpo, e rimangono per sempre impressi nella memoria, quella giusta progressione di sentimenti che attrae in fine tutti i cuori.

Con simili soccorsi sempre alla portata di tutti, bisognerebbe senza dubbio, o un difetto di talento nei Parrochi e Vicarii curati, per non essere in istato da predicare ai loro popoli, ovvero un' indifferenza colpevole per la loro salute, che gli faccino trascurare questa funzione, la più importante del sacro loro ministero.

CAPITOLO QUINTO

Del Sacramento della penitenza.

PARAGRAFO PRIMO

Della natura e degli effetti del Sagramento della penitenza.

Se i fedeli, dice il santo Concilio di Trento, conservassero inviolabilmente la grazia ricevuta nel battesimo, il battesimo sarebbe sufficiente per la remissione dei peccati; ma, tale è la debolezza umana: la maggior parte cadono ben presto e perdono, colle colpe personali, questa prima grazia. Dio, sempre ricco in misericordia, si è degnato prepararci, ciò che i santi padri chiamano, una seconda tavola dopo il naufragio; ed è il Sacramento della penitenza, istituito per renderci al bisogno la vita della grazia, applicandoci la virtù del sangue di Gesù-Cristo.

La penitenza, come virtù, cioè a dire, il dolore vivo e sincero, allorchè si ha avuta la disgrazia di offendere Dio, e conseguentemente un fermo proposito di non più offenderlo per l'avvenire, e di soddisfare, per il passato, alla sua giustizia, è stata in tutti i tempi l' unica via per rientrare in grazia con lui, dice il sacro Concilio di Trento (*Sess.* 14 *cap.* 1. *de Paenit.*) Ma frattanto, aggiunge questo medesimo concilio, nello stesso capitolo, la penitenza non era già un Sacramento avanti la venuta di Gesù Cristo: essa non lo è ancora per chiunque non è divenuto, per il battesimo, figlio della chiesa.

Il momento in cui è stata nella nuova legge, elevata alla dignità di Sacramento, è allorquando Gesù-Cristo disse ai suoi apostoli, dopo la sua resurrezione: Ricevete lo Spirito Santo; i peccati saranno rimessi a chi voi li rimetterete, ri-

tenuti a chi voi li riterrete — (*Joan. XX.* 22. *et* 23.) Da quest'. atto sì segnalato, dice il Concilio di Trento, e da queste parole sì chiare, i padri d'unanime consentimento, hanno inteso che la podestà di rimettere e di ritenere i peccati, era stata comunicata agli apostoli ed ai loro legittimi successori, per riconciliare i fedeli, caduti in peccato dopo il battesimo. (*Sess.* 14. *cap.* 1. *de Paenit.*).

L'amministrazione di questo Sacramento essendo, dopo l'oblazione del santo sacrificio, l'uffizio dei sacerdoti, certamente il più sublime, poichè esercitano allora l'autorità di Dio stesso, essa domanda un' applicazione proporzionata ad istruirsi di tutto ciò, che riguarda questo formidabile ministero, tanto che egli è più difficile di dissimpegnarsene degnamente, e che i falli vi sono di una più pericolosa conseguenza; e che d'altronde, l'esperienza e la ragione provano, che dessa è la funzione ecclesiastica la più propria a correggere il vizio, e a far fiorire la virtù.

Il Sacramento della penitenza ha, come tutti gli altri, la sua materia, la sua forma ed il suo ministro. La materia è o remota o prossima. La materia remota, sono tutti i peccati commessi dopo il battesimo. La materia prossima, sono gli atti che produce il penitente, la contrizione, la confessione e la soddisfazione. La forma consiste in queste parole : — *Ego te absolvo ab omnibus peccatis tuis*, *in nomine Patris* ✠, *et Filii*, *et Spiritus Sancti. Amen.* — In fine, il ministro è il sacerdote, il quale, avendo una giurisdizione ordinaria o delegata, vi pronuncia, come giudice, a nome di Gesù Cristo, sul penitente, queste parole,-*Ego te absolvo*, *etc*:

Vi sono due sorta di peccati attuali, i mortali, ed i veniali: gli uni e gli altri sono la materia remota del Sagramento della penitenza. Tanto bisogna conchiudere dalle stesse parole dell' istituzione, le quali non specificando nè genere di peccati, nè sorta di peccatori, cadono egualmente allora sulli peccatori di tutte le sorta, sulli peccati d' ogni genere — *Quorum remiseritis peccata*, *remittuntur eis et quorum retinueritis*, *retenta sunt* -- In seguito di questa differenza tra i peccatori attuali, i teologi distinguono due specie di materia remota, una necessaria, l'altra soltanto sufficiente. La materia necessaria sono i peccati mortali. Non possono esser

rimessi che nel Sacramento, ricevuto realmente, se si può, se nò, almeno sinceramente desiderato. Nel caso di questa impossibiltà, un vivo e sincero desiderio, animato dalla contrizione perfetta, chiamasi *Sacramentum Paenitentiae in voto*. Questo desiderio può egli solo supplire a tutto: ma bisogna osservare che non è che nel caso d' una impossibiltà reale, e che dalla supposizione stessa, porta seco di necessità la risoluzione di ricorrere realmente al Sacramento, tosto che si potrà. Bisogna puranche osservare, che non si tratta quì, che dei peccati mortali, e di questa sola specie, che possono intendersi alla lettera le parole di Gesù Cristo. — *Quorum retinueritis, retenta sunt.* —

Riguardo ai peccati veniali siccome vi sono diversi mezzi per scancellarli oltre il Sacramento, assolutamente parlando, non possono esser ritenuti, e non son la materia necessaria di questo Sacramento; sono soltanto materia sufficiente. Se si può dire, che i peccati veniali sono puranche qualche volta ritenuti in un senso, è quando questi peccati, essendo stati dichiarati nel santo tribunale, e sommessi alla potestà delle chiavi, il confessore non accorda l' assoluzione che a determinate condizioni, di accettare cioè tale o tal' altra penitenza.

Non v' ha dubbio, che i peccati mortali già confessati, e rimessi, non siano puranche materia sufficiente del Sacramento. Per qual ragione, nel dolore sempre permanente di un fatto di già perdonato, non si potrebbe domandarne puranche ed ottenerne il perdono? Quindi l' uso generalmente ricevuto, e più ordinariamente praticato dalle persone le più pie di rinnovare, di tempo in tempo, il loro fervore, con delle confessioni generali, nelle quali richiamano alla memoria i loro falli, altre volte confessati, e quasi sempre perdonati.

Da questa dottrina si deve conchiudere, 1.° I peccati puranche mortali, commessi prima del battesimo, non possono adunque esser la materia del Sacramento della penitenza; e veruno è tenuto di accusarli nella confessione, il che siegue dalla semplice definizione del Sacramento, istituito per rimettere i peccati commessi dopo il battesimo. 2.° Ciò che non è evidentemente che debolezza, imperfezione, fragiltà umana, non è dunque materia sufficiente del

Sagramento. Perciò, ascoltando le accusazioni di persone veramente cristiane, il confessore deve, prima di stabilire la sua assoluzione, esaminare attentamente, s'egli è chiaro che veruna delle accuse sommesse al suo giudizio non sia un peccato, che si restringa a dare la benedizione, pronunciando solamente le preci, che accompagnano la forma della penitenza, come trovasi marcato nel rituale. Nel dubbio, e se il penitente è una persona così istruita che pia, gli si devono supporre delle cognizioni, e conseguentemente assolverlo. Se, come spesso accade, è una persona rozza o limitata nelle sue cognizioni, il quale non si accusa che in modo vago di qualche fallo, effetto piuttosto dell' umana condizione, che d' una volontà perversa, bisogna illuminarlo con delle convenienti domande; e se dopo varie interrogazioni non si potrà scoprirne niente al di là delle prime accuse; se particolarmente si trova il desiderio di avanzarsi nella pietà, basterà per assolverlo d' impiegare la precauzione di fargli richiamare in mente qualche peccato antico, sul quale si procurerà particolarmente di appoggiare e rianimare il suo dolore.

Non si può dire della materia prossima del Sacramento della penitenza come della materia remota, che una è necessaria, un' altra sufficiente. Gli atti del penitente sono tutti necessarii, ciascuno in sua maniera, benchè non sia nello stesso grado, e della stessa specie di necessità. La contrizione è essenzialmente richiesta per la validità di questo Sacramento. La confessione virtuale può bastare in certi casi, come si osserverà a suo luogo. La soddisfazione, sebbene assolutamente necessaria nelle disposizioni dello spirito e del cuore, non è nell' esercizio attuale necessariamente richiesta. La contrizione e la confessione sono parti essenziali al Sacramento: la soddisfazione non è che parte integrante: senza la contrizione, e senza la confessione, non vi è Sacramento, senza la soddisfazione, il Sacramento può esser valido, e sussistere nella sua essenza, ma non sarà intiero e perfetto.

Questa dottrina si prova dalla natura istessa del Sacramento: è un giudizio di riconciliazione, in cui il sacerdote è stato da Gesù Cristo, stabilito giudice e mediatore tra Dio ed il penitente. In ogni giudizio, bisogna prima conoscere, e poi pronunciare. In un giudizio di riconciliazione, è duopo cono-

scere il pentimento, parimente i falli del colpevole, e stabilire una giusta soddisfazione all' offeso. Quest' idea del Sacramento della penitenza ha il suo fondamento nelle parole istesse dell' istituzione. É bastantemente chiaro, che commettendo ai suoi ministri le due potestà di rimettere e di ritenere i peccati, Gesù-Cristo non ha preteso ch' eglino se ne servissero nè dell' una nè dell' altra, senza discernimento. Devono adunque essere bastantemente istruiti sopra ciò che hanno a ritenere, sopra ciò che hanno a rimettere; e per qual via lo saranno, se non lo sono dalle accuse del penitente? queste stesse conoscenze non bastano per regolare la loro prudenza. Siccome non è solamente il grado, nè la moltiplicità dei falli che decidono se fa duopo ritenerli, ma puranche, e particolarmente le disposizioni del penitente, è chiaro che quanto è necessario ch' eglino conoscano queste disposizioni, altrettanto lo è, che il penitente li manifesti al confessore.

Ne siegue da questi principii, che la confessione non è stata dunque stabilita, nè dai concilj, nè da veruno dei Pastori della chiesa, ma da Gesù-Cristo istesso; che i confessori, i quali, senza rimarcare alcun segno di dolore nei loro penitenti, non lasciano di assolverli, sotto pretesto, che non si sono accusati che di peccati veniali, materia solamente sufficiente, del Sacramento, non ragionano rettamente. Che direbbero di un sacerdote, il quale pretendesse poter celebrare senza vino, sotto pretesto che non direbbe la messa per obbligo? Or, la contrizione non è meno necessaria al Sacramento della penitenza, che il vino lo è al sacrificio della messa.

Gli effetti del Sacramento della penitenza sono veramente grandi, veramente sorprendenti.

1.° Scancella i peccati commessi dopo il battesimo, per quanto enormi, in qualunque numero che siano, non una volta, nè due, nè tre, etc., ma tutte le volte che il peccatore si presenta con le richieste disposizioni. 2.° Rimette tutti i peccati mortali; dico tutti, o non rimette alcuno; poichè implica che uno sia, da una parte riconciliato con Dio, per mezzo di un' ottenuta assoluzione, e che rimanga, dall' altra parte, suo inimico, per un peccato mortale, attualmente esistente. 3.° Rimette, non solamente la colpa, ma puranche la pena eterna meritata dal peccatore, la pena altresì tempo-

rale, a proporzione delle disposizioni del penitente: e la rimetterebbe eziandio intieramente se la contrizione, dice San Tommaso (*in 4. Sentent. Dist. 18. Q. 1. art. 3. Quaestiuncul. 2.*) fosse bastantemente grande e perfetta, tale che non sarà mai, dice il santo Concilio di Trento (*Sess. 14. cap. 2. de Paenit.*) *Sine magnis nostris fletibus et laboribus, divina id exigente justitia.*

4.° Non solamente il penitente ottiene, da questo Sacramento, il perdono dei suoi peccati, ma rientra nell' amicizia di Dio, riceve la grazia santificante, le virtù e i doni dello Spirito Santo.

5.° I meriti acquistati per le opere fatte in stato di grazia, e che erano morti per il peccato, questo Sacramento li fa rividere santificando, rinnovando l' anima, le rende in una parola, tutto ciò ch' essa aveva perduto per il peccato.

6.° In fine, ci mette sotto la protezione del Signore, il quale, aprendoci il suo seno, s' impegna a darci nelle occasioni tutte le grazie necessarie, sia per praticare il bene, malgrado gli ostacoli che spesso vi si oppongono, sia per evitare il male, malgrado la propensione e le tentazioni continue, che vi ci strascinano.

PARAGRAFO SECONDO

Della contrizione.

La contrizione, dice il sacro Concilio di Trento (*Sess. 14. cap. IV. de Paenit.*) il principale e il primo degli atti del penitente, è un dolore dell' anima, una detestazione del peccato che si è commesso, con risoluzione di non più commetterlo. Cinque qualità necessarie sono, perchè la contrizione sia sufficiente e verace: dev' essere interna, sopranaturale, assoluta, universale, accompagnata in fine da un proponimento fermo di non più peccare.

1.° Interna; cioè a dire, dev' essere intima, e derivante dal fondo stesso del cuore: è il cuore che ha peccato, è il cuore che deve ritornare a Dio. Ogni dispiacere che non giugne al cuore, e non toglie la volontà e l' affezione del peccato, non è sufficiente per una verace contrizione.

2.° Sopranaturale; eccitata da un moto, da un' ispirazione dello Spirito Santo; fondata sopra dei motivi dettati dalla fe-

de ; tutt' altra non sarebbe sufficiente. — *Si quis dixerit sine praeveniente Spiritus Sancti inspiratione, atque ejus adjutorio, hominem . . . paenitere posse, sicut oportet, ut ei justificationis gratia conferatur, anathema sit.* (Conc. Trid. Sess. 4.) La penitenza di Antioco, e quella di Giuda, tutte due vive e sincere, furono tutte due riprovate : mancavano nei motivi ; erano puramente naturali: or, una contrizione naturale, sebbene appoggiata sopra un motivo onesto, è insufficiente: la contraria dottrina è stata condannata da Innocenzo XI conchiudere si deve. 1. ° Poichè la vera contrizione è una pura grazia , bisogna dunque domandarla con calore, se si vuol ottenerla. 2. ° Peccare col disegno di farne indi penitenza, è una presunzione dunque tanto più inconseguente, che Dio non deve questa grazia a veruno. 3. ° Quelli che differiscono da giorno in giorno la loro conversione, sono dunque temerari ed insensati , che si espongono ad orrendi pericoli; poichè la grazia non è in loro potere, che Dio solo può disporne, ch' egli non la deve a veruno, e che può rifiutarla, come in effetto ha minacciato di rifiutarla — *Vocavi et renuistis . . . ego quoque in interitu vestro ridebo . . tunc invocabunt me, et non exaudiam* — (Proverb: cap. 1. ÿ. 24. 26. et 28.) 4. ° Quelli i quali con peccati mortali, si presentano al Sacramento, senza aver pianto, pregato, ed essersi affaticato per ottenere la grazia della contrizione, è dunque a presumere ch' egli si confessa senza il necessario dolore.

3. ° Assoluta; perchè il peccato è il più grande dei mali, Dio il più grande dei beni: bisogna dunque detestare il peccato, amare Dio sopra ogni cosa. Dolore assoluto con tutta stima, dicono i teologi, cioè a dire, che sorpassa ogn' altro dolore, se non sensibilmente, almeno in preferenza, di maniera che sia uno pronto a tutto sacrificare, piuttosto che offondere Dio.

4. ° Universale, che si stende a tutti i peccati , almeno mortali, senza eccettuarne un solo; poichè uno solo basta per render l' anima schiava del demonio, ed inimica di Dio - *Fratres nostros et Episcopos et Presbyteros admonemus* dice il Papa Innocenzo II. , *ne falsis Paenitentiis laicorum animas decipi, et in infernum detrahi patiantur Falsam autem Paenitentiam esse constat , cum , spretis pluribus (peccatis,) de uno solo Paenitnetia agitur; aut*

cum sic agitur de uno, ut non discedatur ab alio: unde scriptum est: Qui totam legem servaverit, offendat autem in uno factus est omnium reus. (*Jac*: ij. 10.) *Scilicet quantum ad vitam aeternam: sicut enim si quis peccatis ..es et omnibus involutus, ita si in uno tantum maneat, aeternae vitae januam non intrabit.* -

5.° Accompagnato con un fermo proposito, con una sincera risoluzione di evitare, per quanto l'umana fragilità può permetterlo, le occasioni e le ricadute. - *Multi*, dice Sant' Agostino, *assidue se dicunt esse peccatores, et tamen adhuc illos delectat peccare. Professio est, non emendatio: accusatus anima, non sanatur: pronunciatur offensa, non tollitur: Paenitentiam certam non facit, nisi odium peccati et amor Dei.* - Questo proposito, se è vero, non sarà ozioso: si rapporta tutto d'un colpo all'atto, ed abbraccia, senza esitare, i mezzi i più efficaci di correggersi.

Ma bisogna quì puranche distinguere, tra i peccati mortali e veniali. A riguardo dei primi, è certo che si può, con la grazia e che si deve evitarli tutti: perciò quando in questo genere si trova, in un penitente, qualche inclinazione troppo dominante, o che non si trova una risoluzione bastantemente decisa per congliietturare la costanza, è duopo differirgli l'assoluzione affin di provarlo, conforme l'ordinano i sacri canoni - *Comperimus faedissimè pro suis peccatisi homines agere Paenitentiam, ut quoties peccare libuerit, toties a Presbyteris se reconciliari expostulent. Et ideo pro coercenda tam execrabili praesumptione, id a sancto concilio jubetur, ut secumdum formam canonum antiquorum dentur Paenitentiae* — Concil. Tolet. An. 389. Can. 10.

Del resto, non è già, che la contrizione, la più viva ancora e la più sincera, renda l'uomo impeccabile. Niente vi è nella vita di più ordinario, che di vedere le più forti risoluzioni cadere bentosto, o di cambiarsi ancora in un colpo. Qualche volta, dopo la conversione la più vera, uno si dimentica prontamente, e ricade in un' abisso più profondo. Non bisogna dunque giudicare dalle sole cadute; ma se sono state frequenti e quasi senza resistenza, se le hanno ricercate ancora, o se non hanno fuggite le occasioni, delle quali ne avevano sì disgraziatamente provato l'influenza; se rimangono

negli stessi impegni, e particolarmente se li amano ancora; se li rifiutano, o se temono di prenderne i mezzi, de' quali conoscono la forza e la necessità, è duopo giudicare che il proposito del penitente non è stato sincero, nè vera la penitenza; che le sue precedenti confessioni devono allora ricominciarsi, e domandano esse stesse il suo pentimento e le sue lagrime. — *Infructuosam Paenitentiam dicimus, quae ita accipitur, ut in eadem culpa, vel simili, vel parum minori permaneatur. Unde quisquis dignè vult paenitere necesse est ut ad fidei recurrat originem, et quod in baptismo promisit, sollicitus sit vigilanter custodire ... quoniam aliter simulatio dici potest, non Paenitentia.* S. Greg.

Non è più la stessa regola, se non si tratta che di peccati veniali. Egli è certo, che un penitente, il quale accusa questo genere di peccati, caderà ancora, e caderà sempre in qualche fallo di questo genere. Veruno può costantemente evitarli tutti, se non è per la più straordinaria delle grazie per un privilegio che non fu mai accordato, che alla gran Madre di Dio. Frattanto se le ricadute in questi peccati stessi non accadessero sì frequenti, che per motivo si trascurano le precauzioni, perchè non si vuole opporre alle tentazioni veruno sforzo, in una parola, perchè non si teme, e che non si prova afflizione di cadere, bisogna dubitare, e si ha tutto il soggetto di temere, che ai piedi del confessore, il penitente non ha nell' anima, quel fermo proponimento necessario per ricevere un' assoluzione; poichè la vera contrizione dei peccati veniali deve almeno produrre questi buoni effetti, cioè che le cadute siano meno frequenti; che quando si presenta l' occasione di peccare, o si abbia qualche volta la fedeltà di fuggirla e di allontanarsene, o di non esser sempre vinti, o se si soccombe, che ciò sia piuttosto per debolezza, di proponimento deliberato.

Secondo il Concilio di Trento (*Sess.* 14 *cap.* 4. *de Paenit.*) due sorta di contrizione vi sono, l' una perfetta, che chiamasi semplicemente contrizione; l' altra imperfetta, che i teologi chiamano attrizione.

La contrizione perfetta è perfetta, perchè ha la carità per principio e per fine. Questa contrizione, dice il sacro Concilio di Trento, riconcilia l' uomo con Dio, prima ancora del Sacramento, non già peraltro indipendentemente dal desiderio di

ricevere il Sacramento; poichè il desiderio, essenzialmente essa lo comprende.

Riguardo la contrizione imperfetta, che chiamasi attrizione, perchè nasce ordinariamente, o dalla considerazione del rossore, o dalla bruttezza del peccato, o dal timore del castigo e delle pene; se con la speranza del perdono, esclude la volontà di peccare, il sacro Concilio dichiara, non solamente, ch' essa non rende l' uomo ipocrita ed il più gran peccatore, ma ancora, ch' essa è un dono di Dio, un' impulsione dello Spirito Santo, il quale veramente non abita ancora nell' anima penitente, ma che solamente la mortifica e gli prepara la via alla giustizia. Sebbene l' attrizione non possa, per se stessa condurre il peccatore alla giustificaziene, lo dispone però ad ottenere la grazia di Dio nel Sacramento. Del resto, non vi è sicurezza se, oltre gli atti di fede e di speranza, non si comincia ad amare Dio, qual sorgente d' ogni giustizia. Veruno può mandar a fine la risoluzione necessaria nel Sacramento della penitenza, di cominciare una vita nuova, e di osservare i comandamenti di Dio, s' egli trascura il primo ed il più grande di tutti, quello di amare Dio di tutto cuore: almeno se non si trova nella disposizione di eccitarsi lui stesso ad adempirlo con l' ajuto di Dio.

Da questi principii ne siegue, che bisogna, in tutte le circostanze, indurre i penitenti a fare, per quanto possono, atti di carità, come più puri, più nobili, più degni di Dio. L' attrizione, ugualmente che la contrizione perfetta, esser deve sopranaturale, racchiudere un pentimento sincero, una ferma risoluzione di non più peccare: espressa in questa maniera. - Io detesto il peccato, perchè fa ingiuria a Dio, perchè è contrario al rispetto, all' ubbidienza, alla riconoscenza che io devo a Dio; lo detesto, perchè mi rende degno di un' eternità di pene - Questo è l' atto di attrizione. L' atto poi di contrizione è come siegue. - Io detesto il peccato, perchè offende un Dio, infinitamente grande, saggio, buono, degno d' esser infinitamente amato. - L' uno trae la sua origine dal timore; l' altro ha il suo principio nella carità: questa differenza di motivi, differenza essenziale, che distingue le due contrizioni. Noi produciamo il primo, perchè amiamo noi stessi; il secondo,

perchè amiamo l' Ente Supremo. L' amor proprio non siegue che i suoi interessi; la carità non riguarda che Dio. Ma egli è dunque sì difficile di passare dall' uno all' altro? La considerazione delle pene, che il peccatore ha meritate, non lo portano a quella delle misericordie del Signore, che le ha sparagnate? Per poco ch' egli abbia di sentimento, sarà infinitamente compunto. Che un confessore abile apra l' inferno a quel penitente, che gli domanda il perchè non è ancor nel numero delle colpevoli vittime della giustizia divina? che gli faccia osservare esser sufficiente un solo peccato per farlo precipitare negli abissi, e ch' egli è coperto di peccati. Chi ha trattenuto il braccio del giudice, pronto a scagliare il fulmine sulla sua testa criminosa? Chi ha sospeso la vendetta, che pronto era di prendere di una vile creatura, la quale osato aveva di oltraggiarlo? La sua bontà, la sua sola bontà. Io lo riconosco, dirà allora un peccatore veramente compunto; se io non sono nel numero di quei disgraziati che gemono tra le fiamme, che mai si estingueranno, non è già che io sia meno colpevole di loro: per quanto mi sforzi ad affogare la voce della mia conscienza, essa si fa sentire, contro mia voglia, e mi rimprovera un' infinità di disordini; perchè dunque Dio non mi ha dannato, come tanti altri? lo poteva, ma non l' ha voluto: bontà del mio Dio, quanto siete grande! quanto siete incomprensibile! Nò, non è più la considerazione delle pene, che ho meritato, che mi strappano le lagrime, che io spargo in vostra presenza; è il dispiacere d' aver offeso un Signore sì grande ed ancora sì misericordioso. Se voi foste meno buono, ardisco di dirlo, il mio dolore sarebbe molto meno vivo. Tale è l' impressione che fa il pensiero dell' inferno sul cuore dell' uomo, che gli rimane qualche sentimento di religione. Egli è dunque essenziale e molto utile il domandare al peccatore, che si accosta al Sacramento della penitenza, un' amor di Dio, amato per se stesso e sopra ogni cosa; e non è già sì difficile di guidarlo coi soccorsi della grazia: ma bisogna ripeterlo, la mancanza di questa contrizione perfetta non lo rende già incapace di ricevere la grazia nel Sacramento. L' attrizione gli basta, purchè sia animata da un principio di amore.

PARAGRAFO TERZO.

Delle regole che il confessore osservar deve per assicurarsi della contrizione del penitente.

La contrizione è talmente necessaria nel Sacramento della enitenza, che niente può supplirvi. Mancando questa, non olamente non vi è remissione, ma la confessione diviene essa tessa un nuovo delitto, un sacrilegio. Quanto adunque imorta, che i popoli siano esattamente istruiti su questo ogetto, e i confessori attenti ad assicurarsi a questo riguardo elle disposizioni dei loro penitenti? L' errore, in questo geere, non è tanto raro: ben spesso si prendono per vero dore, delle dimostrazioni, le quali non sono che segni sempre quivoci, e spesso ingannevoli. I gemiti, i sospiri d' un peitente, le sue vive proteste etc., eh! chi non sà, che con uesti segni, i più espressivi ancora, il dolore è per lo più lso, spesso vero senza di essi? Conviene adunque cercare ed dicare le regole le più sicure.

1.° Un peccatore si accusa di un peccato mortale, in ui però ordinariamente non cade spesso: bisogna credere ai uoi sentimenti ed alla sua parola, se con i segni ordinari ella contrizione, si protesta della sua ferma risoluzione per avvenire, se peraltro si trattasse di uno di quei peccati enormi, che suppone nel momento dell' azione, un' intiero oblio ei costumi e della fede, fosse unica l' azione, bisogna ordiariamente differire l' assoluzione. Questo è uno dei mezzi ndicati dall' esperienza, d' imprimere più profondamente nell' nima del colpevole, l' idea e l' orrore del suo peccato, e di rgli più vivamente sentire la necessità per esso delle lagrie e della penitenza.

2.° Non si deve imputare sempre al difetto di contrizione ricadute nelli stessi peccati veniali: spesse volte non sono e l' effetto ed il seguito d' una debolezza, che Dio lascia vente ai giusti che ne gemono, per umiliarli, e tenerli in a più esatta vigilanza.

3.° Non confessarsi che dei peccati veniali, e non avere pra alcuno la richiesta contrizione, è fare una confessione

nulla e sacrilega. Nulla per il difetto della contrizione, parte essenziale del Sacramento, sacrilega, perchè senza dubbio profana un Sacramento, che lo rende volontariamente, senza effetto che ne fa applicare inutilmente la forma. Bisogna adunque esaminare il genere dei penitenti quì designati, e guardarsi nell' occasione di pronunciare troppo leggermente un' assoluzione, che non sarebbe dal cielo ratificata. Quest' attenzione è necessaria , particolarmente con certe persone , dichiarate peraltro, per la pietà, o che almeno ne hanno la pretensione; questi tali non portano mai al tribunale che falli leggieri, e sempre gl' istessi delle impazienze, qualche dissapore domestico, dei susurri, qualche motteggio senza conseguenza , etc ; ma parimente non vi portano quasi mai un dolore vero, un proponimento sincero, veruno sforzo ancora per pervenire a queste disposizioni: non s' immaginano già esse che così piccoli falli possano esserle richiesti per correggerli. Sentasi San Bernardo. — *Nemo dicat in corde suo : levia sunt ista, non curo corrigere : non est malum si in iis maneam venialibus, minimis que peccatis. Hæc est enim impaenitentia, haec blasphemia.* —

4.° Un penitente non accusa che peccati veniali; ma egli conserva, non fosse che per un solo tra questi peccati , un' affezione costante e volontaria; se ne giudica, e si deve affettivamente giudicarne dalla rapidità e frequenza delle sue ricadute: bisogna far il possibile di premunirlo con le precauzioni ed i mezzi conosciuti i più proprii. Imporgli, per esempio, un' esame da farsi ogni giorno su quel peccato in particolare , una pena ad ogni ricaduta, qualche elevazione verso il Signore per implorare, nel bisogno, il suo ajuto: se niente ne riesce, batter si deve più vivamente; rifiutargli per qualche tempo l' assoluzione, e motivargli il rifiuto.

5.° La ricaduta in un peccato benanche mortale , non prova sempre che la contrizione per il passato non sia stata vera , nè sincera la risoluzione. Può non esser che una disgrazia di circostanze, un' effetto di occasioni e di leggerezza: ma è un principio certo, che il dolore quando è vero, inspira almeno per qualche tempo le precauzioni ; che una risoluzione, la quale non ha potuto, durante qualche tempo almeno , sospendere il corso delle passioni e dei peccati , è

stata dunque ben pigra e debole, falsa forse ed illusoria. Veruna fede adunque al dolore, nè alle proteste di quei penitenti che ricaduti sono alla prima occasione, e quasi in tutte le altre, senza alcuna resistenza, senza aver quasi usato veruno dei mezzi che devono preservarli. A più forte ragione applicar si devono questi principii ai peccatori abituali.

6.° Allorchè un penitente si presenta ai piedi del confessore senza emozione, si accusa senza sentimenti, con quel tuono d'indifferenza, che si usa in quelle cose, che poco o niente interessano; allorchè cerca in ognuna delle sue accuse una scusa, diretta a far sparire il rossore, o l'odiosità; allorchè soffre impazientemente le interrogazioni le più necessarie, o la menoma fermezza per parte del confessore, allorchè s' inquieta, o disputa orgogliosamente, per aver subito l'assoluzione; allorchè rifiuta una penitenza saviamente imposta, o che si oppone agli andamenti e precauzioni richieste alle circostanze in cui egli si trova; bisogna rifiutargli inflessibilmente l'assoluzione: non si tratta più allora di dubitare, è chiaramente riconoscere, che non si hanno le richieste necessarie disposizioni.

7.° Non si deve fidare che ben difficilmente alla contrizione di chiunque gode attualmente il frutto dei suoi peccati. Tale, per esempio, non deve il suo stato, che alla furberia, agli colpevoli intrighi, il suo beneficio, originariamente, che alla simonia, o ad altre vie disapprovate, ch'egli avrà in seguito aggiustate: facilmente si detestano, dalla bocca in fuori, i peccati prosperi, è sempre a temersi, che non li amino ancora nel fondo del cuore.

8.° Bisogna studiare particolarmente i diversi movimenti della contrizione nel penitente, e nulla trascurare per rilevarne, e per appurarne i motivi. La ragione di questa importante regola di pratica è che i Sacramenti non devono essere conferiti con una materia incerta e solamente probabile, quando si può conferirli con una materia certa e sicura; già si è detto, e si ripete ancora: quando è questione della validità di un Sacramento, bisogna abbandonare il sentimento solamente probabile, per seguire il partito più sicuro, secondo la decisione del Papa Innocenzo XI. nel 1679. Or, si può mai accertare, che il dolore concepito dal solo motivo del timore, senza al-

cun principio di amore, basti per ricevere la remissione? Non è egli forse, al contrario, più che certo, che il dolore concepito dal motivo della carità iniziale, è la disposizione buona e sufficiente? non è forse del numero di quelle che, secondo la dottrina del Concilio di Trento, preceder devono la giustificazione? Ogni opinione incerta si deve adunque abbandonare, ed inspirare al penitente tutto l'amore, che può rassicurarne più l' uno e l' altro.

9.° Non si deve esigere da un moribondo, tutto occupato del suo male, o da esso minacciato, delle dimostrazioni di dolore così provate, come dovrebbero esserlo in tutt' altra circostanza. Basta ch' egli faccia sentire, come il può, il suo pentimento; ne sarebbe lo stesso, se avesse perduta la parola, basta qualche segno languido: si deve giudicare favorevolmente di tali disposizioni, nel caso medesimo, in cui l' ambiguità di questi segni farebbero ragionevolmente dubitare della loro intenzione; se non si ha che il dubbio, non bisogna esitare, si deve assolvere: i Sacramenti sono stati istituiti per gli uomini. Vale meglio azzardare un Sacramento con materia dubbia, che di privare un figlio della chiesa di un' ajuto, al quale egli ha il dritto, e lasciarlo così miseramente perire nel suo peccato.

10. Non si deve avere inquietitudine sul grado o genere di contrizione che possono avere, o non avere, quelle persone d' una pietà conosciuta, le quali, nelle loro frequenti confessioni, non si accusano che di falli evidentemente leggieri. La loro vita risponde per loro. Si deve dir lo stesso, ed a più forte ragione, di quelle anime pure e veramente timorate di Dio, le quali ogni giorno gemono ai piedi del confessore, e si lamentano, con una santa amarezza, di non sentire mai, malgrado il vivo desiderio, nè la contrizione, nè l' amor di Dio; questi pii timori sono essi stessi effetti visibili di quell' amore, ch' esse invocano: niente ne manifesta più infallibilmente la verità e le influenze.

11. Quando un penitente, prima di presentarsi, avrà esaminato se stesso, e scrutinato severamente e profondamente: quando si trova, almeno per qualche tempo, ritirato, abbandonato ai sentimenti del rossore e del pentimento, che ispirar deve il suo stato; quando, in una santa indignazione contro

se stesso, ha di già incominciato a vendicare su di lui la divina giustizia, quando si è sforzato di soddisfarla con digiuni, mortificazioni ed elemosine, e con opere buone, qualunque si siano; particolarmente quando avrà prima rotto dei legami affettuosi; ma pericolosi, allontanate le occasioni egualmente funeste e lusinghevoli; non si deve dubitare de' suoi attuali sentimenti, e si deve assolvere. Al contrario non bisogna credere alle proteste, ancora le più positive, di quegli uomini, i quali passano tutto d' un colpo dal peccato al confessionile, senz' altra preparazione, che un' esame vago e superficiale, senz' altro mobile, che sordo desiderio di sbarazzarsi dei loro rimorsi: senz' altro dolore che quello cagionato dal concatenamento temporale dei loro peccati. A simili penitenti, si tratta d' ispirar loro, e non già supporre, le necessarie disposizioni.

12. Bisogna sempre giudicar a favor del penitente, allorchè si trova, che dal primo momento in cui è tornato al Signore, ha costantemente combattuto le sue inclinazioni, altre volte le più care, e le più dominanti; ch' egli ha loro da giorno in giorno più raramente caduto; che ha loro opposto giornalmente ancora severe precauzioni, fino a privarsi di molte cose, le più generalmente permesse, perchè sono, per la circostanza, di tentazione per lui. Non si deve mai giudicare favorevolmente di quelli, i quali, dominati da un' abitudine antica e criminosa, non pensano a reprimerla, che al momento, in cui vengono ad accusarne gli effetti, e del rimanente vi si abbandonano nel corso ordinario, e li lasciano così sussistere sempre con la stessa superiorità di forze.

13. Allorchè si presentano di quei penitenti sì vivamente commossi dal terrore dei giudizi di Dio, sì fortemente colpiti dall' oltraggio che gli hanno fatto, e dalle vendette delle quali li minaccia, che più non hanno, per così dire, nè attenziono, nè sentimento che per queste terribili sembianze, il confessore dev' essere per loro un' angelo consolatore. Bisogna combattere i loro timori, senza distornarne ed indebolirne gli oggetti; ma esponendo loro al contrario la misericordia di Dio, e le sue promesse; eccitandoli all' amor di Dio buono, e nel tempo stesso, che tremino alla sola idea di Dio giusto.

14. Non si deve dubitare, almeno che non si abbiano

d'altronde giusti motivi e ragioni di dubitare, dei sentimenti di chiunque nel santo tribunale si mostra attento agli avvisi, sommesso agli ordini, disposto a ricevere con umiltà l'assoluzione, se vien giudicato degno, a soffrirne con umiltà il ritardo, e ad accettare senza eccettuazione e senza reclamo tutte le penitenze, che si giudica a proposito d'imporgli.

15. In fine, nel caso, disgraziatamente troppo comune, di un legittimo sospetto, procurar si deve di conoscere nel penitente qual'è lo spirito, che ve lo porta; se è lo spirito di Dio, ovvero un' impulso tutto differente: quì gl' indizi sono molto facili a discernersi; e la condotta si deve regolare sugli indizi, e variare com' essi variano.

Tali sono, in generale, le regole che si devono praticare, per assicurarsi delle disposizioni del penitente. Così pure in generale, egli è dovere dei confessori, sia che trovino nei loro penitenti le richieste disposizioni, o che non li trovino, di aggiungere l'esortazione agli avvertimenti, e di presentare a ciascuno secondo i suoi bisogni, i motivi i più capaci di prepararlo alla grazia del Sacramento. Non v'è momento nella vita, non vi è occasione, in cui le anime confidate alla cura ed attenzione dei Parrochi e confessori, siano meglio disposte a riceverle: veruna congiuntura in cui l'autorità del sacro ministero sia più grave; in verun' altra circostanza le verità della nostra santa religione hanno un' aspetto così sorprendente, ne fanno un' impressione più sicura, e più profonda.

PARAGRAFO QUARTO

Della confessione.

La confessione è un' accusazione dei nostri peccati, fatta ad un sacerdote approvato, per riceverne la penitenza e l'assoluzione. Quest' accusazione è dunque la via di riconciliazione, che ci è aperta; l'atto talmente principale, che nell' uso comune noi esprimiamo, ed intendiamo, da lui solo, l'insieme di tutti gli altri. Egli dev' esser umile, sincero, semplice, prudente ed intiero.

1.° Umile, cioè a dire, che si deve stare, parlando al confessore, nell' umiliazione di un colpevole il quale ai piedi del suo giudice, sente il peso de' suoi delitti, se ne pente,

ne implora il perdono, e domanda di espiarli. Tutti, senza eccezione, in simile circostanza, devono tenersi in una positura conforme alla circostanza, ginocchioni, senza spada, la testa scoperta, o velata essendo una persona del sesso femminile; le mani nude, senza fasto negli abiti o negli acconciamenti. Tutti devono, nelle loro parole, esprimere sempre il sentimento che nel momento li occupa, senza mai cercare ai loro peccati delle vane scuse; senza mai rigettarne l' odiosità sopra altri; senza mai vantare il bene, che d' altronde fanno; senza permettersi mai niente, che annunci della pretenzione ai riguardi, alla stima, nemmen all' indulgenza.

2.° Sincera, cioè a dire, che bisogna accusarsi, conforme la conscienza essa stessa ci accusa, palesare il nostro cuore con tutte le sue inclinazioni, la nostra condotta con tutti i suoi traviamenti, senza velo, senza riserva, con un candore, un' ingenuità, che non ammette nè dissimulazione, nè artificio. Quindi, chiunque conosce il numero preciso de' suoi falli, e non ne accusa che una moltitudine vaga, chiunque dichiara, come dubbio ciò che è certo, o come certo, ciò, di cui dubita; chiunque non presenta che come un traviamento passeggiero, una dissolutezza abituata; chiunque tace o dissimola delle circostanze che aggravano il peccato, o che ne cambiano la specie; a più forte ragione, chiunque mentisce al sacerdote, o ricusa di confessargli una verità, ch'egli ha il dritto di conoscere, chiunque ancora non accusasse che peccati veniali, dei quali non è colpevole, e si esporrebbe così a rendere la forma del Sacramento illusoria; in una parola, chiunque dice, o fa intendere ciò che non è, e non dice ciò che è, manca di questa sincerità necessaria, e non riporta dal santo tribunale che un sacrilegio, un nuovo soggetto di condannazione.

3.° Semplice, non si deve soffrire che il penitente frammetta alla sua confessione oggetti stranieri o discussioni inutili; ch' egli affetti studiati discorsi, o un lungo giro di parole che inviluppi, che confonda, con ciarle inutili, le accuse spesse volte le più essenziali. Dire nettamente ed ingenuamente tutto ciò, che deve far conoscere il suo stato e la sua conscienza, e non dire precisamente che questo, è il metodo al quale bisogna ridurli. Se poi vi ha bisogno di consolazioni e di consigli, gli si deve parlare dopo l' assoluzione.

4.° **Prudente.** Bisogna reprimere ogni dettaglio, ogni espressione capace di offendere le caste orecchie; ogni indiscrezione che tenderebbe, senza necessità contro la carità, a rivelare i torti o i traviamenti di un terzo.

5.° **Intiera.** Ogni peccato mortale dev' essere accusato e presentato nel suo vero grado di malizia. Quindi (e questi sono principii che i Pastori devono spesso inculcare) quindi, tenuto di farsi conoscere, poichè dev' essere giudicato, il penitente è ugualmente obbligato applicarsi a conoscere se stesso, di esaminarsi per conseguenza, e di dare a questo esame la più seria applicazione, e tutto il tempo convenevole.

Due eccessi sono quì egualmente a temere, ed a reprimere. Gli uni danno appena a questo importante esame, un' attenzione di qualche momento, leggiera ancora e superficiale, e non rimarcano perciò in una vita spesse volte tutta criminosa, che qualche uno di quei falli enormi, il rimorso de' quali si affoga e svanisce. Gli altri s' inquietano nelle loro scrupulose ricerche, non hanno mai tutto veduto, tutto esaminato; vorrebbero sviluppare distintamente fino ai più minuti dettagli; e da questo penoso travaglio, non riportano spesso che una faticosa ansietà, che li scoraggisce, o almeno gl' impedisce di produrre, al momento del bisogno, quegli atti i più essenziali.

I motivi a presentare ai primi, per farli arrossire della loro leggerezza, sono la rigorosa necessità di questo esame, la sua difficoltà particolarmente dopo una vita di dissipazione: il tempo, l'attenzione che domanda; le disposizioni che devono preparare a questo; la varietà, la moltitudine, l'importanza degli oggetti che devono occuparli; il pericolo in cui si espongono, non esaminandosi abbastanza, o esaminandosi malamente. Si deve opporre ai secondi la savia ed interessante dottrina del Concilio di Trento, *Sess. 14. cap. 5. de Paenit.* (*Constat ... nihil aliud in ecclesia a paenitentibus exigi, quam ut, postquam quisque diligentius se excusserit, et conscientiae suae sinus omnes et latebras exploraverit, ea peccata confiteatur, quibus se Dominum et Deum suum mortaliter offendisse meminerit: reliqua autem peccata, quae diligenter cogitanti non occurrunt, in universum, eadem confessione inclusa esse intelligantur, pro quibus fideliter cum Propheta dicimus: Ab occultis meis munda me.*

Esortar si devono gli uni e gli altri all' esame d'ogni giorno. Questa pratica è per tutti, il più sicuro mezzo di recare col tempo al santo tribunale, una sufficiente conoscenza di se stesso. Del resto, allorchè un penitente per leggerezza o per ignoranza, non si spiega, o non lo fa o che oscuramente, appartiene al confessore di scandagliarlo, e tirar da lui le più penose confessioni, con interrogazioni savie e fatte a proposito. Per quanto importune che debbano qualche volta apparire le questioni in queste circostanze, bisogna farle, giudicandole necessarie. È l' unica via che possa condurre il confessore a conoscere ciò ch' egli deve conoscere, e come giudice, e come medico spirituale cioè a dire, non solamente i peccati e loro numero, ma ancora le sorgenti, le cause, i disegni, i progressi, le circostanze e le conseguenze dei peccati, spesse volte più funeste, che gli stessi peccati. In queste interrogazioni però, bisogna guardarsi da ogni curiosità indiscreta; in particolare sul sesto comandamento, si richiede una cautela la più circospetta e la più severa. Non si devono mai permettere altre domande, oltre quelle, che si vedono chiaramente necessarie. Si devono puranche insinuare dal confessore, piuttosto che proporle direttamente, ed arrestarsi sempre ad un preciso punto.

Che i Parrochi e Vicarii curati insistino, nelle loro istruzioni, su diversi punti, quali è molto pericoloso ignorare, ed in diversi casi molto necessario e molto interessante di conoscere, mentre entrar devono in una confessione, per renderla intiera. Eccone qualcheduno. Nel dubbio se un peccato è mortale, o solamente veniale, per quanto ragionevole possa comparire il dubbio, non è al penitente di giudicarne: bisogna accusare questo peccato, e sottometterlo al giudizio del confessore. Si dubita s' egli è mortale, perchè si hanno delle ragioni da credere che lo sia, come se ne hanno da credere, che non lo sia: il tacerlo, sarebbe dunque esporsi temerariamente a tacere un peccato mortale. L' istessa obbligazione e gli stessi motivi, quando si dubita se si ha realmente commesso il tal peccato mortale. Di più, se in seguito il dubbio si schiarisce, e che si riconoscesse che questo peccato si sia certamente commesso; non basta che sia stato dichiarato come

dubbioso, bisogna dichiararlo di nuovo come certo. Lo stesso, quando si dubita, se in una confessione precedente si ha, o non si ha dichiarato il tal peccato conosciuto per mortale, bisogna accusarsene. L' obbligo di fare una confessione intiera è certo, ed il dubbio non può supplirvi. Allorchè un penitente si ricorda, dopo l' assoluzione, e dichiara un peccato mortale, che gli era sfuggito dalla memoria, durante la confessione, il confessore deve assolverlo di nuovo: tale è la pratica la più sicura e la più ordinaria.

Per quanto rigorosa sia l' obbligazione, quando uno si confessa, di fare un' accusa esatta ed intiera, questa legge nondimeno ammette, in certe circostanze, differenti modificazioni, diversi temperamenti. Senza ripetere quì sulla condotta a tenere verso un moribondo attualmente aggravato, il quale appena pensa, e non può esprimersi che con qualche monosillaba; verso un' ammalato, il quale nel corso stesso della sua confessione, si trova subitamente interrotto da qualche accidente, e fuori di stato da poter continuare, non si devono esigere questi dettagli intieramente esatti per esempio, di un vecchio, al quale la sua memoria perduta non rappresenta più gli oggetti, o non offre che delle tracce troppo incerte, o troppo confuse; d' uno straniero, di cui il confessore ignora totalmente la lingua, ed il quale ignora lui stesso totalmente la lingua del confessore; di un sordo e muto, il quale non ha, per intendere, e per farsi intendere, che il linguaggio dei segni, s' imperfetto in se stesso, e sempre equivoco. Lo stesso si dice, che non si deve, e che non si può esiggere queste esattezze da coloro, i quali in un repentino incendio, nell' impeto di una tempesta, al momento di un combattimento, ristretti dal pericolo, non possono che umiliarsi un istante, alzare le mani ed implorare qualche volta tutti insieme l' istessa assoluzione. In verun caso siamo obbligati che al possibile, e fisicamente non lo siamo, in questi diversi casi, di esaminare sufficientemente e di accusarci in dettaglio. Non vi ha alcun dubbio, che passate queste circostanze, non rinasca per tutti l' obbligazione di sottomettere alle chiavi della chiesa, in dettaglio ed in particolare, quei peccati stessi, de' quali non si ebbe l' assoluzione che sottintesa questa condizione. Alessandro VII, nel 1665 condannò la dottrina contraria, e la giudicò teme-

raria, erronea, e derogante all' integrità della confessione.

I medesimi principii possono e devono applicarsi, con una giusta proporzione, all' impotenza semplicemente morale. Questa impotenza esiste, allorchè tale è lo stato delle persone e delle cose, che sarebbe visibilmente più pericoloso di esiggere rigorosamente l' adempimento della legge, che non lo sia di temperarne il rigore. Quindi allorchè il penitente é un' ammalato, il quale non potrebbe, senza dei sforzi troppo penosi, occuparsi fortemente, nè parlare molto; un' appestato, il quale facilmente communicherebbe la contagione che lo divora; un criminoso al quale non si darebbe che un confessore personalmente interessato a trovar delle prove contro di lui, etc., in ogni simile occorenza, non si può, e non si deve esiggere, che l' accusa di qualchedono dei principali; a carico del rimanente per il penitente di presentarsi in altre circostanze, e fare la sua confessione intiera. Queste eccezioni non sono in veruna maniera applicabili in quei casi di fretta, ordinarsi per il concorso ai giorni di gran solennità, o d' indulgenza plenaria. Qualunque sia allora la folla a confessare, ognuno deve dare alla sua confessione il tempo convenevole, e tutta la sua integrità. Innocenzo XI. nel suo decreto del 1679, condannò il sentimento contrario.

L' accusa deve farsi di viva voce. Fatta solamente per uno scritto che si passerebbe al confessore, il quale lo leggerebbe in silenzio, non basterebbe, nè al confessore per imporre l' assoluzione, nè al penitente per riceverla. Molto meno ancora, fatta per lettera ad un confessore assente, perchè rimandi egli l' assoluzione per l' istessa via: il Papa Clemente VIII. con un decreto dei 2 giugno 1602 ha condannato il sentimento contrario, come falso, temerario e scandaloso.

Allorchè non si può esprimere un peccato, senza rivelarne il complice, bisogna, se le circostanze lo permettono, cercare un confessore, al quale il complice sia sconosciuto, caso che nò, si deve dichiararlo, perchè il precetto Divino sussiste, di fare una confessione intiera, e che questa diffamazione d' altronde, dalla natura stessa del peccato, essere deve reputata consenziente; solamente che il confessore, ed il suo penitente abbino tutti due cura di non eccedere, in simil caso, il preciso termine della necessità. Costretto di confessarsi, un sa-

cerdote, il quale non potrebbe accusarsi di tale o tal' altro peccato, che rivelando nel tempo stesso una confessione, che ha inteso, deve sopprimere per il momento, questo punto di sua accusa. In questo caso, il precetto del sigillo della confessione obbliga più che quello dell' integrità materiale della confessione. Si raccomanda instantemente ai confessori, di non dare essi stessi luogo al difetto d' integrità nelle confessioni, che ascoltano. Qualche volta per finire presto, si sollecita un penitente, il quale, in questa grande fretta, temendo di spiegarsi troppo, non si spiega per lo più abbastanza; interrompendolo senza necessità, gli si fa perdere l' ordine e la traccia degli articoli, che avrà arrangiato per accusarsene; qualche volta si scoraggisce per le brusche impazienze, per un stupore troppo marcato di ciò che si sente, lo sorprendono, lo riempieno di rossore, e nella sua confusione, non ardisce più aprir la bocca. Oh! chi potrebbe adunque paventare abbastanza un ministero, in cui si vede incessantemente esposto a tanti sviamenti, ed in cui i menomi difetti attirano spesso sì terribili conseguenze!

PARAGRAFO QUINTO

Del precetto della confessione.

Per qual ragione vi abbisogna un precetto per impegnare ad avvicinarsi a Dio, quando si ha avuta la disgrazia di allontanarsene? Un cristiano, colpevole di un peccato mortale, ha egli tuttavia la fede, se non si allarma al primo grido della sua coscienza? s' egli non concepisce quanto gl' importa d' implorare prontamente il suo perdono? Quanto la bontà di Dio, che lo richiama, è efficace, altrettanto la sua collera ed il suo odio sono terribili; quanto il respiro della vita, che ci anima, è incerto e soggetto a spegnersi nei momenti i più inaspettati, altrettanto questo affare, unico dell' uomo, il grande affare della salute, esser deve agli occhi nostri interessante, e caro al nostro cuore; altrettanto, senza dubbio, quest' obbligazione ci deve sembrare allora premurosa ed indispensabile.

Lo é particolarmente per i sacerdoti esposti, per il loro stato, a vedersi ad ogni istante chiamati a delle funzioni,

che domandano mani pure; lo è specialmente ancora per i Pastori, obbligati per dovere di giustizia di amministrare senza ritardo i moribondi, di confessarli, con pericolo puranche della propia vita. Un pastore non può, in alcun tempo, rifiutare di sentire un penitente che implora il suo ministero; ma ove questo dovere veramente pastorale deve sopratutto comparire sacro, e in quei tempi, più specialmente fatti, per risvegliare la pietà pubblica; è durante il tempo della santa quaresima, ed all'approssimarsi delle nostre principali solennità. Nel pericolo visibile di una prossima morte, o quando si è sul punto di esporvisi, questo precetto della confessione è urgente; obbliga allora assolutamente e da se stesso, chiunque si sente colpevole di peccato mortale. Colui il quale non si trovarebbe, dopo una matura attenzione, colpevole che di peccati veniali, questo precetto può obbligarlo negli stessi casi, ma solamente per accidente: so per esempio, da ch' egli rifiuta di confessarsi, potesse risultarne uno scandalo; se vi avesse pericolo di errore, (eh! quando è che questo pericolo non esiste?) nel giudizio, ch' egli forma sulla qualità de' suoi falli. D' altronde, in simili circostanze, in un così urgente bisogno di forze e di grazie, non sarebbe trascurar se stesso, che di abbandonare le grazie e le forze, de' quali questo Sacramento esser deve una sorgente sì abbondante?

Siccome il precetto della confessione è un comandamento positivo ed affermativo, bisogna conchiudere, che fuori ancora del pericolo di morte, ed indipendentemente da ogni singolare circostanza, obbliga per se stesso, almeno di tempo in tempo. Poichè la confessione è stata istituita per essere non solamente il rimedio, ma puranche uno dei più possenti preservativi del peccato, e che in ciò effettivamente consiste la più ordinaria delle sue virtù, bisogna conchiudere, che l' intenzione di Gesù Cristo è stata dunque, che i suoi discepoli vi ricorreressero frequentemente. Ma, qual' è l' intervallo disegnato dalla legge tra confessione e confessione? qual' è il termine, al di là del quale uno è dichiarato ribelle e violatore? Nei bei giorni della chiesa, i costumi servivano di precetto, e lo zelo dei doveri non aspettava, per adempirlo, che gli si determinassero le occasioni ed i momenti. I costumi degenerarono bentosto, lo zelo si estinse, ed il dovere, quello di tutta la religione il

più difficile, fu puranche il più generalmente abbandonato. La chiesa esorta, sollecita, minaccia; e dopo aver per molti secoli minacciato invano, ed esortato inutilmente, si vide in fine ridotta ad armarsi di tutto l' apparato della sua autorità. Se non erano più i tempi, nei quali i suoi figli frequentavano a gara la penitenza, essa si oppose almeno, che non si allontanassero per lungo tempo. Nel 1215 stese nel Concilio Lateranense il famoso canone — *Omnis utriusque sexus* — che quì si trascrive, mentre giova molto, che dai Parrochi e Vicarii curati in una delle domeniche di quaresima sia letto e spiegato ai loro parrocchiani.

Decreto del Concilio Lateranense IV. -- Canone 21.

Che ogni fedele dell' uno e l' altro sesso, pervenuto all' età della discrezione, confessi fedelmente tutti i suoi peccati al suo proprio sacerdote, almeno una volta l' anno; che abbi cura di soddisfare, per quanto gli sia possibile, la penitenza, che gli sarà stata imposta; e che riceva con rispetto e riverenza, almeno a Pasqua, il Sacramento dell' eucaristia, se tuttavia con l' avviso del suo proprio sacerdote, per qualche motivo ragionevole, non giudichi dover astenersi per un tempo; altrimenti, che l' entrata della chiesa gli sia interdetta, durante sua vita, e che dopo la morte, sia privato della sepoltura cristiana ... Se qualcheduno, per una giusta causa, vuol confessare i suoi peccati ad un sacerdote straniere, che domandi prima, e che ottenga il permesso del suo proprio sacerdote, poichè, senza questo permesso, verun' alrro può nè disciorlo, nè legarlo. Diverse osservazioni si fanno su questo decreto.

1.° Questo precetto obbliga chiunque è in età di discernere il bene ed il male. Frattanto quelli, i quali non sono ammessi alla comunione, vi soddisfano in qualche tempo dell' anno che si confessano.

2.° Sebbene questo decreto non marca espressamento in qual parte dell' anno gli adulti si debbano confessare, diversi concilii, e i sovrani Pontefici hanno determinato la quindicina di Pasqua, e Sisto IV. ha proibito, nella sua celebre bolla, che incomincia — *Vices illius* d' insegnare il contrario — *Mendicantes desistant praedicare, quod parochiani non sint obligati, saltem in Paschate proprio confiteri sacer-*

doti, quia de jure tenetur parochianus, saltem in Paschate proprio confiteri sacerdoti. —

3. ° Che si abbia cura, all' incominciar della quaresima di esortare i popoli di non aspettare la santa Pasqua, per presentarsi al sacro tribunale. La precauzione è interessante e per i confessori, i quali nei giorni i più occupati dai divini officii, si trovarebbero puranche affollati dai penitenti, e non potrebbero dare a ciascuno il tempo convenevole; e per i penitenti istessi, i quali impegnati qualche volta in criminose abitudini, hanno bisogno di prova, e non potrebbero così soddisfare, nel tempo, al dovere pasquale.

4. ° Non s' intende già di questo precetto, come di qualchedun' altro (di quello per esempio di sentir messa le domeniche e feste) che obbliga per un momento fisso, passato il quale non obbliga più e non lascia il trasgressore tenuto che della sua trasgressione: Questo quì è un debito, da cui uno non si esime che soddisfacendolo. Non si è fatto nel tempo determinato, ecco una trasgressione della quale sarà responsabile; l' obbligazione sussiste tuttavia più urgente, e veruna eccezione può dispensarne.

5. ° Si deve prevenire il tempo, quando si prevede di non poter confessarsi a Pasqua, o di non poterlo che lungo tempo dopo.

6. ° La comunione pasquale e l' annua confessione sono gli oggetti di due precetti distinti. Un legittimo impedimento, che dispensa dall' uno, non dispensa già dall' altro. Mancare a tutti due, è dunque commettere due peccati differenti.

7. ° Non si hanno ad accusare al sacro tribunale, che peccati veniali, conviene, nel tempo pasquale, di presentarsi. Si deve questo passo alla pubblica edificazione, al rispetto per il precetto della chiesa, ed alla propria sicurezza; poichè alla fine veruno sa s' egli è degno di amore o di odio, se i suoi peccati sono agli occhi del Signore, quel che sono ai nostri.

8. ° Non si soddisfa ad un dovere con un sacrilegio. Dire che si rende ciò che si deve di rispetto, venerazione e sommissione a Dio ed alla sua chiesa, con una confessione, abbenchè nulla, con una comunione, abbenchè indegna, fatte tutte due a Pasqua, egli è pretendere che si può onorare Dio oltraggiandolo. Non è già questa una dottrina, è un' assurdità, che Alessandro VII. ha condannato con suo breve dei 24 settembre 1665.

9.° Per proprio sacerdote s' intende il Parroco, il curato, come l' ha spiegato Sisto IV. nella sù citata bolla, e così l' hanno ordinariamente inteso i concilii. Chiunque però, per giusti motivi, adempie altrove, che nella sua parrochia, l' obbligo pasquale, deve partecipare il Parroco d' averlo soddisfatto.

10. Il permesso di soddisfare il precetto pasquale fuori della parrochia, non dev' essere nè domandato, nè accordato che per giusti motivi-*justa de causa* - dice il decreto; ma per giusti motivi, si deve senza difficoltà ottenerlo; ed in generale bisogna presumerli tali. Le pene pronunciate dal decreto, non essendo che comminatorie, bisogna, prima d' infligerle, una sentenza, la quale dichiara che sono state incorse.

PARAGRAFO SESTO.

Della soddisfazione.

David è un' esempio risplendente, fatto per intimare a tutti i fedeli, qual' è l' ordine che Dio tiene, allora stesso, che fa misericordia al peccatore. La dottrina e la pratica della chiesa, la ragione istessa come pure la fede, tutto ci dice che tale è ancora l' economia della sua condotta nella via della remissione oggi giorno aperta. É la clemenza che perdona; ma rimangono alla giustizia dei diritti, ch' essa reclama dopo lo stesso perdono, ed ai quali bisogna soddisfare. L' uomo colpevole meritava l' inferno, ed i suoi eterni incendj: là stava, nell' ordine di una rigorosa giustizia, la degna retribuzione dei suoi peccati. La misericordia, spalancando il suo seno all' uomo penitente, lo salva ancora da questi incendj: ecco il suo oficio, e le sue beneficenze. Perciò modera essa i diritti della sua giustizia, ma non li annichila già. Vi abbisogna a questa, almeno ordinariamente, qualche compensazione, o soddisfazione qualunque; e di là, l' uso immemorabile nella chiesa, d' imporre ai penitenti, per quanto sante d' altronde, che appajano le loro disposizioni, delle pene soddisfattorie.

Queste pene conosciute sotto il nome stesso della penitenza, perchè ne sono il compimento, ordinariamente sono la preghiera, per cui s' intendono tutti gli esercizj spirituali; il digiuno, che comprende le mortificazioni d' ogni genere; l' elemosina, che comprende tutte le opere di misericordia, corpo-

o spirituali. Egli è vero, che noi soddisfiamo alla giustizia ina, ricevendo con rassegnazione, sopportando con pazienza raversie e le pene, chi essa ci manda: ma di tutte le mae di soddisfare, la più diretta, senza dubbio, e la più effi- e, è di accettare con un' intiera sommissione, è di soddi- e con una generosa fedeltà, le opere penose, che il confes- impone, e questo appunto è il genere della soddisfazione, fa parte del Sacramento.

Jn confessore tradirebbe adunque il suo ministero, s' egli curasse d' imporre una soddisfazione di questo genere. direbbe i diritti della giustizia divina, di cui è il mini-, così bene che della misericordia, se questa penitenza non plicasse a proporzionarla alla gravità, o al numero dei cati, e particolarmente alle disposizioni del penitente. — *Det ergo sacerdotes domini, quantum spiritus et prudentia gesserit, pro qualitate criminum, et paenitetium facul-, salutares, et convenientes satisfactiones injungere : si fortè peccatis conniveant, et indulgentius cum paentibus agant, levissima quaedam opera pro gravissimis ictis, injungendo, alienorum peccatorum participes ciantur* — (Concil. Trid. Sess. 14. cap. 8. de Pænit.)

l' istessa ragione, che i confessori sono incaricati d' ime le penitenze, non è egli evidente, che i penitenti obblisono di accettare in generale, senza reclamazione, e di esee puntualmente, tutto ciò che i confessori loro impongono! Bisogna nulladimeno osservare, che questa soddisfazione ate, non essendo che parte integrante del Sacramento, non à essa, ma l' assoluzione del sacerdote che rimette, con olpa, la pena eterna; e da questo principio, che si ammet- all' assoluzione gli ammalati incapaci di una penitenza porzionata ai loro peccati, quelli stessi i quali, perdendo ubito i sentimenti o la ragione, non sono capaci d' alcuna itenza. Egli è un genere di soddisfazione, sempre neces- e soddisfacente in simili circostanze, quello che i teologi imano la soddisfazione in voto: vi si esortano gli uni; si pone negli altri. Del resto, a qualunque estremità che sia nmalato, s' egli conserva tuttavia il menomo grado di forza, menomo barlume di ragione, gli si deve imporre una pe-

nitenza, almeno proporzionata alla sua debolezza; per esempio, qualche atto, qualche sentimento di fede, di speranza, di carità, di rassegnazione, etc. Se si vede qualche speranza di guarigione, imporgli per il momento una penitenza conforme al suo stato, ed in seguito, se ricupera la salute, una seconda penitenza proporzionata alle sue accuse.

PARAGRAFO SETTIMO

Delle regole di prudenza da osservarsi nell' imposizione della penitenza.

I confessori, dice il Concilio di Trento (*Sess.* 14. *cap.* 8. *de Paenit.*) devono osservare che la soddisfazione, ch' eglino impongono, non solamente possa servire di rimedio all' infermità dei penitenti, e di preservativo per conservare la loro nuova vita; ma che possa puranche tener luogo di punizione e di castigo per i peccati passati. Perciò le penitenze ad imporsi, esser devono insiememente penali e medicinali.

Le penali, cioè a dire, quelle inflitte per punire il peccatore, prima d' imporle, faccia il confessore attenzione 1.° alla gravità ed al numero dei peccati, 2.° alle disposizioni del penitente: più il penitente è afflitto, più si mostra suscettibile di terrore e di scrupoli; con questo meno di severità vi abbisogna, *et vice versà*. Tale è la pratica di tutti i tempi; 3.° alla condizione, allo stato, alle occupazioni del penitente. Sarebbe indiscretezza e mal a proposito di ordinare, per esempio, dei digiuni ad un' ammalato, delle limosine ad un padre di famiglia indigente, lunghe orazioni a chi trova appena il tempo di vacare ai suoi doveri pubblici o particolari, etc.... Quelli lo stato dei quali è un' afflizione continua; bisogna esortarli sopra tutto a sostenere, in ispirito di penitenza, le afflizioni del loro stato, 4.° alla debolezza, all' incostanza del penitente. Imporre a caratteri leggieri lunghe soddisfazioni, sarebbe troppo imprudenza esporli a non soddisfare intieramente.

In quanto alle penitenze medicinali, cioè a dire, a quelle che servir devono di preservativo, le osservazioni a farsi, sono: Qual sia la passione dominante del penitente; quali sono le sue principali abitudini? qual' è il genere, qual' è il grado

delle tentazioni, alle quali il penitente è il più soggetto? Se sono rare frequenti, violente o leggiere. A tenor di queste differenze, i rimedi e i preservativi esser devono differenti.

Da queste considerazioni, quelle che devono dirigere nell' applicazione delle penitenze medicinali, si vede che non è già, conforme che un penitente ha più o meno peccati, che queste sorta di penitenze devono essere imposte più o meno forti, ma che bisogna misurarle su i bisogni, le tentazioni, i pericoli che si rimarcano, o che si prevedono. Si deve puranche conchiudere, se a ragion di certe circostanze, è prudenza qualche volta di non imporre, che pene meno severe, non lo è giammai di niente mitigare le penitenze medicinali; perchè indipendentemente da tutte le circostanze, l' obbligazione resta al confessore di premunire il suo penitente, ed al penitente stesso di cautelarsi contro le ricadute.

Perciò il grande scopo, imponendo una penitenza, è di ordinarla tale, che possa espiare bastantemente il passato, ma che nel tempo stesso preservi sopratutto efficacemente per l' avvenire. In generale, le più sicure precauzioni contro tutti i vizi, sono i ripetuti atti delle virtù contrarie, sono il timore e la fuga delle occasioni; sono, nei pericoli stessi che non si possono evitare, la vigilanza e la preghiera; e particolarmente un' esatta frequenza dei Sacramenti. Un metodo, molto fortunatamente provato, per combattere le inclinazioni troppo vive, o abitudini troppo dominanti, è d' imporre delle penitenze condizionali, per esempio, un' elemosina, un' atto di virtù o di mortificazione, tutte le volte che si avrà la debolezza o la disgrazia di soccombere. Nell' imporre la penitenza bisogna evitare la moltiplicità degli articoli, per non imbarazzare nel momento lo spirito, e la memoria, spesso incerta, del penitente, e la sua conscienza in seguito, se gli abbisognasse un' attenzione troppo continua per ricordarsene.

Pronunciata la penitenza, sentir bisogna con tutta carità le rimostranze del penitente, purchè siano umili; ammetterle, se sono ragionevoli; mai penitenze pubbliche per peccati occulti: bisogna temere nell' espiare tali peccati, di cagionare lo scandalo. Se si tratta di peccati gravi, che si sieno precedentemente manifestati nel pubblico, o che attualmente cagionano tuttavia scandalo; si deve esigere una riparazione

pubblica; atti ed una condotta, che annuncino pubblicamente il cambiamento dei costumi e delle abitudini. Non è già abbastanza di correggersi, quando uno è stato scandaloso; indispensabile dovere egli è di edificare.

Un penitente, il quale si accusa di non aver adempita la penitenza, bisogna avvertirlo, che quest' accusa non lo discarica, e che gli resta l' obbligazione di adempirla. Se domanda di moderarla o di cambiarla, il confessore può, per giuste cause, condiscendervi, se sarà da lui imposta; altrimenti il penitente accusar deve di nuovo i peccati che l' avevano cagionata, poichè l' atto ch' egli domanda, essendo giuridico non deve esercitarsi, che colla conoscenza della causa.

Imponendo, per penitenza, di far dire delle messe, il confessore, in verun caso, appropriar li deve, nè direttamente nè indirettamente a se, nè alla sua chiesa, o alla sua comunità; ed è similmente necessario, che il confessore si discarichi di un danaro a restituire, col ripetere, consegnandolo una ricevuta, quale rimetterà al suo penitente. Non si deve giammai, nè si può imporre per penitenza, di entrare in un ordine religioso, nè di fare un voto di castità: opere simil dipendono essenzialmente da una scelta interamente libera.

PARAGRAFO OTTAVO.

Breve compendio degli antichi canoni penitenziali.

I canoni penitenziali, in vigore nella chiesa, durante il tempo del suo fervore, vi sarebbero ancora, se i cristiani non avessero degenerato. Più non vi sono; ma almeno attestano qual' era, in quei bei giorni, lo spirito della religione; e questo spirito è, com' essa, invariabile ed incapace d' esser distrutto. Eccoli quì trascritti tali, che Graziano, Beda, e penitenzieri romani li hanno raccolti. Che di più proprio a risvegliare, o almeno a confondere quei confessori, i quali ogni giorno rimandano, maravigliati ed assicurati, con la loro indulgenza, i penitenti, che si erano essi stessi giudicati, e che si attendevano ad un trattamento più rigoroso?

Per aver abbandonata la fede cattolica, dieci anni di penitenza

Aver dato in qualche superstizione pagana, due anni.

Aver esercitato la professione d' indovino, sette anni.

Per aver avuto ricorso agli indovini, cinque anni.

Per uno spergiuro, fatto di deliberato proponimento, sette anni e quaranta giorni a pane ed acqua.

Se lo spergiuro è fatto nella chiesa, dieci anni.

Per aver bestemmiato pubblicamente il nome di Dio, della Vergine, o dei Santi, sette settimane di penitenza, e privazione di entrare in chiesa. Il colpevole obbligato era di stare in piedi alla porta, durante sette domeniche, allorquando si celebrava la messa. L'ultima, vi compariva senza mantello, senza scarpe, e la corda al collo.

Per aver travagliato in un giorno di domenica, o di festa, tre giorni.

Aver ballato in una chiesa, tre anni.

Sentire la messa dopo aver pranzato, tre giorni.

Aver ciarlato in chiesa durante il servizio divino, dieci giorni.

Per non aver osservato i digiuni della chiesa, venti giorni.

Per ciascun giorno di quaresima, in cui non si avea digiunato, sette giorni.

Per aver mangiato la carne in quaresima, privato della comunione e della carne, a Pasqua.

Per aver date delle maledizioni ai suoi genitori, digiuno di quaranta giorni in pane ed acqua. Avér fatto loro qualche torto, tre anni di penitenza. Averli bastonati, sette anni.

Aver bastonato il suo parroco, penitenza tutta la vita in un convento.

Per aver disprezzate le ordinanze del suo vescovo o del suo curato, quaranta giorni a pane ed acqua.

Per aver ucciso un sacerdote, penitenza perpetua, privazione di entrar in chiesa per cinque anni: e dalla comunione durante dieci. Per aver ucciso suo padre o sua madre, suo fratello o sua sorella, privazione della carne e dal vino tutta la vita, e dalla comunione fino alla morte: e digiuno il lunedì, mercordì, ed il venerdì.

Il proprio bambino per nascondere il suo delitto, dieci anni.

Per un' aborto volontario tre anni, di azzardo tre quarantene.

Per aver affogato il proprio bambino per azzardo, digiuno di 40 giorni, e tutti i lunedì, mercordì, e venerdì, per 3 anni.

Per aver lasciato morire il suo bambino, senza il Sacramento della confirmazione, tre anni di penitenza.

Per aver fatto morire il suo marito, penitenza perpetua in un monastero.

Assassinato un' uomo, privato della comunione fino alla morte, ed interdetto d' entrare in chiesa tutta la vita.

Per aver acconsentito ad un' omicidio, sette anni. Aver ucciso in un' atto subitaneo di collera, tre anni. Per azzardo quaranta giorni, e privazione della comunione per cinque anni.

Per aver ferito o mutilato qualcheduno, digiuno per un' anno il lunedì, mercordì ed il venerdì. Bastonato senza ferire, digiuno per tre giorni in pane ed acqua.

Per non voler riconciliarsi, penitenza in pane ed acqua fino alla riconciliazione.

Per aver rubato i mobili della chiesa, tre quarantene e sette anni di penitenza. Il danaro o le oblazioni fatte alla chiesa, sette anni.

Per aver ritenuto o trascurato di pagare le decime, quadrupla restituzione, e venti giorni di penitenza in pane ed acqua.

Per aver dissipato i beni di un' ospedale, o l' aversili appropriati, essendo uno degli amministratori, tre anni.

Per aver oppresso un povero, trenta giorni in pane ed acqua. Commesso un furto in cose leggiere, un' anno. Per usure o rapine, tre anni.

Per fornicazione, tre anni. Per l' adulterio, la penitenza è differente secondo le differenti circostanze; qualche volta è di cinque anni, di sette o di dieci, ed altre volte durar deve tutta la vita. Per essersi abusato della sua propria donna contro natura, quaranta giorni di penitenza.

Per incesto con due sorelle, o con la sua figlia spirituale, penitenza tutta la vita. Per il menomo incesto dodici anni.

Per essersi imbellettata con la mira di piacere agli uomini, tre anni.

Per essersi imbrattata la conscienza con discorsi o sguardi, venti giorni.

Per aver resa una testimonianza falsa, l' istessa pena che per un' adulterio. Per aver acconsentito ad una falsa testimonianza, cinque anni. Per aver sparlato del suo prossimo, digiuno di sette giorni in pane ed acqua.

Per aver falsificate lettere pubbliche, penitenza tutta la vita.

Per aver desiderato ingiustamente la robba d' altri, tre anni,

Desiderato di trovarla, affin di ritenerla, l' istessa pena che per il frutto.

Aver consentito ad un desiderio disonesto, s' egli è un vescovo, sette anni, un sacerdote, cinque, un diacono o un monaco, tre, un chierico o un laico, due.

Per essersi imbrattato nel sogno, ma per l' effetto di qualche cattivo desiderio che l' avea preceduto, trenta giorni.

Si deve rimarcare che, quando la penitenza non durava più di quaranta giorni, si digiunava in pane ed acqua; quand' era per molti anni, si digiunava durante il primo in pane ed acqua, il lunedì, mercordì ed il venerdì, permesso solamente di farne uso delle vivande quadragesimali il martedì, giovedì e sabbato. Il secondo e terzo anno, non si digiunava che i venerdì in pane ed acqua; ma bisognava osservare le tre quarantene: nella prima quarantena si digiunava ogni giorno come il venerdì, e nelle altre due quarantene, solamente il lunedì, mercordì e venerdì. Se la penitenza doveva durare più di tre anni, si osservavano solamente le tre quarantene in ogni anno.

Al solo aspetto di una disciplina sì severa, e ciò nonostante sì lungo tempo in vigore, quali riflessioni nascono, egualmente interessanti e per i confessori, e per i penitenti? La chiesa, nei suoi bei giorni, eccedeva dunque con un zelo indiscreto; o si compiaceva a tormentare, a tirannizzare i suoi figli con castighi eccessivi? Il peccato era allora ciò che non lo è più oggi giorno; o i colpevoli d' oggi giorno sono più degni di condiscendenza e di riguardi, che non lo erano in quei felici tempi? I diritti della giustizia divina sono meno sacri, meno estesi che non lo sono stati, o la rilassatezza dei secoli forma adunque prescrizione contro di essi? o in fine Dio stesso non sarebbe più il Dio giusto ed amante la giustizia, quel Dio sempre pronto a vendicare, nel suo furore, l' offesa sua gloria, se l' uomo stesso, non la vendica nei santi movimenti di sua penitenza? Simili asserzioni sarebbero egualmente assurde e piene di bestemmie.

Si concluda. Le ragioni e i motivi di questo prodigioso cambiamento, che vedesi nella disciplina, invano si cercherebbero altrove, che nel disgraziato cambiamento, accaduto nei costumi dei cristiani. Il fervore una volta rallentato, la

rilassatezza entra nella morale; la decadenza da tutte le parti fu rapida; il male peggiorava da ogni lato, e per un seguito inevitabile, la repugnanza si aumentava nella medesima proporzione, che il bisogno dei rimedi. Questi rimedi, quali non si desiderano che quando si ha il sentimento de' suoi mali; la chiesa si vide bentosto ridotta all' alternativa, o di temperarne l' amarezza, o di vederli universalmente rigettati. Costretta dalle circostanze, e più non sperando di mantenere la regola con la severità, credette dover usare dei riguardi. Madre sempre compassionevole, ma sempre savia nelle sue variazioni, ha secondo i tempi variato e raddolcito di più in più il suo governo. La sua massima è di adattarlo sempre allo stato ed a' pericoli attuali de' suoi figli.

Frattanto, in mezzo eziandio delle sue condiscendenze, essa ha constantemente reclamato, e più instantemente che mai; nell' ultimo dei concili generali, raccomanda ai suoi ministri una santa e coraggiosa costanza; ingiunge loro di proporzionare, per quanto le circostanze lo permetteranno, la severità al bisogno dei colpevoli, ed alla qualità dei delitti le soddisfazioni, che esiggono. (*Concil, Trid Sess.* 14. *cap.* 8, *de Paenit.*)

PARAGRAFO NONO

Delle indulgenze.

L' indulgenza è la remissione della pena temporale dovuta dai peccati, benchè già erdonati in quanto alla colpa, ed in quanto alla pena eterna: remissione che si accorda, fuori del tribunale della penitenza, da quelli ai quali Gesù-Cristo ha lasciato la dispensazione del tesoro spirituale della sua chiesa. Questo tesoro è composto delle soddisfazioni infinite di Gesù Cristo, di quelle che sono state soprabbondanti in molti santi, particolarmente nella Beatissima Vergine. Queste soddisfazioni, la chiesa può a suo piacimento applicarcili. Chiamansi suo tesoro, perchè sono veramente a sua disposizione.

Secondo l' uso presente della chiesa, vi sono tre sorta d' indulgenze: la plenaria, la limitata o non plenaria, ed il giubileo. La plenaria è quella che rimette tutte le pene temporali, delle quali può uno tuttavia trovarsi nell' obbligo di render conto.

L' indulgenza limitata o non plenaria non rimette che una

ATTO DI FEDE.

Dio mio io credo in voi e credo tutto quello, che voi rivelaste, ed insegnaste alla santa chiesa, e la santa chiesa insegnò a me, e credo principalmente tutto quello, che si contiene nel credo, ed in questa fede voglio vivere e morire.

ATTO DI SPERANZA.

Dio mio, perchè siete onnipotente ed infinitamente misericordioso, spero in voi, ed il Paradiso da voi aspetto per la grazia vostra, e per le opere buone, che colla grazia vostra io farò.

ATTO DI CARITA'.

Dio mio, per esser voi bontà infinita, vi amo sopra ogni cosa, ed amo il prossimo mio come me stesso per amor vostro.

ATTO DI CONTRIZIONE.

Dio mio mi pento con tutto il cuore di tutti i peccati di mia vita. Mi pento per il paradiso che ho perduto, e per l'inferno che ho meritato. Ma sopra tutto mi pento per aver offeso voi, che siete bontà infinita. Vi amo mio Dio, e vi amo sopra tutte le cose. In avvenire, col vostro aiuto, non peccherò mai più, e fuggirò ancora l'occasione prossima del peccato.

Proponimento di frequentare i Santissimi Sagramenti.

Dio mio propongo di santificarmi con i vostri Sagramenti in vita ed in morte. Sì mio Signore, mio Dio, santità infinita. Gesù e Maria, ricordatevi sempre dell' anima mia. Assistetemi fin l' ultimo respiro della mia agonia.

Oltre queste indulgenze, vi è una plenaria per i fedeli all' articolo della morte, accordata dallo stesso sovrano pontefice. Le disposizioni, per parte dei moribondi, affin di profittare di questa indulgenza, sono di esser contriti, confessati e comunicati, o se non lo possono, di esser almeno contriti, d' invocare di cuore, se non possono colla bocca, il santo nome di Gesù, e di accetttare la morte con pazienza, rassegnazione e buona volontà dalle mani di Dio: queste sono le proprie parole di Benedetto XIV., nella formula ch' egli ha dato, per far guadagnare ai moribondi questa indulgenza.

In esecuzione del decreto del Concilio di Trento (*Sess.* 25. *cap.* 22. *de reform.*), e per ovviare ad ogni inconveniente in materia d'indulgenza, verun parroco, vicario curato, o altro ecclesiastico, tanto secolare che regolare, pubblicar ne deve alcuna, che non sia stata prima presentata ed approvata dal vescovo, o dal suo vicario generale.

PARAGRAFO DECIMO.

Dell' assoluzione.

L' assoluzione è della natura dei grandi rimedi; sovranamente efficaci, quando sono applicati a proposito; destruttori tosto che non guariscono. Non è già questa l' idea la più importante, che devono ancora concepire quelli, che sono incaricati di amministrarla.

L' assoluzione è una sentenza data e pronunciata in nome del cielo, e che il cielo, nell'istesso istante, ratifica o dissapprova, secondo le disposizioni del penitente. Con qual santo timore i confessori non devono eglino dunque dispensarla, e i penitenti intenderla pronunciare?

Si è diggià indicato, e bastantemente spiegato quali sono i casi, nei quali bisogna ammettere i penitenti al Sacramento, e quali sono quelli, nei quali è necessario il differire di assolverli. La sola osservazione, che quì si aggiunge, riguarda la condotta a tenersi, allorchè le circostanze sembrino domandare, che si differisca l' assoluzione. Questa dilazione è indispensabile, allorchè il confessore ha luogo di dubitare delle disposizioni attuali del penitente, e che ha un giusto soggetto di temere, che la sua debolezza, malgrado le sue risoluzioni, non lo faccia soccombere a nuove tentazioni, che potrebbe provare. Questa dilazione è ancora molto utile qualche volta per percuotere lo spirito e l' immaginazione del penitente, che non si spaventa tanto facilmente; per inspirargli, sopra certe sue abitudini, un' orrore, di cui non sembra farne tanto caso. In ogni evento, dev' essere proposta con circospezione ed affabilità convenevole: mai di quelle brusche impazienze, di quel tuono di cattivo umore e dispiacere, che esasperano, o chè disperano, e per l' una e l' altra di queste impressioni, soffogano, qualche volta di un subito i desideri

nascenti di conversione, che l'avevano attirato al santo tribunale, e che bisogna in ogni occasione attentamente coltivare. Che il penitente comprenda, che non è che per zelo della sua salute, e per uno zelo così affettuoso che savio, che si esercita verso di lui un tal rigore: bisogna disegnargli un piano di condotta e di precauzione ad osservare, durante questi giorni di prova. Fissargli un termine, e che questo termine non sia tanto lungo. Finalmente, nel timore che alcuno degli astanti possa sospettare sullo stato del penitente, si deve pronunciare su di lui, prima di rimandarlo; le formule *misereatur*, e dargli la benedizione.

PARAGRAFO UNDECIMO.

Del ministro del Sacramento della Penitenza.

Ai soli sacerdoti è stato detto — *Accipite Spiritum Sanctum; quorum remiseritis peccata, remittuntur eis; et quorum retinueritis, retenta sunt* — Joan: XX. 22. et 23. Ogni sacerdote frattanto non ha, in virtù del solo suo ordine, il prossimo potere di esercitare questo ministero. La penitenza è stata istituita da Gesù Cristo, sotto la forma di un giudizio, ed in questa specie, come in tutte le altre, per esercitare la funzione di giudice, bisogna prima d'ogni cosa aver la giurisdizione.

La giurisdizione è ordinaria, o delegata. La giurisdizione ordinaria è quella affetta a titolo di beneficio, quella per esempio, dei Parrochi, Vicarii curati, o altri beneficiati a cura d'anime. Questa giurisdizione non comprende di dritto, che quelli assoggettati alla condotta del beneficiato; non ha che l'estenzione fissata dalla disciplina della chiesa; nè dura che per quanto si rimane in possesso del beneficio.

La giurisdizione delegata è quella accordata a chi non la possiede di dritto. Al vescovo appartiene il dritto di conferirla, di limitarla per i luoghi, i tempi, le persone, i casi; di chiamare, s'egli lo giudica a proposito, ad un nuovo esame, per rinnovarla; in fine di revocarla in ogni tempo, per cause a lui note, quali non è obbligato di spiegare.

Ecco il dritto comune: si deve conchiudere. Ogni privilegio, di possesso puranche, immemorabile, che quelli i quali si dicono esenti, potrebbono pretendere in contrario, è dunque

nullo ed abusivo; sacrilego l' uso che si oserebbe farne; nulle le assoluzioni che si dispensarebbero. Senza una speciale commissione del vescovo o del suo vicario generale, veruno può dunque confessare validamente le religiose, di qualunque ordine, di qualunque instituto ch' elle siano; e bisogna far attenzione, che questa commissione è sempre limitata rigorosamente dai tèrmini coi quali sarà espressa. Quindi, accordata per una casa, ossia monastero particolare di religiose, non si può estenderla ad un' altra casa o monastero, benchè dello stesso ordine; molto meno se l' istituto è differente. Questa riserva comprende, come tutte le altre gl' istessi Parrochi, e Vicarii curati, nella parrocchia dei quali sono situati i monasteri. Un parroco, ossia vicario curato per confessare ancora un suo parrochiano, in un' altra diocesi, deve domandarne il permesso al superiore locale.

PARAGRAFO DUODECIMO

Di ciò che il confessore evitar deve nell' amministrazione del Sagramento della Penitenza.

Essere chiamato al santo tribunale, è per adempire al momento due funzioni egualmente terribili che sublimi. Si tratta di esercitare la mediazione tra Dio e gli uomini; si tratta particolarmente di pronunciare i giudizi di Dio stesso: Si può, in un simile ministero soccombere alle impressioni dell' abitudine? giammai procedere ad un' azione, per ogni riguardo sì imponente, con la trascuranza ed indifferenza che si usa nelle giornaliere occupazioni? Prima adunque di sedere al tribunale, bisogna considerare per un momento, senza mai mancarvi, la dignità, le obbligazioni, i pericoli e l' importanza del ministero, che si va ad adempire, ed implorare su di se e sul penitente le grazie e le benedizioni, delle quali si ha un bisogno sì pressante e sì assoluto. Il confessore rappresenta un Dio giudice e padre degli uomini. Obbligato a render conto egualmente dell' anima e della salute di tutti, non deve giammai fare veruna odiosa preferenza di persone, ricche o povere, conosciute o sconosciute, bisogna aprir le braccia egualmente a tutti; a tutti usar gli stessi riguardi e le stesse attenzioni. Un solo caso, in cui le preferenze sono

permesse, convenevoli ancora, è nei momenti di gran concorso, allorchè si osserva nella folla, persone di età avanzata, inferme, che soffrono degli incommodi, femmine incinte, servi e serve che il loro dovere presto li richiama presso i loro padroni, conviene facilitargli l'accesso; come pure domandarne a quelli che ne soffrono il ritardo, una specie di permissione, che sempre li edifica, o almeno non ardiranno di dolersene, ed avanzar dei lamenti.

Il confessore deve ricordarsi, ch' egli è padre, e nel tempo stesso giudice: importa molto aver sempre in mente questa verità: quindi ascoltare, senz' aria nè d' impazienza, nè di noia, nè di sorpresa, nè d' indignazione, particolarmente le persone nelle quali si osserva una timidità naturale, o qualche imbarazzo di vergogna o di rossore: dovendo interromperle per ischiarire il giro confuso ed imbrogliato delle loro accuse, che si faccia sempre con dolcezza, con quel tuono di carità, fatto più per attirare le confessioni penose, più proprio ad inspirare il pentimento, che non lo sarebbero i rimproveri i più amari, e le invettive le più forti.

Il confessore, per quanto sublimi siano e divine le sue funzioni, non deve mai dimenticarsi d' esser egli sempre un' uomo, debole come gli altri e che a misura che gli si accorda una confidenza più intima, il pericolo di attaccamento diviene per lui più certo, e domanda delle precauzioni più severe. Deve perciò fuggire ogni assidua relazione coi suoi penitenti, qualunque sia d' altronde il loro carattere, o la loro riputazione di virtù: mai di quelle conferenze in disparte, di quelle visite ad ore fisse, di quei abboccamenti misteriosi, chi essequalche volta sollecitano, sotto lo specioso pretesto di aver bisogno o desiderio d' una direzione più particolare. Giammai permetter si deve, nè mai soffrire queste effusioni di confidenza, queste fervorose attestazioni d' interesse e di divozione, sempre sospette in chi le comparte, e spesso funeste a che le riceve. Particolarmente, se mai dassero qualche segno di un' attaccamento troppo umano, la risoluzione allora è indispensabile; abbisogna alla penitente un nuovo confessore; non si deve più sentirla, essendo la continuazione troppo pericolosa e per l' una e per l' altra.

Allorchè si presenta nel decorso di un' accusa, un caso, da

cui il confessore non ha il potere di assolvere, si deve interrompere il penitente; giudicando utile o necessario di rimetterlo al superiore; caso che nò, insistere sopra tal fallo, per fargli più al vivo sentire l' odioso carattere, ed incaricarsi il confessore stesso di domandare il permesso di assolverlo.

Una regola molto interessante per il ministero, e che dev' essere inviolabile per il ministro, è di ricusare ogni donativo, qualunque regalo, particolarmente quelli offerti dalle penitenti. Non si devono sentire le confessioni in casa propria, tanto del penitente che del confessore stesso, eccetto il caso di necessità o di malattia, come pure nelle domestiche cappelle private. Le confessioni delle femmine altrove non si devono sentire, che in chiesa, ed in un confessionile esposto a vista di tutti: regola costante in tutte le diocesi, che prima di giorno, e finito il giorno non si devono più sentire; nel caso poi che la pietà, divozione e concorso di penitenti esigesse di contravenire a questa regola, che almeno si tenghino nella chiesa più lampadi accese, che le porte restino aperte, e sopratutto che vi sia della gente, ed altre penitenti a confessare.

PARAGRAFO DECIMOTERZO

Della prudenza dei confessori riguardo gli ammalati.

Annunziare ad un' ammalato, il quale ordinariamente non si aspetta, che il momento sia già venuto, in cui bisogna metter ordine alla sua conscienza ed ai suoi affari; sostenere in quei momenti di abbattimento e di terrore, la sua costanza, pronta ad ogn' istante ad abbandonarlo; acquistare la sua confidenza, al punto di determinarlo nell' istante, ad aprire il suo cuore, e fare ogni sacrificio; aiutarlo nel suo esame, il più inquieto che mai, e nel suo accusare, puol' essere il più vago ed incerto; ma aiutarlo, senza lusingarlo, e senza annoiarlo, ecco una delle funzioni le più difficili del santo ministero, quella che domanda le precauzioni le più delicate, e la condotta la più circospetta. Ciò che imbarazza il più, ed il più ordinariamente, in queste circostanze, sono le offese ed i torti fatti al prossimo, e che non si sono riparati, le animosità, gli odii, o le cattive pratiche, e gli attaccamenti attualmente sussistenti. Se, su questi differenti oggetti, l' ammalato si rifiuta decisamente alle obbligazioni, che la religione

mpone, non si può assolvere, per quanto imminente sia il pericolo della morte. S' egli però manifesta con segni, benchè lubbiosi, il suo pentimento, e la sua sommissione, si deve allora ssolvere. Se il pericolo non è prossimo, osservar si deve la regola omune, ed è di profittare del tempo che si ha, per investigare e sue disposizioni, per tirar da lui un'accusa più esatta, per argli riparare le sue ingiustizie, o i scandali che ha dato.

Il ministero del confessore abbracciar deve tutto ciò che iguarda la conscienza; ma deve puranche limitarsi a questi ggetti. Se sarà consultato dall' ammalato sulle disposizioni atte, o da farsi nel suo testamento, l' officio del confessore onsiste ad appoggiare tutti gli articoli conformi alla legge, ll' equità, al vero spirito della religione; a riprovare tutto iò che vi sarebbe contrario. Non deve mai accettare, per uanto pia gli sembri l' intenzione del testatore, a più forte agione, giammai consigliarne quelle donazioni, contro le quali e leggi, la natura, la ragione e la religione istessa reclamano; uei legati sproporzionati e mal' intesi, che spogliano e lasciano nell' indigenza gli eredi, che il sangue chiama, per soddisfare una pietà o una carità spesse volte fastosa. Sarebbe contro la giustizia il pretendere di poter aver in conto qualunque altro dovere che si sia.

Non deve il confessore soffrire che un' uomo, in punto di comparire avanti Dio, consegni in un' atto, che deve essere iputato l' ultimo della vita, dei sentimenti inesorabili di odio di vendetta; che lasci dopo di se, in seno della sua famiglia, l germe della divisione e della discordia, nelle divisioni arbitrarie e troppo ineguali, dettate dalla passione o dal capriccio.

Riguardo ai depositi, de' quali vien pregato qualche volta un confessore ad incaricarsi, per disporne dopo la morte, secondo le secrete intenzioni, a lui dichiarate; ecco ciò che rescrivono la religione e la prudenza. Se si tratta di una restituzione, che non si può fare per ogn' altra via, senza compromettere la sua riputazione, il confessore deve incaricarsene, essendo una dipendenza ed un seguito della confessione che ha nteso, e della quale non è responsabile che a Dio. Se si tratta di un deposito in favor di un' ospedale, di una famiglia indigente, dei poveri in generale, o di qualche persona particolare, che la legge non proibisce, il confessore potrà incaricarsene,

non vi ha dubbio, senza far alcun torto al suo dovere: converrebbe ancora in qualche caso particolare, ch' egli s' incaricasse; ma in generale è più a proposito il rifiutare simili commessioni, soggette a molte inconvenienze. In verun caso deve il confessore incaricarsi di un deposito in favor di persone, che le leggi dichiarano incapaci di riceverlo: non può approvare un fidicommisso tacito in frode della legge, e molto meno ancora di parteciparne.

PARAGRAFO DECIMOQUARTO

Della prudenza del confessore riguardo i ragazzi.

Da che si ha il discernimento del male, averne si può il pentimento. Posto questo principio i Parrochi e i Vicarii curati devono invigilare sulli ragazzi, confidati alla loro cura, di non differir lungo tempo di chiamarli al tribunale della penitenza. Bisogna chiamarli spesso, perchè la confessione, di tutti i preservativi, è il più possente contro le debolezze ed i pericoli della loro età: non bisogna chiamarli troppo spesso, per tema che non si familiarizzino con un' atto, che domanda tutta la riflessione, tutto il rispetto, di cui sono eglino capaci. Non si può stabilire a questo riguardo alcuna regola uniforme; la condotta variar deve secondo la varietà degli spiriti e dei caratteri. Conviene molto ed è infinitamente interessante di unire insieme l' affabilità e la gravità verso di tutti, da attirarne il loro amore ed il loro rispetto; con un tuono di bontà, ma di bontà paterna, da aprire il loro cuore, e disporli ad ascoltarne le ammonizioni, come si deve.

La leggerezza di spirito, in questa debole età, rende ordinariamente incapace di quella attenzione fissa e sostenuta, necessaria per un' esatto esame: la naturale timidezza raramente lascia nello spirito abbastanza di libertà, per ispiegare ciò che si è potuto scorgere nell' esame, e per ispiegarlo come si è osservato. Un confessore savio e zelante non deve risparmiare nè tempo nè cura per supplire a questi difetti. Deve prima di ogn' altra cosa istruire il ragazzo che si presenta; imprimergli la più alta idea della grandezza e della santità del Sacramento, delle disposizioni che domanda, dei sentimenti e degli atti, che servir devono di preparazione. S' egli incomincia, da se stesso, la sua accusa, si deve sentire senza interromperlo;

mostrargli una grande attenzione; ponendo mente soltanto agli articoli, che domandano dei schiarimenti, quelli particolarmente ov' egli esita o si imbarazza.

Bisogna in seguito interrogarlo, con la più convenevole discrezione, sopra i suoi giuochi, le sue abitudini, i suoi attaccamenti, sopra tutti gli oggetti, dei quali avrà fornito materia, o' dato campo. Particolarmente nelle domande sul sesto comandamento, quali si devono fare con la più severa riserva, e con la più prudente cautela. Non si deve mai andar avanti, che a misura avrà egli stesso dato occasione, molto più accorgendosi, che tali domande gli sono nuove ed inaspettate: verun gesto, verun segno di maraviglia o di sorpresa, prima che il tutto non sia schiarito.

Siccome un ragazzo ordinariamente è più capace di sensibilità che di riflessione, bisogna impiegare con lui l' esortazione, più che il ragionamento e i rimproveri, e far attenzione, volendo inspirargli il dolore dei suoi falli, di imprimergli il terrore del tribunale. Dev' egli sortire più umiliato dai propri suoi sentimenti, che dall' accoglimento e dalle riprensioni del confessore. Che la penitenza imposta sia sempre di natura ad esprimere e ad inspirare l' orrore dei vizi. Proporgliela nettamente, precisamente, in pochi articoli, tale ordinariamente che in breve tempo possa esser sodisfatta: che sia particolarmente, per quanto è possibile, piuttosto un preservativo, che una pena. Non deve mai il confessore parlare, nè mai soffrire che si parli in sua presenza ai ragazzi, nè dalle loro confessioni, nè delle penitenze che sono state loro ingiunte, di una maniera a diminuire nel loro spirito, già troppo leggiero, il rispetto dovuto ad oggetti cotanto serii. In quanto ai ragazzi, che non si credono esser ancora suscettibili di assoluzione, gli si darà la benedizione.

PARAGRAFO DECIMOQUINTO

Delle regole di prudenza che seguir deve il confessore, allorche' e' obbligato d' istruire il penitente.

Si rincontrono molto frequentemente al santo tribunale alcune persone, che si inquietano inutilmente; altre, che si tranquillizzano temerariamente: due eccessi, che domandano la più seria attenzione, e ciascuno una condotta ed istruzioni particolari.

per quanto dominante ch' ella sia. 2.° Quelli che probabilmente bentosto ricaderebbero, se non fossero sostenuti dagli avvertimenti del confessore. Gente leggiera ed incostante, sì debole nella virtù che nel vizio, e di cui i vizii e le virtù ordinariamente dipendono dalle occasioni che si presentano; non si può troppo esattamente proporzionare il rimedio ai bisogni. 3.° Quelli che vivono nel timor di Dio, e nel desiderio sincero di avanzarsi nella perfezione.

Ma per ben regolare le loro confessioni, bisogna. 1.° Aver riguardo ai loro obblighi particolari: confessioni di divozione non devono far perdere un tempo, che i doveri dello stato reclamano; — Bisogna, dice a questo soggetto San Francesco di Sales, servir Dio con gli esercizi convenevoli al suo stato, e con le azioni che ne dipendono; tutto ciò ch' è contrario a questo avvertimento, non è altra cosa che amor proprio — Il primo passo verso la perfezione è di soddisfare la giustizia. 2.° Non deve il confessore impegnare, la gente puranche la più dabbene, di confessarsi così spesso gli uni che gli altri; ma più o meno spesso, secondo le differenti circostanze, secondo le disposizioni di ciascuno, secondo ancora il carattere degli spiriti. In questa classe, come in tutt'altra, si danno dei spiriti forti, e dei deboli; dei docili, e dei vivaci; si danno genti scrupolose, sempre titubanti, di cattivo umore, che ogni cosa gl' infastidisce; gli uni godono di un temperamento uguale e tranquillo, altri sempre inquieti, cambiano ad ogni istante; in fine molti sono continuamente tormentati da pene di corpo o di spirito; e tra questi trovasi spesso la più gran virtù. Queste differenti disposizioni domandano al par di loro una varia condotta.

Un penitente di spirito docile ed eguale, non deve aver difficoltà il confessore, confessandolo solamente una volta ogni otto giorni permettergli di comunicarsi più volte tra la settimana, essendo d' altronde assicurato della sua pietà, della sua virtù e della sua vigilanza. I scrupolosi, i spiriti deboli, e quelli agitati da pene di spirito, o da differenti passioni che nascono dal temperamento, non si devono abbandonare al loro proprio giudizio: la disposizione del loro spirito non gli permette di comunicarsi senza averne consultato. Un confessore deve saper combattere i scrupoli. Tosto che ne scuopre le tracce in un

penitente, non deve soffrire ch' egli si abbandoni nell' accusa a dei discorsi incerti, a dei dubbi vaghi, a dei spaventi senza oggetto che si svii in una folla di circostanze inutili, o di esagerazioni poco o niente sensate; parlargli brevemente, chiaramente, esattamente; ma sopra tutto d' un tuono il più deciso; opporre al suo timore un' altro timore quello di perdere, nelle sue inquiete e minute ricerche, il momento ed il sentimento del dolore. Il dovere del momento è di detestare i nostri peccati, e formare delle risoluzioni di prendere delle misure per evitarli all' avvenire.

PARAGRAFO DECIMOSETTIMO.

Del sigillo della confessione, o del secreto che conservar deve il ministro del Sagramento della penitenza.

Verun sigillo non è così sacro, verun secreto più inviolabile, che quello della confessione. Non si da caso possibile, alcuna considerazione immaginabile che possa permetterne la rivelazione, nè diretta, nè indiretta. Veruna autorità sulla terra ne ha il dritto di comandarla: veruna minaccia, alcun pericolo non lo scusarebbe. Ciò che non si sà che per questa via, non si sà già, come uomo, dice il Concilio Lateranense, ma unicamente come rappresentante di Dio stesso, di quel Dio i secreti del quale sono assolutamente a lui, e non possono entrare nel commercio degli uomini. In seguito di questa persuasione, stabilita sopra tutto ciò che la fede umana offre di più certo, egli è che l' uomo accconsente a divenire nel santo tribunale il suo proprio accusatore. Tradire una simile confidenza, sarebbe una scelleratezza, che oltraggiarebbe tutte le leggi della natura e della società. Con l' istesso spirito, e sotto la medesima condizione, che Gesù-Cristo, istituendo la penitenza, ha preteso da noi delle confessioni cotanto penose. Questo sommo legislatore, sapientissimo e giustissimo, avrebb' egli voluto assoggettarci ad infamare noi stessi?

Questa legge del secreto, egualmente consacrata dal dritto naturale e dal dritto divino, viene anche confermata dal dritto ecclesiastico, da parte sua colla più imponente sanzione. Il sacerdote indiscreto, che l' avrebbe violato, secondo il precitato dritto è condannato a vedersi deposto, ossia sospeso, e chiuso

in un monastero, per farvi penitenza tutta la sua vita. Ogni confessore adunque usar deve la più rigorosa e la più vigilante attenzione in tutte le circostanze, in cui potrebbe trovarsi esposto a dare il menomo sospetto a questo sigillo sempre inviolabile. Non può egli allora vigilare troppo severamente su tutte le sue parole, su tutti i suoi gesti, su tutti i suoi movimenti, sullo stesso suo silenzio. Citato in giustizia, ed interpellato dal giudice, il suo indispensabile dovere è di tacersi, e di protestare ancora, se abbisogna, per isviare le importune domande, ch' egli non sa niente, assolutamente niente.

Questa legge del secreto abbraccia tutto ciò che aver potrebbe con la confessione il più lieve ed il più rimoto rapporto; essa si stende sopra tutto ciò che potrebbe occasionare al penitente qualche confusione, qualche umiliazione in qualunque genere che possa essere. Tutto ciò che il penitente ha detto, tutto ciò che si è detto al penitente, dev' essere rinchiuso sotto lo stesso sigillo. La cautela su questo punto dev' esser tale, fino a non permettersi giammai il confessore, sulle confessioni che avrà inteso, dei discorsi abbenchè i più aerei, sul timore di far nascere, nei spiriti maliziosi, o leggieri, dei sospetti temerari, o delle odiose congetture. Il secreto dev' essere egualmente osservato a riguardo dei complici, di qualunque maniera che si sono conosciuti, o che sieno stati palesati. Egli è sì rigorosamente comandato, e la prudenza del confessore dev' essere sì scrupolosa, che confessando un complice, quale vien di conoscere dalla confessione di un' altro, non può per verun' indizio revelargli questa conoscenza. Non gli è neppur permesso, per attirarlo alla confessione del delitto, al quale sa ch' egli partecipa; nè d' interrogarlo, se mai si dimenticasse di accusarsene, nè di mostrargli il menomo sospetto, se mai pretendesse di nasconderlo.

Fuori del tribunale della confessione, non deve giammai permettersi il confessore di parlare al suo penitente di alcun' oggetto, di cui sarà stata questione tra loro nella confessione, almeno che il penitente istesso, per giuste cause, non lo prega espressamente; ed allora, tutto ciò che si dirà, restar deve sepolto, come la confessione stessa, sotto il sigillo del medesimo secreto. Nel tribunale non deve il confessore rammentare giammai, senza necessità, ciò che è stato detto nelle prece-

denti confessini. Se crede evidentemente necessario che parli, ad un terzo di qualcheduno degli oggetti, che gli sono dichiarati nella confessione, deve prevenirne il penitente, ed ottenere il suo permesso. Implicito o presupposto, non basterebbe già; bisogna che sia espresso: estorto dal timore o dalla suggezione, sarebbe abusivo; dev' essere libero. Non si deve usarne ancora, che con la più severa circospezione.

Nel caso d' una assoluta necessità evitar deve il confessore di mai consultare, sul suo penitente, alcuno che abbia con lui degli intimi attaccamenti; veruno ancora che lo conosca abbastanza, per portare su di lui dei sospetti, o per confermarsi nei sospetti di già concepiti; in questo genere, più che in ogn' altro, se bisogna consultarlo, egli è necessario scegliersi un buon consigliere. Per quanto savia e felice sarà stata la scelta, deve il confessore guardarsi, particolarmente se si tratta di un delitto su di cui si raggirano le sue questioni, e non già soltanto sopra qualche regola incerta di morale; guardar si deve, esaminando il delitto, di dar mai a conoscere il colpevole, sopra tutto d' indicarlo con qualcheduno di quei caratteri, che molto bene gli convengono, per non farlo conoscere. Sarebbe meglio ancora che il confessore azzardasse, da se solo, una decisione, che rischiare così di compromettere il sigillo della confessione. Un parroco, un vicario curato, un missionario, nelle loro prediche devono usare la più grande attenzione e circospezione, di non appoggiare giammai il loro dire sopra certi disordini locali, che non avranno potuto conoscere, che dalla confessione. La più leggiera indiscrezione in questo genere, rivolta sempre gli spiriti, e può cagionare dispiacevoli conseguenze. Non deve mai il confessore lodare alcuno di quelli che s' indirizzano a lui, sullo stato di sua conscienza, poichè il suo silenzio, rapporto agli altri, ne direbbe troppo.

Allorchè si domanda al confessore un certificato di confessione, bisogna accordarlo, sia che il confessore abbia data o negata l' assoluzione. Non deve assolutamente servirsene che di questi termini — *Io certifico che N. N. si è confessato da me, sacerdote, sottoscritto, oggi etc.* — Tale esser deve in una parola, e tutti i dottori insistono su questa massima, poichè essa sola dice tutto; tale è il rispetto dovuto al sigillo della confessione, che non si può in alcun caso, nè in veruna maniera darne il menomo sospetto, nemmeno con la certezza,

che da ciò si riuscirebbe di allontanare il più grande dei mali, o a procurare il più grande dei beni. Le conoscenze acquistate nel tribunale devono essere nello spirito talmente nulle, che quelle che da loro influiscono, il confessore non può farne alcun uso per la sua condotta esteriore. Clemente VIII. proibisce ai superiori delle comunità religiose nel suo breve dei 26 maggio 1594, di servirsi di ciò ch' eglino sanno per questa via, affin di proseguire o non proseguire tale o tal condotta esteriore nel governo della loro comunità.

Ma non è già solamente alla persona del confessore, che tutte le leggi divine ed umane impongono, sul secreto della confessione, il più inviolabile silenzio: si stende indifferentemente ad ogni persona, subito che questo secreto gli perviene ed in qualunque maniera gli perviene. Sia dunque che, per una detestabile curiosità, si abbia furtivamente prestato orecchio per intenderne l' altrui confessione; sia che, per l' inattenzione del confessore o del penitente, siasi senza volerlo udita in tutto o in parte; sia che questa confessione, abbozzata in iscritto siasi per azzardo caduta nelle mani di alcuno; sia che il confessore o il penitente abbiano, in caso di bisogno, richiesto a qualcheduno per servir tra loro d' interpetre; in una parola, per qualunque via che le nozioni, in questo genere, siano giunte, si deve tener per massima indubitata, che la menoma infedeltà divulgandole, sarebbe un' attentato e contro la società e contro la religione; un delitto che merita punizione e in questo mondo e nell' altro.

Il confessore avvertir deve i suoi penitenti, ch' essi stessi devono, su tutti questi oggetti, restringersi in una impenetrabile riserva; nè permettersi giammai la menoma apertura di discorso con chicchesia, su di ciò che si è detto o passato tra loro; giammai parlarne, nè delle domande ed interrogazioni fattegli, nè degli avvertimenti avanzatigli, nè delle penitenze, che sono state loro imposte. S' eglino hanno a lagnarsi del confessore, in tal caso, la prudenza domanda che scelgano per loro nuovo direttore e guida quello, che conosceranno più in riputazione per cognizioni, saviezza e prudenza. Ci preservi il cielo di rincontrare giammai, tra i ministri del Santuario, di quegli uomini empj e sacrileghi, i quali, bravando la modestia ed il decoro, la religione e la società ardiscono, nel sacro tribunale, ripudiare il Dio giusto e santo che rappresentano,

per trasformarsi in angeli delle tenebre, per indurre all' errore, o per sollecitare al peccato le anime, le quali non sarebbero già ai loro piedi, se non fosse che per investigare la verità, o per apprendervi la virtù! Ma, se tal disgrazia accadesse, sappiano i penitenti e le penitenti, che non sono più tenuti in tal caso di guardare il silenzio, ma bensì di romperlo: sono esortati a denunciare un simile scandalo all' ordinario. Ha bisogno senza dubbio di qualche mezzo il vescovo, per conoscere malgrado la loro dissimulazione, quei sacerdoti prevaricatori, indegni di una tale confidenza, e delle funzioni le più auguste del santo ministero.

PARAGRAFO DECIMOTTAVO
Dei casi riservati.

Il potere di riservarsi l' assoluzione di certi peccati, è stato in ogni tempo esercitato dai primi pastori. Questo potere non è solamente per il governo esterno; egli lega effettivamente, ed impedisce i sacerdoti inferiori di assolvere validamente quelli, nei quali si trovassero questi casi riservati. Sarebbe sospeso un sacerdote dal solo fatto, il quale scientemente, o per una negligenza colpevole assolverebbe, senza il permesso del vescovo, da un caso a lui riservato. Questo permesso non è compreso, nè nelle istruzioni date ai Parrochi e Vicarii curati, nè nelle approvazioni date agli altri confessori; dev' essere stato sempre specialmente espresso.

Verun regolare, particolarmente dopo il Concilio di Trento, non può in virtù dei suoi privilegi, assolvere dai casi riservati ai vescovi; I Papi l' hanno spesso dichiarato. Clemente VIII. nel 1601.; Paolo V. nel 1617.; Urbano VIII. nel 1628.; Alessandro VII. nel 1650.; Clemente X. nel 1670.; e Benedetto XIII. nella sua bolla —*Pretiosus*— dei 16 giugno 1727. Similmente in virtù della permissione, dai vescovi accordata di pubblicare bolle d' indulgenza o di erezione di confraternite, verun parroco, vicario curato, verun sacerdote secolare o regolare, semplicemente approvato, non può assolvere dai casi riservati, sotto pretesto dei privilegi accordati dalle dette bolle, almeno che, nella permissione di pubblicarle non vi sia fatta espressa mensione, che ogni parroco, vicario curato, ed ogni sacerdote semplicemente approvato, possa assolvere dai

casi riservati quelli, i quali vorrebbero, o guadagnare le detta indulgenze, o ascriversi alle dette confraternite; in conformità a quanto Clemente VIII. ha espressamente dichiarato, li 7 dicembre 1604, nella sua bolla -*Quæcumque a Sede Apostolica*.

Quelli ancora, i quali avranno ottenuto la permissione di assolvere dai casi riservati alla Santa Sede, non s' intendono perciò aver il potere di assolvere dai casi, riservati all' ordinario: loro abbisogna una speciale permissione dal medesimo; conforme è stato espressamente deciso da Clemente X., nella sua bolla — *Superna* — dei 22 aprile 1670, nella quale si esprime in questi termini — *Habentes facultatem absolvendi ab omnibus casibus sedi apostolicae reservatis, non ideo a casibus episcopo reservatis posse absolvere* — In fine degl' istessi indulti generali del Papa, ancora per assolvere dai casi, e per dispensare dai voti o dalle irregolarità, riservate al sovrano Pontefice, non si può validamente servirsene, senza averli presentati all' ordinario, ed ottenuta da lui la permissione di metterli in esecuzione: tale é la disciplina generale della chiesa. Si eccettuano nondimeno i brevi secreti e particolari della penitenzieria di Roma, accordati per alcuni casi particolari: questi brevi rimaner devono secreti.

Un confessore, il quale per ignoranza o altramente, ha dato, senza potere, l' assoluzione di un caso riservato, cercar deve ogni mezzo lecito e ragionevole di riparare il suo fallo. Se non gli si presenta alcuno, deve umiliarsi, e pregare il Signore di non punire il penitente per colpa sua. Riguardo al penitente, s' egli è nella buona fede, riceverà il perdono dei suoi peccati, nella prima confessione che farà, con le necessarie disposizioni. Questi peccati confessati nella buona fede, e dei quali, per questa ragione, non si confesserà più, sono rapporto a lui come i peccati, dimenticati involontariamente.

Perchè un peccato sia riservato, vi devono concorrere le seguenti condizioni. 1.° Che sia esterno. Commesso col solo pensiero o col solo desiderio, e senza esser comparso al di fuori, nè con parole, nè con altri segni sensibili, non è punto compreso nella riserva. 2.° Che il peccato sia stato completo, consumato nella specie determinata dalla legge, che lo riserva, almeno che la legge non ingiunga essa stessa espressamente che la riserva ha luogo, abbenchè il peccato non sia

stato che solamente incominciato, o attentato. 3.° Che il peccato sia mortale. Nel dubbio ben fondato, se la materia o la deliberazione è stata sufficiente per un peccato mortale, ogni confessore può assolvere in quest' occasione. È da osservarsi, che una materia per se stessa leggiera, può divenire considerabile, per la proibizione del superiore; infatti vediamo un' infinità di cose, proibite nei concilj, sotto pena ancora di sospensione, e di scomunica, che da se stesse sono leggiere, e qualche volta ancora indifferenti; ma a motivo delle circostanze, possono essere proibite, e divenire la materia di peccato mortale. 4.° Che il peccato sia stato certamente commesso. Non vi é riserva nel dubbio di fatto, cioè a dire allorchè si dubita se l' atto esteriore è stato effettivamente prodotto. Nel dubbio di dritto, cioè a dire, allorchè si dubita se il peccato peraltro certo, è riservato, o nò, il confessore deve sospendere l' assoluzione, sino a tanto ch' egli sia assicurato, che il caso sia o nò compreso nella riserva. 5.° Verun peccato riservato avanti l' età della pubertà. Ogni confessore può sempre assolverne, quando ancora non se ne confesserebbe che in un' età più avanzata. Le leggi, in fatto di riserva, devono esser sempre prese nel loro senso naturale, e conforme all' uso; con questa differenza tuttavia che, quando i termini, senz' essere tirati dalla loro vera significazione, sono suscettibili di un senso più o meno steso, bisogna restringerle, allorché stabiliscono delle riserve: interpretarle nel senso il più favorevole, allorchè appongono alla riserva delle modificazioni, secondo questa regola di dritto — *Odia restringi, et favores convenit ampliari.* —

Per l' istessa ragione, le induzioni, i ragionamenti, i paragoni esser non devono di verun' uso nell' interpretazione di queste leggi. Niente di riservato che ciò che formalmente é espresso. Un penitente omette di buona fede un caso riservato, confessandosi ad un sacerdote che ha il potere di assolverne; se la confessione non è nulla per qualche altro difetto, non è più obbligato, allorchè se ne ricorda, di ricorrere al superiore, o all' istesso confessore. Sarebbe frattanto più convenevole che vi ritornasse, per ricevere i suoi avvertimenti, e subire la penitenza, che il suo stato, meglio conosciuto, potrebbe esigere.

Tra i casi riservati, gli uni hanno delle censure annesse, ed altri non ne hanno. Si cade in un caso riservato, abbenchè

ignorasi invincibilmente, che lo sia: non si può dire lo stesso delle censure; per incorrerle basta esser contumace e ribelle.

I casi riservati alla Santa Sede, hanno tutti qualche censura annessa; quindi il potere di assolverne, porta seco quello di assolvere dalle censure. Ma per i vescovi, si riservano eglino parecchi casi, ai quali veruna censura vi è annessa. Ogni confessore autorizzato dal vescovo a poter assolvere *in generale* dai casi riservati, s' intende ancora di assolvere dalle censure annesse a questi casi, almeno che queste censure non siano *ab homine, et per modum sententiae particularis.* Bisogna eccettuare ancora le altre censure riservate, le quali non sono annesse ai casi riservati, e i delitti di eresia, quando se n' è fatta professione pubblica, e che bisogna farne un' abjura solenne; per assolvere da queste ultime specie di censure; e dall' eresia pubblica, vi abbisogna un potere speciale e particolare.

Se i casi riservati alla Santa Sede sono dubbiosi o secreti; se il colpevole è moralmente impotente di ricorrere a Roma; il vescovo può assolverne; ma questo potere non lo conferisce con quello di assolvere dai casi, a lui riservati. Un confessore approvato per assolvere da questi casi, non lo è perciò per assolvere dai casi, riservati alla Santa Sede, nelle circostanze in cui questi casi devoluti sono al vescovo.

Il confessore, che ha il permesso di assolvere dai casi e dalle censure riservate, non ha perciò il potere di cambiare i voti, o di dispensarne nè di levare le irregolarità o gl' impedimenti dirimenti occulti del matrimonio, nè di riabilitare al dritto di esigere il dovere, nè di dispensare dal giuramento; per tutte queste circostanze, vi abbisogna, un potere speciale ed espresso.

Si sà che non vi è alcun caso riservato all' articolo della morte, e che ogni sacerdote, puranche interdetto e scomunicato, può in questa urgente necessità assolvere ogni sorta di persone. A questo soggetto ecco due osservazioni importantissime. La prima è, che in simile circostanza, la chiesa, accorda ciò che indispensabilmente è necessario per la salute del moribondo, ma niente più: quindi essa non accorda nè il potere di rilevare dalle sospensioni, dalle irregolarità, dai voti, dai giuramenti, nè quello di dispensare dagli impedimenti, etc. La seconda è, che se il moribondo così assoluto, ricuperasse la salute, l' obbligazione rinascerebbe per lui, di presentarsi al superiore, per

ricevere la penitenza del suo peccato; altrimenti caderebbe in una censura simile a quella, di cui egli sarebbe stato assoluto.

Ordinariamente tutti i vescovi sogliono accordare ad ogni sacerdote, semplicemente approvato, il potere di assolvere da tutti i peccati riservati e da tutte le censure annessevi.

1.° Ogni criminoso, condannato a morte, o alle opere pubbliche. 2.° I detenuti nelle prigioni, per qualunque ragione che sia. 3.° Quelli che si confessano per ricevere il viatico e l' estrema unzione, ed in generale, chiunque si trova in una circostanza tale, che obbligato sia indispensabilmente di confessarsi senza dilazione. 4.° Tutte le donne incinte, benchè non fossero che al principio della loro gravidanza. 5.° Tutte le balie, durante il tempo che allattano. 6.° Tutti quelli e quelle che si confessano per ricevere il Sacramento della confirmazione. 7.° Tutti quelli e quelle che si confessano per il matrimonio. 8.° In fine, tutti quelli e quelle, i quali, avuto riguardo alle attuali circostanze, non possono essere rimandati senza assoluzione, a motivo dello scandalo, o del pregiudizio che ne risultarebbe; per esempio, un sacerdote obbligato di celebrare la messa; una ragazza attesa da sua madre per comunicarsi.

Casus reservati Summo Pontifici,
qui omnes annexam habent censuram.

1.° *Violatio clausurae monialium ad malum finem.* 2.° *Violatio immunitatis ecclesiasticae in terminis constitutionis Gregorii XIV.* 3.° *Duellum.* 4.° *Simonia realis in ordinibus, aut in beneficiis; item confidentia,* dummodo sit pubblica. 5.° *Exercitium functionis alicujus ordinis sacri a clerico, notoriè excommunicato, suspenso, vel interdicto.* 6.° *Occisio, mutilatio, vel atrox et enormis percussio clerici, in sacris ordinibus constituti, et clericali habitu induti, aut religiosi, professionis suae habitum gestantis.*

Nota — *Non omnes casus Summo Pontifici reservatos hic referri, sed eos tantum qui his in regionibus frequentius accidere possunt.*

CASUS RESERVATI
Illmo ac Rmo DD. Episcopo Melitensi
cum excommunicatione.

1.° *Accedentes ad monialium monasteria sine licentia*

in scriptis , ibique cum ipsis, vel cum aliis clausuram degentibus colloquentes, exceptis tamen mulieribus honestis, consanguineis tantum in primo et secundo gradu (dummodo non sint regulares, qui adhuc in hujusmodi gradibus conjuncti, licentia in scriptis indigent) eorumdem consanguineorum famulis, ac aliis, quos monasterium adire contigerit operis alicujus manualis gratia. quod a monialibus praestari solet, modo isti abbatissam, et ad crates existentes dumtaxat alloquuntur. 2.° *Sponsi et sponsae ante celebrationem matrimonii carnaliter se cognoscentes, immo sub eodem tecto cohabitantes, vel etiam pernoctantes, et eorum parentes, sive quicumque alii sub quorum cura sunt, id permittentes.* 3.° *Abortum procurantes, etiam faetus inanimati.*

Casus reservati sine excommunicatione.

1.° *Blasphemantes Deum, vel Beatam Virginem.* 2.° *Nefandum sodomiae scelus, etiam cum faeminis, presertim propriis uxoribus, patrantes.* 3.° *Peccatum bestialitatis committentes.* 4.° *Vir fidelis cum muliere infideli, et mulier fidelis cum viro infideli coeuntes.* 5.° *Virginem etiam cum promissione matrimonii stuprantes.* 6° *Parentum percussores.* 7.° *Perjuri in judicio etiam in alterius comodum.* 8.° *Laenocinium committentes, aut domum alteri, vel locum pro actu turpi accomodantes.* 9.° *Conjuges absque legitima causa, ab Episcopo approbata, separatim viventes.* 10.° *Incestuosi in primo vel secundo gradu consanguinitatis, vel affinitatis, nec non in cognatione spirituali.*

PARAGRAFO DECIMONONO

Delle censure in generale.

Le censure sono pene ecclesiastiche, per le quali i fedeli, in punizione di qualche peccato notabile, sono privati, in tutto o in parte, dell' uso dei beni spirituali, lasciati alla disposizione della chiesa. I beni spirituati, dei quali vien uno privato per le censure, non sono nè la grazia, nè i meriti di Gesù-Cristo, nè il frutto delle orazioni o delle buone opere dei particolari, ma i beni che sono nella disposizione della chiesa; per esempio, il dritto d' amministrare o di ricevere i Sacramenti, di partecipare ai santi misteri, alle preghiere pubbliche,

agli offici divini, alle indulgenze, ai benefici, alle dignità ecclesiastiche, alla sepoltura in Terra Santa.

Le censure sono o *à jure* o *ab homine*. Quelle *à jure*, che possono chiamarsi di dritto, sono quelle ingiunte da un canone, uno statuto, o una costituzione, che comanda, o che proibisce in generale, tale o tal' altra azione, sotto questa pena. Le censure *ab homine* sono quelle ingiunte dal superiore, in forma di sentenza, di ordine, o di proibizione particolare, in certe circostanze determinate di tempo, di luogo, di azione, o di persone.

Le differenze tra queste due sorta di censure sono 1.° Che la censura *à jure* è sempre generale; quella *ab homine* sempre particolare. 2.° Che non vi è bisogno di ammonizione; per la censura *à jure*, poichè *lex habetur pro monitione*; quella *ab homine* non può esser imposta che dopo le ammonizioni. 3.° Che la censura *à jure* è una legge di sua natura perpetua: essa non cessa già per morte, traslazione, o destituzione di colui che l' ha ingiunta: quella *ab homine* finisce qualche volta di dritto per morte, traslazione o deposizione di colui, che l' ha pronunciata. E quì fa duopo distinguere ancora tra la censura *ab homine*, ingiunta per forma di *sentenza*, e la censura *ab homine* per forma di comando o di proibizione. Ingiunta per forma di *sentenza*, essa riguarda un fallo passato, che si vuol punire; essa sussiste ancora non esistendo il superiore, che l' ha ingiunta. Quella in forma di comando o di proibizione non ha più luogo dopo la morte, la traslazione, o la destituzione di colui che l' ha ingiunta, almeno che il successore non l' abbia rinnovata, o non l' abbia confermata. Frattanto, incorsa prima della morte, traslazione o destituzione del superiore, obbliga tuttavia ancora, e bisogna ottenerne l' assoluzione dal successore.

L' una e l' altra censura *à jure o ab homine* per rapporto all' effetto ch' esse producono, sono o di *sentenza pronunciata*, *latae sententiae*, o semplicemente *comminatorie*, che chiamansi *ferendae sententiae*. Quelle *latae sententiae* sono incorse di pieno dritto, dapoichè si è fatta l' azione proibita, o che non si è fatta l' azione ordinata, senza che vi sia bisogno di ammonizione, nè di sentenza. Quelle *ferendae sententiae* non sono incorse che dopo le ammonizioni e la sentenza del superiore. Dai termini, nei quali è concepito il ca-

none, lo statuto, o la legge, si conosce se la censura è *latae sententiae*, o *ferendae sententiae*.

Ella è della prima sorte, allorchè espressa trovasi in questi termini: *Sit anathema*; *sit excommunicatus*; *suspensionem incurrat*; *sciat* (*vel noverit*) *se esse interdictum*; *eo ipso*, *ipso facto*, *ipso jure sit excommunicatus*, *suspensus*, *interdictus*; *suspenditur*, *excommunicatur*; *habeatur pro excommunicato*, *suspenso*, *etc*:, o in termini equivalenti. Non è reputata la censura *ferendae sententiae*, o comminatoria, se non riguarda che il futuro, e se non è concepita che in questi termini: *Sub pœna excommunicationis*; *sub interminatione anathematis*; *suspendetur*; *suspendi debet*; *excommunicabitur*; *ab ecclesiae ingressu arceatur*.

Tanto laici, come ecclesiastici, possono esser tutti puniti con le censure: i laici con la scomunica e l' interdetto; gli ecclesiastici ed i religiosi con la scomunica, la sospensione e l' interdetto. I religiosi, puranche esenti, sono sottoposti alle censure del vescovo in ciò che concerne l' amministrazione dei Sacramenti, l' osservanza delle domeniche e delle feste, il servigio delle parrochie, ed in generale tutto ciò, che riguarda la disciplina pubblica ed ecclesiastica. I stranieri sono soggetti ancora alle leggi ed ai statuti delle diocesi, nelle quali trovansi di passaggio.

Gl' impuberi sono, per dritto, esenti dalla riserva, ma non sempre dalle censure; poichè, la loro testimonianza essendo ricevuta in materia criminale, obbligati sono di obbedire agli ammonitori. Fuori di questo caso, affin che sottoposti siano alle censure, bisogna, che ciò sia chiaramente espresso dalla legge.

Diverse cause impediscono d' incorrere le censure, e sono. 1.° L' ignoranza invincibile, sia di dritto, sia di fatto. Colui ancora, il quale ignora che vi sia censura attaccata a tale azione, abbenchè egli sappia che l' azione è proibita, non incorre la censura, se questa ignoranza di dritto non è nè crassa nè affettata. L' ignoranza di fatto scusa puranche, abbenchè non sia invincibile, purchè sia involontaria, quindi colui che percuote un chierico, credendo percuotere un laico, non è scomunicato. 2.° L' impossibilità, non solamente assoluta, ma puranche morale, come allorchè non si è potuto adempire ciò che ordinato era, o evitare ciò ch' era proibito,

che esponendosi a pericoli troppo considerevoli. 3.° Il timore grave, quello capace di scuotere un' anima forte e costante: ciò che si fà da questo incostante non può esser considerato come un disprezzo dell' autorità della chiesa. 4.° La nullità della censura, come, allorchè è ingiunta senza autorità, o che colui avendo l' autorità, ingiungendola ha mancato a qualche formalità *essenziale*; per esempio, s' egli aveva scomunicato senza alcuna ammonizione precedente. Frattanto, almeno che la nullità non sia affatto notoria, bisogna, per ovviare allo scandalo, osservar la censura, almeno in pubblico, sino a tanto che si sia fatta dichiarare nulla.

Allorchè, dopo aver consultate persone virtuose ed illuminate, convinto si rimane della nullità di una censura, il dritto permette di rimediare con appellarsi, dopo aver fatta al superiore un' umile rimostranza: questo è un mezzo, che non si può rifiutare all' innocenza oppressa; ma, nell' istessa oppressione, l' innocenza deve sempre marcare il rispetto dovuto all' autorità. Bisogna ricordarsi, che l' appello non è mai sospensivo, quando si tratta di censure, o di correzione di costumi. Tre specie di censure si distinguono, la scomunica, la sospensione, e l' interdetto. La scomunica *maggiore* priva insieme di tutti i beni spirituali, di cui la chiesa ha la dispensazione: la scomunica *minore*, la sospensione e l'interdetto non privano che in parte.

PARAGRAFO VIGESIMO
Della scomunica.

Due specie vi sono di scomunica: l'una *maggiore*, e *minore* l' altra. La prima è quella, per la quale un fedele è interdetto dal corpo della chiesa, privato generalmente dall' uso di tutti i beni, di cui essa ha la dispensazione, fino a che per una giusta penitenza, abbia meritato di rientrare nei suoi primieri dritti. La scomunica *minore* è quella, che si incorre per la comunicazione con i scomunicati di una scomunica *maggiore*, legittimamente intimata. L' effetto della scomunica *minore* consiste a privare del dritto di ricevere i Sagramenti, di quello di esser nell' occasione provisto di un beneficio; essa però non impedisce, che non si possa amministrare i Sagramenti, nominare o presentare qualcheduno ai benefici o dignità eccle-

siastiche. Allorchè in una legge o in un giudizio ecclesiastico vien pronunciata la pena di scomunica, s' intende sempre la scomunica *maggiore*: affinchè la scomunica non sia che *minore*, bisogna che ciò sia, in termini espressi, marcato dalla legge.

I beni spirituali, dei quali viene uno privato per la scomunica *maggiore*, sono. 1.° Il frutto della comunione dei santi, il suffragio delle pubbliche preghiere della chiesa. Si può, egli è vero e si deve ancora domandare a Dio la conversione degli scomunicati, ma con preghiere particolari. La chiesa non sembra più interessarsi alla loro sorte, eccettuato il venerdì santo, in cui essa prega per loro, e per i giudei. 2.° Il dritto di amministrare e di ricevere i Sagramenti, fuori il caso di *necessità*. Un sacerdote, che l' amministrarebbe ad uno scomunicato denunciato, incorrerebbe egli stesso la scomunica *minore*. 3.° Il dritto di assistere alla messa, ad alcuno degli ufici pubblici della chiesa. Si deve puranche, sotto pena di scomunica *minore*, interromperli, tosto che uno scomunicato denunciato comparisce in chiesa, e di non riprenderli che dopo che sarà sortito, e di abbandonarli s' egli rifiuta di sortire. Frattanto, se sarà la messa, che si celebra allora, e che il canone fosse incominciato, si continuerà fino alla comunione inclusivamente, dopo di che si ritirerà il sacerdote in sacristia ad ultimare le orazioni della messa; e per questa ribellione, lo scomunicato ed i suoi fautori incorreranno una nuova scomunica, *riservata alla Santa Sede*. Si deve nulladimeno soffrire, che gli scomunicati assistino alla predica; bisogna puranche esortarli a sentirla: questo è il mezzo di conversione per loro il più possente. 4.° Ogni comunicazione coi fedeli, fuori nei casi eccettuati dal dritto.

I casi, nei quali è proibito di comunicare con uno scomunicato denunciato, sono compresi nel verso seguente — *Os*, *orare*, *vale*, *communio*, *mensa negatur* — *Os*, significa che non è permesso aver con lui alcuna conversazione. *Orare*, che non si deve pregare con lui, come sarebbe, recitare il breviario. *Vale*, che non gli si deve dare alcun segno di civiltà, nè fargli dei regali. *Communio*, ch' egli è proibito di abitare, di travagliare, di negoziare con esso. *Mensa*, che non bisogna nè mangiare, nè dormire con lui. Comunicando in qualcheduno di questi punti con uno sco-

municato denunciato, non s' incorrerebbe che la scomunica *minore*, ma se si comunicasse al suo delitto, o si desse al colpevole consiglio o appoggio, per favorirlo nel suo delitto, si caderebbe come lui nella medesima scomunica. I canonisti hanno ristretto in questi versi le circostanze, nelle quali si può comunicare con un scomunicato. — *Utile, lex, humile, res ignorata, necesse* — *Utile*, cioè a dire, quando si può portarlo a rientrare nel suo dovere. Questa permissione non è che per quelli, che sono incaricati della sua salute, o che ne hanno ricevuto una particolare commissione dal Vescovo. *Lex*, marca le persone maritate, le quali per legge del matrimonio restar devono insieme, abbenchè uno delle parti sia scomunicato denunciato, senza però che l' innocente possa favorire il delitto dell' altro. *Humile*, riguarda i figli ed i domestici, i quali render possono i soliti doveri al padre e madre, padrone e padrona. Questa permissione non si stende nè ai parenti, nè meno ai fratelli e sorelle, almeno che il Vescovo non ne giudichi altrimenti. *Res ignorata*, cioè a dire, che quelli i quali ignorano la scomunica, non peccano comunicando con lo scomunicato denunciato. *Necesse*, marca la necessità degli affari, che domandano di comunicare con lui; per esempio, un medico per visitarlo, s' egli è ammalato; un creditore per domandargli il pagamento del suo debito; ma non è permesso di contrattare con lui nuovi impegni. Fà duopo rimarcare, che quì non si tratta che degli scomunicati *denunciati* per loro proprio nome, o per qualche circostanza particolare, che abbastanza li dimostra. A quelli tali solamente si applicano, a tutto rigore, le disposizioni quì espresse dalla disciplina ecclesiastica. Ma quando gli scomunicati non sono denunciati, e che sono tollerati, nulla impedisce di comunicare con essi, basta che non si dia luogo ad alcuno scandalo, o che non si abbia niente a temere per la propria fede, e per la sua propria virtù: tutti i loro atti di giurisdizione sono validi, benchè illeciti; e si può aver ricorso ad essi in tutti i casi, nei quali si ha dritto di ricercare il loro ministero, senza verun pericolo. 5.° La sepoltura ecclesiastica, se si avesse sepellito in un luogo santo, chiesa o cimiterio, uno scomunicato denunciato, la

chiesa vuole, che sia dissotterrato, e che il luogo perda la sua consacrazione o la sua benedizione, fino a che sarà fatta una riconciliazione solenne; e quelli che l'avrebbero sepellito, incorrerebbero la scomunica. 6.° Il dritto di elezione ai benefici e dignità ecclesiastiche; ogni esercizio della giurisdizione spirituale, tanto nel foro interno, come nell' esterno, con le eccezioni tuttavia, che si sono accennate. 7.° Il dritto di essere eletto ai benefici e dignità ecclesiastiche.

Da tutto ciò che si è detto, si vede, che gli scomunicati non *denunciati* sono veramente legati avanti Iddio; che non hanno più parte ai suffragi della chiesa, che non possono, senza delitto, ricevere i Sacramenti; che obbligati del resto di osservare la censura, tanto che possono, senza scandalo, la denuncia niente ne aggiunge alla loro scomunica, che la notorietà di dritto: frattanto la chiesa, volendo provedere agli imbarazzi delle coscienze, permette di agire, negli esercizi puranche della religione, con questi scomunicati tollerati, come se non lo fossero. È una compiacenza accordata unicamente in favor degli altri fedeli; gli scomunicati *non denunciati* non possono prevalersene.

PARAGRAFO VIGESIMOPRIMO

DEI MONITORIJ.

Il monitorio è un' avvertimento, un comandamento fatto dalla chiesa, di rivelare ciò che si sà sù i fatti portati nelle lettere monitoriali, o di restituire qualche usurpazione, o di soddisfare, o di riparare qualche ingiuria fatta a Dio, o qualche torto cagionato al prossimo; comandamento appoggiato ad una solenne minaccia di scomunica. La fulminazione è la sentenza di scomunica, data in seguito del monitorio. Osservar si deve, che qualche volta il monitorio ingiunge da se stesso la scomunica, senza che vi sia bisogno di una nuova sentenza, o fulminazione, come sarebbe, quando si leggono questi termini. Quelli e quelle che, sapendo qualche cosa dei fatti sù menzionati, non verranno a rivelare in tal tempo, *noi l' abbiamo scomunicati*, o *li scomunichiamo*, o *saranno scomunicati*, *passato questo tempo*.

I parrochi e vicari curati sono tenuti di pubblicare dall' altare, sulla prima richiesta, i monitorj emanati dal loro superiore, ed è loro proibito di pubblicarne alcun altro. In caso di rifiuto la pubblicazione può esserne fatta da ogn' altro sacerdote, commissionato a questo effetto. Il monitorio si pubblica per tre domeniche consecutive, ed i parrochi e vicari curati devono certificare la pubblicazione in piedi del monitorio; in seguito, se dopo l' accordata dilazione, e l' ultima pubblicazione, le parti querelanti ottengono la sentenza di fulminazione ed ultima fulminazione, i parrochi e vicari curati la pubblicheranno pure per tre domeniche consecutive. Se si fà un' intima di opposizione al parroco, o vicario curato per la pubblicazione del monitorio, deve differirla sino a tanto che l' opposizione sia stata giudicata nulla, e che il giudizio gli sia stato notificato, o che l' opponente ne abbia data la permissione con un' atto che gli sarà stato notificato. Fuori di questo caso, non può sospendere la pubblicazione, essendone richiesto, senza un' ordine del giudice, e senza un consentimento, in iscritto, della parte che l' ha sollecitata. Il sacerdote, che avrà pubblicato il monitorio, potrà ricevere in iscritto le rivelazioni; le farà sottoscrivere, e se il rivelante non sa scrivere, ne sarà fatta menzione; in seguito le sottoscriverà lui stesso, e le rimetterà suggellate al cancelliere del tribunale, ove il processo si trova pendente. Colui che avrà ricevuto le rivelazioni è tenuto di guardare un secreto inviolabile. Se quelli che hanno conoscenza dei fatti, si contentano di dire che pronti sono a deporre in giudizio, allorchè ne saranno richiesti, e decisi a niente dirne di vantaggio, si limiterà a scrivere i loro nomi, cognomi e domicilio.

L' obbligo di rivelare, in virtù di un monitorio, non è solamente per gli abitanti della parrochia, ove è pubblicato; riguarda benanche tutti quelli che trovansi allora nell' estensione della diocesi, da che la pubblicazione perviene alla loro conoscenza; basta di essere nei limiti della giurisdizione del superiore, che l' ha decretato, abbenchè per privilegio o altrimenti uno ne sia esente: quindi i religiosi come semplici fedeli, tutti obbligati sono di obbedire, poichè i

monitorj sono di dritto pubblico, e fanno parte della polizia e della disciplina esterna della chiesa, alla quale tutti sono sottoposti. La promessa, fatta ancora con giuramento, di non mai scuoprire i fatti enunciati nel monitorio, sarà nulla, ed il dovere sarà di violarla. Quest' obbligazione si stende generalmente a tutti quelli, la testimonianza de' quali puol' essere ammessa in giudizio, a quelli i quali, avanti l' età della pubertà, pervenuti sono a quella, in cui possono essere indicati a rendere testimonianza in materia criminale.

Abbenchè la scomunica non sia incorsa, che dopo la sentenza sia stata pubblicata, quelli che hanno conoscenza dei fatti sono obbligati di obbedire immediatamente dopo la prima pubblicazione. Quest' obbligazione sussiste ancora dopo la sentenza. Non vi ha che l' appello interposto al monitorio, che possa sospenderla. Si eccettuano da questa legge. 1.° Il colpevole e suoi complici. 2.° I parenti o alleati del colpevole, fino al quarto grado inclusivamente, nella linea collaterale. Nella linea diretta, tutti esenti sono di rivelare, qualunque sia il loro grado di parentela. Ma sotto il nome di alleati, non si comprendono già quelli, tra i quali non esiste che un' alleanza spirituale. Si danno ciò non ostante certi casi, nei quali i parenti ed alleati non sono dispensati di rivelare; i parrochi, e vicari curati avranno cura d' istruirsene, e consultarne l' ordinario nei loro dubbi sù questo oggetto. Abbenchè le deposizioni di persone infami non possono fare prova, non sono frattanto comprese in questa eccezione, potendo la loro rivelazione servire almeno di presunzione e d' indizio. 3.° Quelli i quali non hanno che una conoscenza vaga, oscura ed incerta dei fatti enunciati nel monitorio. 4.° Quelli i quali non sanno questi fatti, che sotto il sigillo del secreto divino o naturale. Quest' eccezione comprende i confessori; gli altri sacerdoti, dottori, o canonisti, ai quali il fatto è stato proposto, come caso di coscienza; gli avvocati, procuratori, sollecitatori, notari, medici, chirurgi, speziali, e levatrici, i quali non hanno il secreto che in conseguenza delle loro funzioni; quelli i quali non ne sono instruiti, che per una confidenza, fatta sotto il secreto naturale. In questa classe non sono già compresi quelli, ai quali si sa-

rebbe confidata la cosa, prima di esigere da loro il secreto. Frattanto se si trattasse d' un' impedimento dirimente del matrimonio, di un delitto meditato e non effettuato, tendente a pregiudizio notabile di un terzo, di un' innocente esposto ad una condanna ingiusta; in fine d' ogni delitto, che sarebbe di una perniciosa conseguenza per il bene della religione dello stato; verun secreto, oltre quello della confessione, ne dispensarebbe di obbedire al monitorio. 5.° Quelli i quali non potrebbero venire alla rivelazione, senza esporsi ad un pericolo notabile, ed il di cui timore potrebbe spaventare un' uomo fermo. Frattanto questo timore non dispensarebbe già, se si trattasse di delitti pregiudizievoli, o alla religione, o allo stato. Quando il monitorio ha per oggetto un bene perduto, non vi è obbligo di rivelare colui che lo ritiene a giusto titolo, o se nell' impotenza di restituire, dona delle giuste assicuranze, che restituirà, tosto che ne avrà il potere.

Secondo lo spirito della chiesa non si deve domandare monitorj, che per gravi delitti, e scandali pubblici, e quando ancora fosse questa l' unica via per acquistarne le prove. Sollecitarne per motivi di odio o di vendetta, sarebbe una specie di sacrilegio; mentre si farebbe servir la chiesa al delitto, e le sue censure al furore delle passioni. I parrochi e vicari curati avvertir devono il vescovo, se vi è o non vi è d' inconveniente a temere dalla pubblicazione di un monitorio; se quelli che lo domandano, hanno adempito il precetto pasquale; se sono eretici, scismatici, scomunicati; se le cause sono tali, quali le espongono; in fine, se vi è una giusta necessità di ricorrere a questo mezzo. Nella pubblicazione reppresentar devono al popolo, l' ubbidienza dovuta alla chiesa, spiegargli chiaramente in che consiste la scomunica; fargli comprendere i terribili effetti. Reiterando le pubblicazioni, eccitarlo alla rivelazione, per i motivi della pazienza e della carità della chiesa, la quale non può risolversi a scagliare contro i suoi figli l' anatema, che dopo aver moltiplicate le sue istanze, per forzarli in qualche maniera a prevenirne, con la sommissione, le cattive conseguenze.

Arrivato il giorno della pubblicazione della sentenza di

scomunica, della fulminazione ed ultima fulminazione, faranno conoscere con qual dolore la chiesa si vede obbligata procedere con rigore ed interdire dal suo seno i suoi figli ribelli. Esorteranno il loro popolo a levar le mani verso il Signore, per implorare la sua misericordia sopra questi cuori induriti. Fonderanno il loro dire sulle mire della chiesa, sempre benefica, in mezzo ancora de' suoi più spaventosi rigori. Se essa separa, se essa rigetta, con tanto fragore, i cattivi, e per premunire i buoni, per liberarli ed allontanarli da un commercio contagioso; è per imprimere a tutti un salutare timore, ed un' alta idea della santità, che essa pretende mantenere nella società de' suoi figli. In seguito, il sacerdote procedendo alla pubblicazione della sentenza, la pronuncierà con tuono il più grave, ed il più proprio a marcare il suo dolore e la sua compassione. Frattanto, farà mettere il popolo a ginocchione, lo esorterà a piangere la caduta e la disgrazia dei colpevoli, a sforzarsi di placare la collera di Dio, temer le censure della chiesa, e di non provocarle coi suoi delitti.

Abbenchè la scomunica sia incorsa dalla prima pubblicazione della sentenza, senza che vi sia bisogno di altre monizioni o ceremonie; nulladimeno, se in un caso straordinario, le parti ottengono una sentenza di fulminazione, si pubblicherà all' altare una volta solamente. Si avrà l' attenzione di avvertire essere un' errore di credere, che la scomunica non è incorsa, se la sentenza non è fulminata con estinzione di candela, suono di campana etc. Siccome queste ultime ceremonie non sono ordinariamente che per le scomuniche estraordinarie, ove i colpevoli denunciati sono per nome e cognome, non si devono impiegare senza un' espresso permesso dell' ordinario. La scomunica incorsa per non aver obbedito al monitorio, essendo una scomunica *ab homine*, verun confessore, sebbene approvato per assolvere dai casi riservati, può assolverne in alcun' altra circostanza che in pericolo di morte, senza averne un potere espresso e ben specificato.

PARAGRAFO VIGESIMOSECONDO.

DELLA SOSPENSIONE.

La sospensione è una censura che priva un prete dall' eser-

cizio del potere, che gli appartiene, per ragion del suo ordine, del suo officio, o del suo beneficio, in tutto o in parte, per un tempo o per sempre, in punizione di qualche fallo considerabile.

In tre sorta si distinguono le sospensioni; in quelle dell' ordine, in quelle dell' oficio, ed in quelle del beneficio. Per la sospensione dell' ordine, un' ecclesiastico é privato dall' esercizio degli ordini, che ha ricevuto. Per la sospensione dell' oficio, è privato dall' esercizio dell' oficio e giurisdizione ecclesiastica, che appartiene, o al suo impiego, o al suo beneficio, o alla sua dignità. Per la sospensione dal beneficio, è talmente privato dai frutti dei suoi benefici, che non può più percepirli come suoi.

La sospensione è, o totale, o parziale. La totale è quella, che riguarda tanto l' ordine, che l' oficio ed il beneficio. La parziale qualche volta non è, che dell' ordine, qualche volta dell' oficio, qualche volta ancora parte dell' uno o dell' altro, senza privare del rimanente; onde, si può sospendere un sacerdote dalla celebrazione della messa, senza sospenderlo dal ministero della penitenza. Se il canone, statuto o decreto, che comanda o proibisce un' azione sotto pena di sospensione, si esprime senza restrizione, bisogna intenderlo dalla sospensione totale, come per la scomunica semplicemente detta; s' intende sempre la scomunica maggiore. Se la legge si esprime con restrizione, la sospensione non s' intende che agli effetti chiaramente marcati.

Colui il quale non è sospeso che dall' ordine, non perde punto la giurisdizione esterna che gli appartiene, a ragion del suo oficio, o del suo beneficio; ma solamente quella attaccata all' ordine, da cui è sospeso; quindi un parroco, vicario curato, il quale non è sospeso, che dall' esercizio del suo sacerdozio, conserva il regime e l' amministrazione pubblica della sua parrochia; ma non può esercitare la giurisdizione, ch' egli ha sopra i suoi parrochiani nel foro interno. Colui il quale è sospeso, di una maniera assoluta, dall' ordine, non può esercitare alcuna funzione di qualunque ordine, che si sia. Colui, il quale è sospeso da un' ordine inferiore, s' intende sospeso da tutti gli ordini superiori. Ma colui, il quale è sospeso da un' ordine superiore, non s' intende perciò sospeso dagli ordini

inferiori; poichè può egli avervi dei falli molto gravi per rimuoverlo dalle prime funzioni del santo ministero, che non gli sono bastevoli per allontanarlo dalle funzioni meno considerevoli; quindi colui il quale non è sospeso che dalle funzioni dell' ordine sacerdotale, può esercitare le funzioni del diaconato, suddiaconato ed ordini minori. Se la sospensione non è inflitta che per un tempo o sotto condizione, essa cessa sì tosto che il tempo è spirato, o che la condizione è compita; ma allorchè è inflitta senza limitazione, non può esserne riabilitato che con l' assoluzione. Colui il quale viola la sospensione, pecca mortalmente. S' egli esercita solennemente le funzioni dell' ordine, da cui é sospeso incorre l' irregolarità. Colui il quale è sospeso dal suo beneficio, benchè secretamente, non fa suoi i frutti del suo beneficio; e frattanto, non è meno obbligato alla recita del divino ufficio, ed a soddisfare tutti i pesi del suo beneficio; poichè nè la chiesa, nè i fondatori soffrir ne devono del suo delitto e della sua ribellione. La sospensione, puranche *totale*, non fa perdere il titolo del beneficio: si può, ancora dopo aver incorsa questa censura, ed averla violata, rientrare in tutti i suoi dritti, con la penitenza. Ma, oltre la sospensione, vi sono altre due pene canoniche, *la deposizione e la degradazione*, che spogliano di tutto, e che, quando sono state una volta inflitte ad un' ecclesiastico, non gli lasciano più alcuna speranza di rientrare nel suo stato. Il tribunale pronuncia la deposizione; ma il vescovo, solo può procedere alla degradazione.

PARAGRAFO VIGESIMOTERZO
Dell' interdetto.

L' interdetto è una censura, per la quale la chiesa proibisce l' uso dei Sagramenti, la celebrazione dell' ufficio divino e la sepoltura ecclesiastica in tutto o in parte in punizione di qualche delitto, o di qualche disubbidienza grave e scandalosa. Si divide l' interdetto in locale, personale e misto. L' interdetto locale è quello che cade sopra i luoghi, come sarebbe, allorchè il vescovo proibisce di celebrare i santi misteri e l' ufficio divino in certe chiese, e di sepellire in certe chiese ed in certi cimiteri. L' interdetto personale è quello che cade direttamente sopra le persone, e che le impedisce di ricevere ed amministrare i Sagramenti, di assistere agli uffici divini,

e di celebrarli; ed in fine le priva della sepoltura ecclesiastica. Una persona interdetta ritiene sempre l' interdetto in qualunque luogo ch' essa vada, o ch' essa si trova: in veruna parte può esser ammessa, nè ai Sagramenti, nè ai sacri uffici, nè alla sepoltura ecclesiastica. L' interdetto *misto* comprende il locale ed il personale, e cade alla volta sulle persone e sopra i luoghi.

Si divide ancora l' interdetto, sia locale, sia personale, in interdetto generale, ed in interdetto particolare. L' interdetto generale è quello, per cui tutto un luogo, come sarebbe una città intiera, un casale, ove tutti gli abitanti di questi luoghi sono interdetti. L' interdetto speciale e particolare è quello, per cui qualche sito di un luogo, come sarebbe alcune chiese di una città, o alcune persone di questo luogo, ovvero una chiesa, o un cimiterio solamente, sono interdetti. Si può ancora dividere l' interdetto in quello che dura sempre, ed in quello che non è che per un tempo; e questo tempo è determinato, o non lo è. Se il tempo è determinato, l' interdetto cessa da se solo col tempo stabilito. Se l' interdetto è attaccato ad una condizione, cessa tosto che la condizione è adempita. Ingiunto senza limitazione di tempo, dura fino a tanto che sia levato da colui, che lo ha ingiunto — In punizione di uno scandalo, o di un' ingiuria fatta alla chiesa, non dev' essere tolto che dopo, che il male sia stato riparato.

Ecco le regole per giudicare dell' interdetto.

1.° L' interdetto non cade che sopra i luoghi e sopra le persone espressamente denominate: quindi se il solo popolo è nominato nell' interdetto, il clero non vi è compreso. Così pure, se le chiese del luogo sono solamente interdette, gli abitanti non lo sono, ed eglino andar devono altrove ad assistere ai divini uffici. Se i soli abitanti sono interdetti, le chiese non lo sono; i forastieri vi ponno sentire la messa. 2.° L' interdetto di un tutto cade sopra le sue parti e le sue dipendenze; quindi l' interdetto di una città cade sopra tutte le parti della città, e sopra i sobborghi; ma l' interdetto della parte non cade sopra il tutto. 3.° L' interdetto del principale cade sopra gli accessori. Essendo la chiesa interdetta, lo sono ancora le cappelle, il chiostro, il cimiterio, se gli è contiguo. Ma l' interdetto dell' accessorio non cade sul principale. 4.° Quando

l' interdetto locale è generale, se le chiese non sono nominatamente interdette, vi si devono fare *secretamente* i soliti uffici, cioè a dire, le *porte chiuse*, senza suono di campane, ed a voce bassa, di sorta che al di fuori non si possa niente sentire. Ma se l' interdetto locale è *speciale*, non si può fare alcun' ufficio nelle chiese, *nominatamente* interdette. Se queste chiese sono parrocchiali si permette dal vescovo di dirvi solamente la messa, una volta per settimana, ed in un giorno che non sia festivo, nè di domenica, affin di rinnovare le ostie, consacrate a favor degli ammalati, almeno che avuto riguardo al troppo cattivo stato della chiesa, non sia stato espressamente proibito dal vescovo; si aggiunga ancora questa condizione, ed è che non vi sarà nella chiesa con il sacerdote, che la sola persona necessaria per servir la messa: le porte saranno allora chiuse, e non si suonerà veruna campana. 5.° Allorchè la chiesa principale di un luogo, come sarebbe la cattedrale, la collegiale, o la parrochiale osserva l' interdetto, tutte le chiese della città o del casale, qualunque elle siano, devono osservarlo, facendo nulladimeno, come già si é detto, i loro uffici ordinari in secreto, se non sono *nominatamente interdetti.* I religiosi ancora, e tutti gli altri si pretendono esenti, devono così bene osservarlo; ma se la loro chiesa non è *nominatamente interdetta*, possono fare i loro uffici secretamente, e senza ammettervi i loro serventi. Contravenendo a qualcheduna di queste disposizioni, essi incorrono la pena della scomunica.

Nel tempo di un' *interdetto generale*, purchè le chiese non siano *nominatamente interdette*, di un' interdetto *speciale* e *particolare* fare si può l' ufficio divino, *pubblicamente ancora*, nelle feste del santo Natale, di Pasqua, di Pentecoste, nella festa del Corpo del Signore, e tutta l' intiera ottava, nelle feste dell' Immacolata Concezione, Annunciazione ed Assunzione della SS.ma Vergine, nella festa del martirio dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, nella festa della conversione del grande Apostolo San Paolo, nostro amorosissimo padre, e suo miracoloso naufragio in questa fortunatissima isola di Malta, da cui riconosciamo la nostra conversione alla fede di Gesù-Cristo, nelle feste titolari delle chiese parrochiali, dai primi vesperi fino alla compieta del giorno della festa inclusivamente, con questa distinzione però, *che quelli i quali*

anno dato luogo all' interdetto, *non devono approssimarsi all' altare.*

La chiesa non volendo che alcuno di quelli, per i quali Gesù Cristo è morto, perisca, permette che si battezzino i bambini in tempo dell' interdetto, ma bisogna, che ciò si faccia a porte chiuse, e non ammettere che le persone assolutamente necessarie per la ceremonia, come sarebbero il chierico, la mammana, il patrino e la matrina, con il padre del bambino. Permette puranche che si conferisca la confermazione, e che si riconciglino i peccatori, *purchè non siano scomunicati, e non siano stati denunciati interdetti; poichè in questo caso non devono riceversi, che dopo avranno soddisfatto alla chiesa.* Essa vuole che si amministri il viatico ai moribondi, ma senza solennità, osservando ogni volta la convenevole decenza in queste occasioni: il sacerdote entrerà con un sol chierico in chiesa per prendervi il SS.mo Sagramento, e non si comincierà a far sentire il campanello, che al momento, in cui il sacerdote sortirà dalla chiesa: al ritorno il sacerdote rientrerà solo con il suo chierico, per deporre il Sagramento nel tabernacolo. Di questa maniera praticar devono i Parrochi e i Vicarii curati tutte le volte che sono interdette le loro chiese, per motivo di riparazioni trascurate, e ciò fino a tanto che dura questo interdetto particolare. La chiesa permette puranche, nell' interdetto *generale*, di far riunire una volta al mese, o una volta la settimana, *il popolo ch' è interdetto*, per annunciargli la parola di Dio, ed eccitarlo al pentimento, ed alla riparazione del male, per cui ha incorso questa pena.

Nel tempo di un' interdetto *generale*, non si accorda a veruno la sepoltura ecclesiastica, eccettuato a quei laici, che avrebbero un particolar privilegio, o ai preti che non sono specialmente interdetti, che non hanno dato luogo personalmente all' interdetto, e che l' hanno esattamente osservato, purchè frattanto, che non si sepelliscano in un luogo *nominatamente interdetto*; che si faccia senza solennità, senza suono di campane, ed anche senza alcuna ceremonia. Gli ecclesiastici, che *celebrano o sepelliscono in un luogo interdetto*, o che interdetti essi stessi, celebrano i divini misteri, o vi

assistono, cadono nell' *irregolarità*. Tutti quelli, che amministrano i Sagramenti agli interdetti, eccettuati i casi permessi, che li ammettono ai divini uffici, sono interdetti di entrare in chiesa. Tosto che un sacerdote si accorge, o è avvertito, che vi ha in chiesa qualcheduno di questi tali, si comporterà come si è marcato nel paragrafo XX. della scomunica, pag. . . Finalmente, colui che sepellisce in un luogo santo un' *interdetto denunciato*, o che sepellisce ogni altro in un luogo *nominatamente interdetto*, o che accorda la sepoltura *durante un' interdetto generale*, *è scomunicato di pieno dritto*, chiunque sia chierico o laico, secolare o regolare, esente o non esente.

PARAGRAFO VIGESIMOQUARTO
Dell' assoluzione delle censure.

Ogni sacerdote semplicemente approvato, può assolvere dalle censure *à jure*, quando non sono riservate, e che non siano state portate al foro contenzioso. Ma per quelle che sono riservate, bisogna distinguere: O queste censure riservate sono annesse a dei casi riservati, o nò. Se sono annesse a dei casi riservati, tutti quelli approvati per assolvere *generalmente* dai casi riservati, possono assolvere da queste censure. Ma se queste sono censure riservate, senz' esser annesse a dei casi riservati, vi abbisogna, ai confessori puranche approvati per assolvere generalmente dai casi riservati, un potere espresso per assolvere da queste sorta di censure.

A riguardo delle censure *ab homine*, l' assoluzione è sempre riservata a chi l' ha inflitte, o al suo superiore, o al suo successore.

Due sorta di assoluzione dalle censure vi sono, una *assoluta*, *condizionale* l' altra. L' assoluta è quella che discioglie intieramente. La condizionale, che non discioglie già intieramente, si suddivide in tre differenti assoluzioni. La prima, che chiamasi *ad effectum*. La seconda *ad cautelam*. E la terza, che è *cum reincidentia*. L' assoluzione ad *effectum* è quella per la quale il superiore ecclesiastico riabilita, *nel foro esterno* solamente, colui che un' incorsa censura rende incapace, sia di una grazia che gli è accordata, sia di qualche atto che trattasi di fare. Quest' assoluzione, senza difetto per il foro interno,

n fa che togliere, *all' esterno* l' incapacità proveniente dalla isura. Tale è l' assoluzione che il Papa inserisce nelle collaai dei benefici, e quella che il vescovo o i superiori danno le elezioni. L' assoluzione *ad cautelam* è quella che il eriore, o il giudice d' appello accorda all' appellante, per visione, dopo aver preso una sommaria conoscenza della sa, per la quale è stata inflitta. Il fine è di rendere l' apante abile a proseguire i suoi dritti, senza che si possa ttargli l' eccezione della censura, da lui incorsa. L' assolu- ie *cum reincidentia* è quella, per la quale uno è assoluto a censura, a condizione di ricadervi, se non eseguisce ciò gli vien prescritto. Tale è l' assoluzione data in pericolo morte, ed in tutte le altre circostanze, fuori delle quali il erdote non avrebbe il potere di assolvere.

l vescovo può assolvere, e dare poter di assolvere, dalle sure riservate al Papa, come dai casi che gli sono riservati a tanto che sono occulti, cioè a dire, fino a tanto che lelitto è nascosto, e che non è stato portato in foro conten- o. Può ancora assolverne, e dare il potere di assolverne, tutti i casi dubbiosi. Può assolvere, e fare assolvere, dai e dalle censure riservate al Papa, benanche pubbliche, rchè i colpevoli non sono in istato di ricorrere a Roma.

)gni sacerdote, approvato per sentire le confessioni, può lvere dalla scomunica *minore*, non essendo mai stata riata. Si da l' assoluzione da questa censura, come da tutte ltre, *nel foro interno*, con queste parole, le quali prece- o, e che devono sempre precedere l' assoluzione sagramen- : — *Te absolvo ab omni vinculo excommunicationis etc*: che l' assoluzione dalle censure si dia nel Sagramento della itenza, sia che si da, fuori del tribunale, nel foro esterno, gna sempre darla avanti l' assoluzione dei peccati: la rate è, che la censura, se è una *scomunica*, o un' *interdetto*, n' impedimento all' assoluzione sagramentale; bisogna lelo prima di tutto.

CENSURÆ RESERVATÆ

Illmo ac Rmo DD. Episcopo Melitensi

xcommunicationes à jure, quæ reservantur, sex sunt.

.° *Haeresis. Per haeresim intelligi debet propositio*

scriptis aut verbis, seriò et pertinaciter asserta, contra catholicam fidem. Annexa est censura excommunicationis, eaque reservata. 2.° Verbis, aut scriptis, seriò et pertinaciter asserere aliquam è propositionibus damnatis per definitiones dogmaticas, ab universa ecclesia receptas. — Annexa est censura excommunicationis, eaque reservata. 3.° Simonia realis occulta in beneficiis, aut in ordinibus; item confidentia occulta, et crimen eorum, qui spontè, seu scienter, vel simoniae reali, vel confidentiae cooperantur. Annexa est censura excommunicationis, eaque reservata. 4.° Gravis, ex ira, percussio clerici, in sacris ordinibus constituti, et clericali habitu induti, aut religiosi, proprium suae professionis habitum gestantis. Annexa est censura excommunicationis, eaque reservata. Si percussio esset enormis et atrox; casus esset summo Pontifici, cum excommunicatione reservatus. 5.° Duello confligere; ad id provocare; id ipsum acceptare. Erit etiam casus reservatus illud suadere, si effectus sequatur annexa est censura excommunicationis, eaque reservata. 6.° Incendium occultum, malitiosè, et data opera, procuratum. Annexa est censura excommunicationis, eaque reservata.

Si quæ sint aliae excommunicationes à jure communi reservatae, vel vim non habent in diœcesi Melitensi, vel in ea non sunt reservatae: undè quilibet presbiter, simpliciter approbatus, ab iis absolvere potest in hac diœcesi. Quod spectat excommunicationes ab homine (et inter illas annumeranda est ea quam incurrit qui monitorio non paret), ita specialiter reservantur, ut nullus confessarius ab iis absolvere possit, sine peculiari facultate.

SUSPENSIONES RESERVATÆ.

1.° Talem suspensionem incurrit qui ordinatur ab alieno episcopo, absque licentia ordinarj sui; aut a proprio episcopo, supposita alia persona ad subeundum examen; aut qui scienter sub falso titulo ordinationem recipit. 2.° Qui jussu DD. episcopi admonitus, ut è domo sua ejciat, sive ancillam, sive qualemcumque aliam faeminei sexus personam, quam hospitio servat contra diaeceseos statuta, nec monito paruit elapso mense post

monium, incurrit pariter suspensionem reservatam. 3.° *Qui alterius parochiae sponsos, sine illorum Parochi, aut episcopi, licentia, matrimonio jungit, aut benedicit, incurrit suspensionem reservatam.* 4.° *Parochus qui sine legitima causa doctrinam christianam edocendi in diebus dominicis et festivis intra annum neglexerit per quatuor vices continuas, aut acto discontinuas, suspensionem a divinis, episcopo reservatam, ipso facto incurrit.* — Synod. Diœcesana cap. 3. de doctrina christiana §. 4., 5. — *Si quis missam non dictam falsò adnotaverit aut falsam de missarum celebratione fidem confecerit, suspensionis, episcopo reservatae, paenam ipso facto incurrit.* Synodus diœces: cap. 1. de sacrif. missæ §. XXIII. *Si quae sint aliae suspensiones, à jure communi reservatae, vel vim non habent in hac dioecesi, vel in ea non reservantur: unde quilibet presbyter, simpliciter approbatus, ab iis absolvere potest in hac dioecesi.*

Aliæ censurae quæ ipso facto incurruntur
in diœcesi Melitensi, sednon sunt reservatæ.

Nullæ sunt hujusce generis, in statutis hujus diœcesis, excommunicationes; sed tres sunt suspensiones, quæ ipso facto incurruntur, et a quolibet confessario tolli possunt. 1.° *Talis est suspensio quam incurrit qui confessiones fidelium, absque approbatione, audiret, aut scienter, vel ex ignorantia crassa, a casibus reservatis absolveret, absque facultate ab iis absolvendi.* 2.° *Parochus qui, absque D.D. episcopi licentia, per quatuor dominicos dies continuos, a sua parochia absens fuerit, ipso facto, quarta illa dominica elapsa, talem incurrit suspensionem.* 3.° *Ecclesiastici, qui per tres vices continuas, et sine legitima caussa minime intervenientes ad collationes casuum conscientiæ, et sacrarum rubricarum ad missæ celebrationem pertinentium, quae in qualibet hebdomada fiunt omnibus hujus dioecesis pareciis, poenam suspensionis, ipso facto omnino incurrunt per diem tantum proximè sequentem. Memores sint ecclesiastici ejusdem paenae contemptum operari in ipsis irregolaritatem.*

PARAGRAFO VIGESIMOQUINTO

DELLE IRREGOLARITA'.

L' irregolarita è un' impedimento canonico, che rende inabile a ricevere gli ordini, e a fare le funzioni di quei già ricevuti.

L' irregolarità è un' impedimento canonico, cioè a dire, stabilito dalla chiesa, e che per conseguenza non può risguardare, che quelli sommessi all' autorità della chiesa; donde ne siegue: 1.° Che non vi ha, a parlar propriamente, irregolarità di dritto divino, e meno ancora di dritto naturale. 2.° Che non s' incorre giammai l' irregolarità per un delitto commesso prima del battesimo. Un infedele può bene avere un fondamento d' irregolarità; ma frattanto che rimane infedele, non può dirsi ch' egli sia propriamente irregolare.

L' irregolarità rende inabile a ricevere gli ordini. Non è già che uno irregolare non riceva l' ordinazione validamente; ma che non può riceverla senza peccare: quindi, l' irregolarità non rende già talmente incapace di ricevere l' ordinazione, che questa incapacità renda l' ordinazione nulla. D' altronde l' irregolarità esclude ancora dalla semplice tonsura. Tale è il sentimento universale dei canonisti e dei teologi.

L' irregolarità rende altresì inabile a fare le funzioni degli ordini ricevuti: essa ne proibisce l' uso e l' esercizio. L' irregolarità è, o di difetto *ex defectu*, o di delitto *ex delicto*. L' irregolarità *ex defectu* proviene da un semplice difetto, senza alcun peccato. L' irregolarità *ex delicto* è quella incorsa per un delitto, al quale essa è attaccata.

Otto sorta di difetti rendono irregolare. 1.° *Difetto di nascita*. I figli legittimi sono irregolari; ma questo difetto cessa, se vien riparato per susseguente matrimonio del padre e della madre. 2.° *Difetto di spirito*. Insensato, imbecille, furioso, energumeno, lunatico, ignorante, epiletico: tutti questi difetti, eccettuata l' ignoranza, quand' anche più non esistono, rendono per sempre irregolari quelli, che non sono già negli ordini. Allorchè quelli che hanno ricevuto gli ordini, ne sono attaccati, non possono, abbenchè si siano in seguito liberati, continuare l' esercizio delle

loro funzioni, che dopo un' anno, e che il vescovo avrà prove convincenti della loro guarigione stabile e radicale. 3.° *Difetto di corpo*. Egli consiste in una difformità corporale, che inspirerebbe orrore, o disprezzo, la quale impedisce di adempire le funzioni dei sacri ordini, senza una notabile indecenza. Quindi, si devono riguardare, come irregolari, quei sciancati, che non possono fare all' altare le ordinarie genuflessioni, nè celebrare la santa messa con quella decenza degna dell' azione: gli uomini sfigurati d' una maniera notabile; quelli che hanno perduto l' occhio sinistro, che è l' occhio del canone, il pollice o l' indice di una delle mani, etc. Nulladimeno, allorchè questi difetti non sopravvengono che dopo ricevuti gli ordini, non s' intende privato dell' esercizio di quelli che può adempire con decenza: per esempio, un sacerdote che non potesse più celebrare, potrebbe sempre confessare, predicare, battezzare. Nel dubbio poi, se qualche difetto di corpo rende o non rende irregolare, spetta ai vescovi a giudicarne. I superiori delle communità religiose non hanno questo dritto a riguardo dei religiosi, che sono loro sottoposti. Quelli che non possono bere del vino, non sono tanto irregolari, che inabili, di dritto divino, a ricevere gli ordini sacri. Il Papa stesso non può dispensarli, poichè non ha autorità di permettere a consacrare sotto la sola specie del pane. 4.° *Difetto di età*. L' età richiesta dai sacri canoni, è di ventidue anni incominciati per li suddiaconi, ventitre per li diaconi, di venticinque per il presbiterato. Sono riguardati, come irregolari, i neofiti, cioè a dire, quelli novellamente battezzati, e che non possono essere ancora bastantemente confermati nella via spirituale. 5.° *Difetto di riputazione*. Vi è un' infamia *di dritto*, ed un' infamia *di fatto*. Il dritto dichiara infami i sacrileghi, gli usurarj pubblici, i spergiuri, i concubinari pubblici, i simoniaci, gli ubbriachi, i duellisti, quelli condannati per qualche delitto, e generalmente tutti quelli, i quali, reputati infami, sono in conseguenza esclusi di prestar testimonianza in giudizio. La chiesa stende questo impedimento a quelli ancora, i quali avrebbero subito una penitenza pubblica e solenne. L' infamia *di fatto* è quella che proviene

da un delitto enorme, e di pubblica notorietà. 6.° *Difetto di libertà, o di obbligazione*, il quale ha luogo quando, dopo esser stato incaricato di qualche amministrazione considerevole di beni pubblici o particolari, non si ha reso conto, o non si è peranche discaricato. 7.° *Difetto di sacramento*. Si esclude dall' ordinazione chiunque è stato maritato due volte, overo ha sposato una vedova, o una femmina, la quale notoriamente non era vergine; colui il quale non si è separato dalla sua sposa, convinta di adulterio; o che l' ha ricevuta, dopo averla abbandonata per questa causa; colui in fine, il quale avrebbe contrattato un matrimonio di fatto, dopo aver ricevuto gli ordini sacri, o fatti dei voti solenni di religione. 8.° *Difetto di diletto*, sotto il quale si comprende chiunque ha contribuito efficacemente e prossimamente alla morte o alla mutilazione di qualche persona, abbenchè con giustizia, come sarebbe in un giudizio criminale, o in una guerra giusta. Se la guerra era evidentemente ingiusta, il solo portare le armi basterebbe per incorrere l' irregolarità, se si fossero trovati in qualche combattimento, in cui vi si avrebbe qualcheduno ucciso o mutilato: ma quest' ultima irregolarità sarebbe piuttosto un' irregolarità *ex delicto*, che un' irregolarità *ex defectu*. Quelli i quali, senza discostarsi dai limiti di una giusta difesa, uccidono, o mutilano un' ingiusto aggressore, non incorrono l' irregolarità; ma perchè egli è difficile, in questi casi, di decidere se si sono trapassati o nò i limiti della moderazione, bisogna sempre prendere le parti le più sicure, e domandare dispensa, tanto più che, *nel dubbio dell' omicidio, o della mutilazione, il diritto dichiara l' irregolarità sempre certa*.

I peccati che rendono irregolari, o le irregolarità *ex delicto* sono: 1.° Il ribattezzamento, cioè a dire, la profanazione del Sacramento del battesimo, reiterandolo, o ricevendolo più di una volta, senza che vi sia giusto soggetto di dubitare della validità del primo. 2.° *La violazione delle censure*, cioè, allorchè non si lascia, prima di esserne stato assoluto, di fare le funzioni dei suoi ordini. 3.° *L' esercizio solenne di un' ordine, che non si ha ricevuto*: come sarebbe, se un suddiacono battezzasse solennemente, se amministrasse la santa euca-

ristia, se facesse l' uffizio di diacono, etc. 4.° *L' esercizio illecito degli ordini stessi ricevuti* : allorchè si celebra in una chiesa interdetta. 5.° L' aver ricevuto qualche ordine *per saltum*, cioè a dire, senza aver ricevuto quello che precede. Tale sarebbe il delitto di chi riceverebbe il presbiterato, prima di esser stato ordinato diacono. 6.° Il ricevere illecitamente gli ordini: il che accade, allorchè se ne riceve qualcheduno, abbenchè ne sia attualmente scomunicato, sospeso, o interdetto, overo, allorchè si ricevono fraudolentemente, senza esame, senza esser stato ammesso dal vescovo, o sotto il nome di un' altro che sarà stato ammesso, o allorchè essendo stato ammesso ai quattro minori, ne riceve il suddiaconato. 7.° La professione *pubblica* dell' eresia, o l' apostasia di un religioso, il quale rinuncia al suo stato. 8.° In fine, *l' omicidio o la mutilazione* volontaria, ed anche l' omicidio e la mutilazione casualmente accaduta, quando l' uno o l' altra provengono da un' atto *illecito e pericoloso* o mancanza di aver usato abbastanza di precauzione e di diligenza per evitare il pericolo. S' incorre parimenti l' irregolarità per semplice consiglio o comando. Lo stesso s' intende di quelli, che procurano un' aborto.

Le irregolarità si rimuovono in differenti maniere. 1.° Tra quelle *ex defectu*, quelle che provengono da difetto *di corpo*, *di età*, *di libertà o di obbligazione*, si tolgono con la sola cessazione del difetto. 2.° Quella che proviene da difetto di nascita è rimossa dalla professione religiosa, di sorte che un religioso può essere promosso a tutti gli ordini, abbenchè nato fuori di un legittimo matrimonio; ma non può essere egli innalzato alle prelature, siano secolari, siano regolari. Il vescovo può dispensare puranche dal difetto di nascita, in quanto alla tonsura, agli ordini minori, ed ai benefici semplici ; ma non già per tutto il resto. 3.° Le irregolarità cagionate da un difetto, che toglie la facoltà di esercitare le principali funzioni degli ordini, per esempio, l' imbecillità di spirito, la privazione delle mani, etc. non possono essere rimosse da veruna dispensa. 4.° Ogni irregolarità *ex defectu* alla riserva di quella che proviene da difetto di nascita, non può esser tolta che dal Papa. 5.° Il battesimo scancella tutte quelle *ex de-*

illius oratoris Titii, quod, postquam idem orator carnaliter cognovit Fabiam, postea ignarus impedimenti, bona fide (o conscius impedimenti), tractatum habuit de contrahendo matrimonio cum sorore dictæ Fabiæ. Cum autem dictum impedimentum sit occultum, tractatus verò sit publicus, et, nisi ad effectum deducatur, scandala exhindè vero-similiter oritura sint; cupit orator, ad vitanda scandala, et pro conscientiæ suæ quiete, de præmissis, de quibus summè dolet, absolvì, et secum dispensari. Quare humiliter supplicat, ut super his de opportuno remedio auctoritate apostolica dignetur Eminentia vestra providere.

» Dignetur Eminentia vestra responsum dirigere ad me infrà scriptum. N. N.

Esprimere quì si deve il nome del luogo e della persona, alla quale il rescritto dev' essere indirizzato; il paese e la città, per esempio: N. N. canonico tesoriere della santa insigne collegiata parochiale chiesa della città Senglea. A Malta.

L' uso della penitenzieria è di non confidare comunemente l' esecuzione dei suoi brevi, che ai dottori in teologia, o in dritto canonico: ma se non vi è alcuno nel luogo, in cui sono i supplicanti; o se eglino hanno incominciato ad aprire la loro conscienza ai di loro pastori, ad un sacerdote, che non è dottore in teologia, o in dritto canonico, e ch' eglino vi abbiano più confidenza, che in ogn' altro confessore, si aggiunga — Et quia in oratoris (o oratricis) loco nullus reperitur confessarius in theologia magister, vel canonum doctor, vel alius ad exequendum privilegiatus; dignetur Eminentia vestra providere et disponere ut etiam alius exequi valeat - overo - Et quia orator (o oratrix) conscientiam suam aperuit confessario, qui non est nec in theologia magister, nec canonum doctor, nec privilegiatus, dignetur, etc. - overo - Et quia orator (o oratrix) conscientiam suam aperuit proprio suo paroco, qui non est in theologia magister, nec canonum doctor, dignetur Eminentia vestra disponere ut is etiam exequi valeat - allora il breve viene così indirizzato - Discreto viro confessario ex approbatis ab ordinario, per latorem, o latricem, o latores eligendo - overo - Proprio latoris, o latricis, o latorum parocho,

2.° *Ad remanendum in contracto.*

Eminentissime etc.

» Fabius, conscius (o ignarus) impedimenti, contraxit in facie ecclesiæ matrimonium cum muliere, cujus matrem, (o filiam, o sororem, o sorores duas) prius carnaliter cognovit. Quare, cum absque scandalo separari non possint, et impedimentum sit occultum humiliter supplicat pro absolutionis et dispensationis remedio. Dignetur, etc.

FORMULA DI LETTERA.

Allorchè si vuole indirizzarsi ai sotto penitenzieri.

Siccome, oltre il Cardinale gran penitenziere, vi sono penitenzieri subordinati, cioè li Francescani riformati e li Domenicani; può uno indirizzarsi ad essi, come pure a qualcheduno dei procuratori-generali degli ordini. Ecco una formula della lettera, che si può loro scrivere, e di cui pagar si deve l' importo.

Admodum Reverende in Christo Pater.

» Quod gravia et copiosa admodum reverende paternitatis negotia interpellem, urget charitas proximi. Si quidem Titia votum simplex perpetuæ castitatis emisit; sed, cum de facto orbata suis parentibus, variis exponatur incontinentiæ periculis, ita ut continenter se vivere posse diffidat, (o sed cum carnis stimulis adeo agitata sit, ut et maximè dubitet continere posse, et propterea de ejus incontinentia probabiliter timendum sit) enixè rogat dispensationem ad effectum nubendi, ut sibi debitum conjugale et exigere et reddere liceat. Quare humiliter rogat, et ego cum ipsa, dignetur admodum reverenda paternitas necessariam dispensationem, pro foro interno, apud sacram penitentiariam, amore Dei et proximi, procurare, et obtentam mihi transmittere. Deus, omnis charitatis largissimus retributor, dabit mercedem, quæ ut copiosa sit, exiguas meas preces promitto, et vestris humillimè me commendo.

Admodum Reverendae Paternitatis vestrae
servus in Christo addictissimus, N.N.

L' indrizzo si può mettere in italiano, o in latino, in questi termini.

Admodum Reverendo Patri procuratori-generali ordinis Franciscanorum reformatorum, o Dominicanorum.

Romae.

SUPPLICA IN ITALIANO

Per ottenere dispensa dal voto di castità perpetua, o di entrare in religione.

Ad contrahendum.

Eminentissimo Signore.

La supplicante ha fatto voto di castità perpetua (o di farsi religiosa ;) ma essa si trova in pericolo di violarlo, causanti i violenti stimoli della carne che ne risente, (o perchè avendo perduto suo padre e sua madre, trovasi esposta a molti pericoli ;) quindi per quiete di sua conscienza, domanda umilmente che il suo voto sia cambiato, ad effetto di contrattar matrimonio.

— L' indirizzo è questo —

A Sua Eminenza
Il Sig. Cardinale gran-penitenziere
Roma.

Bisogna esattamente esprimere il nome della persona, alla quale dev' essere indirizzata la risposta, e non temerne il dettaglio. Si dirà, per esempio. Vostra Eminenza avrà la bontà d' indirizzare la sua risposta al Sig. N. N. dimorante a N. in Malta ; e di commettere, per accordare alla supplicante la richiesta grazia, il suo proprio parroco, o il confessore al quale ha incominciata la sua confessione, ed aperta la sua conscienza.

SUPPLICA

Per ottenere dispensa dai voti semplici di religione.

Eminentissime ac Reverendissime Domine.

» Exponitur humiliter Eminentiæ vestræ pro parte devoti illius oratoris Ferdinandi, quod ipse aliàs gravi morbo laborans, se religionem ingressurum simpliciter vovit. Cum autem orator, ob stimulos carnis quos sentit, continenter vivere posse non speret ; pro suæ conscientiæ quiete, cupit votum hujusmodi, ad effectum contrahendi matrimonium,

in alia pœnitentiæ et pietatis opera, per Sedem Apostolicam commutari. Quare Eminentiæ vestræ humiliter supplicat, ut super his de opportuno remedio auctoritate apostolica providere dignetur.

Dignetur, etc.

SUPPLICA

Per ottenere dispensa dall' impedimento proveniente dall' adulterio, separato dall' omicidio.

» Exponitur humiliter Eminentiæ vestræ pro parte devotorum oratorum Ferdinandi et Theclæ, quod ipsi alias, vivente oratricis marito, insimul adulteraverunt, data sibi ad invicem fide de matrimonio inter se contrahendo, si dictus maritus præmoreretur; et deinde illo defuncto, neutro tamen oratore in ejus mortem machinante, de matrimonio inter se contrahendo tractarunt. Cum autem impedimentum ex præmissis proveniens, sit occultum, tractatus verò publicus, et nisi ad effectum perducatur, scandala inde exoritura sint, ad ea vitanda, ac pro suæ conscientiæ quiete, cupiunt oratores à præmissis, de quibus plurimum dolent, per Sedem Apostolicam absolvi, secumque desuper dispensari. Quare Eminentiæ vestræ humiliter supplicant, ut super his de opportuno remedio, auctoritate apostolica providere dignetur.

Dignetur, etc.

SUPPLICA

Concernente la Simonia.

» Exponitur humiliter Eminentiæ vestræ, pro parte devoti illius oratoris Leopoldi, quod ipse alias quoddam beneficium ecclesiasticum simoniacè obtinuit, et deinde in suis ordinibus se exercuit, fructusque ex præfato beneficio recepit: cum autem dictus orator de præmissis, quæ occulta sunt, plurimum doleat, præfatumque beneficium dimiserit, suosque ordines deinceps exercere, ac beneficia ecclesiastica cum cura et sine cura recipere licite posse desideret; ideo, pro suæ conscientiæ quiete, cupit per Sedem Apostolicam absolvi, secumque dispensari. Quare Eminen-

quando il confessore ha adempito il suo ministero, donando l' assoluzione e la dispensa, non può più, sul penitente, che quanto poteva prima, in virtù del potere accordatogli dall' ordinario. Supponendo che la grazia sia stata nulla, a causa delle cattive disposizioni del penitente, molti dotti canonisti sostengono, che il confessore può tuttavia eseguire il breve, perchè la sua commissione non è ancor finita: egli è più sicuro di ottenere un' altro breve. In una materia sì importante, bisogna sempre prendere il partito più sicuro.

Injuncta ei paenitentia salutari. Le penitenze espresse nei brevi, secondo i differenti casi, sono comunemente queste: - *paenitentia salutaris*; *paenitentia gravis et longa*; *paenitentia gravis et diuturna*; *paenitentia gravissima et perpetua*; *paenitentiae opera perpetua*, *interque sint aliqua quotidiana*. - Una penitenza *salutare* è quella che propria è ad espiare il delitto, ed a preservare dalle ricadute. La penitenza è considerabile, *gravis*, quand' essa si fa sentire dal suo peso: tale sarebbe il digiuno, le mortificazioni dure, la visita di chiese lontane, le orazioni da farsi a ginocchia piegate. La penitenza è lunga, allorchè dura un' anno. Essa è di durata, *diuturna*, quando s' impone per tre anni. La penitenza per essere grave, *gravissima*, dev' essere tripla di quella che è grave. La perpetua deve durare tutta la vita, ma non deve già necessariamente essere giornaliera, almeno che il breve non esprima, - *paenitentiae opera perpetua*, *inter quae sint quaedam quotidiana*. - In fine bisogna osservare. 1.° Di non dare mai alcuna penitenza, che possa far sospettare il delitto del peccatore. 2.° Che, quando il breve prefige che il penitente si confesserà una volta per mese, non è permesso di dispensarlo che per una impossibilità reale. 3.° Che niente impedisce di dare, per penitenza, le stesse opere, che il peccatore si è di già imposte volontariamente, purchè non si sia impegnato per voto.

Et aliis quæ de jure fuerint in jungenda. Quindi un penitente il quale vuol' essere dispensato, ha egli oscurata la riputazione del prossimo? ha egli restituito il bene altrui? ha egli vissuto in un libertinaggio scandaloso? Bisogna, sopra ciascuno di questi articoli, obbligarlo a ciò che domanda la

giustizia e la ragione. Questa clausula, benchè non fosse nel breve, si devono sempre esigere queste riparazioni.

Dummodo impedimentum occultum sit. La penitenzieria non dispensa, nè intende dispensare che dai casi occulti. Ogni breve della penitenzieria è nullo, quando il fatto è pubblico.

Et aliud impedimentum canonicum non obstet. Se un confessore trovasse il suo penitente legato da un impedimento, che non aveva palesato, sia per ignoranza, o altrimenti, bisognerebbe riscrivere alla penitenzieria, ricordarle l'impedimento di cui aveva essa accordata la dispensa, ed esporle quello di cui non si aveva fatta menzione. Se questo ultimo impedimento era pubblico, bisognerebbe indirizzarsi alla dataria, ma non sarebbe già meno necessario di riscrivere alla penitenzieria, esponendo qual'è questo impedimento pubblico, e che se ne ha domandata dispensa alla dataria, affinchè la penitenzieria conosca tutta l'estensione della grazia che gli si domanda.

Nullis super his adhibitis testibus , aut litteris datis. Tutto dovendo esser secreto , il confessore non può donare veruna attestazione della grazia accordata.

Praesentibus laceratis, quas, sub paena excommunicationis latae sententiae laniare tenearis. La censura sarà incorsa con il solo fatto: quindi tosto, che il breve è eseguito, il confessore deve lacerarlo, di maniera che non se ne possa niente leggere. Il più sicuro è di bruciarlo.

Neque eas latori restituas: quod si restitueris, nihil ei praesentes litterae suffragentur. Ciò non significa, che se il confessore ha la debolezza di rimettere il breve al penitente, la grazia sarebbe nulla; ma solamente, che non gli potrebbe servire a niente nel foro esterno.

2.° *Ad remanendum in contracto.*

Dopo l'esposto del fatto, il breve continua così: — « Nos igitur discretioni tuæ committimus, quatenus si ita est, dictum latorem, audita prius, etc: a quibusvis sententiis, censuris et pænis ecclesiasticis , quas propter præmissa quomodolibet incurrit, absolvas ... injuncta ei pro tam enormis libidinis excessu, gravi pænitentia salutari, ac confessione sacramentali semel quolibet mense pertempus arbitrio tuo statuendum, et aliis injunctis, etc.

« Demum, dummodo impedimentum præfatum sit occultum, et separatio inter latorem, et dictam mulierem fieri non possit absque scandalo, et excohabitatione de incontinentia probabiliter timendum sit, aliudque canonicum, non obstet, cum eodem latore, ut dicta muliere de nullitate prioris consensus certiorata, sed ita cautè ut latoris delictum nusquam detegatur, matrimonium cum eadem muliere, et uterque inter se de novo, secretè, ad evitanda scandala, prædictis non obstantibus, contrahere, et in eo postmodum, etc. »

A quibus sententiis, censuris; etc. Qui non si tratta che di censure stabilite dal dritto comune, o da statuti particolari, contra coloro che contrattano matrimoni incestuosi o nei gradi proibiti; poichè la dispensa che la penitenzieria accorda per casi occulti, non può riguardare una persona, la quale sarebbe stata nominatamente colpita di censura, per aver contrattato un matrimonio invalido, e che la penitenzieria mai non accorda il potere di assolvere da una censura pubblica.

Quas, propter praemissa, quomodolibet incurrit, absolvas. Queste parole restringono il potere del confessore alle censure incorse per il delitto, che l'oggetto è della dispensa. Se si trova nel penitente altri peccati, ed altre censure riservate, non si può assolvere senza un potere speciale dell' ordinario.

Ut dicta muliere de nullitate prioris consensus certiorata, etc: Questa clausula, di cui la difficoltà si fa facilmente sentire, domanda nell' esecuzione, molta attenzione ed avvedutezza. Si tratta di far conoscere la nullità del matrimonio, senza dar luogo di scuoprirne la causa. I teologi ed i canonisti propongono, in verità, differenti mezzi, per far rinovare questo consenso; ma non tolgono che in parte la difficoltà. Tutto ciò che si può dire, è che bisogna con grande attenzione esaminare il genio delle parti, i loro costumi, i loro inclinazioni, i sentimenti ch' eglino hanno l' un per l' altro, se si amano, o si odiano, il loro stato e condizione; e che un confessore non deve mai determinarsi sopra un caso così delicato, senza prima consultarne l' ordinario.

Uterque inter se de novo, secretè. Quindi il consenso deve rinovarsi senza testimoni; e di qualunque maniera che sia rinovato, è sufficiente, purchè non sia puramente interno.

BREVE DI DISPENSA

Del voto di castità perpetua, o di religione *Ad contrahendum.*

« Nos discretioni tuæ committimus, quatenus, si ita est, dictam latricem, etc: absolvas, injuncta ei pænitentia salutari, sibique votum præfatum, ad hoc tantum ut matrimonium legitime contrahere, et in eo debitum conjugale exigere et reddere licitè valeat, in sacramentalem confessionem semel quólibet mense, et in alia pænitentiæ opera perpetua per te injungenda, inter quæ sint etiam aliqua - (Religionis quam ingressura fuisset) quæ quotidie facere teneatur, ad eum finem ut, ea adimplens meminisse semper possit obligationis qua hujusmodi voto astringebatur, prout secundum deum ipsius animæ saluti expedire judicaveris, dispensando commutes in foro conscientiæ tantum, etc. »

La più difficile di queste clausule è — *quatenus si ita est*, cioè a dire, *si constet oratricem carnis stimulis adeo agitatam esse, ut et maximè dubitet continere posse, et propterea de ejus incontinentia probabiliter timendum sit.* Se la tentazione non è che leggiera o mediocre, non é là il caso della dispensa. Nel dubbio, bisogna proporre delle pratiche proprie a calmare le passioni, prescrivere un ricorso frequente alla regina delle vergini; ingiungere delle elemosine, la frequenza dei Sacramenti, etc:, affine se, tutto considerato, si vide un pericolo probabile di caduta, è sufficiente ragione per la dispensa: il Papa non domanda altra cosa — *propterea de ejus incontinentia probabiliter timendum sit.*

Sibique votum ad hoc tantum, etc. Se la penitente si permettesse al di là di ciò, che è permesso nel matrimonio, trasgredirebbe il suo voto; poichè il voto sussiste per tutto il resto. Se essa retrocedesse, e non volesse più maritarsi, il suo voto riviverebbe per intiero. In fine, dopo la morte del suo sposo, non potrebbe essa prenderne un secondo senza dispensa, almeno che la prima non fosse stata generale, ciò che non accade che di raro, portando il breve ordinariamente: — *ita quod si viro, cui conjungetur, supervixerit, castitatem servet.*

In sacramentalem confessionem etc:, et in alia paeni-

tentiae opera, etc:, inter quae sint etiam aliqua religionis etc. Questa clausula riguarda la materia che dev' essere sostituita a quella dell' antico voto; essa consiste. 1.° Nell' obbligo di confessarsi una volta per mese. 2.° In altre opere di penitenza, che devono essere imposte a perpetuità. 3.° Di queste opere alcune devono essere praticate ogni giorno; ed abbenchè compatibili con lo stato del matrimonio, é duopo frattanto, ch' esse tendano a rammentare alla penitente il suo voto, e l' ordine ancora nel quale essa promesso aveva di entrare, supposto che avesse fatto voto di religione. 4.° Si vuole in questo ultimo caso, ch' essa siegua, in qualche cosa, le pratiche del monastero, in cui voleva entrare; gli si può ingiungere di ascoltare la messa ogni giorno, o di esaminare per qualche tempo la sua conscienza, o di leggere un capitolo di un libro di pietà, o di digiunare qualche volta. 5.° Se la persona dispensata divenisse libera per morte del consorte, la penitenza finirebbe, perchè il voto ricomincierebbe, almenoche non fosse un voto di religione, poichè questo essendo tolto per sempre, la penitenza che gli è surrogata, non finisce che con la vita. Il confessore avvertir deve la sua penitente, di ricordarsi ogni giorno il voto, di cui è stata discaricata, e ciò nel tempo ch' essa fa la sua quotidiana penitenza: tale è l' intenzione della penitenzieria, *ad cum finem ut, ea adimplens, meminisse possit obligationis qua hujusmodi voto astringebatur.*

BREVE DI DISPENSA
In caso di Simonia.

« Nos discretioni tuæ committimus quatenus, si ita est, dictum latorem, audita prius sacramentali confessione, dummodo cum effectu præfatum beneficiun simoniacè obtentum dimiserit, et non aliter aquibusvis sententiis, etc: absolvas, injuncta ei pro modo culpæ pænitentia salutar; quodque culpabiles in præfata simoniæ labe, quantum potest, moneat ad impetrandum a sede apostolica absolutionem, nec non fructus a se ex præfato beneficio perceptos, prout de jure restituat, et aliis quæ de jure fuerint injungenda. Demum, dummodo præmissa sint occulta, cum eodem latore, suffragantibus sibi dignis pænitentiæ fructibus et meritis, alioque ei canonico non

obstante, super irregularitate per eum ex præmissis quomodolibet contracta, quodque illa et aliis præmissis non obstantibus in suis ordinibus ministrare, ac beneficia, sive cum cura, sive sine cura, non tamen illud super quo commissa fuit simonia, dummodo ei alias canonicè conferantur, recipere et retinere licitè valeat, misericorditer dispenses, in foro conscientiæ, etc.»

Dummodo praefatum beneficium dimiserit. Bisogna assolutamente che il simoniaco abbia abbandonato il suo beneficio, poichè la penitenzieria non dispensa comunemente della simonia reale, che nei seguenti casi: 1.° Allorchè un'avversario, disperato di vedere che voi andate per esser provisto di un beneficio, regala danaro al patrono, o al collatore, o agli elettori, per donarglielo, conferirglielo, o eleggerlo affinchè non avendolo che per via simoniaca, voi non l'abbiate veramente. 2.° Allorchè uno provisto ha fatto tutti i suoi sforzi per impedire la simonia, ch'egli temeva, o che sospettava dalla parte di quelli che avevano un falso zelo per i di lui interessi. 3.° Essa accorda qualche volta questa dispensa, per evitare lo scandalo che potrebbe accadere scuoprendone una simonia secreta, o a causa della povertà di un beneficiato, il quale ne ha assolutamente bisogno per il suo mantenimento.

Il confessore esaminar deve la condizione della famiglia del supplicante, i suoi pesi reali, s'egli ha parenti poveri, che la natura e la religione l'obbligano egualmente di soccorrere. Il confessore avrà puranche riguardo al luogo, ove dimora il supplicante, alla sua età, etc:; s'egli è ancora, o uò in stato di travagliare per la chiesa. Ma in generale si può dire che, quando si espone esattamente la verità, di raro la penitenzieria permette di ritenere il beneficio acquistato per simonia. Il confessore deve scrupolosamente verificare se l'esposto sia falso. Se ne fanno sovente delle necessità immaginarie, ed accade pur troppo che si temono dei scandali in tali circostanze ove non vi sarà che edificazione allorchè la penitenzieria rimette le rendite del beneficio, esige ordinariamente, che una parte sia data ai poveri, ed alla chiesa del luogo, ove il beneficio è situato. Se lo stato del penitente non gli permette di restituire al momento, il confessore gli prescri-

le narici, la bocca, le mani, i lombi e li piedi, organi principali, coi quali si commette il peccato. Ai sacerdoti l' unzione delle mani si fà al di fuori, perchè il di dentro è stato consacrato nella loro ordinazione.

Se l' ammalato mancasse di una di queste parti, bisognerà farne l' unzione sulla più vicina, almeno che non vi fosse pericolo, o d' incomodare l' ammalato, o di offendere la modestia: per esempio, si farà alla giuntura, se non avesse mano. Non si deve ommettere veruna di queste unzioni, puranche sulle persone, che non hanno mai fatto uso di certi sensi: come sarebbero i ciechi, i sordi e muti di nascita; poichè, sebbene non abbiano mai avuto l' uso, gli uni di un' organo, gli altri di un' altro; hanno però potuto desiderare criminalmente di averlo, per abusarsene. Non si deve giammai tralasciare veruna unzione, quando si possono fare tutte; diversamente, bisognerebbe piuttosto ommettere le ultime. Essendo urgente il pericolo, si devono ommettere le ceremonie e le preghiere preliminari, e farne una sola unzione sopra un' organo unico, dicendo: *Per istam sanctam unctionem,* ✠ *et suam piissimam misericordiam, indulgeat tibi Dominus quidquid per omnes sensus deliquisti.*

Si potrebbe ancora, se il tempo lo permettesse, non fare che una unzione per tutte, passando prontamente sopra un' occhio, un' orecchio, una narice e le labbra, una mano, il lombo ed un piede, senza fare alcun segno di croce, si pronunciarebbe allora una sola volta la forma, esprimendovi tutti i sensi di questo modo: *Per istam sanctam unctionem, et suam piissimam misericordiam, indulgeat tibi Dominus quidquid per visum, auditum, odoratum, gustum, locutionem, tactum, ardorem libidinis, et gressum deliquisti.* Così si deve usarne in tempo di peste. Si deve ancora, in questo caso, servirsi, per ogni ammalato, di una spatola di legno, quale subito dopo si getterà nel fuoco. Ma in tutti questi casi, se l' ammalato sopravvive, si riprenderanno le ommesse preghiere. Se l' ammalato spira, bisogna cessare le unzioni. Nel dubbio, che non sia ancor spirato, bisogna finirle, dicendo - *Si vivis, per istam sanctam, etc.* Se il sacerdote,

che amministra il sacramento, cade senza conoscenza in un deliquio, che non gli permette di ultimare la sua funzione, un' altro continuerà, senza reiterare ciò ch' è stato fatto.

La forma di questo sagramento è la preghiera che fa il sacerdote - *Per istam sanctam unctionem*, *etc.* Questa forma non si pronuncia che una sola vola sugli organi doppii, gli occhi, le orecchie, le mani ed i piedi, ma vi si fanno due unzioni, cominciandone dalla parte dritta, e non si finisce di pronunciare la forma, che nel finire la seconda unzione. Bisogna fare le unzioni in forma sempre di croce, almeno che non se ne abbia il tempo, come si è già osservato sopra. Quella a fare sulla bocca di un arrabbiato, può esser fatta sulla guancia, quando vi ha pericolo di toccare la sua saliva.

Il soggetto di questo sacramento è ogni fedele battezzato, ammalato ed in pericolo di morte. Non si deve amministrarlo, nè ai ragazzi, i quali non sono ancora pervenuti all' età della discrezione, nè agli insensati, i quali lo sono stati sempre, nè a quelli, i quali non sono in istato di malattia, abbenchè d' altronde in pericolo, o pure sul punto di morire, come sono le persone prossime a far naufragio, a montare all' assalto, etc., nè a quelli la malattia de' quali non grave, nè in fine a quegli uomini privi di buoni costumi e di riputazione, che si sà con certezza di non essersi ripentiti. Nel dubbio, se un ragazzo sia pervenuto all' età della ragione, e se un peccatore si sia ripentito, gli si deve amministrare, quando ancora queste persone non l' avessero domandato. Si deve ancora amministrare agli insensati, i quali hanno avuto degli intervalli di ragione., purchè non vi sia alcun pericolo d' irriverenza. In quanto ai furiosi, se hanno dei buoni momenti, si deve attendere questi lucidi intervalli per amministrarglielo: ma s' eglino non ne hanno, non si deve esporre il sacramento all' irriverenza.

Le debolezze in un' età decrepita sono una malattia assai grave. Si deve dare l' estrema unzione ai vecchi, i quali, benchè senza febbre, provano delli svenimenti minacciati. Abbenchè l' ammalato esser deve al punto di un-

prossimo pericolo per ricevere questo sacramento, non bisogna frattanto aspettare che l' ammalato abbia perduto la speranza, molto meno che abbia perduto ogni conoscenza; sarebbe privarlo, nei momenti che ne ha bisogno, di molte grazie, e di una parte dei frutti del sacramento. L' estrema unzione non si deve reiterare nella stessa malattia, e nello stesso stato di malattia; ma se vi sarà un tempo di convalescenza, e che in seguito accada una ricaduta, non si deve esitare di amministrarla una seconda volta.

Il solo sacerdote è il ministro di questo sacramento: ma questa funzione è riservata ai parrochi, e vicari curati, o ai sacerdoti da loro commissionati, o pure dal vescovo. Un regolare il quale, fuori il caso di necessità, oserebbe esercitarla, caderebbe in una scomunica, riservata alla Santa Sede.

L' uso il più generale, in ogni tempo osservato in questa diocesi di Malta, è di amministrare il SSmo viatico avanti l' estrema unzione: conviene conformarvisi. Tuttavia però se l' ammalato non ha potuto confessarsi nè communicarsi avanti di riceverla, è obbligato sempre, potendolo, di sodisfare a questi due doveri.

PARAGRAFO PRIMO

DELLE DISPOSIZIONI NECESSARIE A RICEVERE IL SACRAMENTO DELL' ESTREMA UNZIONE.

La prima è lo stato di grazia. Non si deve mancare giammai di confessare l' ammalato, se può confessarsi. Se egli non lo può, eccitarlo almeno alla contrizione, la quale, unita a questo sacramento, opererà l' effetto della penitenza, della quale è il compimento. Si deve inculcare all' ammalato, che quest' ultimo rimedio si accorda sopratutto per riparare le antiche negligenze commesse nel ricevere gli altri sacramenti; che la contrizione esser deve quì più perfetta che mai, poichè si tratta di comparire, forse in un momento, avanti quel Dio, il quale, in verità, è il Dio infinitamente misericordioso, ma che giudica puranche la stessa giustizia. Egli è singolarmente in queste circostanze, che i Parrochi, Vicarii curati ed i confessori trovansi spesso nel caso di risvegliare l' attenzione degli ammalati, sulle ob-

bligazioni del loro stato, del loro impiego, del loro beneficio. Troppo ordinariamente, trovandosi in buona salute, le avranno ignorate o trascurate: non vi penserebbe nemmeno alla morte, se un pastore, o un zelante confessore, fermo e prudente, non profittasse del solo momento a scegliere per far rientrare in sè stessi questi uomini indolenti, ed impedirli almeno di morire nell' impenitenza.

La seconda disposizione è una viva fede, una ferma confidenza nella virtù di questo sacramento; quella che Gesù Cristo esigeva da coloro, i quali ai suoi piedi domandavano la loro guarigione. San Giacomo l' insegna chiaramente con queste parole: *Et oratio fidei salvabit infirmum.*

La terza è una carità ardente, un' amor di Dio, che faccia desiderare di vederlo e di possederlo per tutta l'eternità. Se vi è una circostanza in cui quest' amore manifestar si deve, consiste sopratutto in questi ultimi momenti. Si raccomanda instantemente al zelo dei Parrochi e Vicarii curati d' inspirare, con ogni mezzo, questi sentimenti, allora sì necessari, e di farne pronunciare, almeno di cuore, gli atti al moribondo.

La quarta è, per quanto sia possibile, l' attenzione attuale alle orazioni ed alle ceremonie della chiesa: non vi è di più commovente, di più proprio a penetrare il cuore della più viva compunzione.

La quinta è una rassegnazione intiera alla volontà di Dio, sia ch' egli voglia renderci la salute, o darci la morte. Dopo l' amministrazione si deve esortare l' ammalato a soffrire con pazienza, ad offrire a Dio i suoi dolori a reiterare gl' atti di fede, di speranza, di carità, di rassegnazione alla volontà di Dio, di abbandono tra le mani della sua misericordia.

PARAGRAFO SECONDO.

Dell' assistenza degli ammalati nelle agonie.

Abbenchè purificato nel Sacramento della penitenza, abbenchè fortificato con il Santo Viatico, abbenchè munito dell' estrema unzione, un' ammalato non ha mai un bisogno più pressante dell' assistenza del suo pastore, che in quei momenti di agonia, ed in quell' ultimo combattimento contro la morte.

Sofferente, spossato dai dolori d' ogni genere, attorniato dai parenti, da costernati amici, sul punto di tutto lasciare,

e puol' essere ancora in preda ai rimorsi, sturbato da triste rimembranze, spaventato dalla sola idea del giudizio, i suoi mali si aggravano, il suo spirito s' indebolisce, si abbassa; frattanto il demonio raddoppia i suoi sforzi, le sue astuzie ed i suoi furori: non ne rimane più che un' istante, ed in questo istante bisogna combattere gli orrori della morte, il pericolo dell' inferno, il timore della giustizia di Dio, i dolori della natura, l' astuzia e la malizia del demonio: in un momento quest' anima, redenta con il sangue di Gesù-Cristo, sarà perduta o salvata, secondo che lo zelo del pastore si animerà o si rallenterà. Qual' oggetto di sollecitudine! Avvi di più interessante per un pastore, degno del suo nome? vi è un dovere più sacro per lui che di raddoppiare, in simile circostanza, la sua attenzione e le sue cure?

Senza dubbio egli deve, di buen' ora, premunire i moribondi con i suoi avvertimenti, con i sentimenti ed i pensieri della fede, i più propri a sostenerli, allorchè non avranno più l' uso dei sensi, e che non potranno più intendere. Ma che il loro zelo gli faccia sempre temere di non aver mai fatto abbastanza; raddoppiare le loro visite, riguardarsi come responsabili delle loro anime, e riflettano che Dio gli ha detto di ognuna di quelle confidate alla di loro cura: *Custodi virum istum, qui, si lapsus fuerit, erit anima tua pro anima ejus*. 3. Reg. XX. 39.

Gli ultimi momenti essendo quelli, in cui le insidie del demonio sono le più a temere, devono i Pastori applicarsi a discuoprire le tentazioni ed il genere di attacco, ch' egli impiega contro i moribondi. Deve opporre la speranza alla disperazione, ed il timore alla presunzione. La tentazione la più ordinaria, e la più a temersi, è la diffidenza; devono fissarsi a mostrare Dio, qual tenero padre, più sensibile al ravvedimento che ai traviamenti de' suoi figli, il quale gli corre incontro per stringerli al seno, e ristabilirli nei loro dritti: devono dire e ripetere che Dio ama sopratutto a far misericordia, ch' egli ascolta più la sua bontà che la sua giustizia, allorchè ci vede ricorrere con fiducia alla sua misericordia; che la sua bontà, come dice Sant' Agostino, è infinitamente al di sopra della nostra malizia; e la sua misericordia assicu-

ita a chiunque pone in lui ogni sua speranza: *Sperantem i Domino misericordia circumdabit.* Ps. XXX. 10.

Presentando ai moribondi la croce di Gesù-Cristo, si deve oro mostrarla qual più sicuro rifugio dei peccatori: ricordar oro che da questa croce è discesa su di essi la misericordia; h' essa dev' essere la forza dei deboli, il coraggio dei tiidi, la consolazione degli afflitti, la fiducia e la speranza i tutti: dir loro, di entrare nelle piaghe del divin Salvare, come in un' aperto rifugio, per attingervi i meriti osì infiniti che la giustizia istessa di Dio. Ma non si deve oro parlare nè troppo lungamente, nè troppo alto, nè roppo presto. Che le parole siano vive e penetranti, le reghiere corte e piene di sentimenti affettuosi. Bisogna di anto in tanto fare una pausa, per dar tempo all' ammalato li riflettere, ed internarsi in ciò che avrà inteso. Sopra utto aiutarlo a produrre spesso atti di fede, di speranza, li carità, di contrizione, di rassegnazione alla volontà di Dio, di desiderio dei beni eterni, di fiducia nei meriti, assione e morte di Gesù-Cristo. Presentargli di tempo in empo a baciare il Crocifisso, accompagnandone quest' azione con qualche riflessione, o aspirazione corta, ma tenera d ardente di amore: animarlo ad invocare il santo Nome li Gesù, questo sacro Nome, il più terribile al demonio, d il più consolante per noi; a rassegnarsi, come questo livino modello, alla volontà di Dio, nostro Padre; a offrire, a suo esempio, ed in unione al suo sacrificio. nginocchiato avanti il Crocifisso, pronunciare, di un tuoo di voce divoto ed affettuoso, qualche preghiera commoente, ma corta. Questa pratica edificherà gli assistenti, li attirerà a riunirvi le loro preghiere; ed il moribondo edrà, non senza consolazione, il pio interesse che se ne rende alla sua salute.

Accorgendosi che, lungi d' incommodare l' ammalato, si difica con queste dimostrazioni, e che si fà in lui nascere in santo ardore per la pietà, si potrà suggerirgli un numeo più grande di atti, fargli qualche pia lettura, quale s' inerromperà di tanto in tanto. Quella della passione è senza dubbio la più santa e la più utile; si potrebbe aggiungervi

qualche capitolo della sacra scrittura, convenevole ai suoi bisogni: leggergli ancora qualche libro di pietà, relativo al suo stato, mescolandovi delle riflessioni corte, ma animate. Il psalmo 118. è pieno di sentimenti propriissimi a consolare, a soccorrere un'ammalato, ad eccitare l'amore, la fiducia, la sommissione, le virtù allora le più necessarie.

Verun sentimento più lodevole senza dubbio, che la tenerezza di un padre per i suoi figli, di un marito per la sua consorte, di un figlio per suo padre e sua madre: ma in quei momenti, questa tenerezza puol' essere qualche volta troppo viva, e dividere gli affetti di un cuore, che non deve essere più che a Dio. Accorgendosi dunque che la presenza di queste care persone cagiona delle impressioni troppo tenere e troppo vive, si devono impegnare a ritirarsi. Mostreranno eglino per il moribondo un più vero interesse, lasciandolo allora occuparsi più liberamente, ed unicamente dei grandi oggetti che l'attendono.

Giunta l'agonia, non si deve abbandonare il moribondo. Spesso accade, che in mezzo ancora della più profonda oppressione, la conoscenza rinasce tutto iu un colpo. Spesso essa esiste, abbenchè non è annunciata da verun segno esterno. In tutti i casi si deve, sino alla fine sostenere la vigilanza: che lo zelo del pastore, in questi momenti di battaglia, divenghi più attento e più tenero: scortare quest'anima, confidata alle sue cure, fino nell'ombra della morte. Suggerirgli, di tempo in tempo, qualche aspirazione divota, principalmente del genere per cui si è in lui conosciuto un'attrattiva particolare. Non si deve perdere il momento di fare sopra di lui le preghiere sì commoventi della raccomandazione, ed avendone il potere, applicargli la benedizione apostolica, e l'indulgenza plenaria dei moribondi; conforme alla formula, che trovasi nei moderni Rituali Romani.

PARAGRAFO TERZO.

DELLA MANIERA DI CONSOLARE ED ESORTARE I MORIBONDI.

Per eccitare l'ammalato alla contrizione dei suoi peccati.

Rinovate, mio caro fratello, (o mia cara sorella) nel fondo del vostro cuore il più sincero pentimento de' vostri

che sopportato avete per me i mali, che io solo meritato aveva, siate dall' alto della vostra croce la mia consolazione, il mio rifugio, la mia salute; per i meriti della vostra passione, datemi coraggio e forza, di cui ne ho sì urgente bisogno: che alla vista dei vostri patimenti, io pesi ed apprezzi i miei. Sì, mio Salvatore, avanti la vostra croce adorabile, mi protesto che io voglio soffrire e patire per amor vostro. Unisco le mie sofferenze alle vostre, ed ardisco offrirle alla vostra infinita misericordia, in espiazione de' miei peccati. Ah! Signore; risanate l' anima mia, castigandone il mio corpo. Possa io soffrire ancor di più, se voi degnate rendermi degno con un' accrescimento di amore, di pazienza e di sommissione! Possa io spirare con voi sulla croce, affin di poter regnare con voi eternamente nel cielo.

Adoro, mio Dio, la rettitudine de' vostri giudizi, riconosco l' ingiustizia dei miei lamenti. Lungi dal mio cuore ogni movimento d' impazienza: lungi dalla mia bocca ogni parola di lamento. Perisca questo corpo disgraziato, che ha servito di stromento al peccato. Esaurite sù di me in questo mondo tutti i flagelli della vostra giustizia: degnisi solamente la vostra misericordia risparmiarmi nell' eternità. *Hic ure, hic seca, modò in aeternum parcas*. S. Aug.

Christo confixus sum craci: vivo autem, jam non ego, vivit verò in me Christus. Galat. XI. 19. 20.

Quia acceptus eras Deo, necesse fuit ut tentatio probaret te. Tob. XII. 13.

Beatus qui suffert tentationem, quoniam, cum probatus fuerit, accipiet coronam vitae, quam repromisit Deus diligentibus se. Jac. 1. 12.

Secundum multitudinem dolorum meorum in corde meo, consolationes tuae laetificaverunt animam meam. Ps. 93.

Sicut abundant passiones Christi in nobis, ita et per Christum abundat consolatio nostra. 2. Cor. 1. 15.

Ipse castigavit nos propter iniquitates nostras, et ipse salvabit nos propter misericordiam suam. Tob. XIII. 5.

Fiat misericordia tua ut consoletur me, secundum eloquium tuum servo tuo. Ps. 118.

Miserere mei, Domine, quoniam infirmus sum, sana me, Domine, quoniam conturbata sunt ossa mea. Ps. 6

Quod in praesenti est momentaneum, et leve tribulationis nostrae, supra modum in sublimitate aeternum gloriae pondus operatur in nobis. 2, Cor. IV. 17.
Qui sustinuerit in finem, hic salvus erit. Marc. XIII. 13.

Per eccitare l' ammalato a confidare in Dio, e fortificarlo contro le tentazioni del demonio.

Siate in guardia, mio caro fratello (o mia cara sorella) contro le suggestioni dell' inimico della salute; e con i soccorsi della grazia, difendete il vostro cuore contro tutti i suoi attacchi. Che la fede sia vostro scudo, la speranza vostra difesa, e la carità vostra salva-guardia.

Se questo spirito tentatore intraprende di sturbare l' anima vostra con ricordarvi i vostri peccati, opponetegli il sangue di Gesù-Cristo, questo sangue nel quale voi siete stato lavato, santificato, giustificato sì spesso col sacramento della penitenza. Ricordatevi che, se Dio è vostro giudice, egli è pure vostro padre, ed il padre il più tenero, che si compiace a perdonare, e che ha messo, tra lui e le vostre iniquità, la croce del figlio suo. Gettatevi dunque con fiducia nel suo paterno seno: egli ama sì teneramente le anime! Egli vede con una commovente sensibilità la conversione di un peccatore. Se questo divino Salvatore ha potuto, morendo, pregare per i suoi crucifissori, potrebbe rifiutare il perdono ad un' anima che si umilia, che geme ed implora la sua misericordia? Nò, mio caro fratello (o mia cara sorella) il suo sangue è il mallevadore di sua parola. Che lo spirito delle tenebre si presenti a voi; opponetegli la croce; armato di questo sacro segno, voi respingerete tutti gli assalti del nemico, voi metterete in fuga tutto l' inferno, congiurato contro di voi.

Ma preservatevi ancora da una fiducia presuntuosa. Che la vostra sia sempre appoggiata, non sopra le vostre opere, ma unicamente sopra la misericordia di Dio, unicamente sopra i meriti di Gesù-Cristo. Se il demonio provasse di scuotere la vostra fede, rispondete semplicemente: io sono figlio della chiesa: essa è la colonna della verità; le porte dell' inferno non prevaleranno giammai contro di essa; Gesù-Cristo ha promesso di assisterla sino alla consumazione dei secoli: ecco la mia fede. Sì, Signor mio, io credo e crederò fino

all' ultimo respiro: supplite a ciò che manca alla mia fede: Datemi, o mio Dio, una fede costante e ferma, una fede viva, accompagnata dalla carità.

Mettete ogni vostra fiducia nel divin Mediatore, che ci ha riconciliati col suo sangue: invocate puranche il possente soccorso della sua santa Madre; abbiate sempre in bocca i di loro sacri nomi: che Gesù e Maria regnino nel vostro cuore, e verun' attacco potrà smuoverlo. Le piaghe di Gesù-Cristo, e la protezione di Maria sono per voi un sicuro asilo contro le più forti tentazioni.

Resistite diabolo, et fugiet a vobis. Jac. IV. 7.

Esto mihi in Deum protectorem, ut salvum me facias. Ps. 70.

Dic animae meae: salus tua ego sum. Ps. 34.

Qui sperat in Domino, in misericordia altissimi non commovebitur. Ps. 20.

In Domino sperans, non infirmabor. Ps. 25.

Anima mea, ... spera in Deo ... salutare vultus mei, et Deus meus. Ps. 42.

Levavi oculos meos in montes, unde veniet auxilium mihi: auxilium meum a Domino. Ps. 120.

Dominus custodit te, Dominus protectio tua. Ibid:

Dominus adjutor meus et protector meus: in ipso speravit cor meum, et adiutus sum. Ps. 27.

Non sunt condignae passiones hujus temporis ad futuram gloriam, quae revelabitur in nobis. Rom. VIII. 18.

Duros corporis sustineo dolores; secundum animam verò propter timorem tuum libenter haec patior. 2. Mach. VI. 30.

Patior, sed non confunder; scio enim cui credidi, et certus sum, quia potens est depositum meum servare in illum diem. 2. Tim. 1. 12.

Factus es spes mea, Deus, turris fortitudinis a facie inimici, protegar in velamento alarum tuarum. Ps. 60.

Ad te, Domine, levavi animam meam; Deus meus, in te confido, non erubescam. Ps. 24.

Miserere mei, Deus, miserere mei, quoniam in te confidet anima mea, et in umbra alarum tuarum sperabo. Ps. 56.

Salvum fac, servum tuum, Deus meus, sperantem in te. Ps. 85.

Miserator et misericors Dominus, longanimis et multum misericors: non in perpetuum irascetur. Ps. 102.

Suavis Dominus universis, et miserationes ejus super omnia opera ejus. Ps. 144.

Quomodo miseretur pater filiorum, miseretus est Dominus timentibus se, quoniam ipse cognovit figmentum nostrum. Ps. 102.

O crux, ave, spes unica.

Juxtà est Dominus iis qui tribulato sunt corde, et humiles spiritu salvabit. Ps. 33.

Beatus vir qui timet Dominum. Ps. CXI.

De propitiato peccato noli esse sine metu. Eccl. V. 5.

Mihi absit gloriari, nisi in cruce Domini nostri Jesu Christi. Galat. VI. 14.

Domine, adauge nobis fidem. Luc. XVII. 5.

In fide vivo filii Dei, qui dilexit me et tradidit semet ipsum pro me. Galat. II. 20.

Quicumque invocaverit nomen Domini, hic salvus erit. Act. II. 21.

Nec enim aliud nomen est sub caelo datum hominibus, in quo oporteat nos salvos fieri, Act. IV. 12.

Maria, mater gratiae,
Mater misericordiae,
Tu nos ab hoste protege,
Et hora mortis suscipe.

Per inspirare al moribondo la più grande rassegnazione alla volontà di Dio.

Gettatevi, mio caro fratello (o mia cara sorella) nel seno della providenza; là, voi troverete la pace in mezzo ai patimenti. Se il Signore vi ridona la salute, consacrate da questo momento, al suo servigio tutti i momenti, che a lui piacerà di accordarvi. Se ha risoluto di chiamarvi a lui, abbassate il capo, sottomettetevi al suo santo volere, altra mira egli non ha, che la salute dell' anima vostra. Ohimè! in questa vita mortale, tutto è insidia e seduzione per il cuore, pena ed

izione per lo spirito, doglia e sofferenza per il corpo. Posso desiderare che una vita sì disgraziata, mi sia prolungata! ! più i miei giorni si moltiplicheranno, più ancora il peso le mie iniquità sarà gravoso, più il conto, che dovrò rene, sarà terribile.

Padre delle misericordie, gettate uno sguardo di bontà sul tro figlio: padrone assoluto della vita e della morte, la mia te è tra le vostre mani. Io non vi domando più la guarine; salvate l'anima mia, Signore Dio della mia salute. Se pretendete il sacrificio della mia vita, io ve l'offro, o mio), per l'espiazione dei miei peccati, unendolo ai meriti in.ti del sacrificio di Gesù-Cristo moriente sulla croce per mia redenzione. Possa l'amor vostro fino all'ultimo monto sostenere la mia pazienza, e santificare la mia rassegizione! possa l'ultimo mio sospiro essere un sospiro di ore! possa questo divino amore, rompendo questi legami restri, aprirmi la carriera dell'immortalità beata. *Non hamus hic manentem civitatem, sed futuram inquiris.* Hebr. XIII. 14.

Universa vanitas, omnis homo vivens. Psal. 38.

In imagine pertransit homo. Ibid.

Vanitas vanitatum, et omnia vanitas. Eccl. 1. 2.

In manibus tuis sortes meae. Psal. 30.

Dominus est: quod bonum est in oculis suis, faciat. 1. Reg. III. 18.

Pater, si non potest hic calix transire nisi bibam illum, fiat voluntas tua. Math. XXVI. 42.

Non sicut ego volo, sed sicut tu. Ibid. 39.

Educ de custodia animam meam ad confitendum nomini tuo: me expectant justi, donec retribuas mihi. Ps. 141.

PER DISSIPARE NELLO SPIRITO DEL MORIBONDO IL TROPPO GRANDE TERRORE DELLA MORTE.

Nello stato critico in cui vi trovate, mio caro fratello;) mia cara sorella) il timore è un sentimento della naa. Gesù-Cristo istesso, all'approssimarsi della sua passne, ha provato la tristezza ed il terrore; e li più gran ati non hanno considerato che con terrore il momento che

terminar doveva i loro giorni. Che la fede venghi in soccorso della natura. Essa c' insegna che l' anima rientrerà con gloria nella sua antica dimora, quando Dio avrà ristabilita costei con più di magnificenza. Sì, questo corpo fragile, trista prigione di un' anima fatta per ritornare a Dio, dopo esserne stata separata per qualche tempo, sarà a lui riunita per sempre; egli rassomiglierà al corpo glorioso di Gesù-Cristo, per le qualità celesti di cui sarà rivestito, e dividerà eternamente nel cielo la ricompensa delle buone opere, alle quali avrà egli servito di stromento.

Ma, chi oserà comparire con sicurezza avanti un Dio, la di cui santità è sì incomprensibile, e la giustizia sì formidabile? A Dio non piaccia, che io voglia distruggere in voi il salutare timore de' giudizi del Signore; ma, grazie ne siano rese al Padre delle misericordie, voi avete avuto ricorso al sovrano rimedio, che è il sacramento della penitenza; l' anima vostra è stata lavata nel sangue dell' Agnello; voi siete stato nutrito della sacra carne di Gesù-Cristo, ricevendone il santo viatico; il sacramento dell' estrema unzione vi ha purificato dalle reliquie del peccato: vi abbisognano mai motivi più possenti di fiducia nella divina misericordia? non avete già voi luogo di sperare, che Dio vi ha perdonato tutti i vostri falli, e che, per la vostra sommissione alla sua volontà, per la vostra pazienza e rassegnazione, per la vostra fedeltà a produrre gli atti delle cristiane virtù, voi otterrete dalla sua infinita bontà la grazia della perseveranza finale?

Rientra adunque, o anima mia, nel tuo riposo, giacchè il Signore ti ha ricolmata di tanti benefici: - *Convertere, anima mea, in requiem tuam, quia Dominus benefecit tibi* - Quando ancora caminassi tra le ombre della morte, qual disgrazia potrei io temere? Voi vi degnate esser con me, o mio Dio - *Si ambulavero in medio umbrae mortis, non timebo mala, quoniam tu mecum es, Domine* - Sì, o Signore, ciò che avete fatto per me, mi assicura di ciò che io posso da voi aspettare.

Beati qui habitant in domo tua, Domine! In saecula saeculorum laudabunt te. Psal. 83.

Quemadmodum desiderat cervus ad fontes aquarum,

ita desiderat anima mea ad te, Deus. Psal. 41.
Tibi dixit cor meum, exquisivit te facies mea; faciem tuam, Domine, requiram. Psal. 26.
Ego ... merces tua magna nimis. Genes. XV. 1.
Seminatur in corruptione, surget in incorruptione; seminatur in ignobilitate, surget in gloria; seminatur in infirmitate, surget in virtute; seminatur corpus animale surget corpus spirituale. 1. Cor. XV. 42. et seq.
Oportet corruptibile hoc induere incorruptionem, et mortale hoc induere immortalitatem: Ibid. 53.
Qui suscitavit Jesum a mortuis, vivificabit et mortalia corpora vestra, propter inhabitantem spiritum ejus in vobis. Rom. VIII. 11.
Si mortui sumus cum Christo, credimus quia simul etiam vivemus cum Christo. Rom. VI. 8.
Scio, quod redemptor meus vivit, et in novissimo die de terra surrecturus sum, et rursus circumdabor pelle mea, et in carne mea videbo Deum meum, quem visurus sum ego ipse, et oculi mei conspecturi sunt, et non alius: reposita est haec spes mea in sinu meo. Job. XIX. 25. et seq.

ATTI DI SUGGERIRE ALLI MORIBONDI.

Atto di adorazione.

Io vi adoro, o mio Dio, primo principio, ultimo fine di tutte le cose. A voi, mio creatore, e mio sovrano padrone, a voi solo appartiene l'immortalità e l'impero di tutti i secoli. Cenere e polvere avanti voi, la mia vita è nelle vostre mani; io ve l'offro.

Atto di fede.

Mio Dio, io credo in voi, io credo tutto ciò, che voi avete rivelato. Io abbraccio di cuore e di spirito tutto ciò che crede ed insegna la santa chiesa cattolica, apostolica e romana, nel seno della quale io voglio vivere e morire.

Atto di speranza.

Mio Dio, io spero in voi, perchè voi siete fedele nelle vostre promesse, e che le vostre misericordie sono infinite.

Io pongo tutta la mia fiducia nei meriti di Gesù Cristo, vostro Figlio, in nome del quale io domando umilmente la mia salute eterna, e le grazie di cui ho bisogno per arrivarvi.

Atto di amor di Dio e del prossimo.

Mio Dio, io vi amo di tutto mio cuore, di tutta l' anima mia, e di tutte le mie forze, perchè voi siete infinitamente amabile, che voi mi avete amato prima, e che la suprema felicità consiste in amarvi. Fate, per la vostra grazia, che io vi ami fino all' ultimo respiro della mia vita, affinchè possa amarvi, in compagnia di tutti i Santi, nella eternità beata. Mio Dio, io amo il mio prossimo come me stesso, per amor vostro. Perdonatemi, Signore, io perdono a coloro che mi hanno offeso, e domando perdono a quelli che io possa aver offeso o scandalizzato.

Atto di ringraziamento.

Io vi ringrazio, o mio Dio, di tutti i benefici, de' quali mi avete ricolmato dal momento del mio nascere. Ciò che io sono nell' ordine della natura, in quello della grazia, è a voi che ne sono debitore. Penetrate il mio cuore della più viva riconoscenza; ed aggiungete, a tanti vostri benefici, il dono il più prezioso della vostra misericordia, quello della perseveranza finale.

Atto di contrizione.

Mio Dio, io ho un sommo dispiacere di avervi offeso, perchè voi siete infinitamente buono, e che voi detestate il peccato: io mi propongo fermamente di non mai più offendervi, e d' impiegare, per la vostra gloria, e per la mia santificazione, tutti i momenti della mia vita, se a voi piace di prolungarne il corso.

Atto di offerta di se stesso, e di rassegnazione alla volontà di Dio.

Mio Dio, io accetto dalle vostre mani, in ispirito di penitenza, e per l' espiazione de' miei peccati, questi mali e tutto

ciò che vi piacerà mandarmi ancora: io mi sottometto intieramente alla vostra santa volontà; disponete di me a piacer vostro. Io mi unisco a Gesù Cristo, paziente e moriente. Mio Dio, mio Salvatore, io rimetto l' anima mia tra le vostre mani; non permettete che essa sia giammai da voi separata.

Invocazione della SSma Vergine, dell' Angelo custode, e dei santi protettori.

Vergine santa, augusta Maria, è in voi, dopo Dio, che io pongo tutta la mia fiducia. Imploro la vostra possente intercessione presso il vostro divin figlio. In mezzo dei mali che mi assediano, e dei pericoli che mi circondano, Voi invoco con tutta la chiesa, come madre di grazia e di misericordia, come il rifugio dei peccatori, la salute degli ammalati, e la consolazione degli afflitti.

Angelo del cielo, fedele custode dell' anima mia; gran santi, che Dio mi ha dati per protettori; Santi tutelari e patroni di questa parrochia, e di quest' isola e diocesi di Malta; e voi, beati cori di tutti gli angeli e di tutti i santi, che regnate con Gesù-Cristo nel cielo, impetratemi dal Signore, che a coronare i vostri meriti, si degni trattarmi, non secondo le mie opere, ma secondo la sua grande misericordia e farmi la grazia di arrivare alla felicità eterna, che voi godete.

La passione di nostro Signore Gesù-Cristo secondo i quattro evangelisti.

Niente vi ha di più proprio a commovere ed a consolare gli ammalati, che la passione di nostro Signore Gesù-Cristo; si potrà leggerne loro l' istoria, ma senza fatigarli: s' interromperà, di tempo in tempo, questa lettura con la recitazione di qualche versetto dei psalmi, o çon qualche lettura adattata alla circostanza.

Gesù sortì con i suoi discepoli per andare al di là del torrente Cedron. Dipoi si ritirò, com' era solito, sul monte Oliveto; ed i suoi discepoli lo seguirono. Allora si rese con essi in un villagio, chiamato Getsemani, ove vi era un giardino, vi egli entrò coi suoi discepoli. Or Giuda, che lo tradiva, conosceva ancora quel luogo, poichè Gesù-Cristo vi si era spesso trovato coi suoi discepoli. Restate qui, disse loro Gesù.

frattanto che io vada a fare la mia preghiera in questo giardino; e pregate voi ancora, per non entrare nella tentazione. Avendo in seguito preso seco Pietro, Giacomo e Giovanni, fu assalito dal timore, ed oppresso da una straordinaria tristezza. L' anima mia, disse loro, è trista fino alla morte, state quì e vegliate meco. Poi essendosi un poco avanzato, si allontanò, da loro alla distanza di un tiro di pietra, si mise in ginocchione, e pregò in questi termini. Padre, allontanate da me, se vi piace, questo calice; peraltro sia fatta la vostra volontà, e non già la mia. Allora gli apparve un' angelo del cielo che venne per confortarlo; ed essendo caduto in agonia, si prosternò con la faccia in terra, e raddoppiò le sue preghiere, affinchè se era possibile, fosse liberato da quella ora. Padre diceva egli, padre esentatemi, se è possibile, di bere questo calice; Voi tutto potete, allontanatelo da me: peraltro, che non sia già la mia volontà, che si adempisca, ma la vostra. Subito si sparse sopra tutto il suo corpo un sudore simile alle goccie di sangue, che scorreva fino a terra.

Ed essendosi levato dal luogo ove pregava, venne a suoi discepoli, quali trovò addormentati di tristezza. Perchè dormite? disse loro; levatevi e pregate, affinchè non entriate in tentazione. Ed a Pietro disse: Simone, voi vi abbandonate al sonno! non avete dunque potuto vegliare meco nemmen per lo spazio di un' ora? Vegliate e pregate, affinchè non entriate in tentazione: poichè lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Si ritirò per la seconda volta, e fece la stessa preghiera, dicendo: Padre, se io non posso evitare di bere questo calice, che sia fatta la vostra volontà. Ritornò in seguito ai suoi discepoli, e li trovò ancora addormentati; poichè avevano gli occhi aggravati, non sapevano che rispondergli. Gli abbandonò ancora, e pregò per la terza volta, ripetendo le stesse parole. Rivenne ad essi, e loro disse: Dormite ora, e riposate: è abbastanza, l' ora è venuta, il figlio dell' uomo và ad esser dato nelle mani dei peccatori; levatevi, andiamo; colui che mi deve tradire, non è lontano.

Egli parlava ancora, allorchè Giuda Iscariote, uno dei dodici, avendo preso con lui una compagnia di soldati, e molta gente ch' era mandata, e che gli era stata data dai principi dei sacerdoti, dai scribbi, farisei e gli anziani del popolo,

arrivò, scortato da questa moltitudine, portando spade e bastoni, con lanterne, con fiaccole ed armi. Or colui che lo tradiva, aveva loro dato questo segno: quello a cui io darò un bacio, aveva loro detto, è l'uomo che voi cercate: assicuratevi della sua persona, e conducetelo sotto buona guardia. Quindi, giunto che fu, si avanzò alla loro testa, ed all'istante si accostò a Gesù, per dargli il bacio, indirizzandogli queste parole: Maestro, io vi saluto; e gli diede il bacio. Amico, gli disse Gesù, a qual fine siete voi venuto? Che! Giuda, voi tradite il figlio dell' uomo con un bacio?

A queste parole, sapendo tutto ciò che doveva accadergli, si avanzò e disse loro: Chi cercate voi? Gesù di Nazaret, gli risposero. Son io, disse loro Gesù. Or Giuda, che lo tradiva, era pure con essi. Gesù avendo loro detto: sono io, caddero distesi supini a terra. Fece loro un' altra volta questa domanda; Chi cercate voi? Gesù di Nazaret, gli dissero. Gesù rispose: ve l' ho già detto che sono io. Se dunque sono io che voi cercate, lasciate andar via questi. Così veniva adempita la parola, ch' egli aveva detto. Di quelli che voi mi avete confidato, non ne ho perduto alcuno.

Subito eglino si avanzarono, misero le mani sopra Gesù, e l' arrestarono. Or quelli che gli erano attorno, vedendo ciò che andava ad accadere; Signore, gli dissero, feriamo con la spada? Allora Simone Pietro, uno di quelli ch' erano con Gesù, stese la mano, tirò la sua spada, e diede un colpo ad un servo del gran Sacerdote, e gli tagliò l' orecchio destro: E questo servo chiamavasi Malco. Ma Gesù disse loro: Fermatevi; ed avendogli toccato l' orecchio, lo sanò. Indi indirizzando la parola a Pietro: Rimettete gli disse, la vostra spada nel fodero, poichè tutti quelli che si serviranno della spada, periranno con la spada. Che! non beverò io il calice che mio padre mi ha preparato? Pensate voi che io non possa pregare mio padre, e ch' egli non mi darebbe subito più di dodici legioni di angeli? Ma, come sarebbero adempite le scritture, le quali annunciano gli avenimenti, di cui siete voi testimoni?

Indi indirizzandosi ai principi dei sacerdoti, agli officiali della guardia del tempio, ed agli anziani, che venuti erano per prenderlo. Siete voi venuti, disse loro, come ad un ladro

con spade e bastoni per arrestarmi; tutti i giorni seduto io era tra voi, insegnando nel tempio, e voi non mi avete arrestato; ma ecco l' ora vostra ed il regno delle tenebre. Or tutte queste cose accaddero così, affinchè gli oracoli dei profeti fossero adempiti. Allora tutti i suoi discepoli presero la fuga e l' abbandonarono.

Psalmo sesto.

Signore, non mi riprendete nel vostro furore, e non mi punite nella vostra collera.

Abbiate pietà di me, Signore, poichè la mia debolezza è estrema: Signore, sanatemi, perchè le mie ossa sono conquassate. L' anima mia è in una turbolenza eccessiva: ma voi, Signore, fino a quando mi abbandonarete voi?

Gettate su di me uno sguardo di bontà; liberate l' anima mia; salvatemi, Signore, per la vostra misericordia.

Poichè non vi ha alcuno, che di voi si ricordi nel soggiorno della morte, e chi mai vi loderà nel sepolcro?

Io mi sono consumato a forza di sospirare; io bagnerò ogni notte il mio letto col mio pianto, e l' innaffierò con le mie lagrime.

L' eccesso del mio dolore ha oscurato i miei occhi: io sono invecchiato in mezzo di tutti i miei nemici.

Ritiratevi da me, voi tutti che commettete l' iniquità; poichè il Signore ascoltato ha la voce delle mie lagrime.

Il Signore ha esaudito l' umile mia preghiera; il Signore è stato propizio ai miei voti.

Che tutti i miei nemici si vergognino, che siano nella discordia e nel terrore; che una precipitata fuga sia loro unica risorsa, e che siano coperti di confusione.

Gloria al Padre, al Figlio, ed allo Spirito Santo.

Tale oggi, e sempre, e nei secoli dei secoli, come è stato dal principio, ed in tutta l' eternità. Così sia.

Preghiamo.

Signore, che i gemiti dei fedeli esaudite, noi vi preghiamo, che ricevendo con bontà le lagrime, che noi spargiamo avanti di voi, per il vostro servo (o vostra serva) ammalato, la vostra misericordia gli faccia provare le più abbondanti consolazioni; Per Gesù Cristo, Signor, nostro. Così sia.

SEGUITO DELLA PASSIONE.

I soldati, il tribuno e la gente mandata dalli giudei, presero Gesù, lo legarono, e lo condussero, primieramente avanti Anna, perchè egli era suocero di Caifasso, sommo sacerdote di quell' anno, il quale aveva dato ai giudei questo consiglio: ch' egli era a proposito che la vita di un solo uomo sacrificata fosse al ben pubblico. La corte essendosi dunque impadronita di GESÙ lo condusse dal sommo sacerdote Caifa, ove tutti i sacerdoti, i scribi e gli anziani si erano riuniti.

Pietro, con un altro discepolo, seguitava Gesù da lontano, e questo discepolo essendo conosciuto dal sommo sacerdote entrò con GESÙ nel cortile: ma Pietro restò fuori alla porta; L' altro discepolo sortì, ed avendo parlato alla serva che guardava la porta, fece entrare Pietro con lui. Or i soldati e tutta la truppa avendo acceso il fuoco in mezzo del cortile, ed essendosi seduti all' intorno, Pietro si assise tra loro, e si riscaldava per vedere qual sarebbe la riuscita di questo affare.

Il sommo sacerdote interrogò dunque GESÙ sopra i suoi discepoli, e sulla sua dottrina. GESÙ gli rispose: Io ho parlato pubblicamente al mondo; Io ho sempre insegnato nella Sinagoga e nel tempio, ove si radunano i giudei, ed io non ho niente detto in segreto: perchè m' interrogate voi? Interrogate quelli che mi hanno ascoltato, voi saprete allora, ciò che io loro ho detto: sono essi che possono render conto della mia dottrina. A questi detti, uno dei bassi officiali, ch' erano a canto di GESÙ, gli diede uno schiaffo, dicendo: È così che tu rispondi al sommo Sacerdote? Se io ho parlato male, gli replicò GESÙ, fate vedere ciò che io ho detto di male; ma se io ho parlato bene, perchè mi percuotete voi? Ed Anna lo mandò legato al sommo sacerdote Caifa.

Frattanto i principi dei sacerdoti, e tutto il consiglio cercavano qualche falsa testimonianza contro Gesù, per farlo morire, e non ne trovarono, abbenchè gli si presentarono molti dei falsi testimoni; poichè diversi portavano falsa testimonianza contro di lui, ma le loro deposizioni non si accordavano. In fine comparvero due falsi testimoni, i quali

Io ho detto: bisogna che io stesso confessi l'enormità del mio delitto al Signore; e nel momento voi me lo avete perdonato:

Per questo è, che tutti i Santi v' indirizzano le loro preghiere, nel tempo proprio ad intenerirvi.

Ed allorchè le onde della vostra collera si spargeranno, come un diluvio, non arriveranno fino a loro:

Voi siete il mio asilo contro i mali che mi circondano; mio Dio, voi in cui io metto tutta la mia gioia, liberatemi dagl' inimici, che mi assediano.

Io v' illuminerò, mi ha detto il Signore, io v' insegnerò la strada che voi dovete tenere, io fisserò su di voi i miei sguardi.

Guardatevi di rassomigliare agli animali senza intelligenza.

Frenate, o Signore, frenate l' orgoglio di quelli, che si allontanano da voi.

I mali preparati ai peccatori sono senza numero; ma la bontà del Signore circonda quelli che sperano in lui.

Rispetto a voi, o giusti, rallegratevi nel Signore, e voi che avete un cuore pieno di giustizia, pubblicate la gloria del vostro Dio.

Gloria al Padre, etc.

PREGHIAMO.

Che l' abbondanza della vostra misericordia, o Signore, si sparga sopra il vostro servo ammalato; affinchè colui ch' è aggravato col peso de' suoi peccati, sia consolato col possente aiuto della vostra bontà; Per GESÙ CRISTO Signor nostro. Così sia.

SEGUITO DELLA PASSIONE.

Di buon mattino, tutti i principi de' sacerdoti, con gli anziani, i scribbi, e tutta l' assemblea, tennero consiglio contro Gesù, per farlo morire. Ed essendosi tutta l' assemblea raccolta, legarono Gesù, e lo condussero dalla casa di Caifa al pretorio, e lo consegnarono a Ponzio-Pilato, loro governatore. Era di mattino, ed eglino non entrarono nel pretorio, per non contrattare veruna contaminazione, che gl' impedisse di mangiare l' agnello pasquale.

Allora Giuda, che l' aveva tradito, vedendolo condannato, preso venne da pentimento, e riportando ai principi de' sacerdoti ed agli anziani le trenta pezze di argento, che ne aveva

ricevuto; io ho peccato, disse loro, perchè vi ho dato il sangue innocente. Che c' importa ? gli rispose l' assemblea ; è affare vostro. E dopo aver gettato il danaro nel tempio, si ritirò, ed andò ad impiccarsi. I principi dei sacerdoti dissero, prendendo questo danaro. Non è permesso di metterlo nel tesoro, perchè è il prezzo del sangue. E dopo aver deliberato, ne comprarono il campo di un vasajo, per la sepoltura dei stranieri. Di là viene che questo campo chiamasi ancora oggidì, Haceldama, cioè a dire, il campo del sangue. Allora fu verificato ciò ch' era stato detto dal profeta Geremia: Hanno ricevuto trenta pezze di argento per prezzo di colui che è stato apprezzato, e della persona, della quale convenuti erano coi figliuoli d' Israello ; e le hanno date per comprarne il campo di un vasajo.

Psalmo XXXVII.

Signore non mi riprendete nel vostro furore, e non mi punite nella vostra collera.

Perchè io sono stato colpito dalle vostre saette, e che voi avete aggravata la vostra mano sopra di me.

Il vostro sdegno non lascia alcuna parte sana nella mia carne ; e la veduta de' miei peccati mi disturba perfin' entro le midolla delle mie ossa.

Le mie iniquità si sono elevate al di sopra della mia testa ; ed io ne sono aggravato come da una pesante soma.

La corruzione si è messa nelle mie piaghe, perciò, ho io portata la pena de' miei traviamenti.

Piegato sotto il peso della disgrazia, io non guardava alcuna risorsa ; e tutti i miei passi annunciavano la più profonda tristezza.

I miei fianchi ardono di un fuoco che mi consuma ; io non ho veruna parte sana nel mio corpo.

Afflitto, oppresso, io ho mandato, dal fondo del mio cuore i ruggiti del più vivo dolore.

Voi li sentite, Signore, questi sospiri dell' anima mia, ed i miei gemiti non vi sono sconosciuti.

Voi vedete l' agitazione del mio cuore : le mie forze mi abbandonano, ed i miei occhi sono spenti.

Giudea, dalla Galilea fin quì. Pilato sentendo nominare la Galilea, domandò se Gesù era Galileo. Ed avendo inteso ch' egli era della giurisdizione di Erode, lo rimandò a questo principe, il quale per allora, era puranche in Gerusalemme. Allorchè Erode vidde Gesù, n' ebbe una gioia estrema; poichè da gran tempo, desiderava egli di vederlo, avendo inteso molto parlare di lui, e ch' egli sperava di vederlo fare qualche miracolo. Gli fece dunque molte domande; ma Gesù non gli rispose niente. Intanto i principi de' sacerdoti e li scribbi erano présenti, e persistevano ad accusarlo. Erode, con la sua corte, lo ebbe a sdegno, ed avendolo fatto rivestire di una veste bianca, lo trattò con derisione, e lo rimandò a Pilato. In quel giorno Erode e Pilato si riconciliarono, poichè prima erano nemici.

Psalmo L.

Abbiate pietà di me, o mio Dio, secondo la vostra grande misericordia.

Degnatevi scancellare il mio delitto, secondo l' estensione infinita della vostra clemenza.

Levatemi, di più in più, dalla mia iniquità, e purificatemi dal mio peccato.

Io conosco la mia iniquità, ed il mio peccato incessantemente è presente ai miei occhi.

Contro Voi solo è che io ho peccato, ed è in vostra presenza che io ho commesso il delitto: io lo confesso altamente affinchè Voi siate riconosciuto giusto nelle vostre sentenze, irreprobabile nei vostri giudizi.

Io sono stato concepito nell' iniquità, Voi lo sapete, o mio Dio! ed io ero colpevole agli occhi vostri dal seno di mia madre.

Voi amate l' omaggio di un cuore sincero; ed è perciò che Voi mi avete istruito dei più profondi misteri della vostra sapienza.

Voi m' inaffierete con l' isopo, ed io sarò purificato; Voi mi lavarete, e la mia bianchezza sopravanzerà quella della neve.

Degnatevi farmi sentire una parola di consolazione; essa porterà la gioia nel mio cuore, e le mie ossa, infrante dal dolore, esulteranno di allegrezza.

Rivoltate i vostri sguardi da sopra i miei peccati, e scan-
llate tutte le mie iniquità .
Create in me un cuor puro, o mio Dio! e rinovate nel
o interno lo spirito di rettitudine .
Non mi rigettate dalla vostra presenza , e non ritirate da
: il vostro santo spirito .
Che il vostro soccorso faccia rinascere la gioja nell' anima
a ; e datemi quello spirito di forza , che mi stabilisca
lla via della salute .
Io insegnerò ai peccatori i precetti della vostra legge ; e
empj ritorneranno a Voi .
Mio Dio , o Dio della mia salute ! liberatemi dai rimorsi
e squarciano l' anima mia tinta di sangue; e la mia boc-
non cesserà di esaltare la vostra giustizia .
Voi aprirete le mie labbra , Signore , e la mia bocca
bblicherà le vostre lodi .
Ah ! se Voi esigeste dei sacrifici , io mi farei una pre-
ira di offrirvene ; ma gli olocausti non hanno niente che
sia piacevole .
Il sacrificio degno di Dio , è un' anima penetrata da un
o dolore : o mio Dio ! Voi non rigettarete già un cuore
ıtrito ed umiliato .
Compartite , Signore , le vostre più abbondanti benedizio-
sopra la sfortunata Sionne , affinchè i baluardi di Geru-
emme siano edificati .
Egli è allora che i sacrifici di giustizia , le offerte e gli
causti vi saranno accettevoli : allora sì che i vostri altari
anno arricchiti di vittime .
Gloria al Padre , etc.

Preghiamo .

Sostenete , Signore , la fievolezza del vostro servo , (o
la vostra serva) ammalato, con i rimedi della vostra
ıtà , affinchè la debolezza del corpo , che produce la ma-
ia , sia vantaggiosamente riparata nell' anima dagli effetti
la vostra clemenza : che è quanto noi vi domandiamo
Gesù Cristo , Signor nostro . Così sia .

Pilato avendo fatto venire i principi de' sacerdoti, i magistrati ed il popolo; voi mi avete, diss' egli, presentato quest' Uomo come rivoltando il popolo dall' ubbidienza; e voi avete veduto che io l' ho interrogato in vostra presenza, senza trovare in lui alcun soggetto di condanna sopra i capi, di cui voi l' accusate. Erode ne ha recato lo stesso giudizio: poichè vi ho rimessi a lui, ed è chiaro ch' egli non lo ha trattato qual' uomo che merita la morte. Io lo farò dunque punire, e lo rimanderò. Or il governatore era obbligato di rilasciar loro alla festa di pasqua un prigioniere a loro scelta. Ve ne aveva allora uno famoso, nominato Barabba: quest' era un ladro, il quale era stato messo in prigione con dei sediziosi, e che aveva commesso un' omicidio in una rivolta. I giudei pregarono dunque Pilato di accordar loro la grazia, ch' egli mai rifiutava. Pilato vedendoli radunati, io non trovo, rispose loro, quest' Uomo colpevole di alcun delitto; ma è in uso stabilito tra voi, che alla festa di pasqua, io vi rilasci un delinquente; volete voi che io vi liberi il Re de' giudei? Quale dei due volete voi che io vi rilasci, Barabba o Gesù, che lo chiamano il Cristo (poichè sapeva ben' egli, ch' era per invidia che i principi de' sacerdoti glie lo avevano consegnato nelle mani.

Com' egli era seduto sul suo tribunale, la sua sposa gli mandò dire: non v' impacciate dell' affare di questo giusto; poichè ho io avuto questa notte, a sua cagione, un sogno che mi ha fortemente agitata. Ma i principi de' sacerdoti e gli anziani sollevarono il popolo, e lo persuasero di domandare, che fosse loro liberato piuttosto Barabba, e di far perire Gesù. Quale dei due volete voi, che io vi liberi? disse loro il governatore. Disfateci di quest' uomo, gridò tutto il popolo, e rilasciateci Barabba.

Pilato, che desiderava di liberare Gesù, indirizzò loro di nuovo la parola. Che volete voi dunque, disse loro, che io faccia del Re dei giudei, che lo chiamano il Cristo? Ma eglino gridarono per la seconda volta: Crucifigetelo, crucifigetelo. Qual male ha egli dunque fatto? riprese Pilato: io non trovo in lui verun delitto, che meriti la mor-

, vado io dunque farlo castigare, e rimandarlo. Ma egli
insistevano di più in più, e domandavano a grandi
ida, che fosse crocifisso; ed i loro clamori raddoppia-
asi ad ogn' istante.
Allora Pilato prese Gesù, e lo fece flagellare: ed i sol-
ti del governatore avendo condotto Gesù nel cortile del
etorio, vi si riunì attorno di lui tutta la truppa, gli tol-
ro i suoi abiti, gli misero sulle spalle un manto di por-
ra; di poi avendo formato una corona, intrecciata di
ine, glie la misero sul capo, con una canna nella mano
stra, in forma di scettro; e piegando le giuocchia avanti
lui, gli dicevano per derisione: Re de' giudei, io vi
uto. Gli davano dei schiaffi, gli battevano la testa con
canna, e gli sputavano in viso.
Pilato sortì un' altra volta: Eccolo, disse ai giudei; ve
conduco fuori, per dichiararvi, che io non lo trovo col-
vole di alcun delitto. Gesù apparve nel tempo stesso,
n la corona di spine sulla testa, ed il manto di porpora
lle spalle. Ecco l' Uomo, disse loro Pilato. A questo spetta-
o, i principi de' sacerdoti, e gli officiali gridarono:
ucifigetelo, crucifigetelo. Prendetelo voi stessi, replicò
ato, e crucifigetelo; poichè, per me io non trovo alcu-
ragione di condannarlo. Noi abbiamo una legge, repli-
ono i giudei, e secondo questa legge, egli merita la
rte, poich' egli ha preteso essere il Figlio di Dio. A
este parole, Pilato fu preso da un nuovo spavento.
Egli rientrò nel pretorio, e disse a Gesù: Da dove siete
i? Ma Gesù non gli fece alcuna risposta. Voi non mi
late! riprese Pilato. Ignorate Voi che io ho il potere di
vi mettere in croce, o di rendervi la libertà? Voi non
este, rispose Gesù, alcun potere sulla mia persona, se
non l' avreste ricevuto dall' alto. Per il che, colui che
ha messo tra le vostre mani, è colpevole del più gran
cato. Da quel momento, Pilato cercava un mezzo per
rarlo; ma i giudei alzando la voce; se voi lo liberate,
larono essi, voi non siete amico di Cesare: poichè
unque prende il titolo di Re, si dichiara contro Cesare.
Pilato sentendoli parlare in tal guisa, fece sortir fuora
sù, e si assise sul suo tribunale, in un luogo, chiama-

Siete Voi, Signore, che nel principio, poste avete le fondamenta della terra, ed i cieli sono l' opera delle vostre mani.

Eglino periranno, ma Voi restarete; eglino invecchieranno come un vestimento.

E Voi gli farete cambiare di forma come un mantello: per Voi, Voi sarete sempre lo stesso, ed i vostri anni non finiranno giammai.

I figli de' vostri servi avranno in fine una stabile abitazione, e la loro posterità sussisterà eternamente.

Gloria al Padre, etc.

Preghiamo.

Signore, che siete nostro soccorso nelle nostre avversità, degnatevi consolare per vostra bontà il vostro servo, (o la vostra serva) ammalato; affinchè essendo stato purificato in questa vita per i dolori salutari, meriti d' esser preservato nell' altra, dalle pene eterne, per la misericordia di Gesù Cristo, Signor nostro. Così sia.

Seguito della Passione.

Eglino presero Gesù, lo spogliarono del manto di porpora, gli rimisero i suoi abiti, e lo condussero per crocifigerlo. Gesù, portando la sua croce, si avviò dunque al luogo, che chiamasi *il Calvario*, in ebraico *Golgotha*. Nel mentre che lo conducevano al supplicio, incontrarono un uomo di Cyrene, nominato Simone, padre di Alessandro e di Rufo, il quale passava, venendo dalla campagna. Lo costrinsero di portare la croce: e lo caricarono di essa, per portarla dietro Gesù.

Ora Gesù seguitato era da una grande moltitudine di popolo e di donne, che lo piangevano con segni del più vivo dolore. Ma, rivoltandosi verso di esse, figlie di Sionne, disse loro, non piangete per me, ma per voi stesse e per i vostri figli; poichè il tempo si avvicina, in cui si dirà: Beate le donne sterili! beate le viscere che non hanno portato figli, e le mammelle che non hanno allattato! Allora diranno alle montagne, cadete sopra di noi; ed alle colline, nascondeteci; poichè, se così trattano il legno verde, come trattato sarà il legno secco?

I miei nemici m' insultavano ogni giorno, e quelli che mi ricolmavano di elogi, conspirano contro di me.

Io mangio la cenere come il pane; e le lagrime che io spargo, si mescolano alla mia bevanda.

Io porto il peso della vostra collera, e della vostra indignazione: poichè, dopo essermi elevato, voi mi avete abbattuto per terra.

I miei giorni sono passati come l'ombra, ed io sono diseccato come l'erba che la falce ha mietuto.

Per Voi, Signore, Voi rimanete eternamente; e la memoria del vostro nome passerà da secolo in secolo.

Voi comparirete alla fine, e Voi avrete pietà di Sionne, poichè il tempo è venuto di aver compassione di essa, quel tempo che avete Voi stesso segnato.

Poichè le pietre di Sionne sono care ai vostri servi; ed eglino s' inteneriscono sulle sue rovine.

Le nazioni temeranno il vostro nome, Signore, e tutti i Re della terra pubblicheranno la vostra gloria.

Allorchè Voi avrete riedificata Sionne, e che Voi vi avrete fatta risplendere la vostra potenza.

Il Signore ha volto i suoi sguardi sulla preghiera degli umili, e non ha rigettate le loro domande.

Le vostre maraviglie, o mio Dio! passeranno fino alle future generazioni; e la più tarda posterità renderà gloria al vostro nome.

Il Signore ha riguardato dall' alto del suo Santuario, e si è degnato gettare gli occhi sulla terra.

Per ascoltare i gemiti dei prigionieri, per mettere in libertà i figli di quelli che sono stati dati alla morte.

Affinchè celebrino essi il suo nome in Sionne, e che cantino le sue lodi in Gerusalemme.

Allorchè i popoli e i Re si riuniranno nel suo recinto, per servire il Signore.

In attenzione dei vostri giudizi, o mio Dio! il vostro servo vi ha detto: Annunziatemi i pochi giorni, che mi rimangono a vivere.

Non troncate il filo della mia vita nel meglio della mia carriera, o Voi di cui gli anni sono eterni!

é il Cristo, l' eletto da Dio: Che discenda ora dalla croce; noi ne saremo testimoni, e noi crederemo: Egli si aspetta di esser da Dio soccorso; se Dio lo protegge, che lo liberi ora; poichè egli ha detto: Io sono il figlio di Dio: I soldati ancora lo beffavano; si avvicinavano a lui, e gli presentavano dell' aceto: Se tu sei Re de' giudei, dicevano, salvati la vita.

Or l' uno di quei ladri, ch' erano stati crocifissi, bestemmiava contro di lui, dicendone: Se tu sei il Cristo salvati la vita, e a noi ancora. Ma l' altro, prendendo la parola, gli fece dei rimproveri: Che! diss' egli; voi non temete Dio, non più che gli altri, voi che siete condannato allo stesso supplicio!: Ci si fece giustizia, noi portiamo la pena dovuta ai nostri delitti; ma costui non ha fatto alcun male. Signore, disse egli in seguito a Gesù, Signore ricordatevi di me, allorchè voi sarete entrato nel vostro regno. Io ve lo dico in verità, gli rispose Gesù, oggi stesso voi sarete con me in Paradiso.

Frattanto la madre di Gesù, e Maria moglie di Cleophas, sorella di sua madre, e Maria Maddalena stavano vicino la croce: Gesù vedendo sua madre ed il suo amato discepolo, ch' era puranche presente, donna, diss' egli a sua madre, ecco il vostro figlio. Poi indirizzandosi al discepolo. Ecco, gli disse vostra madre. E d' allora questo discepolo la riguardò come la sua. Erano circa le ore sei del giorno, e tutta la terra fu coperta di tenebre fino all' ora nona, ed il sole si oscurò. Sull' ora nona, Gesù gettò un gran grido, dicendone, — *Eli, Eli, lamma sabactani* — cioè a dire: *Mio Dio, mio Dio, perchè mi avete abbandonato?* Alcuni di qui ch' erano presenti, avendolo inteso, dicevano: Egli chiama Elia.

Dopo di che Gesù sapendo che il tutto era compito, volle che una parola della scrittura si compisse ancora, e disse: Io ho sete. Là vi aveva un vaso pieno di aceto, e subito uno dei soldati corse prendere una spongia, la inzuppò nell' aceto, la mise all' estremità di una canna e glie la presentò a bere, basta, diss' egli, vediamo se verrà Elia discenderlo dalla croce. Basta, basta, dicevano gli altri, vediamo se Elia verrà a liberarlo. Avendo dunque gustato l' aceto, Gesù disse. Tutto è adempito: e gettando di nuovo un gran grido; Padre mio, diss' egli, io rimetto l' anima mia tra le vostre mani. A queste parole abbassò la testa, e rese lo spirito.

Nel tempo stesso il velo del tempio si lacerò in due parti, dall'alto fino al basso; la terra tremò; le pietre si spezzarono, i monumenti si aprirono, ed i corpi di molti santi, ch' erano nel sonno della morte, risuscitarono. E sortendo dai loro sepolcri dopo la sua resurrezione, vennero nella città santa, ed apparvero a molte persone. Allora il centurione, che stavagli avanti, avendo veduto ciò ch' era accaduto, e che Gesù era morto gridando di tal maniera, glorificò Iddio: Veramente, diss' egli, quest' uomo era giusto; sì, quest' uomo è il figlio di Dio. E quelli ch' erano con lui, e che custodivano Gesù, vedendo il terremoto e tutti i prodigi che accadevano, furono presi dallo spavento: Sì, dissero eglino, quest' uomo è certamente il figlio di Dio. E l' innumerevole popolo, ch' era presente a questo spettacolo, compunto da ciò che aveva veduto, se ne ritornava battendosi il petto. Tutti quelli della conoscenza di Gesù, e le donne che l' avevano seguitato dalla Galilea, si tenevano in disparte, ed osservavano ciò che si passava. Di questo numero era Maria Maddalena, Maria, madre di Giacomo il minore e di Giuseppe, e Salome, madre dei figli di Zebedeo, le quali, mentre Gesù era in Galilea, avevano seguitato e l' avevano servito.

PSALMO CXXIX.

Dal fondo dell' abisso ho io inalzato le mie grida verso di voi, Signore; Signore, ascoltate la mia voce.

Prestate un' attento orecchio agli accenti del mio ardente pregare. Se voi esaminate rigorosamente le nostre iniquità, Signore; ah! Signore, chi potrà sostenere i vostri giudizi?

Ma voi siete pieno di misericordia, ed io spero in voi, Signore, per le promesse contenute nella vostra legge.

L' anima mia spera la sua salute sulla fede degli oracoli del Signore: l' anima mia ha messo in lui tutta la sua fiducia.

Dall' aurora fino alla notte, che Israele spera nel Signore.

Sì; il Signore è infinitamente misericordioso; e la redenzione ch' egli ci prepara, sarà per noi un fonte inesausto di grazie.

Ed egli stesso riscatterà Israele da tutte le sue iniquità.

Gloria al Padre, etc.

PREGHIAMO.

Aprite, se vi piace, Signore, il vostro paterno seno al vo-

stro servo (o serva), affinchè chi presentemente è afflitto con giustizia per i suoi peccati, si rallegri un giorno, nel provare che non è già vano, ch' egli si sia gettato tra le braccia della vostra misericordia: noi ve lo domandiamo per Gesù Cristo, Signor nostro. Così sia.

Seguito della passione.

Siccome era il giorno di Sabbato, i giudei non volendo che i corpi dimorassero sulla croce in un giorno sì solenne, pregarono Pilato di far loro rompere le gambe e di farli portare via. Vennero adunque dei soldati, i quali ruppero le gambe al primo, indi all' altro, ch' erano crocifissi con lui. In seguito venendo a Gesù, e vedendo che già era morto, non gli ruppero le gambe; ma uno dei soldati gli aprì il costado con una lancia, e tosto ne sortì del sangue e dell' acqua. Chi l'ha veduto, ne rende testimonianza, e la sua testimonianza è vera, ed egli sà che dice la verità; affinchè voi pure crediate: poichè questo è accaduto per servire di compimento a quelle parole della scrittura: Voi non romperete veruno delle sue ossa. E la scrittura dice ancora altrove: Vedranno colui, che hanno ferito.

Dopo questo, verso la sera, vigilia del sabbato, venne un' uomo ricco, chiamato Giuseppe, ch' era un' ufficiale pieno di probità e di virtù, e che non aveva preso parte, nè al complotto, nè all' attentato dei giudei. Egli era d' Arimathea, città della Giudea, e del numero di quelli che aspettavano il regno di Dio. Costui, ch' era puranche discepolo di Gesù, ma in secreto, perchè temeva i giudei, ebbe bastante animo per andar trovare Pilato, e domandargli il corpo di Gesù. Pilato si sorprese che fosse morto sì presto, fece venire il centurione, ed avendo da lui saputo la verità del fatto, permise a Giuseppe di portar via il corpo di Gesù.

Nicodemo, ch' era venuto altre volte trovare Gesù, durante la notte, venne ancora, portando una composizione di mirra e di aloe, d' incirca cento libre. Giuseppe avendo comprato un lenzuolo, e disceso il corpo, l' inviluppò in questo lenzuolo, ch' era bianco. Presero così il corpo di Gesù, lo imbalzamarono, e l' inviluppparono di pannilini, secondo la maniera di sepellire in uso tra i giudei. Or vi aveva un giardino a lato ove Gesù era stato

crocifisso, ed in questo giardino un sepolcro tutto nuovo, tagliato nella rocca, in cui non si aveva ancora messo alcuno. Fu dunque là che deposero il corpo di Gesù, perchè era la vigilia del sabato dei giudei, e che il sepolcro era vicino. Giuseppe rivolse sopra una grossa pietra, e se ne andò via. Frattanto le donne che venute erano dalla Galilea con Gesù, avendo seguitato Giuseppe, si assisero vicino al sepolcro, ed osservavano ove mettevano Gesù, e come collocavano il suo corpo: dopo di che se ne ritornarono, e prepararono degli aromi e dei profumi.

Psalmo CXXXXII.

Signore, ascoltate la mia preghiera; prestate orecchio alla mia umile domanda, secondo la verità delle vostre promesse; esauditemi secondo la vostra giustizia.

Ma non entrate in giudizio con il vostro servo; poichè veruno uomo vivente trovato sarà innocente agli occhi vostri.

L' inimico mi perseguita per togliermi la vita; di già mi ha egli atterrato.

Egli mi ha ridotto a nascondermi nelle tenebre, come quelli che da lungo tempo abitano tra i morti: il mio spirito è nell' affanno, il mio cuore é posseduto da turbolenza e da spavento.

Io richiamo la memoria dei tempi trassandati; io rivolgo nella mente tutte le vostre maraviglie; io medito sulle opere della vostra potenza.

Io stendo le mie mani verso di Voi; e l' anima mia aspetta il vostro soccorso, come una terra diseccata aspetta la pioggia.

Affrettatevi, Signore, di esaudirmi: l' anima mia soccombe al suo estremo dolore.

Non rivolgete da mè i vostri sguardi; altrimenti diverrò simile a quelli che discendono nel sepolcro.

Fatemi sentire dal mattino la voce della vostra misericordia; poichè in Voi ho io riposta la mia speranza.

Fatemi conoscere la strada per la quale devo io caminare; poiché io tengo l' anima mia elevata verso di Voi.

Liberatemi da' miei nemici, Signore; io mi getto tra le vostre braccia: insegnatemi a fare il vostro volere; poichè Voi siete il mio Dio.

Che il vostro spirito pieno di bontà mi accompagni, e diriga i miei passi: per la gloria del vostro nome, Signore, che la vostra equità s' interessi alla conservazione de' miei giorni.

Traete l' anima mia dallo stato d' afflizione in cui essa geme: date ascolto alla vostra misericordia, e confondete i disegni de' miei nemici.

Liberatemi da quelli, che affliggono l' anima mia; poichè son io consacrato al vostro servigio.

Gloria al Padre, etc.

PREGHIAMO.

Che la grazia della vostra consolazione, Signore, santifichi, sostenghi, e riempia di fiducia chiunque trovasi abbattuto dalla veduta de' suoi peccati: che è quanto noi vi domandiamo per GESÙ CRISTO, Signor nostro. Così sia.

ASPIRAZIONI

APPROSSIMANDOSI IL MOMENTO DELLA MORTE.

Miserere mei, Deus, secundum magnam misericordiam tuam. Psal. 50.	Abbiate di me pietà, o mio Dio, secondo la vostra grande misericordia.
Deus, in adiutorium meum intende; Domine, ad adjuvandum me festina. Ps. 69.	O Dio! venite in mio aiuto affrettatevi, Signore, di soccorrermi.
Esto mihi in Deum protectorem. Psal. 30.	Siate per me un Dio protettore.
Jesu, fili David miserere mei. Marc. 10.	GESÙ, figlio di David, abbiate pietà di me.
Domine Jesu, suscipe spiritum meum. Act. 7.	GESÙ, mio Signore, ricevete il mio spirito.
In manus tuas commendo spiritum meum. Ps. 30.	Io rimetto l' anima mia tra le vostre mani.
Veni, Domine Jesu. Apoc. XXII. 20.	Venite, o GESÙ, mio Signore.
Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostræ.	Santa Maria, madre di Dio, pregate per noi peccatori adesso, e nell' ora della nostra morte.
Monstra te esse matrem,	Mostrate che voi mi siete madre.

PARAGRAFO QUARTO.

DI QUELLO CHE I PARROCHI, VICARI CURATI E SACERDOTI FARE DEVONO IN TEMPO DI PESTE.

Ci preservi il cielo di veder giammai il più orribile dei flagelli cader sopra alcuna porzione di questa nostra Diocesi delle Isole di Malta e Gozo! Ma, se questi giorni rinascessero, de' quali la spaventevole ricordanza del 1813. tra noi tuttavia sussiste; se queste Isole devono ancora vedersi afflitte dalla peste, ecco quali sarebbero, per i cooperatori al vangelo, le principali disposizioni della condotta da osservarsi.

Che i parrochi, vicari curati, ed altri ecclesiastici secolari e regolari, impiegati nella cura delle anime in questa Diocesi di Malta e Gozo, alla prima invasione del male, alla prima strage devono con sollecitudine avvertire il vescovo, domandare il suo consiglio, ed i suoi ordini.

Tosto che si risanno i primi casi di mal contagioso, il vescovo ingiunger deve con lettera pastorale ai parrochi e vicari curati, fra le altre cose, che inculcassero ai popoli l' importanza e l' obbligo di rivelare ogni simile accidente, e di consegnare le robe infette, e sospette.

Non devono sopratutto dimenticarsi, che stabiliti pastori per divina vocazione, s' eglino abbandonassero allora il lor gregge, non sarebbe solamente per parte loro una vergognosa indegnità, ma sarebbe una specie di apostasia avanti Iddio, ed avanti gli uomini; un delitto che li renderebbe mallevadori del sangue e delle anime di tutti quelli, de' quali la loro fuga avrebbe cagionata, o non avrebbe impedita la perdita.

Quello che l' ordine indispensabile del dovere impone, ai parrochi e vicari curati, che sono nominatamente incaricati delle funzioni pastorali, la sacra legge della carità lo comanda ad ogni sacerdote, chiunque sia egli, secolare o regolare.

La più generale e più volenterosa fedeltà ai doveri difficili della circostanza, in occasione di peste, risplender deve negli ecclesiastici. Ai lazzaretti, nelle città, non deve mai mancare la loro assistenza: dove si patisce, essi vi devono

trovarsi ; farsi sempre vedere mischiati, interfusi ai languenti , ai moribondi ; languenti e moribondi talvolta essi medesimi : coi soccorsi spirituali esser prodighi, quanto possono di temporali. Il vescovo deve dare a tutti incitamento ed esempio ; e non badando al pericolo , con animo grande e coraggioso , scriver deve ai parrochi e vicari curati . Siate disposti ad abbandonare questa vita mortale piuttosto che questa famiglia , questa figliuolanza nostra ; andate con amore incontro alla peste , come ad una vita , come ad un premio, quando vi sia da guadagnare un' anima a Cristo.

In quei giorni di raccapriccio e di terrore , spaventata , egualmente desolata , e per i suoi pericoli , e per le sue perdite , la chiesa chiama a grandi grida al soccorso dei suoi figli tutti i ministri , ch' ella ha dedicati ai suoi ordini, ed al suo servigio . Eh! per un ministro di Gesù Cristo , s' egli è degno della sua vocazione , qual' occasione non è questa d' imitare il suo divin Maestro, di esercitare, di segnalare il suo zelo! quali spettacoli più propri ad eccitarlo , ad infiammarlo! quali palme l' attendono per coronare la sua generosità ! *In hoc cognovimus caritatem Dei, quoniam ille animam suam pro nobis posuit ; et nos debemus pro fratribus animas ponere .* 1. Joan. III. 16. *Majorem hac dilectionem nemo habet, ut animam suam ponat quis pro amicis suis .* Joan. XV. 13.

Frattanto , s' egli deve allora esporsi senza timore , non deve già esporsi temerariamente . La carità non può comandare quel che proibisce la prudenza . Bisogna consultar l' una e l' altra nel medesimo tempo ; e tutte le due guidar ci devono di concerto.

Si deve usare ogni precauzione con tutt' i mezzi , che i medici indicano ; aver sempre vicino gli ammalati una spongia insuppata di aceto.

Se la sottana incomoda di troppo , si potrà prendere e far uso di una sottanella di tela incerata .

Un' attenzione necessaria è di aver degli ornamenti , un calice , abiti sacri , tovaglie di altare , un messale , un rituale, che non servino che a se solo .

Se vi ha proibizione di aver commercio con un quartiere

della città infettato, o sospetto, i sacerdoti che l' abitano, non devono sortirne, tanto che sussiste la proibizione; il loro dovere si restringe a rendere servigio a quel solo quartiere.

Ecco le precauzioni a prendere nell' amministrazione de' sacramenti.

Trattasi di battezzare un bambino, nato da una madre appestata? Battezzar si deve senza cerimonia, senza patrino, senza matrina, come sarebbe nel pericolo di morte. La stessa condotta a riguardo di un bambino trovato.

Ma non si deve mancare di scrivere sul registro i nomi del battezzato, il luogo ov' è stato trovato, ed il giorno del battesimo. Se il battesimo è stato conferito ad un' altro, che dal curato, colui che l' avrà battezzato, ne darà un' atto da lui segnato, per esser portato al parroco, e la copia inserta nei suoi registri. Se il battesimo è stato conferito in presenza di testimoni, nell' atto saranno espressi i loro nomi. I parrochi e vicari curati conserveranno nei loro archivi gli originali di questi atti.

Se quelli che hanno battezzato sono laici, spiegheranno nell' atto di qual' acqua si saranno serviti, e quali parole hanno pronunciato: i testimoni certificheranno l' istessa cosa nell' atto, segnandolo, sapendo scrivere. Se vi rimanesse un dubbio ben fondato sulla validità del battesimo, il curato deve tosto reiterarlo, o farlo reiterare, sotto condizione.

In quanto al sacramento della penitenza, ecco le precauzioni a prendersi.

Il confessore non deve avvicinarsi all' ammalato, e nè anche entrare nella sua camera, per quanto gli fosse assolutamente necessario: basta che gli parli da fuora, alla distanza di otto o dieci passi, con l' attenzione di mettersi dalla parte di sopra vento.

Dopo aver fatto discostare la gente, lo sentirà, non gli farà che le interrogazioni assolutamente necessarie, gli darà in poche parole gli avvisi convenevoli, gl' imporrà una leggiera penitenza, e gli darà l' assoluzione, dopo averlo eccitato, con alcune parole vive e patetiche, al dolore e pentimento de' suoi peccati.

Per il Santo Viatico, si osserveranno le seguenti regole.

Non si deve dare, se vi è pericolo d' irriverenza. Veruno di quelli che accompagnano il santo sacramento, entrar deve nella camera dell' appestato. Questo quì, s' egli è possibile, si deve portare alla porta della camera per riceverne il santo viatico, e l' estrema unzione, il più prontamente che si potrà.

Se il contagio è tale, che non si può, nemmen per un solo istante, avvicinarsi all' ammalato, senza un' evidente pericolo, si deve inviluppare l' ostia consacrata in una grande ostia, che non lo è; mettere il tutto in un foglio di carta, portarlo all' ammalato, e dopo aver ravvivata la sua fede e la sua divozione con parole vive e patetiche, avvertirlo esservi l' ostia consacrata; collocar il tutto in un luogo decente, vicino alla porta, coperto con qualche terraglio, ad una distanza ragionevole, aspettare che l' ammalato sia venuto a prenderla, o che gli sia portata. Bisogna far attenzione e vedere se l' ammalato avesse consumata la sacra ostia, dopo di che recitare le solite preci, assegnate per l' amministrazione del viatico; gli si deve fare l' estrema unzione, servendosi di una lunga bacchetta, all' estremità della quale attaccare del cotone insupato con l' olio degl' infermi; ed in seguito far passare dal fuoco l' estremità di detta bacchetta, e bruciarne il cotone.

Per quello che riguarda il sacramento del matrimonio, non si amministra agli appestati.

CAPITOLO SETTIMO.

DEL SACRAMENTO DELL' ORDINE.

L' amore che ogni sacerdote, e principalmente ogni pastore, deve alla chiesa, gli obbliga senza dubbio a procurare, quanto mai possono, degni ministri, ed allontanar gl' indegni dal sacro ministero. Trovando eglino dei giovani propri allo stato ecclesiastioo, vegliar devono su di loro con attenzione; applicarsi a formarli di buon' ora alla pietà, alla scienza, ed inspirar loro lo spirito clericale, e l' amore delle funzioni ecclesiastiche.

Abbino parimenti cura di far conoscere ai parenti ed ai genitori quanto devono eglino stimarsi felici, allorchè alcuni dei loro figli sono chiamati da Dio ad uno stato sì santo e sì sublime; con qual gioia devono essi stessi consacrarli al servigio degli altari: ma devono puranche avvertirli di non impegnare mai leggermente, e per mire d' interesse, nello stato ecclesiastico alcuno dei loro figli; di non presentar veruno di loro, che non abbia date prove di una vera e legittima vocazione.

Riguardo alla principale disposizione, la purità dei costumi, il vescovo si riposa sulla testimonianza dei Parrochi e Vicari curati: non devono perciò accordare certificati per la tonsura che a quelli, che hanno l'età competente, cioè a dire, di tredici anni compiti; la triennale servitù alla chiesa, a tenor del motoproprio del sommo Pontefice Pio VI., ed avanzati già negli studi: con la speranza altresì che serviranno utilmente alla chiesa; che siano istruiti della loro religione, e delle domande sulla tonsura; che abbiano bastante discernimento per concepire l' importanza e la santità dello stato, che vogliono abbracciare; e che uniscano infine la pietà al buon naturale e ad una certa attitudine per le scienze.

I Parrochi e Vicari curati devono invigilare, anzi esigere, che i giovani chierici, nelle loro parrochie, assistino in sottana e cotta nelle messe parrochiali e vesperi delle domeniche e feste; ch' esercitino le funzioni ecclesiastiche, di cui sono eglino capaci; d' intervenire all' oratorio dei chierici nelle domeniche; di vacare all' esercizio della dottrina cristiana; di associare il SSmo Viatico: in una parola, che si rendano utili alla chiesa, per quanto possono. Non devono adunque accordare il necessario certificato per esser ammessi all' esame per gli ordini, che a quelli, i quali avranno esattamente adempito a tutti questi doveri, frequentato assiduamente i Sacramenti, almeno nelle terze domeniche d' ogni mese, e date prove di una soda pietà. Prima di ricevere la tonsura, bisogna esser stato confermato.

Ed a fine di seguitare le regole della chiesa, la quale, gelosa di non ammettere al rango de' suoi ministri che persone di una probità generalmente riconosciuta invoca sopra quelli

che si presentano, la testimonianza del popolo: quindi allorchè qualcheduno si dispone a ricevere gli ordini sacri, gli si devono spedire le pubblicazioni, da farsi nella propria parrochiale chiesa per tre domeniche consecutive.

I Parrochi e Vicari curati, in queste pubblicazioni, faranno sentire ai fedeli quanto obbligati sono di dichiarare, se mai hanno rilevato, nella persona del soggetto o nei suoi costumi, qualche difetto, che lo renda indegno dei sacri ordini: insisteranno sulla necessità di non considerare in questo che il bene e l' onore della chiesa, lasciando a parte ogni interesse di una persona, o di una famiglia particolare; che temano essi stessi di rendersi colpevoli avanti Dio di una grandissima infedeltà, colpevoli di tutti i peccati che commetterebbero gl' indegni ministri, promossi agli ordini sulle loro attestazioni, date forse per compiacenza, o per debolezza. Nel certificato della pubblicazione, spiegheranno se vi sono state o nò delle oppositioni.

Per esser ordinato suddiacono, bisogna esser provvisto di un titolo clericale, necessario per assicurare un' onesta sussistenza. Questo titolo può esser fondato, o sopra un benefizio, o sopra un bene di patrimonio, o sopra la professione religiosa.

Altre volte non si ordinava alcuno, che sopra il titolo di un benefizio; perchè allora ogni soggetto ordinato, si attaccava nel tempo stesso ad una chiesa, per adempirvi le funzioni del suo ordine, esserne nutrito e mantenuto. Ma, in seguito, un più grande numero di ministri essendo divenuto necessario per soddisfare ai bisogni, la chiesa ha saviamente regolato, che quelli i quali non avessero benefizio non sarebbero ordinati fin tanto che presentarebbero un titolo di patrimonio, e che questo titolo non potrebbero nè alienare, nè cedere, almeno che non avessero un benefizio, od altre rendite sufficienti; che, s' eglino erano ordinati sul titolo di un benefizio, non potrebbero risegnarlo, se d' altronde non avessero di che vivere. — *Cum dedeceat eos qui divino ministerio adscripti sunt, cum ordinis dedecore, mendicare, aut sordidum aliquem quaestum exercere . . . . statuit Sancta Synodus, ne quis deinceps clericus saecularis, quamvis alias sit idoneus moribus, scientia et aetate, ad sacros ordines promoveatur, nisi prius legitimè constet eum beneficium ecclesiasticum, quod sibi ad victum honestè sufficiat, pacifice*

possidere. Id vero beneficium resignare non possit, nisi facta mentione quod ad illius benefici titulum sit promotus ; neque ea resignatio admittatur, nisi constito quod aliunde vivere commode possit; et aliter facta resignatio nulla sit. Patrimonium vero, vel pensionem . . . deinceps sine licentia episcopi alienari, aut extingui, vel remitti nullatenus possint, donec beneficium ecclesiasticum sufficiens sint adepti, vel aliunde habeant unde vivere possint — Concil. Trid. Sess. 21 Cap. 2. de Reform.

Per esser ordinato in *sacris* con un titolo di benefizio, bisogna esserne stato canonicamente provvisto, goderne pacificamente, e che l' annua rendita sia almeno di quaranta scudi moneta di Malta. Il titolo poi patrimoniale dev' essere stabilito sopra fondi rustici ed urbani, o sopra rendite ben assicurate, non meno di ottanta scudi maltesi per anno, conformemente all' uso di questa diocesi di Malta, stabilito dal mentovato motoproprio del Papa Pio VI.

Questo titolo dev' esser redatto in atti di un pubblico notaro, certificato con sentenza della gran corte vescovile, e pubblicato per tre domeniche consecutive, nella messa parrochiale del domicilio della persona, ed in tutte le parrocchie, ove i fondi del titolo sono situati. I Parrochi e Vicari curati daranno il loro certificato in calce dell' espedizione, che avranno pubblicato. Questa spedizione sarà rimessa al segretario del vescovo, affinchè il titolo sia esaminato, ricevuto ed approvato con tutte le necessarie formalità.

Quelli che si faranno promuovere al suddiaconato sotto un titolo falso, collusivo, con patto di niente domandarne al donatore, o sotto un titolo insufficiente, od al di sotto del valore fissato, gravato d' ipoteche, di maniera che il fondo ne sarebbe assorbito in tutto od in parte, peccherebbe gravemente, caderebbe *per il solo fatto*, in una sospensione *riservata al vescovo* ; ed esercitando le funzioni dell' ordine, ricevuto con un simile titolo, ed in questo stato, caderebbe nell' *irregolarità*, e non potrebbe esser assoluto, nè dispensato, nemmeno ammesso al diaconato ed al presbiterato, se non si provvedesse di un' altro titolo, sufficiente e sicuro.

Un chierico, il quale ricevesse il suddiaconato sotto il titolo di una pensione, che un beneficiato avrebbe acconsen-

tito accordargli sul suo benefizio, per servirgli di titolo, con promessa, dalla parte dell' aspirante agli ordini, ch' egli non esigerà mai il pagamento di questa pensione, incorrerebbe ancora, *per il solo fatto*, la sospensione, *riservata all' ordinario*; e non potrà esser promosso agli ordini superiori, senza una dispensa. Non può veruno, senza incorrere, *per il solo fatto*, una sospensione, *riservata all' ordinario*, farsi ordinare da un vescovo estraneo, senza dimissorie del proprio vescovo, o con dimissorie false e supposte. Quelli, i quali ordinati in tal maniera esercitassero le funzioni dei loro ordini, senza essersi fatti rilevare dalla censura, caderebbero nell' irregolarità.

I Parrochi e Vicari curati dovrebbero, nella domenica precedente i quattro tempi, avvertire i fedeli che il digiuno, ordinatò in quella settimana, è stato stabilito principalmente per ottenere da Dio dei ministri santi, capaci di edificare la chiesa, e di travagliare utilmente alla salute delle anime: gli esorteranno di unire a questi digiuni ed astinenze delle fervorose preghiere, domandare a Dio, per tutti i vescovi cattolici, e principalmente per il nostro vescovo, i necessari lumi, affin di non ammettere al sacro ministero, che persone capaci di sostenerne il peso: ad implorare sulli ordinandi la plenitudine dello Spirito Santo, e la grazia di ricevere degnamente i sacri ordini; di adempirne in seguito i doveri con quella generosa fedeltà, ch' eglino vanno a promettere e dedicare a Dio ed alla sua chiesa.

CAPITOLO OTTAVO.

Del Sacramento del matrimonio.

Il matrimonio, questa società la più intima e la più perfetta di tutte, è l' unione dell' uomo e della donna, contrattato liberamente e secondo le leggi, con mutua obbligazione di passare insieme tutta la vita nello stato della più soda e della più costante amicizia.

Instituendo fin dall' origine, questo genere di società, il Creatore istesso espresse il primario e principale fine ch' egli si proponeva. — *Faciamus ei* (Adæ) *adjutorium simile sibi* — Gen. II. 18. E sotto questo aspetto il matrimonio, dice San Tomaso, è un' *uffizio della natura*, il di cui fine è stato

di aumentare nell' uomo il sentimento della felicità, e diminuirvi quello dei travagli, facendoglieli dividere con un' altro se stesso.

Un secondo fine, notificato puranche da Dio stesso, è stato di moltiplicare dalli due sposi, di stendere quindi e di perpetuare sulla terra la razza, e la società degli uomini. *Crescite et multiplicamini, et replete terram*. Gen. 1. 28. E sotto questo aspetto, il matrimonio è stato in tutti i tempi, riguardato come uno degli oggetti i più interessanti della vita civile. In fine, per una delle più deplorabili conseguenze del peccato di Adamo,, la concupiscenza essendo divenuta più ardente, e più inquieta, il matrimonio è stato proposto, come il rimedio naturale, non già per altro come un rimedio comandato a tutti, dice il nostro gran padre, l' apostolo S. Paolo, ma solamente consigliato e permesso agl' infermi. *Hoc autem dico secundum indulgentiam, non secundum imperium.* 1. Cor. X. 6.

Elevando il matrimonio alla dignità di sacramento, l' autore della nuova legge ha voluto santificare lo sposo per la sposa, e la sposa per lo sposo; purificare il loro amore, perfezionare il legame che gli unisce; e sotto questo aspetto, il matrimonio è divenuto uno degli atti i più solenni della religione. Le decisioni della chiesa, le leggi civili, moltiplicate le une e le altre sopra una materia così importante, rendono l' amministrazione di questo sacramento la più delicata, in cui i sbagli sono i più pericolosi, i più facili a commettersi, ed i più difficili a ripararsi. Quindi un pastore, il quale trascura, in materia così grave, di studiare, e di osservare le regole, si espone ad esser con ragione rimproverato.

PARAGRAFO PRIMO.

DELLA DOTTRINA DELLA CHIESA SOPRA IL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO.

Si ravvisa in questo sacramento, come negli altri, una materia ed una forma: sù di che i teologi sono tra loro divisi. Secondo gli uni, il consenso reciproco delle parti, espresso con parole, o con qualche altro segno sensibile,

è la materia di questo sacramento ; e la forma consiste nelle parole che il sacerdote pronuncia sopra i due sposi, dopo aver ricevuto il di loro mutuo consenso : *Ego vos in matrimonium conjungo* : in conseguenza, secondo loro, il sacerdote è il ministro del sacramento. Secondo altri, la materia di questo sacramento è la donazione scambievole che l' uomo e la donna si fanno dei loro corpi ; e la loro mutua accettazione, espressa con parole, o con qualche segno sensibile, è la forma : per conseguenza, le parti che contrattano, sono esse stesse, l' una a riguardo dell' altra, il ministro di questo sacramento.

Ma, come la chiesa non ha deciso ancora, nè qual' è la materia, nè qual' è la forma, nè qual' è il ministro di questo sacramento, basta il riconoscere, sia che le parti contraenti se lo amministrino l' uno all' altro, sia che il sacerdote lo conferisca loro, che la presenza del proprio parroco, o di qualche altro sacerdote da lui commissionato, o dal vescovo, o suoi vicari generali, è necessaria per la sua validità.

Il legame che costituisce questo sacramento, è indipendente dalla sua consumazione: la Santa Vergine, e San Giuseppe, veramente maritati, hanno osservato una perpetua continenza, ed eglino hanno avuto molti imitatori. Simili matrimoni hanno tutto ciò che è essenziale alla loro validità, hanno ancora il vantaggio di rappresentare, d' una maniera più perfetta, l' unione casta e tutta spirituale di Gesù Cristo con la sua chiesa.

Allorchè il matrimonio non è stato consumato, puol' essere disciolto con la professione religiosa di uno dei due sposi: tale è la decisione del Concilio di Trento (Sess. 24. Can. 6. de Matrim.) Fuori di questo caso, la morte sola può rompere il legame che gli unisce : errore, per conseguenza, il credere che l' adulterio, l' eresia, i cattivi trattamenti siano mezzi di dissoluzione. Questi mezzi possono, al più, dar luogo al giudice di ordinare la separazione di letto e di abitazione.

La permissione di entrare in religione, allorchè il matrimonio non è stato consumato, non dipende in niun conto dal consentimento della parte che rimane nel secolo. Dopo

la professione religiosa, la parte abbandonata può maritarsi con un' altra; ma è da osservarsi che, se si maritasse avanti la solenne professione dell' altra, il matrimonio non sarebbe valido, e non lo diverrebbe, nemmeno per la professione, che l' altro farebbe in seguito.

I maritati che si separano pubblicamente, di loro privata autorità, senza ragione, per capriccio, per avversione, o per cattivo umore, il parroco deve fortemente esortarli a ritornare insieme. a sopportarsi reciprocamente, e di star attenti di non irritare l' un l' altro. Se persistono opinastri a vivere separati senza legittima ragione, si deve loro negare l' assoluzione, l' adempimento del precetto pasquale, ed avvertirne il vescovo di questo disordine. Vi sono nulladimeno delle occasioni, in cui possono separarsi di abitazione con privata autorità: per esempio, nell' evidente pericolo, che una delle parti non tiri seco l' altra nell' eresia, o nell' infedeltà; allorchè la condotta dell' uno dei due è tale, che porti l' altro quasi inevitabilmente al peccato; poichè, secondo il dritto naturale e divino, non vi è cosa che possa impedire di garantirci dal pericolo di dannarci. Frattanto regolarmente e generalmente parlando, la separazione del corpo e dell' abitazione non si deve fare, per cause benanche giuste, che quando vien' ordinato con pubblico giudizio. Nel foro della coscienza con gran difficoltà autorizzar si devono le separazioni volontarie di abitazione. Avanti ancora di permetterle, per ragioni gravi e pressanti, un confessore savio e prudente deve esporre le sue ragioni al vescovo, se il penitente vuole acconsentirvi.

Nelle circostanze in cui puossi tollerare, *per un tempo*, la separazione fatta senza alcuna formalità di giudizio, i parrochi e vicari curati tentar devono di riunire i loro cuori: se non vi riescono, avvertir devono il vescovo, e prendere con lui le misure per avvicinarli. I confessori devono esaminare le cause di divisione, e negare l' assoluzione alla parte che ha torto, se essa persiste a violare la legge del matrimonio. Questa indissolubilità, di cui si parla, non riguarda che il matrimonio dei cristiani: quello degl' infedeli è dissolubile in tre casi, benchè sia stato consumato: così lo decide il Papa Innocenzo III. (Cap. quarto de di-

vortiis.) 1.° Allorchè la parte infedele ricusa di abitare con quella che ha abbracciato la religione cristiana : tale è la decisione di San Paolo . 2.° Allorchè abitando insieme, la parte infedele procura e si sforza , con le sue insinuazioni , o con le sue bestemmie , di pervertire l'altra . 3.° Allorchè l'espone a peccare mortalmente .

Ma , se la parte che persevera nell'infedeltà , vuole abitare tranquillamente e senza scandalo per la religione con quella che ha ricevuto il battesimo , questa quà , secondo San Paolo (1. Cor. VII. 12. e 13.) non deve separarsi . Dal che si deve conchiudere , che conforme si ha nel dritto canonico , non è già il battesimo che rompe il matrimonio , ma la corruzione dell' infedele ostinato : *Crimina enim in baptismo solvuntur , non conjugia . Contumelia quippe Creatoris solvit jus matrimonii .*

Il Papa Innocenzo III. insegna ancora nel capitolo quarto *de divortiis* , che se un fedele maritato nella chiesa rinuncia alla fede , l'altra parte che persevera nella religione , non può maritarsi durante la vita di colui che ha apostatato : ecco la ragione che ne dona questo gran Pontefice . *Nam etsi matrimonium verum inter infideles existat , non tamen est ratum : inter fideles autem verum et ratum existit , quia sacramentum fidei* (baptismus) *quod semel est admissum , nunquam amittitur* ; *sed ratum efficit conjugii sacramentum , et ipsum in conjugibus, illo durante , perduret* . Anatema , dice il Concilio di Trento , a chi dirà che il legame del matrimonio può essere rotto per causa di eresia . (Sess.24.Can.5.de matrim.)

PARAGRAFO SECONDO .

Istruzioni che i pastori fare devono ai loro popoli sul sacramento del matrimonio.

Che i pagani , i quali ignorano Dio , si maritino con mire tutte carnali , non reca maraviglia ; ma i cristiani , la vocazione de' quali è di essere santi , i cristiani , i quali sanno che il matrimonio è stato dal loro divino Maestro , elevato alla dignità di sacramento , non devono considerarlo come una cosa puramente umana , dice il Catechismo del Concilio di Trento , ma come una cosa istituita

a Dio, e che domanda la più intiera purità di cuore, una singolare pietà.

Il primo motivo, maritandosi, dev' essere di soccorrersi l' un l' altro, e di sopportare, sostenendosi mutualmente, il peso della vita, le debolezze e gl' incomodi della vecchiaia.

Il secondo è il desiderio di avere, non già eredi del suo nome, de' suoi beni, ma figli, per elevarli nella religione e di buoni costumi: tale era l' avviso dell' angelo Raffaele a Tobia.

I confessori inculcar devono alle persone maritate, che il timor di Dio, il quale ha dovuto condurli nel matrimonio, deve regolarli ancora nell' uso del matrimonio. Sarebbe un' errore tanto assurdo che funesto di credere, che tutto vi è permesso. Il potere reciproco che lo sposo e la sposa si sono dati su i loro corpi, dev' essere regolato dalla saviezza e dal timor di Dio. Ogni sregolamento, opposto al fine legittimo del matrimonio, è un peccato; tutto ciò che si allontana da questo fine, è visioso: ciò che non vi conduce, non saprebbe essere innocente: bisogna usare santamente di una cosa santa. Se i confessori fossero più attenti ad istruire su quest' oggetto le persone maritate non vedrebbero già un sì gran numero passare tranquillamente anni ed anni, e spesso ancora l' intiera vita nel peccato e nel disordine.

Un terzo motivo, maritandosi, è di trovare nel matrimonio un rimedio alla concupiscenza, un preservativo contro il peccato, secondo il consiglio dell' apostolo San Paolo. Frattanto, oltre questi motivi, un uomo savio può ancora, per la scelta di una sposa, dare ascolto ad altre considerazioni; per esempio, la speranza di averne figli più presto che da un' altra: può aver egli riguardo alle ricchezze, alla bellezza, alla nobiltà, alla conformità di umore e di genio. Queste mire non sono biasimevoli, poichè contrarie non sono, nè alla santità, nè al fine del matrimonio; purchè non siano le sole, e che non escludano quelle della salute, e quali devono essere sempre le prime.

Per disporsi santamente al matrimonio, bisogna, prima di tutto, consultare Dio, e quelli che lo rappresentano: senza di questo, uno si espone ad essere privo delle grazie necessarie per vivere cristianamente in questo stato, e per sopportare gli affanni. Tanto più egli è essenziale di avvertire che più difficile è di

rimediare agli errori, che si commettono in seguito di una scelta disgraziata. Avanti di impegnarsi nel matrimonio, bisogna esser istruito nei principali misteri della religione, nelle verità necessarie alla salute, nei doveri comuni dei cristiani e delle persone maritate. Quindi é, quelli che si maritano sono nel dovere di presentarsi giorni prima al loro parroco, affinch' egli si assicuri, se sono in istato di ricevere la benedizione nuziale. Che il parroco le interroghi sulle loro istruzioni, sulle disposizioni che devono recare a questo Sacramento, sulle obbligazioni che vi contrattano: ciò che deve farsi tuttavia in particolare. con prudenza, e prima della pubblicazione delle dinunzie. Non converrebbe già di proporre queste questioni ad ogni sorta di persone; ma, sono queste precauzioni necessarie con quelli, la pietà ed i lumi de' quali non sono conosciuti, o de' quali vi ha luogo a far temere, che non abbino ricevuto una cristiana educazione. Bisogna essere in istato di grazia, quando si riceve la benedizione nuziale, affin di non profanare questo Sacramento. Perciò i sposi devono prepararsi per la confessione, e per la santa comunione ancora, secondo gli avvertimenti dei loro confessori. Quindi, i Parrochi e Vicari curati prevenir devono quelli che si maritano, di presentarsi al tribunale della penitenza, almeno tosto che il contratto del matrimonio sarà stabilito, o se non vi sarà contratto, immediatamente dopo la prima pubblicazione dei bandi. Questo è il mezzo, spesso unico, di prevenire gl' inconvenienti, che accaderebbero, se confessandosi più tardi, si trovasse, o poco disposto all' assoluzione, o incapace di contrattare, per qualche impedimento occulto, che si discoprirebbe nella loro confessione.

Quelli che si vogliono maritare, devono separarsi di abitazione, e non possono dimorare insieme nella stessa casa. Siccome è necessario che si conoscano prima, devono vedersi, ma comportarsi, nelle loro scambievoli visite, con una severa ritenutezza, non vedersi che in presenza dei parenti, o di persone savie, ed evitare in questi incontri ciò che potrebbe dare il menomo attacco o sospetto alla verecondia. Bisogna che un confessore sia esattissimo a proibire gl' incontri ed appuntamenti secreti, le passeggiate da solo a solo, le famigliarità, per quanto leggiere possono essere, e le lettere troppo frequenti e troppo libere.

lon devóno presentarsi in chiesa, per ricevere la benedi-
ię nuziale, che con un' esteriore modesto e raccolto, pre-
; con fervore durante la ceremonia, per ottenere la grazia,
rcata al Sacramento. Il giorno del matrimonio riguardar
leve come un giorno santo, che non è permesso di profa-
:. Si deve passare tutto come alle nozze di Tobia , nel
ır del Signore. Non è già frattanto che sia proibito di
are questo giorno nella gioia, ed allegrezza, di fare festini,
ıvitarvi i suoi parenti ed amici : questa gioia dev' essere
a, e niente permettersi che sia contrario alla legge ed allo
ito di Dio. Più è facile di scartare in queste strepitose
ostanze; più è necessario che il timor di Dio sia forte-
ıte impresso nei cuori: egli solo può tutto contenere nei
iti di una esatta modestia. Finalmente i Parrochi e Vicari
ati, ed altri incaricati della salute delle anime non devono
iare ignorare alle persone maritate le obbligazioni del loro
o. L' apostolo San Paolo ne fà un' esatta enumerazione.
Cor. VII.) quali devono spesso loro rammemorare e sono:
:. ° È un' obbligo per lo sposo e per la sposa di rendersi
lovere l' uno all' altro; obbligo fondato sulla giustizia; poi-
, come dice San Paolo, non hanno più in loro disposizione
oro proprio corpo, ma risiede nel potere di colui, al quale
: trasferito l' uso, per il Sacramento.
ı. ° Possono eglino, in ogni tempo, serbare la continenza,
chè sia di comun consentimento. L' apostolo gliela consi-
, principalmente nei tempi consacrati all' orazione ed alla
itenza. La chiesa gli esorta, non solamente nei tempi dei
iuni; ma ancora, allorchè si dispongono a ricevere la santa
aristia, ed il giorno che l' hanno ricevùta.
3. ° Quelli troppo deboli per osservare lungo tempo la
tinenza, devono riunirsi insieme, per evitare le tentazioni.
apostolo soggiunge: — *Quel che io ho detto per condi-*
ndenza e non per comandamento. — Colui dunque, che
uso del matrimonio come di un rimedio, fa un' opera che
è permessa ; ma per condiscendenza solamente — *secun-*
m indulgentiam — ma colui che ne fa uso per rendere
altro ciò che gli è dovuto, adempie ad un precetto e ad
a obbligazione di giustizia.
4. ° I maritati non possono osservare la continenza , nei

giorni stessi della chiesa loro raccomandati, che di comun consenso. Colui dei due, che desidererebbe conformarsi allo spirito della chiesa, non perde niente del suo merito avanti Dio, prestandosi all' altro; peccarebbe anzi gravemente se, sotto pretesto di pietà, pretendesse osservare la continenza senza il consentimento dell' altro.

L' apostolo, in un' altro luogo, dà ancora questa eccellente istruzione: Che le donne siano sommesse aj loro mariti come al Signore; poichè il marito è il capo della donna, come Gesù Cristo è il capo della sua chiesa . . . E voi, mariti, amate le vostre donne, come Gesù Cristo ha amato la sua chiesa... E che la donna tema e rispetti il suo marito. - *Ephes. V.* 22.

Ma, sia che si spieghino pubblicamente, o nel santo tribunale, i doveri e i pericoli del matrimonio, bisogna, sopra simili oggetti, spiegarsi sempre con una ritenutezza, una circospezione che non lasci scappare veruna espressione, contraria alla verecondia ed alla onestà.

PARAGRAFO TERZO.

Di quelli ai quali si può amministrare il sacramento del matrimonio.

Per contrattare matrimonio, bisogna esser giunto all' età della pubertà, fissata dalle leggi. Non basta ancora esser giunto a quest' età il mutuo consenso delle parti essendo di essenza del matrimonio, non si devono ammettere a questo Sacramento che quelli, i quali hanno l' uso della ragione, bastantemente libero per contrattare validamente. Gl' insensati, che non hanno dei buoni intervalli, i furiosi in tempo del loro furore, gl' imbecilli ed i vecchi, de' quali lo spirito è intieramente indebolito, non possono maritarsi validamente.

Riguardo ai vecchi in istato tuttavia di dare un consenso libero e volontario, il parroco non ha dritto di escluderli; ma comunemente egli è a proposito di distornarli, particolarmente allorchè vogliono sposare persone giovani: simili matrimoni sono quasi sempre causa di un' infinità di disordini. I sordi e muti possono maritarsi validamente, potendo manifestare il loro consenso: è la decisione del Papa Innocenzo III. *Cap. Cum adhuc de spons.*, fondata sulla

ragione, che il libero consenso, il quale forma l'essenza del matrimonio, può esser espresso con segni, così bene che con parole: ma siccome questi segni ordinariamente sono molto equivoci, nel dubbio non devono giammai i parrochi intraprendere di maritarli senza consultarne il vescovo.

Non si devono ammettere al matrimonio gli eretici, gli scismatici, gli scomunicati denunciati, quelli che esercitano una professione dichiarata infame dalle leggi, gl' interdetti, i peccatori pubblici, ai quali devesi rifiutare pubblicamente la comunione e gli altri sacramenti della chiesa: ma non devono far niente i parrochi e vicari curati in tali casi, nè determinarsi a simili rifiuti, senza averne prima ricevuto le istruzioni e gli ordini dal vescovo, o dal suo vicario generale. Non si devono ammettere i cattolici che vogliono sposare eretici: poichè, oltre che non è permesso di dare i sacramenti della chiesa agli eretici, simile matrimonio non può essere che pernicioso: si deve temere la perversione della persona cattolica, ed una educazione disgraziata e dannabile dei figli, che nascerebbero da questa alleanza. Non si deve ammettere al sacramento del matrimonio verun nuovo convertito, senza averne prima consultato il vescovo, od il suo vicario generale.

PARAGRAFO QUARTO.

Delle precauzioni che un parroco prender deve prima di procedere alla celebrazione di un matrimonio.

Queste precauzioni riguardano, o gli atti che i parrochi esigere devono, che sieno loro prodotti, sia avanti la pubblicazione dei bandi, sia avanti la celebrazione del matrimonio; o le persone che si presentano per essere maritate, ed il domicilio richiesto in una parrochia per potervi contrattar matrimonio sù di che si riportano alcune regole da osservarsi; ma siccome non è possibile di prevedere tutt' i casi, i parrochi, vicari curati, ed altri sacerdoti, incaricati dell' amministrazione delle parrochie, consulteranno in queste non previste difficoltà il vescovo, attendendo sempre i suoi ordini.

PARAGRAFO QUINTO.

Degli atti che un parroco esiger deve, sia avanti la pubblicazione dei bandi, sia avanti la celebrazione del matrimonio.

Un parroco deve, prima di tutto, farsi presentare la fede di battesimo dei contraenti; assicurarsi della loro religione, della loro età, del loro paese, della loro condizione, del loro domicilio, e di quello dei loro genitori.

Se le parti contraenti sono in istato vedovile, devono presentare la fede della morte dei loro mariti e mogli se sono morti in un' altra parrochia. Il parroco si farà esibire i certificati della pubblicazione dei bandi, che hanno dovuto esser fatti in altre pàrrochie, come pure le dispense, in originale, di questa stessa pubblicazione, ed altre dispense se vi sono; ed in caso che vi fosse qualche dispensa, ottenuta dalla corte di Roma, il parroco deve esigere la spedizione della sentenza della gran corte vescovile. Tutti questi atti esser devono rivestiti delle formalità prescritte dalle leggi. Se vi è un' opposizione al matrimonio, il parroco, prima di procedere alla sua celebrazione, si farà dare un' espedizione in forma di sentenza, che dichiari illegittima o permissiva l' opposizione; ovvero dell' atto di desistere, che sarà stato dato dalla gran corte vescovile. Allorchè manca qualche titolo ad una delle parti contraenti, e ch' è moralmente impossibile di averlo, come per esempio, una fede di battesimo, quando i registri della parrochia sono stati perduti o bruciati: la fede della morte di un' uomo, ucciso in battaglia, o morto nel naufragio, bisogna farli supplire per un' atto equivalente.

PARAGRAFO SESTO.

Del matrimonio dei figli di famiglia.

Obbedienza, rispetto, amore, riconoscenza, tutti i titoli i più sacri obbligano i figli a consultare e conformarsi, sulla scelta di uno sposo e di una sposa, agli avvertimenti dei loro genitori. Sant' Ambrogio, dando alcune regole di condotta ad una zitella cristiana, le fa intendere, che dalle

mani de' suoi genitori dev' essa ricevere uno sposo. Il quarto Concilio di Cartagine, al capo 13., vuole che i figli siano presentati ai sacerdoti dai loro genitori, per ricevere la benedizione nuziale. I parrochi adunque ed i vicari curati istruir devono i popoli confidati alla loro cura, ed insinuare ai loro figli l'amore, il rispetto e l'obbedienza, conforme richiede l'onore del sacramento, e la tranquillità dello Stato.

AVVERTIMENTO.

Una curiosa causa vien riportata dal Constitutionnel presa dalla Gazette des Tribunaus, di un matrimonio stato dichiarato nullo, il quale era stato contrattato in Nuova York, negli Stati Uniti, il 9. Maggio 1827., tra il figlio del Sig. de Castelbajac, e Madamigella Vautrez, per la ragione che secondo la legge di Francia, sia necessario il consenso dei genitori per un matrimonio, sino che i figli abbiano venticinque anni; che il Sig. de Castelbajac figlio, non era ancor giunto agli anni venticinque, e che un matrimonio, contratto nell' estero, non può esser valido in Francia, se non è stato preceduto dalle pubblicazioni, volute dalla legge.

Si dà qualche cenno nel rapporto; che la Corte si fosse prestata al desiderio delle parti, di trattar quest' affare bruscamente. Comunque sia, è necessario che i nativi di altri paesi, e specialmente gl' inglesi e sudditi inglesi, badino allo stato delle leggi francesi sul matrimonio, che sono sì differenti dalle proprie, e che non sembrano, in vero, sì facilmente conciliabili con qualunque principio, che si approverebbe quì.

In Inghilterra ed in molti altri paesi, tutti i contratti, e quel di matrimonio tra gli altri, s' interpretano secondo la forza che hanno nel luogo, dove si sono stipulati, con qualche eccezione rispetto alla Famiglia Reale.

Così un matrimonio contratto in Gretna Green, di un ragazzo di quattordici anni con una ragazza di dodici, si ammette al ritorno delle parti in Inghilterra, per quanto ripugnanti siano tali matrimoni alla maniera di pensare inglese. Ma per questa legislazione francese, nessuna donna di verun altro paese esser può sicura, sposando un francese fuori del suo paese. *Morning Chronicle*. *Estratto dalla gazzetta di Malta del 22. Aprile* 1829.

La legge francese pel matrimonio stabilisce la minorità per i maschi tanto che non abbiano compito venticinque anni, e per le femmine ventun' anno.

I sposi nella minorità sono soggetti al consenso dei loro genitori; in mancanza di questi, degli avoli, fratelli, cugini e consiglio di famiglia.

I maggiori sono tenuti ad un' atto rispettoso verso i loro genitori.

Si richiedono inoltre le pubblicazioni nella comune di quello degli sposi, ch' è francese.

PARAGRAFO SETTIMO.

Del matrimonio dei militari.

La qualità di militare non dispensa nè il militare, nè i parrochi di osservare le leggi della chiesa, e le ordinanze dello Stato, concernenti i matrimoni. Queste ordinanze esigono il consentimento del comandante la guarnigione per i matrimoni degli officiali di terra, quando si maritano nel distretto della guarnigione; diversamente dei comandanti superiori, sotto gli ordini de' quali dipende l' officiale che vuole maritarsi. L' oggetto di queste ordinanze è, per impedire i giovani officiali di contrattare matrimoni poco convenevoli. Riguardo quelli della marina, non possono maritarsi senza un permesso dell' ammiragliato.

In quanto ai semplici soldati, non possono maritarsi senza il permesso del loro capitano, e quello del comandante del corpo. I parrochi e vicari curati devono stare attenti di non ammetterli al sacramento del matrimonio senza farsi presentare prima il permesso, formato in regola e riconosciuto, e di non lasciarsi sorprendere.

PARAGRAFO OTTAVO.

Del matrimonio dei forestieri, vagabondi, e di quelli che non hanno domicilio, o che ne hanno due, l' uno di dritto, e l' altro di fatto.

Un parroco non potendo maritare che i suoi parrochiani, trattasi di sapere, quali persone esser devono reputate tali. Per decidere questa questione, bisogna dare un' idea giusta

el domicilio, poichè il domicilio fà il parrochiano.
S' intendono bastantemente domiciliati in una parrochia, er ricevervi i sacramenti che chiamansi necessari, la cotunione pasquale, il viatico e l' estrema unzione, quando on sarebbero che di passaggio, nel tempo in cui obbligati mo di riceverli. Non è già lo stesso riguardo al sacraento del matrimonio, che non è necessario. Non basta ovarsi di passaggio in una parrochia; egli è necessario di rervi dimorato un certo tempo, affinchè il parroco possa moscere quelli ch' egli deve maritare, e sapere non esservi npedimenti, che ponghino ostacolo. Sù questo principio è ndato il regolamento del Concilio di Trento, il quale orna che il matrimonio sia fatto dal proprio parroco. Questo oncilio non ha regolato quanto tempo vi abbisogna per esre riputato di aver acquistato il domicilio, bastante all' ef- tto di contrattare matrimonio; ma secondo l' uso praticato questa Diocesi di Malta, per acquistare, in una parroia, questo domicilio necessario, bisogna risedervi attualente e pubblicamente per sei mesi, avendo dimorato pria in una parrochia della stessa diocesi; e per un' anno, 'endo dimorato in un' altra diocesi. Per l' istessa ragione iesti tali devono far pubblicare i loro bandi nelle altre irrochie, ove avranno successivamente fatto un soggiorno inore del già menzionato, ed ottenere dai rispettivi parochi il certificato di questa pubblicazione.
Allorchè una persona dimora l' inverno in città, e l' esta: in campagna, ordinariamente il parroco della città, è il io proprio parroco per il matrimonio. Il soggiorno alla ampagna, per la più gran parte, non è che una disposiione di convenienza o di piacere, e non lasciano mai di guardarsi, e di essere riguardati come abitanti della città: ia in ogni caso, se insorge a questo riguardo qualche difcoltà, si deve ricorrere al vescovo, od al suo vicario geerale. Quando in città non si ha che un mezzanino, o na camera per comodo degli affari, non può uno essere alidamente maritato senza il permesso del parroco del suo rdinario domicilio. Se qualcheduno, conservando un' antico lomicilio in una parrochia, ne prendesse un secondo altrove,

e vi dimorasse il tempo prescritto per esservi considerato domiciliato, il parroco di questo secondo domicilio non deve maritarlo senza averne consultato il vescovo; in generale, egli è difficile di presumere che in questo caso la residenza sia di buona fede. In quanto a quelli che dopo una considerabile assenza, rivengono nella parrochia, ove erano stati precedentemente domiciliati, il parroco dev' essere molto esatto, presentandosigli per il matrimonio, ad esigere che giustifichino, con certificati in forma, e legalizzati, che non si sono, nell' intervallo, legati con verun' impegno.

Riguardo ai vagabondi, passaggieri ed altre persone senza domicilio fisso e certo, verun parroco può maritarli, senza aver prima ottenuto dal vescovo una particolar commissione, con dispensa della legge del domicilio, conforme l' ordina il Concilio di Trento (Sess. 24. cap. 7. de Refor. Matr.). Ma, come questi tali sono sempre sospetti per molti titoli, non si può, per garentirsi da ogni sorpresa, impiegare precauzioni di soverchio scrupulose: quella sopratutto la più indispensabile, è di fare, sù ciò che gli concerne, una ricerca, la quale consiste. 1.° Ad informarsi se sono cristiani e cattolici: farsi dare la fede del loro battesimo, ed assicurarsi del luogo della loro nascita, età e qualità. 2.° Esaminare se non sono di già maritati. S' eglino dicono di esserlo stato, che produchino la fede della morte della parte defunta; se non lo possono, che forniscano almeno una prova equivalente.

La difficoltà è di procurarsi, sù tutti questi punti, tutte le sicurtà che bastino a far constare sopra tutto la libertà dei vagabondi. Obbligarli a produrre dei certificati da tutti quei luoghi, ove hanno fatto qualche soggiorno, è quasi impossibile: bisogna dunque contentarsi di far pubblicare dei bandi nel luogo della loro nascita, secondo la disciplina osservata in ogni tempo in questa diocesi di Malta, il che sopra tutto è indispensabile di osservare per il matrimonio dei forestieri, e particolarmente dei vagabondi. Si farà pure pubblicare nella parrochia, ove risiedono i loro genitori: si esigerà un certificato del parroco, il quale attesta, non solamente le pubblicazioni fatte senza opposizione, ma

puranche la libertà dal soggetto : questo è l' unico mezzo di schiarirsi ; poichè si suppone che ogni vagabondo ritorni, di tempo in tempo, almeno al paese nativo, e vi mantenga qualche corrispondenza coi parenti, i quali verisimilmente non ignorarebbero il matrimonio ch' egli avrebbe contrattato.

Avuta l' informazione, e prese le prove necessarie, il parroco deve far presentare, dai detti stranieri, passaggieri, o vagabondi, una petizione al vescovo, per ottenere la dispensa del domicilio ed il permesso di maritarsi. L' informazione sarà unita al memoriale con tutti i certificati, titoli e documenti concernenti il progettato matrimonio.

Malgrado tutte queste precauzioni, può uno esser sorpreso, come è accaduto in tempo del grande affollamento di forestieri, d' ogni nazione e condizione, quì in Malta, dall' anno 1804, fino il 1814, avendo diversi vagabondi preso moglie e procreati figli ; alla pace generale, che le potenze alleate diedero all' Europa nel 1814, abbandonarono Malta, e moglie e figli fino al giorno d' oggi, trovandosi già prima maritati nei loro propri nativi paesi.

Le stesse regole e le stesse misure si devono osservare, quand' anche un solo delle parti contraenti fosse nel caso di non aver alcun domicilio.

PARAGRAFO NONO

Degl' impedimenti del matrimonio.

Vi sono due sorta d' impedimenti del matrimonio: gli uni rendono il matrimonio nullo ed invalido, e si chiamano dirimenti ; gli altri lo rendono solamente illecito, e si chiamano impedienti.

PARAGRAFO DECIMO.

Degl' impedimenti dirimenti che rendono il matrimonio nullo ed invalido.

Gl' impedimenti dirimenti non erano che al numero di dodici avanti il Concilio di Trento: sono al numero di quattor-

dici, dopo che il concilio vi aggiunse il ratto ed il clandestino. Sono espressi in questi versi latini.

Error, conditio, votum, cognatio, crimen,
Cultus disparitas, vis, ordo, ligamen, honestus,
Amens, affinis, si clandestinus et impos,
Si mulier sit rapta, loco nec reddita tuto:
Hæc facienda vetant connubia, facta retractant.

Quest' impedimenti non rendono il matrimonio nullo, che quando lo precedono: il matrimonio una volta validamente contrattato, verun' impedimento può disfarlo.

Tra quest'impedimenti, gli uni sono fondati sopra il dritto naturale, come l'*errore della persona*, *la violenza*, *l' impotenza*, *la parentela in linea diretta*; altri sono stabiliti dal dritto divino, tale è l' impedimento *del doppio vincolo*; altri in fine sono di dritto positivo ecclesiastico, e stabiliti dalla chiesa, come quelli che provengono dagli *ordini sacri*, dalla *professione religiosa*, etc.

I. Dell' impedimento dell' errore.

Due sorta di errori formano l' impedimento al matrimonio: uno riguarda la *persona*; l' altro la *qualità*, i *costumi* o la *fortuna*. Vi ebbe errore della persona, quando Giacobbe, credendo aver sposata *Rachele*, trovò *Lia* supposta in sua vece. Simile matrimonio è nullo di dritto naturale perchè il matrimonio è un contratto; e di dritto naturale non si dà contratto senza consentimento; non si dà consentimento, quando uno è ingannato sulla sostanza stessa dell' oggetto della convenzione. Non si può assolutamente dispensare da questo impedimento. Se vi è un mezzo di riabilitare, un tal matrimonio, sarebbe che la persona ingannata vi donasse un nuovo consenso: non sarebbe già riabilitarlo, il continuare ad abitare con la persona, che l' avrebbe ingannato; ciò sarebbe continuare una vita peccaminosa. Il matrimonio presunto valido al foro esterno, non sarebbe già meno nullo in se, per lunga che sia stata questa coabitazione. Allorchè si discopre un simile impedimento, bisogna aver ricorso al vescovo, od al suo vicario generale.

Riguardo all' errore che non cade, che sulla *qualità* i *costumi* o la *fortuna*, questo errore non rende già il matri-

monio nullo, mentre tutte queste circostanze sono puramente *accidentali* al matrimonio. Tizio, per esempio, sposando Fabia, la crede ricca, nobile, virtuosa, etc. frattanto, dopo il matrimonio, riconosce il contrario: simili ragioni non possono recare nocumenti al matrimonio, e renderlo nullo; perchè non distruggono la verità del consentimento di Tizio, il quale ha avuto, per primo, principale e solo oggetto, la persona stessa di Fabia, e non le sue qualità — *Diversitas qualitatis*, dice l' Angelico San Tomaso, *non variat aliquid eorum quae sunt de essentia matrimonii* — Frattanto questa regola soffre due eccezioni.

La prima, quando una persona ha attualmente l' intenzione di non contrattare con l' altra, che nel caso ch' essa avesse tale o tale qualità: ma questa eccezione non sarebbe nò ammessa nel foro esterno. La seconda eccezione è, allorquando l' errore in quanto alla qualità, porta con se l' errore in quanto alla persona. Giorgio, per esempio, vuol sposare una principessa, che dicesi essere la figlia primogenita di un Re, e l' erede presuntiva della sua corona: la sorpresa fatta a Giorgio porta la sorpresa e l' errore in quanto alla persona; il matrimonio è veramente nullo.

II. *Dell' impedimento della condizione servile.*

Per condizione servile, non s' intende quì quella dei servi ordinari, i quali presso noi sono tutti di condizione libera. La condizione servile, di cui è questione, non é che quella degli schiavi, cioè a dire, di gente talmente nella disposizione del loro padrone, che sono riguardati come facendo parte dei suoi beni, e ch' egli può disporne conforme giudica a proposito. L' impedimento della condizione servile ha luogo, allorchè una persona di condizione libera ne sposa una che è schiava, e che crede libera. Non è già la servitù ma l' ignoranza della servitù che annulla il matrimonio: poichè, secondo la disciplina presente della chiesa, gli schiavi possono maritarsi validamente con persone, puranche libere, purchè queste vi acconsentino senza sorpresa. Questo impedimento non ha più luogo in Malta, ed ove al presente non si conosce più la vera servitù e schiavitù.

Quelli che sono esiliati o condannati alle opere pubbliche

stipite da cui sortono. Questi principii saranno più intelligibili nella considerazione del seguente quadro genealogico.

PIETRO
Capo o stipite comune
di

1.° grado	Paolo ... fratello .... di .. Maria	1.° grado
	linea Padre di ... Madre di linea	
2.° grado	Giacomo, primo cugino di Giovanni	2.° grado
	diretta Padre di ... Padre di diretta	
3.° grado	Marta, seconda cugina di Andrea.	3.° grado
	Madre di ... Padre di	
4.° grado	Luigi . . . . Catarina	4.° grado
	Linea collaterale.	

Per ben conoscere i gradi di parentela, eccone tre regole, delle quali la prima riguarda la linea *diretta*, e le due altre la *collaterale*.

I. Regola. Nella linea diretta vi ha tanti gradi quante generazioni: quindi il padre ed il figlio sono al primo grado; l'avolo ed il nipote al secondo, e così degli altri. Questa regola si spiega ancora altrimenti, dicendo che ad una persona vicina, ch'è lo stipite comune, e che non deve già esser compresa, vi ha sempre tanti gradi che persone: quindi il figlio ed il padre non fanno che un grado; il nipote, il figlio ed il padre, non fanno che due; il pronipote, il nipote, il figlio, ed il padre, non fanno che tre; e nel quadro genealogico suddetto, *Luigi* è al quarto grado di *Pietro*, perchè, dopo *Pietro*, ch'è lo stipite comune, il principio di riunione,

e che per conseguenza non dev' essere compreso, *Luigi* si trova la quarta persona.

II. Regola. Nella linea collaterale, le persone sono parenti al medesimo grado, in cui esse trovansi lontane dallo *stipite comune*: per esempio, *Marta* ed *Andrea*, nel suddetto quadro sono parenti al terzo, perchè tra *Pietro* ed essi, vi ha tre gradi di distanza.

III. Regola. In questa stessa linea collaterale, allorchè due parenti sono in una distanza ineguale dal loro *stipite comune*, vi ha tanti gradi dall' uno all' altro, che ve ne ha dopo lo *stipite comune* fino a quello dei due il più lontano.

Il grado il più lontano è il solo, che fissa la qualità dell' impedimento: quindi, nel quadro suddetto, benchè *Giovanni* sia al secondo grado di *Pietro*, nulla di meno *Marta* e *Giovanni* sono tra loro al terzo, perchè *Marta* è al terzo di *Pietro*: quest' è che chiamasi comunemente essere parente dal secondo al terzo. Egli è un principio, in questa materia, che il grado il più lontano porta e tira seco il grado il più prossimo — *Gradus remotior trahit ad se proximiorem.* —

Frattanto, quelli che domandano dispensa per maritarsi nei gradi ineguali, devono esprimere, nelle loro suppliche, questa ineguälità di gradi, e marcarvi, non solamente il grado il più lontano, ma benanche il grado il più prossimo. Bisogna anche osservare che, allorquando le parti sono parenti in grado *ineguale*, e che il più prossimo grado è il *primo*, come accade tra un zio ed una nipote, una zia ed un nipote, bisogna spiegare qual sesso è nel più prossimo; perchè una zia non otterrebbe dispensa per sposare il suo nipote, così facilmente che un zio per sposare la sua nipote; e ciò è fondato sulla ragione, poichè il nipote diverrebbe, per il matrimonio, capo di quella che gli è, in qualche maniera, superiore di dritto naturale, e che gli tiene luogo di seconda madre: in vece che un zio, sposando la sua nipote, le cose rimangono nell' ordine.

La parentela tra due persone può essser doppia in due circostanze. La prima, allorchè vi ha due stipiti: per esempio, se due fratelli sposando due prime cugine, i figli che nasceranno da questi matrimoni saranno doppiamente parenti, in secondo grado da parte paterna, ed in terzo da parte ma-

terna. La seconda, allorchè, non avendo che uno stipite, quelli che ne discendono contrattato hanno tra loro matrimoni per dispensa. Egli è così che, nella seguente genealogia.

Bernardo, *Filippo e Marco*, essendo fratelli, e *Filippo* avendo sposata *Cecilia*, sua pronipote, *Francesco*, procreato da questo matrimonio, è al secondo grado con *Anna*, poichè figli sono di due fratelli. *Francesco*, *ed Anna* sono ancora del secondo al quarto, a causa di *Cecilia*, e per conseguenza hanno tra loro due consanguinità ineguali, ancorchè tratte da un medesimo stipite. Allorchè vi ha questa doppia parentela tra due persone, sia che provenghino da due stipiti differenti, sia che siano tratte da un solo, vi ha puranche tra queste due persone due impedimenti dirimenti; e la dispensa che si otterrebbe dell' uno, non si stenderebbe già all' altro: quindi bisogna esprimerli tutti due nella supplica.

Quando non vi ha che uno stipite comune, essa è semplice o doppia: per esempio, *Pietro e Maria* sono fratello e sorella, o di padre e di madre, o solamente di padre, o solamente di madre: ma, poco importa al matrimonio, che lo stipite sia doppio o semplice, la parentela che proviene da uno stipite semplice non essendo già un minore impedimento che quello, che proviene da un doppio stipite. Per non sbagliare nella ricerca della parentela, e nel calcolo dei gradi, bisogna sempre formare un' albero genealogico.

Si comincierà per scrivere al basso il nome e cognome di colui che vuole maritarsi, ed a canto, un poco più distante, il nome e cognome di quella ch' egli vuole sposare; per scrivere sopra di ciascuno, sempre separatamente, i nomi del loro padre e della loro madre, e sopra di questi i nomi del loro avolo e della loro avola; in fine, rimontare così, per l' istessa operazione, fino a che si arrivi ad uno stipite comune; discendendone di là fino a quello dei due che trovasi il più lontano, si troverà in quali gradi sono parenti quelli che si ricercano in matrimonio.

La parentela in linea diretta è sempre un' impedimento dirimente del matrimonio, sia montando, sia discendendo, in qualche grado ch' essa possa essere: un contratto di questa specie è riprovato dalle leggi della chiesa, e da quelle dello stato. Quindi il padre non può giammai sposare la sua figlia, nè la sua nipote, nemmeno una delle discendenti di queste.

In quanto alla parentela in linea *collaterale*, essa impediva altre volte il matrimonio fino al settimo grado; ma il Concilio Lateranense, tenuto sotto Innocenzo III., nel 1215., ha ridotto questo impedimento al quarto grado *inclusivamente*; il che sussiste ancora oggi giorno: per conseguenza, secondo il primo quadro genealogico sudetto, *Luigi* non può sposare *Catarina*; ma questo impedimento non sussiste più per il figlio di *Luigi*, poichè è al quinto grado dello stipite comune.

La parentela o consanguinità che proviene da un commercio *illegitimo*, forma puranche un' impedimento dirimente, il quale esclude ogni matrimonio nella linea *diretta*, e si stende parimenti sino al quarto grado della linea *collaterale inclusivamente*. Allorchè il Concilio Lateranense ridusse l' impedimento di parentela al quarto grado, non ha messa alcuna distinzione tra la parentela legittima e quella ch' è illegittima; ed il Concilio di Trento non ha niente cambiato a questa costituzione.

Della parentela spirituale.

La parentela spirituale è ancora un' impedimento dirimente del matrimonio: è un legame che si contratta all' occa-

sione del sacramento del battesimo. Questo legame aveva altre volte molto di estensione; ma il Concilio di Trento lo ha limitato; di maniera che non sussiste più oggi giorno, che tra il ministro del battesimo ed il battezzato; tra questo ministro ed il padre e la madre del battezzato; tra il patrino, la matrina ed il battezzato; tra il patrino, la matrina, ed il padre e la madre del battezzato. A riguardo dei patrini e matrine non vi ha parentela spirituale tra loro.

Siccome si è di già parlato di questo impedimento nel capo del battesimo, al paragrafo quarto, del *ministro del battesimo*, pag: . . . , e nel paragrafo decimoterzo, dei patrini e delle matrine, pag: . . . , non occorre quì dirne di più. Solamente si deve osservare, che si contrae l' istessa parentela spirituale nel sacramento della confermazione, come in quello del battesimo, allorchè nella confermazione, vi sono patrini e matrine: contrattano lo stesso impedimento.

Della parentela legale.

La parentela legale è quella che nasce dall' adozione, cioè a dire, dall' atto per il quale un' estraneo è introdotto in una famiglia, a titolo di figlio, di nipote, o di altro discendente più lontano. L' impedimento della parentela legale dura fino alla morte dell' adottante. *Cap.un.de cognat.legali.*

V. Dell' Impedimento del delitto.

L' impedimento del delitto non può riguardare che i matrimoni degli uomini vedovi, e delle vedove donne. Questo impedimento nasce, o dall' adulterio, o dall' omicidio, presi separatamente, o dei due uniti insieme. Come questi delitti non operano sempre la nullità del matrimonio, si rapportano le regole che servono di decisione in questa materia. Tutto ciò che si dirà dell' uomo, si deve intendere della donna.

I. Regola. Un' adultero non può sposare quella con la quale egli ha peccato, in due casi. 1.° Quando gli ha promesso di maritarsi con essa, dopo la morte del suo legittimo sposo. 2.° Ed a più forte ragione, quando egli ha osato sposarla, vivendo ancora la sua prima moglie, e

che ha *consumato* con essa questo preteso matrimonio: così hanno deciso Innocenzo III. e Clemente III.

Il solo adulterio senza promessa di matrimonio, e la sola promessa di matrimonio senza adulterio, non formano già un' impedimento di matrimonio. Vi ha di più: ogni promessa unita all' adulterio, ed ogni adulterio unito ad una promessa di matrimonio, non basta per cagionare questo impedimento. 1.° Bisogna che la promessa sia stata *accettata*, almeno virtualmente ed implicitamente. 2.° Bisogna che l' accettazione di questa stessa promessa *non sia stata revocata*; perchè allora sarebbe come non avvenuta. 3.° L' adulterio al quale è unita la promessa dev' essere formale, cioè a dire, conosciuto da una parte e dall' altra. Se l' una delle parti crede di buona fede l' altra libera, non vi ha impedimento. 4.° Bisogna che l' adulterio sia *consumato*.

Del resto per operare questo impedimento, non è già necessario che la promessa, unita al delitto, sia sincera, nè che sia pura ed assoluta, nè che sia onesta e possibile: finte o nò, queste promesse essendo egualmente proprie a portare al delitto, che la chiesa si è proposta d' impedire, essa ha voluto che fossero tutte egualmente un' impedimento al matrimonio. Non importa ancora che la promessa abbia preceduto o seguito l' adulterio: ma è necessaria ch' essa sia stata fatta e data, e l' adulterio commesso, durante lo stesso matrimonio: poichè, se la promessa si facesse in vita di una prima moglie, e che l' adulterio si commette in vita di una seconda, non è certo che allora vi sia l' impedimento, di cui si tratta; o almeno, in questo dubbio, i vescovi possono dispensarne. La promessa che si fanno due persone maritate di sposarsi dopo la morte di quelli ai quali Dio gli ha uniti, è peccaminosa e nulla, quand' anche sarebbe confirmata con giuramento, e separata da ogni mira di adulterio. Queste sorta di promesse, che la chiesa riprova, non sono che troppo comuni; ed i confessori devono porvi tutta l' attenzione.

II. Regola. Un marito che uccide la sua donna per sposare un' altra, non può maritarsi con essa; eccone due casi: 1.° Quand' essa ha concorso con lui all' uccisione di

sua moglie, e ciò col disegno di averlo per marito. 2.° Quando, senza cooperare a questa uccisione, essa ha peccato con lui, e ch' egli non ha uccisa sua moglie, che per sposarla in sua vece. Quindi, allorchè l' omicidio è separato dall' adulterio, bisogna che ambidue vi abbiano concorso. Quando, al contrario, l' adulterio è unito all' omicidio, basta che un dei due abbia commesso l' uccisione. Ma bisogna, nell' uno e l' altro caso, che l' omicidio sia stato commesso in vista del matrimonio. Bisogna ancora: 1.° Che l' omicidio sia consumato, cioè a dire, che la persona sia morta di uccisione. 2.° Che questa uccisione sia stata commessa sul marito o sulla moglie di uno delle persone che vogliono maritarsi insieme: il matrimonio non sarebbe già annullato per l' uccisione d' un' altra persona, qualunque ella fosse, la quale si sarebbe opposta, o della quale si temesse l' opposizione a questo matrimonio. 3.° Quando l' uccisione è separata dall' adulterio, bisogna che le due parti vi siano complici, sia eseguendolo esse stesse, o comandandolo, o consigliandolo, o consentendovi avanti che fosse commesso: ma la ratificazione data dall' una delle parti all' omicidio commesso, senza che l' altra lo sapesse, non basterebbe.

Siccome non è sicuro che l' omicidio semplice, concertato senza mira di matrimonio, produca l' impedimento del delitto; come pure non è certo che sia bastante, che uno dei due complici abbia avuto il matrimonio in vista, per avervi impedimento dirimente, ma che bisogna che questa intenzione sia stata conosciuta e gradita dall' altro complice, in tutti questi casi dubbiosi, la dispensa può essere accordata dai vescovi. Del resto, non vi è impedimento dirimente, se l' omicidio non è stato commesso in vista del matrimonio, ma per un' altro motivo, qualunque egli sia. Non si trova alcun testo nel dritto, il quale decida che l' omicidio commesso da un solo, e separato dall' adulterio, renda il matrimonio nullo, quand' anche sarebbe intervenuta promessa di maritarsi.

VI. Dell' impedimento che proviene dalla dipendenza di religione.

Due persone che si maritano, possono essere di differente

religione, o perchè l' una è battezzata, e l' altra nò; o perchè tutte due essendo battezzate, l' una è cattolica, l' altra eretica o scismatica.

La prima differenza rende il matrimonio nullo; cioè a dire, che un cristiano non può maritarsi validamente con una donna pagana, giudea o maomettana: l' esperienza avendo troppo provato che matrimoni così assortiti non producono ch' effetti funesti; la chiesa gli ha proibiti con i suoi canoni: un' infedele che si converte, può ancora, *s' egli è necessario per la sua salute, e dopo aver osservate le richieste formalità*, abbandonare sua donna infedele, e sposarne un' altra. Ma non ne siegue già che, di due fedeli maritati nel seno della chiesa, se l' uno abbandonasse la fede per farsi idolatra, giudeo, o maomettano, l' altro possa maritarsi: il legame di un matrimonio contrattato nella chiesa, è indissolubile, eccettuato nei casi, di già spiegati della professione religiosa di una delle parti.

In quanto alla seconda differenza di religione, veruna legge della chiesa, verun' uso dichiara nulli i matrimoni dei cattolici con gli eretici: nulladimeno sono illeciti, rigorosissimamente proibiti dai sacri canoni.

VII. Dell' impedimento proveniente dalla violenza o dal timore.

Verun contratto così interessante che quello del matrimonio; veruno dev' essere più libero; la violenza ed il timore ne sono un' impedimento dirimente.

Ma, qual' è il genere di violenza, quale il grado di timore, capaci di operare un sì grand' effetto? 1.° La violenza o il timore devono essere gravi, capaci di fare impressione sopra uno spirito forte e costante, tanto per la specie del male, di cui si minaccia, che per il giusto motivo che si ha di temere: tale sarebbe il timore della morte, della perdita de' suoi beni, del suo onore, etc. Un timore leggiero, o leggermente concepito, non annullarebbe già il matrimonio, poichè non impedisce la libertà del consenso. Osservate nulla di meno, quel che non imprime all' uno che un timore leggiero, può imprimerne uno grave all' altro, e perciò, prima di giudicare, si deve aver riguardo all' età, al temperamento, al grado di spi-

rito e di sensibilità. Una minaccia senza effetto sopra un' uomo costante, potrebbe qualche volta operare un timore vivissimo sulla timidezza naturale di una fanciulla, o sopra la debolezza particolare di certi spiriti; ed allora, questo timore basterebbe per rendere nullo un matrimonio, contrattato in seguito del suo incitamento.

2.° Bisogna che la violenza abbia avuto *per fine il matrimonio*; che sia stata impiegata direttamente nella mira di strappare un consenso. Un prigioniere per debiti, il quale, nel timore di perpetuare la sua prigione, sposa la figlia del suo creditore, non potrebbe reclamare contro il suo matrimonio; il timore è stato non la causa, ma l' occasione: purchè ritenendolo tuttavia in prigione, il disegno del creditore non sia stato di forzarlo a questo matrimonio. Per dissipare ogni sospetto, in simili circostanze, bisogna che antecedentemente al matrimonio, il prigioniere sia reso alla sua piena libertà.

3.° Bisogna che il timore sia *ingiustamente* inspirato; impresso da un' autorità pubblica e legittima, non può impedire la validità del matrimonio. Un uomo sposa una giovine ch' egli ha disonorata, perchè il giudice lo condanna, sotto pena di morte; egli ha validamente contrattato.

Ma, che pensare del timore *rispettoso e riverenziale*, il quale qualche volta strascina e fa contrattare dei matrimoni, per i quali si ha una grande avversione? S' intende per timore riverenziale il giusto rispetto dovuto ad un padre, ad una madre? I figli non possono scostarsene, senza violare le leggi divine ed umane; e sopra tutto quando si tratta di un' affare così importante che il matrimonio, è il momento di farne risplendere i sentimenti. Un dovere più sacro allora che mai, è di consultare persone per essi sì rispettabili, e di conformarsi, s' egli è possibile, alla loro volontà. I padri e le madri possono ancora qualche volta maritare d' autorità i loro figli, sia per arrestare un libertinaggio che conduce a pericolosissime conseguenze, sia per riparare l' onore di una figlia sedotta sotto promessa di matrimonio. Frattanto, bisogna in questi stessi casi, esaurire, per ottenere un consenso, tutti i mezzi di persuasione, e non venirne ancora che con gran circospezione alle vie di costringimento.

Le violenze riputate bastantemente gravi per togliere la libertà, non sono già solamente i focosi trasporti di un padre o di una madre dispotica; non sono già solamente le loro ripetute minacce, e tali che non si può supporle vane in bocca loro; sono ancora quelle maniere di agire troppo comuni nelle famiglie, e sì possenti specialmente sul sesso timido; è quel dispiacere tristo e continuo, che si dimostra egualmente per le maniere che si ha, e per quelle che non si ha; è quella fredda indifferenza di una madre, la quale affetta, in tutte le occasioni, d' aver abbandonato ogni sentimento materno: è, dalla parte di un padre, quel silenzio sinistro, che marca un disdegno profondo, e non annuncia ad un figlio timido, che la sua indegnazione e la sua collera. Fuori di questi casi, il timore rispettoso non basta per annullare un matrimonio. Bisogna dire lo stesso delle preghiere importune fatte da persone che si rispettano, o dalle quali dipendono, quantunque assidue e frequenti. Sarebbe altrimenti, s' esse fossero accompagnate da vive istanze, da rimproveri amari capaci di faticare, di opprimere e di esaurire la costanza: poichè allora sarebbe a temersi che il consenso non fosse estorto.

VIII. Dell' impedimento dell' ordine.

L' arrolarsi negli ordini sacri forma lo stesso impedimento che i voti solenni, con questa differenza, che l' ordine sacro, ricevuto dopo un legittimo matrimonio, non potrebbe discioglierne il legame, ancorchè il matrimonio non fosse stato consumato.

Un' uomo maritato può ricevere gli ordini, *costante matrimonio*: ma bisogna che la donna vi acconsenti, e ch' essa, da parte sua, faccia voto di castità perpetua, o nella religione, s' essa è ancor giovine, o nel secolo, se l' età sua e la sua virtù la mettono fuor di sospetto. Se suo marito dovesse essere elevato all' episcopato, bisognerebbe, giovine o nò, ch' essa abbracciasse lo stato religioso in una clausura. Alessandro III. lo prescrive senza distinzione di costumi, nè di età. *Cap. 6. de Convers. conjug.*

L' ordine sacro essendo da se stesso un' impedimento diri-

mente del matrimonio, a motivo della legge della chiesa, che lo ha stabilito, ne segue che colui il quale, ricevendo un'ordine sacro, sarebbe risoluto di non fare allora voto di castità, non contratterebbe già meno l' impedimento, se l' ordinazione fosse stata valida. Colui il quale, non ostante questo impedimento, osarebbe contrattare matrimonio, caderebbe nell' *irregolarità*, ed incorrerebbe la scomunica, conforme viene significato nel dritto: *Cap. a nobis. Tit. de bigamis*; *et Clement: Eos qui de consanguin.*

IX. Dell' impedimento del legame.

L' impedimento del legame viene da un primo matrimonio, benanche non consumato, il quale impedisce, tanto ch' egli sussiste, di contrattarne un secondo, sotto qualunque pretesto che si sia.

Non si possono prendere precauzioni bastantemente severe per avverare la morte del marito o della moglie di una persona, che domanda di rimaritarsi. Per lunga che sia l' assenza di uno dei due coniugi, l' altro non può passare alle seconde nozze, se non ha prove costanti della morte del primo. La prova la più giuridica della morte di una persona, e l' estratta dal registro dei morti della parrocchia o dell' ospedale, ove questa persona è morta. Quest' estratta dev' essere segnata dal parroco, dal vicario curato. Se l' estratta viene da un' altra diocesi, bisogna di più che sia legalizzata, cioè a dire, che la signatura, ossia, soscrizione sia certificata verace da una persona pubblica e titolata. Se la persona è morta in un paese, ove non si ha registri di sepoltura, o in circostanze che non hanno permesso di sepellire il suo corpo in terra santa, non si deve parimenti ricevere alcun certificato della sua morte, qualunque sia, se non sarà stato riconosciuto dal vescovo, o del suo vicario generale; così pure quando abbisognerà ricorrere alle prove per via di testimoni.

Una donna rimaritata di buona fede, e dopo tutte le precauzioni, comincia a credere che il suo primo marito potrebbe non esser morto, ecco qual partito dev' essa prendere. S' essa ha delle certezze positive della vita di suo marito, separar si deve da colui sposato in ultimo luogo, che non è suo marito, e ritornare con il primo. Tanto dice il Papa Lucio III. *nel*

Capo Dominus, de secundis Nuptiis; e San Leone nella sua lettera a Nicetas, vescovo di Aquileia. S'essa non ha che prove deboli e leggiere, deve, con il parere di un confessore illuminato e prudente, disprezzare le vane presunzioni, le vaghe dicerie, e condursi con quello ch' essa ha sposato, come suo legittimo marito. Tal' è la decisione del Papa Innocenzo III. *Cap. Inquisitioni de Sentent. Excomm.* In fine, si essa ha tanto di ragioni per credere che per non credere vivo il primo suo marito, dev' essa cercare la verità con le informazioni le più esatte, e frattanto rimanere con il secondo, che ha sposato di buona fede: essa è ancora obbligata di rendere il dovere, allorchè egli lo esige, poichè non si può, sopra un dubbio, privare una persona di un dritto certo; ma non può essa stessa domandarlo, fin tanto che sussiste l' incertezza, conforme è deciso nel capo: *Dominus de secundis Nuptiis*, e nel capo: *Inquisitioni*, che si è sopra citato. Se questa donna, com' essa lo deve non essendovi alcun' inconveniente, comunicasse all' attuale suo marito le ragioni ch' essa ha di dubitare della morte del primo, e che ne fosse egli stesso colpito, dovrebbe vivere l' uno e l' altro nella continenza, perchè il loro possedimento sarebbe disturbato, e cesserebbe di essere di buona fede.

Un secondo matrimonio, fatto in vivenza della prima moglie o del primo marito, è sì radicalmente nullo, che quand' anche avesse sussistito senza disturbo, il più lungo possesso non lo renderebbe già valido: a questo caso si deve applicare la massima: — *Quod ab initio vitiosum est, tractu temporis convalescere non potest.* — Una donna, durante l' assenza di suo marito, sposandone un' altro, senza avere ancora acquistate le prove della morte del primo; se questo primo effettivamente fosse morto avanti la celebrazione del secondo matrimonio, quest' ultimo matrimonio non è già invalido, ma sarà stato contrattato illecitamente.

Quando le parti si sono maritate di buona fede, durante un primo matrimonio sussistente, esse non sono colpevoli; i loro figli sono riguardati come legittimi, purchè la buona fede sia stata costante, almeno in uno dei due. Tal' è la decisione del Papa Innocenzo III., nel capo ex tenore. *Qui filii sint legitimi*.

X. Dell' impedimento della pubblica onestà.

Questo impedimento nasce da due cause, che sono gli *sponsali* ed il *matrimonio non consumato*, sia che si abbia per valido o nò, purchè la nullità non venghi dal difetto di consenso.

L' impedimento che risulta dagli *sponsali*, non si stende più, dopo il Concilio di Trento, che *fino al primo grado*, e consiste solamente in quanto che lo *sposo* non può sposare nè la madre, nè la figlia, nè la sorella della *sposa*; ma può egli maritarsi validamente con la cugina, con la nipote, con la zia, ed altri parenti più lontani della sposa; ed è lo stesso da parte della sposa, per rapporto ai parenti dello sposo.

Affinchè le promesse di matrimonio formino un' obbligo di conscienza, bisogna: 1.° Che quelli i quali le fanno, possino un giorno contrattare insieme: esse sarebbero nulle, s' esistesse tra le parti un' impedimento dirimente. 2.° Che queste promesse siano libere e volontarie: condizione necessaria per tutti gli atti della vita civile. 3.° Ch' esse siano reciproche.

Quantunque le promesse di matrimonio, munite di queste condizioni, formino un' obbligazione di conscienza, vi sono frattanto dei casi, nei quali si possono disciogliere: tali sono i seguenti: 1.° Allorchè sopravviene, dopo le promesse, un' impedimento dirimente: non si può ancora in conscienza, soddisfare a queste promesse, se non è possibile ottenere dispensa da questo impedimento. 2° Allorchè, nello spirito, nei costumi, nell' abitudine del corpo, o nella fortuna, vien di accadere all' uno dei due qualche cambiamento notabile, e tale che se fosse stato previsto, non vi avrebbero avuto luogo le promesse. 3.° Un' assenza lunga ed affettata senza dare, e senza domandare delle nuove; un' antipatia capitale; grandi opposizioni tra i due promessi; l' indugio, senza sufficiente ragione, dell' adempimento delle promesse, al di là del tempo convenuto; una viva ripugnanza in ambe le parti, od almeno in una delle due, per simile matrimonio; ragioni tutte da far temere che sia contrario alla loro salvezza, sono legittimi motivi di disciogliere queste promesse. 4.° I due promessi possono in fine, di *comun accordo*, annullare tra loro la parola data.

In quanto agl' impuberi, queste promesse non gli obbliga-

rebbero più nell' età della pubertà, s' eglino dichiarassero allora aver cambiato di risoluzione.

Allorchè l' impedimento di *pubblica onestà* proviene da un *matrimonio non consumato*, *anche nullo*, egli si stende, come quello della parentela, *fino al quarto grado inclusivamente*. Quindi una donna, il di cui matrimonio non è stato consumato, qualunque ne sia stata la causa, non può sposare verun parente di suo marito fino al quarto grado inclusivamente: lo stesso per parte del marito, a riguardo della sua sposa. Si è detto che, quando il matrimonio é nullo *per difetto di consentimento*, non produce alcun impedimento di pubblica onestà: questa eccezione è stata stabilita da Bonifacio VIII. *Cap. unico de Sponsal:*, e da Innocenzo III., *Cap: tua nos*, *de Sponsal.*

Se la nullità del matrimonio venisse dall' impedimento di pubblica onestà, proveniente *da sponsali* precedenti, non produrrebbe già un' altro impedimento di pubblica onestà al matrimonio con la prima sposa: per esempio: *Pietro*, sposo con *Maria*, di poi ha sposato *Catarina* sorella di *Maria*, questo matrimonio nullo non lo impedisce già di maritarsi con *Maria*: egli è al contrario obbligato di sposarla, supposto tuttavia che il matrimonio con *Catarina* non sia consumato; poichè, in questo caso, non potrebbe sposare nè l' una nè l' altra: *Maria* a causa dell' *affinità* orta dal delitto; *Catarina*, a causa dell' impedimento della pubblica onestà, proveniente dagli sponsali con *Maria*. Alcuni autori pretendono, che in questo caso sarebbe obbligato di domandare dispensa, per sposare *Maria*: frattanto quì si deve rimarcare, che se il delitto con l' una aveva preceduto gli sponsali con l' altra, *Pietro* dovrebbe sposare *Catarina*, perchè i suoi sponsali con *Maria* sarebbero invalidi per il delitto con *Catarina*. In fine, benchè il matrimonio nullo con *Catarina* non produce verun impedimento di pubblica onestà al matrimonio con *Maria*, produrrebbe frattanto questo impedimento per rapporto alle altre sorelle, ed alla madre di *Maria*.

XI. Dell' impedimento di demenza.

Gl' insensati, i furiosi, gl' imbecilli, incapaci di deliberazione e di scelta, sono di dritto naturale incapaci di matri-

monio: le leggi li rendono inabili ad impegnare i loro beni, come poi gli permetterebbero d' impegnare le loro persone? Nulla di meno, se la pazzia non è che per accesso, il matrimonio contrattato negl' intervalli di ragione, non sarebbe invalido: nè sarebbe lo stesso di quello contrattato da una persona, debole di spirito in verità, ma non al punto di non esser più riputata libera: questi tali, bisogna sempre dissuaderli dal maritarsi, poichè sarebbero incapaci di elevare e dar educazione ai loro figli.

I sordi e muti possono essere ammessi al matrimonio, allorchè hanno lo spirito abbastanza rischiarito per conoscere l' impegno ch' eglino contrattano, e per manifestare, con segni bastantemente intelligibili, il consentimento della loro volontà. Si deve, per quanto è possibile, dissuadere di maritarsi quelli, incapaci di procurare ai loro figli, per mezzo di altri, l' educazione di che abbisognano. Perchè si proceda con la convenevole circospezione in queste sorta di matrimoni, i Parrochi e Vicari curati, prima di celebrarli, devono sempre consultarne il vescovo, od il suo vicario generale.

XII. Dell' impedimento di affinità.

L' affinità è un' alleanza che si contratta dal commercio carnale di due persone di sesso differente. Due sorta di affinità, una *legittima*, che risulta dalla consumazione di un matrimonio buono e valido; l' altra *illegittima*, proveniente dall' adulterio, o dalla fornicazione. L' affinità *legittima* si contrae tra il marito ed i parenti della moglie, e tra la moglie ed i parenti del marito. Essa si stende ai medesimi gradi che l' impedimento della parentela, cioè a dire, a tutti quei della linea diretta, in qualunque grado che si sia, *fino al quarto grado inclusivamente* della linea collaterale.

I gradi dell' affinità seguono quelli della parentela; quindi, i parenti al primo grado della donna sono alleati al primo grado del marito; e lo stesso degli altri gradi. Non vi ha frattanto, tra i parenti delle due parti, veruna alleanza che gl' impedisca di maritarsi insieme. Il solo marito nella sua famiglia contratta l' affinità con i parenti di sua moglie, come la sola moglie la contratta con i parenti di

suo marito. Un padre ed un figlio possono sposare la madre e la figlia, due fratelli sposare due sorelle, o l' uno dei due sposare la madre e l' altro la figlia: di là nasce questo principio — *Affinitas non parit affinitatem* — Ma il marito, divenuto vedovo, non può sposare veruna delle parenti di sua moglie nella linea collaterale; *fino al quarto grado collaterale*. La stessa regola per le donne vedove, a riguardo dei parenti di suo marito.

L' affinità si contratta con i parenti, non con gli alleati; di maniera che gli alleati dell' uno dei sposi non hanno veruna affinità con l' altro. Gli alleati del marito non sono già gli alleati della moglie, nè gli alleati della moglie quelli del marito. L' affinità assomigliasi molto alla parentela, e per essa si devono osservare le stesse regole, che si adoperano per conoscere i gradi di parentela. Si distingue nell' una come nell' altra, lo stipite, la linea e li gradi. Lo stipite sono i due coniugi; non si riguardano come alleati, ma come la sorsa ed il principio dell' affinità. La linea è l' ordine, od il seguito delle persone. Questa linea è, o diretta, o collaterale, secondo che i parenti sono essi stessi, per rapporto allo stipite, nella linea diretta, o nella collaterale. *Marta* si marita *a Pietro*, il padre e gli altri ascendenti di *Pietro*, il figlio e tutti quei che discendono da *Pietro*, sono alleati *a Marta* nella linea diretta; ma il fratello di *Pietro*, il figlio di questo fratello, i suoi zii, i suoi cugini, non sono alleati di *Marta* che in linea collaterale. Il grado è la distanza di un' alleato all' altro. Questa distanza si misura sù quella della parentela: quindi, tanti gradi di affinità tra *Giovanni* e la sposa del suo parente, che vi è di parentela tra *Giovanni* e lo stesso parente. *Giovanni* è al primo grado col suo parente? Egli è al primo grado di affinità con la moglie di questo quì: trovasi al 2.° al 3.° o al 4.° con lui? Egli non sarà che al 2.° al 3.° o al 4.° grado di affinità con essa.

L' affinità illegittima forma puranche un' impedimento dirimente, ma che non si stende che fino al secondo grado inclusivamente. Colui dunque che ha avuto un commercio peccaminoso con una donna, non può maritarsi con veruna parente al primo o al secondo grado di questa donna; ma

può sposare le parenti di un grado ulteriore. Similmente la donna, a riguardo dei parenti di quello col quale ha peccato. Del resto, l' affinità non ha luogo, *nisi opere carnis completo*, e non può essa provenire *ex sodomitico congressu.*

Ma sembra che un matrimonio invalido produca, come quello ch' è valido, l' impedimento di affinità *fino al quarto grado inclusivamente*. Il principio è incontestabile, allorchè il matrimonio è stato contrattato di buona fede: perchè la regola sarebbe meno rigorosa, allorchè il matrimonio è stato contrattato di cattiva fede? Un commercio peccaminoso di uno dei conjugi con un parente, od una parente dell' altro nel primo o secondo grado, non discioglie il matrimonio, perchè il legame è indissolubile; ma l' uso diviene interdetto al colpevole, di maniera che non può domandare il debito conjugale, fino a che non abbia ottenuto dal suo vescovo la dispensa da questo impedimento; nulladimeno è obbligato di renderlo; l' uno delle parti non deve già esser privato dal suo dritto, per un delitto assolutamente personale all' altro. Del resto, il dritto di domandare il debito, non si perde peccando col suo proprio parente, o con gli alleati del suo sposo: i sacri canoni che hanno parlato del primo caso, non hanno niente determinato sulli due ultimi. Se li due conjugi avessero, ciascuna da parte sua, commesso lo stesso peccato, nè l' uno nè l' altro potrebbe usare del matrimonio senza dispensa del vescovo. Siccome l' affinità che procede dal matrimonio, non gl' impedisce che nei due primi gradi, allorchè essa viene da un *commercio peccaminoso*, non impedisce l' uso, che quando si contratta nei medesimi gradi.

XIII. *Dell' impedimento di clandestino.*

Chiamasi *clandestino* un matrimonio, che non è stato celebrato *in facie ecclesiae*, sia dal proprio parroco delle parti contraenti, sia da un' altro sacerdote, autorizzato a quest' effetto, ed al quale non si è avuto sufficiente numero di testimoni. Simili matrimoni sono nulli ed invalidi dopo il decreto del Concilio di Trento, che tali li dichiara. (Sess. 24. cap. 1. *de Reform. Matrim.*) Si tratterà in appresso del *proprio parroco*, *del numero e dalla qualità de' testimoni*, necessari per la celebrazione de' matrimoni.

XIV. Dell' impedimento proveniente dall' impotenza.

Bisogna distinguere tra l' impotenza e la sterilità. L' impotenza è quando l' uno dei due conjugi non può consumare l' azione del matrimonio. La sterilità, quando non possono nascere figli dall' azione consumata. La sterilità non è un' impedimento, lo è bensì dirimente l' impotenza.

Quest' impotenza è, o perpetua o soltanto passaggiera. S' intende per impotenza perpetua, quella che non può esser tolta senza miracolo, o senza un' operazione troppo pericolosa. L' impotenza passaggiera è quella che può esser guarita col tempo, o con rimedi naturali e permessi. Solamente passaggiera, non impedisce la validità del matrimonio; ma perpetua, essa vi forma un' impedimento dirimente, allorchè essa precede la celebrazione. Se non sopraviene che dopo, non ha la forza di discioglierlo, quand' anche precedesse la consumazione: essa obbliga solamente i due sposi a vivere insieme come fratello e sorella: vi abbisogna ancora per questo, che sia certa ed avverata. Nel dubbio se l' impotenza ha preceduto la celebrazione del matrimonio, esaminar bisogna qual' è la qualità. S' essa è naturale, si presume che sussisteva prima del matrimonio: S' essa è accidentale; se, per esempio, è il seguito di una malattia, di un' operazione, o di qualche altra causa della stessa specie, sembra che non si deve ascoltare la parte, che reclama contro il matrimonio, che quando non avrà essa ritardato a lagnarsi.

Si distingue ancora un' impotenza perpetua assoluta, ed un' impotenza, la quale, benchè perpetua, non è che relativa. La prima è quella che rende incapace di consumare il matrimonio con qualunque persona che possa essere. L' altra impedisce solamente di usarne con certe persone. L' una e l' altra discioglie il matrimonio, ch' essa ha preceduto; ma con questa differenza, che il matrimonio rimane interdetto per sempre a quello, la di cui impotenza è assoluta; mentre che quello, il di cui matrimonio è stato dichiarato nullo, per ragion di un' impotenza rispettiva, può sposare un' altra persona, a riguardo della quale questo di-

fetto non avrebbe già luogo. In quanto all' impotenza che si suppone venire da qualche maleficio, egli è certo che, se essa fosse perpetua, ed avesse preceduto la celebrazione del matrimonio, formarebbe un' impedimento da renderlo nullo: Del resto, un parroco ed un confessore non devono mai dimenticarsi, che in una materia sì difficile, sì soggetta alle prevenzioni superstiziose, non bisogna agire senza consultarne il vescovo, od il suo vicario generale.

XV. *Dell' impedimento del ratto*.

Il Concilio di Trento ha deciso (Sess. 24. cap. 6. *de Reform. Matrim.*) che un rapitore non potrebbe sposare validamente la persona portata via, intanto ch' essa sarebbe sotto il suo potere, e che non fosse stata rimessa in luogo sicuro e libero.

Vi sono due sorta di ratto, l' uno di *violenza*, l' altro di *seduzione*: l' uno e l' altro formano impedimento dirimente. Il ratto di *violenza* consiste nel trarre, per forza o con minacce, una persona da un luogo ov' essa stava in sicurezza, per sposarla. Se una ragazza minore è tolta via contro la sua volontà, benchè col consenso di suo padre; malgrado la seconda supposizione, la prima basterebbe per annullare il matrimonio. Lo stesso si deve dire, se una giovane consente al ratto, ma il rapimento si fa a forza aperta, e contro la voglia de' suoi genitori, o del suo tutore, è un ratto di violenza. Sarebbe un' ingiuria fatta ai genitori, ed a quelli incaricati di questa giovane: Tal' è il sentimento dell' Angelico Dottor San Tommaso 2. 2. Quæst. 154. art. 7.

Affinchè l' impedimento esista, vi è bisogno che il rapitore abbia violato e disonorato la persona sottoposta al ratto? Nò: basta che l' abbia tolta via. Ma bisogna che questa persona sia stata strascinata per forza in una casa straniera, e ritenuta malgrado di lei. Siccome la questione è ancora indecisa, se dopo un ratto fatto, *senza pensare al matrimonio*, il rapitore sposasse validamente la persona rapita, nel caso ch' essa vi acconsentisse, mentre ch' essa sarebbe ancora in suo potere, come molti pensano che il ratto non è un' impedimento dirimente, che *quando ha per fine il*

matrimonio, un confessore non deve dichiarare apertamente con persone che si sarebbero sposate, in simile circostanza, nè decidere, tutto d' un colpo, che il loro matrimonio sia nullo. Il partito savio, è di riguardare il matrimonio di queste persone come dubbioso, ed impegnarle a rinnovare il loro consenso con piena libertà. Se sarà la donna che abbia rapito l' uomo, il ratto non sarebbe meno impedimento dirimente, mentr' egli è ugualmente pregiudizievole alla sua libertà. Tal' è il senso in cui devono intendersi le parole del Concilio di Trento. (*Sess.* 24. cap. 6. *de Reform. Matr.*)

Il matrimonio, al quale una persona rapita per forza avrebbe in seguito acconsentito volontariamente, sarebbe nientedimeno nullo ed invalido, se la persona, prima della celebrazione, non fosse stata messa in libertà, e fuori del potere del rapitore, conforme risulta dai termini stessi del Concilio. Ma, benchè il rapitore possa, senza dispensa, sposare quella che ha rapito, s' essa vi acconsente, dopo esser stata rimessa in luogo sicuro e libero; rimane tuttavia legato dalla scomunica, incorsa per il ratto: sarebbe incorsa, quand' anche, dopo la prima violenza, rientrato in sè stesso, convinto dal sentimento o abbattuto dal rimorso, avrebbe rilasciata e rimandata la persona, prima di giungere al termine a cui aveva egli risoluto sul principio di strascinarla.

Il ratto di *seduzione* si fa, allorchè con arte, con carezze, con regali, s' impegna una giovane a fuggire dalla casa, ove le leggi la collocano, per mettersi sotto il potere del rapitore. Il ratto di *seduzione* concorda con il ratto di *violenza*, in ciò, che nell' uno e nell' altro vi è un vero rapimento, fatto di una maniera ingiuriosa a quelli, sotto il potere de' quali trovasi la persona rapita; ma egli differisce in diversi punti.

1.° Ognuno può esser l' oggetto del ratto di violenza; quello di seduzione non riguarda che li minori, a meno che la seduzione non sia stata incominciata dal tempo della minorità, in qual caso l' azione del ratto potrebbe esser intentata, ancor dopo la maggiorità.

2.° Nel ratto di violenza, la persona rapita resiste al suo rapimento; essa vi acconsente in quello della seduzione.

3.° Il ratto di seduzione non ha luogo che a riguardo di una persona, per altro di sana riputazione, poichè, se la persona fosse diffamata, il rapimento sarebbe riguardato come il frutto, non della seduzione, ma del libertinaggio.

4.° Nel ratto di seduzione, abbasta che il rapimento sia semplicemente apparente, abbasta ancora che la persona, di concerto con il rapitore, se ne fugga e rifugiasi sotto il potere di questo. Tosto ch' essa è ritenuta nascosta e custodita, non è più presupposta in istato di fare liberamente la scelta di uno sposo. Bisogna che la seduzione si faccia inscii i genitori; poichè secondo i principj dei canonisti, il ratto di seduzione si chiama una specie di latrocinio fatto ai parenti. Non sarebbe più latrocinio, s' essi v' acconsentono, o lo consigliano. Il ratto di seduzione esiste, benchè la persona sedotta, non sia stata violata; ma, quando il seduttore ne avrà abusato, dopo averla subornata, non vi è dubbio, il ratto di seduzione è intieramente provato.

Alcuni teologi hanno mostrato dubitare, che il ratto di seduzione fosse un' impedimento dirimente; eglino si fondano sulla ragione, che il Concilio di Trento non ha esplicitamente parlato, che del ratto di violenza: soggiungono, che il ratto di seduzione non violenta la libertà, poiché si fa di pieno gradimento da ambe le parti: Concludono, che se vi ha violenza o ingiuria, non è dunque fatta che ai parenti. Non ostante tutte queste ragioni, dalla maggior parte dei teologi, il ratto di seduzione si riguarda come un' impedimento così dirimente che quello di violenza. 1.° Tal' è il sentimento di San Tomaso 2.2. *Q.* 154.*art.*6. 2.° É falso che la seduzione non offenda punto la libertà: sovente essa la strascina più lungi e più vigorosamente, che l' istessa violenza. 3.° Non bisogna già distinguere ove la legge non distingue: il Concilio di Trento non ignorava già che il ratto di seduzione è per lo meno così comune che quello di violenza. Parlando del ratto in generale, ha egli dunque parlato d' ogni sorta di ratto. 4.° Prima del Concilio, la violenza, separata ancora dal ratto, era già un' impedimento dirimente; a che serviva il decreto del Concilio, se non intendeva comprendervi il ratto di seduzione?

L' impedimento che nasce dal ratto di seduzione, finisce

con la libertà della persona rapita e sedotta. Se resa a se stessa, ed ai suoi parenti, essa consente a sposare il suo rapitore, essa lo può: bisogna frattanto che l' uno e l' altro cominci per farsi assolvere dalla scomunica, incorsa per il ratto. Tutto ciò deve intendersi della donna che avrà sedotto un giovane, come dell' uomo che avrà sedotta una giovane.

PARAGRAFO UNDECIMO.

DEGL' IMPEDIMENTI IMPEDIENTI, CHE NON RENDONO IL MATRIMONIO NULLO, MA SOLAMENTE ILLECITO.

Non si conoscono che quattro impedimenti impedienti, espressi nel seguente verso.

Ecclesiae vetitum, tempus, sponsalia, votum.

Per queste parole *Ecclesiae vetitum*, s' intende il divieto fatto, per causa giusta, e dal superiore ecclesiastico, ai futuri sposi di procedere alla celebrazione del matrimonio; per esempio, fino a tanto si avrà esaminato e regolato ciò che merita di esserlo; tale sarebbe il caso, in cui si sospettasse qualche impedimento dirimente, si vuole schiarire e sapere se l' impedimento è reale, o non lo è: se in questa incertezza, ed in disprezzo del divieto, le parti si maritassero, peccarebbero gravemente, fossero ancora personalmente certe che non esiste, tra loro, alcun impedimento. Prima di passar avanti, è loro dovere di far conoscere, che niente si oppone al loro matrimonio, e di ottenere così la revoca del divieto. Oltre il divieto del superiore, bisogna intendere ancora, per queste parole. 1.° Il divieto di celebrare il matrimonio, senza la pubblicazione delle dinunzie, o senza averne ottenuto la dispensa. 2.° La scomunica. 3.° L' interdetto. La chiesa proibisce ai scomunicati i sacramenti, e per conseguenza di maritarsi. Non si conviene già unanimamente, in verità, che il matrimonio sia vietato in tempo dell' *interdetto generale*; ma questo dubbio stesso è una ragione di non celebrarlo, senza prima ricorrere al vescovo.

Questa parola *tempus* marca il tempo, in cui è vietato di contrattare matrimonio. Questo tempo è fissato dalla prima domenica dell' Avvento fino al giorno dell' Epifania *inclusivamente*, e dal mercordì delle ceneri fino alla domeni-

ca in albis, ancora *inclusivamente*. Quindi i parrochi e vicari curati avvertir devono quelli ai quali, per cause legittime, si permette dal vescovo di maritarsi in questo tempo *proibito*, che devono farlo senza strepito, senza balli, senza festini, senza pompa, ed in un' ora, in cui la chiesa è il meno frequentata, e che non vi assistino alla ceremonia, che le sole persone necessarie.

La parola *sponsalia* si prende per un pegno contrattato tra due persone, con promesse di valido matrimonio. Questo impegno sussistendo, non possono, senza peccato, contrattare matrimonio con altri: bisogna che questo impegno sia rivocato con un mutuo accordo, o dichiarato sciolto con una sentenza della gran corte vescovile. Frattanto un matrimonio contrattato in pregiudizio di questa obbligazione, è valido; di maniera che la parte delusa non può convenire l' altra, che per danni ed interessi avanti il giudice competente.

Se la promessa fatta ad una persona, non permette di sposarne un' altra; la promessa fatta a Dio di astenersi dal matrimonio sarebb' essa meno sacra? Quindi la chiesa mette i *voti semplici di castità*, *di entrare in religione*, *o di non mai maritarsi*, al numero degl' impedimenti, conforme vien' espresso dalla parola *votum*. Si sa che ogni voto, che non è solenne, nè accettato con le solennità prescritte da un superiore ecclesiastico, per parte della chiesa, ed a nome di Dio, dev' essere riguardato come un voto semplice, sia che si faccia in pubblico o in particolare.

Il *voto semplice di castità*, di qualunque maniera che si faccia, rende il matrimonio peccaminoso, ma non lo rende già nullo. Perciò la chiesa vietando a quelli che si maritano, malgrado i loro voti, di domandare il debito, gli obbliga a renderlo quand' eglino hanno una volta consumato il loro matrimonio. Colui che si è maritato, dopo aver fatto un voto semplice di castità, avesse ancora, maritandosi, formato il disegno di eseguire il suo voto, non può in veruna maniera esser scusato di peccato, e di peccato grave, non contro il suo voto, ma contro la religione, e la buona fede, poichè si è abusato del sacramento e della persona, con la quale ha contrattato. Egli non può, senza

peccare mortalmente, consumare il matrimonio, *etiam ad petitionem alterius conjugis*. Gli rimane un mezzo, ma il solo, la libertà che la chiesa gli accorda, di abbracciare lo stato religioso. Se questo stato gli ripugna, impegnar deve l' altra parte alla continenza, o pure domandare dispensa. Il vescovo, in queste sorta di necessità, allorchè sono urgenti, ha dritto di dispensare.

Il matrimonio una volta consumato, questa persona, malgrado il suo voto, non può più, senza peccato, rifiutare di rendere il debito, essendo un dritto acquistato dall' altra parte con la consumazione del matrimonio. Essa non può, nè direttamente nè indirettamente, domandarlo intanto che il voto sussiste; e questo è vero, quand' anche il voto non sarebbe stato che per un tempo. Qualunque dispensa che in simile caso si ottiene, sia per maritarsi, o per rimanere nello stato del matrimonio, e domandare il debito, acquistando la libertà, per la morte dello sposo o della sposa, non si può passare alle seconde nozze senza nuova dispensa; e l' obbligazione rinasce di osservare il voto. Pare che da questi principj, ne risulta che, malgrado la dispensa, il voto sussiste, in tutta la sua forza, per tutto ciò che non è stato l' oggetto della dispensa. Quindi, ogn' atto d' impurità commesso fuori di là, non basta, nella confessione, di accusarlo come atto d' impurità; egli porta di più il carattere di sacrilegio, che il voto gl' imprime, e questa circostanza dev' essere specificata. Si è detto che il voto semplice di castità rende il matrimonio illecito, ma non lo annulla: bisogna eccettuare da questa regola i primi voti in certi ordini religiosi: abbenchè semplici, rendono incapaci di maritarsi, fino a che non sia stato riabilitato da una dispensa del Papa, o del generale: così ha dichiarato Gregorio XIII., nella bolla, *Ascendente*.

Quel che sarebbe impedimento dirimente avanti il matrimonio, non forma, dopo la sua celebrazione, che un' impedimento impediente l' uso del matrimonio. Se dunque un marito commette il peccato con la sorella o la cugina di sua moglie, il suo matrimonio non lascia già di sussistere; ma fino a tanto che abbia egli ottenuto dispensa di questo impedimento, gli è vietato di esigere il debito conjugale, ab-

benchè sia egli obbligato di renderlo. Per questa dispensa bisogna ricorrere al vescovo.

Egli è certo, che l'urgente pericolo d'incontinenza si annovera tra quei casi di necessità, che autorizzano un vescovo a dispensare, avanti ancora la celebrazione del matrimonio, da un voto di castità certo, perfetto, perpetuo, totale ed assoluto, può egli dunque permettere puranche l'uso del matrimonio ad una persona che, avendo fatto il voto, ed essendo già maritata, non può ricorrere alla Santa Sede in Roma, o che si trovi esposta a qualche considerabile pericolo. Per pericolo considerabile, s'intende, non solamente il pericolo dell'incontinenza, ma quello che renderebbe ogni ritardo a temere; come sarebbe quello dello scandalo o della perdita che soffrirebbe un terzo, se il matrimonio fosse ritardato: per esempio, se vi fosse a temere che un'uomo, il quale si è abusato di una persona, e che attualmente consente di sposarla, non cambi di disegno, nel mentre che si sollecitarebbe a Roma la dispensa dal voto di castità, che egli ha fatto, o che si avesse luogo di temere, che questo stesso uomo non morisse senza legittimare i suoi figli, nelle circostanze in cui questa legittimazione ha luogo. In quanto alla dispensa del vescovo, vi ha della differenza a fare tra il voto di castità e quello di entrare in religione, Questo, sia che abbia preceduto al matrimonio, sia che l'abbia immediatamente seguito, non può esser dispensato dal vescovo, all'affetto puranche di rendere il debito conjugale; poiché colui che ha fatto un tal voto, lo può sempre sodisfare, tanto che non ha consumato il matrimonio. Il suo voto dunque è, dopo contrattato il matrimonio, qual'egli era avanti, e per conseguenza riservato al Papa; almeno che non si supponga qualcheduno di quei casi di necessità, che danno dritto ad un vescovo di dispensare in una materia, di cui la dispensa è riservata di dritto comune al Papa.

Siccome il voto di continenza, fatto dalle persone maritate, può spesso imbarazzare i confessori, si è creduto dover aggiungere quì alcune osservazioni sopra questo soggetto.

1.° Una persona maritata non può, senza il consentimento dell'altra, fare un voto intero ed assoluto di continenza: ciò sarebbe privarla ingiustamente e contro la sua volontà di un

dritto legittimo, che gli appartiene. Simile voto, secondo San Tomaso (in 4. Diss.32. art.4. in Corp.) non è un' omaggio alla religione, è un' azione che dev' esser espiata con la penitenza.

2.° *Votum de non petendo debito conjugali validum est; quia quilibet ad renunciandum juri suo liberam habet facultatem: et hoc dicunt Alexander III. (Cap. de Convers. Conjug.) et Celestinus III. (Cap. Placet 12. eod. Tit.) Ordinariè tamen illicitum est hoc votum, quia qui se vovet, reddit matrimonium alteri nimis onerosum. Et quia, inquiunt theologi, mulieri gravius est communiter petere, quam viro: quia communiter loquendo, minus in hoc casu verecundiae habent viri; ideo communiter vir peccat graviùs, tale votum emittens, quam mulier. Diximus*, communiter, *quia, si vir pusillanimis foret, aut mulier magnae auctoritatis, tunc eadem esset ratio pro muliere: tunc enim mulier reddere debet, si vir interpretativè petat. Diximus etiam tale votum reddere* ordinariè *matrimonium nimis onerosum; quia, si alter non sit ex hoc voto gravandus, ut potè senex, aut alioquì benè continens, non peccabit is qui tale votum emittet. Satius est tamen ut a talibus votis abstineant conjugati, et hoc ipsis consulendum propter infirmitatem carnis, cujus tribulationem praedicit Apostolus.*

3.° Uno dei sposi non può annullare il voto di castità fatto dall' altro, in tanto che si restringe a richiedere il debito conjugale: la ragione è che l' uno dei sposi non può annullare i voti dell' altro, che quando la materia del voto da lui dipende, or nel caso di cui si tratta, quello dei due coniugi che ha fatto questo voto, non può esser costretto a domandare il suo dritto: tutto ciò che l' altro può esigere, è di rendergli ciò che gli è dovuto, ed è a cui questo voto non è contrario. D' altronde, quando la materia di un voto è sottoposto al marito, può, egli è vero, annullarlo, o almeno sospenderlo, abbenchè fatto prima del matrimonio; ma un marito non può annullare un voto di castità, che sua moglie fatto avrebbe prima del matrimonio, bisogna adunque conchiudere ancora, che questo stesso voto fatto dopo il matrimonio non è una

trimonio, quand' anche ciò sarebbe alla requisizione dell' altra parte; ma, dopo la consumazione, non ha egli bisogno di dispensa per usare del matrimonio, e per esigere puranche ciò che gli è dovuto, poichè il voto di entrare in religione non è formalmente un voto di castità. Fa duopo dire lo stesso di colui, che si maritarebbe dopo aver fatto voto di ricevere gli ordini sacri. Colui che ha fatto voto di non mai maritarsi, e che ciò nonostante si marita, senza dispensa del vescovo, pecca gravemente; ma, da che il suo matrimonio é contrattato, in conscienza può, senz' aver bisogno di veruna dispensa, usare del matrimonio, ed esigere puranche il debito.

PARAGRAFO DUODECIMO.

Della condotta che tener deve un parroco o un confessore allorche' discopre un' impedimento dirimente.

I Parrochi Vicari curati, e confessori aver devono una piena conoscenza degl' impedimenti dirimenti; su di loro è, che la chiesa si riposa per la validità dei matrimoni.

Se l' impedimento è pubblico, il parroco impedir deve il matrimonio. Allorchè l' impedimento è ignorato dal penitente, il confessore, che lo conosce, è obbligato di avvertirlo, quand' anche vi sarebbe a temere, che il penitente, disubbidiente, non passasse oltre. Puol' essere che, malgrado le apparenze, riuscirà determinarlo a profittarsi dell' avviso, esponendogli, con zelo e prudenza, la sorte che si preparava a se stesso, ed ai suoi figli. Ma, s' egli non vorrà niente sentire, il confessore ne acquisterà almeno questo vantaggio che non sarà responsabile avanti Dio dell' invalidità del matrimonio, e ch' egli avrà fatto il suo dovere.

Se il penitente è uno di quei spiriti sospettosi e difficili che non si sottomettono sì facilmente, bisogna attaccarlo con precauzione; non gli si deve presentare direttamente, ma insinuargli i motivi di temere; attirarlo ad esserne a parte, ed a domandarne i schiarimenti. Prima di spiegarsi, il confessore gli deve proporre di promettere ch' egli condiscenderà ai suoi avvertimenti. S' egli mostra questa docilità, gli si deve manifestare l' impedimento che lo trattiene, e i mezzi, se vi sono, di levarlo; promette egli d' impiegarli? si può assolvere, non-

trovando di altronde alcun' ostacolo all' assoluzione. Promettendo adunque di domandare la dispensa, bisogna avvertirlo.

1.° Di far esattamente conoscere questo impedimento a chi accordar deve la dispensa.

2.° Di esporre con verità e sincerità le sue ragioni per domandare dispensa, senza allegarne false ragioni, senza dissimulare ciò che potrebbe opporsi alla sua domanda.

3.° Di levarsi ogn' idea di ottenere una dispensa *in forma pauperum*, se le sue facoltà, o quelle della sua futura sposa, lo mettono in istato di fare le spese di questa dispensa.

Oltre il peccato, di cui si renderebbero colpevoli quelli che, scientemente, si maritarebbero con un' impedimento dirimente, incorrerebbero puranche la scomunica ingiunta da Clemente V. nel concilio generale di Vienna. Ma, vi sono molte osservazioni a farsi su questa costituzione.

1.° Questa scomunica non è riservata nè al Papa, nè ai vescovi; ogni confessore può assolverne.

2.° Essa non s' incorre che da quelli, o quelle, che si sarebbero maritati, *scientemente*, con un' impedimento dirimente *di parentela, o di affinità, o di voti solenni*: questa Clementina non parla di alcun' altro impedimento, che di questi.

3.° La censura non s' incorre se simili matrimoni non sono stati contrattati, che per timore, o per forza.

4.° Essa non parla che dei contrattanti, e nulla ne dice del sacerdote che li maritarebbe.

Se i sposi pretendessero non avervi alcun' impedimento al loro matrimonio, e che frattanto il parroco avesse conoscenza del contrario, impegnar li deve a consultare il vescovo, ed a cedere ai suoi consigli. Se queste persone si ostinassero a conchiudere il loro matrimonio, senza parlarne, nè al vescovo, nè al loro confessore, che il parroco ne dia avviso al vescovo, od al suo vicario generale; che lo informi di tutto ciò ch' egli sà a questo soggetto, eccettuato il caso, in cui non dovrebbe le sue cognizioni che alla confessione. Presentandosi le parti per maritarsi, prima di aver ottenuta la dispensa, il parroco non deve celebrare il loro matrimonio, e nemmeno farne le pubblicazioni: prestando in simile caso il suo ministero, e gli coopererebbe al peccato, e ne diverrebbe complice. Se il parroco, prima che la dispensa sia pubblicata, discopre ch' essa è obreptizia, o subreptizia, deve

avvertirne il vescovo, od il suo vicario generale, per prevenire ogni sorpresa: si suppone sempre che in queste occasioni il parroco abbia conoscenza dell' impedimento, o della nullità della dispensa, per un' altra via, che della confessione.

Allorchè un parroco sente dalla confessione di un penitente, che vi ha, tra lui e la persona ch' egli vuole sposare, un' impedimento dirimente; se il proposto matrimonio esser non può frastornato o differito, senza scandalo, e senza notabile pregiudizio delle parti, obbligar deve questo penitente di domandare al vescovo la dispensa, vietandogli di maritarsi prima di averla ottenuta. Se questo impedimento, benchè secreto, è peraltro conosciuto dall' altra parte, bisogna prendere delle prudenti misure per indurre le due parti a differire di concerto la celebrazione del loro matrimonio, affin di scrivere a Roma, se credesi necessario. Le parti rifiutando di consentirvi, perchè temono uno scandalo, o un notabile danno, devono almeno aver ricorso al vescovo, per ottenere la dispensa, di cui hanno bisogno.

Allorchè l' impedimento è pubblico; bisogna prima di tutto la dispensa del Papa, se questa dispensa gli è riservata: non si può maritare le parti quand' anche tutto d' altra parte sarebbe pronto, per la celebrazione del matrimonio. Quando l' impedimento è conosciuto troppo tardi, e che il giorno frattanto è fissato per il matrimonio, la regola, malgrado gl' inconvenienti, non rimane già meno indispensabile. Bisogna dunque, sotto qualunque pretesto differire la celebrazione, e con qualche mezzo evitare lo scandalo che risulterebbe, puol' essere, da simile ritardo. Le circostanze particolari sono quelle, che devono allora dirigere la prudenza di un confessore: in tale imbarazzo l' espediente sempre preferibile è quello, che dà il meno di apertura alle maligne congetture ed ai sospetti. Un parroco il quale vede una persona, che si è da lui confessata, persistere, malgrado i suoi avvertimenti ed esortazioni, nella volontà di maritarsi, senza domandare dispensa dall' impedimento dirimente che gli ha dichiarato in confessione, non può rifiutargli il suo ministero, se essa lo domanda, per la celebrazione del matrimonio.

PARAGRAFO DECIMOTERZO.

Della dispensa degl' impedimenti di matrimonio.

La dispensa è una savia rilassatezza del dritto comune,

un' atto di giurisdizione, per il quale un superiore esenta dalla legge generale alcune persone, le quali senza questa indulgenza resterebbero obbligate di osservarla. Quindi ogni dispensa è relativa ad una legge; ma ogni legge non è già suscettibile di dispensa. Non è permesso, nè si può andare contro la legge naturale, la quale niente comanda che non sia essenzialmente buono, e che niente proibisce che non sia essenzialmente cattivo. In quanto alla legge divina, essa non può esser materia di una dispensa, da domandarla agli uomini.

La chiesa non dispensa che delle sue proprie leggi; ed allorchè sono puramente ecclesiastiche, essa ha dritto di dispensarne. E primieramente, per ciò che riguarda gl' impedimenti impedienti, non può avervi difficoltà che per l' impedimento proveniente da promesse, o da sponsali. Sembra a prima vista che, nè i vescovi, nè il Papa possino dispensarne, essendo questo impedimento fondato sopra il dritto naturale, il quale ordina di mantenere la parola data; d'altronde, la dispensa accordata ad una delle parti, reca pregiudizio ai dritti dell' altra: quindi, per annullare simile promessa, è duopo per necessità, o che le parti cedano mutualmente la loro parola, o che venghino ai mezzi del dritto, e che la parte, la quale retrocede, ottenghi sentenza dal giudice ecclesiastico, che dichiari disciolte le promesse.

Riguardo agli altri tre impedimenti impedienti, egli è chiaro che la chiesa può levarli, con la stessa autorità, ch' essa ha esercitato nello stabilirli. Secondariamente, per quel che riguarda gl' impedimenti dirimenti, non vi ha dubbio, che la chiesa non possa dispensare da quelli, ch' essa ha stabilito. Ma, è da osservarsi prima di tutto, che la chiesa, sempre savia, mai non dispensa senza causa legittima; che bisogna tenersi alla più severa esattezza nell' esposto dei fatti e delle ragioni, su dei quali appoggiasi la domanda per la dispensa; che si abbia per essenziale di non dimenticare affatto tutto ciò, che può far conoscere la qualità, l' estenzione dell' impedimento, e tutto ciò che può rendere la dispensa più difficile ad accordarsi. Da questi principj, diverse conseguenze.

1.° Se, nella supplica, si è espresso un' impedimento in vece di un' altro; se si è presentato come dubbioso, mentre ch' egli è certo, la dispensa è nulla; ed ancora, in simile

caso, non si può ragionare dal meno al più, se gl'impedimenti sono dissimili, per esempio, l' impedimento di *affinità* è meno grande che quello di *consanguinità*; non si deve già credere che, esprimendo nella supplica il primo in vece dell' altro, la dispensa accordata per l' impedimento di *affinità* debba valere per quella di *consanguinità*. Ma se un' impedimento minore si contenesse in un più grande, e che si avesse espresso questo invece di quello, la dispensa sarebbe valida: per esempio, in luogo di domandare dispensa del terzo grado, si domanda, per sbaglio, del secondo, essa vale per il terzo.

2.° Bisogna esprimere nella supplica, tutti gl' impedimenti, di qualunque natura siano, e benchè della stessa specie, senza niente omettere, senza niente celare. Quindi, si deve dire, se l' impedimento, sia di consanguinità, sia di affinità è doppio; se vi è uno di pubblica onestà, o di alleanza spirituale, poichè da questa moltiplicità d' impedimenti, risulta una moltiplicità uguale di legami, quali non deve affatto ignorare, chi accorda la dispensa. Se nella supplica non si passasse sotto silenzio che l'impedimento minore, questo difetto di attenzione o di sincerità la renderebbe tuttavia nulla; poichè rimane vero e costante, che il superiore non ha dispensato di un' impedimento, di cui non gli si è parlato.

3.° La dispensa è nulla, allorchè si è occultata per qualunque motivo che si sia, una condizione o circostanza dell' impedimento, che avrebbe resa la grazia notabilmente più difficile ad ottenersi.

4.° Riguardar si deve come nulla una dispensa ottenuta sopra una supplica, in cui non si avrebbe bastantemente espresso qual sia l' alleanza spirituale, di cui si domanda la dispensa: per esempio, se è quella tra il patrino e la figlioccia; poichè raramente e difficilmente si dispensa dall' impedimento, che nasce da questa specie di parentela.

5.° Allorchè le parti, che domandano dispensa, sono in grado ineguale, il grado il più prossimo è il primo, come accade tra un zio e sua nipote, una zia e suo nipote; bisogna necessariamente esprimere qual sesso trovasi nel più prossimo grado, poichè una zia non potrebbe che molto più difficilmente ottenere dispensa per sposare il suo nipote, che un zio per sposare la sua nipote.

6.° La dispensa è invalida allorchè, trattandosi di affi-
tà nel primo o secondo grado, non si esprime d' ond' essa
isce, se da un commercio illecito o lecito, poichè più
fficilmente si ottiene la dispensa da quest' ultima specie.

7.° Se l' impedimento di affinità nascesse da un commer-
o illecito con differenti persone, ciascuna delle quali occa-
onato ha l' affinità, bisognerebbe esprimere il numero di
ueste persone, senza di che la dispensa sarebbe nulla.

8.° Quelli che si sono maritati di mala fede nei gradi
roibiti di consanguinità o di affinità, o che hanno consu-
ato questo matrimonio nullo, nell' idea di ottenerne più
cilmente la dispensa, devono spiegare tutto questo nella lo-
 supplica; altrimenti la dispensa sarebbe subreptizia.

9.° Per l' istessa ragione, quei parenti, che avranno
ommesso il peccato insieme nell' intenzione di ottenere più
cilmente la dispensa per il loro matrimonio, devono espri-
iere questa intenzione empia e peccaminosa.

10.° Quando trovasi legato da due impedimenti, l' uno
' quali è occulto, l' altro pubblico, indirizzar si deve la
ipplica alla Dataria per quello ch' è pubblico, tacendo quello
a' è occulto; alla Penitenzieria però bisogna palesare i due
npedimenti, accennando essersi indirizzati, o che si avrà
corso alla Dataria per quello ch' è pubblico. Egli è a pro-
osito di cominciare dalla Penitenzieria, per non esporsi a
elle spese inutili in dataria, se la dispensa venisse rifiutata
 questo primo tribunale, ordinariamente più severo per
l' impedimenti occulti, che la Dataria non lo sia per gl' im-
edimenti pubblici.

11.° Quando, da parecchie cause parziali, ciascuna del-
quali, presa separatamente, non basterebbe per ottenere
dispensa, si forma una causa totale, che determina il su-
eriore ad accordarla, la dispensa sarebbe nulla, se una so-
 di queste ragioni non fosse fedelmente esposta.

12.° Quando, dopo aver ottenuta di già una dispensa,
 ne domanda una seconda, bisogna far menzione della
rima, se la seconda ha rapporto alla prima; motivo per
ui diverrà più difficile ad ottenersi. Vi sono dei casi, che
on meritano per due volte la stessa indulgenza, quali la
eritano ancora raramente la prima volta.

La ottava è la conservazione dei beni in una famiglia illustre : *bonorum conservatio* .

La nona è il servigio che una famiglia ha reso , e può rendere alla chiesa : *excellentia meritorum* .

La decima è il bisogno che ha una vedova di sposare un parente , che avrà cura dell' educazione dei figli , nati da un primo marito : *vidua filiis gravata* .

La undecima è quella che chiamasi , *ex certis rationalibus causis* : queste cause non sono mai rapportate in dettaglio nella dispensa ; ma quando il Papa ne accorda una simile , ha le sue ragioni , che non ha voluto , e che non è effettivamente obbligato di esprimere . Queste sorta di dispense sono ed esser devono rare .

La duodecima è la prima di quelle che si nominano diffamanti : *copula cum consanguinea* , *vel affine* , *vel alia impedimentum habente* , *perpetrata* . Ma bisogna osservare che , se le parti , o una di esse avesse peccato , nell' intenzione di ottenere più facilmente la dispensa , si deve spiegare , nella supplica , questa cattiva intenzione , senza di che , la dispensa sarebbe assolutamente nulla .

La decimaterza è , allorchè i parenti , senz' essere venuti insieme fino all' ultimo peccato , vissuti sono in una familiarità che ha dato luogo a dei sospetti , sempre disonoranti, di sorte che , se non si sposano , la giovane non potrà trovare altro partito convenevole : *nimia partium familiaritas*, o come altri dicono , *infamia sine culpa* .

Finalmente la decimaquarta , ed ultima causa , riguarda i matrimoni di già contrattati , e che non si possono disciogliere , senza far torto ai figli , e senza scandalizzare il pubblico : allora le parti devono esprimere se hanno conosciuto l' impedimento prima del matrimonio ; se , supposto che l' abbiano ignorato , se sono vissuti come fratello e sorella , tostochè hanno avuto conoscenza , se in fine non hanno incominciato dal peccato che nell' intenzione di ottenere dispensa .

PARAGRAFO DECIMOQUINTO .

Delle dispense in forma pauperum .

Si dà questo nome alle dispense accordate a certe persone,

incapaci di pagare la tassa prescritta per il servigio della Corte Romana.

Siccome l' intenzione del Papa non è di dispensare che in caso i supplicanti siano veramente poveri; ingannarlo in materia sì importante, è visibilmente ingannar se stessi, e rendere la dispensa, se si ottiene, obreptizia e nulla. Benchè la parola di *poveri* si prenda a Roma in un significato strettissimo; poichè non si reputano come tali, che i miserabili, viventi unitamente del loro travaglio e della loro industria: *Qui pauperes et miserabiles existunt, ac ex suis labore et industria tantum vivunt:* frattanto vi sono sù di ciò a farsi due riflessioni.

La prima è, che non si può supporre, che per esser dispensato *in forma pauperum*, bisognasse essere della bassa classe del popolo; o che si deve prendere a tutto rigore la parola di *poveri*, da non poter riguardare come tali, quei che godono, in verità, di qualche rendita, ma insufficiente per farli sussistere, e sostenere senza travaglio i pesi del matrimonio.

La seconda è che, se il travaglio è tale che fornisca, non solamente alla sussistenza, ma molto al di là, non è più il caso di essere dispensato *in forma pauperum*. Questo principio stender si deve a tutti i casi dubbiosi: Quindi, allorchè la rendita è poco considerabile, e che si teme frattanto di esporre il falso, dicendosi *povero*, si deve dichiarare il giusto montante della rendita franca e libera, solo mezzo di evitare fastidiosi giri, a' quali, qualche volta, durante tutta la vita, sturbano la pace dell' anima, e cagionano seriose inquietitudini: Questo è il modo di procedere, che si deve consigliare alle persone, le quali non godono che beni casuali, come sono quelli che si hanno dalla liberalità del Sovrano. Allorchè questi beni bastano per averne tutti i comodi, e per vivere ancora con lustro, sarebbe difficile di riguardarsi come povero. Egl' è giusto di esporre le cose come sono, ed allora, sia che Roma non domandi niente, sia ch' essa non domandi che una somma mediocre, verun rimprovero vi sarà a farsi.

Allorchè si domanda una dispensa, *in forma pauperum*, bisogna, con la supplica, mandare a Roma un' attestato, in

latino, sottoscritto dal vescovo, o dal suo vicario generale, che i supplicanti vivono solamente del loro travaglio, e della loro industria: *quod ex suis labore et industria tantum vivant*. Queste espressioni omesse, verun conto se ne farà dell' attestato. Se i supplicanti sono di due Diocesi, vi bisogna a ciascuno un' attestato del suo vescovo.

PARAGRAFO DECIMOSESTO.

Della potesta' del Papa, e dei vescovi per le dispense di matrimonio.

Il Papa può in genere di matrimonio, come in tutt' altro, dispensare da tutto ciò, ch' è suscettibile di dispensa.

Secondo i canonisti ed i teologi, ogni vescovo può dispensare dagl' impedimenti dirimenti occulti e nascosti, allorchè vi sono ragioni giuste ed urgenti, come sarebbe, quando non si può, senza scandalo, e senza un notabile danno delle parti, ritardare la celebrazione di un matrimonio; per esempio, se accade che dopo le pubblicazioni dei bandi, al momento in cui tutto è pronto per il matrimonio, le parti sentono, confessandosi, o per qualche altra via, che un' impedimento occulto si oppone al loro matrimonio; ch' esiste tra loro, per esempio, un' affinità contrattata da un commercio illecito: in queste circostanze ogni vescovo può dispensare. Per altro, quando un vescovo non dispensa che in virtù di un' indulto, il sub vicario non può dispensare, poichè l' indulto è un privilegio attaccato alla persona, e non alla sede vescovile.

Un vescovo che dispensa, sia di sua potestà ordinaria, sia in virtù di un' indulto, non può dispensare che i suoi diocesani. Se quella che sposar deve questo diocesano, è di un' altra diocesi, la dispensa non serve per essa, e deve da parte sua ottenerne una, o dal suo vescovo, s' egli ha il potere di accordargliela, ovvero dal Papa. Il vescovo di una delle parti, non avendo giurisdizione sopra l' altro, la dispensa ch' egli accorda al suo diocesano, non è che condizionale, cioè a dire, con la condizione che simile dispensa sarà accordata all' altra parte, da chi si deve. Tutto ciò che si è detto, non riguarda che la dispensa degl' impedi-

menti per un matrimonio da contrattarsi. Ma, per quelli che non si discoprono che dopo il matrimonio, il vescovo, od il suo vicario possono dispensarne.

1.° Allorchè l'impedimento è occulto, ed il matrimonio pubblico.

2.° Allorchè il matrimonio è stato contrattato di buona fede, non avendo avuto le parti veruna conoscenza di questo impedimento.

3.° Quando il matrimonio è consumato.

4. Allorchè li conjugi non possono separarsi senza scandalo.

5.° Quando le parti non possono facilmente aver ricorso al Papa.

PARAGRAFO DECIMOSETTIMO.

Della pubblicazione delle dinunzie di matrimonio.

Al parroco e vicario curato di quei che si presentano per il matrimonio, o al sacerdote da loro commissionato, appartiene di pubblicare le dinunzie. Questa pubblicazione deve esser fatta nella chiesa parrochiale, o nella vice-parochiale, secondo il domicilio delle parti. Dovrebbe farsi di più nel luogo d'origine, se diverso egl' è da quello del domicilio. Gli esempi troppo frequenti di gente, che si abusa di un domicilio di parecchi anni in un luogo, lontano dal luogo di nascita, per sposare una seconda donna, in vivenza della prima; come accadde quì in Malta, durante l'ultima sanguinosa guerra fino l'anno 1814. per la grande affluenza di forastieri, che vi era, d'ogni nazione, d'ogni classe e condizione, giustificano la saviezza di questa precauzione, da prendersi dal vescovo; specialmente in una Diocesi, come questa di Malta, situata in mezzo al mar mediterraneo, separata dal continente, ed affollata sempre di forastieri.

Se le parti sono di differenti parrochie, ciascuno farà pubblicare le dinunzie nella sua. Il parroco che benedirà il matrimonio, non deve farne la celebrazione che dopo un certificato, il quale attesterà che le dinunzie dell' altra parte sono state pubblicate senza opposizione; egli si assicurerà, di più, della verità della sottoscrizione. Se l' uno dei contraenti fosse di un' altra Diocesi, bisogna che questo certifi-

cato sia legalizzato, e riconosciuto dal vescovo, o dal suo vicario, prima che se ne faccia alcun' uso.

Allorchè il domicilio non è ancora acquistato in una parrochia, le denunzie devon' esser pubblicate, non solamente in questa parrochia, ma in quella ancora, che si è lasciata. Non si devono pubblicare le denunzie di quelli, che non hanno alcun domicilio fisso, come sono certi lavoranti di mestiere, i viaggiatori, mendicanti, soldati, persone non conosciute, etc., senza prenderne le seguenti precauzioni. Allorchè queste persone si presentano, un parroco o vicario curato, deve prima di tutto, fare un' esatta ricerca del loro stato, informarsi della loro età, del lor paese, della loro religione, della loro vocazione, e particolarmente della loro libertà, all' effetto del matrimonio. Bisogna domandar loro un certificato dei parrochi dei luoghi, ove hanno fatto un soggiorno alquanto lungo, il quale attesti ch' eglino non vi hanno contrattato verun' impegno. Bisogna sopratutto esigere da essi la pubblicazione delle denunzie nel luogo di loro nascita, con un certificato del parroco di detto luogo, che attesti la loro libertà.

S' eglino non sono più conosciuti nel loro paese, e se d' altronde non hanno fatto, in alcun luogo, un soggiorno bastantemente lungo per lasciarne di essi sufficienti cognizioni, bisognerà almeno che facciano dichiarare da alcune persone probe e conosciute, le quali affermino in una informazione fatta giuridicamente, che li conoscono da tal tempo, e non hanno mai sentito dire, ch' eglino fossero legati da verun' impegno. S' eglino hanno testimoni, gente degna di fede, saranno, prima di questa giuridica informazione, presentati al parroco, il quale dopo aver preso, da parte sua, tutti i schiarimenti, fatte tutte le ricerche convenevoli, ne farà il suo rapporto al vescovo, od al suo vicario, per ottenere la dispensa di domicilio, e la commissione espressa e speciale, senza la quale è assolutamente proibito ai parrochi dal Concilio di Trento di procedere alla celebrazione di simile matrimonio.

Non si devono pubblicare le denunzie di quelli che ignorano i principali misteri della fede, finchè si siano istruiti. Dell' istessa maniera si deve agire con le persone, le quali,

maniera con cui essa ne fa uso delle rivelazioni che le vengono fatte. In questo genere un testimonio unico gli basta per agire, ed almeno sospendere la celebrazione di un matrimonio, divenuto sospetto per questa sola deposizione. Egli è vero, le voci vaghe ed incerte, che in simile caso una trista calunnia si compiace a spargere, e che la sola malignità ripete, essa li disprezza; ma il menomo preciso indizio, la prima apparenza di una prova, essa si guarda bene di non farne conto. Egli è per essa un' avvertimento sufficiente per esaminare la cosa più attentamente e da più vicino: essa ne fa ai suoi ministri un dovere indispensabile. Tal' è la decisione di Alessandro III., *nel Cap. Præterea de Sposal: et Matrimon:* Frattanto, siccome il caso allora diviene molto delicato, i Parrochi e Vicari curati, allorché l' impedimento non è certificato, che da un solo testimonio, per quanto degno di fede che si supponga, o che, per voce comune, per quanto ben fondato ch' egli apparisca, non devono niente precipitare, e di non condursi che sopra gli avvertimenti e gli ordini del vescovo, o del suo vicario. L' obbligazione di rivelare ammette nulladimeno qualche eccezione. Quelli che non hanno conosciuto l' impedimento che sotto il secreto di confidenza e di consiglio, avvocati, medici, chirurgi, levatrici; a più forte ragione i confessori, non solamente possono non rivelare, ma rimangono obbligati al secreto. Colui che non conosce l' impedimento che sotto il secreto della conversazione ordinaria, è obbligato a scoprirlo: l' obbligazione di prevenire la profanazione del Sacramento prevale. San Tomaso espressamente dice, che questa specie di secreto non obbliga più, da che genera pregiudizio al pubblico o ad un terzo. L' obbligazione di rivelare cessa ancora, per rapporto a colui il quale non può parlare senza esporre di molto la sua propria persona, o le persone che gli sono attorno. Bisogna dire lo stesso di colui che non può rivelare senza diffamarsi. Uno è dispensato a rivelare, quando non conosce un' impedimento, che per averne inteso parlare a persone non conosciute, giustamente sospette di calunnia o di leggerezza, o infami, o che non sono degne di fede. Allorchè si sa che una persona vuole maritarsi, malgrado un' impedimento che la diffamerebbe, essendo conosciuta, si deve a suo riguardo praticare il precetto della ca-

rità fraterna, tentare in particolare di sconsigliarla; se non riesce avvertir si deve il vescovo.

Se il parroco è il solo che conosca l' impedimento, benchè abbia acquistata questa conoscenza per un' altra via, che quella della confessione, s' egli non può provarlo, e che le parti lo negano, consultare deve il vescovo, od il suo vicario, prima di passar avanti. Se un uomo riguardevole, rivelando un' impedimento, sospende sul momento la pubblicazione delle dinunzie, e per conseguenza la celebrazione del matrimonio; un' opposizione fatta al parroco la sospende a più forte ragione; allora egli ha le mani legate: avesse di già incominciate le ceremonie, deve sospenderle, foss' egli di altronde convinto che l' opposizione è frivola, mal fondata, ch' essa parte dal solo desiderio d' impedire o di ritardare il matrimonio; quand' anche vi avesse qualche nullità nella significazione che gliene sarebbe fatta, o qualche errore nel nome delle parti, un Parroco vi deve condiscendere, e la ragione è, che non stà a lui di giudicarne.

Il parroco deve, dopo fatta l' opposizione, darne subito avviso alle parti, che in tali circostanze la pubblicazione delle dinunzie è sospesa, e per conseguenza la celebrazione del matrimonio. Se dopo l' opposizione, le persone interessate a farla levare, non dicono niente, e non richiedono la celebrazione del loro matrimonio, il parroco può rimanere tranquillo: egli non è obbligato di agire nè prò nè contra; ma, se pretendessero di passare alla celebrazione del matrimonio, deve rimetterli avanti a chi appartiene di levare l' opposizione, almeno che la parte opponente non desista espressamente e nella stessa forma, nella quale l' opposizione è stata fatta. Allorchè sarà tolta l' opposizione e che la sentenza è stata significata al parroco, può egli procedere alla celebrazione del matrimonio, purchè l' opponente non gli abbia tuttavia fatto significare l' appello della sentenza, o che non si sieno insorte altre nuove opposizioni.

Egli è necessario, che i Parrochi e Vicari curati, nelle loro istruzioni, rammentino spesso, che la dispensa della pubblicazione delle dinunzie non dev' esser accordata che per cause oneste, quali sono. 1.° Il timore di un' opposizione senza fondamento. 2.° Il timore che le parti, per volubiltà non

cambiano di sentimento. 3.° La necessità in cui si trova uno dei due di fare un viaggio premuroso. 4.° La prossimità del tempo dell'avvento o della quaresima. 5.° La necessità di pronta partenza delli genitori dei contraenti, o di prossimi parenti. 6.° Il timore di qualche danno, sia spirituale sia temporale, se il matrimonio non si facesse che dopo le tre dinunzie pubblicate. 7.° Finalmente ogni altra ragione che le circostanze possono far nascere, e che i Parrochi e Vicari curati devono esporre ed attestare.

Non si deve pubblicare veruna dinunzia di un matrimonio, al quale vi ha impedimento, che questo impedimento non sia stato levato, quand' anche si avesse luogo di credere che la dispensa sarà accordata. Non si deve puranche pubblicarne alcuno durante l'avvento, o durante la quaresima, senza averne ottenuto il permesso; almeno che questo non fosse sulla fine dell'avvento o della quaresima, per il matrimonio da celebrarsi solamente dopo l' Epifania, o dopo la Domenica in Albis. Non si deve parimenti pubblicarne negli ultimi giorni che precedono l' avvento o la quaresima, per celebrare il matrimonio nell' avvento o nella quaresima, se prima non se ne abbia ottenuto il permesso del vescovo.

PARAGRAFO DECIMOTTAVO.

Del parroco, la di cui presenza e' richiesta per la validita' del matrimonio.

Il sacro Concilio di Trento ha dichiarato *nullo* ed *invalido* ogni matrimonio contrattato altrimenti che in presenza del parroco delle parti, o di un'altro sacerdote, delegato da questo parroco, o dal vescovo. Questo sacro concilio dichiara ancora *sospeso* di dritto *et ipso facto*, o ogni sacerdote secolare o regolare, puranche parroco, il quale osarebbe maritare persone di un'altra parrochia, senza il permesso del loro parroco, quantunque allegassero per questo un privilegio particolare, o un possesso di tempo immemorabile. *Egli rimarrà di dritto ancor sospeso*, soggiunge questo concilio, *fino a che sia assoluto dall' ordinario del parroco, ch' esser doveva presente al matrimonio o dal quale la benedizione doveva esser presa.* Un sacerdote regolare, il quale farebbe un matrimonio

senza il permesso del parroco delle parti, sarà scomunicato *ipso facto*, qualunque sia il privilegio ch' egli possa allegare in suo favore. Tal' è la disposizione della Clementina, *de Privilegiis*.

Il proprio parroco, la di cui presenza è necessaria per la validità del matrimonio, è quello, non del luogo della nascita delle parti contraenti, ma del luogo ov' è il loro domicilio. Quando le parti sono di differenti parrochie, il parroco dell' una o dell' altra può maritarli validamente; ma l' uso di questa nostra diocesi di Malta è che sia il parroco della sposa. Un parroco irregolare, o colpito da censura può validamente benedire un matrimonio, purchè non sia nè denunziato, nè privato del suo beneficio.

La presenza del proprio parroco delle parti può supplirsi da un' altro sacerdote delegato a quest' effetto; ma bisogna che la commissione sia ben' espressa, e che ne sia fatta menzione nell' atto stesso del matrimonio. Il sacerdote, ch' è stato così delegato, non può commetterne un' altro, per il principio che *delegatus non potest delegare*. Ma, essendo il vicario della parrochia, potrebbe, senza difficoltà, commettere in suo luogo; poichè, sebbene non sia egli che delegato, lo è, come parla il dritto, *ad universitatem causae*; or un delegato *ad universitatem causae*; può sempre suddelegare per qualche circostanza particolare; tanto ne siegue dal principio, *delegatus non potest delegare, nisi in causa particulari, et delegatus sit ad universitatem causae.*

Allorchè un parroco accorda ad un' altro la permissione di maritare i suoi parrochiani fuori della sua parrochia, dev' egli darla in iscritto, e ritenere presso di se i titoli e dispense delle parti, essendo egli incaricato di tutti gli evenimenti del matrimonio. Colui che benedice un matrimonio fuori della parrochia delle parti contrattanti, in conseguenza di un permesso, deve farne menzione nell' atto, quale si scriverà sul registro della parrochia, ov' egli celebra il matrimonio; e questo permesso deve rimanere tra le mani del parroco della parrochia, ove il matrimonio si è fatto. Questo parroco deve in seguito mandare copia dell' atto di questo matrimonio, in buona forma, al proprio parroco dei sposi, e se questi sposi sono di due parrochie, al proprio parroco della sposa, affinchè

questi lo scriva, da parte sua, nei suoi registri parrochiali.

Abbenchè i cappellani regi, sia di terra, sia di mare, riguardati siano, per la permissione e i poteri dei vescovi quai parrochi degli officiali, soldati, marinari, ed altri che attaccati sono alle armate ed alle squadre, in quanto all' amministrazione dei Sacramenti della penitenza, eucaristia, ed estrema-unzione, non lo sono già eglino frattanto, in quanto al Sacramento del matrimonio. Non possono maritare veruno senza il consentimento e la permissione dei vescovi, o dei parrochi dei luoghi, ov' eglino si trovano. Senza questa permissione il matrimonio contrattato avanti un cappellano di reggimento o di vascello, in un paese ove vi ha esercizio della Religione Cattolica, è nullo ed invalido.

PARAGRAFO DECIMONONO.

Del domicilio richiesto in una parrochia per potervi contrattar matrimonio.

Allorchè non si è acquistato ancora il domicilio, prescritto dalle leggi, bisogna rimontare ai precedenti domicili, pubblicare le dinunzie nelle parrochie di questi differenti domicili; e non si può in tale caso esser maritato, che con il permesso del parroco di quello tra questi domicili, che non si avrebbe ancor perduto per un lasso di tempo assai considerevole senza domicilio fisso. Ma, se dopo più di un' anno, si avesse perduto domicilio da per tutto, all' effetto del matrimonio, bisognerà in tal caso avanzare ricorsi presso del vescovo o del suo vicario, per ottenere dispensa di domicilio, ed un permesso particolare al parroco, nella parrochia del quale non si è peranche dimorato il tempo prescritto, da celebrare il matrimonio. Secondo l' uso comune, per acquistarne il necessario domicilio in una parrochia, da poter contrattarne matrimonio, bisogna risedervi attualmente e pubblicamente per sei mesi, se si dimorava prima in una parrochia dell' istessa diocesi; e per un' anno, se si dimorava prima in un' altra diocesi. Generalmente, ogni qualvolta che si presenterà qualche difficoltà sopra il domicilio, non si deve far niente senza aver consultato il vescovo, od il suo vicario.

PARAGRAFO VIGESIMO.

Dei testimoni necessari per la validita' del matrimonio, e del tempo e del luogo in cui si deve celebrare.

Il Concilio di Trento non esige che la presenza di due o tre testimoni. Questi testimoni esser devono in età di deporre giuridicamente in favore della verità, se mai in seguito ne sono richiesti. D'onde ne siegue che un parroco avrebbe gran torto di contentarsi, in tal caso, dei passaggieri, di non conosciuti e di stranieri, i quali facilmente spariscono, e che non si potrebbe più trovarli.

Sebbene il matrimonio, celebrato secondo l'intenzione di Gesù Cristo, e conformemente alle regole della chiesa, niente ne ha che non debba contribuire alla santificazione delle domeniche e feste; nulladimeno, siccome egli è difficile che queste sorta di ceremonie non distornino dall' orazione, e dalle altre opere buone, perciò i Parrochi e Vicari curati esortar devono i loro parrochiani di non celebrare alcun matrimonio nei giorni di domeniche e feste. Non si deve mai celebrare il matrimonio prima dell' aurora, nè dopo il mezzo giorno, nè fuori della chiesa parrochiale, nè senza offrire il sacrificio della messa immediatamente dopo, almeno che, per qualche importante ragione, non si abbia ottenuto il permesso di usarne altrimenti.

PARAGRAFO VIGESIMOPRIMO.

Di quelli che si sono maritati con un' impedimento dirimente.

Allorchè un parroco sente, per altra via che quella della confessione, che vi ha nella sua parrochia alcune persone, il matrimonio delle quali è nullo, per esser stato celebrato con un' impedimento dirimente, dev' egli, prima di tutto, assicurarsi del fatto, affin di non sturbare inutilmente il riposo delle famiglie; esaminare in seguito se le parti hanno conoscenza di questo impedimento, s' egli è pubblico, e se la chiesa può dispensarne. Debitamente informato ed assicurato dell' impedimento, consultar deve il vescovo, sulla condotta da tenersi.

Una persona maritata, che conosce con certezza la nullità

del suo matrimonio; non può usare del dritto matrimoniale: nel dubbio dev' essa esaminare: Se il dubbio sembra fondato, è obbligata di rendere il debito, ma non gli è già permesso di esigerlo, fino a che il suo dubbio sia tolto, o ch' essa abbia fatto riabilitare il suo matrimonio.

Lo stato di persone maritate con un' impedimento dirimente notorio, essendo un concubinato pubblico e scandaloso, un parroco non potrebbe tollerarlo nella sua parrochia, senza attirarsi l' indignazione di Dio, ed i rimproveri della chiesa. Egli deve, in questo caso, rappresentar loro in particolare, con forza e coraggio, e con prudenza pure e carità, l' orrore del loro peccato; impegnarli a separarsi di letto e di abitazione, ed a contrattare, se si può, di nuovo in faccia della chiesa, e con tutte le richieste solennità, dopo ottenuta la dispensa, affinchè il pubblico sia certo della validità del loro matrimonio. Allora, dev' egli scrivere di nuovo, nel suo registro, l' atto di celebrazione del loro nuovo matrimonio, facendone menzione della nullità del primo, e della ottenuta dispensa. Se questi tali ricusano, o trascurano di rendersi ai suoi avvertimenti, informar deve il vescovo. Un confessore deve parimente avvertire questi tali dello scandalo ch' essi cagionano nel pubblico, allorchè viene informato; e non può dar loro l' assoluzione, almeno ch' essi non si separino, fino a che il loro matrimonio sia stato riabilitato secondo le forme prescritte.

Quelli che sono stati maritati in faccia della chiesa con un' impedimento dirimente occulto, di una tale natura, che non si può provarlo in giustizia, non sono obbligati di contrattare di nuovo pubblicamente: gli basta per riabilitare il loro matrimonio, di rinovare in particolare tra essi il loro mutuo consenso, dopo aver ottenuta la dispensa dell' impedimento. Si può ancora qualche volta riabilitare un matrimonio nullo, senza dispensa: se, per esempio, la nullità provenisse dal difetto di consenso. La riabilitazione di un matrimonio contrattato con un' impedimento dirimente, deve farsi da un nuovo consenso che le parti si danno, non essendo stato nè legittimo nè sufficiente il loro consenso, all' occasione della celebrazione del primo matrimonio.

Allorchè l' impedimento è tale, che, sebbene sia occulto, potrà coll' andar del tempo divenire pubblico, ed essere provato nel foro esterno, ricorrer si deve alla Dataria, o presso del vescovo, secondo le circostanze, e riabilitare il matrimonio in pubblico, con tutte le richieste solennità; poichè un' impedimento non è riputato occulto, quando esser può in giudizio provato. Se l' impedimento occulto, non è conosciuto che dall' uno dei due sposi, e che la prudenza non gli permette di scoprirlo all' altro, deve travagliare ad ottenerne la dispensa; ma, fino a tanto che il matrimonio sia stato riabilitato, non può nè esigere nè rendere il debito; deve egli ancora impegnare, sotto qualche onesto pretesto, l' altra parte ad astenersene. Dopo ottenuta la dispensa, deve, con destrezza tirare dall' altro un nuovo consenso, nel tempo stesso rinovare il suo. Bisogna confessarlo, ch' egli è difficilissimo di prescrivere una regola sopra il consiglio di dare, in simil caso, a colui dei due che solo conosce l' impedimento. Egli è necessario di far conoscere a colui che l' ignora, che il primo suo consenso è invalido; poichè altrimente ogni ratifica da parte sua, essendo fondata sull' errore, o l' ignoranza, sarebbe assolutamente nulla: ma, come farà egli, il colpevole, conoscere all' altro la nullità del loro matrimonio, senza esporsi a disvelargli nel tempo stesso il suo peccato, e per conseguenza, a diffamarsi, senza dargli almeno luogo di formare dei sospetti svantaggiosi; senza esporsi in fine a conseguenze le più funeste se quello che apprende esser nullo il suo primo consenso, rifiuta di riabilitare il matrimonio? Ciò che si può, e che si deve fare allora, dipende molto dalle circostanze. In simili imbarazzi, un confessore deve instantemente invocare lo Spirito Santo, domandargli dei lumi. Deve riflettere attentamente sopra quel ch' egli deve dire o non dire: esaminare il genio delle parti, i loro costumi, le loro inclinazioni, i sentimenti ch' essi hanno l' un per l' altro, la loro condizione; non mai determinarsi sopra un caso così delicato, senz' aver ricorso ai consigli di persone savie ed illuminate, e sopratutto senz' aver consultato il vescovo, od il suo vicario.

Non è meno difficile di decidere ciò che si deve fare allorchè si tratta di un' impedimento dirimente non conosciuto dalle due parti. Per procedere con sicurezza in una circo-

stanza sì delicata, un parroco o un confessore prudente e caritatevole, prima d' ogni cosa, deve studiare e conoscere le loro disposizioni ed il loro carattere. S' egli ha giuste ragioni di sperare un buon successo, deve fare in maniera di aver nelle mani, al momento, tutto pronto, il rimedio; si munirà egli delle necessarie dispense per la riabilitazione del matrimonio; ed in questa maniera tirerà due conjugi, nel tempo stesso, dall' imbarazzo e dalle inquietitudini, in cui vien' egli d' immergerli. Ma, se l' impedimento è di natura a non ammettere dispensa, e se, d' altronde, si presume che le parti resisteranno, e che ne seguirebbe un gran scandalo, o dei dispiacevoli inconvenienti, allorchè l' impedimento venisse ad esser scoperto, il parroco, come il confessore, non devono niente intraprendere, niente decidere, senza aver consultato il vescovo.

Se i due conjugi venissero consultate sopra il dubbio, che avrebbero eglino della validità del loro matrimonio, si deve loro dire, senz' aver sutterfugi, la verità, decidere nettamente, esser nullo il loro matrimonio, s' egli è realmente nullo: ma, bisogna nel tempo stesso, indicar loro i mezzi, se vi sono, ed i mezzi i più pronti ed i più efficaci da ottenere la dispensa, di cui eglino hanno bisogno. È necessario avvertirli che, fino a tanto che l' abbiano ottenuta, non possono usarne del matrimonio. Si può dire generalmente che, quando un matrimonio non può esser riabilitato, perchè la chiesa non dispensa mai dall' impedimento che lo rende nullo, è in libertà delle parti di farlo cassare, o di vivere insieme come fratello e sorella; essi sarebbero ristretti al solo secondo partito, se questo impedimento, benchè certo, non potesse esser provato giuridicamente; bisognerebbe ancora, per permetterglielo, che non si abbia traspirata nel pubblico alcuna conoscenza della nullità del loro matrimonio; bisognarebbe sopra tutto, ch' essi stessi fossero di una virtù abbastanza inviolabile, per vivere nella continenza, dimorando insieme.

BARAGRAFO VIGESIMOSECONDO.

DI CIÒ CHE OSSERVAR BISOGNA PER OTTENERE DISPENSA DEGL' IMPEDIMENTI DIRIMENTI RISERVATI ALLA SANTA SEDE.

Egli è della prudenza, del zelo e della carità dei parro-

chi e vicari curati di prevenire ed impedire gli abusi, che non si commettono che troppo frequentemente, allorchè si tratta di ricorrere alla Dataria in Roma, per ottenere dispensa degl' impedimenti di consanguinità o di affinità, nei gradi che non possono esser dispensati dal vescovo. L' esposto delle cause infamanti, vere o false, è riguardato come la via la più sicura, e la meno dispendiosa per ottenere queste sorte di grazie. L' indulgenza della chiesa nell' accordare dispense sopra questo esposto, non aveva, sul principio, altr' oggetto che di rimediare ai scandali, estremamente rari nei secoli meno corrotti, e quest' indulgenza è divenuta oggigiorno un' allettamento per commettere il peccato; essa è divenuta la sorgente di una moltitudine di matrimoni, contrari alla disciplina della chiesa, e nulli nel foro interno. Quelli che sono incaricati dell' impetrazione di queste dispense, persuadino alle persone, che s' indirizzano ad essi, che l' esposto delle cause infamanti è puramente di stile, e che la verificazione non è necessaria per la pubblicazione e la validità della dispensa. Il Papa Benedetto XIV., consultato sopra quest' oggetto, ha dichiarato nella sua bolla, *ad apostolicæ*, data nel 1741., che le cause esposte nelle suppliche all' effetto di ottenere dispense di matrimonio, non devono esser riguardate come clausule di stile, che la verità delle dette cause è necessaria per la validità della grazia; che gli ordinari, ai quali le dispense sono indirizzate, devono verificare esattamente la causa, come pure non procedere all' esecuzione, s' eglino riconoscono la falsità dell' esposto, con divieto ai sollecitatori nella Corte di Roma, officiali della Penitenzieria, e tutt' altri, di niente aggiungere, nè diminuire all' esposto delle suppliche, che sono loro rimesse dalle parti, sotto la pena d' esser inseguiti, e puniti come falsari.

Il sovrano Pontefice si spiega di una maniera assai chiara, ed anche positiva, nei brevi di dispensa. Egli vi dice, in termini espressi, che la sua intenzione è di non accordare la dispensa, che per quanto il commissario delegato avrà riconosciuto, per via d' informazione, la verità delle ragioni esposte nella supplica. Egli ingiunge all' officiale di fare quest' informazione con la più scrupolosa esattezza, e ne

aggrava la sua conscienza ; gli ordina di più , di assicurarsi prendendone il giuramento delle parti , ch' esse non hanno commesso il peccato , e cagionato dello scandalo , nella speranza di ottenere più facilmente la dispensa . Si spera che queste riflessioni non saranno inutili per impegnare i parrochi, vicari curati ed altri incaricati della cura d' anime , a schiarire la religione di quelli tra loro parrochiani , i quali si proporrebbero di sollecitare nella Corte di Roma queste sorta di dispense , all' effetto di contrattare matrimonio , ed anche a consigliarli , sopra tutto allorchè si fanno vedere di non aver ragioni canoniche per poter sperare di ottenerle .

L' intenzione della chiesa è di non accordare per il matrimonio dispense , che sull' esposto di forti ragioni , e che siano di un' esatta verità. Sarebbe accecarsi d' una maniera strana , l' immaginarsi che si possa , senza conseguenza , usare mensogne o finzioni in una supplica , o in una informazione . Sono perciò pregati tutti i parrochi , vicari curati, ed altri sacerdoti , secolari e regolari , incaricati della cura d' anime , di aver ricorso a ciò che si è detto nei paragrafi XIV. e XV.

CAPITOLO NONO .

Dei testamenti .

I parrochi e vicari curati riguardar non devono i testamenti come atti estranei al di loro ministero : le disposizioni ch' eglino contengono possono avere una stretta connessione con la condotta delle anime , delle quali sono incaricati ; devono per conseguenza esser in istato di rispondere alle difficoltà le più ordinarie , che alcuni dei parrochiani possono loro proporre sopra questi atti , in ciò che concerne lo stato della loro conscienza; ma devono eglino tenersi là , ed evitare con attenzione d' ingerirsi negl' interessi temporali delle famiglie , all' occasione dei testamenti dei loro parrochiani , ricordandosi ch' eglino si abusarebbero della confidenza dovuta al loro ministero , s' eglino togliessero la libertà dei testatori con delle suggestioni , e sollecitazioni in favor di uni , a pregiudizio di altri : tutto il loro potere , in questo punto , si riduce adunque a darne , come pastori , i consigli neces-

precipitato nelle tenebre; vi è uno stato di mezzo per coloro, i quali, benchè morti nella grazia, non hanno intieramente soddisfatto alla divina giustizia, e che, *è un pensiero santo e salutare di pregare per essi, affinchè i loro peccati siano loro rimessi*. Dolce e preziosa dottrina, che impedisce i peccatori moribondi di darsi alla disperazione, e lascia ai sventurati che vengono di perdere un' amico, un parente, la consolante rimembranza, ch' eglino possono ancora contribuire alla loro eterna felicità con i suffragi, ch' essi gli applicano.

Sarebbe dunque mancare a tutte le leggi il trascurare di visitare la sepoltura dei morti, dice Origene. Ma, questi doveri hanno dei limiti. La religione prescrive tutto ciò che può contribuire al sollievo de' morti; essa permette tutto ciò che appartiene ad un giusto dolore; ma essa proscrive tutto ciò che pasce l' orgoglio e la vanità. — Le pompe funebri, dice Sant' Agostino, gli accompagnamenti numerosi, i superbi mausolei possono essere, per li viventi, di qualche consolazione; eglino non sono di verun soccorso per i morti — e San Girolamo dice — ***Sunt solatia vivorum, non sunt suffragia mortuorum*** — Vogliamo noi dare, a quelli che abbiam perduto, sincere testimonianze del nostro rammarico, ricorriamo alle preghiere della chiesa; compartiamo delle limosine ai poveri per il sollievo delle anime loro, cerchiamo d' intenerire il cielo in loro favore; siamo fedeli ad eseguire le loro volontà; facciamo, com' essi, il bene ch' eglino hanno fatto, continuiamo quello che hanno incominciato; ripariam il male ch' eglino hanno potuto fare: dalle opere buone e religiose dei loro figli, che i genitori vogliono essere onorati nei loro sepolcri.

I parrochi e vicari curati devono dare prove particolari della loro carità verso i poveri morti della loro parrochia. Devono offrire le loro preghiere, i loro sacrifici per il riposo di queste anime, sepellirne i corpi con le ceremonie della chiesa, le quali sono dovute, non alle ricchezze che lasciano i morti, ma alla fede ed alla pietà che hanno dimostrato in loro vita: e se vi è bisogno, fornirli, per quanto gli sarà possibile, la cera e tutt' altro necessario per la sepoltura.

PARAGRAFO PRIMO.

Della maniera di sepellire i morti, e degli onori che sono loro dovuti.

Non si deve aver tanta fretta di sepellire i morti: aspettar si deve almeno ventiquattr' ore, dopo si avranno veduti spirare in queste ventiquattr' ore ancora, si deve aver attenzione di lasciargli scoperto il viso, senza che niente possa impedire la respirazione. Dopo le ventiquattr' ore, si deve inviluppare il corpo del morto in un lenzuolo, e metterlo così inviluppato in un feretro, che si coprirà di una coltre nera, ossia panno funebre, il quale non serva ad altro, che a questo solo uso. I corpi degli ecclesiastici potranno essere rivestiti di abiti sacri, conformemente all' ordine che avranno ricevuto; ed è più a proposito di mettere tra le mani dei sacerdoti una croce che un calice: conviene che siano sepelliti con tutti gli abiti sacri.

I Parrochi e Vicari curati istruiranno i loro parrochiani della condotta che tener devono le persone che saranno incaricate a vegliare presso i morti, e di pregare per essi; gli esorteranno a non scegliere, in difetto di ecclesiastici o di religiosi, che persone dei quali la saviezza e la religione possino garantire ch' eglino si dissimpegneranno come devono. È proibito espressamente di trasportare secretamente e senza ceremonia i corpi dei defunti, sia dalla casa, ove sono morti, alla chiesa parrochiale del luogo, sia dalla loro parrochia in un' altra, ove devono esser sepelliti. I soli uomini porteranno i corpi dei defunti nella bara, sia di maschi o di femmine, e i Parrochi non devono mai permettere, sotto qualunque pretesto che si sia, che le donne o le fanciulle faccino questa funzione, o che tenghino l' estremità della coltre, che copre il feretro. Gli ecclesiastici possono rendere questi doveri ai corpi dei loro confratelli, e non a quei dei laici, di qualunque condizione, ch' eglino sieno stati. Allorchè l' accompagnamento sarà giunto in chiesa si poserà il corpo nella nave di mezzo; quello dei laici devono avere i piedi dalla parte dell' altare, e degli sacerdoti al contrario, secondo l' uso di molte diocesi, e particolarmente di questa nostra diocesi di Malta.

luogo il più eminente del cimiterio; e si deve con un muro separare dal cimiterio una piccola porzione di terreno non benedetto, per sepellirvi senza ceremonie e preci, i bambini morti senza battesimo. Nel cimiterio non bisogna lasciar comparire delle ossa sparse, ma si devono raccogliere e sepellirle. Le fosse devono esser profonde, almeno sei piedi, e fatte nelle parti del cimiterio, ove per lungo tempo non si aveva sepellito. Nelle fosse, prima di chiuderle, si dovrà con tutta attenzione rimettere le ossa, che si saranno tirate fuora, nello scavarle.

Le chiese non sono state edificate per la sepoltura dei fedeli. Parecchi concili hanno proibito di sepellirvi altri che quei, de' quali Dio avrà rivelata la santità con straordinari segni di misericordia. I più gran santi si sono giudicati indegni di quest' onore. Sant' Ephrem proibì, nel suo testamento, che gli si rendesse. San Giov: Grisostomo assicura, che Costanzo credette onorare molto la memoria del gran Costantino, suo padre, facendolo sepellire nell' atrio della chiesa di San Pietro in Roma: — *Ut quod imperatoribus sunt in aulis janitores, hoc in sepulcro piscatoris sint imperatores.* — Homil. 26 in 2. ad Corint.

Trovandomi nella mia cattività in Francia, qual prigioniere di guerra, fino alla pace generale del 1814, in qualità di cappellano regio del reggimento, così detto, Real Malta, sotto i stendardi di Sua Maestà, il Re della Gran Brettagna, ammirai lo zelo di quella chiesa, particolarmente riguardo a questa parte dell' antica disciplina. Il sepellire nelle chiese è stato proibito da quasi tutti i concili di quel regno; ed in questi ultimi tempi, con qual' attenzione i vescovi diocesani non hanno procurato di arrestarne l' abuso! Abuso nocevole alla religione, per la specie di profanazione, che cagiona l' uso immoderato di sepellire nelle chiese; ed ai popoli, per il danno che potrebbe arrecare alla loro conservazione. Quindi, per ordine puranche sovrano, venne proibito di sepellire nelle chiese, all' eccezione della famiglia reale, e dei soli vescovi diocesani; e che i cimiteri, i quali si trovassero insufficienti, sarebbero ampliati; e che quelli i quali, posti nel recinto dell' abitato, potrebbero nuocere alla salubrità dell' aria, sarebbero trasferiti, per quanto le circostanze lo permette-

rebbero, fuori di detto recinto, sotto la direzione dei vescovi diocesani. Tale savio regolamento venne adottato puranche quì in Malta, ma per la sola città Valletta: è da desiderarsi che si osservasse in tutte le altre città e casali di detta isola, ed in quella del Gozo, che compongono una sola diocesi.

Tutti i fedeli, e puranche sacerdoti, alla riserva di alcune persone eccettuate, devono esser sepelliti nel cimiterio della parrochia, nella quale mojono: tal' è il dritto comune. Ma questa regola generale non ha luogo, quando il defunto avrà fatto elezione di sepoltura nel cimiterio di un' altra parrochia; poichè si rispettano le volontà dei defunti; e vi è l' uso che si trasporta il suo corpo nella parrochia, ove avrà domandato di esser sepellito, dopo le formalità, e con le seguenti ceremonie. I cadaveri saranno portati nella chiesa parrochiale, benchè dovranno esser sepelliti altrove: allorchè il trasporto sarà giunto in chiesa, si dirà una messa per il defunto, facendosi di mattino, e se l' ufficio del giorno lo permette. Finito il funerale, si accompagna il corpo del defunto fino ai limiti della parrochia, nella quale dev' esser sepellito, ove si farà trovare l' altro parroco. Allora quello del defunto presentando il cadavere al parroco della parrochia, nella quale dev' esser sepellito, lo certificherà, che il defunto è morto nella comunione della chiesa da buon cristiano, che ha ricevuto gli ultimi Sacramenti, e che lo prega di dargli, conforme egli desiderava, la sepoltura ecclesiastica. Il parroco, che deve sepellirlo, avendo risposto alla presentazione, il primo si ritirerà con il suo clero, processionalmente ed in silenzio, ed il sotterramento si farà con le solite precie ceremonie.

PARAGRAFO QUARTO.

Della sepoltura dei bambini.

I bambini che mojono senza aver ricevuto il battesimo, non avendo mai partecipato alla comunione della chiesa, non possono esser sepelliti in terra santa: la loro sepoltura non essendo che un' atto di umanità, e non già una ceremonia religiosa; i preti non devono assistervi: e non conviene impiegarne delle preci, di cui si riconosce l' inutilità per la loro salute: bisogna frattanto sepellire i loro corpi in luogo decente

uso della religione. Egli è in questo senso che la chiesa benedice il sale, l' acqua, l' olio, le campane, le cappelle, i cimiteri, gli ornamenti, i pannilini dell' altare, i tabernacoli, etc., e quasi tutto ciò, di cui essa si serve per gli usi di religione. Queste preci e ceremonie sono chiamate *consecrazione*, quando l' olio ed il santo crisma vi sono impiegati: quindi si dice, la consecrazione di un calice, di una patena, di una chiesa, di un' altare, etc. Con queste preci e ceremonie, la chiesa domanda qualche volta a Dio, che sparga la virtù dello Spirito-Santo sopra certe creature inanimate, per produrre da esse degli effetti sopranaturali. Con queste benedizioni, la chiesa domanda ancora a Dio che quelli, i quali faranno uso con viva fede delle cose, ch' essa benedice, ricevano l' effetto delle preci ch' essa fa nel benedire queste cose. In ciò niente vi ha di superstizione. La chiesa non crede, che queste creature operino niente per loro propria virtù, ma solamente per la virtù e l' onnipotenza di Dio. Assicurata viene di questa virtù, per rapporto alle cose, di cui essa si serve, dall' istituzione di Gesù Cristo istesso per l' amministrazione di qualche Sacramento: ma, per le altre cose, essa non attribuisce la loro virtù, che per quanto piacerà a Dio di darne loro, per ricompensare la fede di quelli che ne faranno uso, con quel rispetto che aver devono per le cose benedette e santificate dalle preghiere della chiesa.

2.° S' intendono ancora, per la parola *benedizione*, le preghiere che fa la chiesa a nome di Gesù Cristo, sopra certe cose, per santificare l' uso che noi ne facciamo per i bisogni della vita ed affinchè siano esse per noi occasioni di lodarlo, di ringraziarlo, e di meglio servirlo: ecco l' intenzione della chiesa.

3.° Per queste benedizioni, la chiesa domanda anche a Dio, ch' egli si degni rendere inutili tutti i sforzi, che il demonio fa per indurre gli uomini ad abusarsi di tutte queste cose, e per cercare di nuocerli nell' uso, ch' eglino ne faranno: ecco quali sono le sue mire, quand' essa benedice ciò che si mangia, ciò che si beve, le case, i bastimenti, i campi, gli animali, etc. Tale uso di benedire tutte queste cose, è della più grande antichità; se ne trova la prova nei messali, e nei rituali i più antichi.

La chiesa fa uno o più segni di croce sopra tutte le cose ch' essa benedice, per farci intendere che, dopo il peccato, non è che per i meriti di Gesù Cristo, e per la virtù della sua croce, che le creature sono da Dio benedette. Essa impiega anche spessissimo degli esorcismi, avanti di benedire queste cose; poichè il potere del demonio sulle creature, benchè legato, non lascia d' essere grandissimo, permettendolo così Dio, per esercitarci, ed impegnarci alla vigilanza. Egli è per l' istessa ragione che la chiesa getta dell' acqua benedetta sopra tutte queste cose; essendo l' aspersione dell' acqua benedetta una specie d' esorcismo, come appare dalle preghiere, che la chiesa impiega nella benedizione dell' acqua. La chiesa si serve ancora dell' incenso in molte delle sue benedizioni, per domandare a Dio che le preghiere ch' essa fa per attirare la benedizione sopra tutte le creature, ch' essa benedice, s' innalzino fino al suo trono, come un profumo di soave odore — *Dirigatur, Domine, oratio mea, sicut incensum in conspectu tuo* — In fine, la chiesa impiega nelle consacrazioni i santi olii ed il santo crisma, per domandare a Dio, che si degni accordare l' unzione dello Spirito Santo sopra queste cose, affin di ottenere, per la virtù di questo Spirito Paracleto, gli effetti, per i quali si benedicono e si consacrano.

Due sorta di benedizioni vi sono, quelle che sono riservate ai vescovi, e quelle che non lo sono, quali perciò si chiamano sacerdotali. Egli era convenevole che certe benedizioni fossero riservate ai vescovi, per impedire gli abusi, che sarebbero risultati, se ogni sacerdote avesse avuta la facoltà di fare indistintamente ogni benedizione. Richiede il buon' ordine, per esempio, di non soffrire, che nel sacro ministero si servano di ornamenti, che non siano di drappo di seta, della qualità e della forma convenevole; della biancheria che non sia decente; che i tabernacoli ed i ciborj, ch' esser devono benedetti, siano fatti nella maniera, che devono esserlo, sia per la materia, sia per il dentro o il di fuori; che non si espongano pubblicamente reliquiari, croci, immagini, in cui vi sarebbe qualche cosa contraria alla decenza; che le chiese, le cappelle, i cimiterj non

siano benedetti che quando sono nell' ordine, in cui devono esserlo; che non si benedica veruna campana, sulla quale si avesse impresso qualche cosa d' indecente, che nei pubblici flagelli non si ricorra agli esorcismi della chiesa, che con la più grande prudenza e circospezione. Or i vescovi sono i giudici di tutto questo; affinchè dunque non accada mai sorpresa alcuna, la chiesa riserva tutte queste benedizioni e questi esorcismi ai vescovi, per poter eglino stessi giudicare se sia il caso d' impiegarli, o ch' eglino commettino questo giudizio ed il potere di fare queste benedizioni e questi esorcismi a dei sacerdoti istruiti ed esperimentati, capaci di deciderne a nome del vescovo. Nel Rituale Romano trovansi le benedizioni puramente sacerdotali, che ogni sacerdote potrà fare senza speciale commissione, quando il caso si presenta; come pure quelle, che sono riservate al vescovo, e per le quali v' abbisognarebbe un potere particolare. Essendo così separate, verun sacerdote potrà sbagliare in questa materia, nè arrogarsi un potere ch' egli non ha.

CAPITOLO DUODECIMO

Delle preghiere da farsi prima e dopo l' amministrazione dei sacramenti.

Un sacerdote, il quale vien chiamato per amministrare un sacramento, deve raccogliersi di spirito, almeno un momento, per fare qualche pia riflessione sulla santità del ministero, ch' egli và ad esercitare, domandando a Dio, con le seguenti preghiere, quali non deve giammai ommettere, eccettuato il caso di un' estrema necessità, la grazia di adempire all' obbligo che gli corre.

PREGHIERA.

Prima dell' amministrazione dei sacramenti.

Veni, Sancte Spiritus; reple tuorum corda fidelium, et tui amoris in eis ignem accende.

℣. *Emitte Spiritum tuum, et creabuntur.*

℟. *Et renovabis faciem terræ.*

Oremus.

Adesto, Domine, supplicationibus nostris, et me, qui primus gratia tua indigeo, clementer exaudi, et cui,

non electione meriti, sed dono gratiae tuae, hujus operis ministerium contulisti, da fiduciam muneris exequendi, atque ipse, in nostro ministerio, quod tuae pietatis est, operare. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

PREGHIERA.

DOPO L' AMMINISTRAZIONE DEI SACRAMENTI.

Il sacerdote, dopo aver amministrato il sacramento, non deve mai lasciar di riflettere per un momento sopra l' azione santa, ch' egli vien di fare; di esaminare s' egli ha mancato a qualche cosa, e se avesse commesso qualche errore, di domandarne perdono a Dio. Reciterà la seguente preghiera.

Oremus.

Omnipotens et misericors Deus, qui mihi indigno famulo tuo, ad sacrum ministerium peragendum adesse dignatus es; ne respicias peccata mea, sed fidem ecclesiae tuae, et praesta ut in famulis tuis gratia tua illud interius perficiat, quod exteriori opere a nobis exercetur, et quos in sacris muniis fragilitas nostra defectus admisit, tua benignus misericordia supplere digneris. Per Christum, Dominum nostrum. Amen.

AVVERTIMENTO

Da darsi prima del battesimo dal parroco al patrino ed alla matrina, di rispondere a nome del bambino, allorchè saranno interrogati; e rappresenterà loro, ed a tutti quelli che saranno presenti, il rispetto, e la divozione, con cui assistere devono a questa sacra ceremonia.

La chiesa mi obbliga di farvi quì ricordare, cristiani miei, di ciò che voi dovete aver appreso riguardo il mistero, che andiamo celebrare. Voi presentate un bambino che ha la disgrazia, come tutti gli altri, d' esser stato concepito nella colpa; un bambino che, trovandosi impegnato nella disubbidienza del primo di tutti gli uomini, è l' oggetto della collera di Dio; un bambino ch' è stato colpito dalla morte spirituale del peccato, dal momento che ha ricevuto la vita corporale: Voi lo presentate, dico, acciocché essendo immerso e come sepellito in queste acque misteriose, la stessa potenza che ha risuscitato Gesù Cristo, lo ritiri vivente di

una vita sopranaturale e divina. Giudicate, dai sentimenti che voi avreste avuto, se voi foste stati presenti, allorchè il corpo di questo Dio Uomo, che fu messo tutto livido ed inanimato nel sepolcro, ne sortì risplendente, pieno di vita, e rivestito della gloria del Padre suo; qual' esser deve la vostra gioja, la vostra divozione e la vostr' ammirazione, giacchè il sacro fonte sarà a questo bambino il sepolcro del suo peccato, il principio sopranaturale d' una nuova vita, e che allo sguardo della vostra fede, più infallibile che quello del vostro corpo, và egli sortire spogliato delle ignominie della sua prima nascita, adorno di tutte le virtù, animato dallo stesso spirito, che visibilmente apparve al battesimo di Gesù Cristo, per esser di poi una nuova creatura, l' amato Figlio di Dio, l' erede del suo eterno regno, il fratello di Gesù Cristo, il sacro tempio dello Spirito Santo. Preghiamo Dio ch' egli non perda mai sì grandi vantaggi, e che la sua condotta corrisponda un giorno a sì gloriosi titoli.

Voi siete a ciò particolarmente obbligati, patrino e matrina, poichè in questa qualità, voi rispondete per lui, che vivrà egli conformemente alla santità del suo battesimo, e che voi avrete cura ch' egli adempisca i doveri di un buon cristiano. Ma, non ci occupiamo tanto delle obbligazioni degli altri, che ci dimentichiamo delle nostre. Noi ricevuto abbiamo nel nostro battesimo gli stessi vantaggi; con quale precauzione gli abbiamo noi conservati? Ov' è quella veste d' innocenza, di cui siamo stati rivestiti? In qual maniera ci siamo noi discaricati della solenne promessa, da noi fatta, di rinunciare a Satanno, a tutte le sue opere, ed a tutte le sue pompe, cioè a dire, alle vanità del mondo, ed a tutte le leggerezze della vita, per non attaccarci che a Gesù Cristo? Credete voi, fratelli miei, che se voi non ci avete dopo punto pensato, Dio l' avrà scancellato da quel libro, ov' egli scrive tutte le cose, e che produrrà allorchè verrà a giudicarci? Preveniamo il suo giudizio, che dev' esser terribile sopra tutti quelli che non hanno conservato la grazia del loro battesimo, o che avendola perduta, non l' avranno ricuperata con una penitenza proporzionata ad una tale ingratitudine. Questa è la risoluzione, che prender devono tutti quelli, che assistono a questa sacra ceremonia.

ESORTAZIONE

Da farsi dal parroco ai patrini dopo il battesimo.

Questo bambino, che viene d'esser rigenerato in Gesù Cristo, era, non vi ha che un momento, miei cari fratelli, un figlio di collera e di maledizione, contaminato del peccato originale, privo di tutti i doni della grazia, e condannato ad una morte eterna. Ma quale avventurosa rivoluzione viene di operarsi in un colpo nell'anima sua! Purificato nelle acque salutari del battesimo, questo stesso bambino è divenuto il figlio adottivo di Dio, il fratello ed il coerede di Gesù Cristo, il tempio vivo dello Spirito Santo; e la chiesa ha di già inscritto il suo nome tra i nomi di quelli, che destinati sono a regnare eternamente in cielo.

Dividete la gioja di questa tenera madre, miei cari fratelli; ma, apprendete nel tempo stesso tutta l'attenzione delle obbligazioni, che voi venite di contrattare.

Tenendo questo bambino al sacro fonte del battesimo, siete divenuti di lui padre e madre nell'ordine della religione. Voi avete solennemente promesso a Dio, in suo nome, ch'egli conserverebbe, fino all'ultimo suo respiro, una fede viva di tutte le verità, che la chiesa cattolica insegna. Voi avete rinunciato, per lui, al peccato ed ai suoi perfidi allettamenti, al mondo ed alle sue massime perverse, al demonio, alle sue pompe ed alle sue opere; in fine, Voi promesso avete, ch'egli soddisfarebbe tutti i doveri, attaccati all'augusto titolo di cristiano. La chiesa ha ricevuto, da parte di Dio, le sue promesse e le vostre: questo tempio e questi altari sono testimoni dei vostri giuramenti; abbiate cura che non venghino giammai da lui violati. A voi appartiene, in mancanza dèl padre e della madre, che la natura gli ha dati, a voi appartiene di provvedere alla sua cristiana educazione: abbiate cura ch'egli sia per tempo istruito delle sante verità della religione; abbiate cura di premunirlo contro tutto ciò che potrebbe alterare la sua fede, o la sua innocenza. Vegliate senza interruzione sopra di lui, come sopra un deposito sacro, che la religione vi confida. Conservate coi vostri insegnamenti, ma sopra tutto, coi vostri esempi, l'inestimabile tesoro della grazia, di cui vien' egli d'esserne arric-

chito. Siategli il buon' odore di Gesù Cristo. Mostrategli, nella vostra condotta, la strada ch' egli tener deve, per avviarsi con sicurezza in mezzo ai pericoli ed alle tentazioni del mondo ingannatore. Tali sono i doveri che la religione v' impone. Rammentatevi ancora in questo momento, mio caro fratello, e mia cara sorella, con qual tenerezza la chiesa si è data la premura, che voi stessi vi adottaste, e di ricevervi nel suo grembo. Riflettete che le promesse, che voi venite di fare in nome di questo bambino, i vostri patrini, e le vostre matrine le hanno fatte per voi. Se voi avete avuto la disgrazia d' esserne infedeli, ah! almeno, che una ceremonia sì espressiva v' inspiri un' amaro dispiacere delle vostre infedeltà, e la ferma risoluzione di non più giammai tradire i sacri pegni del vostro battesimo.

Dovete voi sapere ancora, che in qualità di patrino e di matrina di questo bambino, contrattato avete con lui e suoi padre e madre un' alleanza spirituale, che v' interdice per sempre il matrimonio con queste persone; di maniera che, se, per ignoranza o altrimente, voi veniste a sposare l' una delle tre senza legittima dispensa, questo matrimonio sarà nullo avanti Dio, e gli uomini.

» In seguito, il parroco, o altro sacerdote che avrà
» conferito il battesimo, potrà, secondo che la pruden-
» za e le circostanze suggeriranno, dare ai patrini i
» seguenti avvertimenti.

Abbiate cura di avvertire la madre di questo bambino, ch' essa deve, secondo le brame della natura e della religione, nutrirlo essa stessa del suo latte, se il può, o almeno di non confidarlo ad una nutrice di cattivi costumi, o che non sia della nostra comunione.

Avvertirete voi ancora il padre e la madre, come pure la nutrice, ossia balia, ch' è loro proibito di metterlo dormire con essi nello stesso letto, o con altre persone, durante il primo anno, per tema che non sia affogato; e che se accadesse un simile accidente, per averlo messo dormire con essi, o altre persone, prima ch' avesse compito l' anno, quelli che l' avrebbero fatto con essi dormire, sarebbero colpevoli di un vero omicidio.

» Dovendo supplire le ceremonie del battesimo ad un
» bambino, il parroco rappresenterà la stima che
» devesi avere delle medesime, e potrà a quest' effetto
» fare la seguente

ESORTAZIONE.

Le ceremonie che andiamo supplire a questo bambino, miei cari fratelli, non sono già essenziali al sacramento, ma sono esse sì venerabili per la loro antichità, che rimontano fino ai tempi degli Apostoli; sono esse sì sante nel loro oggetto, sì salutari nei loro effetti, che la pratica della chiesa è stata sempre di supplirle a quelli ch' avevano ricevuto il battesimo senz' averle osservate. Persuasi che il battesimo non era, per così dire, affatto intero senza queste auguste ceremonie, questa tenera madre non ha potuto soffrire che si ommettessero senza forti ragioni; non ha potuto soffrire che veruno de' suoi figli privato fosse delle abbondanti grazie, che sono attaccate alle preghiere piene d' unzione, che l' accompagnano.

Tutto è grande, istruttivo, interessante, tutto in fine, in questi misteriosi riti, illumina, eccita la pietà, il rispetto e la venerazione. La chiesa, piena di confidenza nella possente virtù del suo divino sposo, impiega le esortazioni contro l' angelo delle tenebre, affin di togliere a quest' inimico comune della salute degli uomini, tutta la forza che egli aver potrebbe contro i cristiani.

Essa dona ai nuovi battezzati il nome della Santa Vergine Maria, o di qualch' altro Santo, affin d' impegnarli, col ricordarsi del nome che portano, ad imitare le virtù del loro Santo Patrono, ed a riguardarlo come loro protettore in cielo, ed a ricorrere spesso alla sua intercessione.

Essa mette loro del sale nella bocca, domandando a Dio di riempirli dall' alto di quella sapienza, la quale preservar li deve dalla corruzione del secolo.

Essa imprime il segno della croce sulla loro fronte e sul petto, per far loro conoscere, che per la virtù della passione e morte, che Gesù Cristo ha sofferto sulla croce, che eglino sono stati liberati dalla servitù del peccato, e che la libertà di figli di Dio è stata loro restituita.

Le unzioni ch' eglino ricevono sopra differenti parti del

corpo, mostrano loro, ch' eglino ricuperano quella forza e quel vigore ch'è loro necessario per correre nella carriera della giustizia e della santità, ch' eglino perduto avevano per il peccato.

La cuffia, ossia bianco velo, di cui il ministro li riveste, dinota la preziosa veste dell' innocenza, ch' eglino conservar devono in tutto il tempo della loro vita, per presentarla senza macchia, nel giorno del giudizio.

In fine, il cereo acceso, che si mette loro in mano, gli avverte di unire alla fede, che illumina il loro spirito, l' ardore della carità, e lo splendore delle buone opere, delle quali devono eglino esser adorni.

Non dobbiamo già, cari miei fratelli, esser testimoni oziosi ed insensibili di queste ceremonie, sì capaci di rianimare la nostra fede e la nostra pietà. Facciamo dei voti per l' eterna salute di questo bambino. Domandiamo a Dio, che lo colmi delle sue benedizioni; ma, profittiamo, per noi stessi, delle profonde lezioni che ci dona quest' atto solenne di nostra religione: egli ci presenta un quadro sorprendente di virtù, per le quali un cristiano sostener deve la dignità dell' augusto carattere, di cui è rivestito. Preghiamo Dio, con ardore ed umiltà, di farle crescere in noi, queste virtù, o d' inspirarceli di nuovo, per sua grazia.

Patrino e Matrina, vi faremo recitare, in nome del bambino, il simbolo degli Apostoli, e l' orazione domenicale: noi vi faremo fare, in suo nome, una professione solenne di renunciare a Satanno, cioè, al demonio; a tutte le sue opere, cioè, a tutti i peccati; ed a tutte le sue pompe, cioè a dire, a tutte le vanità del secolo, e di attaccarvi a Gesù Cristo per la professione della sua fede e della sua dottrina. Ricordatevi che voi, da ciò, vi rendete mallevadori di questo bambino, e che voi promettete d' istruirlo, o di farlo istruire delle obbligazioni del suo battesimo, e degl' impegni, che ha contrattato ricevendolo: la chiesa ve ne incarica.

Per questo supplemento di ceremonie del battesimo, voi non contrattate veruna alleanza con questo bambino, nè col suo padre e sua madre: l' ha contrattata colui soltanto, che lo ha battezzato.

Dovendosi supplire le ceremonie del battesimo ad un' adulto, il Parroco mostrerà l' eccellenza delle medesime, con la seguente

ESORTAZIONE.

La chiesa non ha voluto, mio caro fratello, o mia cara orella, che voi foste privato delle preziose grazie attaccate alle ceremonie del battesimo, che vi si vanno supplire.

Ogni cosa respira la pietà in queste auguste ceremonie, utto annuncia gli effetti ammirabili del Sacramento della rigenerazione, ch' esse accompagnano.

Oh quanto è interessante questo giorno per voi, mio caro fratello, o mia cara sorella. Gli esorcismi che la chiesa pronuncia, il sale che impiega, il segno della croce, ch' essa imprimerà sulla vostra fronte e sul vostro petto; le unzioni, che farà su di voi; questa bianca veste, di cui essa vi adornerà; questo lume, che brillerà nelle vostre mani; tutto è per voi una lezione profonda e commovente.

Penetratevi dello spirito di queste sante ceremonie, e fate che i vostri sentimenti corrispondino a quelli, di cui la chiesa è essa stessa animata.

Vincitore del demonio per gli anatemi, di cui è colpito, non vi lasciate, nò, domare da questo terribile inimico della vostra salute: ch' egli fugga sempre innanzi di voi, e ch' egli senta la forza invincibile del braccio che vi sostiene.

Che il sale della sapienza vi preservi della corruzione della terra — Non camminate già secondo la carne, ma secondo lo spirito — Fortificato dalla virtù divina dell' olio santo, armato del segno di Gesù Cristo, correte a gran passi nella carriera della pietà : combattete e trionfate, qual generoso Atleta, sotto lo stendardo della croce. Altre volte voi eravate tenebre, considerate che ora voi siete luce: conducetevi adunque qual figlio della luce.

Voi andate ad esser decorato con la veste dell' innocenza, guardatevi, ah! guardatevi bene d' imbrattarla giammai col peccato; ma conservatela pura e senza macchia, per presentarla nel giorno del giudizio avanti il trono dell' Agnello Immacolato.

AVVERTIMENTO

Al Patrino ed alla Matrina.

Patrino e matrina, voi che presentato avete quest' adulto

alla chiesa, per fargli supplire le ceremonie del battesimo, sebbene non l' abbiate voi tenuto sul sacro fonte della rigenerazione, e che perciò non abbiate contrattato con lui, ne coi suoi genitori, alcuna affinità spirituale; nulladimeno dovete interessarvi particolarmente alla sua salute, ed aiutarlo coi vostri consigli, colle vostre preghiere, e sopratutto col vostro esempio, a fedelmente corrispondere alle grazie che noi veniamo di domandare a Dio per lui.

FORMULA

Del giuramento, che i Parrochi faranno prestare alle levatrici, dopo che saranno state scelte ed autorizzate.

Io N: moglie, o vedova di N. N. prometto e giuro a Dio Creatore Onnipotente, ed a voi, sig. Parroco, che siete suo ministro, di vivere e morire nella fede della chiesa cattolica, apostolica e romana, e di adempire, con tutta esattezza e fedeltà che mi sarà possibile, l' uffizio che mi è confidato. Io assisterò, giorno e notte, nel loro parto, le donne povere come le ricche; impiegherò tutte le mie cure ed attenzioni perchè non accada veruno accidente nè alla madre nè al bambino; e se mi avvedo di qualche pericolo, che m' inspira una giusta diffidenza delle mie forze e cognizioni, chiamerò medici o chirurgi, o vero donne esperimentate in quest' arte per niente farne che di loro avviso, e con il loro soccorso. Prometto di non rivelare affatto i secreti delle famiglie, nè delle persone che assisterò; di non usare affatto, nè permettere che si usi superstizione, o mezzi illeciti, sia in parole, sia in segni di qualunque altra maniera che ciò possa essere, per procurare il felice parto delle donne, delle quali sarà difficile, e sembierà dover essere pericoloso, ma di avvertirle a mettere la loro confidenza in Dio, e di aver ricorso ai Sacramenti, ed alle preghiere della chiesa.

Io prometto ancora di niente fare per vendetta, o per alcun' altro motivo criminoso; di non mai consentire, sotto qualunque pretesto che si sia, a ciò che potrebbe far perire il frutto, o anticipare il parto per vie straordinarie, e contro natura; ma di procurare con tutto il mio potere, come donna da bene, timorata di Dio, fedele alla chiesa ed allo stato, la salute corporale e spirituale, tanto della madre, che del bambino.

Finalmente io prometto di avvertire senza ritardo, tanto a voi sig. Parroco, che ai vostri successori, della nascita dei bambini; di non battezzarne, e di non permettere che se ne battezzi alcuno in casa, eccetto il caso di una vera necessità, (e di non portarne alcuno a battezzare ai ministri, estranei al nostro culto). — Pronunciata questa formula, il Parroco farà mettere alla levatrice la mano sopra l' evangelio, e finirà il suo giuramento con queste parole — Così Dio mi sia di aiuto, ed il suo santo evangelio.

ESORTAZIONE

Da farsi ad un nuovo convertito dal sacerdote espressamente commissionato dal vescovo, di assolvere dall' eresia pubblica, e ricevere l' abiura di quelli che l' hanno professata.

Che questo giorno: mio caro fratello, o mia cara sorella, in cui avete voi la sorte di aprire gli occhi alla verità e di entrare nel seno della chiesa cattolica, sia per sempre presente al vostro spirito. Fin quì privo dei lumi della fede, senza la quale è impossibile piacere a Dio, voi camminavate nelle tenebre, ed eravate seduto nell' ombra della morte; abbandonato allo spirito dell' errore e dello scisma, voi eravate separato da Gesù Cristo, poichè separato eravate dalla sua sposa, ch' è la chiesa: voi non avevate parte nè ai suoi suffragi, nè ai suoi meriti; escluso dalla partecipazione ai Sacramenti, voi eravate privo delle abbondanti grazie, che i veri fedeli attingono in queste sorgenti d' acqua viva, e che sono sì necessarie per sostenere la nostra debolezza; ma il Signore, per un' effetto di sua misericordia, che voi non avete punto meritato, vi ha aperto gli occhi, e toccato il vostro cuore. Vi ha fatto conoscere la vera chiesa, e vi ha aperto l' ingresso di quest' arca santa, fuori della quale non vi ha affatto salute. Questa tenera madre, animata dalla carità del suo divino sposo, si è sollecitata di secondare i movimenti interni della grazia, che cavar vi volevano dall' errore e dalle menzogne: Con qual zelo vi ha essa istruito! con qual' affabilità, con qual bontà si è adattata alla vostra debolezza per non ferire in verun conto il vostro amor proprio! con qual pazienza ha essa rimosso tutti i vostri dubbj; schiarito tutte le vostre difficoltà! Se ha mostrato trattarvi con severità, privandovi delle grazie

ch' essa racchiude nei suoi tesori; questo stesso rigore ch' era obbligata d' impiegare, per preservare i suoi fedeli figli dal contagio dei vostri errori, la penetravano di dolore; essa gemeva sopra la vostra durezza; essa indirizzava a Dio i più ardenti voti per la vostra conversione. Finalmente essa ha trionfato di tutti gli ostacoli; voi avete ascoltato la sua voce; voi avete corrisposto alla sua tenerezza; voi vi siete gettato con confidenza nel suo seno; avvicinatevi adunque, mio caro fratello, o mia cara sorella, avvicinatevi con confidenza, venite a fare in faccia dei santi altari una professione pubblica delle sante verità, che voi avete fin quì combattuto! riconoscete la chiesa cattolica, apostolica e romana per vostra madre: essa vi riguarderà d' ora innanzi come uno dei suoi più cari figli. Giurategli per sempre un' inviolabile attaccamento di cuore e di spirito, un' intiera e costante sommissione a tutte le sue decisioni, poich' essa è la colonna della verità, e che Gesù Cristo dev' esser con essa fino alla consumazione de' secoli: e sortendo da questo tempio, andate dire ai vostri amici, de' quali avete riconosciuti gli errori, che questa chiesa, infinitamente lontana dalla durezza che gli si attribuisce, è una madre piena d' indulgenza e di bontà; che la sua dottrina, di cui eglino oscurar vorrebbero lo splendore, è la dottrina che gli apostoli ci hanno trasmesso, e ch' eglino hanno appreso dalla bocca di Dio stesso. Dite loro, che noi siamo uniti in Gesù Cristo per i legami indissolubili della carità; che noi teneramente ci amiamo scambievolmente; che noi amiamo essi stessi come nostri fratelli, che ogni giorno indirizziamo ardenti voti al cielo, per farne discendere su di loro l' inestimabile grazia, che ora voi godete. Ma sostenete in mezzo di essi, la vostra fede, con la purità dei vostri costumi, e con la santità della vostra vita. Possino eglino, mossi dalla vostra sorte, colpiti dallo spettacolo delle vostre virtù imitare il vostro esempio! Faccia Dio di non aver più che un solo gregge ed un sol pastore.

» *Dopo l' esortazione il sacerdote presenterà al*
» *proselito la professione della fede, ch' egli*
» *leggerà d' una voce intelligibile.*

PROFESSIONE DELLA FEDE.

Io N. N. credo con fede ferma, e professo, tanto in gene-

rale che in particolare, tutti gli articoli contenuti nel simbolo della fede, di cui si serve la santa chiesa romana, cioè: Io credo in un solo Dio, Padre Onnipotente, che ha creato il cielo e la terra ed ogni cosa visibile ed invisibile: ed in un solo Signore Gesù Cristo, figlio unico di Dio, il quale è nato da Padre prima di tutti i secoli; Dio di Dio, lume di lume, vero Dio di Dio vero; che non è stato fatto, ma generato; consustanziale al Padre, per il quale tutte le cose sono state fatte; il qu le è disceso dai cieli per noi uomini, e per la nostra salute; che si è incarnato, prendendo Carne della Vergine Maria, per opera dello Spirito-Santo, e si è fatto uomo; il quale è stato ancora crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, che ha sofferto, e ch' è stato messo nel sepolcro; ch' è risuscitato il terzo dì, secondo le scritture, ch' è asceso al cielo, ch' è seduto alla destra del Padre; che verrà di nuovo, pieno di gloria, giudicare i vivi e i morti, ed il di cui regno non avrà fine: Io credo nello Spirito-Santo, il quale è pur anche Signore, che dona la vita; che procede dal Padre e dal Figlio; che ha parlato, per mezzo dei profeti: Io credo nella chiesa, ch' è una, santa, cattolica ed apostolica. Io confesso che vi ha un battesimo per la remissione dei peccati: ed io aspetto la resurrezione dei morti, e la vita del futuro secolo. Così sia.

Io ricevo ed abbraccio fermissimamente le tradizioni apostoliche ed ecclesiastiche, e tutte le altre osservanze e costituzioni della stessa chiesa. Io ricevo anche la sacra scrittura secondo il senso, che la chiesa, nostra santa madre, ha tenuto e ch' essa tiene, alla quale appartiene di giudicare del vero senso e della interpretazione delle sacre scritture; ed io non la prenderò, nè interpreterò giammai che secondo l' unanime consentimento dei padri..

Io professo ancora che vi ha sette Sacramenti della nuova legge, veramente e propriamente così chiamati, istituiti da nostro Signore Gesù Cristo, cioè: il battesimo, la confermazione, l' eucaristia, la penitenza, l' estrema unzione, l' ordine sacro, ed il matrimonio; i quali necessari sono alla salute dell' uman genere, benchè non lo siano tutti a ciascun' uomo in particolare; e ch' eglino conferiscono la grazia; e che tra

mitare le sue bontà ad una semplice visita; ma, per l'effetto il più stupendo del suo amore, vien' egli ad offrirvi i rimedi i più efficaci ai vostri mali; quelli dell' anima vostra, più che del vostro corpo, eccitano la sua attenzione, la sua compassione; Egli attigne, nei tesori di sua sapienza e di sua onnipotenza, ciò ch' egli ha di più prezioso, per alleviarvi; il suo Corpo, il suo Sangue la sua Anima e la sua Vita, ecco ciò ch' egli viene a presentarvi, per fortificarvi contro i rigori della malattia, contro la violenza delle tentazioni, contro l' attacco degl' inimici della vostra salute. Poteva egli portare più lungi l' effetto della sua bontà, che donandosi tutto intiero a voi, incorporandosi ancora in voi, affinchè voi non foste che un con lui, che voi foste animato del suo spirito, e che voi viveste della sua vita divina?

Se voi comparate ora questa incomprensibile bontà, con tutte le vostre ingratitudini, questa maestà infinita con la vostra estrema bassezza; convinto della vostra indegnità, voi direte, con l' umiltà di San Pietro — *Ritiratevi da me, o Signore, perchè ho molto peccato*; — con la confidenza del lebbroso — *Sono io sicuro, o Signore, che voi potete guarirmi, se voi volete* — con la pietà del Centurione, Voi mio Creatore, mio Salvatore e mio Dio, che voi *entriate*, non solamente *in casa mia*, ma nel mio cuore ancora, *io conosco che non ne sono degno, ma dite soltanto una parola, e l' anima mia sarà guarita da tutte le sue infermità.*

Di più, se voi fate attenzione, non solamente all' invito, ma al comandamento, ed ancora alle minacce di un Dio, il quale dichiara che, - *se voi non mangiate la sua carne, e non bevete il suo sangue, voi non avrete la vita in voi* - voi vi renderete con premura a queste amorevolezze, poichè non può meglio dimostrare ch' egli desidera la vostra salute con più d' ardore, che non la desiderate voi stesso. Riparate adunque in questa comunione tutti i difetti delle precedenti, con i sentimenti di una fede la più viva, di una speranza la più ferma, e di una carità la più ardente. Benchè abbiate voi dato, in vostra vita, prove da non dubitarne della vostra religione, la chiesa vuole intanto che voi ne facciate ora una professione pubblica, e che voi rispondiate, almeno con segni, alle domande che io vado farvi da parte sua.

D. Credete voi fermamente tutti gli articoli, contenuti nel Simbolo degli Apostoli, tutto ciò che Dio ci ha rivelato, e tutto ciò che la chiesa ci propone di credere?

R. Sì, Signore, credo.

D. Credete voi che Gesù Cristo, Signor nostro, vero Dio e vero Uomo, è realmente e veramente presente sotto le apparenze del pane e del vino, ed esser Lui che voi andate a ricevere?

R. Sì, Signore, credo.

D. Avete voi un' intiera confidenza in Dio, ed in Gesù Cristo, suo Figlio, nostro mediatore, il quale è morto per la remissione de' vostri peccati?

R. Sì, Signore.

D. Amate voi Dio di tutto cuore, più che voi stesso, e tutto ciò che vi appartiene? Siete voi disposto a morire piuttosto che offenderlo in avvenire, e vi sottomettete voi a tutte le sue volontà?

R. Sì, Signore.

D. Amate voi il vostro prossimo, cioè a dire, tutti gli uomini, senz' eccezione, come voi stesso? Domandate voi perdono a tutti quelli che avete offeso e scandalizzato, in qualunque maniera che si sia? e perdonate voi a quelli che vi hanno fatto, procurato, o desiderato del male?

R. Sì, Signore.

» Il parroco farà recitare all' ammalato il Confiteor, se
» lo può, dicendogli.

Eccitatevi in questo momento, mio caro fratello, o mia cara sorella, al più vivo dispiacere di tutti i peccati di vostra vita; fatene generale confessione in presenza del Signore, ed offritegli di nuovo il sacrificio d' un cuor contrito ed umiliato, dicendo, Confiteor Deo etc.

» Amministrata la sacra comunione all' ammalato, il
» parroco lo avvertirà di ringraziare Dio, e di profit-
» tarsi della grazia, ch' egli viene di ricevere.

ESORTAZIONE.

Voi ora possedete in voi, mio caro fratello, o mia cara sorella, il vostro Dio ed il vostro Salvatore. Godete del beneficio di sua presenza, e profittatevi dei preziosi momenti

di una sì ammirabile e sì intima unione con l' Autore di ogni grazia. Elevate l' anima vostra al di sopra di tutti i pensieri e di tutte le affezioni terrestri. Il vostro corpo stesso che, in questo momento, pareva soccombere sotto il peso dell' infermità e del dolore, il vostro corpo possiede in lui il germe dell' incorruttibilità ed il pegno della felice immortalità.

Ah! mio caro fratello, o mia cara sorella, se Gesù Cristo vuol rendervi conforme a lui per le sofferenze; rifiutarete voi di rassomigliare a questo divino modello? ricusarete voi di seguitarlo in una carriera, in cui vi ha sì gloriosamente preceduto? Rifiutarete voi di soffrire, frattanto che vien' egli stesso per fortificarvi, consolarvi ed assicurarvi che, se voi dividete le sue sofferenze, voi dividerete così la sua gloria?

Dimostrategli la vostra riconoscenza ed il vostro amore, con la vostra rassegnazione e la vostra pazienza. Ditegli, come diceva Egli stesso, al momento in cui era pronto di consumare il suo sacrificio: — Signore, se non è possibile che questo calice s' allontani da me, che sia fatta la vostra volontà, e non già la mia. — Ditegli: Nò, mio Dio, niente è malagevole, niente amaro per un' anima, che ha la sorte di possedervi, di esservi unita, di amarvi. Chi potrà, d' ora innanzi separarmi dall' amore di Gesù Cristo? sarà forse la tribulazione o l' angoscia? la malattia o il dolore? Io ne trionferò per virtù di colui che mi ha amato. Nè la morte, nè la vita, nè il presente, nè l' avvenire, niente potrà separarmi dall' amore del mio Dio.

» Ritornato in chiesa, deposto sopra l' altare il SSmo
» Sacramento, prima di dar la benedizione, il parroco
» si volgerà verso il popolo, e pubblicherà le indulgen-
» ze, concesse dai Sommi Pontefici a tutti quelli che
» accompagnano il SSmo Sacramento, con le richieste
» disposizioni, allorchè si porta agli ammalati: Annuncio.

Accompagnando il SSmo Sacramento dell' altare, miei cari fratelli, avete voi fatto un' azione santa, edificante e meritoria. Ella è una professione pubblica di vostra fede, una testimonianza sensibile del vostro rispetto e del vostro amore per Gesù Cristo. Se altre volte, allorch' Egli conversava visibilmente sulla terra, segnalava la sua potenza e la sua

bontà, in favore di quelli che lo seguivano nei suoi viaggi; potete voi dubitare ch' Egli non sia premuroso di ricompensarvi, con le sue grazie, e benedizioni, se voi l' avete accompagnato con divozione e raccoglimento? Fate a ciò attenzione, miei fratelli, queste grazie, queste benedizioni non si acquistano da quelli, che tengono lontano da lui il loro cuore, allorchè lo sieguono esteriormente; Egli non le accorda che a quelli, i quali lo sieguono quai veri discepoli, e che possino dire, come quelli di Emma, che *il loro cuore infiammato era di amore, mentr' eglino discorrevano per via con il loro Salvatore*. Procurate, miei cari fratelli, di provare questi divoti sentimenti tutte le volte che voi avete la sorte di seguire Gesù Cristo, allorchè lo portiamo agl' infermi, e meritare le tante indulgenze, accordate da diversi Sommi Pontefici ad un' azione sì commendabile agli occhi della religione, per incoraggirvi vieppiù ad onorare questo augusto mistero, e domandare, per i vostri fratelli ammalati, le grazie delle quali Egli è la sorgente, ed a voi di renderne degni voi stessi per il tempo, e per l' eternità.

Nel comunicare per viatico sacerdoti, ed altri ecclesiastici.

ESORTAZIONE.

Ecco quì, carissimo mio fratello, ecco quì quello stesso Dio di bontà, che si è tante volte immolato, dalle vostre mani, sopra i nostri altari, il quale vuole oggi procurarvi nella vostra infermità, un soccorso egualmente degno di sua potenza e di suo amore.

Egli si rende ai vostri desideri ed alle vostre premure; Egli viene ad alleviarvi nei vostri mali: Egli viene ad addolcire le vostre pene e le vostre sofferenze.

Niente ho a dirvi per farvi concepire tutta l' estensione del suo amore, e per inspirarvi i sentimenti, dai quali voi esser dovete penetrato in questo momento.

Ah! senza dubbio, in un santo trasporto di riconoscenza voi da voi stesso esclamate, e dite, con il Centurione dell' Evangelio — Chi son' io, o mio Dio, chi son' io, che vi degnate abbassarvi fino a me? Nò, io non sono degno che

Voi entriate nella mia casa; ma dite una sola parola, e l'anima mia sarà guarita. Venite in me, o divin Gesù! io sospiro presso di Voi, o mio Dio! con più ardore che il cervo, consumato dalla sete, non desidera una sorgente d'acqua viva. Venite in me, io mi dono tutto a Voi, senza riserva, senza dividermi; poichè vi degnate donarvi Voi stesso a me. Venite, divin Salvatore, io non ho altro desiderio che di vivere per sempre in Voi, per Voi e con Voi. Che il fuoco del vostro amore infiammi il mio cuore: io vi amerò, io vi loderò, io vi benedirò, fino all' ultimo sospiro della mia vita.

» Finita l' esortazione, il parroco gli dirà.

Reverende Pater, oportet, in testimonium fidelissimi animi tui, ut catholicam fidem, quam semper tenuisti, nunc etiam, sacram Eucharistiam sumpturus, profitearis: dices igitur, Credo in Deum Patrem etc.

» Finito il Credo, il parroco lo avvertirà, ch' essendo
» obbligato di edificare gli astanti, la chiesa vuole che
» gli domandi perdono a quelli, che avrà potuto offen-
» dere o scandalizzare, e che dichiari ancora, ch' egli
» perdona, di tutto cuore, a quelli che l' avessero of-
» feso. Ricevuta la comunione, il parroco gli farà
» la seguente

ESORTAZIONE.

Non ho bisogno, mio carissimo fratello, di esortarvi a profittare di questi preziosi momenti della presenza di Gesù Cristo in voi, per trattenervi con lui, per protestargli che voi l' adorate, che voi l' amate di tutto vostro cuore, che voi riponete tutte le vostre speranze in Lui; che non volete altra consolazione nelle vostre pene, altro sollievo nei vostri mali; che voi gli fate il sacrificio di voi stesso, e che voi non gli domandate che la perseveranza nel suo amore.

ESORTAZIONE

Da farsi dal parroco all' infermo prima di amministrargli il sacramento dell' estrema unzione.

Il sacramento che andiamo amministrarvi, mio caro fratello, o mia cara sorella, sarà per voi una sorgente abbondante di grazie e di consolazioni, se voi lo ricevete con

le disposizioni ch' egli esige — Qualcuno tra voi è ammalato, (dice l' Apostolo San Giacomo) ch' egli chiami i sacerdoti della chiesa, e ch' eglino preghino sù di lui, facendogli l' unzione dell' olio, in nome del Signore; e la preghiera della fede salverà l' infermo, ed il Signore lo allevierà; e se ha egli commessi peccati, gli saranno rimessi — Sì, mio caro fratello, o mia cara sorella, la santa unzione, unita alla preghiera ed alla fede, scancellerà in voi il resto del peccato, vi fortificherà contro gli assalti del demonio; vi donerà la pazienza ed il coraggio, di cui avete voi bisogno in mezzo ai vostri dolori; essa vi procurerà il prezioso dono della perseveranza nell' amor di Dio: essa può ancora rendervi la salute, se una vita più lunga è utile alla vostra salvezza. Ricevete adunque questo beneficio dal cielo, con tanto di fervore che di confidenza, e mentre che noi faremo le sante unzioni sulle differenti parti del vostro corpo, unite le vostre preghiere alle nostre; domandate a Dio, con il più vivo dolore, ch' egli si degni perdonarvi, per l' applicazione dei meriti del suo Figlio, tutt' i peccati che voi abbiate mai commesso, sia nei vostri sensi, sia nelle potenze dell' anima vostra. Offritegli le vostre pene ed i vostri dolori: Ohimè! cosa sono le vostre sofferenze, se voi le comparate alle sofferenze dell' Uomo Dio, ed ai castighi che voi meritato avete per i vostri peccati.

» Il parroco volgendosi verso gli assistenti, proseguirà così.

E voi, fratelli miei, che attorniate questo letto di dolore, unite le vostre preghiere a quelle della chiesa, per ottenere al vostro fratello, o vostra sorella, le grazie che gli sono necessarie. Profittate, nel tempo stesso, di un sì commovente spettacolo, e vivrete d' ora innanzi come voi vorreste aver vissuto, allorchè voi riceverete gli ultimi sacramenti della chiesa.

» Finita l' esortazione, il parroco
» interrogherà l' infermo così.

D. Mio caro fratello, o mia cara sorella, credete voi che vi ha un solo Dio in tre persone, il Padre, il Figlio, e lo Spirito Santo?

R. Sì, Signore, credo.

D. Credete voi, che la seconda persona, chiamata il Fi-

prima benedizione da un Dio Creatore. Nella nuova legge codest' alleanza e stretta unione è stata da nostro Signore, Gesù Cristo, elevata alla dignità di sacramento. Il nostro gran Padre, l' Apostolo San Paolo, la chiama non solo sacramento, ma un sacramento grande, per rapporto a ciò che rappresenta; poichè è simbolo dell' unione di Gesù Cristo con la sua chiesa: grande altresì per la grazia, che Dio vi conferisce; e per i doveri, ai quali siete tenuti.

Qual forte motivo adunque per voi, fedeli miei, di accostarvi al santo matrimonio con disposizioni tutte sante e proprie ad attirarvi sopra le grazie e benedizioni del cielo! Voi siete figli dei Santi, e santi voi stessi per vostra vocazione, non dovete voi dunque legarvi con questo santo nodo, per indi vivere a somiglianza di quelli, che non conoscono il Signore. Ditemi di grazia, per qual ragione, vedonsi tanti maritati vivere in angoscie ed affanni, in continue divisioni, sempre nelle discordie ed agitazioni, non trovarsi altro nelle loro case, che un perpetuo disordine; essere afflitti dai loro propri figli, e non averne mai un sol momento di tranquillità e di pace? Ciò deriva, fedeli miei, perchè questi tali non avranno ricevuto la grazia del sacramento, o se l' hanno ricevuta, non hanno saputo conservarla; e che maritandosi da idolatri piuttosto che da cristiani; o disonorando con una vita libertina e peccaminosa uno stato santo, si sono attirati sopra la maledizione di Dio.

San Paolo raccomanda, in nome del Signore, a tutti i maritati, caro fratello, di amare le loro spose, come Gesù, Cristo amò la sua chiesa — *Viri diligite uxores vestras sicut Christus dilexit Ecclesiam* — Egli è in questa maniera che voi amar dovete quella, che sarà la vostra. Dio vi comanda di amarla fino a tal segno, che abbandoniate, bisognando, padre e madre per unirvi indissolubilmente ad essa. Ascoltate i suoi consigli, soffrite i suoi difetti, trattatela con dolcezza ed affabilità, e non siate con essa nè aspro nè colerico. Voi dovete trovar la maniera di piacerle, di addolcirle e facilitarle colle vostre oneste compiacenze i doveri di sommissione e di dipendenza, ch' essa và a contrattare verso di voi; dovete voi in fine amarla come voi

stesso, ed avere per essa gl' istessi riguardi e le stesse attenzioni, che voi vorreste, ch' essa avesse per voi.

E voi, cara sorella, siate sommessa in tutto e per tutto al vostro sposo, qual vostro capo e signore, come appunto la chiesa è sommessa a Gesù Cristo; portandogli quella stima e rispetto che voi dovete ad un capo, che Dio vi ha destinato, per esser vostro appoggio e vostra protezione. Voi dovete amarlo, stimarlo ed onorarlo, scusare i suoi difetti, e non parlarne con alcuno; e con la pazienza, pietà, divozione e buon' esempio vostro guadagnarlo a Gesù Cristo.

Guardatevi bene, fedeli miei, oggi che ricevete un Sacramento sì santo, di abbandonarvi a ricreazione ed allegrezze profane, le quali vi farebbero perdere il frutto e la grazia del Sacramento; e vi attirarebbero sopra la collera del Signore, in vece della benedizione, che vi è tanto necessaria. Tutto deve esser santo nelle nozze sante; ed ogni nozze dev' esser santa tra i seguaci del Redentore. Sovvengavi in fine, fedeli miei, di rispettare lo stato coniugale, di renderlo onorevole con la purità de' vostri costumi, con una condotta veramente degna della santa religione, che voi professate, e che due cristiani, i quali si uniscono in matrimonio; sono due persone che si collegano per travagliare di concerto alla loro santificazione, e finire insieme il resto della lor vita su questa terra, per indi pervenire felicemente a quella stessa meta, che dev' esser il cielo. Così sia.

ESORTAZIONE.

Da farsi dal Parroco alli sposi nella celebrazione del matrimonio, prima della benedizione nuziale.

Il matrimonio, mio caro fratello e mia cara sorella, è stato istituito da Dio stesso fin dall' origine del mondo, per unire due sposi con legami, così casti che indissolubili. Se gli uomini, avendo corrotte le loro vie, hanno in seguito dimenticato l' eccellenza della sua origine; s' egli è stato disonorato presso i pagani, per le loro dissolutezze; s' egli è stato degradato presso gli ebrei, per i loro divorzi; Gesù Cristo l' ha ristabilito nel suo stato primitivo, e non solo ha egli dichiarato esser quest' alleanza una ed indivisibile, come lo era fin da

principio, ma l' ha elevata ancora alla Dignità di Sacramento. Il matrimonio dei cristiani è dunque una società santa, che il Salvatore degli uomini ha consacrato con la sua grazia, affin di moltiplicare, per essa, i figli della fede, e di formare nel seno della chiesa, gli eredi del suo regno. È questa una alleanza, di cui non si può sufficientemente esprimere la dignità. La chiesa, dice un Padre, ne forma il nodo, l' offerta del nostro augusto sacrificio la conferma, la benedizione del sacerdote vi mette il sigillo; gli angeli ne sono i testimonii; il Padre celeste la ratifica : Tertulliano.

Il nostro gran Padre, l' apostolo San Paolo, chiama il Sacramento del matrimonio, *un gran Sacramento*; grande a cagione del mistero, di cui egli è il simbolo, mentre rappresenta l' unione di Gesù Cristo con la sua chiesa; grande, per le preziose grazie, di cui egli è la sorgente; grande, per i sacri doveri, ch' egl' impone. Tali sono i pensieri, che in questo momento elevar devono i vostri cuori, ravvivare la vostra fede, eccitare la vostra pietà e divozione, mio caro fratello e mia cara sorella.

Ma quali sono mai le obbligazioni ed i doveri, che questo Sacramento v' impone? Eccoli, fedeli miei, eglino esiggono da parte vostra le più serie riflessioni: Noi siamo figli dei Santi, diceva altre volte il giovane Tobia alla sua sposa, non dobbiamo noi perciò vivere nel matrimonio come vivono le nazioni, che non conoscono il Signore. Tale dev' essere, e più giustamente ancora, il linguaggio dei sposi cristiani. Santi per loro vocazione, non devono impegnarsi nel matrimonio che con mire, tutte sante; onde devono vivere santamente secondo il Signore, e non già secondo le corrotte massime di un mondo perverso, e depravato, rispettando i loro corpi come tempj vivi della Divinità, devono guardarsi bene di non mai profanarli con azioni, contrarie alla santità del loro stato; devono rendere onorevole la loro unione colla purità dei loro costumi, e con reciproca inviolabile fedeltà; devono in fine se Dio si compiace accordargli la fecondità, dare ai loro figli un' educazione tutta cristiana, e formarli alla virtù coi loro buoni esempi, e colle loro sante istruzioni. Che bel vedere due sposi animarsi scambievolmente ad adempiere i loro doveri, ed avanzarsi nella carriera delle cristiane virtù!

Portano eglino insieme la croce del Signore, e fanno a gara di supportarla con santa pazienza: si vedono insieme adorare e pregare Dio nel suo santo tempio; ascoltare la divina parola e partecipare alla sacra mensa dell' Agnello Immacolato: eglino si dividono ugualmente il bene ed il male, le pene e le consolazioni; non hanno che un sol cuore ed un' anima sola, e si amano ora sulla terra come si ameranno un giorno, beati in cielo.

Dopo di avervi, fedeli miei, parlato dei doveri ed obbligazioni, che vi sono comuni nello stato coniugale; sentite ora quei che vi sono particolari.

Sposo, amate la vostra sposa, come Gesù Cristo amò la sua chiesa: Egli l' ha tanto amata, fino a dare la sua vita per essa: voi dovete amare la vostra sposa, fino ad abbandonare per essa gli stessi vostri genitori. Amatela teneramente come una porzione di voi stesso. Dio vi ha accordato l' impero su di essa; fate però che una tenera amicizia dirigga sempre l' uso del vostro potere. Non è già una schiava, dice Sant' Ambrogio, è una sposa che voi avete acquistato: che le vostre cure adunque, le vostre attenzioni, i vostri riguardi le facciano dimenticare, o per meglio dire amare la sua dipendenza e suggezione.

E voi, sposa, siate sommessa al vostro sposo, come appunto la chiesa è sommessa a Gesù Cristo. Lo sposo, dice l' apostolo San Paolo, è il capo, della sposa, come Gesù Cristo lo è della chiesa. Che la vostr' affabilità allontani tutto ciò, che potrebbe alterare la pace, quale tra voi regnar deve, che la vostra modestia ed un' amabile pudore lo assicurino costantemente del vostro cuore e della vostra fedeltà. Riflettete che la virtù è infinitamente più preziosa che tutti gli esterni diletti. La bellezza, dice il Savio, non è che un' avvantaggio frivolo ed ingannevole: la donna che teme il Signore, è la sola che merita elogi ed applausi: essa sarà il giubilo del suo sposo, e passar gli farà nella contentezza e nella pace tutti gli anni della sua vita.

Adempiendo fedelmente tutti questi doveri, fedeli miei, voi vi conciliarete il rispetto e la stima della gente dabbene: voi farete discendere sopra di voi e vostra posterità le benedizioni del cielo, e trovarete altresì nella vostra unione una sorgente di felicità in questo mondo, la quale nel tempo stesso sarà

per voi, o sposi, un potentissimo mezzo alla vostra eterna salvezza. Vi auguro adunque, fedeli miei, dopo molti e lunghi anni felici e contenti, di non esser alla fine l'un dall' altro separati, che per riunirvi per sempre nel seno del Dio d'Abramo, d'Isacco, e di Giacobbe.

AVVERTIMENTO

Che il Parroco deve dare alli sposi dopo la benedizione nuziale.

Ringraziate Dio della singolar grazia, che voi venite di ricevere; conservatela con molta cura ed attenzione; non vi abbandonate, in questo giorno, che dev' essere particolarmente santo per voi, ai vani divertimenti; non fate, e non soffrite che se ne faccia, all' occasione delle vostre nozze, qualunque cosa che sia contraria alla modestia, alla sobrietà ed ai buoni costumi: sovvengavi del salutare consiglio, che l' apostolo San Paolo dona alle persone maritate, di separarsi qualche volta per attendere alla preghiera, specialmente nei giorni della loro comunione, nelle grandi solennità, e nei giorni consacrati al digiuno ed alla penitenza. Vi esortiamo, fedeli miei, di seguitare questo consiglio, sì conforme alla santità della religione, che voi professate, alla purità con la quale i cristiani praticar ne devono le funzioni, ed allo spirito di penitenza, di cui devono esser animati.

Il Parroco, allorchè in alcune domeniche non fà la spiega del vangelo, sarebbe molto utile leggere al suo popolo la seguente

ISTRUZIONE.

In nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Così sia.

Cristiani, fratelli miei, tutti i giorni di nostra vita appartengono a Dio, ed esser devono impiegati per la sua gloria; quindi, in mezzo ancora delle cure esteriori e dei travagli che vi occupano nel corso di ogni settimana, dovete voi lodare il Signore, glorificarlo, servirlo, ed a lui riferire tutte le vostre azioni.

Ma se voi siete obbligati di santificare tutti i giorni di vostra vita, con la vostra pietà e divozione, e con l' innocenza de' vostri costumi; vi è uno, in ogni settimana, che voi dovete più particolarmente santificare; e questo è la domenica, il giorno

del Signore per eccellenza, giorno specialmente consacrato al suo culto, dopo che la chiesa, inspirata dallo Spirito-Santo, lo ha sostituito al sabbato, di cui la santificazione era espressamente ordinata al popolo dell' antica alleanza. Le opere servili vi sono permesse negli altri giorni; ma voi non potete, senza peccato, darvi al travaglio nei giorni di domenica e di festa. S' egli abbasta, in ogni altro tempo, di santificare le vostre azioni con pure intenzioni, di richiamar alla mente la presenza di Dio, e ravvivare, di tempo in tempo, nel vostro cuore il suo santo amore e timore; voi dovete, la domenica, fare del suo culto vostra principale occupazione, e passare la miglior parte di questo santo giorno negli esercizi di cristiana pietà e divozione. Poichè, fratelli miei, il riposo che Dio e la chiesa vi comandano, non è già un riposo di oziosità: *è un santo riposo di spirito e di corpo*, per il quale l' anima, libera dalle opere terrestri, possa elevarsi più facilmente a Dio, meditare le sue grandezze, le sue beneficenze, le sue promesse; in una parola, la domenica è, per il vero cristiano, un giorno privilegiato, un giorno consacrato al servigio del suo Creatore ed alla santificazione della sua anima.

Per adempire ora questo dovere, e discaricarvene con frutto, entrate nelle disposizioni della vittima, che va ad immolarsi per i bisogni della chiesa universale, e per i vostri in particolare. Unite i vostri voti al nostro ministero, nell' augusto sacrificio che andiamo ad offerire, per riconoscere il sovrano dominio di Dio sopra tutte le creature, per ringraziarlo di avervi tirato dal niente, ricomprati col prezioso Sangue di Gesù Cristo, suo diletto figlio, chiamati alla vita eterna, santificati dal suo Spirito; per domandargli la sua misericordia, il perdono dei vostri peccati, e gli aiuti che vi sono necessari per la salvazione delle anime vostre, e per la salute dei vostri corpi.

E siccome queste sante radunanze istituite sono per mantenere con una comunicazione di preghiere, lo spirito di unione e di carità tra i fedeli di questa parrochia e gli altri membri della chiesa; noi offriremo i nostri voti al Signore per la conservazione e l' accrescimento della religione cattolica, apostolica e romana; per l' esaltazione della santa chiesa, nostra madre; affinchè si degni accordarle la pace; riunire sotto la sua ub-

bidienza e nella sua comunione tutte le nazioni; far conoscere ed abbracciare le verità della religione agli infedeli, ed a tutti gli uomini, sparsi nell' universo.

Noi pregaremo per il nostro Santo Padre, il Papa, Vicario di Gesù Cristo, e successore di San Pietro; per il nostro vescovo, e per tutti i prelati e pastori della chiesa; affinchè, con l' aiuto del cielo, possino santificarsi, travagliando con zelo, alla salvezza delle anime che sono loro confidate.

Noi pregaremo per la persona del Re, e per la prosperità del suo regno; (per la Regina) per tutti i principi e principesse della famiglia e sangue reale; per tutti quelli che hanno parte al governo dello stato; per tutti gli ufficiali e magistrati, affinchè tutte le persone costituite in dignità, impieghino la loro autorità a mantenere tra noi la religione, la giustizia e la pace, a reprimere l' iniquità, ed a far rispettare la virtù in queste isole, di Malta e Gozo.

Noi pregaremo per la pace e l' unione tra i principi cristiani; per la tranquillità delle famiglie; noi domandaremo a Dio, ch' egli sbandisca per sempre la dissensione tra i figli dello stesso Padre celeste; affinchè tutti i nostri cuori, come quelli dei primitivi fedeli siano insieme uniti coi legami di una sincera ed inalterabile carità.

Noi pregaremo per i benefattori di questa chiesa, per i nostri parenti ed amici; per tutti gli abitanti di questa parrochia; noi pregaremo per i nostri nemici; per la conversione dei peccatori; per l' avanzamento spirituale dei giusti; per tutte le persone consacrate a Dio; per quelli che sono ingiustamente perseguitati; per quelli che Dio prova con la tribulazione; per gli ammalati, le vedove, gli orfani, i poveri, le altre persone afflitte, affinchè Dio le sostenghi e le consoli nelle loro pene ed afflizioni.

Noi pregaremo, per i prigionieri, per i naviganti, e per quelli che si trovano in qualche pericolo, e che si degni proteggere il commercio. Noi raccomanderemo a Dio le donne incinte, affinch' egli si degni accordar loro un felice parto, e che i loro bambini possino essere rigenerati sul sacro fonte del battesimo.

Noi domanderemo al Signore di allontanare da noi la guerra, la fame, le malattie contaggiose, e tutti i flagelli della sua

giustizia. Noi supplicaremo questo sovrano Padrone degli elementi e delle stagioni, di accordare un tempo favorevole per la conservazione, l'abbondanza e la maturità delle frutta della terra, affinchè dopo averle raccolte con rendimento di grazie, possiamo noi usarne per sua maggior gloria, per i nostri bisogni, e per quei dei nostri fratelli.

Egli è un santo e salutare pensiero, dice la scrittura, di pregare per i morti: quindi la chiesa non ha mai celebrati i santi Misteri, senza domandare a Dio, che si compiaccia di accordare il luogo di riposo, di luce e di pace a quelli, che ci hanno preceduto con il segno della fede. Noi adunque pregheremo per l'alleviamento e per la liberazione delle anime fedeli, che compiscano di espiare i loro peccati nel purgatorio; in particolare per quelli che sono stati benefattori di questa chiesa; per i nostri parenti, amici e benefattori; in fine noi pregaremo per tutti quei che sono sepelliti in questa chiesa, e nel cimiterio di questa parrochia.

Dobbiamo avvertirvi, cari fratelli, da parte della chiesa, che voi obbligati siete di assistere alla messa parrochiale, e che voi non potete dispensarvene senza un legittimo impedimento. Dall' origine del cristianesimo, fino al tempo in cui noi viviamo, la chiesa non ha mai cessato di annunciare ai suoi figli l'obbligazione di riunirsi, sotto la condotta del loro pastore, per la preghiera, l'istruzione ed il sacrificio: molti concili fulminano ancora di scomunica quelli che mancherebbero a questo dovere, per tre domeniche consecutive. Vi avvertiamo ancora che, per santificare le domeniche e le feste, non basta già di assistere alla messa parrochiale; bisogna puranche santificare il resto della giornata assistendo al vespro, al catechismo od altri offici ed istruzioni, che si fanno in chiesa, o se per giuste ragioni, assistere non si può, impiegar si deve la maggior parte del giorno in preghiere, in lettura spirituale, od in opere di carità, siano corporali, siano spirituali. I padri e le madri sono inoltre obbligati di fare assistere i loro figli, da che hanno l'età di sette anni, ed i signori i loro servi, almeno alla messa parrochiale, alla spiega dell' evangelio ed al catechismo.

In quanto a quelli i quali, interamente occupati dei loro piaceri, o del loro interesse, si contentano di sentire una sola

messa nella i giorni di domeniche e feste, che disprezzano, o che trascurano di assistere alla messa parrocchiale, al servizio divino, alle istruzioni, e di mandarvi i loro figli e servi; noi dichiaramo loro, da parte della chiesa, che non adempiscono punto il precetto della santificazione delle domeniche e feste, ch' eglino sono nell' abitudine di peccato mortale, e ch' espongono l' eterna loro salute al più gran pericolo, se non cambiano di condotta a questo riguardo.

Vi scongiuriamo adunque, miei cari fratelli, di santificare le domeniche e le feste, nella maniera prescritta da Dio e dalla chiesa. Il giudeo non osserva che la lettera, cioè a dire, l' esteriore ceremonia del sabato; il pagano, nelle feste che celebra, non ha altr' oggetto che il suo piacere; ma il cristiano festeggiar deve spiritualmente, per adorare Dio in spirito e verità, con il sacrificio e con l' orazione, per nutrire l' anima sua della santa parola, dei misteri e dei divini Sacramenti. Dio non voglia, miei cari fratelli, che voi profaniate coi divertimenti, peccaminosi o pericolosi, i giorni specialmente consacrati al servizio del Signore, ed all' importante affare della vostra salvezza. Niente più opposto alla santificazione della domenica e delle feste, che il peccato; e i SS. Padri ci assicurano che i giuochi e i spettacoli mondani, i balli, i festini, la frequentazione dei luoghi d' intemperanza e di scandalo, sono, in questi santi giorni, cose più peccaminose, che non sarebbe il travaglio delle mani, e l' occupazione dell' agricoltura.

Andiamo, ora noi, rammentarvi brevemente, ciò che dovete voi credere, ciò che dovete voi fare, e ciò che dovete voi domandare a Dio per salvarvi.

I. *Senza la fede*, dice la sacra scrittura, *è impossibile di piacere a Dio*. I principali articoli di nostra fede sono contenuti nel simbolo degli Apostoli, che andiamo recitare.

Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra: e nel Signore nostro Gesù Cristo, suo Figliuolo unico, il quale fu conceputo di Spirito Santo, nacque di Maria Vergine, patì nel tempo di Ponzio Pilato, fu crocifisso, morto e sepolto: Discese all' inferno, e nel terzo dì risuscitò da morte. Salì ai cieli, e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, Di là ha da venire a giudicare i vivi ed

morti . Credo nello Spirito Santo : la santa Chiesa Catto-
:a , la comunione de' Santi : la remissione de' peccati : la
surrezione de' morti ; la vita eterna . Amen . Così sia .
II. Per arrivare alla vita eterna , egli è necessario adem-
re la volontà di Dio ; poichè , secondo la scrittura , *la*
de senza le opere , è una fede morta . La volontà del
gnore ci è manifestata nei dieci comandamenti della sua
gge , quali si riducono , in generale , ai due precetti del-
amor di Dio e del prossimo . Noi andiamo farvi la lettura
questi dieci comandamenti , affinchè voi gli abbiate inces-
ntemente presenti allo spirito, per osservarli inviolabilmente.

1.° Un solo Dio tu adorerai ,
Ed amerai perfettamente .
2.° Dio invano tu non giurerai ,
Nè altra cosa parimente .
3.° Le Domeniche tu guarderai ,
Servendo Iddio divotamente .
4.° Tuoi padre e madre onorerai ,
Affin di vivere lungamente .
5.° Omicidio non ne farai ,
Di fatto , nè volontariamente .
6.° Lussurioso non ne sarai ,
Di corpo , nè contentamente .
7.° Robba altrui tu non prenderai ,
Nè riterrai scientemente .
8.° Falso testimonio non dirai ,
Nè mentirai nullamente .
9.° La fornicazione non desidererai ,
Che in matrimonio solamente .
10.° Beni d' altri non bramerai ,
Per averli ingiustamente .

Dio vuole che si osservi non solo la sua legge , ma quella
ıcora della sua chiesa , la di cui autorità è quella di Dio
esso — *Se qualcheduno non ascolta la chiesa , disse*
Gesù Cristo , che sia agli occhi vostri come un Pagano
d un Pubblicano . Imparate adunque , fedeli miei , nè
ate per dimenticarvi giammai , che veruno aver può Dio
er padre , se non riconosce la chiesa per madre , ed

osserva fedelmente i suoi cinque comandamenti, de' quali vi facciamo la lettura.

1.° Le Domeniche messa sentirai,
E le feste similmente.
2.° Quaresima, vigilie e quattro tempora digiunerai,
Non mangerai carne venerdì e sabbato parimente.
3.° Una volta l'anno almeno ti confesserai,
E ti comunicherai a Pasqua umilmente.
4.° Nozze nei tempi proibiti non celebrerai,
Nell' avvento e quaresima segnatamente.
5.° Le decime a chi son dovute pagherai,
Conforme è stabilito, e divotamente.

Egli è necessario di sapere ancora, come si deve pregare. Gesù Cristo, lui stesso si è degnato istruircene nell' Evangelio, con questa divina preghiera, di cui ci ha prescritto la forma, ed ordinato l' uso, e che contiene, in ristretto, tutte le brame, che può formare un cuor cristiano. Questa è la preghiera che chiamasi l' *Orazione Domenicale*, e che noi andiamo recitare.

Padre nostro, che sei nei cieli. Santificato sia il tuo nome. Venga il regno tuo. Sia fatta la volontà tua, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano; e rimetti a noi i nostri debiti, siccome noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non c' indurre in tentazione; ma liberaci dal male; perchè tuo è il regno, la potenza, e la gloria in eterno. Così sia.

All' Orazione Domenicale aggiungeremo la Salutazione Angelica, per rammentarci, con amore e riconoscenza, il mistero di un Dio fatto uomo; per onorare e felicitare la Santa Vergine, nel di cui seno si è adempito questo mistero, e per domandarle la sua intercessione presso il suo Figlio.

Dio ti salvi o Maria, piena di grazia. Il Signore è teco. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo ventre, Gesù. O Santa Maria Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso, e nell' ora della morte nostra. Amen.

Per rammentarvi l' obbligo in cui noi siamo di rinovare spesso, nei nostri cuori, i sentimenti di fede, di speranza e di carità, noi andiamo esporre gli atti di queste tre virtù,

che si chiamano *Teologali*, perchè hanno Iddio immediatamente per oggetto.

ATTO DI FEDE.

Io credo con fede ferma, che vi è un Dio, il quale premia i buoni, e castiga i cattivi. Credo, che questo Dio è uno solo in tre persone uguali, e realmente distinte, Padre, Figliuolo e Spirito Santo. Credo, che il Figliuolo di Dio si é fatto Uomo nell' utero purissimo di Maria Vergine per opera dello Spirito Santo. Come Uomo è morto sulla croce per i nostri peccati, e nel terzo dì risuscitò da morte. Credo tutte le altre verità, che crede, ed insegna la santa Chiesa Cattolica. E tutte queste le credo, perchè Iddio, verità infallibile, le ha rivelate alla stessa santa Chiesa.

ATTO DI SPERANZA.

Dio mio, perchè siete onnipotente, misericordiosissimo, e fedelissimo nelle vostre promesse, spero che mi darete il perdono de' miei peccati, ed il paradiso, che per i meriti di Gesù Cristo promesso avete a chi fa opere buone, come io propongo di fare col vostro santo aiuto, che da Voi spero, perchè siete bontà infinita.

ATTO DI CARITA'.

Dio mio, per esser Voi bontà infinita, vi amo sopra ogni cosa, ed amo il prossimo mio, come me stesso, per amor vostro.

ATTO DI CONTRIZIONE.

Dio mio, mi pento con tutto il cuore di tutti i peccati di mia vita. Mi pento per il paradiso che ho perduto, e per l' inferno che ho meritato. Ma sopra tutto mi pento per aver offeso Voi, che siete bontà infinita. Vi amo mio Dio, e vi amo sopra tutte le cose. In avvenire, col vostro aiuto, non peccherò mai, mai più, e fuggirò ancora l' occasione prossima del peccato.

Proponimento di frequentare i Santissimi Sacramenti.

Dio mio, propongo di santificarmi con i vostri sacramenti, in vita ed in morte. Sì, mio Signore, mio Dio, Santità infinita.

La Santità di Benedetto XIII. ha conceduto li 15. Gennaro 1827. in perpetuo, a chiunque fa li suddetti atti una volta il giorno, sette anni d' indulgenze, applicabili alle ani-

me del purgatorio; e continuandoli ogni giorno per un mese, confessato e comunicato, l'indulgenza plenaria, applicabile anche alle anime del purgatorio. E facendoli in punto di morte, le guadagna *in articulo mortis*. In Regist. Memorial. Secretar. 15. Januarij 1728. Quest' indulgenza fu anche confermata da Benedetto XIV.

Gesù e Maria ricordatevi sempre dell' anima mia.
Assistetemi sin l' ultimo respiro della mia agonia.

Finis legis Christus. Ad Rom. 10. 4.

LODE AL NOME ADORABILISSIMO DI DIO.

Dio sia benedetto. Benedetto il suo santo Nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero Uomo. Benedetto il Nome di Gesù. Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell' altare. Benedetta la gran Madre di Dio, Maria Santissima. Benedetto il Nome di Maria Vergine, Madre. Benedetto Dio nei suoi Angeli, e nei suoi Santi.

Il Papa Pio VII. concesse l' indulgenza di un' anno a tutti i fedeli ogni volta che reciteranno la presente lode al Nome adorabilissimo di Dio; come dal Rescritto dei 23 Luglio 1801.

Siete voi, fedeli miei, puranche obbligati di sapere, che Gesù Cristo ha istituito, nella sua chiesa, sette sacramenti, per la vostra santificazione: il Battesimo, la Confermazione, l' Eucaristia, la Penitenza, l' Estrema-Unzione, l' Ordine sacro ed il Matrimonio.

Il Battesimo scancella il peccato originale, ed anche i peccati attuali commessi, se si ricevesse in età di ragione. Questo Sacramento ci fa rinascere in Gesù Cristo, e ci costituisce figli di Dio e della chiesa, e ci obbliga a vivere conformemente alle sante leggi dell' Evangelio.

La Confermazione ci rende perfetti cristiani, conferendoci lo Spirito Santo con l' abbondanza delle sue grazie, e la forza di confessare generosamente la fede di Gesù Cristo, e di combattere i nemici di nostra salvezza.

L' Eucaristia contiene, realmente, ed in verità, il Corpo, il Sangue, l' Anima e la Divinità di nostro Signore, Gesù Cristo, sotto le specie del pane e del vino: essa è istituita per il nutrimento delle anime nostre, ed è ancora un sacrificio di propiziazione per i vivi e per i morti.

La Penitenza rimette i peccati, commessi dopo il battesi-

mo, se si ha un vero dispiacere di averli commessi, ed un fermo proposito di non mai più commetterli; se si confessano intieramente e sinceramente; se si è nella disposizione di soddisfare a Dio ed al prossimo; e se si riceve l'assoluzione del sacerdote.

L' Estrema-Unzione è stabilita per il sollievo spirituale e corporale degli ammalati: essa li fortifica contro gli attacchi dell' inimico della salvazione: essa scancella il resto dei loro peccati, e gli rende ancora la salute del corpo, se Dio lo giudica espediente per la loro eterna salvazione.

L' Ordine sacro stabilisce dei Pastori e dei Ministri della chiesa; conferisce loro il potere di fare le sacre funzioni, e la grazia di esercitarle santamente.

Il Matrimonio dona la grazia per santificare la società e l' unione legittima dell' uomo e della donna.

PREGHIERA

Da praticarsi dopo il Rosario di Maria Vergine, che si recita in casa dalle famiglie.

O Dio che ci comandate, allorchè siamo nelle tribulazioni di aprire i nostri cuori, ed esporvi supplichevolmente i nostri affanni, e che promettete di ascoltare pazientemente le nostre umili suppliche, accordateci la grazia di avvicinarci talmente a Voi, che non vi offendiamo, nè con parole, nè con pensieri. Toglicte via da noi ogn' impaziente immaginazione, prevenite ogn' indegna domanda. Non permettete che le nostre suppliche assumono il tuono di lamentazione, nè i nostri affanni il carattere della disperazione.

In Voi, o Dio, e nella moltitudine delle vostre misericordie rimettiamo le nostre afflizioni, siccome appoggiamo le nostre speranze. Imploriamo da Voi la conservazione (o il ristabilimento) in salute del nostro amatissimo Sovrano per la sua Famiglia, e per il suo popolo. E qual sembrerà conveniente alla vostra infallibile sapienza, o di rimovere da noi le calamità che ci affliggono, o pure sospenderle sù di noi, disponeteci, uniformati al vostro volere, di pazientemente adorare la vostra inscrutabile providenza, e benedire il vostro santo Nome per sempre e mai sempre.

Porgiamo umilmente queste preci e supplicazioni al Trono

essere i pleniluni pasquali, non lo erano; perchè, secondo il Concilio Niceno, non si dovevano riputare tali che a contare dalli 21. Marzo, e al di là. Finalmente, nel 1582., Gregorio XIII. providde a questo inconveniente, e fece troncare tutto d' un colpo li dieci giorni, dei quali l' anno volgare ritardava sopra l' anno solare. L' indomane delli 4. Ottobre, in luogo di contare li cinque, si contò li quindici; per conseguenza li 11. Marzo seguente, al quale arrivava allora l' Equinozio, si trovò essere li 21. Ecco dunque l' Equinozio ristabilito nel posto, ove si era trovato in tempo del Niceno Concilio. Non si trattava più; che di prevenire per l' avvenire un nuovo errore, al che providde il Papa Gregorio. Si è detto che undici minute trascurate prodotto avevano, in quattro secoli, tre giorni di errore; in conseguenza venne regolato che, di quattro anni secolari, non vi si avrebbe che un bisestile, e che gli altri tre non lo sarebbero, e non avrebbero che 365. giorni. 1700. e 1800. non sono stati bisestili, il 1900 non lo sarà: lo sarà il 2000.

Delle frazioni neglette avevano ugualmente cagionato un' errore nella disposizione delle lune nuove. All' epoca della formazione dell' antico compnto ecclesiastico, avevano supposto che il ciclo lunare fosse una rivoluzione costante ed uniforme di 19. anni, la quale ricominciava e finiva sempre precisamente allo stesso termine di rincontro con il sole in questa supposizione, avevano talmente disposte le 19. cifre del numero d' oro nel calendario, che la cifra di ciascuno anno si trovava collocata in tutti i mesi, a posto fisso, avanti il quanto del mese, al quale doveva arrivare ciascun novilunio degli anni correnti. Niente pareva meglio ben disposto; ma la supposizione non era esattamente vera: vi bisognava un' ora e mezza che, dopo compiti li 19. anni, il sole e la luna non si trovassero precisamente allo stesso punto. Queste ore e mezze accumulate fanno un giorno nello spazio di sedici cicli, cioè a dire, dopo una rivoluzione di circa 300. anni. Dopo il Concilio Niceno fino al 1682., scorsi si erano più di quattro volte 300. anni; ecco dunque un' errore di quattro giorni, e per conseguenza tutti i numeri d' oro si trovavano rimossi di quattro giorni, e marcavano le nuove lune quattro giorni più tardi che quello, in cui esse realmente arrivavano. Gregorio XIII. providde ancora a questo secon-

do inconveniente ; le nuove lune furono rimesse ove doveva- no essere , e per prevenire un nuovo errore , si formò un nuovo computo ecclesiastico, nel quale conservandone il numero d' oro , non servì più che a contare gli anni del ciclo ; e per marcare a perpetuità le nuove lune , gli sostituirono le Epatte . Si vedrà nella spiega della tavola pasquale , cosa sono le Epatte , e quale ne sia l' uso .

DELLE FESTE MOBILI .

Le Feste mobili dipendono tutte , in quanto al giorno della loro scadenza , da quella di Pasqua ; e questa , come si è detto più sopra , è stata regolata dal Concilio Niceno , tenuto nel 325. La Pasqua , secondo il decreto di questo Concilio , celebrar si deve la Domenica che siegue immediatamente il quattordicesimo della luna del primo mese ; questo primo mese , secondo gli Ebrei , è quello in cui il quattordicesimo giorno della luna accade , o il giorno stesso dell' Equinozio della Primavera , fissato , come si è detto, ai 21. Marzo , ovvero il giorno il più prossimo dopo questo Equinozio ; e secondo li stessi Ebrei , era il quattordicesimo di questa luna , reputato giorno di plenilunio , che la loro Pasqua celebrar si doveva . Egli è dunque per non celebrare la sua lo stesso giorno , senza frattanto allontanarsi troppo da quella , che ha celebrato ed istituito Nostro Signore , che la chiesa ha saviamente ordinato , che la Pasqua Cristiana si celebrarebbe a perpetuità la Domenica , che siegue immediatamente il giorno fissato per quella degli Ebrei .

Per trovare le Feste mobili , eccone l' ordine : contar si devono nove settimane , o 63. giorni avanti Pasqua , e si avrà la Settuagesima ; contandone 46. si avrà il Mercoledì delle Ceneri ; contando 39. giorni dopo Pasqua, si ha l' Ascensione ; 49. giorni , si ha la Pentecoste ; 56. giorni la Trinità ; 60. giorni , la Festa del Corpus Domini ; e questa Festa accade sempre lo stesso quanto del mese , che il Sabbato Santo .

DELL' AVVENTO .

La venuta di Nostro Signore , detta l' Avvento , comincia sempre la Domenica la più prossima della Festa di Sant' An-

drea Apostolo, cioè a dire, dopo li 27. Novembre inclusivamente fino ai 3. Dicembre inclusivamente; di maniera che la lettera domenicale corrente, e segnata nel Calendario dopo li 27. Novembre fino ai 3. Dicembre, indica la prima Domenica dell' Avvento.

DEI QUATTRO TEMPI.

I Quattro Tempi si osservano il Mercordì, il Venerdì ed il Sabbato dopo la terza Domenica dell' Avvento, li stessi giorni dopo la prima Domenica di Quaresima, dopo la Domenica della Pentecoste, e dopo li 14. Settembre, Festa dell' Esaltazione della Santa Croce.

SPIEGAZIONI

Necessarie per l' intelligenza delle due Tavole generali, delle Lettere Domenicali, e della scadenza della Pasqua.

Il calcolo della scadenza della Pasqua si fa, per tutti gli anni del mondo, dalla combinazione della Lettera Domenicale, con il Numero d' Oro e le Epatte di ciascun' anno.

LETTERE DOMENICALI.

La Lettera Domenicale è una delle prime sette lettere dell' alfabeto. Ciascun giorno di tutti i mesi dell' anno è marcato nel Calendario con una di queste sette lettere, nel lor' ordine naturale. A. avanti il primo Gennaro; B. avanti il secondo, e così di seguito. Essé sono perciò continuamente ripetute e messe a posto fisso, ciascuna avanti il loro quanto del mese senza interruzione; e tutte le volte che questo quanto del mese è una Domenica, la lettera che l' accompagna inseparabilmente nel Calendario, è per quell' anno la Lettera Domenicale.

Gli anni bisestili ne danno due, a ragione del vigesimonono giorno che vi si aggiunge al mese di Febraro: la prima serve dopo il principio dell' anno fino ai 24. Febraro inclusivamente; la seconda dal posdimane 25. fino alla fine dell' anno.

USO DELLA TAVOLA DELLE LETTERE DOMENICALI.

La Tavola delle Lettere Domenicali è destinata a far vedere, d' un colpo d' occhio, quali sono, in tutta l' esten-

sione di un secolo, le Lettere Domenicali di ciascun' anno, ed eccone l' uso.

Volendo conoscere la Lettera Domenicale di un' anno qualunque, per esempio dell' anno 1827., cercar bisogna in alto della Tavola, nelle quattro colonne degli anni secolari, l' anno 1800., ed a canto, verso la sinistra, nelle quattro colonne intermediarie, si deve cercare l' anno 27., vedere in seguito, nelle quattro colonne delle Lettere Domenicali, qual'è quella che si trova, da una parte, al di sotto del numero 1800., e dall' altra, dirimpetto il numero, ch' è framezzo 27., si rincontrerà G. la lettera G. è dunque la Domenicale dell' anno 1827. Facendo la stessa operazione per tutti gli altri anni, troverassi ugualmente la Lettera Domenicale, senza poter sbagliare.

NUMERO D' ORO ED EPATTE.

Il Numero d' Oro è una rivoluzione, o un Ciclo di 19. anni, di cui la prima è quella, ove la nuova luna accade il primo di Gennaro. Partita in quel giorno da un medesimo punto del Ciclo con il sole, essa non tarda ad allontanarsene; ed il primo Gennaro dell' anno seguente essa lo precorre di undici giorni intieri; il terzo anno di ventidue giorni; e così da anno in anno: questi undici giorni accumulati fino a trenta e più, si deve troncarne il numero di 30., per formarne lo spazio di una rivoluzione di luna, che chiamasi intercalare; e da quello che eccede se ne fa un nuovo computo, al quale continuasi di aggiungere ogni anno undici giorni. I numeri formati da questi undici giorni, e corrispondenti a ciascun dei 19. anni del Numero d' Oro sono, che chiamansi Epatte. In fine, dopo una rivoluzione completa di 19. anni solari, la luna si ritrova nuova il primo Gennaro, ed allo stesso punto di rincontro, presso a poco, da dove essa era partita con il sole, il primo Gennaro, 19. anni innanzi. ✠ Anche là adunque è l' epoca di un nuovo Ciclo lunare, e Numero d' Oro, il quale ricomincia dalla cifra 1., e di una nuova rivoluzione di Epatte, che comincia dal ✠, cioè a dire, l' equivalente del zero, perchè effettivamente la luna, in questo momento, è d' accordo con il sole; e non ha verun giorno d' avanzo sopra

quest' astro. Eccone la corrispondenza di ciascun dei 19. anni del Numero d' Oro con le Epatte d' ogni anno.

Num.° d' Oro:	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Epatte:	✠	11.	22.	3.	14.	25.	6.	17.	28.	9.
	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
	20.	1.	12.	23.	4.	15.	26.	7.	18.	

✠

Il calcolo astronomico siegue il sole e la luna giorno per giorno, e fa stato di tutte le frazioni; il computo ecclesiastico non fa stato che dei Cicli e dei Numeri intieri, salva in seguito la correzione secolare; non bisogna adunque sorprendersi, se nel dettaglio l' uno non si accorda con l' altro. Il compilatore dell'ufficio della chiesa non deve aver riguardo che al computo ecclesiastico, e non marcare le lune, che conformemente alle Epatte: se l' Epatta marca 11. giorni, il primo Gennaro esser deve marcato il duodecimo della luna; e così degli altri anni.

CALCOLO DEL NUMERO D' ORO.

Per conoscere l' Epatta di un' anno, egli è necessario, come si vede, di conoscerne il Numero d' Oro, ed eccone il metodo. Volendo conoscere il Numero d' Oro di un' anno qualunque, per esempio del 1827., vi si aggiunga 1. e dividasi la somma, cioè a dire, 1828. per 19., vedasi in seguito ciò che resta dopo la divisione, senza avere riguardo al quoziente: questo resto è precisamente il Numero d' Oro dell' anno proposto. Quindi 1828. diviso per 19., dona al quoziente 96., e ne restano 4. Questo num.° 4. è dunque quello del Numero d' Oro del 1827., e per conseguenza l' Epatta 3., che corrisponde quì sopra al Numero d' Oro 4, è l' Epatta dell' anno 1827.

SPIEGAZIONE SOPRA LE EPATTE.

Per maggior schiarimento, egli è necessario sapere ancora che, sebbene le Epatte formano un seguito di 30. cifre, compresovi il segno ✠, che sono collocate, a posto fisso, ciascuna avanti un quanto di tutti i mesi dell' anno, frattanto non ve ne ha mai che diecinove, di cui si fa uso nell' estensione di un secolo, e li diecinove che si sono mar-

cati quì sopra, rispondendo alli diecinove anni del Numero d'Oro, serviranno anche, nello stess' ordine, e senz' alcun cambiamento, dopo il 1800. fino al 1900.

Quel che bisogna sopra tutto osservare si è, che ciascun di questi diecinove numeri destinati a marcare, durante due secoli, le Epatte dei diecinove anni di ciascun Ciclo lunare, marcano nel tempo stesso, dalla loro posizione nel Calendario, tutte le nuove lune di ciascun' anno. Volendo sapere in qual giorno caderanno tutte le nuove lune, per esempio, dell' anno 1827., si cerchi l' Epatta, ch' è 3. si apra il Calendario, guardisi avanti qual giorno di ciascun mese l' Epatta 3: è marcata, ed è precisamente in quei giorni che accadono, in ogni mese, tutte le nuove lune dell' anno 1827. L' anno seguente 1828. avrà per Epatta 14, ; si fa la stessa operazione che per l' anno precedente; e cercando avanti qual giorno l' Epatta 14. si trova situata, in tutt' i mesi del Calendario, uno è sicuro di sapere in qual giorno caderanno tutte le nuove lune dell' anno 1828. Così di tutti gli anni, fino all' anno 1900.

Ma perchè, forse si domanda, perchè fate voi finire all' epoca del 1900. questa corrispondenza, abbracciata e continuata durante due secoli, delle 19. cifre del Numero d'Oro, con la medesima serie delle Epatte? Egli è che in effetto questa corrispondenza non può più, a quell' epoca, sussistere nello stesso ordine: eccone la ragione e la spiegazione. Per correggere l' errore che aveva occasionato, nel calcolo degli anni solari, una negletta frazione di undici minuti per anno, dei quattro anni secolari, ve ne ha tre che non ne fanno più bisestile, e che nel corso ordinario dovrebberlo esserlo, come il 1700. 1800. 1900. Il mese di Febraro, che in questi anni dovrebbe avere ventinove giorni, non ne ha dunque che ventiotto; questa soppressione fa che il giorno, che dovrebbe chiamarsi il ventinove Febraro, si chiama il primo Marzo; e quello che non dovrebbe contarsi che per il venti Marzo, diviene e si chiama il ventiuno. Che accade da ciò? Accade che la scadenza della nuova luna prova e siegue lo stesso cambiamento di situazione e di denominazione. Quella che, nel corso ordinario, e nella supposizione dell' intercalazione quadriannale, doveva scadere li 20. Marzo, ed

cra designata per quel giorno dal Numero d' Oro, e dall' Epatta, trova tutto d' un colpo il giorno della sua scadenza cambiato di nome, e divenuto il ventiunesimo. Ecco dunque un disordine, quale non si può riparare che riabbassandone le nuove lune da un posto nel Calendario, come dal venti al ventiuno Marzo, e così degli altri mesi. Questa è la trasposizione, che chiamano Equazion solare, cioè a dire, trasposizione di scadenza: e come si fa questa trasposizione? Era cosa impossibile nell' antico Calendario, a meno di rifonderlo per intiero; ma l' invenzione delle Epatte ha reso la cosa il più possibile semplice e comoda nel nuovo, dopo la riforma del 1582. Le epatte, come si è detto, fanno una serie di 30. cifre, e non vi ha alcun giorno del mese, che non sia marcato del suo. Ciascun secolo, in verità, non impiega che diecinove, per designare tutte le nuove lune degli anni, che lo compongono; ma arriva egli un nuovo secolo, tale per esempio, che il 1900., in cui siasi obbligato di diminuire un giorno sopra gli anni solari, basta, per ristabilire l' ordine delle nuove lune, di prendere nel Calendario l' Epatta che si trova immediatamente al di sotto di quella, che ha servito nel secolo precedente, e di disporre sopra questa nuova Epatta un' altra serie, che per diecinove anni cresca successivamente ogn' anno di undici giorni. Esempio: La serie delle Epatte per il secolo 1800. comincia dall' Epatta ✠, corrispondendo al Numero d' Oro 1. Vi avrà Equazion solare nel 1900., per conseguenza le nuove lune si troveranno trasposte di un giorno, e bisognerà disegnarle in tutti i mesi un giorno più tardi che nel secolo precedente. Fà d' uopo dunque disporre una nuova serie di Epatte, cominciando dalla cifra, che nel Calendario si trova al di sotto ✠, cioè a dire, dal 29., ed eccone l' intiera serie.

Num. d' oro;	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Epatta,	29.	10.	21.	2.	13.	24.	5.	16.	27.	8.
	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
	19.	✠	11.	22.	3.	14.	XXV.	6	17.	

Comparando questa serie con la precedente, vedrassi che tutti i numeri della seconda sono meno di un' unità, che quelli della precedente; per conseguenza sono posti nel calendario un giorno più basso, per marcarvi le nuove lune,

Nel 1700 e 1800, il num. d' oro 2. aveva per epatta 11., e quest' epatta, collocata a posto fisso avanti il venti gennaro, il diecinove febraro, il venti marzo, vi designava le nuove lune per l' anno del num. d' oro 2. Nel 1900 il num. d' oro 2. avrà per epatta 10.; e questa epatta, collocata egualmente nel calendario, a posto fisso, avanti il ventiuno gennaro, il venti febraro, il ventuno marzo, vi disegnerà le nuove lune del num. d' oro 2., cioè a dire, conforme dev' essere, a ragion dell' equazion solare, un giorno più tardi, che al secolo precedente, senza niente sconcertare per questo l' ordine perpetuo del calendario.

Si domanda forse, il perchè quest' equazion solare, e questo cambiamento di serie non hanno avuto luogo ugualmente nel 1800, giacchè quell' anno non doveva essere bisestile? Eccone la ragione. Egli è che al termine in circa di tre secoli, si è detto sopra, vi ha puranche errore di un giorno intiero nella combinazione del ciclo lunare con il corso del sole; ed è precisamente all' epoca dell' anno secolare 1800, che questo errore si trovò completo, e che la luna, secondo il calcolo aver doveva un giorno intiero di avanzo sopra il sole, al rinnovamento del ciclo: Ma, a dir il vero, l' errore a quell' epoca del 1800, si trovava corretto e riparato da se stesso, dal concorso dei due errori opposti, l' uno nel calcolo degli anni solari, la di cui correzione lo fece cadere un giorno più basso, l' altro nel calcolo dei cicli lunari la di cui correzione lo rimonta di un giorno: ecco dunque una compensazione dell' equazion solare con quel che i computisti chiamano proemptori, cioè a dire, l' avanzamento o il ritardo della scadenza; e la luna, in questa circostanza, resta nello stesso posto, e senza cambiar di luogo; eccola puranche bene, ed a posto fisso, per l' intiero secolo dal 1800, fino al 1900.

DELLE EPATTE 25, e XXV.

Nota: Che per accordare la nostra tavola pasquale con i calendari stampati, bisogna supporre che tutte le epatte, che si sono stampate in cifre arabe, sono in cifre romane, e che il solo numero XXV,. che si è stampato in cifre romane, è in cifre arabe. Nella tavola pasquale, si trova, sotto ciascuna lettera domenicale l' epatta 25. replicata due volte, l' una

in cifre arabe, l'altra in cifre romane: il perchè si domanda, questo doppio impiego? Egli è tenendo di una mano la serie delle epatte per il 1900, e dall'altra il calendario, che bisogna rispondere a questa questione: da una parte, nelli sei mesi alternativi del calendario, a cominciare da febraro, l'Epatta 25. in cifre arabe si trova unita all' epatta XXVI., davanti lo stesso quanto del mese: e la medesima epatta XXV., ma come si vede, in caratteri romani, unita si trova con l' epatta XXIV., avanti il quanto, immediatamente sotto di ciascun dei stessi mesi; d' altra parte nelle trenta serie di epatte, ve ne sono otto, e di questo numero è quella del 1900, ove trovasi l' epatta 25. in cifre arabe: essa è posta in questa sotto il num. d' oro 17. Questa sola disposizione annuncia ch' è l'epatta 25., in cifre arabe, unita avanti uno stesso giorno con l' epatta XXVI., e non l' epatta XXV. in cifre romane, unita all' epatta XXIV., che indica, nel corso di quell' anno, il num. d' oro 17., la scadenza di tutte le nuove lune; senza questa precauzione si sarebbe preso equivoco e la saviezza dei computisti ha prevenuto con questi artificio, di maniera a non mai ingannarsi.

Dopo queste spiegazioni, niente sarebbe più facile che di calcolare, con l' aiuto del solo calendario, le scadenze della Pasqua per un secolo intiero, contando dopo l' epatta segnata avanti l' ottavo marzo, fino a quella segnata avanti li cinque aprile, qual' è l' epatta dell' anno corrente; senza dubbio troverassi essere al lato del quanto della nuova luna pasquale; per conseguenza 13 giorni al di là sarà il plenilunio, e la lettera domenicale dell' anno corrente, che seguirà questo tredicesimo giorno, marcherà per certo la scadenza della Pasqua.

Ma, col mezzo della tavola o calendario perpetuo, di cui si da tosto la chiave, il travaglio è tutto fatto e non domanda che un colpo d' occhio. Volendo sapere qual giorno cade la festa di Pasqua in un' anno qualunque, per esempio, nel 1827, si cerchi primieramante nella tavola delle lettere domenicali, qual' è la domenicale del 1827: è la lettera G. Si cerchi in seguito, come sopra, qual' è il num. d' oro, affin di avere l' epatta corrispondente; troverassi che il num. d' oro è 4., e per conseguenza l' epatta è 3.; di là si passa alla tavola del calendario perpetuo, e cercar si deve nelle

caselle delle epatte, che corrispondono alla lettera domenicale G. l' epatta 3.; seguitando la linea in cui si trova quest' epatta 3., e vedendo ch' essa corrisponde ai quindici aprile; si conchiude che nel 1827, la festa di Pasqua cade ai quindici aprile; e per conseguenza tutte le altre feste mobili ai giorni marcati nella medesima linea. L' istessa operazione si fa per tutti gli altri anni, e non vi è dubbio che non si abbia l' intento.

DELLE LETTERE E DEL MARTIROLOGIO.

La lettera del martirologio, che viene indicata, e che varia ogn' anno nel direttorio, ossia ordinario dell' uficio ecclesiastico, è relativa all' epatta dell' anno corrente. Siccome la serie delle epatte è di trenta numeri, la serie delle lettere del martirologio è anche di trenta lettere, diecinove de' quali in piccoli caratteri o minuscoli, ed undici in grandi caratteri o maiuscoli. Eccone, per tutti i secoli, l' ordine perpetuo della loro corrispondenza.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	k.	l.	m.	n.	p.	q.
16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	✠
r.	s.	t.	u.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	M.	N.	P.

Ma, come si é detto, che in ciascun secolo non si faccia uso che dei 19 cifre d' epatta; corrispondenti ai 19 anni del num. d' oro; parimenti non si fa uso, in ciascun secolo, che delle 19 lettere, sia maiuscole sia minuscole, le quali corrispondono alle 19 cifre di epatta del secolo corrente. Eccone dunque la corrispondenza successiva di questi tre oggetti fino all' anno 1900.

N.° d' oro:	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
Epatta	†.	11.	22.	3.	14.	25.	6.	17.	28.	9.	20.	1.	12.	23.	4.	15.	26.	7.	18.
Let. del Mart.	P.	l.	C.	c.	p.	F.	f.	s.	M.	i.	A.	a.	m.	D.	d.	q.	G.	g.	t.

Nel 1900, la corrispondenza del num. d' oro con le epatte differirà, come si è detto, di un giorno; ma quella delle epatte con le lettere del martirologio sarà sempre la stessa. Eccone l' uso di queste lettere. Nelle chiese ove si fa giornalmente l' uficio pubblico, il martirologio, ossia l' annuncio delle feste per l' indomane, si legge ogni giorno alla fine di prima, ed il lettore comincia per annunciare il giorno della

luna. Cosa si è fatto per facilitargli questo annuncio? Si sono impressi nel martirologio, alla testa di ciascun giorno del mese, trenta numeri, e sotto ciascun di questi numeri, una delle trenta lettere del martirologio; la lettera dell' anno corrente si trova ad ogni quanto del mese precisamente al di sotto della cifra, che marca il quanto della luna, ed il lettore, cercando questa lettera, trova al di sotto il giorno, ch' egli deve annunciare. Nel 1827, num. d' oro 4, epatta 3., la lettera del martirologio c. minuscola: volendo annunciare, per li 16 febraro, il quanto della luna, apre il martirologio ai 16 febraro, quarto decimo delle calende di marzo, gettando gli occhi sopra la lettera c. minuscola, vi legge sotto 20, ed è sicuro che li 16 febraro, secondo il computo ecclesiastico, è il 20 della luna: così di tutti gli altri giorni dell' anno corrente.

OSSERVAZIONE

Sugli anni bisestili.

Abbenchè, negli anni bisestili, si danno 29 giorni al mese di febraro, il quale non ha che 28 negli anni comuni, è da osservarsi che questo giorno sopranumerario dev' essere contato per niente, e come non facendo nè numero nè interruzione nel computo ecclesiastico. Ecco il perchè egli è annunciato sotto il nome di *bis sexto calendas*, una seconda volta il sesto delle calende, cioè a dire, una ripetizione del sesto delle calende di marzo, o dei 24 febraro. È un' arresto di un giorno, di cui dieciotto ore appartengono alli tre anni precedenti, sei ore a ciascuno, e sei ore solamente all' anno bisestile. Questo s' incarica di sodisfarli per intiero, ma come alla sfuggita, senza farne alcun stato, e senza interrompere l' ordine del suo corso, se non che per il cambiamento inevitabile della lettera domenicale. Questo giorno sopranumerario non deve nè anche cagionare alcun cambiamento nella maniera di contare i giorni dei mesi lunari. Questi, come si è detto di sopra, sono alternativamente di 30 e di 29 giorni: L' anno bisestile non cambia niente a quest' ordine, la luna nel finire in gennaro vi deve avere 30 giorni, e quella che finisce in febraro non dovrà averne che 29, come negli anni comuni.

Siccome quì non si tratta, che di far conoscere le regole per la formazione dell' ordinario, ossia direttorio dell' ufficio ecclesiastico, è inutile entrare nel calcolo dettagliato della

corrispondenza delli quattro anni solari con li quattro anni lunari, compresavi la luna intercalare o embolismica di 30 giorni, che risulta dalle epatte accumulate nel corso di tre anni; basta per la pratica di dire, che nello spazio di questi due termini, le rivoluzioni della luna esiggono necessariamente come quelle del sole, un giorno intercalare, per riparare all' ingrosso l' errore delle frazioni in dettaglio; ed eccone il perchè, negli anni bisestili il giorno sopranumerario esser vi deve contato assolutamente per niente, a riguardo della luna, lo stesso che a riguardo del sole, come non facendo che un solo e medesimo giorno con li 24 febraro. In conseguenza, non deve operare nè cambiamento nella lettera del martirologio, nè aumentazione, sia nelle epatte, sia nei giorni della luna: s' inserisce semplicemente tra li 24, e li 25 febraro, ma sotto uno stesso abbracciamento con li 24, come se i due non facessero che un solo giorno; e non gli si da altro segno, che di stelle, tenendo luogo di zero. Se il 24 fosse il decimottavo giorno della luna, l' indomane, ch' è il giorno intercalare, non sarebbe marcato il decimonono: egli non avrà alcuna marca, ed il giorno seguente sarà che chiamerassi il decimonono della luna, di maniera che, sebbene febraro abbia, nell' anno bisestile 29 giorni, non sarà marcato che 28, e questo 28, giorno sarà marcato con le stesse cifre che negli anni comuni. Senza questa precauzione, ogni anno bisestile domanderebbe un nuovo calendario, le epatte non sarebbero più le medesime; la lettera del martirologio non indicherebbe più i giorni della luna per il restante dell' anno bisestile; La luna essa stessa avrebbe più di giorni, che non deve averne.

Tenore della lettera circolare, spedita da Monsignor Vescovo Fr. Vincenzo Labini ai Parrochi e curati della sua diocesi di Malta e Gozo li 10 *ottobre* 1794.

REVERENDI SIGNORI

I replicati avvisi, che abbiamo ricevuti della irregolare maniera, che ben spesso usano le levatrici nell' amministrare il battesimo ai bambini ne' parti pericolosi non tanto per la loro imperizia, quanto per la confusione in cui in quei

casi ordinariamente trovansi, ci hanno obbligato dopo di aver con diligenza esaminata la materia, e consultati valenti teologi, a non trascurare di porre rimedio ad un male, che potrebb' essere cagione dell' eterna perdita di tante povere anime. Avendo adunque avanti gli occhi gli antichi canoni della chiesa, che a provare la validità del battesimo esiggono sodi e certissimi testimoni: riflettendo che diversi sinodi e rituali prescrivono espressamente ai Parrochi di battezzare *sub condizione* i bambini battezzati dalle levatrici senza l' intervento almeno di due testimoni: ricordandoci, che nell' amministrazione de' Sagramenti la chiesa comanda di seguire la sentenza più tuta; vedendo l' insussistenza dell' irregolarità, che alcuni vanamente temono in questi casi, giacchè la detta irregolarità, secondo il dritto comune, s' incorre soltanto da chi battezza assolutamente, e senza la condizione; e finalmente osservando che gli autori, i quali sono di opinione di non doversi ribattezzare, nè anche *sub condizione* i bambini battezzati dalle levatrici si appoggiano principalmente su due canoni, che sono 110. *Parvulus*, e 112. *Cum itaq*: Dist: 4. de Consecr:, i quali credono erroneamente, che parlino del battesimo de' fanciulli, quando chiaramente si scorge che trattano soltanto del battesimo degli adulti; perciò ordiniamo a tutti i nostri curati e Vicari curati, che ribattezzano *sub condizione* i bambini battezzati dalle levatrici, ogni qualvolta ad essi non costerà sodamente, almeno per testimonianza di altre due persone degne di fede, che il battesimo sia stato conferito nella maniera, che suol pratticarsi nella santa chiesa relativamente alla necessaria forma, materia ed intenzione.

FR: V: LABINI VESCOVO DI MALTA.

TAVOLA DELLE LETTERE DOMENICALI

DALL' ANNO 1600, FINO ALL' ANNO 2800.

ANNI SECOLARI.

1600. 1700. 1800. 1900.
2000. 2100. 2200. 2300.
2400. 2500. 2600. 2700.

LETTERE DOMENICALI

Degli anni secolari.

B A C E G

ANNI INTERMEDI. *Formando e riempendo lo spazio di ciascuno dei sù mentovati dodici secoli.*	LETTERE DOMENICALI *Degli anni intermedi.*			
1. 29. 57. 85. . . .	G.	B.	D.	F.
2. 30. 58. 86. . . .	F.	A.	C.	E.
3. 31. 59. 87. . . .	E.	G.	B.	D.
4. 32. 60. 88. . . .	D. C.	F. E.	A. G.	C. B.
5. 33. 61. 89. . . .	B.	D.	F.	A.
6. 34. 62. 90. . . .	A.	C.	E.	G.
7. 35. 63. 91. . . .	G.	B.	D.	F.
8. 36. 64. 92. . . .	F. E.	A. G.	C. B.	E. D.
9. 37. 65. 93. . . .	D.	F.	A.	C.
10. 38. 66. 94. . . .	C.	E.	G.	B.
11. 39. 67. 95. . . .	B.	D.	F.	A.
12. 40. 68. 96. . . .	A. G.	C. B.	E. D.	G. F.
13. 41. 69. 97. . . .	F.	A.	C.	E.
14. 42. 70. 98. . . .	E.	G.	B.	D.
15. 43. 71. 99. . . .	D.	F.	A.	C.
16. 44. 72. . . .	C. B.	E. D.	G. F.	B. A.
17. 45. 73. . . .	A.	C.	E.	G.
18. 46. 74. . . .	G.	B.	D.	F.
19. 47. 75. . . .	F.	A.	C.	E.
20. 48. 76. . . .	E. D.	G. F.	B. A.	D. C.
21. 49. 77. . . .	C.	E.	G.	B.
22. 50. 78. . . .	B.	D.	F.	A.
23. 51. 79. . . .	A.	C.	E.	G.
24. 52. 80. . . .	G. F.	B. A.	D. C.	F. E.
25. 53. 81. . . .	E.	G.	B.	D.
26. 54. 82. . . .	D.	F.	A.	C.
27. 55. 83. . . .	C.	E.	G.	B.
28. 56. 84. . . .	B. A.	D. C.	F. E.	A. G.

Lettere Domenicali	Ciclo delle Epatte	Dom. dopo l'Epif.	Settuagesima.	Giorno delle Ceneri
	23.	1	18 Gen.	4 Feb.
	22. 21.20.19.18.17.16.	2	25 Gen.	11 Feb.
D.	15. 14.13.12.11.10. 9.	3	1 Feb.	18 Feb.
	8. 7. 6. 5. 4. 3. 2.	4	8 Feb.	25 Feb.
	1. ✠ 29.28.27 26.xxv.25.24	5	15 Feb,	4 Mar.
	23. 22.	1	19 Gen.	5 Feb.
	21. 20.19.18.17.16.15.	2	26 Gen	12 Feb.
E.	14. 13.12.11.10. 9. 8.	3	3 Feb.	20 Feb.
	7. 6. 5. 4. 3. 2. 1.	4	9 Feb.	26 Feb.
	✠.29.28.27.26.xxv.25.24	5	16 Feb.	5 Mar.
	23. 22.21.	1	20 Gen.	6 Feb.
	20. 19.18.17.16.15.14.	2	27 Gen.	13 Feb.
F.	13. 12.11.10. 9. 8. 7.	3	3 Feb.	20 Feb.
	6. 5. 4. 3. 2. 1. ✠	4	10 Feb.	27 Feb.
	29. 28.27.26.xxv.25.24.	5	17 Feb.	6 Mar.
	23. 22.21.20.	2	21 Gen.	7 Feb.
	19. 18.17.16.15.14.13.	3	28 Gen.	14 Feb.
G.	12. 11.10. 9. 8. 7. 6.	4	4 Feb.	21 Feb.
	5. 4. 3. 2. 1. ✠ 29.	5	11 Feb	28 Feb.
	28. 27.26.xxv.25.24.	6	18 Feb.	7 Mar.
	23. 22.21.20.19.	2	22 Gen.	8 Feb.
	18. 17.16.15.14.13.12.	3	29 Gen	15 Feb.
A.	11. 10. 9. 8. 7. 6. 5.	4	5 Feb.	22 Feb.
	4. 3. 2. 1. ✠ 29.28.	5	12 Feb.	1 Mar.
	27. 26.xxv.25.24.	6	19 Feb.	8 Mar.
	23. 22.21.20.19.18.	2	23 Gen.	9 Feb.
	17. 16.15.14.13.12.11.	3	30 Gen.	16 Feb.
B.	10. 9. 8. 7. 6. 5. 4.	4	6 Feb.	23 Feb.
	3. 2. 1. ✠ 29.28.27.	5	13 Febr	2 Mar.
	26.xxv.25.24.	6	20 Feb.	9 Mar.
	23. 22.21.20.19.18.17.	2	24 Gen.	10 Feb.
	16. 15.14.13.12.11.10.	3	31 Gen.	17 Feb.
C.	9. 8. 7. 6. 5. 4. 3.	4	7 Feb.	24 Feb.
	2. 1. ✠ 29.28.27.26.xxv	5	14 Feb.	3 Mar.
	25.24.	6	21 Feb.	10 Mar.

Feste Mobili che ne dipendono.

Pasqua	Ascensione	Pentecoste	Corpus Dni	Dom. dopo Pent.	I. Dom. dell' Avvento
22 Marzo	30 Aprile	10 Maggio	21 Maggio	28	29 Nov.
29 Marzo	7 Maggio	17 Maggio	28 Maggio	27	29 Nov.
5 Aprile	14 Maggio	24 Maggio	4 Giugno	26	29 Nov.
12 Aprile	21 Maggio	31 Maggio	11 Giugno	25	29 Nov.
19 Aprile	28 Maggio	7 Giugno	18 Giugno	24	29 Nov.
23 Marzo	1 Maggio	11 Maggio	22 Maggio	28	30 Nov.
30 Marzo	8 Maggio	18 Maggio	29 Maggio	27	30 Nov.
6 Aprile	15 Maggio	25 Maggio	5 Giugno	26	30 Nov.
13 Aprile	22 Maggio	1 Giugno	12 Giugno	25	30 Nov.
20 Aprile	29 Maggio	8 Giugno	19 Giugno	24	30 Nov.
24 Marzo	2 Maggio	12 Maggio	23 Maggio	28	1 Dec.
31 Marzo	9 Maggio	19 Maggio	30 Maggio	27	1 Dec.
7 Aprile	16 Maggio	26 Maggio	6 Giugno	26	1 Dec.
14 Aprile	23 Maggio	2 Giugno	13 Giugno	25	1 Dec.
21 Aprile	30 Maggio	9 Giugno	20 Giugno	24	1 Dec.
25 Marzo	3 Maggio	13 Maggio	24 Maggio	28	2 Dec.
1 Aprile	10 Maggio	20 Maggio	31 Maggio	27	2 Dec.
8 Aprile	17 Maggio	27 Maggio	7 Giugno	26	2 Dec.
15 Aprile	24 Maggio	3 Giugno	14 Giugno	25	2 Dec.
22 Aprile	31 Maggio	10 Giugno	21 Giugno	24	2 Dec.
26 Marzo	4 Maggio	14 Maggio	25 Maggio	28	3 Dec.
2 Aprile	11 Maggio	21 Maggio	1 Giugno	27	3 Dec.
9 Aprile	18 Maggio	28 Maggio	8 Giugno	26	3 Dec.
16 Aprile	25 Maggio	4 Giugno	15 Giugno	25	3 Dec.
23 Aprile	1 Giugno	11 Giugno	22 Giugno	24	3 Dec.
27 Marzo	5 Maggio	15 Maggio	26 Maggio	27	27 Nov.
3 Aprile	12 Maggio	22 Maggio	2 Giugno	26	27 Nov.
10 Aprile	19 Maggio	29 Maggio	9 Giugno	25	27 Nov.
17 Aprile	26 Maggio	5 Giugno	16 Giugno	24	27 Nov.
24 Aprile	2 Giugno	12 Giugno	23 Giugno	23	27 Nov.
28 Marzo	6 Maggio	16 Maggio	27 Maggio	27	28 Nov.
4 Aprile	13 Maggio	23 Maggio	3 Giugno	26	28 Nov.
11 Aprile	20 Maggio	30 Maggio	10 Giugno	25	28 Nov.
18 Aprile	27 Maggio	6 Giugno	17 Giugno	24	28 Nov.
25 Aprile	3 Giugno	13 Giugno	24 Giugno	23	28 Nov.

Anni del Signore	Num. d'Oro	Epatte	Lettere Domenicali	Lettere del Martirol.	Dom. dopo l'Epif.	La Settuag.	Giorno delle Ceneri
1828.	5	XIV.	F. E.	P.	3	3 Feb.	20 Feb.
1829.	6	XXV.	D.	F.	5	15 Feb.	4 Mar.
1830.	7	VI.	C.	f.	4	7 Feb.	24 Feb.
1831.	8	XVII.	B.	s.	3	30 Gen.	16 Feb.
1832.	9	XXVIII.	A. G.	M.	6	18 Feb.	7 Mar.
1833.	10	IX.	F.	i.	3	3 Feb.	20 Feb.
1834.	11	XX.	E.	A.	2	26 Gen.	12 Feb.
1835.	12	I.	D.	a.	5	15 Feb.	4 Mar.
1836.	13	XII.	C. B.	m.	3	30 Gen.	16 Feb.
1837.	14	XXIII.	A.	D.	2	22 Gen.	8 Feb.
1838.	15	IV.	G.	d.	5	11 Feb.	28 Feb.
1839.	16	XV.	F.	q.	2	27 Gen.	13 Feb.
1840.	17	XXVI.	E. D.	G.	5	15 Feb.	4 Mar.
1841.	18	VII.	C.	g.	4	7 Feb.	24 Feb.
1842.	19	XVIII.	B.	f.	2	23 Gen.	9 Feb.
1843.	1	†	A.	p.	5	12 Feb.	1 Mar.
1844.	2	XI.	G. F.	I.	3	3 Feb.	20 Feb.
1845.	3	XXII.	E.	C.	1	19 Gen.	5 Feb.
1846.	4	III.	D.	c.	4	8 Feb.	25 Feb.
1847.	5	XIV.	C.	p.	3	31 Gen.	17 Feb.
1848.	6	XXV.	B. A.	F.	6	19 Feb.	8 Mar.
1849.	7	VI.	G.	f.	4	4 Feb.	21 Feb.
1850.	8	XVII.	F.	s.	2	27 Gen.	13 Feb.
1851.	9	XXVIII.	E.	M.	5	16 Feb.	5 Mar.
1852.	10	IX.	D. C.	i.	4	7 Feb.	24 Feb.
1853.	11	XX.	B.	A.	2	23 Gen.	9 Feb.
1854.	12	I.	A.	a.	5	12 Feb.	1 Mar.
1855.	13	XII.	G.	m.	4	4 Feb.	21 Feb.
1856.	14	XXIII.	F. E.	D.	1	19 Gen.	5 Feb.
1857.	15	IV.	D.	d.	4	8 Feb.	25 Feb.
1858.	16	XV.	C.	q.	3	31 Gen.	17 Feb.
1859.	17	XXVI.	B.	G.	6	20 Feb.	9 Mar.
1860.	18	VII.	A. G.	g.	4	4 Feb.	21 Feb.
1861.	19	XVIII.	F.	t.	2	27 Gen.	13 Feb.
1862.	1	†	E.	p	5	16 Feb.	5 Mar.
1863.	2	XI.	D.	l.	3	1 Feb.	18 Feb.
1864.	3	XXII.	C. B.	C.	2	23 Gen.	9 Feb.
1865.	4	III.	A.	c.	5	12 Feb.	1 Mar.
1866.	5	XIV.	G.	p.	3	28 Gen.	14 Feb.
1867.	6	XXV.	F.	F.	5	17 Feb.	6 Mar.
1868.	7	VI.	E. D.	f.	4	8 Feb.	25 Feb.
1869.	8	XVII.	C.	s.	2	24 Gen.	10 Feb.
1870.	9	XXVIII.	B.	M.	5	13 Feb.	2 Mar.
1871.	10	IX.	A.	i.	4	5 Feb.	2 Feb.
1872.	11	XX.	G. F.	A.	2	27 Gen.	23 Feb.
1873.	12	I	E.	a.	4	9 Feb.	16 Feb.
1874.	13	XIV.	D.	p.	3	1 Feb.	28 Feb.
1875.	14	XXV.	C.	F.	6	21 Feb.	10 Mar.

Anni del Signore	Pasqua	Ascenzione	Pentec.	Corp. Domini	Domen. dopo la Pentec.	prima Dom. dell' Avvento.
1828.	6 aprile	15 maggio	25 mag.	5 giugno	26	30 novemb.
1829.	19 aprile	28 maggio	7 giug.	18 giugno	24	29 novemb.
1830.	11 aprile	20 maggio	30 mag.	10 giugno	25	28 novemb.
1831.	3 aprile	12 maggio	22 mag.	2 giugno	26	27 novemb.
1832.	22 aprile	31 maggio	10 giug.	21 giugno	24	2 decemb.
1833.	7 aprile	16 maggio	26 mag.	6 giugno	26	1 decemb.
1834.	30 marzo	8 maggio	18 mag.	29 maggio	27	30 novemb.
1835.	19 aprile	28 maggio	7 giug.	18 giugno	24	29 novemb.
1836.	3 aprile	12 maggio	22 mag.	2 giugno	26	27 novemb.
1837.	26 marzo	4 maggio	14 mag.	25 maggio	28	3 decemb.
1838.	15 aprile	24 maggio	3 giug.	14 giugno	25	2 decemb.
1839.	31 marzo	9 maggio	19 mag.	30 maggio	27	1 decemb.
1840.	19 aprile	28 maggio	7 giug.	18 giugno	24	29 novemb.
1841.	11 aprile	20 maggio	30 mag.	10 giugno	25	28 novemb.
1842.	27 marzo	5 maggio	15 mag.	26 maggio	27	27 novemb.
1843.	16 aprile	25 maggio	4 giug.	15 giugno	25	3 decemb.
1844.	7 aprile	16 maggio	26 mag.	6 giugno	26	1 decemb.
1845.	23 marzo	1 maggio	11 mag.	22 maggio	28	30 novemb.
1846.	12 aprile	21 maggio	31 mag.	11 giugno	25	29 novemb.
1847.	4 aprile	13 maggio	23 mag.	3 giugno	26	28 novemb.
1848.	23 aprile	1 giugno	11 giug.	22 giugno	24	3 decemb.
1849.	8 aprile	17 maggio	27 mag.	7 giugno	26	2 decemb.
1850.	31 marzo	9 maggio	19 mag.	30 maggio	27	1 decemb.
1851.	20 aprile	29 maggio	8 giug.	19 giugno	24	30 novemb.
1852.	11 aprile	20 maggio	30 mag.	10 giugno	25	28 novemb.
1853.	27 marzo	5 maggio	15 mag.	26 maggio	27	27 novemb.
1854.	16 aprile	25 maggio	4 giug.	15 giugno	25	3 decemb.
1855.	8 aprile	17 maggio	27 mag.	7 giugno	26	2 decemb.
1856.	23 marzo	1 maggio	11 mag.	22 maggio	28	30 novemb.
1857.	12 aprile	21 maggio	31 mag.	11 giugno	25	29 novemb.
1858.	4 aprile	13 maggio	23 mag.	3 giugno	26	28 novemb.
1859.	24 aprile	2 giugno	12 giug.	23 giugno	23	27 novemb.
1860.	8 aprile	17 maggio	27 mag.	7 giugno	26	2 decemb.
1861.	31 marzo	9 maggio	19 mag.	30 maggio	27	1 decemb.
1862.	20 aprile	29 maggio	8 giug.	19 giugno	24	30 novemb.
1863.	5 aprile	14 maggio	24 mag.	4 giugno	26	29 novemb.
1864.	27 marzo	5 maggio	15 mag.	26 maggio	27	27 novemb.
1865.	16 aprile	25 maggio	4 giug.	15 giugno	25	3 decemb.
1866.	1 aprile	10 maggio	20 mag.	31 maggio	27	2 decemb.
1867.	21 aprile	30 maggio	9 giug.	20 giugno	24	1 decemb.
1868.	12 aprile	21 maggio	31 mag.	11 giugno	25	29 novemb.
1869.	28 marzo	6 maggio	16 mag.	27 maggio	27	28 novemb.
1870.	17 aprile	26 maggio	5 giug.	16 giugno	24	27 novemb.
1871.	9 aprile	18 maggio	28 mag.	8 giugno	26	3 decemb.
1872.	31 marzo	9 maggio	19 mag.	30 maggio	27	1 decemb.
1873.	13 aprile	22 maggio	1 giug.	12 giugno	25	30 novemb.
1874.	5 aprile	14 maggio	24 mag.	4 giugno	26	29 novemb.
1875.	25 aprile	3 giugno	13 giug.	24 giugno	23	28 novemb.

INDICE

DELLE MATERIE CONTENUTE NEL PRESENTE VOLUME.

Della dottrina concernente i Sagramenti, ed il Santo Sacrificio della Messa.

CAPITOLO PRIMO

Dei Sagramenti in genere.

CAPITOLO SECONDO

Del Sagramento di Battesimo.

CAPITOLO TERZO

Del Sagramento della confermazione.

CAPITOLO QUARTO

Del Sagramento della eucaristia.

CAPITOLO QUINTO.

Del Sagramento della penitenza.

CAPITOLO SESTO

Del Sagramento dell' estrema-unzione.

CAPITOLO SETTIMO.

Del Sagramento dell' ordine.

CAPITOLO OTTAVO

Del Sagramento del matrimonio.

CAPITOLO NONO

Dei testamenti.

CAPITOLO DECIMO.

Delle sepolture.

CAPITOLO UNDECIMO.

Delle benedizioni.

CAPITOLO DUODECIMO.

Delle preghiere da farsi prima e dopo l' amministrazione dei Sagramenti.